Ex Bibliotheca
PP. Coll. Rom.
Societ. Jesu

30
F.
37

13-22:A/13

ANTI-FEBBRONIO

DI FRANCESCANTONIO

ZACCARIA

DELLA COMPAGNIA DI GESU'

O SIA

APOLOGIA POLEMICO-STORICA

DEL PRIMATO DEL PAPA

Contro la dannata Opera

DI GIUSTINO FEBBRONIO

DELLO STATO DELLA CHIESA

E DELLA LEGITTIMA PODESTA'

DEL ROMANO PONTEFICE

SECONDA EDIZIONE

Accresciuta di molto, e ricorretta dall'Autore

PARTE SECONDA STORICA

O sia Storia del Primato del Papa ne' primi otto Secoli della Chiesa

Si soggiugne un'APPENDICE, o sia DISSERTAZIONE

Nella quale contro certa Dissertazione Isagogica *s'illustra, e si difende nuovamente la podestà del Romano Pontefice.*

TOMO TERZO.

IN CESENA

MDCCLXX.

PER GREGORIO BIASINI ALL'INSEGNA DI PALLADE

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Nobis opponunt Canones, dum neſciunt quid loquantur. Contra quos hoc ipſo venire ſe produnt, quod primæ Sedi, ſana rectaque ſuadenti, parere fugiunt.

S. GELASIO I.

In Commonitorio ad Fauſtum T. VIII. Conc. Manſ. edit. col. 17.

INDICE

De' Libri e de' Capitoli di queſta ſeconda parte.

LIBRO I.

Storia del Primato del Papa nelle cauſe maggiori contrapposta al capo quarto di Febbronio. pag. 1

CAPO I. *Tutte le Chieſe del mondo Criſtiano fecero ne' primi otto ſecoli ricorſo al Romano Pontefice per riſolvere gli affari della Religione. L' uſo di tai ricorſi ſi mostra in generale dalle aperte teſtimonianze 1. del Concilio Sardicenſe. 2. di S.* Girolamo. *3. di Papa* Innocenzio I. *4. di S.* Celeſtino. *5. di S.* Leone M. *6. di S.* Avito. *7. dell' Imp.* Giuſtiniano. *8. de' PP.* Affricani. *9. dell' Imperador* Coſtantino Pogonato, *e più errori di* Febbronio *ſi notano riguardo agli Apocriſarj del Papa, alla frequenza, e al diritto de' mentovati ricorſi.* pag. 1

CAPO II. *Si comincia a parlare in generale del diritto, che i Papi hanno a' ricorſi nelle cauſe maggiori. Provaſi, che le cauſe maggiori generalmente appartengono al Pontefice per detto I. di S.* Innocenzio *primo, il quale ſe le riſerva. II. di Papa* Zoſimo. *III. di* Siſto *terzo. IV. di S.* Leone M. *male ſpiegato da* Febbronio *con* Queſnello *di ſola podeſtà d' arbitro, non di autorità giudiziale, e di tal podeſtà per ſolo Patriarcale diritto competente al Romano Pontefice. V. di Papa* Ilaro. *VI. di* Vigilio. *VII. di* Gregorio M. *VIII. di* Gregorio *IV. Si paragona poi con queſte teſtimonianze la dottrina di* Febbronio, *e ſi riſponde a due fatti, ch' egli oppone.* pag. 15

CAPO III. *Si mostra colla ſtoria il diritto, che han ſempre i Papi avuto nelle Cauſe di Fede. I. Quali cauſe di Fede, e come ſieno al Romano Pontefice riſervate. II. Prove di queſta riſerva 1. ne' ricorſi continui all' Appoſtolica Sede per ſiffatte cauſe, e ricorſi creduti neceſſarj, per regola di tradizione, e per gius divino, 2. nella credenza nata da* Febbronio *interpetrata, che quelle foſſero cauſe di Fede* terminate, *nelle quali intervenuto foſſe il giudizio del Romano Pontefice; 3. nell' eſpreſſe dichiarazioni d'* Innocenzio

I. di S. Pier Grisologo, *di* Vigilio, *e di S.* Gregorio *M. III. Si risponde ad alcuni argomenti di* Febbronio. pag. 45

CAPO IV. *Storia dell' autorità del Romano Pontefice intorno la conferma dell' elezioni di tutti i Vescovi delle Provincie, e in qual diritto si fondi I. Autorità Primaziale del Romano Pontefice nella conferma dell' elezioni de' Patriarchi Orientali. II. Autorità Patriarcale de' Papi sull' elezioni Vescovili dell' Occidental Patriarcato come esercitata nell'* Italia, *nell'* Illirico, *e nell' altre* Occidentali *Provincie delle* Gallie, *della* Spagna, *e dell'* Affrica. *III. In che l'una e l' altra autorità si fondi. Ragioni di* Febbronio *confutate IV. Appendice sulle Coadjutorie colla futura successione, se nel gius Canonico sieno all' Appostolica Sede riservate, e non essendolo per qual diritto al Papa appartenga la loro riserva.* pag. 122

CAPO V. *Autorità del Romano Pontefice nelle Traslazioni e rinunzie de' Vescovi dimostrata colla Storia Ecclesiastica. I. Traslazioni dall' antica Chiesa rigorosamente vietate. II. Permesse solo nel caso di necessità e di aperta utilità della Chiesa III. Il giudicare se questo titolo di necessità, e di utilità fosse legittimo, checchè dica* Febbronio, *è ne' primi nove secoli appartenuto regolarmente al Romano Pontefice. IV. Opposizioni di* Febbronio *mostrate insussistenti. V. Però* Innocenzio III. *non è stato il primo a riserbar tali cause al Romano Pontefice, nè in sostenere questa riserva si fondò, come* Febbronio *s' avvisa, sulla falsa Decretale di* Antero. *VI. Cessioni come, e per qual diritto devolute alla Sede Appostolica.* VII. Innocenzio III. *difeso dalle ingiurie del Protestante* Barclajo, *e di* Febbronio. pag. 185

CAPO VI. *Riserva delle deposizioni Vescovili al Romano Pontefice comprovata, ed illustrata colla Storia Ecclesiastica. I. I Papi hanno sempre avuto il diritto di esigere dall'* Oriente *le relazioni de' Patriarchi ivi deposti, e di confermare le sentenze de' Sinodi, che gli aveano degradati. II. Si mostra il medesimo riguardo a' Metropolitani dell'* Occidente. III. *Quanto a' Vescovi dell'* Occidente *sino a* Niccolò I. *non mai ne seguì alcuna regolare deposizione, che non ci fosse il consenso dell' Appostolica Sede, il che si mostra spezialmente per l'* Illirico, *per l'* Affrica, *e per*

le

le Gallie. IV. *Quindi è che* Niccolò I. *non fece alcuna innovazione ſu queſto articolo, e molto meno ſulle falſe Decretali fondò il diritto della ſua Sede intorno queſte depoſizioni.* V. *La riſerva di tali depoſizioni alla Sede Romana è più antica d'* Innocenzio *terzo.* VI. *anzi l'ottavo Sinodo Ecumenico ne fu il primo Autore.* pag. 240

CAPO VII. *Breve Storia dell'Autorità Pontificia nell'erezioni de' Veſcovadi, e degli Arciveſcovadi.* I. *I Romani Pontefici ſi dee l'erezione di tutti i Veſcovadi, e Arciveſcovadi dell'* Occidente *ne' paeſi, a' quali la Criſtiana fede fu primamente annunziata.* II. *Le Metropoli quaſi tutte fuori d'alcune di* Spagna, *ſono ſtate anche dappoi iſtituite da' Papi nelle già Criſtiane regioni; non così i Veſcovadi.* III. *Queſti da' primi tempi del Criſtianeſimo ſino a S.* Bonifacio *Legato nella* Germania *dipendevano nell'erezione da' Veſcovi, o da' Sinodi, benchè non dappertutto tolta di mezzo l'autorità della Sede Appoſtolica, ma da S.* Bonifacio *fino a S.* Gregorio VII. *quaſi tutti e tutti da S.* Gregorio VII. *a' noſtri giorni trovanſi devoluti al Papa.* IV. *Varj errori di* Febbronio *dalla ſola ſpoſizione di tali coſe ſcoperti e ſmentiti.* pag. 323

LIBRO II.

SToria *del Primato del Papa come Legislatore contrappoſta a' primi paragrafi del Capo quinto di* Febbronio. pag. 343

CAPO I. *Dalla ſtoria de' primi otto Secoli ſi raccolgono le principali leggi emanate dalla Sede Appoſtolica. Ciò ſono quelle* I. *di* Vittore. II. *di* Zefirino. III. *di* Cornelio. IV. *di* Liberio. V. *di* Siricio. VI. *d'* Innocenzio *I.* VII. *di* Zoſimo. VIII. *di* Celeſtino. IX. *di S.* Leone *M.* X. *di* Pelagio *II.* XI. *di* Gregorio *M.* XII. *di* Gregorio II. pag. 343

CAPO II. *Quanto a torto* Febbronio *pretenda, che il Papa non abbia diritto d'imporr leggi, ma ſol di proporle a nome della Chieſa Univerſale. Oppoſizione de' Veſcovi* Aſiatici *a' decreti di Papa* Vittore *nulla prova a favore di* Febbronio, *e anche meno quella di S.* Cipriano, *e d'altri Veſcovi* Affricani *contro gli ordini di* Stefano *nella controverſia ſul ribattezzare gli Eretici.* pag. 372

CAPO III. *Oſſervazioni ſulle leggi dianzi recate de' Romani*

mani Pontefici. Quattro fondamentali dottrine di Febbronio *intorno alle leggi Pentificie ſi eſaminano, e ſi combattono, cioè I. che il Papa non poſſa far nuove leggi. 2. che le ſue leggi quali che ſieno, eſſer debbano promulgate nelle Provincie. 3. che dall' accettazione de' popoli ricevan la forza d' obbligare. 4. che non ſi ſtendano oltre dell'* Occidente . pag. 414

LIBRO III.

SToria *delle appellazioni al Tribunale del Papa contrappoſta a' §. VI. e ſeguenti del Capo V. di* Febbronio . pag. 434

CAPO I. *I nemici del Papa hannogli ſempre negato il diritto delle appellazioni. A queſti ſi è de' noſtri giorni unito* Febbronio. *Contro tutti ſi moſtra, eſſer queſto diritto divino, e dalle ardite cenſure del novello Scrittore ſi difendono i Papi* Gelaſio *I. e* Benedetto *XIV.* pag. 434

CAPO II. *Per ordine de' tempi ſi recano le appellazioni fatte al ſommo Pontefice prima del Concilio di* Sardica . pag. 450

CAPO III. *Canoni del Concilio di* Sardica *intorno le appellazioni; lor teſto ſpiegato e difeſo dalla travolta interpetrazione di* Febbronio . *Se nell'* Oriente *e nell'* Occidente *ſieno ab antico ſtati adottati .* pag. 478

CAPO IV. *Appellazioni portate al Papa da tempi del Concilio* Sardicenſe *ſino al Pontificato di S.* Leone *M. Si diſputa particolarmente dell' appellazione di S.* Giovanni Griſoſtomo *negata da* Febbronio . *Si moſtra ancora, quanto egli dal vero ſi allontani rappreſentando i PP.* Affricani *come alle appellazioni contrarj .* pag. 498

CAPO V. *Si dà una breve ſtoria de' varj appelli, che furon mandati a S.* Leone *M. Quelli di* Chelidonio, *e di S.* Flaviano *ſi difendono dalle oppoſizioni di* Febbronio . pag. 548

CAPO VI. *Altre appellazioni da' tempi di S.* Leone *Magno ſino al Pontificato di S.* Gregorio *il Grande .* pag. 582

CAPO VII. Febbronio *contro il diritto, che hanno i Papi di ricevere le appellazioni, oppone alcune autorità, ma principalmente eſagera i diſordini, che ne ſoglion tornare: ſi ſpiegano gli uni, ſi moſtran gli altri vani ed inſuſſiſtenti .* pag. 601

PRE-

PREFAZIONE.

Uſo di queſta Storia; Secoli a che ſi riſtrigne; ſcarſità di monumenti per queſto ſpazio di tempo; ſtato delle Chieſe Orientali ed Occidentali quanto infelice in eſſo; niente però di meno malgrado queſti graviſſimi oſtacoli l' autorità de' Romani Pontefici ci ſi vede in piena luce. Forza che in queſta cauſa hanno i detti e i fatti de' Papi: niente deroga a queſta, che i più atti di giuriſdizione ſi trovino eſercitati da loro nel Presbiterio, o in Concilio. Avvertimenti a' Leggitori.

I. E' Celebre detto de' Giureconſulti, *doverſi alle leggi ſtare, non agli eſempli*, e lo adottò anche l' ottavo Generale Concilio, allorchè da *Fozio* per difendere l' ordinazion ſua allegandoſi parecchi eſempli di perſone, le quali, com' egli, dallo ſtato laicale al Veſcovile eran di lancio paſſate, determinò, che di queſti eſempli alcun conto non ſi faceſſe, *conciofiachè le particolari coſe alle univerſali e gene-*

nerali non sovraſtanno (1). Niente però di meno dopo aver noi colla certiſſima ſcorta delle Scritture, e della Tradizione ſinor difeſa la Pontificia autorità, non ſarà inutil coſa, che conſultiamo anche l' Eccleſiaſtica ſtoria. Perocchè venendoci da *Febbronio* contraſtato il diritto ſteſſo, e cercando egli di offuſcare la chiara luce, che dalla divina parola, e dalle teſtimonianze de' Padri d' ognintorno ſi ſparge a confermarlo, la ſtoria moſtrandoci la condotta della Ghieſa può facilmente torre di mezzo le tenebre, con che vorrebbeſi un tanto vivo lume oſcurare, e qual ſia il ſolo e legittimo ſenſo de' ſacri libri, e degli Eccleſiaſtici Scrittori, indubitatamente ſcoprire. E il vero non uno, o pochi fatti vogliam noi prendere a regola nella noſtra diſputazione, ma la ſerie de' precipui fatti nel giro de' primi otto ſecoli: però eſſendo tanto impoſſibile, che la Chieſa per queſto sì lungo ſpazio di tempo abbia in pratica coſtantemente ſeguita una dottrina contraria a quella, che il divino Maeſtro ci ha inſegnata, e i Dottori del Criſtianeſimo ne han dichiarata, quanto è impoſſibile, che ella aſſiſtita dallo Spiritoſſanto cada in errore, e dalla verità ſi diparta; ſe negli Eccleſiaſtici monumenti troveremo, avere i Romani Pontefici

(1) Act. VIII. *Neque enim particularia universalibus & generalibus principantur vel dominantur.*

ci in que' ſecoli ſempre eſercitata una piena ed univerſal podeſtà di giuriſdizione ſu tutta la Chieſa, converrà certo affermare, che queſta e non altra ſia l' autorità lor conceduta da Criſto, e da' Santiſſimi Padri in eſſi riconoſciuta. Ho detto nel *giro de' primi otto ſecoli*. Perocchè ne' ſecoli, che alle introdotte falſe decretali d' *Iſidoro* ſeguirono, *Febbronio* accorda, che per mirabile incanteſimo di queſte lettere, i Papi preſero a governare la Chieſa, e la Chieſa ſi laſciò da' Papi governare con un' indebita podeſtà, e contraria alla ſovrana iſtituzione di Criſto. A che dunque di queſti ſecoli faremmo noi parola? Fermiamoci pur dunque ne' ſecoli, che precedettero queſta infelice raccolta. Ma quando vero ſia, come eſſere ſi conoſcerà, che ancora quegli antichi ſecoli, ne' quali ſiffatte impoſture non aveano alla Romana Sede quello ſplendore portato, che *Febbronio* reputa men giuſta uſurpazione, i Pontefici della Chieſa Romana reſſero con primato di vera giuriſdizione il Criſtianeſimo tutto quanto, rimaner potrà dubbio, che menzogna non ſia d' ogni *Iſidoriana* più ſolenne e più condannevole l' affermarſi da queſto Scrittor fanatico in cento luoghi della ſedizioſa ſua opera, che alle *Iſidoriane* decretali ſi debba la grandezza del Romano Pontificato, e però

vo-

vogliasi questa entro a certi assai angusti confini ristrignere?

II. Ma io vorrei, che i miei leggitori ben intendessero la difficoltà del mio disegno. De' primi quattro secoli della Chiesa quanto pochi monumenti sono a noi pervenuti! Che abbiam noi di tanti Sinodi particolari, che nelle varie Chiese del mondo Cristiano furono in questi tempi adunati? Dello stesso general *Niceno* Concilio, e dell' altro di *Sardica*, che n' è come un' appendice, abbiamo anzi che gli atti, soli frammenti, che di quelli più dolorosa ci rendon la perdita. Delle lettere che i Vescovi scriveano a' Papi, appena d' alcune ci è rimasa memoria. Niuna ne abbiamo de' Romani Pontefici fino a *Siricio*, tranne pochissime, che *Eusebio*, e qualche altro Padre ci han conservate; e di quelle, che i seguiti Pontefici scrissero in grandissimo numero, le più si sono smarrite. Che sono mai le lettere che ancora ci restano di Papa *Damaso*? Quando da *Girolamo* sappiamo, ch' egli era occupato ad ajutar questo Pontefice in rispondere alle consultazioni, che dall'*Oriente* e dall' *Occidente* gli venivan mandate (2). Nel quinto secolo ad aver cominciamo maggiori memorie; ma le perdute sono ben più. Del Concilio di *Efeso* mercè d'un Codice

[2] Ep. 91. al. 110. ad Ageruchiam: *cum in chartis ecclesiasticis juvarem* Damasum *Romanæ urbis Episcopum, & Orientis Occidentisque consultationibus responderem*.

dice *Caſſineſe* abbiamo aſſai coſe, pure moltiſſime, e tra queſte alcune lettere di Papa *Celeſtino* ſono perite. S. *Leone* è quel de' Papi, di cui ci rimangan più lettere; ma quante altre ne deſideriamo. Nè minore ſtrage han fatto le guerre, gl' incendj, e le ingiurie del tempo de' monumenti degli altri tre ſecoli, comecchè molti più ne ſuſſiſtan di queſti, che de' trapaſſati. In tanta ſcarſità di memorie maraviglia eſſer non dee, che non poſſiamo in maggior copia produrre atti di autorità dal Romano Pontefice eſercitata, e alcuna volta convenga anzi argomentando trarli da qualche cenno, che ſe ne dia, che raccontarli. Piuttoſto è da maravigliare, che malgrado queſte difficoltà pur tanti chiari veſtigj abbiamo in queſti ſecoli della Pontificale giuriſdizione. Ma conſiderando, che a miſura che creſcono gli ſtorici monumenti, il Primato del Papa più riluce, e con maggior forza ſi fa ſentire, come ne' Pontificati de' SS. *Leone*, e *Gregorio Magno*, de' quali abbiam lettere in maggior numero, che degli altri loro anteceſſori, dir dovrà ogni diſcreto leggitore a ſe ſteſſo, che colpa del tempo, il quale ce ne ha le memorie involate, è, ſe negli altri Pontificati non incontriamo sì luminoſi atti di podeſtà, non difetto di eſercitata autorità.

III. Diamo ora una generale occhiata alla

la Chiesa de' primi otto secoli, e molto gioverà a rilevare il Pontificio Primato. Sino a *Costantino* fu la Chiesa, siccome è noto, da graviſſime perſecuzioni travagliata. E queſte veramente obbligavano non di rado i Veſcovi ad operare da ſe, o co' loro Sinodi ſenza aſpettare gli oracoli del Pontefice. Non era sì facile maſſimamente dall' *Affrica* e dall' *Orientali* contrade il tragitto a *Roma* o da *Roma* in quelle parti, che in tempi, ne' quali i Preſidi delle Provincie vegliavano a' noſtri danni, poteſſero i Veſcovi ſempre o recarſi di per ſe a *Roma*, o ſpedirvi meſſi e lettere, ed aſpettare riſpoſte. Intanto il biſogno o di confermar nella fede i vacillanti Criſtiani, o di mantenere la diſciplina domandava un pronto riparo. Che fare allora? Quindi tanti particolari Sinodi di quelle prime età contro gli Eretici, che andavano qua e là nella Chieſa facendo guaſto. I Paſtori della greggia Criſtiana altronde da nimici ſtranieri afflitta e deſolata credevano di dovere ſenz' attender più oltre gli ordini del primo Paſtore andare incontro a queſti frementi lupi, e fiaccarli prima, che con maggiori ſtragi diſertaſſer l' ovile. Forſe ancora ciò che la neceſſità ne' tempi di travaglio e di anguſtia non che ſcuſar poteva, ma render laudevole, pure ne' miglior dì a fare nelle più rimote province da alcuni ſi continuò

per

per la naturale inchinazione che abbiamo a liberamente adoperare facilmente perſuaſi che ceſſati non foſſero i pericoli. Per altro quando importanti affari di religione o di diſciplina occorreſſero, le più ferventi Chieſe ad onta d' ogni riſchio non laſciavan di conſultare il Romano Pontefice. La lettera di S. *Clemente* a' *Corinti*, l'andata di S. *Policarpo* a *Roma* per trattare con S. *Aniceto* della celebrazion della Paſqua, i varj Sinodi ſu queſto ſteſſo propoſito tenuti per ordine di *Vittore*, la legazione di S. *Ireneo* a Papa *Eleuterio*, le molte lettere di S. *Cipriano* al Clero di *Roma*, ed a' Pontefici *Cornelio* e *Stefano*, il ricorſo degli *Aleſſandrini* contro il lor Veſcovo *Dionigi*, e cent' altri ſomiglianti fatti non laſcian luogo a dubitarne. Data alla Chieſa da *Coſtantino* la pace un nuovo ordin di coſe ſi vide. Il ſuo Impero fu alla Religione felice, ma l'*Ariana* Ereſia, che nacque ſotto di lui, e la traslazione della Imperial Sede a *Bizanzio* furono alla Chieſa d' incredibili travagli cagione. *Coſtanzo* ſuo figlio, e *Valente*, che dopo *Giuliano* occupò l'Impero *Orientale*, del veleno di quella ſottile Ereſia compreſi affliſſero in modi ſtrani e crudeli le Chieſe d'*Oriente*, sbandeggiandone i leggittimi Paſtori, e nelle ſpogliate Sedi intrudendo malvagiſſimi Eretici. Nuove Ereſie ſorſero poco appreſſo ad infeſtar quelle Chieſe,

se, come l'Ereſie di *Apollinare*, di *Macedonio*, di *Neſtorio*, e di *Eutiche*. Nè queſto ſolo. Imperando *Arcadio*, e *Teodoſio* il giovane quali orribili tragedie ſi videro nell' *Oriente!* Un *S. Giovangriſoſtomo* dalla ſua Sede cacciato, e a morire coſtretto in penoſo eſilio; l' *Illirico Orientale*, che all' Appoſtolica Sede apparteneva, per Imperial legge aggiudicato al Veſcovo di *Coſtantinopoli*, un S. *Flaviano* depoſto. con calci percoſſo, e in miſeriſſima guiſa meſſo a morte; il predatorio Sinodo di *Efeſo* con tutta la forza ſoſtenuto dall' ingannato *Teodoſio*. Il Concilio *Calcedoneſe* riparò, come potè meglio, tanti ſfregj recati alla Cattolica verità, e a' ſuoi difenditori; ma per l' ambizion di *Anatolio*, il quale faceaſi forte colla maggioranza della Imperial città, ove riſedeva, poſti in non cale i ſantiſſimi Canoni di *Nicea* ereſſe in Patriarcato la Sede di *Coſtantinopoli*; con che allo ſteſſo *Anatolio* diede occaſione di tentare una nuova uſurpazione dell' *Illirico Orientale*. Nuove battaglie alla Fede ſi preſentarono dagl' Imperadori *Zenone*, *Baſiliſco*, e *Anaſtaſio*. *Zenone* col ſuo empio *Enotico* o *Unitivo* ſi avvisò di riunire alla Chieſa gli Eretici; *Baſiliſco* con ſuo editto paſsò a condannare il Concilio di *Calcedonia*, *Anaſtaſio* ſpacciato protettore de' *Monofiſiti* dalla Sede di *Coſtantinopoli* depoſe tre Veſcovi, che favoreggiavano queſto

ſto Concilio, nell' *Antiochena* intruſe *Severo*, dalla *Geroſolimitana* diſcacciò *Elia*, e vi collocò *Giovanni* partigiano dello ſcellerato *Severo*. A tanti mali ſi aggiunſe lo ſciſma dalla Chieſa Romana, perocchè avendo Papa *Felice* ſcomunicato *Acacio*, il quale eraſi fatto patrocinator degli Eretici, gli *Orientali* tolſero da' ſacri dittici il nome del Papa. Sotto l' Impero di *Giuſtino* ſi riunì l' *Oriente* all' *Occidente*; ma l' *Origeniſmo*, che nelle *Orientali* province faceva ſtrage; le diviſioni per la condanna de' tre Capitoli; la dominatrice podeſtà, che l' Imperador *Giuſtiniano* con peſſimo eſempio ſi arrogò ſugli affari più intimi della Fede, miſero in altri graviſſimi pericoli la Religione. Una novità di gran conſeguenza ſi vide in *Coſtantinopoli* ſotto l' Imperadore *Maurizio*. Il Patriarca di quella città *Giovanni* IV. ſovrannomato il *digiunatore* nelle lettere, con che convocò un Sinodo nella cauſa di *Gregorio Antiocheno*, ſi diede il titolo di *Patriarca Ecumenico*, al quale attentato S. *Gregorio* M. gagliardamente ſi oppoſe. Ma di maggior mali alle Chieſe d' *Oriente* fu producitrice l' Ereſia di *Sergio* nella Chieſa di *Coſtantinopoli* ſucceduto a *Tommaſo*. Trionfò per coſtui il *Monoteliſmo*, e pel *Monoteliſmo* ſi rafforzò l' errore de' *Monofiſiti* ſiffattamente, che le Chieſe di *Aleſſandria*, e d' *Antiochia* in due partiti ſi trovaron diviſe, a

cia-

ciaſcun de' quali ſovraſtava il ſuo Veſcovo, quello cioè de' *Melchiti* o Cattolici, e de' *Giacobiti* Eretici. L' irruzione de' *Saraceni* nell' *Oriente* l'anno *635*. diede alla Religione l' ultimo tracollo. Perocchè coſtoro ſi aſſoggettarono in pochi anni preſſocchè tutte le Chieſe de' Patriarchi d' *Aleſſandria*, d' *Antiochia*, e di *Geruſalemme*, le quali o per lungo tempo rimaſero ſenza Paſtore, o furon date in preda agli Eretici. La Chieſa di *Coſtantinopoli* intanto ſino alla morte di *Piero* ſeguita ſecondo il P. le *Quien* (3) l' anno *666*. ſeguì ad eſſere governata da' Veſcovi *Monoteliti*. L' ottavo ſecolo portò a quella Chieſa turbazion nuova, e terribile. Primamente ſi vide per ordine di *Giuſtiniano* II. *Callinico* Patriarca acciecato, e mandato in eſilio; indi da *Filippico* intruſo in luogo di *Ciro* l' Eretico *Giovanni*, che contro il ſeſto general Sinodo eraſi dichiarato; finalmente alle ſacre immagini intimata guerra finita dall' Imperadore *Leone Iſaurico*, guerra che in varie ripreſe per 120. anni durò ſino all' anno 842., nel quale l' Imperadrice *Teodora* Madre e reggente di *Michel* III. riſtabilì il culto delle perſeguitate Immagini. Alle quali grandiſſime calamità poſe l'ultima mano lo ſciſma non ancora ſpento di *Fozio* l' anno 857. intruſo nella Sede di S. *Ignazio* eſiliato in un Monaſte-

[3] *Orient. Chriſt. T. I. col.* 231.

naſtero di *Terebinto*. Quai tempi furon mai queſti e quanto contrarj all' autorità de' Romani Pontefici!

IV. Nè più felici corſero nella maggior parte dell' *Occidente*. L' *Affrica* dal principio dell' Impero di *Coſtantino* fino al 411. nel qual anno ſi tenne la famoſa Conferenza di *Cartagine* avanti il Tribuno *Marcellino*, fu da' *Donatiſti* dilacerata, e baſti ricordare che a quella conferenza intervennero 159. Veſcovi di quella ſetta per intendere, quanto dilatata ſi foſſe; nè dopo quell' anno fu ſubito ſpenta, ma come dalle piſtole del *Magno Gregorio* dirittamente raccoglie *Natale Aleſſandro* (4), durava ancora a' tempi di queſto Santo Pontefice. Nel 427. ſopravvennero nell' *Affrica* i *Vandali* e per 107. anni cioè fino al 534. per miſerabil modo la deſolarono, rinnovando contro la Cattolica fede la più aſpra perſecuzione, che i Pagani Imperadori mai aveſſerle moſſa. Le *Spagne* non altramente innondate furono l' anno 409. da' Barbari. *Alani*, *Vandali*, *Svevi* le occuparono. Sopraggiunſero i *Goti*, e diſcacciati que' primi in due Regni diviſero quelle Province. Uno fu de' *Goti*, che erano *Ariani*; l' altro degli *Svevi*, che eran Cattolici. Sotto queſti Principi non aveano le Chieſe di *Spagna* coll' altre preſſocchè alcun commercio a tale, che come da una

(4) *Hiſt. Eccleſ. ſec. IV. cap. III. art. I. §. 13.*

lettera di *Vitale* e di *Costanzo* a *Capreolo* di *Cartagine* argomenta l' eruditissimo *Cenni* (5), non era in quelle Province pur penetrata notizia del Concilio tenutosi in *Efeso* contra *Nestorio*. E checchessia di ciò, da una lettera di *Leone* scritta nel 447. a *Turibio* Vescovo d' *Astorga* veggiamo che le irruzioni de' Barbari aveano con grandissimo danno e della Religione e della disciplina i Sinodi mandati in disuso (6). A peggiore stato si divenne, quando nel 464. anche i Re *Svevi* abbracciarono l'Arianesimo, e fino al 558. di Cristo lo professarono. *Reccaredo* succeduto al Padre Ariano *Leovigildo*, il quale al Regno de' *Goti* avea riunito quel degli *Svevi*, fece in tutto quel Reame fiorire la Cattolica Religione; ma dopo la morte di lui le continue guerre, e sedizioni, che tutto sconvolsero, continuarono a tener le Chiese di *Spagna* quasi divise dall' altre; sicchè niuna notizia ebbero nè del quinto General Concilio, nè di tante lettere da' *Romani* Pontefici prima del sesto Sinodo Ecumenico scritte nella causa de' *Monoteliti* (7). Quand' ecco sul principio del seco-

(5) *De antiq. Eccles. Hispan. T. I. pag.* 213.

(6) Ep. XV. Ball. edit. col. 696. *Ex quo autem multas provincias hostilis occupavit irruptio, & executionem legum tempestates intercluſere bellorum. Ex quo inter Sacerdotes Dei difficiles commeatus, & rari cœperunt esse conventus, invenit ob publicam perturbationem secreto perfidiæ libertatem &c.*

(7) Cenni T. II. *pag.* 69.

ſecolo VIII. un nuovo furioſo turbine a deſolare quella fiorita Criſtianità; i *Mori* io dico, i quali nel 714. o 715. con groſſo eſercito entrati nelle *Spagne*, e ſoggettateſele, quaſi a niente vi recarono la Religione. Non minori doloroſe vicende provaron le *Gallie*. La moltiplicità de' Regoli, che ſucceſſivamente le dominarono, le tirannie delle due Reine *Brunichilde*, e *Fredegonda*, le frequenti invaſioni de' Barbari vi portarono mille mali. Nel ſecol ſettimo fu veduto il Re *Ebroino* bruttarſi con orribile ſacrilegio le mani nel ſangue del Santo Veſcovo di *Autun Leodegario*, S. *Eligio* trovò quaſi a niente ridotta la Religione nella ſua dioceſi. L' ottavo ſecolo ci moſtra più gravi diſordini. Un Veſcovo di *Auxerre* nomato *Savarico* alla teſta di un' armata entra nel paeſe d' *Orleans*, di *Nevers*, di *Tonnerre*, d' *Avalon*, e di *Troyes*, e ſe ne rende padrone. *Milone*, il quale non avea che la Tonſura, per quarant' anni godette e deſolò le due gran Chieſe di *Treveri*, e di *Rhems*. Un Arcidiacono d' *Auxerre* chiamato *Regenfrido* uccíſe il ſuo Veſcovo, mentre dormiva, e quella Chieſa vacò tre anni. A dir breve, tutto era nel Clero ignoranza, intereſſe, ſcoſtumatezza. Nella ſteſſa *Italia* noſtra quanti diſordini piangevanſi introdotti dalle continue irruzioni di nuovi popoli, che da ſtranie contrade venivano

ad arricchirsi delle nostre spoglie, e a signoreggiare le nostre terre! Questi i secoli sono, a' quali la nostra storia è ristretta. Veggasi di grazia qual moderazione, qual riserbo di autorità usar dovessero i Papi onde non innasprir tante piaghe, e non accrescere quasi per aggiugnimento di stipa fiamme sì vaste. Se i Pontefici delle sussegnite età si fosser trovati a giorni sì tristi, e avessero a fronte avuto Eresie sì ardimentose, Vescovi sì caparbj, Principi sì malvagj, non credo già io che con tutte le *Isidoriane* Decretali sarebbonsi della lor podestà serviti con quella pienezza di giurisdizione, della quale ci diedero esempli sì luminosi. Nè questo io dico, perchè ancora in tempi alla Pontifical podestà così difficili non abbianla i Papi fatta valere. No; li vedremo pure in questi non che sull' *Occidente*, ma sull' *Oriente* stesso stenderla con vigore. Dico ciò perchè si vegga, quanto i più piccioli atti di giurisdizione comecchè da pazienza, e da mansuetudine temperati e addolciti, sieno a riputarsi in Pontefici, che a tempi sì miseri si ritrovarono, e con persone dalla diritta fede lontane, di malizia piene e di orgoglio, ad ogni scelleraggine pronte ebbero a contrastare. Dicolo pure, perchè niuna maraviglia sia, se in certe Province per alcun tratto di tempo non veggasi ugualmente, che nelle altre,

o an-

o ancora in quelle medeſime ad altra più felice ſtagione, la pontificia autorità dominare. Conviene nell' animo altamente ſtamparſi quel belliſſimo principio di *Natale Aleſſandro* (8) : *altro è non uſar ſempre alcun diritto, altro il non averlo; nella qual coſa eruditi uomini ſi ſono abbagliati non diſtinguendo la ſoſtanza del diritto dal perpetuo e non interrotto uſo di eſſo*. Poſſono dunque i Papi avere alcune volte avuti motivi, onde non pur conveniente, ma neceſſario reputaſſero il non ſervirſi della piena loro autorità, e 'l temperarla con ſoavi modi, che non un ſuperiore moſtraſſero, ma un direttore, un conſigliatore, un amico; nè queſto ſenza abuſare della ragionante facoltà può torcerſi a negamento di podeſtà. Dicol finalmente perchè ſe nel corſo di queſti ſecoli ſi trovano in alcune Chieſe coſe accadute, le quali a queſta giuriſdizione ſembraſſero ripugnare, non vogliano ſubito prenderſi a regola, ma ſi riguardino, come ſono, quai fatti irregolari, e ſconci abuſi da attribuirſi ſolo alla malvagità de' tempi, e alle miſere circoſtanze de' luoghi, ove addivennero. *Per altro notiſi diligentemente, che quando pure non ci riuſciſſe (che ci riuſcirà)

(8) In hiſt. Eccleſ. ſæc. IV. diſſ. XX. prop. I. *Sed aliud eſt jure aliquo ſemper non uti, aliud jus illud non habere. In quo viri alioquin eruditi hallucinati ſunt, qui ſubſtantiam juris a perpetuo & non interrupto ejus uſu non diſtinguunt.*

di trovare ne' primi otto ſecoli alti veſtigj della Pontificia autorità, nondimeno l' argomento di *Febbronio* o non proverebbe nulla, o proverebbe contro a ciò, ch' egli ſempre inculca, non avere i Veſcovi vera podeſtà di giuriſdizione. E il vero in queſto caſo notabile cambiamento dopo i primi otto ſecoli ſarebbeſi fatto nella diſciplina, e nuovi diritti all' antica Chieſa ignoti vedrebbonſi al *Romano* Pontefice attribuiti. Già dico io. O i Veſcovi potettero queſti diritti concedere al Papa, e per la loro legislativa podeſtà introdurre una nuova diſciplina; o nol potettero; ſe lo potettero non tiene la conſeguenza di *Febbronio*: *il Papa per gli primi otto ſecoli non ha ſulla Chieſa eſercitato un primato di giuriſdizione, dunque ſe l' è uſurpato, ne gli conviene per alcun modo*, nò, la conſeguenza non tiene quando non proviſi, che neppure i Veſcovi abbiano a queſta mutazione di diſciplina, e di gius Pontificio preſtato aſſentimento, e confermatala colla loro autorità; e queſto come potrà provarſi mai? Perocchè è egli pur veriſimile, che ſe nè dalla divina autorità, nè dalla pratica de' primi ſecoli foſſe aſſiſtito il Pontificio primato di giuriſdizione, avrebbonlo i Papi ne' ſecoli poſteriori goduto, ed eſercitato, ſenza che o i Veſcovi di tante diverſe nazioni per sì lungo tratto di tempo reclamaſſero contro la violen-

ta

ta usurpazione, e cercassero di sottrarsi ad un indebito giogo (il che non fece), o non fossero eglino i promovitori, e i confermatori della nuova disciplina? *Febbronio* con ciò solo è dunque disarmato e vinto. Che se egli per trarsi d' impaccio dicesse, che a tanto non giugneva la podestà de' Vescovi, ecco dunque contro l' intendimento di lui spogliati i Vescovi della podestà legislativa, alla quale senza dubbio appartiene l' introdurre nuove costumanze, e nuovi modi, quando al bene dello stato sia civile sia Ecclesiastico fosse spediente. *

V. Or prima d' ogni altra cosa da due contrarie prevenzioni è da liberar questa storia. Ella in gran parte sarà tessuta di detti, e di fatti de' Romani Pontefici. Va bene; ma quanto a' detti, *Richerio*, e dopo lui *Quesnello* (9) ci fan sapere, che *niuno in propria causa è buon testimonio*, e quanto a' fatti potrebbesi col *Gerbais* replicare (10) che questi provano al più l' animosità di alcuni Papi. Ma io veramente non sò se *Richerio*, e *Quesnello* negheran fede a *Cesare* e ad altri tali Scrittori, perchè attestan le cose loro; ma certo sono, che a' Concilj di *Basilea*, e di *Costanza* danno intera credenza, quando dichiarano di essere al Pontefice su-

(9) *Diss. V. pro S. Hilar. Arelat. p. I. cap.* 13.
(10) De causis majorib. p. 297. *probabunt illa quidem Romanorum quorumdam Pontificum acta.*

periori; eppure che è ciò, ſe non eſſere teſtimonj in propria cauſa? Come dunque? I Papi non ſono acconci teſtimonj nella propria lor cauſa? Il ſaranno queſti Concilj? Ma inſiſtiamo anche più. I Papi, ſi dice, non vanno uditi, quando teſtificano la loro autorità, perchè niuno in cauſa propria è legittimo teſtimonio. Ma di quai Papi ſi tratta?, i quali, laſciamo ora ſtare la loro sì riſpettabile dignità, furono in gran parte ſantiſſimi Uomini, e per le preclare lor geſte ſi meritarono l' onor degli altari; di un *Giulio* I. ſi tratta, di un *Damaſo*, d' un *Innocenzio* I. d' uno *Zoſimo*, d' un *Bonifacio* I. d' un *Celeſtino* I. d' un *Siſto* III. d' un *Leone* M., d' un *Ilaro*, d' un *Felice* III. d' un *Gelaſio* I. d' un *Agapito*, d' un *Gregorio* M. d' un *Agatone*, d' un *Niccolò* I. che come Santi dalla Cattolica Chieſa ſon venerati. Poſſibile, che tutti dall' ambizione della ſua Sede ſi ſieno condur laſciati a magnificare oltre il dovere la ſua grandezza, e la ſua autorità? Nè abbian veduto il torto, che alla verità ſi faceva, la violazione de' Canoni, l' uſurpamento degli altrui diritti? O avendol veduto con aperta prevaricazione, abbian mentito con tanto eccesſo? Qual empietà il penſarlo? Che ſe alla Santità loro non vuolſi aver riguardo, non ſi abbia. Mi ſi dica bensì in quali ſcritti abbiano eglino ſiffatte coſe della lor podeſtà eſagerate. In

let-

lettere pubbliche, che inviavano col consiglio del lor Presbiterio, e assai volte alla testa d'un Concilio di Vescovi *Occidentali*, in lettere, che mandarono talvolta a color medesimi, i quali più ripugnavano ad accettarne le leggi; in lettere che ad Imperadori, e a' Sinodi ancor generali dirizzarono. Erano dunque così o fuor di se tratti, o a portentosa sfacciataggine pervenuti, che non temessero d' essere solennemente smentiti? E niuno o del Clero *Romano*, o degl' *Italici* Vescovi non rappresentò mai il disonore, che lor ne verrebbe? Anzi eglino pur congiurarono a' danni non so se più della verità, o dell' Appostolica Sede, che per tali disdicevoli modi l' altrui favola dovrebbe presso l' altre Chiese in fin divenire? A queste stolte del pari che orribili conseguenze conduce il bel sutterfugio di *Richerio*, e di *Quesnello*. Nè meno scandaloso è l' altro di *Gerbais*. Veriffimo è che non tutte le azioni de' Santi son sempre irreprensibili, e da essere celebrate; ma quando gran numero di Santi si vegga non pure avere alcuna cosa praticata, ma essersi in quella singolarmente distinto, chi se rinnunziato non abbia ad ogni sentimento di religione, tai fatti potrà non reputar Santi, ma prevaricazioni, e viziosi attentati? Però posto che non uno o due Santi Pontefici, ma tutti i noverati abbiano con ogni studio usata costantemen-

temente ſopra tutta la Chieſa ſpirituale giu-riſdizione, come potremo noi ſimili atti tacciare quali dannabili uſurpazioni, e non anzi quali furono, riconoſcergli doveri indiſpenſabili del grado Pontificale?

VI. Abbiamo poc' anzi affermato, e più volte tornerà in queſta ſtoria a vederſi che i Papi furono ſoliti di mandare i loro ordini, le lor deciſioni, le loro riſpoſte o dal Presbiterio Romano, o da un Concilio di Veſcovi, maſſimamente d' *Italia*. Il P. *Couſtant* (11) l' ha meſſo fuori di dubbio. Si dirà forſe ſubito (ed ecco l' altra prevenzione), che l' autorità da' Romani Pontefici in tali caſi eſercitata non ad eſſi ſoli attribuire ſi dee, ma al Presbiterio loro, e molto più al Concilio *Occidentale*. Riſpondo, non tenere la conſeguenza. Anticamente non doveano i Veſcovi alcuna coſa ordinare ſenza l' avviſo del loro Clero. *Che il Veſcovo ſenza la preſenza de' ſuoi Cherici non oda alcuna cauſa; altrimenti di niun valore ſarà la ſentenza del Veſcovo*, dice il quarto *Cartagineſe* Concilio (12). Quindi nulla ne' Concilj e ne' Padri più frequente, che di chiamare i Preti *il Senato della Chieſa*. E nondimeno i ſoli Veſcovi furono ſempre ri-

(11) *Præf. in T. I. Epiſt. Rom. Pontif. pag. XXXI. n. 33. ſegg.*

(12) *Ut Epiſcopus nullius cauſam audiat abſque præſentia Clericorum ſuorum, alioquin irrita erit ſententia Epiſcoporum.*

riguardati come giudici non ſol nelle cauſe di Fede, ma in quelle ancora, che al buon regolamento, e alla diſciplina appartenevano delle loro dioceſi. Similmente S. *Giovangriſoſtomo* fu condannato da un Concilio compoſto de' Veſcovi dell' *Egitto*; e tuttavia ſi diſſe condannato dal giudizio di *Teofilo*, e a *Teofilo* fu aſcritta la condanna di quel Santiſſimo Veſcovo, concioſiachè quegli foſſe il capo dell' Aſſemblea, e al Concilio di lui appartenеſſero i Veſcovi dell' *Egitto*. Però quantunque il Papa decideſſe l'Eccleſiaſtiche cauſe, quali che foſſero, col ſuo Presbiterio, o in Concilio, niente però dimeno le ſentenze all' autorità del ſolo Roman Pontefice ſi debbono attribuire. „ Certa coſa è, dice qui a noſtro propoſito „ il dotto P. *Biancki* (13), che il Con„ cilio d' *Italia*, come ſemplice Concilio non „ avente un Capo, la cui autorità ſi ſten„ deſſe ſopra tutta la Chieſa *Occidentale*, e „ *Orientale*, non avrebbe potuto conoſcer ſo„ pra i giudizj de' Concilj *Orientali*, nè ſi ſa„ rebbe dovuta aſpettar la ſua ſentenza dagli „ *Orientali*, nè pendente il ſuo giudizio ſa„ rebbe dovuta rimaner ſoſpeſa l' eſecuzio„ ne del loro giudicato, e la facoltà di far „ coſe nuove: adunque tutta l' autorità di „ queſto Concilio d' *Italia* ſopra le cauſe „ d' *Oriente* diſcendeva in eſſo dal Papa, e

„ non

(13) *T. V. p. II. pag. 97.*

„ non altra parte avea, che quella, che a-
„ vea il Senato appreſſo al Principe nell' e-
„ ſame, e nella diſcuſſione delle cauſe, in
„ cui era quello appellato, cioè di dare il
„ ſuo conſiglio, e profferire il ſuo ſenti-
„ mento, acciocchè di concorde parere foſ-
„ ſe dal Pontefice pronunziata la ſentenza
„ ſinodale. " Ciò molto più vuol dirſi del Presbiterio, o Clero *Romano*, non eſſendo mai i Preti, e molto meno i diaconi, che 'l componevano, ſtati dalla Chieſa aurorizzati ad eſſer Giudici. Papa *Felice* III. in poche parole compreſe la ſomma di queſte coſe in una lettera, che nella cauſa di *Acacio* dal ſecondo *Roman* Concilio dirizzò a' Preti, e agli Archimandriti di *Coſtantinopoli*, e della *Bitinia*: *Quantunque volte, dic' egli* (14) *entro l'* Italia *per l' Eccleſiaſtiche cauſe, e della Fede maſſimamente, ſi aſſembrano i Sacerdoti del Signore, ſi ſerva la conſuetudine, che il ſucceſſore de' Veſcovi della Sede Appoſtolica in perſona di tutti i Sacerdoti d'* Italia *ſecondo la ſollecitudine a lui appartenente di tutte le Chieſe ſtabiliſca tutte le coſe egli che è il capo di tutti.* Che era dunque queſta

(14) *Quoties inter Italiam propter Eccleſiaſticas cauſas, præcipuæ Fidei, colliguntur Domini Sacerdotes, conſuetudo retinetur, ut ſucceſſor Præſulum Sedis Apoſtolicæ ex perſona cunctorum Italiæ Sacerdotum juxta ſollicitudinem ſibi Eccleſiarum omnium competentem cuncta conſtituat, qui caput eſt omnium.*

ſta diſciplina? Era un atto che ricercavaſi per render pubbliche e ſolenni le deciſioni del Papa, per tal maniera che le Pontificie lettere quando mancaſſero di queſta formalità, erano come private conſiderate. Del reſto tutta la forza veniva loro da lui, che il Capo era di quell' Aſſemblea, ſiccome lo era di tutte le Chieſe del mondo; e però oltracciò che abbiamo or ora oſſervato del Presbiterio, non era fiſſato il numero de' Veſcovi, che doveſſerſi conſultare, ma ſe alcuna volta dall' *Italia* ſi radunavano, talvolta i ſoli ſuburbicarj ſi convocavano, anzi le più fiate que' ſoli formavano il Concilio, i quali per altro titolo già in *Roma* ſi ritrovaſſero.

VII. Rimane per ultimo, che di poche coſe ſieno i miei Leggitori avvertiti. Avrei ſenza dubbio potuto la mia ſtoria accreſcere di molto, ſe in confutare *Launojo*, *Queſnello*, *Dupin*, ed altri ſiffatti, i quali le ſteſſe coſe, che ſotto la penna ci verranno, hanno travolte, e sfigurate, mi foſſi diſteſo. Ma io ho penſato, che il ſolo *Febbronio* eſſer ora dovea da me combattuto, però le ſole coſe ho in mezzo prodotte, che a lui appartenevano, nè d' altri mi ſon preſo penſiero, ſe non in quanto di loro a queſto primario intendimento foſſe neceſſario di far menzione, o perchè le loro oſſervazioni foſſero da queſto Scrittore ſtate

adot-

adottate, o perchè ſenza rifiutarle non poteſſero i fatti, che ſi raccontano, eſſer poſti in debita luce. Nella Cronologia ho di mano in mano quegli Autori ſeguitati, che ſono di miglior credito; per le piſtole de' *Romani* Pontefici fino a *Siſto* III. il P. *Couſtant*, per quelle di S. *Leone* i dottiſſimi *Ballerini* nella immortale edizione, che dell' opere di queſto veramente *Magno* Pontefice han data, per gli altri monumenti gli Editori de' Concilj, e maſſimamente il celebratiſſimo Arciveſcovo di *Lucca Giandomenico Manſi*. Quando d' altri Papi, o di Principi ho dovuto far ricordanza, attenuto mi ſono alla Cronologia del Monaco *Benedettino* Autore dell' *Arte di avverare le date*, e per ciò che riguarda la ſerie de' Patriarchi *Orientali*, ho d' ordinario ſeguiti i *Bollandiſti*. Queſto ho voluto fin d' ora avvertire, acciocchè alcuno non dolgaſi di me, perchè in alcuni di tali punti veggami ſcoſtato da' ſentimenti di lui. Io ho creduto poco alla preſente opera importare un eſatto eſame delle minuzie Cronologichè. Su queſte io piatir con alcuno non voglio; penſi pure come gli piace. Quello, che premer dee, è la verità de' fatti; a queſta ſola ho però il mio maggiore ſtudio rivolto. Un' altra coſa ripeterò già tocca nel Capo VI. della *Introduzione*, e a queſta prefazione porrò fine. Io ne' primi otto ſecoli racchiudo

la

la preſente ſtoria, non sì però che non iſcorra talvolta alla prima parte del ſecol nono, quando cioè, ſecondochè nella terza diſſertazione ſi è dimoſtrato, non avea per anco il naſcoſto *Iſidoro* le fallaci ſue merci al credulo mondo propoſte. Nel quinto libro diſcenderemo a' ſecoli ancor più recenti, perocchè delle annate, e d' altre coſe ſi tratterà, le quali hanno avuto più recente principio, benchè ſull' antico diritto fondate. Ne converrà finalmente di alcuni poſteriori fatti parlare, perchè *Febbronio* gli è andato quà e là frammiſchiando per oſcurare la verità. Rimarrà tuttavia fermo, che il forte della noſtra ſtoria entro a' primi otto ſecoli ſi contiene.

ANTI-FEBBRONIO

PARTE SECONDA

STORIA

Del Primato del Papa ne' primi otto Secoli della Chiesa.

LIBRO I.

Storia del Primato del Papa nelle cause Maggiori, contrapposta al capo quarto di Febbronio.

CAPO I.

Tutte le Chiese del mondo Cristiano fecero ne' primi otto Secoli ricorso al Romano Pontefice per risolvere gli affari della Religione.

„ *L' uso di tai ricorsi si mostra in generale dal-*
„ *le aperte testimonianze*, 1. *del Concilio* Sar-
„ dicese. 2. *di S.* Girolamo: 3. *di Papa*
„ Innocenzio *I.* 4. *di S.* Celestino. 5. *di*
„ *S.* Leone M. *6. di S.* Avito. *7. dell' Imp.*
„ Giustiniano. 8. *de' Padri* Affricani. *9.*
„ *dell' Imp.* Costantino Pogonato, *e più er-*
„ *rori di* Febbronio *si notano riguardo agli*
„ *Apocrisarj del Papa, alla frequenza, e al*
„ *diritto de' mentovati ricorsi.*

I. SE v' ha cosa, la quale chiaramente ci mostri, quanto a ragione scrivesse *Ireneo*, che alla Chiesa *Romana per ragione*

ANNO DI CRISTO *della sua principal maggioranza è necessario, che concorra ogni Chiesa* (1); certo tal sono i ricorsi, che fino da' primi secoli del Cristianesimo al Papa facevan le Chiese tutte del mondo per diliberare sugli affari della Religione. Chiamaronsi questi ricorsi ora *consulte* (2), ed ora con più usitato vocabolo *relazioni* (3). Dove alle particolari materie, nelle quali fu il Romano Pontefice consultato, si verrà col processo di quest' opera, vedremo la Storia di tali ricorsi. Per ora con alcune autorità generalmente confermiamone l' uso. Cominciamo dal celebre passo, che abbiamo nella pistola Sinodale del Concilio *Sardicese* a Papa *Giulio* CCCXLVII. scritta l' anno CCCXLVII. *Ottima cosa*, dicon que' Padri, *e grandissimamente doverosa parrà, se i Sacerdoti del Signore da tutte e ciascuna le Provincie* RIFERISCANO al *Capo, cioè alla Sede dell' Appostolo Piero* (4). E che ciò in uso

(1) Lib. III. adv. hær. cap. III. *ad hanc Ecclesiam propter potiorem principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam.*

(2) Siricio ep. I. ad Himer. T. I. epist. Rom. Pontif. Coust. col. 624. CONSULTATIONI *tuæ responsum competens non negamus.*

(3) Ibid. *Fraternitatis tuæ* RELATIO, S. Leone ep. X. Baller. edit. col. 634. *Apostolicam Sedem . . . innumeris* RELATIONIBUS *esse consultam.*

(4) Tom. I. epist. R. P. Coust. col. 395. *Hoc enim optimum, & valde congruentissimum esse videbitur, si ad caput, idest ad* Petri *Apostoli Sedem, de singulis quibusque provinciis Domini referant Sacerdotes.*

uso siasi posto, lasciando gli esempli anteriori a questo Concilio, i quali saranno altrove più opportunamente recati, insigni testimonianze ce lo comprovano. ANNO DI CRISTO

II. Nell'entrare il verno del CCCLXXXII, essendo Romano Pontefice *Damaso* giunse a *Roma* S. *Girolamo*. Ora egli confessa, che una delle principali sue occupazioni in quel soggiorno *Romano* fu l'ajutare il Santo Pontefice, rispondendo per lui alle *consulte*, che e dall' *Oriente*, e dall' *Occidente* gli eran mandate (5). CCCLXXXII.

III. Il quinto secolo le vide anche più moltiplicare. Nel CCCCXVII. a' Padri del Concilio *Milevitano* scriveva Papa *Innocenzio* primo, essergli giunta la loro lettera in *mezzo all' altre cure della Romana Chiesa, e all' altre occupazioni dell' Appostolica Sede, onde con fedele e medico squittinio* disaminava *i consulti di varj* (6). E poco appresso soggiugne, che *sapevan* ben essi, *che per tutte le Province dall' Appostolico fonte si diramarono sempre le risposte a quelli, che le domandavano* (7). Forse allo stesso anno appartiene un' CCCCXVII.

(5) Ep. 91. Martian. edit. al. 110. *Cum in chartis ecclesiasticis juvarem Damasum Romanæ urbis Episcopum, & Orientis Occidentisque consultationibus responderem.*

(6) Ep. XXX. T. I. Epist. R. P. col. 895. *Inter ceteras Romanæ Ecclesiæ curas, & apostolicæ sedis occupationes, quibus diversorum consulta fideli ac medica disceptatione tractamus.*

(7) Ivi col. 896. *scientes quod per omnes provincias de apostolico fonte petentibus responsa semper emanent.*

ANNO DI CRISTO altra lettera, che a *Felice* Vescovo di *Nocera* fu dal medesimo *Innocenzio* indiritta. Così comincia. *Non possiamo già maravigliare, che la tua dilezione segua le istituzioni de' maggiori, e a noi quasi al capo, e all' apice del Vescovato tutte riferisca le cose, che ammetter possono qualche dubbio, acciocchè la consultata Appostolica Sede dalle stesse dubbie cose pronunzj alcunchè di certo da fare* (8).

CCCCXXV. IV. Nè di minor cure gravato fu *Celestino*, anzi egli scrivendo a' Vescovi dell' *Illirico* accenna i *diversi affari*, che da *tutte le Chiese gli venivan sempre mandati* (9). Ma CCCCXLV. S. *Leone Magno* nel CCCCXLV. affermava, che dalle sole *Gallie innumerabili* erano le *relazioni, onde era la Sede Appostolica consultata* (10). Però non è maraviglia, se *Avito* CCCCXC. ec. nel CCCCXC. fatto Arcivescovo di *Vienna* scrivesse: *Sapete essere di leggi Sinodali, che se nelle cose, le quali allo stato appartengono della Chiesa, alcun dubbio nasca, al massimo Sacerdote della Romana Chiesa* ricorriamo *quasi al*

(8) Ep. XXXVII. col. 910. *Mirari non possumus, dilectionem tuam sequi instituta majorum, omniaque, quæ possunt aliquam recipere dubitationem, ad nos quasi ad caput atque ad apicem episcopatus referre, ut consulta videlicet sedes apostolica ex ipsis rebus dubiis certum aliquid faciendumque pronuntiet.*

(9) Ep. III. col. 1063. *Inter ceteras curas, & diversa negotia, quæ ad nos ex cunctis veniunt semper ecclesiis.*

(10) Ep. X. Ball. edit. col. 634. *Nobiscum itaque vestra fraternitas recognoscat apostolicam sedem, pro sui reverentia a vestræ etiam provinciæ sacerdotibus, innumeris relationibus esse consultam.*

ſi al noſtro Capo membra ſeguitatrici (11). ANNO DI CRISTO DXXXIII.

V. Sentiamo ora un' Imperadore. Egli è il famoſo *Giuſtiniano*. Ecco com' egli ſcriva al Patriarca di *Coſtantinopoli Epifanio*. *Abbiamo già promulgato un editto, per lo quale i furori degli Eretici abbiamo repreſſi, sì però che in nulla non abbiamo per alcuna guiſa mutato, non mutiamo, non abbiamo oltrepaſſato l' Eccleſiaſtico ſtato, quale ſin ora col divino ajuto ſi è mantenuto, ſiccome ancora noto è alla tua Santità; ma ſerbato in tutte le coſe lo ſtato dell' unità delle Santiſſime Chieſe collo ſteſſo Santiſſimo Papa di* Roma *antica, al quale ſomiglianti coſe abbiamo ſcritte. Imperciocchè non permettiamo, che alcuna coſa di quelle, che all' Eccleſiaſtico ſtato appartengono, non ſia riferita alla Beatitudine ſua, concioſiachè capo ella ſia di tutti i ſantiſſimi Sacerdoti di Dio; e ciò tanto più, che quantunque volte in que' luoghi Eretici ſon pullulati, e colla ſentenza, e col diritto giudizio di quella Venerabil Sede furono raffrenati* (12). Dice vero

(11) Epiſt. XXXVI. *Scitis Synodalium legum eſſe, ut in rebus*, QUÆ AD ECCLESIÆ STATUM PERTINENT, *ſi quid dubitationis fuerit exortum, ad Romanæ Eccleſiæ maximum Sacerdotem, quaſi ad caput noſtrum, membra ſequentia recurramus.*

(12) Leg. 7. Cod. de Sum. Trinit. *Divinum antehac promulgavimus edictum, per quod hæreticorum furores repreſſimus, ita ut in nullo quovis omnino modo immutaverimus, immutemus, aut prætergreſſi ſimus eum qui nunc uſque coadjuvante Deo ſervatus eſt Eccleſiaſticum ſtatum, quemadmodum & tua novit Sanctitas; ſed in omnibus ſervare*

ANNO DI CRISTO DXXXIII. l'Imperadore, che in simili sensi avea scritto a *Giovanni II.* Romano Pontefice; se non che l'espressioni, che nella lettera al Papa si vergognò da lui usare, sono anche più forti. *Imperciocchè*, dic' egli, *non permettiamo, che alcuna cosa, la quale allo stato delle Chiese appartenga, quantunque manifesta sia e indubitata, alla Santità Vostra non facciasi nota, essendo ella capo di tutte le sante Chiese.* (13).

DCXLVI. VI. Nel DCXLVI. si tennero nell'*Affrica* parecchi Concilj. Ora i Padri di que' Sinodi scrissero a Papa *Teodoro* una lunga lettera, che leggesi riportata nel Concilio di *Laterano* nel DCXLIX. celebrato sotto *Martino* I. In questa lettera memorabili sono al nostro proposito le parole seguenti [14]: *Imperciocchè per le antiche regole è stabilito, che qualsiasi cosa nelle rimote o più disgiunte Pro-*

vato statu unitatis sanctissimarum Ecclesiarum cum ipso sanctissimo Papa veteris Romæ, ad quem similia hisce perscripsimus. Nec enim patimur ut quicquam eorum, quæ ad Ecclesiasticum statum spectant, non etiam ad ejusdem referatur Beatitudinem, quum ea sit caput omnium sanctissimorum Dei Sacerdotum, vel eo maxime quod quoties in eis locis hæretici pullularunt, & sententia & recto judicio illius venerabilis sedis coerciti sunt.

(13) Ep. III. ad Joh. II. n. 3. *Nec enim patimur quidquam quod ad Ecclesiarum statum pertinet, quamvis manifestum & indubitatum sit, ut non vestræ innotescat Sanctitati: quia* CAPUT *est omnium Sanctarum Ecclesiarum.*

(14) T. X. Concil. Edit. Manss. col. 919. *Antiquis enim regulis sancitum est, ut quidquid quamvis in remotis vel in longinquo positis ageretur provinciis, non prius tractandum vel accipiendum sit, nisi ad notitiam almæ Sedis vestræ*

ANNO DI CRISTO DCXLVI.

Province ſi aveſſe a fare, non prima trattare, o intraprendere ſi doveſſe, che a notizia di codeſt' alma Sede voſtra ſi foſſe recata, acciocchè coll' autorità di lei ſi raſſermaſſe quella parte per la quale ſi foſſe pronunziato, e di là come da natio lor fonte prendeſſero le altre Chieſe il principio della predicazione, e così per le diverſe regioni di tutto il mondo d' incorrotta purezza rimangano i Sacramenti di noſtra fede. Ma qual maraviglia, ſe al Papa ſteſſo gli affari di Religione ſi riportaſſero da tutto il mondo. A' Nunzj, ch' egli all' Imperial Corte di *Coſtantinopoli* ſolito era di ſpedire, qual mole graviſſima di negozj ſovraſtava? Parrà ciò ſtrano a chi abbia letto in *Febbronio* (15), che *dapprincipio i Pontificii Legati non eſercitavano la menoma parte di giuriſdizione ma erano meri* Apocriſarj e portatori di riſpoſte. *Quando poi ſotto gl' Imperadori Criſtiani cominciò la Chieſa ad eſſere eſaltata, i Papi tenevano appreſſo i Ceſari i loro Legati, i quali agl' Imperadori proponevan gli affari, e*

veſtræ fuiſſe deductum, ut hujus auctoritate, juxta quæ fuiſſet pronunciatio firmaretur, indeque ſumerent ceteræ eccleſiæ velut de natali ſuo fonte prædicationis exordium, & per diverſas totius mundi regiones puritatis incorruptæ maneant fidei Sacramenta Salutis.

(15) Cap. II. §. 10. n. 1. *Ab initio legati Pontificii ne minimam quidem partem juriſdictionis exercebant, ſed erant meri* Apocriſarii, *&* Reſponſales. *Cum ſub Chriſtianis Imperatoribus Eccleſia cœpit exaltari, ſuos in comitatu Cæſarum Papæ habebant Legatos, qui Imperatoribus negotia proponerent, & de his referrent iterum ad Pontificem, adinſtar* Legatorum *aliorum Principum.*

ANNO DI CRISTO DCXLVI.

le imperiali risposte mandavano a' Pontefici, come gli ambasciadori degli altri Principi. Ma ben si vede che *Febbronio* quando scrisse tai cose, vegliando sognava. La stessa maniera, ond' egli si esprime, assai lo mostra: *dapprincipio*, dic' egli, *i Pontificii Legati non esercitavano la menoma parte di giurisdizione, ma erano meri Apocrisarj . . . . quando poi sotto gl' Imperadori Cristiani ec.* Non è questo un supporre che i Papi avanti che sotto gl' Imperadori Cristiani fosse la Chiesa esaltata, tenessero alle Corti di *Domiziano* o di *Diocleziano* Nunzj Apostolici? E un tale supposto che è se non un vero vaneggiamento? Che sarebbe poi se solamente sotto *Giustiniano* avessero i Papi cominciato a mandare agl' Imperadori Apocrisarj? Come insinua il *du Cange* nel suo Glossario, o piuttosto sotto S. *Leone* M. come riflette il Card. *Orsi* [16]. Ma questo detto sia di passaggio. Torniamo agli Apocrisarj. O vuole *Febbronio*, che il Papa non desse di que' giorni a' suoi Apocrisarj altra autorità, che di proporre gli affari a' Principi, o che dare non ne potesse loro maggiore. La prima parte potrebbe esser vera, se ciò che or ora diremo degli Apocrisarj sotto *Costantino Pogonato*, si voglia intendere, come alcuni fanno, d' una straordinaria legazione; ma questo non fa, che i Pontificii Legati non possan

(16) *Ist. Eccles. T. XIV. Lib. XXXIII. n.* 119.

ſan dal Papa eſſere di più ampla giuriſdi- ANNO DI
zion riveſtiti. I Miniſtri non hanno altro CRISTO
maggior diritto, che quello, che il Princi- DCXLVI.
pe può dar loro, ma i Principi ſecondo le occaſioni co' loro Miniſtri più o meno allargan la mano, nè perchè con uno ſieno più riſtretti, ne ſegue che non poſſano in un altro trasfondere maggiore autorità. Per quanto *Febbronio* cerchi di avvilire la dignità de' Nunzj Appoſtolici, dirà egli mai che ugual ſia la podeſtà d' un ſemplice Internunzio a quella del Nunzio, in luogo di cui quegli rimaner ſuole alle Corti, ſinchè venga il nuovo Nunzio? Se dunque vuole *Febbronio*, che i Papi negli antichi tempi teneſſero alla Corte di *Coſtantinopoli* i loro Apocriſarj come tanti Internunzj, credal pure, non gliel contraſto. Riſponda ſolo ſe i Papi volendolo poteſsero a' loro Apocriſarj almeno in caſo d' una ſtraordinaria legazione conferire vera e propria giuriſdizione? Egli vuole inſinuare che nò; ma io affermo che sì, e lo provo col fatto. L' Imperadore *Coſtantin Pogonato* così ſcriſse a Papa *Leone II.* (17). *Eſortiamo la ſantiſſima al-* DCLXXXII.
tezza voſtra, che il piuttoſto mandi l' Apocriſario che ſuole deſtinare, acciocch' egli nella Regia,

(17) Tom. III. Conc. Hard. col. 1463. *Hortamur porro veſtram ſanctiſſimam Summitatem, ut quamprimum mittat, quem deſignare ſolet, Apocriſarium, ut is in Regia, & a Deo conſervata noſtra urbe degat, & in emergentibus, ſive dogmaticis, ſive canonicis, ac prorſus in eccleſiaſticis omnibus negotiis veſtræ Sanctitatis referat perſonam.*

gia, e da Dio conservata nostra Città soggiorni, e negli occorrenti negozj o dommatici o Canonici, e in tutti affatto gli Ecclesiastici affari rappresenti la persona di vostra Santità. Se gli Apocrisarj non avessero neppure per istraordinaria commissione potuto essere incaricati di giurisdizione su tutti gli Ecclesiastici negozj, ma entro a' confini da *Febbronio* descritti avesser sempre dovuto restarsi, avrebbe mai *Costantino* usate siffatte formole? Questo ho io fin ora accordato, che l'Apocrisario, del quale *Costantino* favella, avesse diritto di una straordinaria legazione. Per altro stimo, che l'autorità, della quale si fa qui menzione, fosse ordinaria, e podestà fosse di vera giurisdizione. E il vero le sole citate parole se disappassionatamente si leggano, non tanto suonano dimanda d'un Apocrisario di straordinaria autorità rivestito, quanto significano desiderio, che il Papa non tardasse a mandare a *Costantinopoli* il solito Apocrisario, perchè gli affari Ecclesiastici non arenassero per la sua mancanza. * Ma risagliamo a' tempi di S. *Leone*, e si vedrà non solo con quanta ragione a quel Pontefice si riferisca dal Card. *Orsi* [18], come abbiam detto, l'introduzion prima degli Apocrisarj, ma qual fosse il loro ufizio.

(18) Anche il du *Mesnil* prima del Card. *Orsi* a S. *Leone* attribuì i principj delle Nunziature Apostoliche. *Doctr. & discipl. Eccles. T. III. lib. 25. n. 22.*

zio. Mandò S. *Leone* all' Imperadore *Marciano* il Vescovo *Giuliano*, e pregollo a riguardarlo con benivolenza, e a figurarsi di vedere negli ossequj di questo l' immagine della presenza di lui medesimo. *Imperciocchè*, dice il Santo Pontefice, *confidando io della sincerità della sua fede e gli ho delegate le mie veci contro gli Eretici de' nostri tempi, e per la custodia delle Chiese, e della pace gli ho ordinato, che dal vostro fianco non si allontani* (19). Dimando. Qual nome daremo noi al Vescovo *Giuliano* piu convenevole, che quello di Nunzio di S. *Leone*? Eppure egli dovea esercitare a *Costantinopoli* le *veci* stesse del Papa *contro gli Eretici*, e invigilare *alla custodia delle Chiese*, e *della pace*. La qual cosa come egli adempier potesse senza giurisdizione, l' intenderà forse *Febbronio*, ma alcun altro non mai.

VII. Bastar possono tai cose per istabilire in generale l' uso de' ricorsi all' Apostolica Sede da tutte le parti della Cristianità. Insieme da queste alcuni errori di *Febbronio* e scoperti rimangono, e confutati. Dic'

(19) Ep. 84. Quesnell. edit. al. 57. *Illud quoque clementiæ vestræ benevolentiam peto, ut Fratrem nostrum Julianum Episcopum in vestro, sicut facere dignamini, habeatis affectu; cujus obsequiis præsentiæ meæ vobis imago reddatur. Nam & de fidei ejus sinceritate confidens, vicem ipsi meam contra temporis hæreticos delegavi; atque propter Ecclesiarum pacisque custodiam, ut a comitatu vestro non abesset, exegi.*

Dic' egli [20] che *per oſſervazione di* Bartelio *celebratiſſimo Canoniſta del noſtro tempo ſino alla metà del Secolo XII. furono rari anzi che nò i ricorſi al Pontefice*. Ma veramente in tutt' altra congiuntura andava *Bartelio* commendato come *Canoniſta celebratiſſimo della noſtra età* fuori che in queſta, ov' egli viene apertamente ſmentito da tante e sì venerabili teſtimonianze. Come *più rari* ſino alla metà del dodiceſimo ſecolo i ricorſi all'Appoſtolica Sede, quando un *Girolamo* ci atteſta, che a' ſuoi tempi era *Roma* conſultata dall' *Oriente*, e dall' *Occidente*? Quando un *Celeſtino* ci aſſicura, che una delle principali ſue occupazioni era riſpondere a' dubbj, che da ogni parte gli venivan mandati? Quando un S. *Leone* ci teſtifica, che *innumerabili* erano le relazioni, le quali dalle ſole *Gallie* erano alla Romana Chieſa inviate? Innoltre pretende *Febbronio*, che la *conſuetudine di molti* (dovea dire di tutto il Criſtianeſimo) di conſultare la Sede *Romana*, e di prender da lei lume e conſiglio non deſſe a *Roma* perfetto *gius* a tai relazioni, quaſicchè *neceſſario* foſſe di domandarle parer, e di eſeguire le ſue riſoluzioni,

(20) Cap. III. §. 7. n. 5. *Obſervat celeberrimus noſtri ævi Canoniſta* Barthelius, *Anteceſſor & Procancellarius Wirceburgenſis*, *in* Annotationibus ad Patris Engel Jus Canonicum in *proem.* pag. 7., *qualiter*, uſque ad medium ſæculum XII. rariores adhuc fuerint ad Pontificem recurſiones.

ni, *benchè*, dic' egli, *i Romani dappoi abbian questo medesimo trar voluto a necessità* (21). Ma questo suo *dappoi* quando ebbe principio? Dopo le *Isidoriane* Decretali? Ma udimmo pure ciò che *Innocenzio I.* molti secoli avanti di questa compilazione scrisse al Vescovo di *Nocera*, essere istituzion de' maggiori, che al Papa *quasi al Capo e all' apice del Vescovato le cose si riferisser* TUTTE, e questo acciocchè la Sede Appostolica PRONUNZIASSE ciò che nel dubbio era CERTO, E DA FARE. E *Avito* non dicea, che il ricorrere al Papa ne' dubbj di cose allo stato della Chiesa pertinenti era di *leggi sinodali*? Come affermavano i PP. dell' *Affrica*, che per *le antiche regole* era STABILITO che cosa a trattare non si prendesse nelle più lontane Province, se prima non si consultava l' Appostolica Sede, e questo perchè dalle rispostе sue si vedesse qual partito si avesse a pigliare? Se questi ricorsi non fossero stati necessarj, se libero fosse stato l' appigliarsi ad altro consiglio, che a quello del

(21) §. cit. pag. 153. edit. pr. pag. 187. edit. sec. *Consuetudo multorum, in difficilioribus negotiis ad Sedem Romanam, tanquam Matrem & Magistram recurrendi, & inde lumen seu consilium accipiendi, talis erat, ut nullum* jus perfectum *Primæ Sedi ad has relationes competierit, quasi ejus consilia necessario expetenda, & iis acquiescendum fuisset; quanquam postmodum Romani id ipsum* in necessitatem *traxerint*.

del Romano Pontefice, qual verità ſarebbe in queſti detti? Niuna certamente niuna. Ma a tai coſe maggior lume ſi darà nel decorſo.

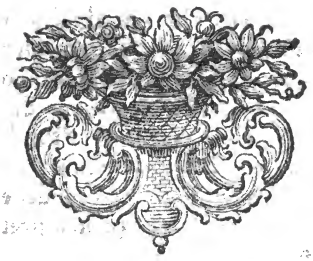

CA-

CAPO II.

Si comincia a parlare in generale del diritto, che i Papi hanno a' ricorsi nelle cause maggiori.

Provasi, che le cause maggiori generalmente appartengono al Romano Pontefice per detto. 1. *di S.* Innocenzio *primo, il quale se le riserva.* 2. *di Papa* Zosimo. 3. *di* Sisto *terzo.* 4. *di S.* Leone *M. male spiegato da* Febbronio *con Quesnello di sola podestà di arbitrio, non di autorità giudiziale, e di tal podestà per solo Patriarcale diritto competente al Romano Pontefice.* 5. *di Papa* Ilario. 6. *di* Vigilio, 7. *di* Gregorio *M.* 8. *di* Gregorio *IV.* 9. *Si paragona poi con queste testimonianze la Dottrina di* Febbronio, *e si risponde a due fatti, ch' egli oppone.*

I. SCendiamo omai a que' ricorsi, che riguardano le *Cause maggiori*. Per ora colla storia alla mano mostreremo in generale che queste cause da più antichi tempi furono all' Appostolica Sede riservate. Non abbiamo per verità genuino ed incontrastabile monumento, in che di queste *cause maggiori* si tratti, prima della pistola da *Innocenzio* I. scritta nel CCCCIV. al Vescovo CCCCIV.

di

ANNO DI CRISTO CCCCIV.

di *Roano Vittricio*. Ma questa medesima lettera ci servirà a conoscere una maggiore e più rimota antichità. Ma innanzi è da fissare la legittima lezione di questo testo, indi il senso ne faremo palese. *Febbronio* (1) così lo cita: *se maggiori cause saranno in mezzo recate, all' Appostolica Sede, siccome il Sinodo stabilisce, e l' antica consuetudine domanda, dopo il Vescovile giudizio si riferiscano*. Ma siccome gli preme di far vedere, che questa era a que' tempi una spezie di novità, così ha la cura di avvertir subito, che *quelle parole* l' antica consuetudine *non si trovano presso a' più accurati Scrittori, e nominatamente il* Labbè *e* Giustello (2). Nel che è da sapere, che in tre modi trovasi questo testo ne' Mss. come notano i *Ballerini* (3). Ne' codici ne' quali si ha la raccolta de' Canoni di *Dionisio Esiguo*, e ne' tre miglior Mss. di quella raccolta, che *Quesnello* pubblicò come codice de' canoni della Chiesa Romana, cioè ne' Codici *Tuano*, *Viennese*, e *Piteano* mancano le citate parole. Altri Codici, e tra questi due *Colbertini* citati dal P. *Coustant*, e un *Vaticano*, un

(1) Cap. IV. §. I. n. 1. *Si majores causæ in medium fuerint devolutæ, ad sedem Apostolicam, sicut Synodus statuit, & vetus consuetudo exigit, post Episcopale judicium referantur.*

(2) Ivi *Verum verba illa* Vetus consuetudo *apud probioris notæ Scriptores; signanter* Labbæum *&* Justellum, *non reperiuntur.*

(3) *T. III. oper. S. Leon. col.* 207.

un *Luccheſe*, e uno della libreria *Barberina* indicati da' *Ballerini* laſciano per lo contrario le precedenti parole: *ſiccome il Sinodo ſtabiliſce*, e leggono *ſicut*, o *ut vetus conſuetudo exigit*. Finalmente i Mss. delle raccolte di *Spagna*, gl' *Iſidoriani*, e uno di *Oxford*, in cui ſi contiene la mentovata raccolta di *Queſnello*, ritengono l'uno e l'altro membretto, ſe non che in luogo di *vetus conſuetudo* hanno *beata conſuetudo*: e queſta è la lezione ſeguita già da *Incmaro* (4) e da un più antico compilatore, che il P. *Amort* (5) crede fiorito poc' oltre l' anno *613*. e la raccolta di cui ſta in un Codice della Canonica *Dieſſenſe* ſcritto verſo la metà del ſecolo VIII. Nè il P. *Couſtant*, che ognuno noverà anche più di *Giuſtello* tra gli Scrittori *probioris notæ*, ha penſato di dovere da queſta lezione allontanarſi (*6*), benchè *Febbronio* gli faccia ſcrivere *vetus conſuetudo*, dov' egli ha *beata*. Dal che è manifeſto, non avere gli Editori, che omettono le parole l' *antica conſuetudine domanda*, per quantunque *Febbronio* gli eſalti come ſcrittori *probioris notæ*, non aver dico alcuno conſiderabil vantaggio di autorità ſopra quelli, che le ritengono, ed anzi il maggior numero de' Mss. e tutti ottimi, e di grande antichità ſtare

(4) *Opuſc. 45. cap. 12.*

[5] *Elem. jur. Canon. Tom. I. edit. Ven. 1763. pag. 208.*

(6) *T. I. Epiſt. R. P. Couſt. col. 749.*

ANNO DI CRISTO

per queſti. Per altro o ammettanſi queſte parole, o via ſi tolgano, niuno guadagno verrà a *Febbronio*, ſapendoſi da altri apertiſſimi documenti, che a più acconcio luogo recheremo tra non molto, che queſto appunto era l'antico coſtume di mandare a *Roma* le relazioni delle cauſe di maggiore importanza. Qual poi ſia il Sinodo citato da *Innocenzio*, poco importa il diffinire. Nondimeno non credo che ſia il *Niceno*. *Sirmondo* nelle note poſtume a queſta lettera d' *Innocenzio* reca un magnifico teſto del Concilio *Niceno*; ma per diſgrazia è tolto da un apocrifa lettera di Papa *Giulio* I. della quale è maraviglia, che quel grand' Uomo non vedeſſe la falſità. *De Marca* (7) ſta ancora egli pel Concilio *Niceno*, e crede, che il Papa alludeſſe al Canone ſeſto di quel Sinodo; ove fu decretato, che in vigore ſi manteneſſero i privilegj della Chieſa Romana, ma come oſ-

CCCCIV. ſerva il Sig. *David* nell' egregio libro de' *Giudizj Canonici de' Veſcovi* (8) l' eſpreſſione di quel canone *antiqui mores obtineant* è troppo vaga e indeterminata, onde *Innocenzio* poteſſe trarla alle cauſe maggiori. I più e con ragione ſtimano, che il Papa intendeſſe del Concilio *Sardiceſe*. Nè far dovea a *De Marca* maraviglia, che dopo avere *Innocenzio* eſpreſſamente citato poc' anzi il Concilio *Niceno*,

(7) *De concord. lib. VII. cap.* XIII.
[8] *Cap. XV. art. III. pag.* 828.

ceno, quì parlaſſe del *Sardiceſe* ſenza nominarlo, perocchè noto è, che anticamente per lungo tempo furono i Canoni del Concilio *Sardiceſe* riguardati e citati come *Niceni*. Crede il P. *Couſtant* (9), che *Innocenzio* quì faceſſe alluſione a quello, che i Padri di *Sardica*, ſiccome dianzi abbiam veduto, ſcriſſero a Papa *Giulio*, che *ottima coſa e grandiſſimamente doveroſa ſembrava, ſe i Sacerdoti del Signore da tutte e ciaſcuna le Provincie al capo, cioè alla Sede dell' Appoſtolo* Piero *mandaſſero le relazioni de' loro affari* (10). Ma veramente queſte parole non contengono niuno ſtabilimento o decreto, onde queſte voleſſe *Innocenzio* denotare, ſcrivendo: *ſicut Synodus* STATUIT. Però è più naturale con *Giovanni Gerbais* (11) co' *Ballerini* (12), e con altri il penſare, che *Innocenzio* intendeſſe de' canoni 3. 4. e 7. di *Sardica*, ne' quali ſi tratta delle appellazioni de' Veſcovi alla Chieſa Romana.

II. Ma checcheſſia di ciò, un Sinodo prima d' *Innocenzio* avea alla Sede Romana confermato il diritto delle *cauſe maggiori*; diritto che divino era, e che come parlando di

(9) *L. c.*

(10) T. I. Ep. R. P. col. 395. *Hoc enim optimum & valde congruentiſſimum eſſe videbitur, ſi ad caput ideſt ad Petri Apoſtoli ſedem, de ſingulis quibuſque Provinciis Domini referant Sacerdotes.*

[11] *Diſſ. de Cauſis Majoribus Lugd.* 1685. *pag.* 4.

(12) T. II. *oper. S. Leon. col.* 941.

alcune in particolare di tali cauſe vedremo, aveano i Papi ſino da antichiſſimi tempi eſercitato. Nè ſo abbaſtanza deteſtare la temerità di *Febbronio*, il quale parlando del Sinodo citato da Papa *Innocenzio* lo chiama *preteſo ſtatuto di un Sinodo* (13); come ſe *Innocenzio* (laſciamo ora la nota ſua Santità, la quale a ſiffatte impoſture non avrebbe in lui dato luogo) ſi foſſe lusingato di fare preſſo a' Veſcovi delle *Gallie* valere un Sinodo, ch' egli ſi foſſe finto. Per altro ſembra che *Febbronio* dappoi ſi ravvedeſſe, o almeno del già detto ſi dimenticaſſe, perocchè moſtra (14) di approvare la poc' anzi da noi confutata alluſione, che il P. *Couſtant* trova nel Sinodo d' *Innocenzio* colla lettera del Concilio *Sardicenſe* a Papa *Giulio*. Ora il P. *Couſtant* pretende (15), che *Innocenzio* non ſi riſervi il giudizio di queſte cauſe, ma ſolo voglia, che ſecondo il coſtume gli ſi traſmetta la relazion delle cauſe dal Concilio de' Veſcovi giudicate. Ma indubitata coſa eſſer dee, che per *relazione* non altro quì s' intende, che una informazione, che al Papa ſi mandava da' Veſcovi, delle *cauſe maggiori* tra loro nate, perchè il Pontefice ne ſentenziaſſe. Ciò apparirà più manifeſto nel decorſo. Ma laſciar non poſſiamo due paſſi di

(13) Cap. III. §. 7. n. 1. *ex* PRÆTENSO *Synodi ſtatuto*.

[14] *Cap. IV.* §. I. *n.* I.

(15) *L. c. col.* 750.

di due altre lettere d'*Innocenzio* I. citati ivi dal medesimo *Coustant*. Uno è nella lettera XXIX. al Concilio di *Cartagine*, dove il Papa commenda il rispetto che que' Padri per l'antica tradizione, e per l'Ecclesiastica disciplina avean dimostrato, riportando al GIUDIZIO di lui l'affare de' *Pelagiani* (16). L'altro è nella pistola al Concilio *Milevitano*; dove similmente approva lo zelo per l'onore della Sede *Romana* da que' Padri comprovato ricorrendo al Pontefice *per sapere quale sia nelle cose imbarazzate e difficili a tenere sentenza* (17). Come mai potè quel dotto uomo con questi due testi sotto degli occhi non vedere, che *Innocenzio* a se, e al suo Tribunale riserbava almeno la final decisione di queste cause importanti, e per la loro oscurità anche a diffinir più malagevoli? Del *Vescovile giudizio da Innocenzio* indicato or ora diremo più opportunamente. ANNO DI CRISTO

III. Intanto seguiamo a recitare le sentenze de' successori di lui intorno a queste medesime cause maggiori. *Febbronio* da *Innocenzio* passa a S. *Leone M.* Dopo *Innocenzio* e prima di S. *Leone* sedette sul Roman soglio Pontificale ZOSIMO, ed egli nel CCCCXVII. scrivendo a' Vescovi delle *Gallie* ordina, che gli affari di quelle Provincie si rechino a CCCCXVII.

(16) Ep. XXIX. *qui ad* NOSTRUM *referendum approbatis esse* JUDICIUM.

(17) Ep. XXX. *super anxiis rebus quæ sit tenenda sententia.*

ANNO DI CRISTO

notizia del Metropolitano di *Arles*, *se però*, dic' egli, *la* GRANDEZZA *della causa non domandasse ancora il nostro esame* (18). Ecco chiaramente da *Zosimo* eccettuate le cause, che *per la loro grandezza* sono considerabili, cioè le maggiori, e queste da lui aggiudicate al suo Tribunale. Perocchè vano sarebbe, che alcuno con ridevol cavillo opponesse parlarsi da *Zosimo* di esame, non di giudizio. E il vero quando parlando egli degli affari, che entro le Province di *Vienna* e le due di *Narbona* si suscitassero, vuole, che a *notizia* si traggano del Metropolitano di *Arles*, chi non dirà volere *Zosimo*, che giudice ne fosse quel Metropolitano, e la sua sentenza fosse e richiesta, ed aspettata? Eppure il nome di *notizia* usato ivi da *Zosimo* è men forte di quel di *esame*, che riguardo alle cause maggiori il Papa applica a se.

IV. Anche *Sisto* III. era persuaso, che le *cause maggiori* alla sola sua Sede appartenessero. Però nel CCCCXXXV. le riservò ad *Anastasio* Vescovo di *Tessalonica*, che costituì suo Vicario per l'*Illirico*. Le *cause maggiori si referiscano al Vescovo di* TESSALONICA (19), senza dubbio perchè venisser da lui giudicate; il che vale ad intendere la forza del verbo *referre*, dal P. *Coustant*, come

CCCCXXXV.

(18) Ep. I. T. I. Epist. Rom. Pontif. col 938. *nisi* MAGNITUDO CAUSÆ *etiam nostrum requirat examen*.
(19) *Ep.* VIII. *T. I. R. P. col.* 1263.

me vedemmo, male ſpiegato. Del reſto ſe la cauſa *terminare* non ſi poteſſe da *Anaſtaſio*, in altra epiſtola (20) ordina *Siſto*, che a lui ne ſia portato l' ESAME, cioè che recata ſia la cauſa al ſuo giudizio per porci fine: il che riſchiara le parole di *Zoſimo*. ANNO DI CRISTO

V. Già ſiamo a S. *Leone* M. e ciò che diremo di lui, varrà ad occupare le difficoltà che *Febbronio* addur poteſſe contro l' allegata teſtimonianza di Papa *Siſto*. Scriſſe egli dunque nel CCCCXLIV. a' Veſcovi dell' *Illirico* una lettera per ſingificar loro, che avea a ſuo Vicario eletto il Veſcovo di *Teſſalonica Anaſtaſio*, e in queſta dopo avere a que' Veſcovi ſpiegate le commiſſioni, che dava ad *Anaſtaſio*, conchiude (21): *che ſe naſceſſero alcune* CAUSE PIU' GRAVI, *o appellazioni, abbiamo ordinato che colla relazione di lui a noi ſi mandino, acciocchè ſecondo il coſtume Eccleſiaſtico ſieno per noſtra ſentenza finite*. In fatti nella lettera ſeguente, che inſieme con queſta fu da *Leone* ſpedita nell' *Illirico*, il Santo Pontefice così ſcrive ad *Anaſtaſio* (22): CCCCXLIV.

(20) Ep. X. l. c. 1272. *aut ad nos, ſi illic finiri non potuerit, eodem tamen ſuis litteris cauſam omnem quæ vertitur proſequente, veniat examen.*

[21] Ep. V. Ballerin. edit. col. 519. *Si quæ vero cauſſæ graviores, vel appellationes emerſerint, eas ſub ipſius relatione ad nos mitti debere decrevimus: ut noſtra ſecundum eccleſiaſticum morem ſententia finiantur.*

(22) Ep. VI. col. 622. *Si qua vero cauſſa major evenerit, quæ a tua fraternitate illic præſidente non potuerit definiri, relatio tua miſſa nos conſulat: ut revelante domino,*

ANNO DI CRISTO

ma se alcuna causa MAGGIORE *occorrerà, la quale dalla tua Fraternità costì presidente non siasi potuta diffinire, a noi ricorri con darcene relazione, acciocchè da Dio, per cui misericordia confessiamo d' essere checchè possiamo, illuminati ti rispondiamo ciò ch' egli ne avrà spirato, onde al nostro Tribunale secondo la tradizione dell' antico costume, e la debita riverenza dell' Appostolica Sede la tragghiamo col nostro esame.* Scrivendo poi Papa *Leone* nel CCCCXLVI. di nuovo a' Vescovi dell' *Illirico* gli avverte d'avere ad *Anastasio* commesse le *cause maggiori*, che nelle loro Provincie non si potessero terminare, acciocchè *da lui arbitro sieno composte con davanti il timor del divino giudizio* [23]. Ma *Anastasio* dal violento suo natural trasportato, avea i termini delle istruzioni dategli da S. *Leone* travalicati a gran lamento de' Vescovi dell' *Illirico*. Pervenutane al Papa la notizia l'anno medesimo CCCCXLVI. gravemente il riprese, che senza necessità non avesse ne' *maggiori negozj* il suo giudizio sospeso, e aspettata la decisione di lui (24). Noi abbiamo in questi passi le cause

CCCCXLVI.

CCCCXLVI.

no, cujus misericordia profitemur esse quod possumus, quod ipse nobis aspiraverit, rescribamus: ut cognitioni nostræ pro traditione veteris instituti, & debita apostolicæ Sedis reverentia, nostro examine vindicemus.

(23) Ep. XIII. col. 678. *Ut si quæ majores inter Episcopos causæ sunt, quæ in provinciis suis nequeant terminari ad ejus notitiam referantur, & eodem arbitro sub divini timore judicii componantur.*

(24) Ep. XIV. col. 683. *Nam cum majora negotia & diffi-*

cauſe maggiori da *Leone* chiaramente avvocate a ſe, e perchè le aggiudica al Tribunale del ſuo Vicario, e com' egli ſcrivea a Veſcovi dell' *Illirico* (25), non tanto ad *Anaſtaſio* ſi veniva ad ubbidire, quanto a lui medeſimo, che in quelle Provincie per la ſua ſollecitudine aveagliele commeſſe; e perchè quando di più difficile ſcioglimento foſſero, le vuole a *Roma*. Innoltre *Leone* nel CCCCXLIV. appella in queſta riſerva, come abbiamo veduto, la *tradizione dell' antico coſtume* (26), nè *tradizione di antico coſtume* avrebb' egli chiamata una iſtituzione ſolo quarant' anni addietro incominciata, qual ſarebbe queſta, ſe prima d' *Innocenzio*, il quale nel CCCCIV. mentova le *cauſe maggiori*, e la loro riſerva all' Appoſtolica Sede, non ci foſſe ſtata una ſomigliante conſuetudine.

VI. Che oppone *Febbronio*, al quale ſta fitto in capo, che la riſerva delle cauſe maggiori all' Appoſtolica Sede ſia un bel ſogno d' *Iſidoro Mercatore?* (27) Due coſe riſponde.

difficiliores cauſſarum exitus liberum tibi eſſet ſub noſtræ ſententiæ expectatione ſuſpendere, nec ratio tibi, nec neceſſitas fuit, in id, quod menſuram tuam excederet, deviandi.

(25) Ep. V. col. 618. *Non enim tam illi obtemperabitur, quam nobis, qui hoc illi pro noſtra ſollicitudine per illas provincias cognoſcimur commiſiſſe.*

(26) Ep. VI. *pro traditione veteris inſtituti.*

(27) Cap. IV. §. I. n. 2. *Interim ex his & ſimilibus* Iſidorus Mercator *occaſionem arripuit fingendi Decretales, in quibus* reſervationem *Majorum cauſarum favore ſedis Apoſtolicæ antiquiſſimorum temporum diſciplinæ ſimpliciter adſcribit.*

de. La prima è, che *Leone* (e potrebbesi dire lo stesso di *Sisto*) non parla se non del diritto, che al Papa conveniva come Patriarca dell' *Occidente*, e non già d'un diritto, che gli si dovesse come a Primate della Chiesa. La seconda è, che in queste cause, che a lui come a Patriarca dell' Occidente appartenevano, *Leone* non tanto riguardavasi come giudice, quanto come mero *arbitro*; onde di sopra udimmo, che *Anastasio* dovea qual ARBITRO compor tali cause *sub divini timore judicii*; il che fa vedere un diritto non di vera autorità e di giurisdizione, ma di semplice direzione (28). E tanto appunto prima di *Febbronio* avea scritto *Quesnello* editore di S. *Leone* (29). Ma queste loro osservazioni son frivole e vane. E a cominciare da questa seconda, non è che S. *Leone* o in se o dove la materia non richiedesse la sola autorità di lui, anche

(28) L. c. *Ast ex toto Epistolæ contextu intelligitur, hic solum agi de jure Patriarchali, quod per Illyricum Papa tunc exercebat, cujus administrationem Vicario suo ita commiserat, ut si* major *emergeret causa, quæ* ibidem terminari non posset, *ipse eam suo arbitrio & judicio non definiat, sed ejus decisionem suspendat, donec* Leonis *sententiam intellexisset. Dixi* Major causa, quæ ibidem, *idest, in provincia*, terminari non posset: *quod qualiter accipiendum sit, facile intelligitur ex* Leonis *epist.* XIII. *cap.* I. *ubi huiusmodi causa; non tam a suo Vicario tanquam* Judice *discuti finirique mandat, quam ab eodem* ut ARBITRO sub divini timore judicii componi *statuit*.

(29) Nelle annotazioni alla lettera VI. che nella sua edizione è la IV. not. 6. e alla lettera XIII. n. 1.

anche nel ſuo Vicario non riconoſceſſe legittima autorità di giudicare delle cauſe maggiori. Non dic'egli ad *Anaſtaſio*, che ſe le ſopravvenute liti non ſi potevan col GIUDIZIO di lui ſopire, a *Roma* foſſer traſmeſſe? (30) Non gli mette innanzi che veder dovea qual coſa a lui apparteneſſe di comporre, qual riſervare doveſſe al GIUDIZIO del Papa? Non lo rimprovera, perchè non aveſſe aſpettata la SENTENZA di lui (31)? Non gli commette, che diſcordando i Veſcovi dell'*Illirico* da' penſamenti di eſſo, gli mandaſſe gli atti per potere *tolte le ambiguità* DETERMINARE ciò che a Dio piacerà (32)? Son forſe queſte eſpreſſioni di chi credeſi ſolo *arbitro*, e non *Giudice*? Perchè dunque uſa egli le formole così moderate di *arbitro*? Perciocchè a lui queſto a cuore ſtava ſommamente, che le Chieſe piuttoſto dalla dolcezza e dalla carità, che dalla dominatrice podeſtà foſſero a ſalutevole ubbidienza condotte e ſtimolate (33). Del reſto *Leone* ivi

(30) Ep. XIV. col. 689. *ut ſi coram poſitis partibus nec tuo fuerit res ſopita judicio, ad noſtram cognitionem, quidquid illud eſt, transferatur.*

(31) Ivi col. 683. *ſiquidem continenti opportunoque proſpectu promtum tibi eſſet agnoſcere, quid in quibuſque rebus vel tuo ſtudio componeres, vel noſtro judicio reſervares. Nam cum majora negotia & difficiliores cauſſarum exitus liberum tibi eſſet ſub noſtræ ſententiæ expectatione ſuſpendere....*

(32) Ivi col. 690. *ut remotis ambiguitatibus quod Deo placeat decernatur.*

[33] Ivi col. 684. *ut commendatas tibi Chriſti Eccleſi-*

as,

ivi medesimo confessa, che pur troppo tra' *negligenti e pigri fratelli* avvengon cose che di MAGGIORE AUTORITA' abbisognano per essere riparate, ma soggiugne subito, *doversi la correzione usare siffattamente, che salva sia sempre la dilezione* (34). Non voleaci dunque, che un *Quesnello*, e qualche suo incauto seguitatore per torcere a negamento di autorità le sì laudevoli raccomandazioni, che fa il beatissimo *Leone* della caritatevole correzione, la sua discretezza, la sua moderazione.

VII. Nè meno è falso, che *Leone* parli di una podestà, che a lui sol competesse come Patriarca d'*Occidente*. *Febbronio* si lamenta, che i Papi, e i loro, com' ei assai cristianamente li chiama, adulatori abbiano confusi i diritti del Papa come Patriarca d'*Occidente* con quelli che gli convengono come a Primate. Dovea dire piuttosto che i Papi hanno anche nel Patriarcato d'*Occidente* adoperato anzi col diritto di Primati della Chiesa, che con quello di Patriarchi. L'abbiamo nel capo 1. della dissertazion terza mostrato. Pur di grazia paragoniamo un poco le cose da *Leone* scritte con quelle, che sul

as, per exhortationem caritatis ad salubritatem obedientiæ provocares.

[34] Ivi: *Quia etsi plerumque existant inter negligentes vel desides fratres, quæ oporteat majore auctoritate curari, sic tamen est adhibenda correptio, ut semper sit salva dilectio.*

ſul principio abbiamo da *Innocenzio* I. aſcoltate. Non erano meno le *Gallie*, che l' *Illirico*, al Romano Pontefice come a Patriarca d' *Occidente* ſoggette, e *Febbronio* ſteſſo il concede (35). E nondimeno quando *Innocenzio* ad un Veſcovo delle *Gallie*, qual era *Vittricio* ſcrivendo voleva, che le cauſe *maggiori* a *Roma* ſi riferiſſero, non ſi conſiderava già egli come ſemplice Patriarca dell' *Occidente*, ma come Primate di tutta la Chieſa. In fatti egli allega a conferma della ſua autorità i Canoni del Concilio di *Sardica: ſicut Synodus ſtatuit*. Or queſto Concilio non pensò mai di ſtabilir nulla intorno le cauſe, che andar doveſſero al Papa come Patriarca dell' *Occidente*; ma ſolo di onorare la memoria del Beato Appoſtolo *Piero*, e di regolar gli appelli, e le cauſe, che al Primate di tutta la Chieſa appartenevano. Tanto abbiamo ne' Canoni III. IV. e VII. che come poc' anzi abbiamo detto, qui da *Innocenzio* ſi appellano. E ſe *Febbronio* col P. *Couſtant* perſiſte a volere, che i regolamenti del *Sardiceſe* Concilio da *Innocenzio* I. indicati non ſieno, ſe non la lettera di quel Sinodo a Papa *Giulio*, ove ſi dice *eſſere ottima coſa e convenevoliſſima che i Sacerdoti del Signore alla Sede di* Piero *Appoſtolo mandino le relazioni degli affari de ſingulis quibuſque Provinciis*;

ſe,

[35] *Cap.* III. §. 5. *n.* 4. *pag.* 144. *edit. pr.* 175. *edit. ſec.*

se, dico, *Febbronio* sì vuole, sarà egli men chiaro, che il Concilio di *Sardica* al Primato universale del Papa ebbe riguardo, non al suo Occidental Patriarcato? Però chi non vede, che *Innocenzio* se avesse nella pistola a *Vittricio* delle *cause maggiori* parlato come Patriarca dell' *Occidente*, non avrebbe mai citato un Sinodo, che a tutt' altro avea mirato che a stabilire i privilegj dell' Occidental Patriarcato? Dimando ora se *Innocenzio* scrivendo ad un Vescovo del suo Patriarcato potè usare, e mettere in chiaro l' autorità, che a lui come a Primate della Chiesa, non come a Patriarca dell' *Occidente* si conveniva, perchè non lo avrà potuto *Leone*? O qual cosa v' ha nelle lettere di *Leone*, che le limiti al Patriarcale diritto, e non siaci ancor nella pistola d' *Innocenzio*? Anzi nelle pistole di *Leone* cose ci sono, che apertamente dimostrano, non avere quel Santo Pontefice in quelle parlato che come Capo e Primate di tutta la Chiesa. E veramente scriv' egli a' Vescovi dell' *Illirico*, che in quelle parti constituiva a suo Vicario *Anastasio*; ma forse perchè quelle Chiese a lui come a Patriarca d' *Occidente* appartenevano? Nulla meno; sibbene perchè il Primato di *Piero* passato in lui suo successore obbligavalo alla cura di tutte le Chiese (36). Più ad *Anastasio* rammenta, che nel

(36) Ep. V. col. 617. *Et quia per omnes Ecclesias cura na-*

nel farlo suo Vicario avea preteso, che *imitatore della mansuetudine di lui il sollevasse nella cura, che per divina istituzione principalmente dovea a tutte le Chiese* (37). Or come tai cose al Patriarcale diritto trarre si possono? Diritto che nè a tutte le Chiese si stende, nè esser può come di divina istituzione considerato. Ma di S. *Leone* sia detto abbastanza. ANNO DI CRISTO.

VIII. A legger *Febbronio* parrebbe, che dopo S. *Leone* M, fino a *Giovanni* VIII. ni- CCCCLXXII. un Romano Pontefice avesse pensato a riservarsi il giudizio delle cause maggiori. Eppure incontrasi subito il successor di S. *Leone*, Santo egli pure, *Ilaro* dico, il quale ad alcuni Metropolitani delle *Gallie* scrivendo gli avverte (38), che nel decidere le cause più gravi, e che ne' Sinodi Provinciali non si potessero terminare, si ricorresse alla Sentenza dell' Apostolica Sede. Non altrimenti pensava *Vigilio* Papa. Lascio la sua famosa

re nostra distenditur, exigente hoc a nobis domino, qui apostolicæ dignitatis beatissimo Apostolo Petro *primatum fidei suæ remuneratione commisit, universalem Ecclesiam in fundamentis ipsius soliditate constituens, necessitatem sollicitudinis quam habemus cum his, qui nobis collegii caritate juncti sunt sociamus. Vicem itaque nostram fratri & Coepiscopo nostro* Anastasio &c.

[37] Ep. XIV. col. 683. *ut curam, quam universis Ecclesiis principaliter ex divina institutione debemus, imitator nostræ mansuetudinis adjuvares.*

[38] Ep. VIII. *In dirimendis sane gravioribus causis, & quæ illic non potuerint terminari, Apostolicæ Sedis sententia consuletur.*

ANNO DI CRISTO

sa lettera ad *Euterio*, o piuttosto a *Profuturo*, nella quale lo stesso apertamente s' insegna (39). Perocchè questa lettera almeno quanto all' articolo, ove della Romana Chiesa si parla, viene da alcuni rivocata in dubbio [40], benchè il Card. d' *Aguirre* siasi loro fortemente opposto [41]; e certamente quando *Vigilio* la dettò, era Antipapa. Ma indubitatamente di lui vero Pontefice è

DXLV. la settima lettera ad *Ausanio* di *Arles*. Or ecco com' ei gli si esprima. *Che se o intorno la religion della fede* [*lo che tolga Iddio*] *o altro qualunque negozio, che ivi per la sua grandezza terminare non si potesse, nascesser contese, dopo d' avere con diligente cura fatta ricerca di tutta la verità, a noi mandando la serie della relazione, all' Appostolia Sede ne riserbate la decisione* (42). Da questi sentimenti

DXCIII. non si scostò S. *Gregorio* Magno. Ordina egli

(39) Ep. II. T. IX. Conc. Edit. Mansi. col. 33. *Quamobrem Sancta Romana Ecclesia, ejus* (di S. Pietro) *merito, domini voce consecrata, & sanctorum Patrum auctoritate roborata, primatum tenet omnium ecclesiarum; ad quam tam summa episcoporum negotia, & judicia atque querelæ, quam & majores Ecclesiarum quæstiones quasi ad caput semper referenda sunt.*

(40) *Come* Baluzio *ed altri. Veggasi anche l' osservazion dell' Illustrissimo* Mansi l. c.

[41] *Conc. Hisp. T. II. p. m.* 278.

[42] Ep. VII. T. IX. cit. Conc. Mansi. edit. col. 41. *Si qua vero certamina aut de religione fidei, quod Deus auferat, aut de quolibet negotio, quod ibi pro sui magnitudine terminari non possit, evenerint, totius veritatis indagine diligenti ratione discussa, relationis ad nos seriem destinantes, apostolicæ sedi terminanda servate.*

gli al Veſcovo di *Lariſſa* in propoſito delle querele alla Romana Sede portate da certo Veſcovo *Adriano* (43), che ſe per l'innanzi contro quel Veſcovo ſi moveſſe alcuna queſtione o per fede, e per delitto, o per danaro, quando ſia mediocre, ſia a Coſtantinopoli eſaminata dagli Apocriſarj del Papa, *ma ſe ardua ſia, all'* Appoſtolica *Sede ſi tragga, acciocchè*, dic' egli, *per ſentenza della noſtra Udienza reſti deciſa*. Similmente egli ſcriſſe a' Veſcovi delle *Gallie* dichiarando l' autorità, che dava a *Virgilio* di *Arles* da lui ſuo Vicario coſtituito. *Ma ſe avverrà*, dic' egli (44), *che in cauſa di fede (il che ceſſi la divina potenza) naſca alcuna conteſa, o altro negozio ſi produca, ſul quale gran dubbiezza forſe ſi dia, e che per la ſua grandezza abbiſogni del giudizio dell' Appoſtolica Sede, egli eſaminata con ogni diligenza la verità procuri colla ſua relazione di farla a noſtra notizia pervenire*. Lo imitò *Gregorio* IV. e ben poſſiamo

ANNO DI CRISTO

DXCV.

[43] Lib. II. epiſt. ep. XLVI. Maur. edit. al. VII. lib. II. indict. XI. *Si qua cauſa vel fidei vel criminis, vel pecuniaria adverſus præfatum* Adrianum *conſacerdotem noſtrum potuerit evenire, vel per eos qui noſtri ſunt, vel fuerint in urbe regia reſponſales, ſi mediocris eſt quæſtio, cognoſcatur, vel huc ad Apoſtolicam ſedem, ſi ardua eſt, deducatur, quatenus noſtræ audientiæ ſententia decidatur.*

[44] Ep. LII. lib. IV. *Si quam vero contentionem* [*quod longe faciat divina potentia*] *de fidei cauſa evenire contigerit, aut negotium emerſerit, cujus vehemens ſit forteſſe dubietas, & pro ſui magnitudine judicio ſedis Apoſtolicæ indigeat; Examinata diligentius veritate relatione ſua ad noſtram ſtudeat perducere notionem.*

ANNO DI CRISTO citarlo, concioſiachè l' *Iſidoriana* raccolta ſolo verſo l' ottocenquarantaſei uſcita ſia, come nella terza diſſertazione abbiam dichiarato, cioè qualche anno dopo la morte di lui. Egli dunque ſull' affare di *Aldrico Cenomaneſe* dirizzò a tutti i Veſcovi della *Gallia*, della *Germania*, e dell' *Europa* una lettera circolare, in cui al noſtro intendimento così parla: *non comandiam già alcuna coſa nuova, ma quelle confermiamo, che ſembrano dianzi concedute; concioſiachè dubbio non v' abbia, che non ſolo una Pontificale queſtione, ma ancora ogni relazione della Religione ſi dee, come al capo delle Chieſe, riferiſce all' Appoſtolica Sede* (45).

DCCCXXXIX.

IX. Tempo è che udiamo il ſiſtema da *Febbronio* formatoſi intorno le cauſe maggiori. Egli inſegna dunque che niuna di queſte cauſe è al Papa riſerbata nè per Gius divino, nè per oſſervanza de' primi ſecoli (46). Ma a lui opponghiam S. *Leone* che afferma tutto il contrario. Abbiamo veduto, ch' egli al ſuo giudizio riſerba le cauſe maggiori *ſecondo la tradizione dell' antico coſtume, e la* DEBITA *riverenza dell' Appoſtolica Sede. La tradizione dell' antico coſtume* altro eſſer non può, *che l' oſſervanza de' primi*

[45] T. IV. Hard. col. 1271. *Non novum aliquid præcipimus, ſed illa quæ olim videntur indulta, firmamus, cum nulli dubium ſit, quod non ſolum Pontificalis cauſatio, ſed omnis etiam religionis relatio ad Sedem Apoſtolicam, quaſi ad caput Eccleſiarum debet referri.*

mi ſecoli da *Febbronio* negata. Ma la *debita riverenza dell' Appoſtolica Sede*, che altro all' animo ci richiama, ſe non l' iſtituzione di Criſto, il quale avendo voluto che *Piero* e i ſuoi Succeſſori foſſero *Capi di tutta la Chieſa* ha queſto pure neceſſariamente ordinato, che a *Piero*, e a' ſuoi ſucceſſori toccaſſe almeno l' ultima e la final deciſione delle cauſe maggiori? Dicaſi lo ſteſſo di *Gregorio* IV. e degli altri nel capo primo citati, quando fondano la neceſſità del ricorſo al Papa in tutti gli affari, e maſſimamente nelle cauſe maggiori, quando dico, la fondano nella ragione ch' egli ha di capo di tutta la Chieſa. Perocchè queſta ragione è di divino diritto. Saper vorrei, che dica di più il falſo *Marcello* nella lettera da *Iſidoro* fabbricata, quando inſegna, che alla Sede Romana tutti *per diſpoſizione della divina grazia* debbonſi riferire i maggiori negozj della Chieſa (47). Eppure *Febbronio* in queſte parole di *Marcello* riconoſce, che *Iſidoro* volle ſtabilire il Primato del Papa nelle cauſe maggiori (48).

(46) Cap. IV. §. I. edit. pr. pag. 185. edit. ſec. 224. *Nullum horum Reſervatorum jure Divino, & primorum ſæculorum obſervantia Apoſtolicæ Sedi proprium eſſe.*

(47) Epiſt. I. cauſa XXIV. quæſt. I. can. XV. *ad quam cuncta* Majora *Eccleſiæ negotia, divina diſponente gratia, juſſa ſunt referri, ut ab ea regulariter diſponantur, a qua ſumpſere principia.*

(48) Cap. III. §. 9. n. 2. *Vult* Iſidorus *omnes* Majores *cauſas ad Apoſtolicam Sedem referri.*

Dicasi il medesimo delle *cause più difficili*. Egli si duole d' *Isidoro* (49) perchè con una falsa lettera di *Anacleto* ordini, che all'Apostolica Sede le cause più difficili si riserbino; ma si dolga ancora di S. *Gregorio* Magno, perchè abbia a se avvocate le cause quando fossero ARDUE. Per altro confessa *Febbronio*, che le cause maggiori, le quali potrebbono a tutta la Chiesa, o all' unità della fede portar pregiudizio, non si debbono senza partecipazione della prima Sede diffinire (50). Di che tuttavia non si contentava *Vigilio*. Non egli solamente pretendea, che gli affari o riguardanti la Religione o di gran rilievo non si diffinissero *senza partecipazione della sua Sede*; pretendeva innoltre, che a lui se ne *riserbasse la decisione: terminanda servate*, e così pure S. *Gregorio Magno* non ad altri, che a se, rimessa voleva la risoluzione delle cause *ardue*.

X. Ora non è da lasciare senza risposta ciò che *Febbronio* scrive del *Vescovile Giudizio*, dopo il quale *Innocenzio I.* dicea doversi a *Roma* spedire le cause maggiori. Pretende egli (51), doversi quinci argomentare,

(49) Ivi: *idem quoque ordinat circa causas* DIFFICILIORES.

(50) Cap. IV. §. I. n. 6. *ea gravioris momenti negotia, quæ universæ ecclesiæ aut unitati fidei præjudicium possunt adferre, non sine participatione Primæ Sedis definienda esse.*

(51) Cap. IV. §. I. n. 1. *Quod* post Episcopale judicium

re, che alle relazioni di tali cauſe ſi aveano a premettere i giudizj de' Veſcovi di que' luoghi, ov' elle erano nate. Ma e' s' inganna. I Papi non cominciarono ad avere nelle *Gallie* Vicarj, ſe non nel Pontificato di *Zoſimo* ſucceſſor d' *Innocenzio* (52). Però quando *Innocenzio* ſcriſſe a *Vittricio* di *Roano*, non avean le *Gallie* ſe non Veſcovi ſoggetti a' ſoli Metropolitani. Ora mi ſi dica, ſe credibil coſa ſia, che *Zoſimo*, che *Leone*, che gli altri dianzi ricordati Pontefici abbiano per gli paeſi, ove tenevano Vicarj, come nell' *Illirico* e nelle *Gallie* ſtabilita ne' giudizi delle cauſe maggiori diſciplina diverſa da quella, che *Innocenzio* avea preſcritta per le Province, ove l' Appoſtolica Sede non avea Vicarj ſicchè in queſte aveſs' ella minore autorità, che in quelle. Nò certamente. Ma che fa ciò al caſo noſtro? Moltiſſimo fa. I Veſcovi nelle Province da' Vicarj Appoſtolici governate non aveano facoltà di giudicare delle cauſe maggiori prima che foſſero a *Roma* inviate. Doveano ſibbene i Vicarj radunare i loro Sinodi della Provincia, ma per mettere in chiaro la verità de' fatti: eſame, ricerca,

cium *cauſæ majores ad Apoſtolicam Sedem referendæ ſint aperte denotat, huic relationi judicia Epiſcoporum eorum locorum, in quibus eædem cauſæ natæ ſunt, præmittenda fuiſſe.*

(52) Baluzio *lib.* 5. *operis D. de* Marca *de Conc. Sac. & Imp. cap. XXX.*

discussion diligente ; questo è il solo che nelle Province aveasi a fare, acciocchè l'informazione, che mandavasi al Papa, fosse giuridica, e autentica ; nè d' altro parlano *Leone*, e gli altri ; nò, di giudizio non mai. Dunque nemmeno i Metropolitani de' luoghi, ove i Vicarj del Papa non erano, doveano co' loro Vescovi far Sinodo per sentenziare delle cause maggiori innanzi, che ne spedissero al Papa la relazione ; potevan solo, e dovean ne' Sinodi Provinciali indagare la verità de' fatti, e quasi compilarne il processo ; nè *Innocenzio* potè altro intendere col nome di *Vescovile giudizio*, se non lo stato della causa ben provato, e giuridicamente disteso da' Vescovi in Concilio raccolti, o anche solo consultati dal loro Metropolitano. Il che se *giudizio* vuol dirsi, si chiami pure così ma non abusiamo di questo nome trasportandolo in questo caso al solo proprio significato, che non avea, di sentenza e di decisione.

XI. Ma se ciò è, perchè dunque e nell' ottocenquarantaquattro a *Sergio* Papa, e nell' ottocensettantasei a Giovanni VIII. si opposero con *Incmaro* alla testa i Vescovi delle *Gallie*, quando quegli a *Drogone* di *Metz*, questi ad *Ansegiso* di *Sens* volle conferire il Vicariato Apostolico per le *Gallie*, e la *Germania*? La ragion vera, dice *Febbronio*,

(53) fu, perchè queſta dignità a niente mandava i diritti de' Metropolitani nel convocare i Concilj de' Veſcovi, e nel terminare in eſſi le *cauſe maggiori*. Credevan dunque que' Veſcovi, che le falſe Decretali d' *Iſidoro* con obbligare i Veſcovi a portare a *Roma* le cauſe maggiori deviaſſero dalle antiche regole de' Canoni. A queſto argomento dar ſi potrebbono più riſpoſte. Potrebbeſi primamente replicare, che l' oppoſizione de' Veſcovi non tanto ferì i Papi, quanto gl' Imperadori *Lotario*, e *Carlo Calvo*, in grazia de' quali erano ſtati da' Papi a cotal dignità, e *Drogone*, e *Anſegiſo* eſaltati. In luogo ſecondo quanto a *Drogone*, *Incmaro* veramente reclamò alla elezione di lui, ma i Padri del Concilio *Verneſe* II. piuttoſto che opporſele, l' eluſero affermando, che era da attenderſi il maggior Concilio de' Metropolitani e de' Veſcovi, che radunar ſi poteſſe nella *Gallia*, e nella *Germania* per averne il loro aſſentimento [54]; e ſe *Drogone* per amore della pubblica quiete di quelle Chieſe modeſtamente cedette un onore, che avea ambito, non ne ſegue,

(53) Cap. IV. §. I. n. 4. Cum *per hanc commiſſionem jura Metropolitanorum in convocandis Epiſcoporum Conciliis, & majoribus etiam cauſis in eis terminandis labefactarentur, Epiſcopi &c.*

(54) A. 844. can. XI. *Expectandum, quam maximus cogi poteſt, Galliæ Germaniæque conventum, & in eo Metropolitanorum, reliquorumque Antiſtitum inquirendum eſſe conſenſum, cui reſiſtere nec volumus, nec valemus.*

che quando aveſs' egli voluto il ſuo impegno ſoſtenere, aſſiſtito com' era dall' autorità del Papa e dell' Imperadore, non aveſſe in fine i frappoſti oſtacoli ſuperati. Quanto poi ad *Anſegiſo* autori non mancano, e tra gli altri il *Mabillone* Uomo dottiſſimo, come ognun ſa, e Franzeſe di nazione (55), i quali credano che *Anſegiſo* del partito d' *Incmaro* reſtaſſe vincitore, e godeſſe del Pontifical privilegio. Altri ancora ſoſtengono, niuna fede doverſi all' Annaliſta *Bertiniano*, dal qual ſolo abbiamo i preteſi atti del Sinodo di *Pontigny*, ove ad *Anſegiſo* ſia ſtata da' Veſcovi negata la primazia concedutagli dal Romano Pontefice (56). Il che poſto converrà dire, che la coſa non foſſe poi tanto contro le antiche leggi dell' Eccleſiaſtica diſciplina, quanto dapprima ſi era creduto. Ma queſto ſi laſci. *Febbronio* domanda la ragione di queſta oppoſizione de' Veſcovi della *Gallia*, e della *Germania*, ſiccome ſe altra non ce ne foſſe ſtata, ſe non l' enorme leſione, che per queſta commiſſion Pontificia a ſentir ne venivano i diritti de' Metropolitani, maſſimamente nelle cauſe maggiori. Io dico 1. che ſe ne può dare qualche altra aſſai veriſimile,

(55) Mab. Annal. Benedictin. T. III. lib. XXXVII. n. 72. *Sed tandem* (i Veſcovi *Gallicani* impugnatori del Vicariato di *Anſegiſo*) *regiæ voluntati ceſſerunt*.

(56) Veggaſi il P. *Bianchi dell' eſterior polizia della Chieſa* T. V. p. I. lib. III. cap. IV. §. I. n. IV. pag. 410.

le. 2. che qualunque ſia ſtata, non fu certamente queſta, che *Febbronio* travede. E il vero *Incmaro* (57) dice apertamente, che quelle Province dopo S. *Bonifacio* martirizzato nell' anno DCCLIV. erano ſtate per novant' anni *ſenza queſto Primicerio, o Primate dalla Sede Appoſtolica delegato*; le quali parole già aſſai ci paleſano uno de' veri motivi, onde que' Veſcovi reſiſtevano allo ſtabilimento d' un Vicario Appoſtolico, cioè il poſſeſſo, in che erano da tant' anni, di non avere altri ſuperiori che il Papa, ed il Re, onde di mala voglia vedevanſi ſottomeſſi ad un terzo Superiore. De *Marca*, che Autor ſoſpetto eſſer non può preſſo *Febbronio*, ne inſinua un' altra ſomigliante ragione, cioè i Metropolitani non ſapevano indurſi a vederſi ſoggetti ad uno *del loro corpo* [58]. Il che ſe amor foſſe de' ſacri Canoni, e della incorrotta diſciplina, come per

(57) Ep. XLV. T. II. *Tandem breviter commemorare cenſuimus, quia ſancto & venerando viro* Bonifacio *anno Incarnationis Dominicæ DCCLIV. Martyrio coronato .... hactenus Provinciæ Ciſalpinæ, temporibus* Pippini *Regis & Caroli, ac* Lodovici *Imperatorum, ſine hoc Primicerio vel Primate a Sede Apoſtolica delegato annos circiter nonaginta tres manſerunt & Metropolitanis ſingulis ſuo jure ſervato, Apoſtolicæ Sedis favore, & Principum ſuorum diſpoſitione, ſecundum ſacros Canones, & Decreta ejuſdem Sanctæ Sedis Pontificum, quæque fuerunt agenda, venerabiles Epiſcopi per authoritatem Canonum ſacrorum, & Decreta Sedis Romanæ Pontificum, peregerunt.*

[58] De Conc. lib. VI. cap. XXIX. n. 6. *Pontifices Romani, cum intelligerent Metropolitanos ferre nolle uni ex ſuo corpore conferri jus perpetuæ præſidentiæ &c.*

per altro vantavasi, si vede già di per se. Oltre questi due motivi comuni a *Drogone* e ad *Ansegiso* altri ce n' erano particolari. Perocchè essendo *Drogone* Vescovo nel dominio dell' Imperadore *Lotario*, potevano i Re *Lodovico* e *Carlo* temere, non forse per mezzo di lui volesse *Lotario* usurparsi nella *Gallia* e nella *Germania* loro soggetta qualche diritto, ed autorità. Però non sarebbe maraviglia, ch' eglino quantunque per non irritarsi apertamente *Lotario*, e il Papa lasciassero come Vicario Appostolico presedere *Drogone* al Concilio di *Thionvilla*, tuttavia sotto mano si ajutassero co' Vescovi de' loro dominj, perchè frastornassero l' eseguimento del Pontifical privilegio. Ma l' elezione d' *Ansegiso* era un colpo, con che l' Imperador *Carlo Calvo* erasi voluto o vendicare d' *Incmaro*, o assicurarsi di lui, perchè eragli molto sospetto di favoreggiare *Lodovico* Re della *Germania* [59]. Chi stupirà per tanto, se *Incmaro* accortissimo uomo se ne fosse avveduto, e avvedutosene avesse col pretesto de' Canoni cercato presso a' Vescovi, che per la sua dottrina e per certa fermezza d' animo aveanlo in grande stima, di declinare gl' irati disegni di *Cesare?* Ma lasciamo queste conghietture. Certa cosa esser dee, che i Vescovi non potet-

(59) Veggasi il P. *Calles Annal. Eccles. German. T. III. lib. VII. n.* 108. *pag.* 561.

tettero mai contraſtare a due Vicarj, de' quali parliamo, la lor dignità per la ragione, che ne reca *Febbronio*. Non ſarebbe difficile di moſtrare contro *Incmaro*, che le due piſtole di *Sergio* e di *Giovanni* VIII. nulla contengono, che offender poſſa i Canoni. Ma non ſi tratta ora di queſto. Si tratta di far vedere, che *Febbronio* con grandiſſima ingiuria della verità affibbia a que' Veſcovi una mira che mai non ebbero. Egli dice, che i Veſcovi ſi moſſero ad opporſi a que' Papi, perchè i privilegj de' due Vicarj manomettevano i diritti de' Metropolitani nel terminare maſſimamente ne' loro Concilii le cauſe maggiori. Ma a che penſava egli mai? Quando *Zoſimo*, quando S. *Leone*, quando *Vigilio*, quando gli altri nominati Pontefici incaricavano i loro Vicarj ancor nelle *Gallie* di mandare a *Roma* le relazioni delle cauſe maggiori, perchè ivi foſſer deciſe, roveſciavano forſe i diritti de' Metropolitani? O i Metropolitani delle *Gallie* e della *Germania* nel nono ſecolo ignoravano, che prima delle Decretali d' *Iſidoro* era queſto l' uſo ſtato di tutta la Chieſa, che le cauſe maggiori al Romano Pontefice ſi riſerbaſſero? Ma a che cercar ſiffatte ragioni? Chi meglio d' *Incmaro* ſapeva qual foſſe la mente degli altri ſuoi Colleghi? Eppure egli nella famoſa ſua piſtola ſeſta de *juribus Metropolitanorum* queſto oppone a *Gio-*

vanni

vanni VIII. cioè che ad *Anſegiſo* deſſe autorità di riferire all' Appoſtolica Sede le cauſe più gravi, non perchè a *Roma* non ſi doveſſero mandare per la deciſione e a terminare ſi aveſſero ne' Provinciali Concilj come *Febbronio* ſi avviſa, nò, ma perchè ſecondo la piſtola d' *Innocenzio primo* il diritto di ſpedire a *Roma* tai relazioni era un gius de' Metropolitani, del quale ſenza neceſſità non volevano eſſere per alcun modo ſpogliati (60). Supponevano anzi que' Veſcovi, che il Papa aveſſe veramente a queſte relazioni diritto, e ſolo contraſtavano del canale, ond' egli doveſſe riceverle, cioè ſe per un Vicario da lui nuovamente ſtabilito, o più conformemente a' Canoni per i ſoli Metropolitani. Che dir dunque di *Febbronio?*

CA-

(60) Eccone il compendio che dalla lettera d' *Incmaro* ha fato *de Marca* l. c. n. V. *Tandem vero quod ei* (ad Anſegiſo) *auctoritatem tribuit* [Giovanni VIII.] *de rebus gravioribus referendi ad ſedem Apoſtolicam, cum tamen id jus unicuique Metropolitano competat juxta epiſtolam* Innocentii *primi ad* Victricium *Rothomagenſem*.

CAPO III.

Si moſtra colla ſtoria il diritto, che han ſempre i Papi avuto nelle Cauſe di Fede.

I. *Quali cauſe di Fede, e come ſieno al Romano Pontefice riſervate.* II. *Prove di queſta riſerva* 1. *ne' ricorſi continui all' Appoſtolica Sede per ſiffatte cauſe, e ricorſi creduti neceſſarj, per regola di tradizione, e per gius divino,* 2. *nella credenza male da* Febbronio *interpetrata, che quelle foſſero cauſe di fede* terminate, *nelle quali intervenuto foſſe il giudizio del Romano Pontefice,* 3. *nell' eſpreſſe dichiarazioni d'* Innocenzio *I., di S.* Pier Griſologo, *di* Vigilio, *e di S.* Gregorio *M.* III. *Si riſponde ad alcuni argomenti di* Febbronio.

I. ABbiamo ſinora coll' ajuto dell' Eccleſiaſtica Storia generalmente provato, che le cauſe maggiori ſi debbono all' Appoſtolica Sede riportare. Già è da moſtrare il medeſimo delle particolari cauſe, che *maggiori* ſi chiamano. Poſſono elle a tre capi ridurſi, alle cauſe cioè della fede, a quelle della diſciplina, e alle cauſe de' Veſcovi. Riſerbiamo al libro ſeguente le cauſe della diſciplina, e in queſto ſpediamo l' altre, dalle cauſe della fede, ſiccome è dove-

dovere, incominciando. Queſte noi diciamo eſſere al Romano Pontefice riſervate; lo nega *Febbronio*. Veggiamo quale ſia ſtata ne' primi ſecoli la pratica della Chieſa, e da queſta s' impari, ſe erriamo noi, o ſiveramente *Febbronio*. Ma acciocchè ogni equivoco ſia tolto di mezzo, ſpieghiamo innanzi che coſa da noi ſi pretenda, quando affermiamo, che le cauſe della fede al Papa appartengono, e da lui eſſer debbon deciſe. *Giovanni Gerſone* l' Eroe di *Febbronio* ci faccia la ſtrada a dichiarare la noſtra dottrina. *Alcune dottrine*, dic' egli, *ſono appreſſo tutti manifeſtamente ereticali, altre dubbioſe ſono agli uomini ſemplici, ma a' ſaggi e periti uomini di chiaro errore; ce n' ha alcune altre quaſi neutre, che hanno per ſe Dottori, con ragioni per l' una e per l' altra parte probabili, e forſe non in una ſola dioceſi, o poche Chieſe, ma preſſo tutti i Criſtiani, o certamente moltiſſimi. E' queſta dunque la verità, che alle prime e ſeconde cauſe ſi ſtende l' autorità degl' inferior Prelati, riguardo ſolamente a' loro Sudditi; ma non già nelle terze, concioſiachè cauſe maggiori della fede a ragione ſi dicano per la difficoltà della deciſione con pericolo di ſcandalo: Però ſon elle alla Sede della Chieſa, o a lui, che in eſſa ſiede a riferire* (1). Così *Gerſone*. E delle prime cau-

(1) Tract. de examinat. Doctrinar. conſider. 3. *Aliquæ ſunt doctrinæ palam hæreticales apud omnes; aliæ dubiæ ſimplici-*

cauſe non accade di dubitare. Perocchè i Veſcovi, e le Chieſe particolari non ſolamente poſſono, ma ancora debbono confermare colla profeſſion loro la fede già diffinita, e condannar quelli, che alla fede ſtabilita ſi oppongono, e queſte cauſe, come dicono i Veſcovi della *Francia* negli atti della loro Aſſemblea tenuta a *Parigi* l'anno 1660. (2) *non conſiſtono, che nell' eſecuzione, e nel gaſtigo di coloro che inſegnano queſte già condannate dottrine*. E veramente queſto non è giudizio dell'Ereſia conſiderata in ſeſteſſa, e quaſi in aſtratto, ma ſibbene della perſona, cioè ſe egli caduto ſia nell' Ereſia dall' Eccleſiaſtiche diffinizioni proſcritta. E così, dice il *Bellarmino*, (3) il Concilio *Aquilejeſe* a' tempi di S. *Ambrogio* dichiarò, che un certo *Palladio* era veriſſimo diſcepolo di

Ario.

plicibus, ſed manifeſtæ ſapientibus, & peritis; tertiæ veluti neutræ habentes pro ſe Doctores cum rationibus ad utramque partem probabilibus: Nec in una tantum diœceſi, vel paucis, ſed apud omnes Chriſtianos, aut longe plurimos. Eſt ergo veritas, quod in primis, & ſecundis autoritas inferiorum Prælatorum ſe extendit, & ad ſuos tantummodo: in tertiis vero nequaquam, quoniam merito dicuntur majores cauſæ fidei propter difficultatem deciſionis cum periculo ſcandali: ideo ſunt ad Sedem Eccleſiæ VEL AD SEDENTEM IN EA *referendæ*.

[2] *Apud* Gerbais *de cauſis Majoribus art. IV. §. II. p. 104. Celles du premier genre ne conſiſtent qu' en l' execution & au chaſtiment de ceux, qui enſeignent ces doctrines qui ont deja èté condamnées; & partant ils ſçavoient que chaque Eveque peut l' ordonner dans ſon dioceſe contre les coupables.*

(3) *De Concil. lib. II. cap. X.*

Ario. Che se i Vescovi lasciassero questo aperto errore impunito, meriterebbono le riprensioni, che a *Virgilio* d'*Arles* fece il Magno *Gregorio*, perchè era andato rilento a raffrenare l'Eresia de' *Simoniaci* (4). E quà principalmente appartiene il capo *Abolendam de hæreticis*. Quanto poi alle cause, che solo presso i semplici possono esser dubbiose, ma per se medesime facili sono, e dal suffragio di quasi tutti i Dottori si trovano assistite, corre la stessa dottrina, ancora per l'eresia: e in questo modo, segue a dire il *Bellarmino* (5), il Concilio *Antiocheno* giudicò di *Paolo Samosateno*; perocchè allora da più bande si adunarono Vescovi non come a diffinizione di cosa dubbiosa, ma quasi a scacciare dall'ovile di Cristo un lupo manifesto.

II. La difficoltà alle terze cause si riduce tutta. E in queste non v'ha alcun dubbio, che se per commissione del Papa si tenesse un Concilio Provinciale per esaminare una dottrina, i Vescovi radunati ne dovrebbono giudicare. Cercasi dunque solo se i Ve-

(4) *Lib. IX. ep. XLIX. ad Virgil. Arelat.*

[5] De Conc. lib. II. cap. X. *Præterea secundo dico, posse etiam Concilia particularia censere de hæresi secundum se, quando res est facilis, & in qua omnes fere Doctores conveniunt, quomodo Concilium Antiochenum olim judicavit de hæresi* Pauli Samosateni *apud* Eusebium lib. 7. *histor. cap. 24. convenerunt enim undique Episcopi non tanquam ad rem dubiam, sed tanquam ad manifestum lupum de ovili Christi eiiciendum.*

i Vescovi senza saputa dell'Appostolica Sede possano condannare una dottrina, della quale tra gli uomini dotti sia disparere. Nel che io confesso, che se per la distanza de' luoghi; come erano un tempo certe più rimote Province dell'*Asia*, ed oggi sarebbe l'*India*, non si potesse all'Appostolica Sede ricorrer subito, potrebbono i Vescovi con un giudizio provvisionale spegnere il fuoco, che minacciasse di dilatarsi, proibire lo spargimento di quelle dottrine, e assicurarsi de' disseminatori, che alla fatta proibizione fossero refrattarj. Il bene della Chiesa, la purità della fede, la salute dell'anime questo domanderebbe da' Pastori, e ciascun di loro scrivendo poi al Papa, perchè ne desse la finale diffinizione, potrebbe usar le parole di S. *Agostino* a Papa *Bonifacio* contro de' Pelagiani: *non cessando costoro di ringhiare intorno gli ovili del gregge del Signore, e spiar d' ogni banda l' adito per rapirsi le pecore a sì gran prezzo redente, e a tutti noi, che incaricati siamo dell' uffizio del Vescovato essendo comune la cura, benchè in questo tu a tutti sovrasti per la più eminente altezza della specola Pastorale, fo quello che posso per la particella, che a me tocca, del mio carico* (6).

[6] L. I. ad Bonifac. cap. I. *Cum vero non desinant frendere ad Dominici Gregis caulas, atque ad diripiendas tanto pretio redemptas oves aditus undecumque rimari: curaque communis sit omnibus nobis qui fungimur Episcoparus officio, quamvis ipse in eo præmineas celsiore fastigio speculæ Pastoralis facio quod possum pro mei particula muneris &c.*

ANNO DI CRISTO

Ma prescindendo da questi casi i Vescovi non altro possono fare, che al Romano Pontefice inviare la relazione della dottrina, la qual relazione esser non dee considerata come una semplice informazione; può riguardarsi come un vero giudizio de' Vescovi; perocchè se in un Generale Concilio dando il loro voto, diffiniscono e giudicano; se dispersi aderendo alle condanne di *Roma* pur sentenziano quai giudici della fede; perchè non giudicheranno mandando al Papa intorno la nata controversia il loro parere? E' ben vero tuttavia, che questo loro giudizio non può secondo noi avere alcuna forza nel foro esterno, e neppur nell' interno; finchè avvalorato non sia da quello della Sede Apostolica, alla quale appartiene di terminare siffatte cause, che per esser di fede e di più difficile decisione sono maggiori. Or questa è la dottrina, che qui dobbiamo co' sentimenti e coll' osservanza della Chiesa ne' primi secoli paragonare. Entriamo pur dunque oggimai nella storia.

III. Trovandosi le Chiese della *Frigia*, e dell'*Asia* per le turbolenze, che colle lor novità e colle pretese Profezie vi eccitavan grandissime *Montano*, e i suoi seguitatori, trovandosi, dico altamente sconvolte, consultarono i fedeli delle *Gallie* de' mezzi più acconci a ricuperare la perduta tranquillità. Quando le lettere degli *Asiani* pervennero

CLXXVI.

nelle

nelle *Gallie*, erano in *Lione* per la confessione di Cristo nelle Carceri il Vescovo *Potino*, ed altri moltissimi di quella Chiesa. I Santi Martiri risposero subito agli *Asiani*, senza dubbio condannando gli errori de' *Montanisti*, checchè in contrario siasi sognato l' inglese *Pearson* (7), conciosiachè *Eusebio*, dal quale abbiamo tutto questo racconto, chiami il giudizio delle Chiese di *Vienna*, e di *Lione singolarmente pio e conforme alla diritta fede* (8). Ma insieme non ignorando que' Santissimi Martiri, il giudizio delle controversie, che nascono intorno la religione, al Romano Pontefice appartenere, scrissero di questo affare a Papa *Eleuterio*, e a recargli la lettera, e a trattare anche a bocca di sì rilevante interesse destinarono quasi loro legato il più ragguardevol soggetto del loro clero, cioè Sant' *Ireneo*. Io non m' atterrò mai al parere del *Valesio*, il quale pretende, che questa legazione di Sant' *Irenco* non avesse effetto (9): troppo forti son le ragioni con che l' hanno confutato il *Massuet* (10), il P. *Bianchi* (11), e per

[7] *Oper. Posthum. diss. II. cap. IX. pag.* 255.

(8) Lib. V. hist. Eccles. cap. III. *religiosum imprimis & cum recta fide consentiens*.

[9] *Nelle note al citato capo di* Eusebio.

(10) *In* S. Irenæum *diss. II.*

[11] *Della podestà, e della polizia della Chiesa T. III. lib. I. cap. IV. §. IV. pag.* 379. *segg.*

ANNO DI CRISTO CLXXVII.

e per tacer altri *Cristiano Niccolò Cocchio* (12). Ma quando pure *Febbronio* volesse ad ogni modo, che al sentimento del *Valesio* si stesse, sarà sempre tuttavia incontrastabil cosa, che i Martiri di *Lione* reputarono di dovere al giudizio dell' Appostolica Sede ricorrere per la pace di quelle Chiese, e la condanna delle *Montanistiche* novità. Anzi non è a dubitare, che gli *Asiani* medesimi informassero delle lor divisioni funeste il Romano Pontefice. Non è già solo il Cardinal *Orsi* (13), o 'l P. *Travasa* buon *Italiano*, che così pensi (14): prima di loro aveal detto il *Tillemont* non pure *Franzese*, ma per altri suoi legami niente certo parziale di *Roma*: *i Fedeli delle Gallie*, *e* SENZA DUBBIO *quegli ancora d' Asia gli aveano scritto* [cioè ad Eleuterio] *intorno Montano* (15). Gli stessi termini che usa *Eusebio*, assai lo accennano: *scrissero* [i Martiri di Lione] *ad* Eleuterio *Vescovo di* Roma *quasi legati per la pace delle Chiese*. E certo questa *specie di legazione* qui da *Eusebio* introdotta assai meglio e s'intende, e si avvera, se supponga si, che i Fedeli delle *Gallie* dagli *Asiani* fosser

[12] *De legationibus Ecclesiasticis veterum Christianorum Jenæ* 1747. *cap. II. §. IV. pag.* 48.

[13] *Ist. Eccles. T. II. lib. IV. n.* 22.

[14] *Ist. critic. degli Eresiarchi del secondo secolo P. III. pag.* 238.

[15] T. II. pag. 424. *les fideles des Gaules, &* SANS DOUTE *aussi ceux d'Asie lui avoient ecrit touchant Montan.*

foſſer pregati di adoperarſi preſſo del Papa per ottenere da lui la pace delle turbate lor Chieſe, e forſe dagli ſteſſi *Aſiani* riceveſſer lettere da ſpedire a *Roma*. ANNO DI CRISTO.

IV. Anche *Dionigi* d' *Aleſſandria* era perſuaſo, che contro l' Ereſie non doveaſi procedere ſenza ſaputa del Romano Pontefice. Però non prima in *Totemaide* forſe l' Ereſia de' *Sabelliani*, che ne informò Papa *Siſto* II. e a lui anche mandò alcune ſue lettere di riſpoſte ad altre di quegli Eretici. *Euſebio* (16) ci ha conſervato un frammento della lettera, in cui *Dionigi* de' *Sabelliani* dava a *Siſto* contezza. Ma S. *Dionigi* d' *Aleſſandria* ci ha dato un' altra ſingolariſſima prova della ſua venerazione per l' Appoſtolica Sede. Tra le lettere, che abbiamo accennato aver lui ſcritte contro i *Sabelliani*, una era indiritta ad *Ammone* ed *Eufranore*. In queſta alcuni zelanti avean trovate alcune eſpreſſioni, che ſembravano derogare alla divinità del verbo, e in Dio diſtinguere le nature. Di che offeſi paſſarono a *Roma*, e lo accuſarono a *Dionigi* Pontefice, il quale di que' giorni ſedeva nella Cattedra di S. *Pietro*. Il Papa radunò ſubito un Concilio, e uditi i ſentimenti de' Padri ſcriſſe due lettere. Una era pubblica a' Fedeli della *Pentapoli*, e dell' *Egitto* contro i *Sabelliani* principalmente, ma inſieme contra coloro, che o CCLVII. CCLX.

[16] *Lib. VII. hiſt. Eccleſ. cap. V.*

ANNO DI CRISTO CCLX.

nell' ordine delle cose create riponevano il Figliuolo di Dio, o in Dio separavano siccome le persone così ancor le nature. L'altra privata fu dal Papa al Vescovo *Alessandrino* indiritta, e in essa dopo avergli notificato il giudizio del Concilio gl' ingiunse di spiegar meglio la sua mente intorno le cose, delle quali era stato a lui accusato. Fermiamoci qui alcun poco. E' convien dire, che gli accusatori del Vescovo di *Alessandria* fossero persuasi, che le cause di Fede esser potessero al Papa portate anche in prima istanza, e senza che si fosse fatto avanti ricorso ad un Concilio. Ma di questo medesimo parere era pur l' accusato *Dionigi*. Questo illustre Vescovo della seconda Sede appenachè ebbe la lettera ricevuta del Papa, gli rispose subito, non allegando già nè incompetenza del Tribunale Romano, nè mancanza di formalità, ma giustificandosi senza querele; poco appresso gl' inviò un' opera più prolissa, e in quattro libri divisa, che era intitolata: *Confutazione* e *Apologia*, cioè *confutazione* delle accuse dategli, e apologia della sua *Fede* (17).

V. Sotto il Pontificato dello stesso *Dionigi* altre cose avvennero, che aver debbon qui luogo. Alla metà dell' anno CCLX. ebbe

[17] Veggasi S. *Anastasio* nella lettera *de sententia Dionysii n.* 13. e nel libro *de Synodis num.* 4. siccome anche *Eusebio lib. VII. hist. Eccles. cap. XXVI.*

be *Paolo* di *Samosata* maniera di ottenere il Vescovato di *Antiochia*. Ma egli della conseguita dignità si valse ad infettare con nocevoli pascoli di ereticali dottrine l'infelice sua greggia. Egli è ben vero, che Iddio avea di zelantissimi Vescovi provveduto l' *Oriente*; però ben presto accorsero alla difesa della fede da *Paolo* assalita. I Padri *Bollandisti* nella *Cronologia de' Patriarchi Antiocheni* (18), il P. *Cacciari* nelle note all' *Ecclesiastica storia di Rufino* (19), e 'l P. *Travasa nella storia Critica delle vite degli Eresiarchi del terzo secolo* (20) oltre *Giannalberto Fabricio* (21) *Walchio* (22) e molt' altri distinguono tre Concilj *Antiocheni* contro di *Paolo* radunati; ma veramente non veggo alcuna necessità di ammetterne più che due, anzi seguendo questa sentenza, che dopo il *Baronio* (23) fu tenuta dal *Pagi* (24), dal *Petavio* (25) e ultimamente dal P. *Berti* (26), ogni difficoltà si appiana. Sentiamo *Eusebio* (27), il quale dopo avere molti celebri

ANNO DI CRISTO CCLX.

[18] *N. 95. segg.*
[19] *In notis ad* Euseb. *histor. Eccles. Rufinian. vers. lib. VII. cap. XXVI. pag.* 441.
[20] *Pag. 127. segg.*
[21] *Bibl. Gr. T. XI. pag.* 346.
[22] *Hist. Eccles. T. II. p.* 1192.
[23] *Annal. T. II. ad ann.* 264.
(24) *Ad ann.* 265.
(25) *De Incarn. l.* I. *cap. III.*
(26) *Dissert. historic. T. II. pag.* 191 *e* 198.
(27) Edit. Vales. lib. VII. cap. XXVIII. *Omnibus vario*

ANNO DI CRISTO CCLX.

lebri Veſcovi *Orientali* rammemorati così ſoggiugne: *eſſendoſi tutti queſti in vario tempo, in diverſo modo, e più volte inſieme raunati molte diſpute e queſtioni ſi ſono in ciaſcuna ſeſſione avute; concioſiachè da una parte* Paolo Samoſateno *ſtudiavaſi ancora di occultare la novità del ſuo dogma, e dall' altra i Sacerdoti ſi affaticaſſero di ſnudare e mettere in aperta luce la colui eresia, e beſtemmia contro di Criſto.* Tutto queſto racconto non riguarda, che il primo Concilio *Antiocheno*, e ſolo moſtra, che queſto durò aſſai tempo, e i Padri ebbero varie e lunghe ſeſſioni. Il che dalla verſione di *Ruffino* appare più chiaro (28), *eglino adunque ſpeſſe volte raunandoſi tutti, e in mezzo chiamando* Paolo Samoſateno, *e con frequenti trattati e aſſidue diſpute ſnudando l' eresia, ch' egli ora d' occultare, ora pure di diſſimulare ſi affaticava, ſtudiavanſi di confondere e di pubblicare le colui beſtemmie.*

rio tempore, diverſimode, ac ſæpenumero in unum coeuntibus, multæ diſputationes & quæſtiones in quoque conſeſſu agitatæ ſunt; cum hinc Samoſatenſis Paulus *dogmatis ſui novitatem occultare adhuc niteretur, illinc ſacerdotes hæreſim illius, & adverſus Chriſtum blaſphemiam denudare atque in medium producere laborarent.*

(28) L. VII. hiſt. Eccleſ. cap. XXV. pag. 432. *Illi igitur omnes ſæpius in unum coeuntes*, Paulumque Samoſatenum *ſtatuentes in medio, atque ejus hæreſim, quam ille nunc occultare, nunc etiam diſſimulare conabatur, frequenti tractatu, & aſſiduis diſputationibus denudantes, arguere blaſphemiam, & publicare nitebantur. Nec tamen uno id, aut ſecundo tantum Concilio ad finem perducere potuerunt. Sed & conventum ſæpe eſt, & abſque operæ pretio diſceſſum.*

mie . Nè poterono però , in uno , o in un altro Concilio a fine recare il loro disegno . Ma e spesse volte si radunarono , e partirono senza frutto . Se le parole *in uno o in un altro Concilio* si spieghino co' *Bollandisti* , e cogli altri dianzi citati di due distinti Concilj , non tre , ma molti più saranno i Concilj *Antiocheni* contro di *Paolo* , per prova , che non bastò , *nè uno nè un secondo Concilio* , dando *Ruffino* , che i Padri *spesse volte si radunarono* . Quel *Concilio* adunque non altro significa , che *raunanza* , *confesso* , *sessione* , e un solo Concilio poteva di più sessioni esser composto . Perlaqualcosa ancora avverte *Ruffino* , che tutte queste adunanze non ebber frutto , perocchè in fatti seguì *Paolo* ad essere quello di prima , finchè nel secondo Concilio venne deposto ; nè è credibile , che se i Padri dopo un Concilio si fosser veduti da *Paolo* beffati , gli avessero anche per la seconda volta data fede , e non fosser passati alla deposizione del contumace . Almeno in quel pezzo di Sinodica , che abbiamo del secondo Concilio dagli altri chiamato terzo , niente si ha , donde si tragga , aver *Paolo* due fiate con false promesse di ammenda ingannati i *Padri* di *Antiochia* , il che tuttavia sarebbe molto valuto ad aggravare il colui delitto , che in quella lettera si pretendeva di mettere in chiara luce.

ANNO DI CRISTO

VI. Verso la fine adunque dell' anno 265. CCLXV.

fu

ANNO DI CRISTO CCLXV.

fu radunato il primo *Antiocheno* Concilio contro di *Paolo*. Io non dubito, che vi foſſe invitato anche S. *Dionigi* di *Aleſſandria*; ma non avendo egli voluto portarciſi ſcriſſe alla Chieſa *Antiochena* una ſua piſtola, che ſi è perduta. Un' altra aveane non molto innanzi a *Paolo* medeſimo mandata, che ancor ci reſta già dal Greco fatta latina e pubblicata nel 1608. in *Roma* dal noſtro *Turriano*, e inſerita poi nelle *Biblioteche de' Padri*, ſiccome ora nella raccolta *Manſiana* di tutti i Concilj (29). *Enrico Valeſio* ſi avvisò di ſpacciarla per finta a cagione principalmente, che i Padri del ſecondo Concilio dicono, che *Dionigi* ſcriſſe bensì alla Chieſa *Antiochena*, ma neppur degnò di un ſaluto l' Eretico Veſcovo. E' maraviglia, che queſta ragione tanto poteſſe nell' animo di lui; ma ſtupiſco anche più, che il *Pagi* atterritone, al Veſcovo di *Aleſſandria* negaſſe perciò quella lettera e piuttoſto credeſſela opera d' un altro Veſcovo intervenuto al Sinodo *Antiocheno*, e da' copiſti con falſo titolo aggiudicata all'*Aleſſandrino*. Perocchè ſe ben ſi mira, le coſe nella Sinodica raccontate non oltrepaſſano i tempi del primo Sinodo, e ben poteva *Dionigi* avere ſcritto a *Paolo* verſo la fine del CCLXII. o anche nel CCLXIV., e poi quando nel CCLXV. fu chiamato al Concilio, veggendo la ſua durez-

(29) T. I. *col.* 1039.

durezza, usare seco lui di quella severità, che abbiamo accennata. Se *Dionigi* si fosse recato al Sinodo, senza dubbio avrebbe egli presieduto. A *Firmiliano* di *Cesarea* toccò dunque di presedere al Concilio; ma siccome questo Concilio durò lungo tempo, così *Firmiliano* per gravissimi affari della sua Chiesa se ne partì. Da una parte *Teodoreto* (30) scrive, che *Gregorio Taumaturgo* fu Presidente del primo *Antiocheno* Concilio, e nondimeno anch' egli non mentova che due soli Sinodi d' *Antiochia*; dall' altra *Eusebio* ci assicura, che *Firmiliano* vi presedette. Facilmente si accordano questi due Scrittori, se dicasi, che partito da *Antiochia Firmiliano* prese in luogo suo la presidenza *Gregorio*. Non era per altro terminato il Concilio, e *Firmiliano* spediti i suoi negozj tornò ad *Antiochia*, onde senza distinguere due diversi Concilj potettero i Padri dell' ultimo Sinodo dire, che *Firmiliano era due volte ad Antiochia venuto* (31). Nè è a dubitare, ch' egli vi ripigliasse la presidenza. Il *Baronio* ha creduto, che *Firmiliano* fosse stato da Papa *Dionigi* destinato a presedere a questo Concilio, siccome *Eleno* al secondo, del quale tra poco diremo. Se gli è opposto *Jacopo Basnage*, ma per ragioncelle

ANNO DI CRISTO CCLXV.

(30) *Hæret. Fab. l.* II. *c.* VIII.

(31) *Firmilianus cum* BIS *Antiochiam veniſſet*, apud Euſeb. h. Ecc. *l.* VII. *c.* 30.

ANNO DI CRISTO CCLXV.

celle di niun momento, come ha mostrato l'erudito P. *Travasa* (32): io non voglio tuttavia far forza su questa delegazione. Senza ciò abbiamo assai, onde fare in questa causa valere l'autorità del Romano Pontefice.

VII. E primieramente, quandp pure i Padri di *Antiochia* avessero senza saputa del Papa condannato *Paolo*, non ne verrebbe per ciò meno l'autorità della Sede Apostolica nelle cause di Fede. Abbiamo già dianzi osservato col *Bellarmino*, che que' Vescovi al Concilio si recarono per dannare un reo d' aperta eresia. Ciò si fa chiaro dalla Sinodica del secondo *Antiocheno* Concilio. Perocchè in essa abbiamo, che *Paolo Samosateno* erasi manifestamente gittato al partito dell' Eretico *Artemone*, e ne sosteneva gli errori (33), e conciosiachè *Artemone* fosse discepolo di *Teodoto*, il quale settant' anni prima era stato da Papa *Vittore* in *Roma* condannato (34), i Padri d' *Antiochia* non riguardarono la dottrina di *Paolo* come un nuovo errore, ch' egli tentasse d' introdurre nella Chiesa, ma sibbene come un' antica eresia, che avea meritati gli anatemi della Chie-

[32] *L. c. pag. 154. segg.*

(33) *Ab hoc vero* [Paolo] *qui prodito atque ejurato religionis nostræ mysterio, ad execrandam transgressus hæresim* Artemæ (*quidni enim parentem illius vobis tandem indicemus?*) *in ea se plurium jactavit*.

[34] Eusebio *lib. V. hist. Eccles. cap. ult.*

Chiesa *Romana* (35). Ma v' è di più. Tra gli errori di *Paolo Samosateno* uno era, che il Figliuol di Dio non solo non era consostanziale al Padre, ma era innoltre un puro uomo. Qual bisogno avean dunque i Padri di *Antiochia* di ricorrere a *Roma* per condannar quest' errore? Poc' anni avanti per occasione dell' accusa al Romano Pontefice portata contro di S. *Dionigi Alessandrino* abbiamo veduto, che *Dionigi* Papa alla testa di un Romano Concilio avea riprovati coloro, che insegnavano, essere il Figliuolo di Dio *opera* e *creatura* (36). Ne è pur verisimile, che i Padri d' *Antiochia* ignorassero questa condanna. Perocchè il Papa aveala mandata a tutte le Chiese d'*Egitto*; innoltre la celebrità di *Dionigi* Vescovo d' *Alessandria* dovea in tutta la Chiesa aver famoso renduto il giudizio di *Roma* contro le dottrine, ch' egli poi in Cattolico senso esplicò: quanto più presso i Vescovi *Antiocheni*, i quali appunto cercarono con grande impegno d' avere al loro Sinodo lo stesso *Dionigi*. Perla qualcosa vuolsi col Sig. *David* (37) conchiudere, che a' Padri del Concilio d' *Antiochia* esser non poteva ignoto, quai

ANNO DI CRISTO

CCLXV.

(35) Veggasi il Sig. David nell' opera *des jugemens canoniques des Eveques pag.* 244.

[36] S. Atanasio de Synodis: *Porro ex Dionysii Romani Episcopi scriptis contra eos, qui Filium Dei opus aut creaturam asseverant &c.*

[37] *L. c. pag.* 246.

quai foſſero i ſentimenti della Chieſa Romana riguardo a *Paolo*, il quale inſegnava non eſſere il Figliuolo di Dio, che un puro Uomo. Nondimeno in luogo ſecondo ſi oſſervi eſſere indubitata coſa, che i Padri *Antiocheni*, quantunque condannando un errore sì manifeſto non aveſſer fatto, che ſeguire i ſentimenti della Chieſa Romana, proſcriverne i combattitori, ſi credettero tuttavia in obbligo di ſcrivere a *Roma* ciò che eraſi da loro deliberato. Ritorniamo col Sig. *David* per poco alla Sinodal lettera del Secondo Concilio *Antiocheno*. Dicono in eſſa i Veſcovi al Papa *Dionigi*, che *Paolo* negava che il Figliuol di Dio foſſe dal Cielo diſceſo, e aggiungon ſubito, non doverſi ſu queſt' accuſa ſtare alla ſemplice loro aſſerzione, ma ſibbene agli *atti ſteſſi*, *che già gli aveano mandati* (38). Penſò il *Valeſio* che queſti *atti* non altro foſſero, che la diſputa avuta da *Malchione* con *Paolo* nel Concilio Secondo d'*Antiochia*, ma ſe avanti che i Veſcovi mandaſſero al Papa queſta Sinodica, gli aveano già inviati degli atti, non potevan queſti eſſere la diſputa, che in quello ſteſſo Concilio, finito il quale ciò ſcriſſero, eraſi da *Malchione* tenuta. Se aveſſero voluto denotar quella diſputa, o anche altri atti del ſecondo Concilio di cui era quel-

[38] *Neque id ſimplici aſſertione noſtra ſed ex ipſis, quæ ad vos* MISIMUS *geſtis non ſemel declaratur.*

quella loro Sinodica, avrebbon detto gli *atti, che vi mandiamo*, non gli *atti che vi abbiamo mandati*, ficcome parlando della lettera da *Dionigi Aleſſandrino* ſcritta alla Chieſa *Antiochena*, la qual lettera allora univano alla Sinodica, uſaron bene il preterito perfetto *ſubjecimus*, ma vi aggiunſero un *hic*, che ne determinava il ſignificato al tempo preſente. Però quegli *atti* non potevano eſsere, che gli atti del primo Concilio *Antiocheno*. E certo ſe ebbero i Padri del ſecondo Concilio tanta premura di dirizzar ſubito al Papa un informazione delle coſe da lor decretate, e diciam così il proceſſo di *Paolo* (giacchè dalla mentovata lettera di *Dionigi Aleſſandrino*, che accluſero nella loro, ſi vede che ſpedirono i documenti ancora, ſu' quali aveano quell'Eretico depoſto dal Veſcovato), come ſupporre che ugual ſollecitudine non aveſſero avuta quelli del primo Concilio di farne al Papa pervenire gli atti? Maſſimamente che quaſi tutti quelli del primo Concilio intervennero anche al ſecondo. Prenderà maggior forza queſta conghiettura ſe ſi rifletta a ciò che nel Concilio *Efeſino*, diſſe il Veſcovo di *Geruſalemme*, cioè eſser d' ordine Appoſtolico, e di tradizione, che *la Sede Antiochena foſſe diretta, e giudicata dalla Romana* (39). Perocchè è egli veriſimile, che in

[39] Act. IV. T. IV. Concil. edit. Manſ. col. 1311. *præ-*

ANNO DI CRISTO in una causa di fede, cioè in una delle più importanti cause, che possano ritrovarsi, e in una causa nella quale si trattava della Fede di un Vescovo di *Antiochia*, il giudizio di cui apparteneva alla Chiesa Romana; abbiano i Padri raunati per giudicarne trascurato di rappresentare al Romano Pontefice la perversità di quel Vescovo, il pericolo di quella Chiesa, e 'l riparo ch' erasi da lor cercato di porvi? Ma procediamo omai al secondo Concilio.

VIII. Fu questo celebrato verso la fine
CCLXIX. dell' anno *269.* come ha il P. *Pagi* dimostrato, Che prima di convocarlo, avessero i Vescovi consultato Papa *Dionigi*, assai ben l' argomenta il Sig. *David* (40) dalla Sinodica d' essi. E il vero certa cosa è, che *Eusebio* il quale ci ha questa lettera conservata in parte, l' ha tronca, e più cose anche d' importanza, ma che al suo disegno non si confacevano, ci ha lasciate: Ond' è che sul principio leggiamo: *paucis deinde interjectis hæc subjungunt*, e nel corpo della lettera si ha *deinde paullo post*, e così pure sul fine: *in fine autem epistolæ hæc adjiciunt*. Ora uno de' luoghi tronchi è appunto l' esordio, e l' introduzione; perocchè dopo recitati i nomi de' Vescovi passa subito *Eusebio*

præsertim cum apud illam sedem (magnæ Romæ) Antiochenæ ipsi Sedi ex Apostolico ordine & traditione mos sit dirigi, & apud ipsam judicari.

[40] *L. c. pag.* 238.

bio al racconto, che nella Sinodica si faceva delle cose fino dal primo Concilio *Antiocheno* adoperate: *paucis deinde interjectis hæc subjungunt*, come poc'anzi dicevasi. Ma qual cosa più verisimile, quanto questa è, che in quel luogo appunto i Vescovi rendesser ragione del motivo, onde a scrivere quella lettera a Papa *Dionigi* si eran condotti? Certamente gli esordj delle lettere Sinodali del primo Concilio d' *Arles*, del *Sardicese*, del *Cartagineſe*, e di quello di *Milevi* sono il luogo, ove tutti i Vescovi di que' Concilj riconoscono, che l'eminente dignità, e la suprema autorità, che nella Chiesa avevano i Papi, gli obbligava a rendere loro conto delle diffinizioni da loro fatte. Perchè avrebbono gli *Antiocheni* usato diversamente? Dirò di vantaggio. Il frammento, che abbiamo di questa *Antiochena* pistola Sinodale, comincia da queste parole: *abbiamo* ANCORA *scritto a molti Vescovi più lontani* ec. (41). Nel pezzo dunque, che manca, parlavasi d' alcun altro, al quale avean que' Vescovi scritto per la celebrazion del Concilio. Ma chi esser questi poteva? Non il Vescovo di *Gerusalemme Imeneo*, perocchè egli intervenne al Concilio ed uno è de' Padri, a nome de' quali è scritta la Sinodale: non *Dionigi* d' *Alessandria*, nè *Firmilia-*

[41] *Scripsimus* ETIAM *ad complures Episcopos longius dissitos.*

ANNO DI CRISTO

miliano, il quale ebbe tanta parte nel primo Concilio; che di questi due si fa nella lettera stessa più abbasso menzione. Si esamini la cosa quanto si vuole; niente più ragionevole si troverà che il dire, aver que' Vescovi scritto al Romano Pontefice *Dionigi*, siccome a lui scrissero dopo il Concilio. Si dirà forse, che la sinodale è indiritta non solo a *Dionigi* di *Roma*, ma ancora a *Massimo* succeduto in *Alessandria* all' altro morto *Dionigi*, e a tutti gli altri Vescovi: è verissimo; ma se avessimo il principio, e la final della lettera, com' era, si vedrebbe la grandissima differenza, che i Vescovi *Antiocheni* riconobbero in *Dionigi*, e in *Massimo*, e che dove a *Massimo*, e agli altri Vescovi scrissero solamente, perchè sapessero di non dovere comunicare con *Paolo*, ma con *Donno* per Conciliar sentenza a lui sostituito, a *Dionigi Romano* aveano scritto perch' egli colla sua autorità confermasse le risoluzioni del Concilio. E tanto basti per ora di *Paolo Samosateno*. Torneremo a lui nel terzo libro, ove delle appellazioni alla Romana Sede dovremo trattare.

CCCXIX. IX. Passiamo al secol quarto. Subito a riferire ci si presenta la condotta di *Alessandro* Vescovo d' *Alessandria*. Non prima egli cacciò dalla Chiesa undici tra Preti e Diaconi, perchè seguitatori erano della Eresia d' *Ario*, che ne diede parte a *Silvestro*. Tanto

to ci attesta Papa *Liberio* (42). Il P. *Coustant* [43] crede, che la lettera, di cui *Liberio* ci ha lasciata memoria, sia l' Enciclica d' *Alessandro* copiata da *Socrate* nella sua Ecclesiastica Storia (44); ma è manifesto, che il valentuomo s' inganna. La lettera da *Alessandro* scritta a *Silvestro* mentovava il discacciamento di *undici*, de' quali altri *Preti*, altri eran *Diaconi*; e discacciamento fattone *prima dell' ordinazione di Sant' Atanasio*: nell' Enciclica di *Socrate* non si parla nè poco nè punto dell' ordinazione di Sant' *Atanasio*; i discacciati, che ci si nominano, sono quattordici, e due di questi eran Vescovi. Però si vede, che questa enciclica è posteriore alla lettera citata da *Liberio*, quando cioè altri oltre quegli undici eran per la ragion medesima dell' Ariana Eresia stati da *Alessandro* cacciati. *Alessandro* si volle giustificare con tutti i Vescovi, e fecelo coll' Enciclica; ma prima pensò ad informarne Papa *Silvestro* come capo della Chiesa, e quello, che il primo nelle cause di fede era a consultare. ANNO DI CRISTO

X. Gli *Ariani* seguirono lungo tempo ad af- CCCLXXI.

(42) Ep. IV. ad Constantium n. 4. *Manent litteræ* Alexandri *Episcopi olim ad* Silvestrum *sanctæ memoriæ destinatæ, quibus significavit ante ordinationem* Athanasii, *undecim tam Presbyteros, quam etiam diaconos, quia* Arii *hæresim sequerentur, se Ecclesia ejeciſſe.*

[43] *T. I. Epist. Rom. Pont. col.* 347.

(44) *Lib. I. cap. VI.*

ANNO DI CRISTO CCCLXXI.

affligger la Chiesa, ma incredibile è il guasto, che fecero nell'*Oriente*, quando dall' Imperador *Valente* si trovaron protetti. Persuaso S. *Basilio Magno*, che la *sola strada* di soccorrere alle Chiese *Orientali* fosse l' unione de' Vescovi *Occidentali* con quelli d' *Oriente* (45), propose a S. *Anastasio* di spedire a Papa *Damaso* alcuno, *acciocchè*, dic' egli, (46) *esamini quello che qui passa, e ne dia il suo giudizio. E conciosiachè difficil cosa sia, che di colà per comune e sinodal decreto si mandino qua deputati, egli valendosi della sua podestà in questa causa, scelga persone idonee a sopportar le molestie del viaggio, e acconcie ancora a correggere con mansuetudine, e con dolcezza di spirito coloro che tra noi non camminano dirittamente.* Dove il Santo Padre non oscuramente distingue l' autorità, che al Romano Pontefice appartiene generalmente sopra tutta la Chiesa da quella particolare, che avea nell' *Occidente*. Voleva *Basilio* dal Papa come Capo, e per usar la sua stessa parola, *Corifeo degli Occidentali*, ch' egli per comune sentenza e sinodal Decreto del suo Concilio d' *Occidente* facesse dagli *Occidentali* spedire deputati in *Oriente*; ma quando questo

[45] S. Basilio *ep. XLVIII. ad Athan.*

[46] Lo stesso *ep. LII. ad Athan.* Abbiamo tradotto questo passo più inerendo all' original testo Greco, che alle latine versioni. Spezialmente in quelle parole: αὐτὸν ἀποθεντῆται περὶ τὸ πρᾶγμα.

sto non si potesse che malagevolmente ottenere, chiedeva da lui, che valendosi della sua Primaziale podestà mandasse in *Oriente* legati a correggimento di quelli, che là traviavano dalla diritta credenza. In fatti non tardò *Basilio* ad inviare a *Damaso* il Diacono *Doroteo* con una lettera, nella quale pateticamente descrive i gravissimi mali, onde gravato era l' *Oriente* dall' *Illirico* fino all' *Egitto*, e domanda pronto conforto, non già come a' tempi del pietoso Papa *Dionigi*, trattandosi di visitare Provincie da' Barbari saccheggiate per soccorrerle nella rovina delle sostanze, e nel servaggio de' corpi, ma sibbene di sostenerle nell' eccidio delle Chiese e nella schiavitù dell' anime da difensori dell' Eresia tuttodì soggiogate (47). ANNO DI CRISTO

XI. *Doroteo* giunto in *Roma* trovò adunato un Concilio da *Damaso* contro di *Aussenzio*, il quale non rifiniva con mille ingannevoli arti di spargere l' Arriano errore e d' impugnare la consostanzialità del Figliuolo, e dello Spiritossanto col Padre. Nella Sinodal lettera di questo Concilio c' istruisce *Damaso* di cosa, che molto fa a nostro proposito. *Dalla Relazione*, dic' egli (48), *de' nostri Fratelli delle* Gallie, *e della* Venezia *abbiamo compreso, che alcuni favorivano l' Eresia.* CCCLXXII.

[47] S. Basilio *ep.* 220.

[48] *Relatione Gallicanorum, & Venetorum fratrum, quosdam hæresibus favere cognovimus.*

ANNO DI CRISTO

resia. I Padri *Gallicani* adunque, e quelli della *Venezia* sopra l' Eresie di que' giorni, e sopra le questioni mosse intorno la divinità del Verbo, e dello Spiritosanto non aveano portata final decisione. Non molto dappoi dall' *Oriente* ove colla Sinodica dì que-
CCCLXXVII. sto Romano Concilio era tornato, ripassò *Doroteo* a *Roma* con nuove lettere degli *Orientali*, che al Papa, e agli *Occidentali* accusa-
CCCLXXVIII vano l'eretico *Apollinario*. *Damaso* radunò subito un altro Concilio, e in esso non solo furono gli errori d' *Apollinario* dannati, ma egli stesso (49) deposto. La condanna di *Apollinario* fece temere a *Vitale* Prete (50), che ancora contra di lui sarebbesi proceduto. Perciò subito portossi a *Roma* sperando di sorprendere il Papa *Damaso*. In fatti gli presentò una professione di fede scaltritamente congegnata sì che parve dapprima Cattolica; ma radunato in questo medesimo anno CCCLXXVIII. un altro Concilio fu drizzata un' altra formola di fede da mandarsi a *Paolino* di *Antiochia*; acciocchè facessela da *Vitale* e da' suoi seguaci sottoscrivere. In questa professione di Fede particolarmente si batte la controversia sulla divinità dello Spiritosanto, perocchè andava vieppiù dilatandosi

[49] S. Damaso *ep. XIV. ad orient.*

(50) Il *Tillemont* seguito del Card. *Orsi* mette tai cose all' anno 375.. Noi abbracciamo la Cronologia del P. *Coustant*, lasciando a chi altramente opinasse, ogni maggior libertà di contraddirci su questo punto.

ſi l' errore de' *Macedoniani*. *Sozomeno* di que- ANNO DI CR
ſta controverſia così ſcrive: *la qual controver-*
ſia, concioſiachè per lo ſpirito di partito, ſicco-
me è credibile vieppiù giornalmente creſceſſe, il
Veſcovo di Roma (cioè *Damaſo* benchè ſe
ſtiamo all' ordine con che lo ſtorico proce-
de, parrebbe ch' egli di *Liberio* intendeſſe di
parlare, e forſe anche di *Liberio* è vero)
ſcriſſe alle Chieſe di Oriente lettere nelle quali
ordinava, che inſieme co' Sacerdoti, e Veſcovi
dell' Occidente teneſſero la Trinità eſſere, e con-
ſoſtanziale, e ugual nella gloria. Lo che fat-
to, ſiccome controverſia terminata col giudizio
della Chieſa Romana tutti ſi acchetarono, e par-
ve avere quella queſtione avuto fine (51). *Vi-* CCCLXXVIII
gilio nel ſuo primo *Coſtituto* inſinua, che *Da-*
maſo quando diſteſe col ſuo Sinodo gli ana-
tematiſmi, che *Vitale* dovea ſottoſcrivere,
dopo il Concilio *Niceno* trattò primamente
dello Spiritoſſanto. Nondimeno quantunque
in queſto Concilio più alla ſpiegata ſi parli
e ſi raffermi la divinità dello Spiritoſſanto,
non può negarſi, che la prima volta egli
la diffinì nel Concilio dell' anno CCCLXXII.

(51) Lib. VI. hiſt. cap. 22. *Quæ controverſia cum contendendi ſtudio, uti credibile eſt, in dies magis magiſque creſceret, Epiſcopus Romanus de ea certior factus, ſcripſit ad Eccleſias Orientis litteras, ut una cum Sacerdotibus & Epiſcopis Occidentis Trinitatem & Conſubſtantialem eſſe, & gloria æqualem, exiſtimarent. Quo facto utpote controverſia* JUDICIO ROMANÆ ECCLESIÆ TERMINATA, *ſinguli quievere eaque quæſtio finem tandem accepiſſe* VIDEBATUR.

Checcheſſia di ciò, abbiam da *Sozomeno*, che eſſendo queſta conteſa *terminata dal giudizio della Romana Chieſa*, tanto baſtò perchè tutti ſi conteneſſero, e alla contenzioſa queſtione poneſſer fine. Così parla uno Scrittor Greco, che viſſe molto innanzi il divolgamento delle *Iſidoriane* Decretali. Tanto era il riſpetto, in che tenuto fu ſempre il giudizio dell' Appoſtolica Sede nelle materie di fede. Nè vale il dire con *Febbronio* (52) nè che il Papa non propoſe agli *Orientali* la ſola ſua fede, ma quella degli *Occidentali*, come Patriarca de' quali parlava, nè che la queſtione preſe nuovo vigore, e ſolo ſi tolſe di mezzo l' anno 381. per l' autorità del Generale Concilio *Coſtantinopolitano*, non baſtando a ciò l' autorità del ſolo Romano Pontefice; nò, non vale opporre tai coſe, le quali vaniſſime ſono, e di niun peſo. E certo perchè dalla prima ſi cominci come intendere, che quel Papa qualſiaſi ſtato *Liberio*

(52) Cap. III. §. VIII. n. 5. a) *Romanus Pontifex ſcripſit Orientalibus ut ſentirent* cum Epiſcopis Occidentis: *ſicque non ſuam tantum fidem, ſed omnium Occidentalium, quorum nomine, ut ipſorum* Patriarcha *hactenus loquitur, illis propoſuit*. b) Videbatur *quidem ſic cauſa Romanæ Sedis judicio, ex ſententia omnium Eccleſiarum Occidentis* (*ſuppone, ſi vis, a Papa ut* Primate *Univerſalis Eccleſiæ, a cujus officio hoc minime alienum eſt*) *propalato, terminata; verum defuit & huic quieti ſuæ ſtabilitas, quæ non niſi* plenarii *Concilii* (*nimirum Conſtantinopolitani an.* 381.) *authoritate. Orbiſque adunati conſenſione reſtitui potuit, unius Romani Pontificis judicio ad hoc minus ſufficiente.*

berio o *Damaso* agli *Orientali* scrivesse qual Patriarca d' *Occidente*, o al più come Primate, che si contentasse di pubblicare ad essi la fede degli Occidentali? Il Pontefice, di cui *Sozomeno* parla, agli Orientali *mandò lettere, che* insieme cogli *Occidentali teneſſero* la Consostanzialità delle tre divine persone. E' ella questa una semplice pubblicazione della fede degli *Occidentali?* E non piuttosto un ordine di podestà? In fatti come sarebbe questa controversia paruta omai terminata dal *Giudizio della Chiesa Romana*, se il Papa non avesse fatt' altro, che promulgare la fede degli *Occidentali* senza interporci la sua autorità? E *tutti* si sarebbono subito arresi a questa sposizion nuda della Fede *Occidentale?* Gran docilità in vero sarebbe stata questa, della quale appena è, che altro esempio l' Ecclesiastiche storie ci diano. Ora il Papa come Patriarca d' *Occidente* poteva egli agli *Orientali* comandare? Nò certamente. Che poi il Papa abbia a regola degli *Orientali* ordinata la Fede, non la sua solamente, ma quella degli *Occidentali*, non altro prova, se non che il Papa col consenso delle Chiese d' *Occidente* volle alla sua decisione dare il maggior peso dell' altrui esempio. Senza che e che era questa Fede degli *Occidentali?* Se non la Fede stabilita nel Concilio *Romano*, cioè la Fede della Chiesa *Romana*, la quale di que' giorni non solea pronunziare

ANNO DI CRISTO

CCCLXXVIII

re che in un Sinodo. Vengo all'altra. Donde argomenta *Febbronio*; che l' autorità del giudizio Romano non fu baſtevole a ſopire la controverſia de' *Macedoniani?* Certamente perchè coſtoro contumaci e reſtii non laſciarono di turbare la Chieſa, e d' inſegnare i loro errori. Ma ſe da queſto abbiamo buona ragione di deprimere il giudizio del Papa, guai al Concilio di *Trento*. *Febbronio* confeſſa pure; che queſto ſacro Concilio nelle coſe riguardanti la fede fu libero, ed ecumenico; dunque le queſtioni moſſe da' Proteſtanti aver ſi debbono come terminate dal ſuo giudizio; eppure a queſto giudizio ſi ſono i Proteſtanti arreſi? Son eglino tornati alla Chieſa? Sonoſi ſpenti? Benchè inſiſtiamo ſul ſolo *Coſtantinopolitano* Concilio, del quale egli tanto magnifica l' autorità e ſu quella del Romano Pontefice eſtolle. Che? Da queſto Concilio la queſtione fu tolta? Dicaſi *tra Cattolici*, e ſi dirà vero; ma queſta era appreſſo queſti ſtata già tolta dalla condanna del Papa. Del rimanente per quanto tempo ſeguirono dopo quel Concilio i *Macedoniani* ad inquietare la Chieſa, e a lacerarla? Fu quel Concilio tenuto, ſiccome di ſopra fu accennato, l' anno 381., e ottantaſei anni appreſſo cioè nel 467. troviamo che *Filoteo* Eretico *Macedoniano* abuſando del favore di *Antemio* Auguſto ſi avvisò di potere in *Roma* ſteſſa introdurre le con-

ven-

venticole di varie ſette, ſenza dubbio principalmente della ſua colla medeſima libertà, con che in *Coſtantinopoli*, e in quaſi tutto l' *Oriente* erano tollerate ſotto la protezione di *Aſpare*, e de' ſuoi figliuoli, e di *Baſiliſco*. Tanto *Gelaſio* Papa ci narra (53), il quale ſoggiugne come *Ilaro* uno de' ſuoi illuſtri anteceſſori con ſacerdotal petto a tanta audacia ſi oppoſe, avvertendone pubblicamente nella Chieſa di S. *Pietro* l' Imperadore, e facendoſi da lui con giuramento promettere, che più non avrebbela tollerata. Però ſe vale la foggia *Febbroniana* d'argomentare, dir converrà, che ancora la diffinizione del Concilio Ecumenico non ſia a terminare le controverſie de' *Macedoniani* baſtata. Ma della debolezza di queſto modo di ragionare tornerà trappoco il diſcorſo. ANNO DI CRISTO

XII. Il ſucceſſore di *Damaſo* S. *Siricio* ci tratterrà per ora alcun poco. Egli verſo il CCCLXXXIX. condannò *Gioviniano*, e i ſuoi ſeguitatori; ſu di che così ſcriſſe nella lettera che mandò a diverſi Veſcovi (54): *però* CCCLXXXIX.

(53) T. VIII. *Conc. edit. Manſ. col.* 60. *ep.* XIII. *ad Epiſcop. Dardan.*

(54) T. I. Epiſt. R. P. Couſt. col. 667. *Unde Apoſtoli ſecuti præceptum, quia aliter quam quod accepimus annuntiabant, omnium noſtrum tam presbyterorum & diaconorum, quam etiam totius cleri unam ſcitote fuiſſe ſententiam, ut* Jovinianus, Auxentius, Genialis, Germinator, Felix, Plotinus, Martianus, Januarius, & Ingenioſus, *qui incentores novæ hæreſis & blaſphemiæ inventi ſunt, divina ſen-*

rò seguendo il precetto dell' Appostolo, perchè costoro altramente da quello che abbiamo ricevuto annunziavano, sappiate essere stato unanime parere di tutti noi tanto Preti e diaconi, quanto ancora di tutto il Clero, che Giovinia-no, Aussenzio ec. *per divina sentenza, e per nostro giudizio in perpetuo condannati rimanessero fuor della Chiesa. Il che* NON DUBITANDO *doversi dalla Santità vostra guardare, le ho questi scritti indirizzati.* Notisi questo parlare: *non dubitando;* parlare certamente di chi è superiore, e vuole che alle sue decisioni si stia. *Febbronio* si ajuta tuttavia a diminuire la forza, e fa riflettere (55) 1. che il Papa non condannò *Gioviniano*, se non udito il parer del suo Clero. 2. Che 'l condannò in modo che mostra non tanto di giudicar egli, quanto di dinunziare il giudizio, che dato ne avea l'Apostolo, al precetto di cui e' dice d' ubbidire. Ma quando egli tai cose si avvisò di opporre al giudizio di Papa *Siricio*, non pensò certamente, quanto general fosse quel precetto Appostolico, e adattabile alla condanna di qualunque altro errore; ne credo già io, che alcun negherà, che i Concilj Ecumenici allor che proscrissero *Ario*, *Nestorio*, *Eutiche*, e tali altri Eresiarchi, abbiano ubbidito aquel precetto.

Però

sententia & nostro iudicio in perpetuum damnati extra Ecclesiam remanerent. Quod custodituram sanctitatem vestram non ambigens, hæc scripta direxi.

(55) *Cap. II. §. 9. n. 5. pag. 112.*

Però avrebbe anche potuto il Concilio *Niceno* proteſtare per cagion d' eſempio di dire Anatema ad *Ario* ſecondo il precetto di *Paolo*. E in queſto caſo direbbe mai ſavio Uomo, che quel Concilio non ha propriamente giudicato egli d' *Ario*, ma promulgato il giudizio di *Paolo?* Se ciò è, dovremo dunque affermare che quando *Celeſtino* ſcriſſe a' Padri di *Efeſo*, che dannando *Neſtorio* aveano SECONDO l'*Appoſtolo non le coſe loro cercando, ma sì quelle che erano di Gesù Criſto, fatto il negozio del comun padrone* (56), intendeſſe di derogare alla loro diffinizione. Deh! A quali inezie conduce una ſtemperata voglia di avvilire l' autorità della Chieſa Romana? Ma inezia già non è l' altra del Clero aſcoltato da Papa *Siricio*; è ſibbene un pericoloſo errore. Perocchè che pretender può *Febbronio* con avvertire, che *Siricio* non condannò *Gioviniano* ſenza udir prima i voti del ſuo Clero? Se non che il Clero con *Siricio* giudicaſſe allora di *Gioviniano*. Certamente egli mira con queſta ſua oſſervazione a ſnerbare l'autorità di *Siricio*; non può dunque voler ſolo, che il Clero abbia allora detto il ſuo parere, come fanno i Teologi ne' Concilj, altrimenti ſiccome quantunque i Padri de' Generali Concilj non

(56) Cæleſt. T. I. Epiſt. R. P. ep. XXII. col. 1196. *Secundum Apoſtolum, non quæ veſtra ſunt quærentes, ſed quæ Chriſti Jeſu, negotium [illegible] negotio.*

non giudichino senza udire avanti le sentenze de' Teologi, nondimeno la decision del Concilio è vero e proprio giudizio de' soli Vescovi, così con tutto l' aver *Siricio* consultato il suo Clero rimarrebbe egli solo giudice di *Gioviniano*. Resta pertanto, ch' egli abbia scaltramente voluto insinuarci l' errore, che il Clero del second' ordine non eccettuatine i diaconi, e gl' inferior cherici sia giudice nelle cause della Fede. Ma ancor senza far reo *Febbronio* di questo malizioso errore, gli si domandi, come mai avvenuto sia, che *Ambrogio*, ed altri Vescovi al solo *Siricio* abbiano attribuita la condanna di *Gioviniano*, quantunque avesser da lui inteso, che aveala fatta di parere del suo Clero? *Tu*, dicono que' Vescovi a *Siricio* (57) *conosci le pecorelle di Cristo, e però facilmente discuopri i lupi, e qual provvido pastore accorri, acciocchè questi co' morsi della loro perfidia, e col funesto ululato non rovinino l' ovile del Signore*. E sulla fine: *Sappi che costoro, che* TUA SANTITA' *ha condannati, ancor da noi sono stati* SECONDO IL TUO GIUDIZIO *dannati* (58). Al *Giudizio* del Papa adunque, non del Clero Romano si appoggia

(57) Ivi inter *Siricii* epistolas ep. VIII. col. 669. *Ideo quia nostri oviculas Christi, lupos facile deprehenditis, & occurris quasi providus Pastor, ne isti morsibus perfidiæ suæ feralique ululatu Dominicum ovile dispergant.*

(58) Ivi col. 674. *Quos Sanctitas tua damnavit, scias apud nos quoque secundum judicium tuum esse damnatos.*

gia *Ambrogio*, si appoggia *Bassiano*, si appoggian gli altri. ANNO DI CRISTO CCCC.

XIII. E questo giudizio del Romano Pontefice domandavano e *Giovanni* Vescovo di *Gerusalemme*, e *Venerio* di *Milano*, e poco appresso *Teofilo* di *Alessandria*, quando a Papa *Anastasio* scrissero per la condanna degli errori d' *Origene* e di *Ruffino*, che colle sue traduzioni latine de' libri *Origeniani* gli andava spargendo. E avvertasi che *Teofilo* erasi dichiarato contro d' *Origene*; e nondimeno ad *Anastasio* ricorse, acciocchè per usare le formole di S. *Girolamo*, (59) *la Cattedra di* Piero *Appostolo colla sua predicazione confermasse la predicazione della Cattedra di* Marco *Evangelista*. Ma niuna più solenne testimonianza all' autorità dell' Appostolica Sede nelle cause di fede abbiamo, che nelle lettere da due Concilj d' Affrica indiritte a Papa *Innocenzio I.* per la causa di *Pelagio*, e nelle risposte del medesimo *Innocenzio* a que' Concilj. Avendo il Prete *Orosio* a' Vescovi *Affricani* della Provincia Consolare, che in numero almeno di 68. eransi circa il mese di Giugno radunati in Concilio a *Cartagine*, consegnate lettere d' *Erote* e di *Lazero* intorno i progressi della *Pelagiana* Eresia, qua principalmente volsero le loro cure a provvede- CCCCXVI.

(59) Ep. LXXVIII. ad Pammach. & Marcellam. *Prædicationem quoque Cathedræ Marci Evangelistæ cathedra* Petri *Apostoli sua prædicatione confirmet*.

vedere, che tanto male non paſſaſſe più oltre. Il perchè furon d' avviſo, che ſe altro Concilio di *Cartagine* avea nel CCCCXII. dannata queſta rea dottrina, ſi doveſſe ora procedere a ſcomunicare gli autori di eſſa. Ma dicono eglino nella lor lettera a Papa *Innocenzio* (60), che aveano ſtimato di dover glielo riferire, *acciocchè agli ſtatuti della mediocrità noſtra, anche ſi aggiunga l'* AUTORITA' *della Sede Appoſtolica per guardare la ſalute di molti, e correggere anche la perverſità di cert' altri*. Anche i Veſcovi della Numidia avendo vedute le lettere di *Erote*, e di *Lazero* ſi accefero di zelo, e dal Concilio, che celebravano in numero di ſeſſantuno a *Milevi*, ad *Innocenzio* ricorſero in queſti modi: *Concioſiachè* (è queſto il principio della lor lettera) *il Signore ti abbia per principal dono della ſua grazia locato nell' Appoſtolica Sede, e tale t' abbia a' noſtri tempi venduto, che a noi piuttoſto a colpa di negligenza debba eſſere aſcritto ſe preſſo la Venerazion tua le coſe taceſſimo, che per ben della Chieſa ſono a ſuggerire, di quello che tu o con noja, o con traſcuratezza intender le poſſa: ti preghiamo, che ti degni a' grandi pericoli delle membra inferme di Criſto recare la paſtoral diligenza* (61)

[60] Ivi ep. XXVI. col. 869. *Hoc itaque geſtum, domine frater ſanctæ caritati tuæ intimandum duximus, ut ſtatutis noſtræ mediocritatis etiam apoſtolicæ ſedis adhibeatur auctoritas, pro tuenda ſalute multorum, & quorumdam perverſitate etiam corrigenda.*

(61). Soggiungon poi, che molti veramente contra *Pelagio* combattevano per la Grazia di Cristo, e per la verità della Cattolica fede, ma che credevano, *dovere coloro che cose tanto perverse e dannevoli insegnavano, cedere più facilmente all'* AUTORITA' *di sua Santità siccome autorità fondata nell' autorità delle Sante Scritture* (62). Quantunque per l' autorità del Romano Pontefice magnifiche sieno queste due lettere, e una prova sicura ci diano, che le cause della fede erano nella Chiesa del quinto secolo riguardate di speziale appartenenza della Sede Appostolica; nondimeno nelle risposte di Papa *Innocenzio* anche più chiara risplende la Pontificia utorità; nè in tutte le false Decretali d' *Isidoro* se ne troverà una, in cui con più gravi e significanti parole la dignità e la possanza della Sede Romana veggasi espressa e dichiarata. Sentiamo prima ciò che a' Padri del *Cartaginese* Concilio scrive *Innocenzio* (63).

ANNO DI CRISTO CCCCXVII.

(61) Ivi ep. XXVII. col. 873. *Quia te Dominus gratiæ suæ præcipuo munere in sede apostolica collocavit, talentque nostris temporibus præstitit, ut nobis potius ad culpam negligentiæ valeat, si apud tuam venerationem quæ pro Ecclesia suggerenda sunt tacuerimus, quam ea tu possis vel fastidiose vel negligenter accipere; magnis periculis infirmorum membrorum Christi Pastoralem diligentiam, quæsumus, adhibere digneris.*

(62) Ivi col. 875. *Sed arbitramur auctoritati sanctitatis tuæ, de sanctarum Scripturarum auctoritate depromtæ, facilius cos, qui tam perversa & perniciosa sentiunt, esse cessuros.*

(63). *Conservando voi gli esempli dell' antica tradizione, e ricordevoli dell' Ecclesiastica disciplina avete veracemente confermato il vigore della vostra Religione non meno ora nel consultarci, che avanti nel pronunziare, siccome quelli, che avete sentenziato doversi al nostro giudizio riferire [l' affare] sapendo che cosa all' Apostolica Sede si debba, nella quale noi tutti che ci fram posti, desideriamo di seguire quell' Apostolo, da cui lo stesso Vescovato e tutta scaturì l' autorità di questo nome .... Ma questo principalmente è a commendare, che con sacerdotale sollecitudine custodendo le istituzioni de' Padri non abbiate creduto di poter conculcare, quello ch' eglino aveano non per umana, ma per divina sentenza decretato, cioè che qualsiasi affare*

(63) Ivi ep. XXIX. col. 888. *antiquæ traditionis exempla servantes, & ecclesiasticæ memores disciplinæ, vestræ religionis vigorem non minus nunc inconsulendo, quam antea cum pronuntiaretis, vera ratione firmastis, qui ad nostrum referendum approbastis esse judicium, scientes quid apostolicæ Sedi, cum omnes hoc loco positi ipsum sequi desideremus Apostolum, debeatur, a quo ipse episcopatus & tota auctoritas nominis hujus emersit. Quem sequentes, tam mala damnare novimus, quam probare laudanda. Vel id vero, quod Patrum instituta sacerdotali officio custodientes non censetis esse calcanda, quod illi non humana, sed divina decrevere sententia, ut quidquid quamvis de disjunctis remotisque provinciis ageretur, non prius ducerent finiendum, nisi ad hujus sedis notitiam perveniret: ut tota hujus auctoritate justa quæ fuerit pronuntiatio firmaretur; indeque sumerent cæteræ ecclesiæ (velut de natali suo fonte aquæ cunctæ procederent, & per diversas totius mundi regiones puri latices capitis incorrupti manarent) quid præcipere, quos ablucre, quos veluti cæno inemundabili sordidatos, mundis digna corporibus unda vitaret.*

fare che nelle Province si trattasse quantunque rimote e disgiunte, non prima si tenesse per terminato, che a questa Sede giugnesse la notizia, acciocchè tutto ciò, che in quelle si fosse pronunziato, se giusto fosse, per autorità di essa si confermasse, e indi apprendessero le altre Chiese (siccome se da natio fonte tutte di là scorressero le acque, e per le diverse regioni del mondo si diramassero i puri rivoli dell' incorrotta sorgente) che cosa dovessero comandare, quali purgare dalle loro sozzure, e quali nel tenacissimo fango, in che son profondati, lasciare non tocchi da un acqua di mondi corpi sol degna. Sin quì *Innocenzio*. Nelle quali parole bene o stupido o maligno esser dee chi non vede, 1. che le questioni di fede furono per antica *tradizione* e per *Ecclesiastica disciplina* riportate all' Appostolica Sede, sì e per modo, che avanti tenere non si potessero per terminate; ma 2. per tradizione e per disciplina fondata sulle prerogative dell' Appostolo *Piero*, cioè sul diritto divino. 3. che le decisioni di questa Sede sono di *pura ed incorrotta* dottrina, 4. e tali, che tutte l' altre Chiese, del mondo sieno tenute a conformarvisi. Ma queste cose tutte anche più apertamente rilucono nella risposta d' *Innocenzio* a' Padri del Sinodo di *Milevi*. Lodali dunque *Innocenzio* perchè avessero consultato l' oracolo dell' Appostoli-

ANNO DI CRISTO ECCCXVII.

ANNO DI CRISTO CCCCXVII.

ca Sede, seguendo cioè, dic' egli, (64) *la forma della regola antica, che al pari di me esser sapete stata sempre da tutto il mondo servata. Ma tai cose tralascio, le quali non credo dalla prudenza vostra ignorarsi. Anzi non l' avete voi confermato col fatto? Ma perchè? Se non se perchè sapevate che per tutte le Provincie dall' Appostolico fonte a prò di coloro che le domandano, sgorgano sempre le risposte. Ma spezialmente* QUANTUNQUE VOLTE SI VENTILA UNA CAUSA DI FEDE, PENSO CHE TUTTI I FRATELLI E CONVESCOVI NOSTRI RIFERIR NON LA DEBBANO SE NON A PIETRO, *cioè all' autore del loro nome, e della lor dignità, siccome ora ha fatto la Carità vostra, in cosa che può in tutto il mondo tornare in comune vantaggio di tutte le Chiese. Perocchè necessaria cosa è, che più caute diven-*

(64) Ivi ep. XXX. col. 896. *antiquæ scilicet regulæ formam secuti, quam toto semper ab orbe mecum nostis esse servatam. Verum hæc missa facio: neque enim hoc vestram credo latere prudentiam. Quid id etiam actione firmastis, nisi scientes quod per omnes provincias de apostolico fonte petentibus responsa semper emanent? Præsertim quoties fidei ratio ventilatur, arbitror omnes fratres & coepiscopos nostros nonnisi ad Petrum, idest, sui nominis & honoris auctorem rejerre debere, velut nunc retulit vestra dilectio, quod per totum mundum possit ecclesiis omnibus in commune prodesse. Fiant enim necesse est cautiores, cum inventores malorum, ad duplicis relationem Synodi, sententiæ nostræ statutis viderint ab ecclesiastica communione sejunctos. Gemino igitur bono caritas vestra fungetur. Nam & canonum potiemini gratia servatorum, & beneficio vestro totus orbis utetur. Quis enim catholicorum virorum cum adversariis Christi velit ulterius miscere sermonem?*

divengano, quando vedranno gl' inventori de' mali alla relazione di due Sinodi essere per determinazione della nostra sentenza separati dalla Ecclesiastica comunione. Sarà dunque la carità vostra stata di due beni cagione. Perocchè e voi godrete del merito dell' osservanza de' Canoni, e tutto il mondo del vostro benefizio profitterà. E certo qual Cattolico uomo vorrà da qui innanzi cogli avversarj di Cristo tener discorso? ec. Di grazia si esaminino con sincero animo queste parole. Avrebbe *Innocenzio* potuto più chiaramente spiegare, e che le cause della Fede sono al Romano Pontefice riservate? E che a' Sinodi particolari spettano le relazioni, ma all' Appostolica Sede l'ultima decisione? E che tutto questo è secondo *la forma della regola antica?* E regola che ha per base i privilegj di *Piero Autore del nome, e dell' onore del Vescovato*, cioè il gius divino? E finalmente che tutti al giudizio del Romano Pontefice si doveano sottomettere, sicchè non si trovasse Cattolico, che dopo questo giudizio non riguardasse i separati dalla comunione Romana *come nimici di Cristo?*

XIV. Decretali tanto all'autorità dell'Appostolica Sede onorevoli furono dalle Chiese dell'*Affrica* riguardate con ogni maniera di venerazione. Lasciamo *Possidio*, che nella vita di S. *Agostino* (65) le chiama *giu-*

(65) Cap. XVIII. *& hoc tale de illis Ecclesiæ Dei catholicæ prolatum judicium.*

ANNO DI CRISTO CCCCXVII.

dizio della Chiesa Cattolica di Dio. Chi le ha con maggior forza esaltate dello stesso *Agostino*? *Sonosi*, scriv' egli (66) *da due Concilj di* Cartagine *e di* Milevi *mandate su questo affare le relazioni all' Appostolica Sede .... Scrivemmo ancora oltre le relazioni de' Concilj a Papa* Innocenzio *di beata memoria lettere familiari, nelle quali della stessa causa abbiamo alquanto più lungamente trattato. A tutte le cose ci ha egli risposto* IN QUELLA STESSA GUISA CHE CONVENEVOLE ERA, E NECESSARIA ALL' APPOSTOLICA SEDE. Che segno è questo, se non che le pistole d' *Innocenzio* niun pregio falso, niuno esagerato davano alla sua Sede, ma que' soli, che dalla tradizione, e dalla disciplina della Chiesa eranle raffermati? Non si avviserebbe già alcuno di dire, che *Agostino*, e gli altri Padri *Affricani* quel solo approvarono, che contro *Pelagio* e *Celestino* avea il Santo Pontefice decretato, non già le prerogative da lui alla sua Sede attribuite. Se tanto osasse alcuno, abbiasi egli la risposta del dotto *Benedettino Franzese*, che fu il P. *Coustant* (67), cioè che questi pregj ancora della

(66) Ep. 186. al. 106. *Missa sunt itaque de hac re ex duobus conciliis Carthaginensi & Milevitano relationes ad appostolicam sedem .... Scripsimus etiam ad beatæ memoriæ Papam Innocentium, præter conciliorum relationes, litteras familiares, ubi de ipsa causa aliquanto diutius egimus. Ad omnia nobis ille rescripsit eodem modo, quo fas erat atque oportebat appostolicam sedem.*

(67) T. I. *Epist. Rom. Pont. col.* 865.

della Romana Sede furono da' Padri dell' *Affrica* riconosciuti ed approvati, il che si fa manifesto da ciò che i loro successori scrissero nell' esordio della lettera dappoi mandata nel DCXLVI. a Papa *Teodoro* da tre Concilj di *Affrica*; perocchè quanto abbiamo qui inteso dircisi da *Innocenzio* sulla dignità, e possanza della Chiesa Romana, que' tre Concilj come nel primo capo abbiamo veduto, a' loro nome ripetono ivi pressochè colle parole medesime. Ma da tacer più a lungo non è quella testimonianza di *Agostino*, della quale altra non ve n' ha al nome dell' Appostolica Sede nè più gloriosa, nè più memorabile. In un sermone adunque, che quest' anno stesso recitò a *Cartagine* appresso la mensa del Santo Martire *Cipriano*, così parlò il grande *Agostino* (68). *Già su questa causa gli atti di due Concilj sono stati all' Appostolica Sede trasmessi, di là venuti son pure i rescritti:* LA CAUSA E' FINITA: *deh a Dio piaccia, che finito anche sia una volta l' errore.* Si affatichi quanto vuole *Febbronio*, non darà mai a queste decisive parole di *Agostino* una pur tollerabil risposta. Egli si duole (69) del Card. *Orsi*, per-

ANNO DI CRISTO CCCCXVII.

 chè

(68) Serm. CXXXI. n. 10. *Jam enim de ea causa duo Concilia missa sunt ad Sedem Apostolicam, unde etiam rescripta venerunt: causa finita est; utinam aliquando finiatur error!*

(69) Cap. III. §. VIII. n. 4. *Interim illa* Augustini *verba*, Causa finita est, *adeo sunt ad gustum Cardinalis* Orsi *&* So-

ANNO DI CRISTO CCCCXVII.

chè le tragga a regola generale, quando *Agoſtino* ſteſſo parlando de' *Donatiſti*, i quali del giudizio di Papa *Melchiade* ſi querelavano, diceva, che *ancora reſtava un Plenario Concilio della Chieſa*. Ma come non avrebbe quel Chiariſs. Cardinale fatto general regola quel detto d' *Agoſtino*? Se niuna forza avrebbe nel caſo particolare, quando generale non foſſe. *Da Roma ſon venuti i reſcritti* (in una cauſa di fede) *dunque*, argomentava *Agoſtino*, *la cauſa è finita*. Ma queſta conſeguenza non tiene, ſe vera non è queſta generale propoſizione: *quantunque volte vengon da Roma i reſcritti in una cauſa di fede, la cauſa è finita*. Nè l' altro detto d' *Agoſtino* contraria a queſto; perocchè come nella prima parte ſi è dimoſtrato, di tutt' altra cauſa che di fede, cioè di cauſa perſonale di *Ceciliano* in quel luogo parla *Agoſtino*, e tutt' altro intende che queſte tronche parole non ſuonano, cioè che atteſa la ſuperba oſtinazione de' *Donatiſti* potevaſi ancora adunare un *plenario* Concilio, il quale unitamente al Papa più ſarebbe valuto a frangere la coloro caparbietà. Pretende ancora *Febbronio* che *Agoſtino* in tanto ſolo di-

& Sociorum ejus, ut ex illis uniuerſalem regulam pro quibuſvis cauſis, per Romanos Pontifices deciſis, deſumant, quando e contra illud ejuſdem S. Doctoris ad Donatiſtas, quærentes de judicio Papæ Melchiadis: Reſtabat adhuc plenarium Eccleſiæ concilium, *ad unum ſolum particularem caſum pertinere contendunt*.

diceſſe; *la cauſa* è *finita*, perchè paragonando il giudizio del Papa colla tradizione delle Chieſe particolari gli parve di trovare nella dottrina della Chieſa Romana la tradizione della Chieſa univerſale (70). Che impiccio è queſto? *I reſcritti da Roma ſono venuti*; queſto ſol dice *Agoſtino*, non dice: *e gli ho paragonati colla tradizione delle Chieſe dell' Affrica, con quella delle Chieſe d'Oriente* ec. e molto meno: *gli ho paragonati per chiarirmi della lor verità*: nò, niente di queſto dice *Agoſtino*; ne poteva dirlo; perocchè non era egli di ſentimento che eſſendo fatto dall' Appoſtolica Sede l' eſame di queſta cauſa non aveano ad ulteriore diſamina i Pelagiani diritto? Almeno nell' ultima ſua opera contro *Giuliano*, gli dice, ſciaurato, *che cerchi tu ancora di eſame? L'eſame è già fatto preſſo l' Appoſtolica Sede* (71). Ma ſe dopo le deciſioni di *Roma* a far rimaneva il confronto di eſſe colla tradizion delle Chieſe particolari, come avrebb' egli queſto potuto affermare? Che ſarebbe queſto confronto, ſe non un veriſſimo eſame? Eppure S. *Agoſtino* fece queſto paragone, ripiglia *Febbronio* (72): perocchè non dic' egli, par-

ANNO DI CRISTO CCCCXVII.

(70) Ivi: *poſt hæc S. Doctor, collatione facta, in Romanæ Eccleſiæ doctrina ſe univerſalis Eccleſiæ ſententiam inveniſſe ratus, non dubitavit aſſevere, atque repetitis vicibus proclamare*, CAUSAM FINITAM *eſſe*.

(71) L. 2. contr. Julian. *Quid adhuc quæris examen? Quod apud Apoſtolicam ſedem factum eſt?*

(72) L. c.

ANNO DI CRISTO CCCCXVII.

parlando d' *Innocenzio* a *Giuliano* (73) : *e che poteva quel ſant' Uomo agli Affricani Concilj riſpondere? Se non ciò che dagli antichi tempi l' Appoſtolica Sede e coll' altre Chieſe perſeverantemente tien la Romana?* Lo dice, ma queſto appunto fa contro *Febbronio*. E in vero S. *Agoſtino* non afferma, che *Innocenzio* avea dirittamente diffinita la controverſia, perchè eraſi la ſua diffinizione trovata conforme a' ſentimenti della Chieſa Romana, e queſti eranſi dopo accurato eſame ſcoperti non diſcordanti dalla dottrina dell' altre Chieſe. Queſti ſon ſogni. Il Santo fa due ſuppoſizioni, una glorioſiſſima alla Chieſa Romana, cioè che queſta inſegnar non poteſſe, che quello, che tutta tiene la Chieſa univerſale; l' altra glorioſiſſima al Romano Pontefice, cioè che egli non altro riſponder poteſſe, che quello, che teneva da più antichi tempi la Chieſa Romana. Dal che contra *Giuliano* conchiude, che non avendo *Innocenzio* potuto nel riſpondere a' Concilj d' *Affrica* ſcoſtarſi da' dommi della ſua Chieſa, e quinci della Chieſa univerſale, dovea a lui baſtare per riconoſcere il ſuo errore l' autorità della Chieſa *Occidentale*, cioè di quella parte di mondo Criſtiano, nella quale

(73) Lib. I. contra Julian. Cap. IV. *Quid enim potuit Vir ille Sanctus Africanis reſpondere Conciliis, niſi quod antiquitus Apoſtolica Sedes, & Romana cum cæteris tenet perſeveranter Eccleſia?*

le avea Iddio voluto con glorioſo martirio coronare il Principe degli Appoſtoli, e alla quale preſedeva *Innocenzio* (74). E' egli queſto chiamare a confronto della dottrina delle Chieſe particolari la diffinizion d' *Innocenzio*? Ma a buon conto, ſoggiugne *Febbronio*, (75) la cauſa, che ad *Agoſtino* parve *finita*, nol fu realmente; ſeguirono i *Pelagiani* ad infeſtare la Chieſa; nuovi Concilj ſi radunarono contro di loro nell' *Affrica*, e finalmente a ſcacciare queſta ereſia vi volle il braccio d' un Concilio Ecumenico, qual fu l' *Efeſino*. Eccoci al fallace argomento, che abbiamo anche di ſopra veduto uſarſi da *Febbronio* in propoſito de' *Macedoniani*. E sì facil coſa era, ch' egli avvertiſſe il ſuo inganno, ſol che alle parole di *Agoſtino* poſta aveſſe mente. Egli confonde due coſe, che *Agoſtino* colla ſolita ſua preciſione diſtingue, la cauſa cioè de' *Pelagiani*, e l'errore. Perchè crede egli, che il Santo Dottore dopo aver detto che *la* CAUSA *era finita* ſoggiugneſſe: *deh! che pure finiſca l'* ERRORE? ſe non perchè queſte ſon due coſe aſſai diverſe, e quantunque per la diffinizione

ANNO DI CRISTO CCCCXVII.

(74) S. Agoſtino Ivi: *Puto ibi eam partem orbis ſufficere debere, in qua primum Apoſtolorum ſuorum voluit Dominus glorioſiſſimo martyrio coronare. Cui Eccleſiæ præſidentem Beatum* Innocentium *ſi audire voluiſſes, jam tunc periculoſam juventutem tuam Pelagianis laqueis exuiſſes. Quid enim potuit Vir ille Sanctus &c.*

(75) L. c.

ANNO DI CRISTO

CCCCXVII.

ne d' *Innocenzio* già foſſe la *cauſa finita*, poteva per la reſiſtenza de' contumaciſſimi *Pelagiani* non finirſi l' errore. E così fu. Per finire adunque la *cauſa* non abbiſognava la Chieſa del Concilio Ecumenico; abbiſognava per domare con maggior forza i caparbj ſpargitori dell' errore. Se ciò non ſi ammette, non potrà neppur dirſi dal Concilio Ecumenico finita la cauſa. E chi non ſa, che l' *errore* neppure dopo quel Concilio fu *finito?* Il Concilio di *Efeſo* fu tenuto nel CCCCXXXI. e nel 439. troviamo che *Giuliano* colle finte apparenze di pentimento tentava di rientrare nella Comunion della Chieſa (76); nel 442. i Pelagiani facevan guaſto nella Chieſa di *Aquileja*, e nelle Chieſe vicine, ſiccome coſta dalle lettere di Papa *Leone* al Veſcovo di *Aquileja*, e a *Settimo* Veſcovo di *Altino*; nel 444. ebbe *Leone* nella Campagna a reprimere l' audacia de' *Pelagiani* non ancor domi (77); nel 447. non era nella dioceſi d' *Aquileja* ancora ſpenta que-

(76) Proſpero nel Cronico, Theodoſ. XVII. & Feſto Coſſ. *Hac tempeſtate* Julianus *Eclanenſis*, *jactantiſſimus Pelagiani erroris aſſertor*, *quem dudum amiſſi epiſcopatus intemperans cupido exagitabat*, *multimoda arte fallendi correctionis ſpeciem præferens*, *molitus eſt in communionem Eccleſiæ irrepere: ſed his inſidiis* Sixtus *Papa*, *diaconi* Leonis *hortatu*, *vigilanter occurrens &c.*

(77) L' autore del libro *de promiſſ. & prædict. Dei* p. II. cap. VI. *In Italia quoque nobis apud Campaniam conſtitutis*, *dum venerabili & apoſtolico honore nominandus Papa* Leo *Manichæos ſubverteret*, *& contereret Pelagianos*, *& maxime* Julianum &c.

questa malnata eresia (78). Sotto il Pontificato di Papa *Gelasio*, che tenne la Sede di *Roma* dal primo di Marzo del 492. fino al Novembre del 496. duravano ancora i *Pelagiani*, e quello zelantissimo Pontefice li prese a combattere in un trattato che ancor ci resta (79). Dunque o potè esser finita la causa de' *Pelagiani* e non esser finito il loro errore, o neppure dal Concilio *Efesino* fu la costoro causa finita. *Febbronio* confuso ammutolisca, e noi tiriam oltre nella storia incominciata. ANNO DI CRISTO CCCCXVII.

XV. L' empia dottrina di *Nestorio* avea di zelo acceso il Santo Vescovo d' *Alessandria Cirillo*, e già egli pensava di separarlo dalla sua comunione. Tuttavolta e perchè trattavasi di cosa, che risguardava la Fede, e perchè una lunga e non interrotta consuetudine portava, che al Romano Pontefice siffatte cose si riferissero, egli credè di non potere senza colpa a questo passo procedere se non ne avesse dianzi informato Papa *Celestino*. Udiamo lui stesso, che così comincia la sua lettera (80): *se* LECITO *fosse di tace-* CCCCXXX.

(78) Veggasi la pistola XVIII. di S. Leone *ad Januar. Aquilej. T. I. oper. Baller. edit. col. 729.*

(79) *T. VIII. Concil. Mans. edit. col. 101.*

(80) T. I. Epist. R. P. Coust. col. 1086. *Si silere, & non pietatem tuam de omnibus, quæ moventur, litteris certiorem facere citrà culpam ac sinistræ suspicionis metum liceret, præsertim in rebus adeo necessariis, ubi etiam recta fides a nonnullis depravata periclitatur; in memetipso dicerem*

ANNO DI CRISTO CCCCXXX. *tacere*, e SENZA COLPA, e *timore di ſiniſtro ſuſpetto ſi poteſſe di tutte le coſe, che ſi trattano, non rendere la pietà voſtra conſapevole*, e MASSIMAMENTE DI COSE *ſi* NECESSARIE, DOVE ANCHE LA RETTA FEDE DA ALCUNI DEPRAVATA E' IN PERICOLO, *direi tra me medeſimo; è buono e lontan da pericolo il ſilenzio, e meglio è vita quieta menar che turbata. Ma perciocchè Dio in queſte coſe da noi vigilanza domanda*, e L'ANTICA E CONTINVATA CONSUETUDINE *delle Chieſe perſuade, che tali coſe vengano a tua Santità comunicate, ſcrivo* COSTRETTO DA MERA NECESSITA'.

CCCCXLIX. Anche S. *Pier Griſologo* ci ſomminiſtra una nuova ſtimabiliſſima teſtimonianza, che le Chieſe particolari non poſſono indipendentemente dal Papa giudicare delle cauſe di Fede. Era a lui ricorſo *Eutiche*, perchè lo ſentiſſe nella cattiva cauſa da lui ſoſtenuta; ma il Santo così gli riſpoſe (81). *Sopra tutte*

terem; Bonum & periculi expers eſt ſilentium, præſtatque quietam vitam agere, quam turbatam. Sed quoniam Deus hiſce in rebus vigilantiam a nobis exigit, & longa (τὰ μακρὰ è nel Greco teſto) *eccleſiarum conſuetudo ſuadet, ut hujuſmodi res cum ſanctitate tua communicentur, ſcribo plane neceſſitate adactus.*

(81) Ep. XXV. inter Leonianas T. I. oper. S. Leon. col. 777. *In omnibus autem hortamur te, frater honorabilis, ut his quæ a beatiſſimo Papa Romanæ civitatis ſcripta ſunt, obedienter attendas; quoniam beatus* Petrus, *qui in propria ſede & vivit & præſidet, præſtat quærentibus fidei veritatem.* NOS ENIM PRO STUDIO PACIS ET FIDEI, EXTRA CONSENSUM ROMANÆ CIVITATIS EPISCOPI CAUSAS FIDEI AUDIRE NON POSSUMUS.

tutte le cose ti esortiamo, onorabil fratello, ad ubbidire attentamente a queste cose, che dal Beatissimo Papa della Città di Roma sono state scritte: imperocchè il Beato Pietro, che nella propria Sede e vive e presiede, concede a quelli, che la cercano la verità della Fede. CONCIOSIACHE' NOI PER LO STUDIO DELLA FEDE E DELLA PACE SENZA IL CONSENSO DEL VESCOVO DELLA CITTA' DI ROMA NON POSSIAMO ASCOLTAR LE CAUSE DI FEDE. Le quali parole a vero dire mancano nelle antiche edizioni e pur ne' Codici di S. Leone, dove passò dalla *Isidoriana* raccolta; ma genuine sono, e tratte dalla molto più vetusta e autorevol racolta di lettere nella causa di Eutiche o premesse o inserite in tutti i Mss. Greci e latini del Calcedonese Concilio, come hanno osservato i Ballerini nell' *ammonizione* a questa pistola. ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

XVI. Non era di altro avviso *Giustiniano*. Egli non era ancora Imperadore quando si eccitò la famosa questione de' Monaci della *Scizia*. Nondimeno conciosiachè di sua natura propensissimo fosse ad ingerirsi negli Ecclesiastici affari, non contento di avere l'anno DXIX. scritto due volte a Papa *Ormisda* in commendazion di costoro, tornò nell' anno appresso a scrivere al Papa in loro favore. In questa lettera prese egli a DXIX.

pre-

ANNO DI CRISTO DXX.

pregare il Pontefice che voleſſe (82) *con ſuo reſcritto cautiſſimo* ſignificare agli Orientali *che coſa in queſta controverſia ſeguir doveſſero, che coſa evitare, concioſiachè*, dic' egli, *quello noi eſtimiamo eſſer veramente Cattolico, che ci verrà* INTIMATO *dalla voſtra religioſa riſpoſta*. Nel tempo medeſimo cominciarono in *Coſtantinopoli* a far dello ſtrepito i libri di *Fauſto* ſulla grazia, e ſul libero arbitrio, altri, come avvenir ſuole, riprovandoli come Eretici, altri celebrandoli come di ſana dottrina contenitori. Trovavaſi in *Coſtantinopoli Poſſeſſore* Veſcovo d' *Affrica*, ma eſule dalla ſua Sede. Però concioſiachè i Veſcovi *Affricani* foſſero comunemente avuti per più verſati in tali materie, a lui fecero le diſputanti parti ricorſo. Ma egli ſchermiſſi ſempre dal dire il ſuo parere, e piuttoſto ſi volſe a ſopire la contenzione. Indarno nondimeno. Perlaqualcoſa fu in fine determinato di conſultare l'Appoſtolica Sede, alla cui autorità apparteneva di ſovranamente decidere della ſana o rea dottrina e qualità di que' libri, e *Poſſeſſore* ſteſſo ne mandò ad *Ormiſda* la relazione. La comin-

(82) Ep. Juſtin. ad Horm. T. VIII. Concil. Edit. Manſ. col. 484. *Quod ſi ſuſcipiendum ſit, paterna proviſione reverentiæ veſtræ cautiſſimo ſuo reſcripto, quid ſequi, quidve ſuper hoc evitare debeamus, nos certiorare dignetur . . . De hac intentione liberos nos properate reddere, & ſecuros; hoc enim credimus eſſe catholicum, quod veſtro religioſo reſponſo nobis fuerit intimatum.*

comincia egli da queſte parole (83). *Qualunque volta ſi tratta della ſanità delle membra, convenevole e ſpediente è ricorrere alla medicina del capo; non eſſendovi alcuno, da cui ſi debba più attendere la ſtabilità della Fede, quando vacilla, che dal Veſcovo di quella Sede, il cui primo rettore udì dirſi da Criſto:* " Tu ſe' Pie-
" ro, e ſopra queſta pietra edificherò la
" mia Chieſa. " Ma nelle *Gallie* i libri di *Fauſto* facevano anche più ſtrepito, benchè Papa *Gelaſio* aveſſeli già erano parecchi anni, riposti nella claſſe de' libri apocrifi, e 'l giudizio di lui foſſe ſtato non oſcuramente raffermato da *Ormiſda* nella riſpoſta a *Poſſeſſore*. S. *Ceſario* di *Arles* ſtudioſiſſimo che era della Cattolica verità, ricorſe alla Sede Appoſtolica. Era allora Roman Pontefice *Felice* IV. il quale gl' inviò le più acconce iſtruzioni, che dalla cattedra della verità aſpettar ſi poteſſero, a fiaccare del tutto, ed abbattere il *Semipelagiano* partito. Nè *Ceſario* tardò a profittarne. Il *Patricio Liberio* far volendo dedicare una Chieſa, che nella Città di *Oranges* avea fabbricata, v' invitò buon numero di Veſcovi, tra' quali teneva *Ceſario* il primo luogo. Termina-

ANNO DI CRISTO DXXIX.

(83) Ivi col. 497. *Decet & expedit ad capitis recurrere medicamentum, quoties agitur de ſanitate membrorum. Qui enim majorem circa ſubjectos ſolicitudinem gerit, aut a quo magis eſt nutantis fidei ſtabilitas expectanda, quam ab ejus ſedis præſide, cujus primus a Chriſto rector audivit: Tu es Petrus, & ſuper hanc Petram ædificabo Eccleſiam meam.*

ta quella sacra funzione cadde tra' Vescovi il discorso sulla semplicità ed ignoranza di certuni, i quali intorno alla concordia della Grazia col libero arbitrio tenevan opinioni dalla regola della fede assai discordanti. *Che però*, dicon essi nella prefazione al secondo Concilio di *Oranges* (84) *essendo loro stati trasmessi per comun regola ed istruzione dalla Sede Appostolica alcuni pochi capitoli, che gli antichi Padri avevano su tal materia raccolti da' volumi delle divine Scritture, parea loro cosa ben ragionevole e giusta, che* DOVESSERO *secondo l' autorità e l' ammonizione della medesima Santa Sede pubblicare quei capitoli da ciascun di loro sottoscritti di proprio pugno, con ingiugnerne a tutti l' osservanza; onde chi fin all' ora tenuto avea delle opinioni disconvenevoli sulla grazia e 'l libero arbitrio, non più tardasse ad inclinare il suo animo a sentimenti confacevoli colla Fede.* Avrebbe questo dovuto vincere l' ostinazione de' *Semipelagiani*; ma l' errore imbevuto difficilmente si la-

(84) T. VIII. Concil. Collect. Mans. col. 712. *Unde id nobis, secundum admonitionem & auctoritatem sedis apostolicæ justum ac rationabile visum, ut pauca capitula ab apostolica nobis sede transmissa, quæ ab antiquis patribus de sanctarum scripturarum voluminibus in hac præcipue causa collecta sunt ad docendos eos qui aliter quam oportet sentiunt, ab omnibus observanda proferre, & manibus nostris subscribere deberemus; quibus lectis, qui hucusque non sicut oportebat de gratia & libero arbitrio credidit, ad ea quæ fidei catholicæ conveniunt, animum suum inclinare non differat.*

si lascia. Però *Cesario* volle, che la Sede Appostolica desse all' opera compimento. Mandò *Felice Armentario* Prete con una lettera, in cui lo richiedeva di confermar colla sua autorità i decreti del suo Concilio d' *Oranges*. Giunto a *Roma Armentario* trovò morto *Felice*, Diede perciò al successore *Bonifacio* la lettera di *Cesario*. Il nuovo Pontefice pieno di zelo per la sana dottrina approvò il Concilio, e alle diuturne contese, che per più d' un secolo aveano sconvolte le *Gallie*, pose fine. In tanto essendo la proposizione de' Monaci della *Scizia : uno della Trinità s' è incarnato, ed è stato Crocifisso nella sua carne* divenuta nell' Oriente comune; alcuni altri Monaci detti *Acemeti* si fecero a combatterla, e dal calor della disputa tratti fuori del diritto sentiero preseро a negare, che uno della Trinità si fosse fatto carne, che il figliuol di Dio avesse nella sua carne patito, e che la Beata Vergine fosse veramente e propriamente Madre di Dio. Tutta per tali dispute bolliva *Costantinopoli*. Però essendosi ivi sparsa la fama della dottrina di *Ferrando* diacono della Chiesa *Cartaginese*, *Severo*, che uno era degli Scolastici ed Avvocati della Città, a lui s' indirizzò per intenderne il parere. Gli fece il Santo Diacono la risposta, che era degna della sua sapienza, e in que-

ANNO DI CRISTO

DXXXIII.

ANNO DI CRISTO

sta dic' egli con grande umiltà (85): *Parlino e predichino coloro, a cui dà il diritto e l' autorità d' insegnare l' onore del Sacerdozio. Quanto a noi, siamo disposti a imparare, ma non presumiamo d' insegnare. Interroga dunque prudentissimo uomo, se brami di apprendere la verità, in primo luogo e principalmente chi presiede nella Sede Apostolica, di cui non solo è certamente congiunta colla verità, ma ancora sostenuta dal peso d' una sovrana autorità la dottrina.* In fatti *Giustiniano* anche a nome del Patriarca di *Costantinopoli Epifanio* ricorse a *Giovanni* II. che di que' giorni teneva dopo *Bonifacio* la Sedia Pontificale, perchè colla sua autorità raffermasse l' editto da lui

DXXXIV. fatto contro degli *Acemeti*. Il Papa esaminato diligentemente l' affare approvò l'editto di *Giustiniano*, e nella lettera che per tal cagione gli scrisse loda sua Santità l'ardor della fede (86), ond'egli era mosso a rendere

[85] Ep. ad Severum. *Loquantur desuper hi quibus Sacerdotii honos docendi auctoritatem tribuit, quod me attinet ad discendum paratus sum, nec docere quidquam præsumo: interroga igitur, si quid veritatis cupis audire principaliter Sedis Apostolicæ Antistitem, cujus sana doctrina constat judicio veritatis, & fulcitur munimine auctoritatis.*

(86) Ep. II. ad Justinian. T. VIII. Conc. edit. Mans. col. 707. *Inter claras sapientiæ ac mansuetudinis vestræ laudes, Christianissime Principum, puriore luce tanquam aliquod sidus irradiat, quod amore fidei, quod caritatis studio, edocti ecclesiasticis disciplinis, Romanæ Sedis reverentiam conservatis & ei cuncta subjicitis, & ad eius deducitis unitatem, ad cujus auctorem, hoc est apostolorum primum, domino loquente præceptum est,* Pasce oves meas, *quam esse omni-*

dere alla Romana Sede il dovuto rispetto, e A SOGGETTARLE TUTTE LE COSE E A RIDURLE ALL' UNITA' DI ESSA; *perocchè all' Autore di lei, cioè al primo degli Appostoli fu detto dal Signore:* Pasci le mie pecore: *ed esser la stessa veramente il capo di tutte le Chiese, il dichiarano e le regole de' Padri, e le costituzioni de' Principi, e l' attestano*, dice ad esso, *della tua pietà le reverendissime espressioni*. ANNO DI CRISTO

XVII. Più chiaramente a nostro proposito parla a favore della sua Sede Papa *Vigilio*. Ne abbiamo nel precedente capo già riportate le parole; e qui sono a ripetere. Scriveva egli dunque ad *Ausanio* di *Arles*, che se o *intorno la religion della fede, o altro qualunque negozio, che ivi per la sua grandezza non si potesse decidere, nascesser contrasti, dopo d' avere fatta diligente e accurata ricerca di tuta la verità, a lui mandassene la serie della relazione, e all' Appostolica Sede* NE RISERBASSE LA DECISIONE (87). Passò più avanti *Vigilio*, e nel celebre suo Co- DXLV. DLIV.

omnium vere ecclesiarum caput & patrum regulæ, & principum statuta declarant, & pietatis vestræ reverendissimi testantur affatus.

[87] Ep. VII. T. IX. Conc. edit. Mans. col. 41. *Si qua vero certamina aut de religione fidei, quod Deus auferat, aut de quolibet negotio, quod ibi pro sui magnitudine terminari non possit, evenerint, totius veritatis indagine diligenti ratione discussa, relationis ad nos seriem destinantes, apostolicæ sedi terminanda servate.*

ANNO DI CRISTO

ſtituto contro de' tre Capitoli (88) ſi dichiarò che i Padri congregati nel quinto general Sinodo di *Coſtantinopoli*, DOVEVANO *aſpettare la riſpoſta di lui ſopra que' Capitoli, guardando*, dic' egli, *l'antico ordine e regolare*, CHE PRIMA DELLA PROMULGAZIONE DELLA SENTENZA NOSTRA, *cioè della Sede Apoſtolica* NON OSASSERO DI STABILIR COSA ALCUNA. Se un Concilio Generale non può prima della Sede Appoſtolica determinar nulla nelle cauſe di Fede (che di queſte certamente ivi ſi parla, trattandoſi de' tre Capitoli) potrà una Chieſa particolare indipendentemente dal Romano Pontefice decidere tali cauſe? Qua ancora appartiene

DXCV. ciò che S. *Gregorio* M. ſcriſſe a' Veſcovi *Gallicani* (89) in propoſito dell'autorità da lui data a *Virgilio* d' *Arles*. Anche di queſta lettera nell' antecedente capitolo abbiamo recitate le sì gravi parole. Quì nondimeno eſſer vogliono ripetute. *Ma ſe avverrà (il che tenga pur lungi la divina potenza) che*

SO-

[88] Ivi col. 65. *Noſtrum debebant definitum de tribus capitulis ſuſtinere reſponſum, antiquum & regulavem cuſtodientes ordinem; ne ante noſtræ, hoc eſt, ſedis Apoſtolicæ, cui per Dei gratiam præſidemus, promulgationem ſententiæ, quidquam proferre* TENTARENT.

[89] Ep. LIV. lib. IV. *Si quam vero contentionem, quod longe faciat divina potentia, de fidei cauſa evenire contigerit aut negotium emerſerit, cujus vehemens ſit fortaſſe dubietas, & pro ſui magnitudine judicio Sedis Apoſtolicæ indigeat, examinata diligentius veritate, ad noſtram ſtudeat perducere notionem: quatenus a nobis valeat congrua ſine dubio ſententia terminari.*

SOPRA CAUSA DI FEDE *ſi ecciti alcuna conteſa*, o ALTRO NEGOZIO *pongaſi in campo*, DEL QUALE *ſia forſe grave dubbietà*, *e per la ſua* GRANDEZZA *abbiſogni del giudizio dell' Appoſtolica Sede*, *dopo di averne con ogni maggior diligenza diſaminata la verità*, *faccia che a noſtra notizia ſi rechi*, *acciocchè ſi poſſa da noi con ſentenza la più convenevole determinare*. Egli è un inciampare ad occhi veggenti dire col *Gerbais* (90), che *Gregorio* non altro vuole, ſe non che all' Appoſtolica Sede ſi riferiſcan le cauſe di fede, quando ſieno più oſcure, e più ſtraordinarie. *Gregorio* apertamente diſtingue le *cauſe di Fede* dagli altri *negozj*, e di quelle aſſolutamente ſi riſerva il giudizio, di queſti allora ſolo, che ſopra eſſi ſiaci grave DUBBIETA', e per la GRANDEZZA loro richieggono il giudizio della Sede Appoſtolica. Si paragonino le ſue parole con quelle poc' anzi citate di *Vigilio*, e più chiaro ſi conoſcerà, che il *dubbio*, e la *Grandezza*, onde *Gregorio* dopo lui avvoca a ſe le cauſe, non cade *ſulle cauſe di Fede*, ma ſolo ſopra gli altri affari. Più ridicola coſa è il pretendere collo ſteſſo *Gerbais*, che *Gregorio* non riſtringa le facoltà degli altri Veſcovi, ma ſolo del ſuo Vicario *Virgilio*. Perocchè ſuppone il Papa, che tali cauſe eſſer doveſſero portate al Tribunale del

[90] Gerbais *de cauſis Majoribus artic. IV. §. II. pag. 96.*

ANNO DI CRISTO

suo Vicario, non a quello de' Vescovi particolari, e tuttavia determina, che a *Roma* si mandino per la decisione; se dunque ristrigne la podestà del suo Vicario, molto più agli altri Vescovi la volle legata.

DCCCXX.

XVIII. Finalmente rechiamo un illustre testimonio, che ne comprende moltissimi. Appenachè *Michel Balbo* fu proclamato Imperadore d' *Oriente*, dissimulando l' empietà, che si covava nel seno, dall' esilio richiamò i Vescovi da *Leone Armeno* poscritti, e ordinò a' Vescovi Cattolici, che a *Costantinopoli* si portassero per trattar di concordia cogl' *Iconoclasti* sulla questione delle sante Immagini. Ma i Vescovi con una lettera, che da S. *Teodoreto Studita* si crede dettata, e però sta tra le sue lettere (91), risposero all' Imperadore, che senza ripugnare all' Apostolico precetto non avrebbon potuto cogli Eretici venire in disputa, ma che se alcun dubbio a lui rimanesse, e diffidasse che dal suo Patriarca gli si potesse sciorre convenevolmente, comandasse *che da Roma antica*

(91) Lib. II. ep. 86. *Quod si quid est hujusmodi, de quo ambigat, aut diffidat divina magnificentia vestra pie a Patriarca dissolvi posse: jubeat magna ipsius & a Deo confirmata manus, ad communem utilitatem, a vetere Roma suscipi declarationem; prout olim & ab initio Paterna traditione transmissus mos fuit: hæc enim suprema est Ecclesiarum Dei, in qua Petrus sedem primus tenuit, ad quem Dominus dixit: Tu es* Petrus *& super hanc Petram ædificabo ecclesiam meam, & portæ inferi non prævalebunt adversus eam.*

tica ne veniſſe la dichiarazione, come, dicon eſſi, *anticamente e dapprincipio n' è ſtato per tradizione paterna tramandato il coſtume. Perocchè ella è la ſuprema tra le Chieſe di Dio, nella qual primo ſedette* Piero, *a cui diſſe il Signore: Tu ſe'* Piero, *e ſu queſta pietra fabbricherò la mia Chieſa, e contra lei le porte dell' inferno non prevarranno.*

XIX. Già a ridur le molte in poche, dalle coſe ſinora narrate veggiamo quale intorno la cauſe di Fede ſia ſtato il ſentimento, quale la pratica della Chieſa ne' ſecoli che hanno preceduta l' *Iſidoriana* compilazione: I. Ereſie nuove, e dianzi non condannate dalla Chieſa non furon proſcritte, nè ſcacciati dalla comunione Eretici di tali dottrine ſeminatori ſenza ricorrere all' Appoſtolica Sede o perchè foſſe ella la prima a ſentenziare, o perchè almeno confermaſſe la ſentenza, che per le circoſtanze ſi credettero i Sinodi particolari di dover pronunziare. Ciò ſi fa manifeſto da ciò che le Chieſe della *Frigia*, dell' *Aſia* e delle *Gallie* adoperarono contro *Montano*, *Dionigi* d' *Aleſſandria* contro de' *Sabelliani*, gli *Aleſſandrini* contro lo ſteſſo *Dionigi*, gli *Orientali* contro *Paolo Samoſateno*, *Aleſſandro* Veſcovo di *Coſtantinopoli* contro gli Ariani, S. *Baſilio* contro i medeſimi, i Veſcovi delle *Gallie* e della *Venezia* contro d' *Auſſenzio*, gli *Orientali* di nuovo contro d' *Apollinare*, gli

Orien-

Orientali, e gli *Occidentali* contro d' *Origene*, *Giuſtiniano* nella controverſia de' Monaci della *Scizia*, e degli *Acemeti*, *Poſſeſſore* ſopra i libri di *Fauſto*, *Ceſario* contro i *Semipelagiani*. II. E' ſtato creduto, che i Sinodi particolari non poteſſero di tali errori ſe non mandare al Papa le ralazioni. Lo dice *Innocenzio*; lo confeſſano non oſcuramente i Veſcovi di *Cartagine* e della *Numidia* nell' affare de' *Pelagiani*, *Cirillo* d' *Aleſſandria* il conferma, riconoſcendo che al Papa ricorreva contro *Neſtorio* per *mera neceſſità*, e che ſe non foſſe a lui ricorſo, ciò non ſarebbe ſtato *ſenza colpa*. III. Si ſono ſempre al Papa mandate le relazioni de' nuovi errori per forma di *regola antica* (Innocenzio); ſecondo *la tradizione*, e *l' Eccleſiaſtica diſciplina* (lo ſteſſo); *per le iſtituzioni de' Padri* (lo ſteſſo) *per coſtume da paterna tradizione traſmeſſo* (gli *Orientali* nella lettera a *Michel Balbo*). IV. Si è tenuto che queſta *tradizione* foſſe fondata nelle ſingolari prerogative da Criſto concedute a *Piero*, cioè nel Gius divino: così proteſtano i Veſcovi della *Numidia*, *Innocenzio*, *Giovanni* II. e gli *Orientali* nella mentovata lettera a *Michel Balbo*. V. Le deciſioni della Santa Sede in tali materie furono non ſolo ricevute con altiſſima reverenza, ma riguardate come obbliganti il Criſtianeſimo a conformarviſi, e come cauſa finita: lo abbiamo udito da *Siricio*,

da

da S. *Ambrogio*, e da altri Vescovi nella causa di *Gioviniano*, da *Sozomeno* in quella de' Macedoniani, da *Innocenzio* e da S. *Agostino* in quella de' *Pelagiani*. Tutto questo già chiaramente dimostra al Romano Pontefice appartenere il giudizio di tali cause: Ma VI. le hanno espressamente dichiarate di speziale appartenenza dell' Appostolica Sede *Innocenzio*, *Pier Grisologo*, *Vigilio*, *Gregorio Magno*. Che si voglia di più a confonder *Febbronio*?

XX. Forse in niun luogo egli non affastella tante falsità, come in questo, ove delle cause della Fede ragiona. Dic' egli (92)

circa

(92) Cap. IV. §. II. pag. 190. edit. pr. & 231. edit. sec. *At vero circa Sæculum X. falsis Decretalibus sub nomine primorum Pontificum in authoritatem receptis, ac signanter post editum receptumque Decretum* Gratiani, *prætendi & doceri cœpit majores & graviores causas, atque inter has præcipue* Quæstiones fidei, *ad Sedem Apostolicam esse referendas, ejusque solius judicio terminandas. Unde in Concilio Remensi anni* 1148. *in quo Episcopi Gallicani Symbolum fidei adversus* Gilbertum Porretanum *condiderant, Romanæ Ecclesiæ Cardinales id ægre ferentes dixerunt:* Nulli fas esse circa fidem quidquam determinare citra authoritatem Romani Pontificis; *uti fusius refertur in Actis ejusdem Concilii, & apud* Baronium in Annal. Eccles. ad an. 1148. n. 16. *Hæc persuasio, Sacræ Scripturæ, toti antiquitati, Conciliorum definitionibus, & observantiæ universalis Ecclesiæ contraria, tempore* Innocentii III. *eousque invaluerat, ut hic Pontifex interrogatus super Quæstione de Baptismo parvulorum, in suo responso ad Archiepiscopum Arelatensem* cap. 3. X. de Baptismo. *Quasi indubitatum præmittendum censuerit:* Majores Ecclesiæ causas, præsertim articulos fidei contingentes, ad Petri Sedem referendas intelligit, qui cum quærenti Domino, quem Discipuli dicent

circa il X. ſecolo eſſendo già le falſe Decretali ſotto il nome de' primi Pontefici autorizzate, e ſpezialmente dopo divolgato, e ricevuto il Decreto di Graziano, SI COMINCIO' *a pretendere, ed inſegnare, che le maggiori e più gravi cauſe, e tra queſte principalmente le* Queſtioni di Fede *doveano eſſere all' Appoſtolica Sede riferite, e dal ſolo giudizio d' eſſa terminate.* ONDE (ſi noti bene) *nel Concilio di* Rhems *del MCXLVIII., nel quale i Veſcovi Gallicani aveano contro* Gilberto Porretano *ſteſo un Simbolo di fede, i Cardinali della Chieſa Romana mal ſofferendolo proteſtarono, che* „ a niuno era lecito intorno alla fede de- „ terminar coſa alcuna ſenza l' autorità del „ Romano Pontefice „. Fermiamoci un poco qui. Le falſe Decretali ſecondo *Febbronio* nel 792. ſon divulgate, come dunque tardaron mai ſino verſo il decimo ſecolo a introdurre nella Chieſa le riſerve delle cauſe maggiori? Come per tanto tempo i Papi in grazia de' quali voglionſi fatte, non ne traſſer vantaggio? Come va poi che il Decreto di *Graziano* influiſſe in quella proteſta de' Cardinali? Quando fu queſto Decreto divolgato? Quando fu ricevuto? Nel MCLI. come nella prima parte ſi è notato. Non potè dunque dal Decreto di *Graziano* eſſer nata

cent ipſum eſſe, reſpondiſſe notabat: Tu es Chriſtus filius Dei vivi: & pro eo Dominum exoraſſe, ne deficiat fides ejus.

nata quella protesta de' Cardinali, la quale nel 1148. cioè tre anni prima che quella compilazione fosse a fine condotta, sappiamo essersi fatta. Un' altra cosa osserviamo. *Febbronio* altrove ci narra (93) che Papa *Eugenio* senza saputa de' Cardinali! TRATTO' questo affare di *Gilberto* con S. *Bernardo*, e co' Padri del Concilio di *Rhems*; dunque i Vescovi *Gallicani* erano stati dal Papa autorizzati a proporre quel simbolo. E se il Papa non avesse data loro questa autorità? Ma i Cardinali, che nol sapevano ebbero eglino torto di risentirsi, ancor prescindendo dal Decreto di *Graziano*? Non ispiaccia, che per poco esaminiamo questo punto, giacchè in altro luogo [94] *Febbronio* assai si riscalda contro que' Cardinali. Narra *Otton* di *Frisinga* (95), che i Cardinali sdegnati del procedere de' Vescovi *Gallicani*, e di S. *Bernardo* ne rampognarono il Papa in questi termini: *Saper dei, cha da noi, per li quali, come per cardini si aggira l' asse della Chiesa universale essendo tu stato al governo di tutta la Chiesa promosso e di privato che eri divenuto Padre uni-*

[93] Cap. VIII. §. 10. n. 1. *Cum in Concilio Remensi anni* 1148. S. Bernardus *errores* Giliberti *Pictavensis Episcopi acriter perstrinxisset*, Eugenius *Papa hoc negotium seorsim a Cardinalibus aliisque, cum divo* Bernardo, *& solius Gallicanæ Ecclesiæ (ad quam proprie proximeque pertinebat de dictis erroribus cognoscere & judicare) Patribus Concilioque tractandum duxit.*

(94) L. *nuper citato a n. 1. ad 3.*

(95) *De gestis Frider. I. Imp. lib. I. cap. LVII.*

universale, non debbi per l' avvenire esser tuo, ma piuttosto nostro, nè le private e moderne amicizie antiporre alle antiche e comuni, ma all' utilità di tutti provvedere, e per necessità del tuo ufizio procurare e sostenere la grandezza della Curia Romana. Ma che ha egli fatto il tuo Abate? (S. Bernardo) *e con esso lui la Chiesa* Gallicana? *Con qual fronte, con quale ardimento alzò il capo contra il Primato, e la dignità della Sede* Romana? *Perciocchè ella è la sola, che se chiude, niuno apre; se apre, niuno serra. Ad essa sola appartiene il discutere le questioni della Cattolica fede; da niuno però, ancor lontana, non può in questo onor singolare soffrir pregiudizio* ec. Il Cardinale *Baronio* negli Annali [96] riconobbe in questi Cardinali tanti *Paoli*, che resistettero in faccia a *Piero*. Ma *Febbronio* ripiglia beffardo (97), *i Cardinali cioè son tanti* Paoli, *e così trattan con* Piero, *quantunque volte l' osservano trascuratamente adoperare per la conservazione de' diritti alla somma sua Sede* IN QUALUNQUE MODO *provenuti*. Qual fina malignità si asconde in queste paroluzze: *in qualunque modo?* Vuol dire *Febbronio diritti* anche *falsi*, anche *usurpati*. Ma ascolti di grazia non un *Baronio*, ma un *Gerbais* tanto per

(96) T. XII. *ad an.* MCXLVIII. *n.* 17.

(97) L. c. n. 3. *Sic* Paulos *in* Petrum *Cardinales egunt, quotiescumque illum circa conservationem jurium Sumniæ Sedi* quomodocumque *partorum remissius agere animadvertant.*

per altro impegnato a deprimere l' autorità de' Papi nelle cauſe di Fede, e di que' Cardinali prenda opinione più giuſta. „ Ut ne „ quid veri diſſimulem, *dic egli* (98) oratio illa Cardinalium, ſi paulo minus efferbuiſſet, neque abſona erat, neque injuſta. Etenim reipſa in eo minus decens „ aliquid videbatur, quod Epiſcopi Gallicani, præſente *Eugenio*, præſentibuſque Romanæ Eccleſiæ Cardinalibus fidei formulam, „ ac veluti ſymbolum, ne conſultis quidem „ illis edidiſſent: maxime cum fidei formulæ, quæ omnibus proponi ſolent, non niſi ab univerſali quadam poteſtate proficiſci poſſunt, qualis eſt ſcilicet aut Concilii Oecumenici aut etiam Summi Pontificis accedente Eccleſiæ conſenſu. Itaque „ cum Epiſcopi Gallicani, & Sanctus *Bernardus* fidem ſuam inſtar ſymboli Catholici protuliſſe viderentur, non immerito „ Cardinales ea de re conqueſti ſunt; & reipſa ſtatim acquieverunt illi, cum audiverunt, non eo fine conditum eſſe illud „ ſymbolum a proceribus Eccleſiæ Gallicanæ ut omnibus proponeretur, verum ut „ ſciſcitanti *Porretano* fidem ſuam conſignarent. Sic enim addit Friſingenſis Abbas; „ *quos*, Cardinales ſcilicet, *Romanus Pontifex blando mitigans eloquio*, *Abbate*, *hoc* „ *eſt*, *divo* Bernardo, *ad ſe vocato*, *de hoc* „ *fa-*

[98] *De cauſis majoribus pag.* 100.

„ *facto qualitateve facti ſolerter inſtruit: cui*
„ *ille humiliter & cum reverentia reſpondit,*
„ *ſe vel dominos Epiſcopos nihil de præfatis*
„ *capitulis diffiniviſſe: ſed quia ab Epiſcopo*
„ *Pictavino audierat, ut fides ſua ſcriberetur;*
„ *idcirco quia ſolus nollet, illorum authoritate*
„ *ac teſtimonio ſimpliciter ſe quod ſentiret ex-*
„ *poſuiſſe. Hocque tam humili quam modeſto*
„ *ipſius reſponſo prædicta Cardinalium indigna-*
„ *tio conquievit: ita tamen ut præfatum ſcri-*
„ *ptum tanquam inconſulta curia prolatum, ve-*
„ *lut authoritatis pondere carens, pro ſymbolo*
„ *in Eccleſia, quod in Conciliis contra hæreſes*
„ *congregatis fieri ſolet, non haberetur.* Non
„ conqueſti ſunt itaque, quod Epiſcopi Gal-
„ licani fidei cauſam cognoviſſent: nam non
„ alium ob finem *Remos* convocati erant:
„ ſed expoſtulationis cauſa erat, quod fidei
„ definitionem & veluti ſymbolum edidiſſe
„ viderentur, inconſulto Romano Pontifice
„ inconſultiſque Cardinalibus qui aderant:
„ quod utique abſonum fuiſſet, ſi feciſſent:
„ nam reipſa fidei cauſas finiri non decet
„ abſque ſummo Pontifice, maxime ſi præ-
„ ſens eſt. Et præterea juris non eſt Eccle-
„ ſiarum privatarum ſymbola aut fidei formu-
„ las edere, quæ omnibus proponantur, abſ-
„ que conſcientia ejuſdem Pontificis: cujus
„ quidem unius eſt, extra Concilium gene-
„ rale, generalia ſtatuta edere cum de fide
„ tum de moribus„. Sin qui il *Gerbais*.

„ XXI.

„ XXI. Torniamo ora ad udire *Febbronio*. „ Queſta perſuaſione, dic' egli, (che le que- „ ſtioni di fede ſieno al Romano Pontefice „ riſervate) contraria alla ſacra Scrittura, „ a tutta l' antichità, alle diffinizioni de' „ Concilj, e alla pratica della Chieſa uni- „ verſale a tempo d' *Innocenzio* III. avea sì „ prevaluto, che queſto Pontefice interroga- „ to ſulla queſtione intorno il Batteſimo de' „ Bambini, nella ſua riſpoſta al Veſcovo „ di Arles *cap. 3. X. de Baptiſmo* credette „ di dovere quaſi indubitata coſa premette- „ re: *Majores Eccleſiæ cauſas* &c. (99): Quale animoſità è queſta, ad un Papa qual fu *Innocenzio* III., laſciamo la ſua dignità a tutti i Papi comune, ma di ſingolare ſaviezza, di rara dottrina, e di eſemplariſſima pietà fornito, attribuire una perſuaſione *contraria alla Sacra Scrittura, a tutta l' antichità, alle diffinizioni de' Concilj e all' oſſervanza della Chieſa univerſale?* Ma ſenza dubbio maggiore apparirà a chi le coſe ſinora dette

(99) Cap. IV. §. II. pag. 190. edit. pr. & 331. edit. ſec. *Hæc perſuaſio, Sacræ Scripturæ, toti antiquitati, Conciliorum definitionibus, & obſervantiæ univerſalis Eccleſiæ contraria, tempore* Innocentii *III. eouſque invaluerat, ut hic Pontifex interrogatus ſuper quæſtione de Baptiſmo parvulorum, in ſuo reſponſo ad Archiepiſcopum Arelatenſem* cap. 3. X. de Baptiſmo, *quaſi indubitatum præmittendum cenſuerit:* Majores Eccleſiæ cauſas, præſertim Articulos fidei contingentes, ad Petri ſedem referendas intelligit, qui cum quærenti Domino, quem diſcipuli dicerent ipſum eſſe, reſpondiſſe notabat: Tu es Chriſtus Filius Dei vivi: & pro eo Dominum exoraſſe, ne deficiat fides ejus.

riandando vedrà che appunto tutta l'*antichità*, *le diffinizioni de' Concilj*, *e l' osservanza della Chiesa universale* parlano a favore di questa *persuasione*. Eppure *Febbronio* si lusinga di comprovare la sua censura. Comincia dalla Scrittura, e dalle Pistole di S. *Paolo* a *Timoteo* e a *Tito*, reca in mezzo i carichi che aver dee un Vescovo, di *Dottore*, che *dirittamente maneggia la parola della verità*, *attender dee alla dottrina*, *abbracciare un fedel fermone*, *che sia secondo la dottrina*, *acciocchè valevol sia ad esortare nella sana dottrina*, *e riprender coloro*, *che la contraddicono*; *custodire il deposito*; *sfuggire le profane novità delle voci*, *corregger l' uomo Eretico*, *e dopo la prima e seconda inutile correzione separarsi da lui*. Nel che egli si è lasciato abbagliare dall' erudizione del *Gibert* (100), dal quale senza esame ha preso questo testo e più altre citazioni, delle quali nel presente argomento fa pompa. Ma dovea avvertire, che ciò altro non prova, se non che il Vescovo è giudice nelle cause di fede; il che come intender si debba, sul principio del capo presente l' abbiam dichiarato. Con uguale infelicità della Ecclesiastica storia produce gli atti del Concilio *Calcedonese*, ne' quali i legati del Papa S. *Leone* al Concilio riferiscono, che *Eutiche* era stato dal proprio Vesco-

(100) T. II. Tract. de Eccles. Tit. VII. sect. XXV. par. II. §. 1. Reg. I. pag. 118.

ſcovo *Flaviano Regolarmente condannato* (101). Perocchè *Flaviano* avea forſe depoſto *Eutiche* ſenza ſignificarlo a S. *Leone*, ed aſpettare da lui la conferma del fatto? Anzi *Flaviano* due lettere avea al Santo Pontefice ſcritte ſopra di *Eutiche*, e nella ſeconda tra l' altre coſe gli dice: (102) *che ſi degni con ſue lettere ſoſtenere la depoſizione canonicamente fatta di* Eutiche, *e confermare la fede dell' Imperadore piiſſimo, e amatore di Criſto*. Aggiunge, *che la coſa non abbiſognava ſe non dell' impulſo, ed ajuto di lui, il quale ſolo potea tranquillare la Chieſa, ed annientare l' inſorta ereſia*. Si avverta ancora, che nella prima lettera da *Flaviano* mandata a *Leone* narra, che *Eutiche rinnovava gli antichi e rei dommi di* Valentino e Apollinare (103). Però quand' anche non aveſſe *Flaviano* chieſta dal Papa la

(101) T. *II. Conc. Hard. col.* 346.

(102) Ep. XXVI. inter Leonian. T. I. oper. Baller. edit. col. 788. *Commotus igitur, Sanctiſſime Pater, ob omnia quæ auſus eſt, & propter ea quæ adverſus nos ſanctiſſimamque Eccleſiam facta ſunt atque fiunt, ſolita fiducia utere, ſicut Sacerdotio convenit, & vindicans communem rem ſanctarumque Eccleſiarum compoſitionem, dignare per proprias quidem litteras ſuffragari depoſitioni canonice adverſus eum factæ; confirmare vero & piiſſimi Chriſtumque amantis noſtri Imperatoris fidem. Res namque ſolo indiget ex vobis impulſu atque ſubſidio, quod per veſtram prudentiam ad tranquillitatem & pacem cuncta ſtatim translaturum eſt. Sic enim & quæ inſurrexit hæreſis, & ob eam excitatus tumultus facile ceſſabit, Deo cooperante, per veſtras ſacras litteras.*

(103) Ep. XXII. inter Leon. col. 756. *& antiqua impii Valentini & Apollinaris mala dogmata renovare.*

la conferma della sua sentenza, sarebbesi *Eutiche* potuto dire *regolarmente* deposto senza pregiudizio dell' autorità, che nelle cause di Fede al Romano Pontefice appartiene, siccome dapprima si è detto. E nondimeno tale era e sì aperto il diritto, che su tali cause avea la Sede Romana, che S. *Leone* non avendo ancora avuta la prima pistola di S. *Flaviano*, ma sibbene essendo stato del fatto informato e dall' Imperadore, e da *Eutiche* stesso, scrisse al Santo Vescovo (104), che maravigliava, come avesse egli potuto tacergli quel qualunque scandalo, che in *Costantinopoli* per colui cagione era stato, e non piuttosto avesse procurato di PRIMAMENTE istruirnelo con sua relazione. Ecco per quanti titoli sia fuor di proposito la deposizione di *Eutiche* per *regolare* da' Pontificj legati riconosciuta. Che direm poi degli altri fatti, che *Febbronio* ci oppone? Chi non sa, dic' egli (105), essere stati gli errori del Monaco *Gottescalco* dannati nel Concilio di *Magonza* dell' anno 848? L' Eresie di *Berengario* nel Sinodo Turonese del MLV.? La novità di *Abailardo* nel Concilio di *Sens* l' anno MCXL.? Gli errori finalmente di *Lutero* da varj Vescovi, e particolari Concilj? Così è, niuno ignora tai cose; ma neppure ignoriamo ciò, ch'

(104) *Ep. XXIII. col. 76.*
(105) Cap. IV. §. 11. n. 3.

ch' egli o ignora o malizioſamente diſſimula, che prima della Bolla *Exurge Domine* da *Leone* X. promulgata nel 1520. contro *Lutero*, bensì qualche Accademia diede ſugli errori di lui dottrinale ſentenza, * come quella di *Colonia*, e di *Lovagno* nel 1519. * ma non già alcun Veſcovo, o altro Concilio particolare; che i Padri del Concilio di *Sens* nella Sinodica, che ſcriſſero al Papa, proteſtarono, eſſere il giudizio loro ſtato preceduto da quello del Legato della Chieſa Romana, il quale avea alle fiamme dannato un libro di *Abailardo* ſopra la Santiſſima Trinità (106); che il Concilio *Turoneſe*, ove fu *Berengario* proſcritto, era ſtato convocato da Papa *Vittore*, e a nome di lui ci preſedette il Legato *Ildebrando*, e prima ancora era quell' Eretico ſtato per giudizio di *Leone* IX. privato della comunion della Chieſa, (107); che finalmente non è credibile, che avendo *Gotteſcalco* in *Verona* cominciato a ſpargere le ſue pernicioſe dottrine, prima che a *Rabano* di *Magonza*, non ne foſſe portata al Papa notizia almeno da *Notingo* Veſcovo di quella Città, e che pe-

(106) T. VI. Conc. Hard. par. II. col. 1222. Jamdudum *fecerat librum de S. Trinitate, ſed ſub Legato Romanæ Eccleſiæ igne damnatus eſt, quia inventa eſt in eo iniquitas*. Veggaſi anche la lettera 193. di S. *Bernardo* al Cardinale Ivone.

(107) Ne abbiamo ſicura teſtimonianza in un Anonimo, che ſcriveva nel MLXXXVIII. preſſo l' *Arduino*. *T. VI. p. I. pag.* 1013.

rò ſenza ſaputa del Romano Pontefice ſia quel reo Monaco ſtato dappoi in *Magonza* dannato; il che più ci ſarebbe paleſe ſe aveſſimo le lettere ſu tal propoſito ſcritte da Papa *Niccolò* I. ad *Incmaro* Arciveſcovo di *Rhems*. Ora chi nega mai, potere i Veſcovi e i Sinodi condannare un Eretico ſtato già ſentenziato dal Papa, o per commiſſione del Romano Pontefice, o almeno di ſuo conſenſo? A che dunque ſervono mai queſti eſempli con tanto ſtudio da *Febbronio* raccolti, ſe non ad imporre con queſte ſplendide citazioni agl' ignoranti che non ſanno più in là di quel che leggono? Io non dico che queſto reo fine abbia egli avuto; o ignoranza o innavvertenza lo può ſcuſare: e o l' una o l' altra ſi vede anche nelle altre citazioni, che appreſſo produce, di Canoni di fede fatti in Sinodi particolari, e da *Graziano* recati nel ſuo decreto. Canoni di fede ſono emanati da' Concilj di *Gangra*, di *Milevi*, di *Toledo?* E di più *Graziano* gli ha nel ſuo decreto inſeriti? Dice ſubito un incauto leggitore, che crede al ſuo *Febbronio*, e conchiude ſubito con lui, che dunque le cauſe di Fede non ſono di ſpeziale attinenza dell' Appoſtolica Sede. Nè è maraviglia, che ad un leggitor di *Febbronio* ciò avvenga. Queſto è accaduto a *Febbronio* ſteſſo, il quale nel gius Canonico

di

di *Gibert* (108) avendo trovate queſte medeſime citazioni, ſi è laſciato ſubito ingannare ſino a traſcriverle ſenza alcuna dubitazione. Ma il Canone del Concilio XII. di *Toledo* (109), che ivi s' indica, benchè con errata citazione, non è altrimenti un canone di Fede, ma di diſciplina a correggere un grande abuſo di certi Preti, i quali nel Sacrifizio non ſi comunicavano. Ma i Canoni *Milevitani*, che nello ſteſſo luogo ſi accennano, non ſono canoni di quel Concilio; di cui preſſo *Graziano* portano il nome, ma come *Noris*, il *Garnier*, l' *Arduino* hanno oſſervato, d' un altro Concilio *Affricano* celebrato nel CCCCXVIII. dappoichè i *Pelagiani*, gli errori de' quali in que' Canoni ſi combattono, eran già ſtati dall' Appoſtolica Sede condannati. Ma i Canoni di *Gangra* ſono contro un certo *Euſtazio*, il quale riprovava le nozze, rigettava l' Eccleſiaſtiche tradizioni, diſprezzava i digiuni, e ſomiglianti error manifeſti e contrarii alle Scritture, e alle diffinizioni de' Padri e de' Concilj ſpargeva, onde i Veſcovi di *Gangra* condannandoli ſi moſtraron piuttoſto vendicatori della chiara divina parola da lui oltraggiata, ed eſeguitori delle precedenti Eccleſiaſtiche coſtituzioni, che faci-

(108) *L. C. Reg. II. pag.* 119.
(109) *De conſecr. diſt. II. can.* 9. Leggeſi in *Febbronio*, ma ha da eſſere can. II.

tori di nuovi Canoni; ſeppure non ſi vuole col *Pagi*, col ch. Arciveſcovo *Manſi*, e con altri dottiſſimi Uomini ammetter per vero il ſeſto Roman Sinodo ſotto *Simmaco*, dal Veſcovo *Bortoli* (110) e da' *Ballerini* (111) rigettato come falſo ed impoſtura d' *Iſidoro Mercatore*; nel qual Concilio diconſi i Canoni di *Gangra apoſtolica auctoritate conditi*. Tutto va bene; ma intanto chi queſte notizie non ha, da *Febbronio* rimane incalappiato, ſiccome egli lo è ſtato dal ſuo *Gibert* e ſi perſuade, ch' egli abbia ragione. Conchiudiam dunque che *Febbronio* ad operare o con ſincerità o con dirittura di Uom ragionante dovea ſe da tanto era, produrre Veſcovi e Concilj, che in dubbioſe cauſe di Fede aveſſero data ſentenza, ſenza che per verun modo ci s' interponeſſe la Pontificia autorità, e nel farlo non ſi foſſero ſcoſtati dalla comun regola della Chieſa. Queſto era il ſolo mezzo, onde provare, che al ſolo Romano Pontefice non appartiene la deciſione di tali cauſe. Perlaqualcoſa non avendolo egli fatto, e avendo anzi avuto ricorſo a condanne di errori, e a' canoni di Concilj, che ſe dirittamente ſi eſaminino, o non provano nulla, o ſivveramente il contrario, poſſiamo a ragione rimproverarlo, che ſenz' alcun fondamento abbia oſato

(110) *Inſtitut. Juris Can. cap. XXXV. n. 7. pag.* 295.
(111) *T. III. oper. S.* Leonis *pag. CCXVIII.*

fato di rivocare in dubbio un privilegio, che la Chiesa de' primi secoli ha ne' Romani Pontefici altamente riconosciuto e venerato.

CAPO IV.

Storia dell' Autorità del Romano Pontefice intorno la conferma dell' elezioni di tutti i Vescovi delle Provincie, e in qual diritto si fondi.

1. *Autorità Primaziale del Romano Pontefice nella conferma dell' elezioni de' Patriarchi Orientali.* 2. *Autorità Patriarcale de' Papi sull' elezioni Vescovili dell' Occidental Patriarcato come esercitata nell' Illirico, e nelle altre Occidentali Provincie delle Gallie, della Spagna, e dell' Affrica.* 3. *In che l' una e l' altra autorità si fondi. Ragioni di Febbronio confutate.* 4. *Appendice sulle Coadjutorie colla futura successione, se nel gius Canonico sieno all' Appostolica Sede riservate, e non essendolo per qual diritto al Papa appartenga la loro riserva.*

I. DOpo le cause della Fede entrano tra le maggiori quelle che riguardano i Vescovi. *Febbronio* comincia dalla conferma dell' elezioni de' Vescovi. Ma conciosiachè questa materia sia intralciata, e per la sua ampiezza potrebbe trarci più a lungo, che al nostro disegno non converrebbe, cercheremo per una parte di appianarla, di ristrignerla per l' altra, rimettendoci a quel più,

più, che ne hanno già detto l' *Hallier* (1) e 'l celebre P. *Bianchi* M. O. (2). E prima si osservi, che in più maniere si può intendere che questa conferma si facesse da' Romani Pontefici, cioè o per via di consecrazione ordinando i Vescovi eletti, e così confermavansi i Vescovi, che il Papa alla sua ordinazione eransi riservati, o per via di consentimento alla fatta elezione, e questo ora davasi prima della consecrazione, e così ne' Patriarcati erano dal Patriarca confermati i Vescovi, che appartenevano per l' ordinazione a' Metropolitani; ora anche davasi dopo la seguita ordinazione, di modo che se questa non fosse dal Papa approvata, neppur per canonica si avea la precedente elezione, e così furon dal Papa come Primate della Chiesa confermati i Patriarchi *Orientali*. Ciò posto separiamo i Vescovi *Orientali* dagli *Occidentali*. Nel che è da notarsi subito col citato P. *Bianchi* (3), che i Romani Pontefici d' ordinario nè punto nè poco non s' impacciarono nell' elezioni Vescovili degli *Orientali*, ma lasciarono che i Vescovi Provinciali da' loro Metropolitani, i Metropolitani da' Patriarchi si confermassero, e solamente alla loro autorità riser-

(1) *De sacris Electionibus, & Ordinationibus p. III. sect. V. cap. IV. artic. 3. pag. 60. seqq. edit. Rom. 1741.*
(2) *Dell' esterior polizia della Chiesa T. V. p. 1. lib. III. cap. IV. §. IV. pag. 513. segg.*
(3) L. C. pag. 518.

ANNO DI CRISTO riſerbarono la confermazione de' Patriarchi. E il vero checcheſſia ſe le lettere, che i Patriarchi d' *Oriente* ſcrivevano all'Appoſtolica Sede toſto che al Patriarcato erano aſſunti, foſſero un indizio della conferma, che domandavano, oppure, come pretende il *Tomaſini*, una ſemplice notizia, e ſegno di tenere la lor comunione; certa coſa è, che quando i Romani Pontefici riſpondendo loro gli ammettevano alla lor comunione, s' intendevano confermati, e per l'oppoſito, ſe rigettaſſero la loro comunione, pur riprovata s' intendeva la loro elezione; che però era per que' Patriarchi una coſa ſteſſa ricevere la comunione de' Papi, e l' eſſere nella fatta elezione confermati. Ma vegniamo ad alcuni eſempli, che in chiaro porran maggiormente queſto Pontificio diritto. Era ſtato ſenza ſaputa del Romano Pontefice eletto Veſcovo di *Coſtantinopoli Nettario*.

CCCLXXXII. Ma perſuaſo *Teodoſio* non potere queſta elezione valere, ſe dalla comunione del Papa non foſſe rafforzata, ſpedì il pio Imperadore a *Damaſo* una legazione di alcuni Veſcovi, e d' altri ſuoi Cortigiani per ottenere da lui al nuovo Veſcovo lettera di comunione, acciocchè la fatta elezione rimaneſſe avvalorata. Gli Storici di queſta legazione non ci parlano, ma da troppo illuſtre teſtimonio è confermata, perchè metter ſi poſſa in dubbio. Egli è Papa *Bonifacio* I., il quale

le l'anno CCCCXXII. ſcrivendo a *Rufo* e agli altri Veſcovi dell' *Illirico* la racconta in queſti termini (4). Teodoſio *Principe di clementiſſima ricordazione reputando, che l'Ordinazion di* Nettario, *concioſiachè a noi nota non foſſe, non aveſſe fermezza, ſpedì da* Coſtantinopoli *a queſta Sede alcuni Cortigiani con Veſcovi, e per lui regolarmente dimandò, che al nuovo Veſcovo ſi mandaſſe di qua la lettera formata* (di comunione) *la quale* AVVALORASSE *il ſuo Veſcovato*. Nel ſecol ſeguente la ſteſſa autorità della Romana Sede in altro Veſcovo di *Coſtantinopoli* ſi riconobbe. Era ſtato a Patriarca di quella Chieſa eletto *Anatolio*. Ma S. *Leone* M. non volle ammetterlo alla ſua comunione, ſe non a patto, che ſottoſcriveſſe una profeſſione di fede, quale verrebbegli preſcritta (5) da' Legati, ch'egli a tal fine ſpediva in *Oriente*. Quando poi ebbe da *Anatolio* lettere quali volea, lo ricevette *Leone* nella ſua comunione, proteſtando, che verſo la Chieſa di *Coſtantinopoli* era ſiffattamente diſpoſto il ſuo animo, che non la VOLEA da *alcuna frode d'Eretici violata*

ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

(4) T. I. Epiſt. R. P. Couſt. col. 1043. ep. XV. *Clementiſſimæ recordationis Princeps* Theodoſius Nectarii *ordinationem propterea, quia in noſtra notione non eſſet, habere non exiſtimans firmitatem, miſſis e latere ſuo aulicis cum Epiſcopis, firmitatem huic a Sede Romana dirigi regulariter depoposcit, quæ ejus Sacerdotium roboraret.*

(5) Vegganſi le lettere di S. *Leone* M. a *Teodoſio* e a *Pulcheria*. T. I. *Baller. edit. col.* 1005. e 1009.

ANNO DI CRISTO

lata (6); che è un dire, che non avrebbegli raffermata quella Chiesa, se d'una fede incorrotta, e pienamente ortodossa non avessegli date riprove; indi altre cose gli ordina per confermarsi vieppiù nell' opinione, che della Cattolicità di lui avea conceputa. Ma quando tutta la serie di queste cose non provasse abbastanza, che *Anatolio* dovette a *Leone* la confermazione della sua dignità, chi potrà dubitarne leggendo ciò,

CCCCLII. che lo stesso S. *Leone* scrisse dappoi all'Imperadore *Marciano* contro d'*Anatolio*, il quale da ambizione stimolato volea che la sua Sede fosse dopo la Romana la prima dichiarata? *Gli basti*, dice il Santo (7), *di avere coll' ajuto della vostra pietà, e coll'* ASSENTIMENTO DEL MIO FAVORE *il Vescovato conseguito di tanta Città*. Ripete lo stesso in altra lettera a *Pulcheria* (8): *il mio Fratello e Convescovo* Anatolio, *poco considerando, con quanto benefizio della vostra pietà, e assenso del mio favore abbia conseguito il Sacerdozio della Chiesa Costantinopolitana* ec. Qual poi que-

(6) Ep. 80. ad Anat. Baller. edit. col. 1039. *indicantes nos ut supra diximus de Constantinopolitanæ Ecclesiæ pace gaudere, cui hanc curam semper impendimus, ut eam nulla velimus hæreticorum fraude violari.*

(7) Ep. CVI. col. 1149. *Satis sit prædicto quod vestræ pietatis auxilio, & mei favoris assensu, Episcopatum tantæ urbis obtinuit.*

(8) Ep. CV. col. 1155. *Frater enim & Coepiscopus meus* Anatolius *parum considerans, quanto pietatis vestræ beneficio, & mei favoris assensu, Constantinopolitanæ Ecclesiæ Sacerdotium fuerit consecutus.*

queſto aſſenſo di *Leone* ſia ſtato, lo dichiara egli medeſimo nell' indicata ſua piſtola a *Marciano*: *Noi*, dice, (9) *avendo alla voſtra fede e mediazione riguardo, comecchè conſiderati gli Autori della ſua conſecrazione i principj di lui vacillaſſero, abbiamo eſſer voluto inverſo di lui piuttoſto benigni, che* GIUSTI; *onde con appreſtati rimedj mitigaſſimo le turbolenze per opera del Diavolo ſuſcitate*. Scrive ancora in un' altra lettera a *Pulcheria*, che a *temer cominciava, non ſi doveſſe pentire* (10) *d' eſſerſi all' eſortazioni di lei condotto a ſentir bene del Veſcovo* Anatolio, *il quale dagl' impugnatori della fede era ſtato ordinato, acciocchè nol danneggiaſſe la debolezza della ſua ordinazione, dove tanta mediazione ſi frapponeva*. Chieggo ad ogni leggitore diſcreto, ſe così parlar poteva *Leone*, quando l' accordare, che ad *Anatolio* ei fece la comunione, non foſſe ſtato un confermarlo nella dignità conſeguita. Qual luogo vi avrebbe avuto la *benignità* in vece della *giuſtizia?*

Qual

(9) Ep. CVI. col. 1147. *Nos enim veſtræ fidei & interventionis habentes intuitum, cum ſecundum ſuæ conſecrationis auctores, ejus initia titubarent, benigniores circa ipſum quam juſtiores eſſe voluimus: quo perturbationes omnes, quæ operante diabolo fuerant excitatæ, adhibitis remediis leniremus.*

(10) Ep. CXII. col. 1188. *metuere certa ratione compellit, ne pœnitendum mihi ſit, quod de Epiſcopo Conſtantinopolitano, qui ab impugnatoribus fidei fuerat ordinatus, vobis adhortantibus, acquievi meliora ſentire, cum tanto pietatis veſtræ teſtimonio juvaretur, ne illum gravaret ſuæ ordinationis infirmitas, ubi veſtra interventio præſtaretur.*

ANNO DI CRISTO Qual vantaggio avrebbe ad *Anatolio* recato la tanto da *Leone* magnificata protezione di *Marciano* e di *Pulcheria?* Qual sostegno avrebbegli dato l' assenso di *Leone*, acciocchè non l' opprimesse la debolezza di sua ordinazione?

CCCCLI. II. Ma di *Leone* e di *Anatolio* non più. La stessa autorità mostrolla *Leone* col Vescovo Antiocheno *Massimo*, e con *Proterio* di *Alessandria*. Del primo abbiamo una solenne testimonianza nel General Concilio di *Calcedonia*. Dimandò egli a' Padri del Sinodo, che gli desser licenza d' assegnare a *Donno*, in luogo di cui era stato sostituito, dalle rendite della sua Chiesa certa somma di danaro. I Legati del Papa per muovere il Concilio ad accordare a *Massimo* la richiesta facoltà, gli rappresentarono che S. *Leone* avendogli CONFERMATO il Vescovato di quella Chiesa avea il merito di lui bastevolmente approvato, onde alle sue domande aver si dovesse riguardo (11). Quanto a *Proterio* lo stesso S. *Leone* così scrive

CCCCLIV. al suo legato *Giuliano* (12): *Mi rallegro, che il*

(11) Act. X. T. VII. Concil. Mans. edit. col. 270. Paschasinus & Lucentius *reverendissimi Episcopi*, & Bonifacius *presbyter*, *vicarii Sedis Apostolicæ*, *per* Pascasinum *reverendissimum episcopum dixerunt: Sanctus & beatissimus Papa, qui Episcopatum sancti ac venerabilis Maximi episcopi Antiochenæ Ecclesiæ confirmavit, justo satis judicio ejus meritum approbasse videtur.*

(12) Ep. CXXVII. col. 1247. *Fratrem* Proterium *Alexan-*

il Fratello Proterio *Vescovo di* Alessandria *ci abbia indiritte lettere piene di soddisfazione intorno la sua fede, e più apertamente che fatto non avea dianzi, abbiaci indicato che cosa tenga, al quale è necessario, che per la sincerità della sua fede io presti una grazia degna, cioè che in cosa alcuna non perda l' onore della sua Chiesa, ma sull' esempio della paterna antichità secondo gl' illibati diritti de' canoni possegga i privilegj della Sede.* Crede l' *Hallier* (13) che qui S. *Leone* affermi di concedere a *Proterio*, che ottener potesse i privilegi della sua Sede, cioè di confermargli il Vescovato *Antiocheno*, e di dargliene piena autorità. Ma veramente il Santo in queste parole esalta bensì il merito di *Proterio*, ma il premio che gli propone, non tanto riguarda il conseguimento della Vescovil dignità, quanto il mantenimento de' diritti, che a quella Sede già da lui ottenuta erano annessi; nè altro più significa di quello che poco appresso al medesimo *Proterio* scrivendo gli promette, assicurandolo (14) che in

xandrinæ urbis Episcopum gratulor plenas satisfactionis de fide sua ad nos litteras direxisse, & manifestius, quid teneat, indicasse, cui me dignam gratiam necesse est pro fidei ipsius sinceritate præstare, ut honorem in nullo suæ perdat Ecclesiæ, sed sedis suæ privilegia, paternæ antiquitatis exemplo, juxta canonum illibata jura, possideat.

(13) *L. c. §. VI. n. 73. pag. 115.*

(14) Ep. CXXIX. col. 1256. *cum talis nobis & fide & moribus innotuerit fraternitas tua, ut tibi de auctoritate præcedentium decessorum tuorum nihil patiamur imminui, aut te impune contemni.*

ANNO DI CRISTO grazia della illuſtre ſua fede e coſtumatezza non mai ſoffrirà, che niente gli ſi ſcemi della podeſtà da' ſuoi predeceſſori goduta, e ch' ei venga impunemente ſprezzato. Tutta volta dall' un teſto e dall' altro ſi può per altra guiſa argomentando dedurre, che *Leone* abbia a *Proterio* la Veſcovil dignità raffermata. I Padri del citato Concilio *Calcedoneſe* diſſero (15) di S. *Leone*, che ammettendo alla ſua comunione *Maſſimo*, avea giudicato, ch' ei preſedeſſe alla Chieſa *Antiochena*. Però a quanto maggior ragione chiameremo noi conferma queſta di *Proterio*, concioſiachè non ſolo nella ſua comunione il riceva, ma con autorità gli prometta a premio della ſua fede ſpeziale ajuto, e ſoſtegno, e difeſa?

CCCCLXXXII III. Quello che per raziocinio abbiamo dalle parole di *Leone* aſſeguito riguardo a *Proterio*, apertamente c' inſegna Papa *Simplicio* d' aver fatto con un altro Veſcovo d' *Aleſſandria*. Da un Sinodo, com' egli narra in una ſua lettera ad *Acacio* (16), da un

(15) T. IV. Conc. Labb. edit. col. 673. *Quoniam & Sanctiſſimus* Leo *Romanus Archiepiſcopus in communionem eum recipiens, præſſe eum Antiochenſium* JUDICAVIT *Eccleſiæ*.

(16) Ep. XVII. T. VII. Concil. Manſ. edit. col. 992. *Nuper ab Ægyptia Synodo, quæ & numero plurima & fidei catholicæ eſſet communione ſuffulta, atque ab ipſo omni propemodum clero Alexandrinæ Sedis ad nos ex more relatio miſſa patefecit, Sanctæ memoriæ fratrem quemdam & coepiſcopum noſtrum obiiſſe Timotheum, inque ejus vicem conſona*

un ſinodo numeroſiſſimo d'*Egitto* eragli ſtata notificata la morte del Veſcovo *Aleſſandrino Timoteo*, e la elezione di *Giovanni Talaja*, nè altro ormai rimaneva, *ſe non che la fatta elezione dall' aſſenſo dell' Appoſtolica moderazione riceveſſe la deſiderata* FERMEZZA. Quando fu *Simplicio* dall' Imperadore *Zenone* avvertito, che *Giovanni* era reo di ſpergiuro; *Incontanente*, ſoggiugne il Santo Pontefice, *ritraſſi il piede*, *e rivocai la* SENTENZA SULLA COLUI CONFERMAZIONE. Lo ſteſſo giorno, che fu il di 15. di Luglio, ſcriſſe *Simplicio* ad *Acacio* intorno al nuovo Veſcovo di *Antiochia Calendione*. Comincia dal moſtrar diſpiacere, che *tardi* gli foſſe giunta notizia del colui eſaltamento; dice nondimeno d' eſſere ſtato facile ad ammetter la ſcuſa, che di tal dilazione eragli ſtata fatta, e che al *ſeno neceſſario dell' Appoſtolica Sedia* ſtrignendoſi Calendione, lo noverava *per la grazia di Criſto in union di*

ſona fidelium voluntate Joannem, cui ad ſacerdotium conſtare crederentur omnia, ſubrogatum, ut nihil omnino reſtare videretur, niſi ut Deo noſtro gratias agentibus nobis, atque gaudentibus, ut ſine ſtrepitu, quod catholicus in defuncti miniſterium ſucceſſiſſet antiſtes, apoſtolicæ quoque moderationis aſſenſu votivam ſumeret firmitatem: cum ecce ſecundum conſuetudinem mihi talia diſponenti tranquilliſſimi Principis ſcripta ſunt reddita, quibus memoratum tanquam perjurii reum, quod fraternitati quoque tuæ non eſſe diceretur incognitum, ſacerdotio perhiberet indignum. Illico retraxi pedem, & meam revocavi ſuper ejus confirmatione ſententiam, ne quid contra tantum ac tale teſtimonium præpropere feciſſe judicarer.

collegio nel ſuo conſorzio (17). Si oſſervi, che *Simplicio* non dice apertamente, come ſopra in propoſito del Veſcovo di *Aleſſandria*, di confermare *Calendione*; e nondimeno ſe egli confermò il Veſcovo *Aleſſandrino*, non è a dubitare, che confermaſſe pure l'*Antiocheno*. Dal che ſi vede, in qual ſenſo vadano preſe ſomiglianti formole ambigue, che in altrettali occaſioni uſarono gli anteceſſori, e i ſucceſſor di *Simplicio*. Tutta volta nella ſteſſa maniera, con che *Simplicio* ſi eſprime, traluce il vero ſuo ſentimento; perocchè non dice ſolo di *noverarlo nel ſuo conſorzio*, cioè di ammetterlo nella ſua comunione, ma *di noverarlo nel ſuo conſorzio in union di Collegio*, cioè di farlo ſuo collega nella Veſcovil dignità, e di *noverarlo* com' era *neceſſario* acciocchè ſenza dubbio *Calendione* godeſſe della ſua carica, e *di noverarlo* per quella ſovrana autorità; onde ei ſi duole del ritardo in dargli parte della ſeguita elezio-

(17) Ep. XXI. T. VII. cit. Conc. Manſ. edit. col. 991. *Antiocheni exordium Sacerdotis qua ratione fuerit ſerius indicatum, quamvis minime nos latere potuerit, tamen & ipſe vel Synodus ipſius indicavit. Quod ſicut non optavimus fieri, ita faciles excuſationi, quam neceſſitas fecit, extitimus: quia quod voluntarium non eſt, vocari non poteſt in reatum. Et ideo per fratrem & coepiſcopum noſtrum* Anaſtaſium, *qui ex prædicta regione directus eſt, litteris quoque tuæ dilectionis acceptis alterni viciſſitudinem ſermonis tuæ reddidimus caritati, neceſſario fratris & coepiſcopi noſtri* Calendionis *ſacerdotium gremio Apoſtolicæ Sedis amplexi, in conſortium noſtrum per gratiam Chriſti Dei noſtri tantæ urbis antiſtitem collegii unione numeramus.*

zione, e facil si mostra ad ammetterne la fatta scusa. ANNO DI CRISTO

IV. Erano i Vescovi *Orientali* siffattamente persuasi, che dal Romano Pontefice attender doveano la conferma della lor dignità, che al morto *Acacio* essendo stato *Flavita* dato per successore, non volle questi essere intronizzato senza l' assenso del Romano Pontefice, come narra *Liberato* nel suo *Breviario*; il perchè a Papa *Felice* mandò subito la solita lettera Sinodale (18), coprendo così la sua perfidia. Nella risposta, che gli diede *Felice*, il commenda perchè secondo la regola si fosse rivolto all' Appostolica Sede, *da cui*, dic' egli, *per dono di Cristo si* RASSODA *la dignità di tutti i Sacerdoti, cioè di tutti i Vescovi* (19). Non durò quattro mesi intieri nella Cattedra *Costantinopolitana Flavita*. *Eufemio* che gli succedette, scrisse subito a Papa *Felice*. Ma *Felice* sapendo, ch' egli non avea da' sacri dittici tolto il nome di *Acacio* e di *Flavita*, lo ammise bensì come Cattolico nella sua comunione, ma dice *Teofane* (20), nol rico- CCCCLXXXIX. CCCCXC.

(18) Breviar. cap. XVIII. *Ordinatur post eum* Flavitas *presbyter qui fuit a Sancta* Thecla, *qui non consensit sine Romano Episcopo inthronizari, sed transmisit Synodicam Papæ Romano* Felici.

(19) Ep. XIII. T. VII. Conc. edit. Mans. col. 1100. *dum scilicet ad Apostolicam Sedem regulariter destinatur, per quam largiente Christo omnium solidatur dignitas Sacerdotum.*

(20) Pag. 116. Hoc *anno Synodales Euphemii litteras* Fe-

riconobbe per Vescovo, o come scrisse *Niceforo Callisto* (21), nol ricevette nella Vescovil comunione. Dalle quali parole di questi Storici s' impara, che quando il Papa mandava a' Vescovi d' *Oriente* la sua comunione, non precisamente per questo erano Vescovi avuti, se di più non comunicava con esso loro come Vescovi, cioè se non li noverava, come udimmo dirsi da *Simplicio*, *nel suo consorzio in union di Collegio*. Perlaqualcosa a raffermarli nella dignità, a cui venivano eletti, non bastava qualunque comunione col Papa, ma questa particolare si domandava, che però era un atto di vera confermazione. Ma non accade, che dalle parole di quegli Storici l' argomentiamo. *Felice* stesso scrivendo all' Archimandrita *Talassio* lo avverte di non comunicare col nuovo Vescovo *Eufemio*, *vedendo*, dic' egli, *le cose essere ancora in dubbio, e del Vescovo così creato tutto presso di noi esser incerto; nè si potrebbe stringere comunione con uno, del quale non per anco da noi nè la dignità esser si trova accettata, nè comprovata*

Felix *accepit*, & , *ut Catholico*, *communionis impertiit consortium*, *haud tamen Episcopum agnovit*, *quod* Acacii, *quique in Episcopatu successerat*, Pharavitæ *nomen e tabulis ecclesiasticis non expunxerit*.

[21] Lib. 16. hist. Eccles. cap. XIX. *Porro Papa scripta quidem illius recepit*, & Euphemio *veluti orthodoxo favit*, *sed illum in episcopalem communionem non admisit*.

ANNO DI CRISTO

vata la fede e l' intenzione (22). Le lettere dunque di comunione, che il Papa mandava a' nuovi Vescovi, e comprovavan la loro fede, e insieme ne confermavan la dignità. Finalmente perchè non ci allunghiamo in cosa sì manifesta, che l' ha dovuta confessare lo stesso *Rousel* uno de' più fervidi impugnatori della Pontificia giurisdizione (23), sappiamo da *Liberato* (24), che Papa *Agapito* a *Costantinopoli* di sua sola autorità malgrado che se ne avesse l' Imperadri-

DXXXVI.

(22) Ep. XIV. T. VII. Conc. edit. Mans. col. 1103. *cum videas adhuc res in dubio constitutas, & apud nos de illic creato Pontifice omnia haberi prorsus incerta. Neque posset cum eo sociari communio, cujus adhuc a nobis nec honor probatur esse susceptus, nec fides atque intentio comprebata.*

(23) Mich. Rousel. hist. Pontif. Jurisdict. lib. II. n. 12. *Hæc mihi comperta ex veteribus exemplis ad astruendam Pontificis Romani prærogativam in confirmandis Patriarchis Orientalibus, quæ sane satis indicant Principatum ejus in omnes Ecclesias. Quod si non sæpius, aut absolutius eam prærogativam exercuit, tribuendum est illius modestiæ, qui non putavit summa sua potestate utendum, nisi ubi necessitas exigeret.*

(24) Breviar. cap. XXI. pag. 147. edit. Garner. *Denique petentibus principibus, ut* Anthimum *Papa in salutatione & communione susciperet, ille fieri inquit posse, si se libello probaret orthodoxum, & ad cathedram suam reverteretur. Impossibile esse ajebat translatitium hominem in illa Sede permanere: Augusta vero clam promittente munera multa, & rursus Papæ minas intentante, in hoc Papa perstitit, ne ejus audiret petitionem.* Anthimus *vero videns se sede pulsum, pallium quod habuit, imperatoribus reddidit, & discessit, ubi eum Augusta suo patrocinio tueretur. Tunc Papa principis favore, Mennam pro eo ordinavit antistitem, consecrans eum manu sua in Basilica Sanctæ Mariæ.*

ANNO DI CRISTO

drice depose *Antimo*, e in quel trono collocò *Menna*. Che se non sempre nè con tutti i Patriarchi Orientali usarono i Papi della lor podestà, ciò dice lo stesso *Rousſel*, debbe anzi attribuirsi alla modestia loro, i quali non pensarono di dover usare della suprema lor podestà, se non dove domandassel necessità.

V. Perlaqual ragion medesima avvegnachè i Papi, siccome dapprincipio dicevasi, non s' impacciassero nell' elezioni, e nelle ordinazioni degli altri Vescovi *Orientali*, lasciandone a' Metropolitani la cura, nondimeno esigendolo il ben della Chiesa mandarono in *Oriente* Legati con piena podestà di costituir Vescovi, Preti, e Diaconi nelle Cit-

DCXLIX.

tà di que' Patriarcati. Uno di questi fu il Vescovo di *Filadelfia Giovanni*. Facendo l' Eresia de' *Monoteliti* per l'*Oriente* grandissimi danni, Papa *Martino* I. lo deputò per suo Legato con autorità di metter Vescovi nelle Città, che alle Sedi di *Gerusalemme*, e d'*Antiochia* eran soggette (25) nè alcuno degli

(25) Ep. V. T. X. Conc. edit. Mans. col. 806. *ut sic prosperans in domino, eà, quæ desunt corrigas, & constituas per omnem civitatem earum quæ sedi tum Hierosolymitanæ tum Antiochenæ subsunt, Episcopos & Presbyteros, & diaconos: hoc tibi omni modo facere præcipientibus nobis ex apostolica auctoritate, quæ data est nobis a Domino per* Petrum *sanctissimum, & principem Apostolorum; propter angustias temporis nostri, & pressuram gentium: ne usque in finem in illis partibus deficiat sacerdotalis decoris enimius ordo.*

degli *Orientali* si querelò di *Martino*, siccome se si fosse un potere arrogato, che non avea, il che ben vale a dimostrare, che si pensassero intorno a ciò i Cattolici di que giorni. Ma volgiamoci all' *Occidente*, il quale siccome è noto, comprendeva l' *Illirico*, le *Gallie*, la *Brettagna*, le *Spagne*, l' *Affrica*, e l' *Italia*.

VI. Antichissimo, cioè de' tempi degli Appostoli, è il diritto, che i Romani Pontefici godono su tutto l' *Occidente*. S. *Innocenzio* I. rispondendo l'anno CCCCXVI. alle consulte del Vescovo di *Gubbio Decenzio* afferma, che tutte le Chiese *Occidentali* aveano speziale obbligazione di offervare le tradizioni della Chiesa Romana, perocchè cosa *manifesta era che nessun altro in tutta l'Italia, nelle Gallie, nelle Spagne, nell' Affrica, nella Sicilia, e nelle interposte isole avea Chiese istituite, se non se quegli, i quali dal Venerabile Appostolo* Piero, *o da' successori di lui erano stati Vescovi ordinati* (26). E' vero che *Febbronio* dà al Santo Pontefice una mentita (27), e quello che *Innocenzio* sul prin-

(26) Ep. XXV. T. I. Epist. R. P. Const. col. 856. *præsertim cum sit manifestum, in omnem Italiam, Gallias, Hispanias, Africam atque Siciliam, & insulas interjacentes, nullum instituisse Ecclesias, nisi eos quos Venerabilis Apostolus Petrus aut ejus successores constituerint Sacerdotes.*

(27) Cap. V. §. II. n. 2. Sed *imprimis hic discursus* [d' Innocenzio] *laborat fundamento, cum verosimile non sit, alium Apostolum præter* Petrum *toto Occidente Evangelium non prædicasse, aut instituisse Ecclesias.*

principio del quinto ſecolo dicea *eſſere manifeſto*, egli nel ſecolo diciottesimo nol vuole *pur veriſimile*, cioè che niun altro Appoſtolo fuor di S. *Pietro* abbia nell' *Occidente* iſtituite Chieſe. Ma ci darà pur egli licenza di preferirgli l' autorità di un tanto antico e tanto da tutta la Chieſa venerato Pontefice, quanto fu *Innocenzio*; maſſimamente che egli dà per *manifeſto* ciò che aſſeriſce, e provoca chiunque teneſſe il contrario a moſtrare, dove ſi legga, che altri fuorchè S. *Piero*, e i ſucceſſori di lui ordinaſſero Veſcovi nelle *Occidentali* regioni per iſtabilirvi Chieſe (28). Però a' Veſcovi di *Roma* quaſi nativamente apparteneva il diritto delle ordinazioni di tutti i Veſcovi nell' *Occidente*. Ma è da oſſervare, che queſto diritto fu dapprima Patriarcale inſieme e Metropolitico. Le Metropoli Eccleſiaſtiche aſſai tardi e ſolo nel quarto ſecolo ben avanzato cominciarono nell' *Occidente*, e nell' *Italia* ſteſſa, come hanno dimoſtrato il *Bacchini* (29) il *Maffei* (30) il P. de *Rubeis* (31)

e i

(28) Innoc. ep. cit. *Aut legant, ſi in his Provinciis alius Apoſtolorum invenitur, aut legitur docuiſſe. Qui ſi non legunt, quia nuſquam inveniunt, oportet eos hoc ſequi, quod Eccleſia Romana cuſtodit, a qua eos principium accepiſſe non dubium eſt; ne dum peregrinis aſſertionibus ſtudent, caput inſtitutionum videantur omittere.*

(29) *De Eccleſiaſt. hierarch. originib. pag.* 262. *ſegg. e* 313. *ſegg.*

(30) *Verona illuſtrata lib. X. col.* 279. *ſegg. dell' edizione in foglio* 1732.

(31) *Monum. Eccleſ. Aquilej. c. XIX.*

e i *Ballerini* (32), confutando coloro, che con grandiſſimo errore sì credettero, le Metropoli Eccleſiaſtiche eſsere ſtate fino da' tempi più antichi iſtituite ſul modello e ſulle diſpoſizioni delle civili. Perlaqualcoſa il ſolo *Romano* Pontefice fu quaſi per quattro ſecoli il ſolo Metropolitano dell' *Occidente*, tranne l'*Affrica*, della quale ſi dirà più abbaſso, e a lui per conſeguenza appartennero le ordinazioni di tutti i Veſcovi, ond' è che molti Uomini dotti ſono di parere, che la legazione, per cui i Martiri *Lioneſi* a Papa *Eleuterio* mandarono S. *Ireneo*, ficcome nel precedente capitolo fu narrato, aveſſe anche a fine l' ordinazione del Santo a Veſcovo di *Lione*.

VII. Ma eſsendo per la propagazion della Fede creſciuto il numero delle Chieſe nell' *Occidente* ſi pensò ad iſtituire Metropolitani, come eranlo nell' *Oriente*. I primi Veſcovi, che nelle Province ſoggette al Vicario d' *Italia* (perocchè nelle Province *ſuburbicarie*, e ſoggette al Vicario di *Roma* aſsai più tardi s' introduſsero Metropolitani) foſsero Metropolitani dichiarati, furono dopo la metà del ſecol quarto a' tempi di S. *Ambrogio* i Veſcovi di *Milano* e di *Aquileja*. Ne è da dubitare che queſti due Veſcovi co' lor ſuffraganei foſsero dal diritto Metropoli-

(32) *T. II. oper. S. Leonis in obſervationibus in II. part. diſſert. V. Queſn. cap. V. col.* 1029. *ſegg.*

politico del Papa ſtaccati per conſentimento, e per volontà di lui medeſimo. Allora poi fu determinato; che i nuovi Metropolitani ſeguiſsero, come dianzi quando non erano Metropolitani, ad eſsere ordinati dal Romano Pontefice. Nondimeno a' tempi di *Pelagio* I., che l' anno DLVI. ſalì ſul trono Pontificale, era già antico coſtume, che i due Metropolitani di *Aquileja*, e di *Milano* ſi ordinaſser tra loro, sì però che per ordinazione che uno facea dell' altro, l' ordinato non diveniſse ſuddito dell' ordinatore. Ma queſto coſtume nato era per conſentimento del Papa, il quale alla lunghezza e difficoltà del viaggio avendo riguardo condiſcefe a queſto nuovo ſtabilimento (33), perocchè proprio diritto patriarcale è l' ordinazione de' Metropolitani delle ſue dioceſi, o del ſuo Patriarcato. Il che è tanto vero che eſsendo morto il Veſcovo di *Milano Lorenzo* II. *Gregorio Magno* ſpedì colà il ſuddiacono *Giovanni*, perchè alla elezione del

[33] Frag. ep. Pelag. I. T. IX. Conc. Manſ. edit. col. 730. *Nempe is mos antiquus fuit, ut quia pro longinquitate vel difficultate itineris ab Apoſtolico oneroſum illis fuerat ordinari, ipſi ſe invicem Mediolanenſis & Aquilejenſis ordinare Epiſcopi debuiſſent: ita tamen ut in ea civitate, in qua erat ordinandus Epiſcopus, alterius civitatis Pontifex occurrere debuiſſet; ut & ordinandi electio a præſente ordinatore, ex conſenſu univerſalis, cui præficiendus erat Eccleſiæ melius ac facilius potuiſſet agnoſci, & in ſua qui ad Epiſcopatum provehendus erat, nec tamen ordinatori ſuo ſubdendus fuerat, ordinaretur Eccleſia.*

del nuovo Metropolitano presedesse, e conciosiacchè molti *Milanesi* della barbarica ferità paurosi si fossero a *Genova* rifuggiti, gli ordinò, che della seguita elezione gl' informasse, e concorrendo eglino pure nella persona di *Costanzo*, come avean fatto gli altri di *Milano*, facessselo per sua autorità consecrare (34). Quanto a' Vescovi suffraganei, ne fu rilasciata a' Metropolitani la consecrazione, ma a condizione sempre, che al Romano Pontefice almeno come Patriarca appartenesse di confermar l' elezioni de' nuovi Vescovi, prestando il consenso alle loro ordinazioni. Che questo sia stato intorno le Vescovili ordinazioni il diritto del Vescovo *Antiocheno*, non può recarsi in dubbio: chiaramente lo spiega Papa *Innocenzio* I. nella sua lettera ad *Alessandro* Vescovo di *Antiochia* (35). Ma chi

[34] Lib. II. epist. 29. ad Joh. Indic. II. *Quanto Apostolica Sedes Deo Auctore cunctis prælata constat Ecclesiis, tanto inter multiplices curas & illa nos valide sollicitat, ubi ad consecrandum Antistitem, nostrum expectatur arbitrium . . . . . Et quia si nulla eos diversitas ab electionis unitate disterminat, siquidem in prædicto filio nostro* Constantio *omnium voluntates atque consensum perdurare agnoscit, tunc eum a propriis Episcopis, sicut antiquitatis mos exigit, cum nostræ auctoritatis assensu, solatiante & auxiliante Domino, facias consecrare, quatenus hujusmodi servata consuetudine, & Apostolica Sedes proprium vigorem retineat, & a se concessa aliis jura non minuat.*

(35) Ep. XXIV. T. I. Epist. R. P. Coust. col. 851. *Itaque arbitramur, frater carissime, ut sicut Metropolitanos auctoritate ordinas singulari, sic & ceteros non sine permissu con-*

chi penserà, che il Patriarca dell' *Occidente* non avesse almeno sulle diocesi d'*Italia* quell' autorità, che il Vescovo *Antiocheno* godeva sopra tutte le sue? Massimamente che a norma delle ragioni che il Vescovo di *Roma* avea sopra le Provincie dell' *Occidental* Patriarcato furono dal Concilio *Niceno* stabiliti e confermati nel famoso suo Canone sesto i diritti de' Vescovi d' *Alessandria*, e d' *Antiochia*, e però *Innocenzio* ivi medesimo parlando de' diritti del Vescovo *Antiocheno* li trae dal Concilio *Niceno* (36).

VIII. Coll' istituzione de' due Metropolitani di *Aquileja* e di *Milano* si era ristretto il diritto Metropolitico del Papa, e ampliato il Patriarcale. Intanto egli seguiva ad aver soggetto nell' *Italia* oltre le dieci Provincie suburbicarie che al Vicario di *Roma* appartenevano, anche il *Piceno Annonario*, che una era delle sette Provincie sottoposte al Vicario d' *Italia*, e avea *Ravenna* per capo, finchè dopo la metà del quinto secolo fu pur *Ravenna* per privilegio Apostolico eretta in Metropoli Ecclesiastica (37).

conscientiaque tua finas Episcopos procreari. In quibus hunc modum recte servabis, ut longe positos litteris datis ordinari censeas ab his, qui nunc eos suo tantum ordinant arbitratu: vicinos autem, si æstimas, ad manus impositionem tuæ gratiæ statuas pervenire.

[36] Ivi: *Revolventes itaque auctoritatem Nicænæ Synodi, quæ una omnium per orbem terrarum mentem explicat sacerdotum.*

(37). Il nuovo Metropolitano rimaſe allora dell' ordinazione del Papa; il che ancora apertamente in una lettera a S. *Gregorio Magno* confeſſa *Giovanni* Veſcovo di *Ravenna*; perocchè ivi dice d' avere ſotto l' occhio del Santo Pontefice poſti i privilegj, che i predeceſſori di lui aveano alla Chieſa di *Ravenna* conceduti, acciocchè confrontar li poteſſe con quelli, che nelli Scrigni della Chieſa *Romana* avrebbe trovati ſecondo i tempi della conſecrazione de' Veſcovi *Ravennati*, fatta cioè in *Roma* da' loro (38). Certamente *Mariniano* ſucceſſor di *Giovanni* fu dallo ſteſſo S. *Gregorio* M. conſecrato l' anno 595. come confeſſa *Agnello*, comecchè ſciſmatico foſſe, e contro i *Romani* Pontefici pieno di mal talento (39). *Mauro* Veſcovo Sciſmatico ſcoſſe il giogo della Chieſa *Romana*, e dall' Imperadore *Coſtante* mentre era in *Siracuſa*, circa l' anno *666.* ottenne un privilegio, con che la ſua Chieſa era dichiarata *autocefala*, e la conſecrazione de' Veſcovi *Ravennati* devoluta a tre de' loro

(37) Veggaſi il P. *Bianchi dell' eſterior polizia della Chieſa T. IV. lib. II. cap. 1. §. XVI. pag. 265. ſegg.*

[38] Lib. III. Reg. S. Greg. M. ep. 57. al. 55. lib. II. *Quia ergo univerſa privilegia, quæ Sanctæ Ravennati Eccleſiæ a Præceſſoribus veſtris indulta ſunt, pro majori ſatisfactione ſubjeci, ea in ſcriniis venerabilibus ſecundum conſecrationis Deceſſorum meorum tempora fidem nihilominus reperientes etc.*

(39) Agn. in vita Mariniani part. II. edit. Mutin. pag. 201. A *Beatiſſimo* Gregorio *Romæ conſecratus, & ab eo hic miſſus eſt.*

ro Vescovi suffraganei. Il Successor *Reparato* rimise all' ubbidienza della Chiesa *Romana* la sua (40), e fu stabilito (41), che il Vescovo *Ravennate* fosse bensì consecrato dal Papa, ma non istesse in *Roma* oltre otto giorni. Morto *Reparato* succedettegli *Teodoro*, il quale pensò a ristabilire anche più sodamente, che fatto non avea il suo predecessore, sotto l' ubbidienza del Papa la Chiesa *Ravennate*. Intavolò con *Agatone* l' affare e terminollo con *Leone* II. *A tempi di questo*, dice *Anastasio* (42), e lo conferma *Agnello* (43), *fu la Chiesa di* Ravenna rimes-

(40) Anastas. in Dono: *hujus temporibus Ecclesia Ravennatum, quæ se ab Ecclesia Romana segregaverat causa autocephaliæ, denuo se pristinæ Sedi Apostolicæ subjugavit, cujus Ecclesiæ Præsul* Reparatus *e vestigio, ut Deo placuit, vitam finivit.*

(41) Dall' Imperador *Costantino* se crediamo allo Scismatico *Agnello* l. c. p. 294. *Et iterum statuit, atque decrevit, sive Ecclesia, sive ex Monasterio, vel Conditor ipsius Ecclesiæ, aut Structores, vel Staurophori, a quocumque Judice, aut Exactore, aut qualibet potestate essent subjecti, nisi tantummodo Pontifici, aut Rectori Ecclesiæ; & hoc decrevit, ut in tempore consecrationis non plusquam octo dies Romæ Electus moram vertat.* Veggasi l' offervazione del Ch. Editore *Bacchini* p. 299.

(42) Anast. in S. Leon. II. *Hujus temporibus percurrente divali jussione piissimi Principis restituta est Ecclesia Ravennæ sub ordinatione Sedis Apostolicæ; ut defuncto Archiepiscopo, qui electus fuerit, juxta antiquam consuetudinem Romam veniat ordinandus.*

(43) Agn. in vita Theod. p. II. pag. 319. *Cum autem pervenisset Romam, subjugavit se suamque Ecclesiam sub Romano Pontifice. Romanus gavisus Pontifex, qui adquisierat quod Prædecessores sui perdiderant, gratulanter suscepit eum & consensit ei quidquid postulavit, & quod petiit,*

rimessa sotto l' ordinazione della Sede Appostolica, sicchè morto l' Arcivescovo il nuovo eletto SECONDO L'ANTICA CONSUETUDINE a Roma *venir debba per esservi consecrato*. Questo riguarda la consecrazione del nuovo Metropolitano di *Ravenna*. Egli poi doveva ordinare i suoi suffraganei; ma oltre le cose poc'anzi dette de' suffraganei di *Milano*, e di *Aquileja* si noti ciò, che leggiamo di Papa *Simplicio*. Il Vescovo di *Ravenna Giovanni* avea a Vescovo di *Modena* ordinato contro sua voglia un certo *Gregorio*: *Simplicio* forte se ne adirò, e nel 482. scrivendo a *Giovanni* non solo agramente lo rampognò, ma primamente sottrasse alla cognizione le cause, che aver potesse *Gregorio*, e a se le avvocò; indi lo minacciò, che se avesse per l' innanzi osato di fare alcuna simil cosa, ordinando suo malgrado qualche altro o Vescovo, o Prete, o anche Diacono, avrebbegli tolta la facoltà delle ordinazioni di *Ravenna* e di tutta l' *Emilia* (44). Dal che si vede, che il diritto delle Vescovili ordi-

tiit, largitus est voluntati ejus. Mortuo vero Agathone *Papa, cum successore* Leone *omnia placita adimplevit, statutaque inter se fuerunt, ut qualem Electum hic ex Ravenna Sacerdotes Romam deportassent, ipsum consecrasset; non amplius in tempore consecrationis Romæ maneret nisi octo diebus.*

[44] T. VII. Conc. edit. Mans. ep. II. col. 973. *Denunciamus autem, quod si posthac quidquam tale præsumpseris, & aliquem seu Episcopum, seu presbyterum, seu diaconum, invitum facere forte credideris, ordinationes tibi Ravennatis Ecclesiæ vel Æmilienſis noveris auferendas.*

nazioni non era preſſocchè quattro ſecoli avanti le falſe decretali conſiderato come uno di que' diritti, che *Febbronio* chiama *impræſcriptibilia*, ma ſibbene come un privilegio, che ſiccome nell'*Occidente* aveano i Metropolitani avuto dal Papa, così per autorità di lui ſteſſo, che avealo dato loro, potevano perdere. Quello che nell' erezione di *Milano*, d' *Aquileja*, e di *Ravenna* ad Eccleſiaſtiche Metropoli fu praticato, a miſura che le Metropoli Eccleſiaſtiche crebbero in *Italia*, fu ſtabilito, cioè che i Metropolitani dal Papa, i ſuffraganei da' Metropolitani, ſempre nondimeno con licenza, e ſaputa dello ſteſso Romano Pontefice, foſſero conſecrati.

IX. Anche nell' *Illirico* ſi riſerbarono i Papi il diritto delle ordinazioni de' Metropolitani, e de' Veſcovi Provinciali, e fecerlo ivi eſercitare da' Veſcovi di *Teſſalonica* loro Vicarj, ſicchè lecito non foſſe in quelle dioceſi ordinare alcun Veſcovo, o Metrapolitano foſſe, o Provinciale ſenza il loro conſenſo. Lo abbiamo chiaro dalla lettera di Papa *Siricio* ad *Aniſio* di *Teſſalonica* (45). E queſte facoltà da' ſucceſſori di *Siricio*

[45] Ep. IV. T. I. Epiſt. R. P. Couſt. col. 642. *Etiam dudum, frater cariſſime, per Candidianum Epiſcopum, qui nos præceſſit ad Dominum hujuſmodi litteras dederamus; ut nulla licentia eſſet ſine conſenſu tuo in Illyrico Epiſcopos ordinare præſumere: quæ utrum ad te pervenerint, ſcire non potui . . . . . Ad omnem enim hujuſmodi audaciam*

ricio furono rinnovate, come da *Innocenzio*, *Bonifacio*, *Sisto*, *Celestino* e *Lione* Magno a' successori di *Anisio*, il che dalle lor pistole si fa manifesto; tralle quali menzione particolare vuol farsi di quella di S. *Lione*, il quale a' Metropolitani di quelle Province notificando di avere ad *Anastasio* Vescovo di *Tessalonica* commesse le sue veci secondo l'esempio de' suoi Predecessori ricorda loro, che ad *Anastasio* esser doveano riservate le ordinazioni de' Metropolitani, ad essi quella de' Vescovi Principali, sì però, che non le facessero senza il consentimento del suo Vicario (46); anzi nella lettera, che al medesimo *Anastasio* mandò per tal fine, non solo ripete lo stesso, ma gli aggiugne, che se avenisse, che alcun Vescovo fosse ordinato senza saputa di lui, l'ordinato non dovea aspettarsi fermezza nella conseguita dignità, e l'ordinatore renderebbegli conto della sua usurpazione [47].

am comprimendam vigilare debet instantia tua, Spiritu in te Sancto fervente: ut vel ipse, si potes, vel quos judicaveris Episcopos idoneos cum litteris dirigas dato consensu, qui possit in ejus locum, qui defunctus vel depositus fuerit, catholicum Episcopum & vita & moribus probatum, secundum Nicænæ Synodi statuta, vel Ecclesiæ Romanæ clericum de clero meritum ordinare.

(46) Ep. V. T. I. oper. Baller. edit. col. 618. *Ut vero vestræ dilectioni provinciæ suæ ordinatio permittitur Sacerdotum, ita fratrem & coepiscopum nostrum Anastasium de ordinando Antistite volumus consulatis. Cui Metropolitani Episcopi consecrationem statuimus reservari.*

(47) Ep. VI. ivi col. 621. *Nullus te inconsulto per il-*

las

X. Avrebbe il Papa anche nell' altre *Occidentali* Provincie potuto usare allo stesso modo, cioè chiamare a se le ordinazioni de' Metropolitani, e a questi lasciare quelle de' Vescovi Provinciali. Bisogna bene intendere e persuadersi questo punto. Le ordinazioni sono di Patriarcale diritto, come abbiamo dissopra inteso da Papa *Innocenzio* riguardo al Vescovo di Antiochia. Che se per questa sola ragione secondo *Febbronio* e tutti coloro, che vogliono al Papa come Patriarca soggetto l' Occidente (del qual Patriarcato, essendo cosa assai controversa, benchè abbia io altrove bastevolmente accennato ciò che a me ne pare, tanto piatire non voglio, che non rifuggo di parlare nel sistema di chi lo ammette) se, dico, per questa sola ragione potè il Romano Pontefice al suo Vicario dell' *Illirico* riserbare le ordinazioni di que' Metropolitani, e volere ch' egli di quelle, che i Metropolitani farebbono de' Vescovi Provinciali, fosse dianzi informato; come non avrebbe egli simil cosa potuto prescrivere per le *Gallie*, per le *Spagne*, ed altre Provincie meno da *Roma* disgiun-

las Ecclesias ordinetur Antistes: ita enim fiet, ut sint de eligendis matura judicia, dum tuæ dilectionis examinatio formidetur. Quisquis vero a Metropolitanis Episcopus contra nostram præceptionem præter tuam notitiam fuerit ordinatus, nullam sibi apud nos status sui noverit esse firmitatem, eosque usurpationis suæ rationem, qui hoc præsumpserint, reddituros.

giunte che non eran l' *Illiriche ?* Se dunque nol fecero, non è ad argomentare perciò, che non ne aveſſero la podeſtà. E tanto più che ragion chiara abbiamo, onde non voleſſero uſare per quelle ragioni del loro potere. Abbiamo poc' anzi veduto, che quantunque i Metropolitani d' *Aquileja* e di *Milano* all' ordinazione del Papa apparteneſſero, nulladimeno per la lunghezza e difficoltà del viaggio *pro longinquitate aut difficultate itineris*, come *Pelagio* I. ſi eſprime, fu diſpoſto che tra loro ſi ordinaſſero ſcambievolmente. E poi ci maraviglieremo, che per le Provincie di *Spagna* e di *Francia* tanto più lontane da *Roma* non eſigeſſero i Romani Pontefici d' eſeguir eglino per ſe ſteſſi le ordinazioni de' loro Metropolitani? Prende maggior forza queſto diſcorſo, ſe ſi conſidera ciò, che per le Chieſe d' *Inghilterra* diſpoſe il Santo Pontefice *Gregorio Magno*. Certa coſa è, che avendo egli per mezzo di S. *Agoſtino* ſuo Vicario al ſuo immediato diritto acquiſtate quelle Chieſe, avrebbe pure potuto a ſe riſerbare le ordinazioni de' loro Veſcovi. Tuttavia nol fece, anzi ad *Agoſtino* ingiunſe di ordinare due Metropolitani, uno in *Londra*, l' altro nella Città d' *Yorck*, i quali poteſſero ciaſcuno ordinare nelle loro Provincie dodici Veſcovi, e ſempre doveſſero in avvenire eſſere nel proprio Sinodo conſecrati; ſottoponendo nondimeno l' uno

e l' altro Metropolitano, e i Vescovi da loro ordinati all' autorità d' *Agostino*, finchè vivuto fosse, come Vicario della Sede *Romana* (48). Nel che aver *Gregorio* mirato alla lunga distanza, che tra quelle Provincie e *Roma* si frapponeva, s' impara da *Onorio* I., il quale in una lettera scritta ad *Onorio* Vescovo di *Canturbia* e riferita da *Beda* (49) rinnovando la disposizione di *Gregorio*, che i Metropolitani d' *Inghilterra* fossero ordinati nel Sinodo, attesta di essere a questa condiscendenza venuto, *acciocchè*, come *Beda* ivi me-

(48) S. Greg. M. lib. XII. epist. XV. vet. edit. *Et quia nova Anglorum Ecclesia ad omnipotentis Dei gratiam, eodem Domino largiente, & te laborante perducta est, usum tibi Pallii in ea ad sola missarum solemnia agenda concedimus; ita ut per loca singula duodecim Episcopos ordines, qui tuæ ditioni subjaceant: quatenus Londinensis Episcopus civitatis semper impositorum a Synodo propria debeat consecrari, utque honoris pallium ab hac Sancta & Apostolica, cui auctore Deo deservio, Sede percipiat. Ad Eboracam vero civitatem te volumus Episcopum mittere, quem ipse judicaveris ordinandum; ita ut si eadem civitas cum finitimis locis verbum Dei receperit, ipse quoque duodecim Episcopos ordinet, ut Metropolitani honore perfruatur, quia & ei quoque si vita comes fuerit, pallium tribuere, Domino favente proponimus . . . Tua ergo fraternitas non solum eos Episcopos, quos ordinaverit, neque eos tantummodo qui per Eboracensem Episcopum fuerint ordinati, sed etiam omnes Britanniæ Sacerdotes habeat, Domino Deo nostro auctore, subjectos &c.*

[49] L. II. hist. Anglor. cap. 18. *Quia*, dice *Onorio*, *ut hæc vobis concederemus, longa terrarum mariſque intervalla, quæ inter nos ac vos obsistunt, ad hæc nos condescendere coegerunt, ut nulla possit Ecclesiarum vestrarum jactura per cujuslibet occasionis obtentum quoquomodo pervenire &c.*

medesimo dice [50], *non fosse necessario per così lunghi spazj di terra e di mare affaticarsi sempre fino a Roma per l'ordinazione dell'Arcivescovo*. Ma questa ragione militava ancora per le Provincie della *Spagna*, delle *Gallie*, e dell' *Affrica*, come ognun vede.

XI. Ma perchè dunque almeno i Romani Pontefici non commisero a' Vicarj loro le ordinazioni di queste Province, siccome fecero per l' *Illirico*? Qual che abbiano avuta ragione di non incaricarne i Vicarj, che in quelle Province tenevano, negar non si può, che se ebbero podestà di sottometterle all' autorità de' Vicarj nell' *Illirico*, aveanla ancora di volerle a' loro Vicarj soggette nell' altre *Occidentali* Province. Forse però lasciando da parte altre conjetture, che potrebbon recarsi, è assai probabile, che essendo delle tre Diocesi, che comprendeva il *solido Illirico*, due state o nell' Imperio di *Teodosio*, o in quello de' suoi figliuoli sottoposte per la civile amministrazione all' Imperio *Orientale*, la *Macedonia* cioè, e la *Dacia*, necessario si reputasse, che i Vicarj in quelle istituiti avessero maggior possanza, e con ampiezza più splendida di autorità rappresentassero le veci del Romano Pontefice, acciocchè col favore degl' Imperadori d' *Oriente*,

[50] Beda ivi: *ne sit necesse ad Romanam usque civitatem per tam prolixa terrarum, & maris spatia pro ordinando Archiepiscopo semper fatigari*.

cui nel civil governo eran ſoggette, i *Greci* Patriarchi, colle Dioceſi de' quali erano confinanti, non ne uſurpaſſero la ſpirituale dominazione (51). Baſta richiamarſi alla memoria le arti, che l' empio *Fozio* invaſor della Sede *Coſtantinopolitana*, ſoſtenuto dall' Imperador d' *Oriente Michele* poſe in opra per rapire al Patriarcato *Romano* la *Bulgheria*, quantunque coſa manifeſta foſſe, che quella regione, alla quale i *Bulgheri* diedero il nome di *Bulgheria*, era nell' *Illirico Orientale*, e comprendea molte Province della *Dacia*, e però come i Legati della Chieſa *Romana* riſpoſero a' Vicarj patriarcali d' *Oriente* nella diſputa, che dopo l' ottavo Sinodo Generale ebbero in *Coſtantinopoli* con eſſo loro, *l' ordinazione, che allora per l' irruzione de'* Bulgheri *Pagani avea in quelle parti perduta la Santa Sede, ella non tolſe, come ſi finge alla Chieſa* Coſtantinopolitana, *ma da queſti fatti Criſtiani ricuperò* [52]. Queſto ſolo eſempio baſtar può, perchè ſi vegga, che inutil non era la cura de' Romani Pontefici di tenere con una certa più luminoſa autorità, che davano a que' loro Vi-

[51] Si poſſon vedere altre conjetture preſſo il P. *Bianchi dell' eſterior polizia della Chieſa T. V. p. I. lib. III. cap. I. §. VI. n. 8. pag. 77.*

(52) *Ac per hoc*, dice *Guglielmo* Bibliotecario, che narra la diſputa nella vita di *Adriano II.*, *ordinationem, quam tunc paganorum Bulgarorum irruptione amiſerat, non a Conſtantinopolitana Eccleſia modo, ut fingitur, abſtulit, ſed ab his factis ipſa Chriſtianis recepit.*

Vicarj, più ſtrette alla lor Sede, e più unite quelle Province. La qual ragione non avendola eglino per le altre Province del lor Patriarcato, e non potendo i Veſcovi d'eſſe per la malagevolezza del lungo viaggio farſi in *Roma* ordinare, ſtimarono più opportuna coſa di rimettere al conſenſo del Metropolitano per gli Veſcovi Provinciali, e al Sinodo per gli Metropolitani le loro ordinazioni.

XII. In che dunque, ſi domanderà, mantennero i Papi per le ordinazioni il Patriarcale diritto? Primieramente comecchè la conſecrazione de' Veſcovi non foſſe da loro nelle *Gallie*, e nelle *Spagne* trasferita a' loro Vicarj, ſi proverà egli, che almeno ſi poteſſero i Veſcovi di quelle Provincie ordinare ſenza il conſenſo degli ſteſſi Vicarj? Certa coſa è, che a queſti Vicarj era dall' Appoſtolica Sede, nelle *Gallie* almeno, commeſſo il reggimento, e 'l regolamento Eccleſiaſtico di tutte le *Gallie*, ed eglino in nome del *Romano* Pontefice lo eſercitavano; di che nelle preci a S. *Lione* Magno mandate fanno teſtimonianza i Veſcovi della Provincia di *Arles* (53). Ond' è, che quantunque nelle lettere, nelle quali da' Romani Pon-

[53] T. I. Oper. S. Leon. Ball. edit. 996. *Cui* (al Veſcovo di *Arles*) *id etiam honoris dignitatiſque collatum eſt, ut non tantum has provincias poteſtate propria gubernaret, verum etiam omnes Gallias ſibi Apoſtolicæ Sedis vice mandata, ſub omni Eccleſiaſtica regula contineret.*

Pontefici troviamo istituiti questi loro Vicarj, non si legga conceduta loro la facoltà di esigere per le Vescovili ordinazioni il loro consentimento, non trovandosi neppure, dice acconciamente il dotto P. *Bianchi* (54) in esse espressamente negata, non può rettamente argomentarsi, che non l' avessero. E sebbene nelle facoltà loro concedute di sopraintendere agli affari Ecclesiastici, di terminare i piati di que' Vescovi, che non ricercavano d' esser risoluti dalla Sedia Appostolica, e di adunare i Sinodi, e presiedere in essi, sia riserbato il diritto de' Metropolitani; questo diritto però riguardava solamente l' ordinazione de' Vescovi suffraganei, che a loro apparteneva, non già l' indipendenza di consecrarli senza che la loro elezione fosse confermata dal Papa, o dal suo Vicario. Uno certamente de' delitti che ad *Ilario* di *Arles* attribuisce *Valentiniano* III. Augusto nella sua costituzione è, *che senza saputa del Papa avesse egli sconvenevolmente alcuni ordinati* (55), ch' egli pretendeva suoi suffraganei. Che se egli per le ordinazioni era tenuto a consultare il Papa, egli suo Vicario nelle *Gallie*, come si vorrà credere che gli altri Metropolitani potessero

[54] T. V. p. I. pag. 224.

[55] T. I. Oper. S. Leon. Ball. edit. col, 642. *Hilarius enim, qui Episcopus Arelatensis vocatur, Ecclesiæ Romanæ Urbis inconsulto Pontifice, judicia sive ordinationes Episcoporum sola temeritate usurpans invasit.*

ſero ordinar Veſcovi, non avendone fatto conſapevole il Vicario del Papa? Or quanto alle ordinazioni de' Metropolitani, ſi facevan queſte bensì nelle *Gallie* ne' Sinodi a tale effetto adunati non ſolo de' Veſcovi Comprovinciali, ma ſe poſſibil era, di tutti i Metropolitani, come nel terzo Concilio d' *Orleans* fu ſtabilito l' anno DXXXVIII. (56). Ma da queſto non ſegue, ripiglia il citato P. *Bianchi*, che l'ordinazione de' Metropolitani delle Provincie delle *Gallie* ſi faceſſe ſenza conſenſo del Vicario della Sedia Appoſtolica; che anzi dal vederſi, che doveano farſi coll' intervenimento di tutti i Metropolitani, manifeſtamente ſi raccoglie, che ad eſſo dovea concorrere quel Metropolitano, cui dalla Sede Appoſtolica ſoleano commetterſi le ſue veci, maſſimamente, che queſto ſolo avea facoltà di convocare al Sinodo gli altri Metropolitani. Ne è inverisimile, che il Metropolitano, al quale, come dice il mentovato Concilio, d' *Orleans* per *conſuetudine* apparteneva l' ordinazione, foſſe il Metropolitano Vicario del Romano Pontefice: almeno altro non ſe ne troverà, al quale poteſſe queſto privilegio con più ragione appartenere, che a quel Metropolitano: l' antichità Metropolitica della Sede di

[56] Cap. III. *Placuit ut Metropolitani a Metropolitanis omnibus ſi fieri poteſt, præſentibus comprovincialibus, ordinentur, ita ut ipſi Metropolitano ordinandi privilegium maneat, quem ordinationis conſuetudo requirit.*

di *Arles*, dalla quale i Pontificj Vicarj erano d' ordinario preſi, e la dignità ſteſſa di Vicario del *Romano* Pontefice, ſembrano domandare, che altro Metropolitano quì non s' intenda, che quello di *Arles*.

XIII. Per l'*Affrica* poſſiamo conjetturare lo ſteſſo. Celebre è la Decretale di Papa *Siricio* a' Veſcovi *Affricani* indiritta l' anno CCCLXXXVI. *Queſnello* l' ha reputata falſa, e *Papebrochio* alterata, ma ſono ſtati invincibilmente rifiutati dallo *Schelſtrate* (57), da *Natale Aleſſandro* (58), dal P. *Couſtant* (59), dal P. *Bianchi* (60), e ultimamente da' *Ballerini* (61). Però poſſiamo francamente opporla a *Febbronio*. Ivi dunque ſecondo che da *Queſnello* ſi leſſe, abbiamo: che *fuor della ſcienza della Sedia Appoſtolica neſſun ardiſca ordinare i Primati* (62). La qual lezione ſeguendo noi, converrà dire col P. *Bianchi*, che non eſſendovi nelle *Affricane* Provincie altri Primati, che ſi ordinaſſero, ſalvo quel di *Cartagine*, perocchè gli altri ſi ſuccedevan l' uno all' altro ſecondo l'anzianità

(57) *Diſſ. III. de Eccl. Affric. cap. XII.*

(58) *In hiſt. Eccl. ſec. V. cap. V. art. 3.*

(59) *In monito ad hanc epiſtolam T. I. epiſt. R. P. col. 643.*

(60) *Dell' eſterior polizia della Chieſa T. V. p. I. lib. III. cap. I. §. VI. n. 13. ſegg. pag. 84.*

(61) *T. III. oper. S. Leon. in oſſerv. in diſſ. XV. Queſnelli, præſertim cap. IV. col. 1005. ſegg.*

[62] *Primum ut extra conſcientiam Sedis Apoſtolicæ nemo audeat ordinare Primates.* Codex Canon. Eccleſ. Rom. cap. ult. apud Queſnell. T. II. oper. S. Leon. M.

nità dell' ordinazione nella Veſcovil dignità, chiaramente ci ſi manifeſta l' autorità della Sede Appoſtolica ſopra l' ordinazione de' Primati *Cartagineſi*, i quali ſenza il conſenſo del Papa eſſer non potevano conſecrati. Ma biſogna confeſſarlo; la vera e ſincera lezion di quel paſſo non è queſta di *Queſnello*, ſibbene queſt' altra, che il P. *Couſtant*, e i *Ballerini* (63) han ritrovata ne' miglior Codici, e più antichi, *che fuor della ſcienza della Sedia Appoſtolica, cioè del Primate neſſuno ardiſca ordinare*. Che però? Checchè ſi dicano i citati *Couſtant*, e *Ballerini*, credibil coſa non è, che quelle parole *hoc eſt Primatis* ſieno ſtate nella piſtola di *Siricio* inſerite dagli *Affricani* per accomodarla alla diſciplina delle loro chieſe. E il vero la lettera da *Roma* fu mandata nell' *Affrica*, ſiccome porta la ſopraſcritta: *dileciſſimis fratribus, & Coepiſcopis per Affricam Siricius*; perchè piuttoſto avrebbono gli *Affricani*, che *Siricio*, aggiunte per l' *Affrica* quelle parole? Forſecchè *Siricio* ignorava gli uſi delle Chieſe *Affricane?* Dicono, è vero; que' dotti Autori, che gli *Affricani* per riſpetto non tolſero le parole *fuor della Scienza della Sedia Appoſtolica*, ma ſi contentarono di ſpiegarle con quella giunterella *cioè del Primate*. Ma il riſpetto per una lettera

(63) *Ut extra conſcientiam Sedis Apoſtolicæ, hoc eſt Primatis nemo audeat ordinare.*

tera Pontificia, che i Vescovi di *Zella* dimandarono, che si recitasse, e che il Notajo disse di leggere dalla copia [64], esigeva che tal quale si presentasse al Concilio, e piuttosto che alterarla, i Padri del Sinodo doveano poi eglino in qualche canone dichiararla, e dire, che quelle parole *fuor della Scienza della Sede Appostolica* non potevano aver luogo nelle ordinazioni de' loro Vescovi, e ci si doveano sostituire quest' altre: *fuor della Scienza del Primate*. Perla-qualcosa mi sembra molto irragionevol cosa volere, che de' Padri *Affricani*, non di *Siricio* sia tutto intero quel testo. Ma eglino ripigliano, che Papa *Innocenzio I.* nella lettera a *Vittricio* di *Roano* (65) ripete il detto di *Siricio*, ma adattandolo alla Gallicana disciplina in questo modo: che *niuno fuor della Scienza del Vescovo Metropolitano ardisca ordinare*. Nel che se eglino pretendono, che il *Primatis* nella lettera di *Siricio* (66) tanto valesse per l' *Affrica*, quanto per le *Gallie* i *Metropolitani* nella pistola d' *Innocenzio*, hanno ragione; nè io posso unirmi col P. *Bian-*

(64) *Recitentur Epistolæ venerabilis memoriæ, Sancti* Siricii: *ut noverimus quid earum textus contineat. Cumque traderentur, Privatus notarius dixit: Exemplar tractatoriæ Episcopi Urbis Romæ.*

(65) Innoc. ep. II. T. I. Epist. R. P. Coust. col. 748. *Primum ut extra conscientiam Metropolitani Episcopi nullus audeat ordinare.*

(66) *L. c. p.* 83.

Bianchi ad intendere quel *Primatis* del ſolo Veſcovo di *Cartagine*, e non degli altri Primati dell'*Affrica*, quando maſſimamente troviamo, che il terzo *Cartagineſe* Concilio tenuto undici anni dopo la lettera di *Siricio*, cioè nel CCCXCVII. ſtabilì, *che ſenza partecipazione del Primate* DI QUALSIVOGLIA PROVINCIA (notiſi, non di quello di *Cartagine*, ma *di qualſivoglia Provincia*) *neſſuno così facilmente preſuma, benchè con molti Veſcovi, in qualſivoglia luogo ſenza il precetto di lui (come s'è detto) ordinare alcun Veſcovo: ma ſe ciò richiederà la neceſſità, tre Veſcovi, in qualſivoglia luogo ſieno, col precetto del Primate debbano ordinare il Veſcovo* (67). Ma concioſiachè *Siricio* ſpieghi egli ſteſſo le ſue parole *fuor della ſcienza della Sedia Appoſtolica, cioè del Primate*, come non vedere ch'egli volle con queſte inſinuare 1. che niuno ordinar Veſcovo ſi dovea nell'*Affrica* ſenza ſaputa della Sede Romana. 2. che per ordinarſi colla ſcienza richieſta della Sede Appoſtolica baſtava ordinarſi colla ſcienza del Primate, al quale per conſeguente, qualunque ſi foſſe, e di qualſivoglia Provincia, ap-

(67) *Ab univerſis Epiſcopis dictum eſt: Placet omnibus, ut inconſulto Primate cujuslibet Provinciæ, tam facile nemo præſumat, licet cum multis Epiſcopis, in quocumque loco ſine ejus* [*ut dictum eſt*] *præcepto Epiſcopum ordinare. Si autem neceſſitas fuerit, tres Epiſcopi, in quocumque loco ſint, cum Primatis præcepto ordinare debeant Epiſcopum.* Concil. Carthag. II. can. XII. apud Labbè Tom. 2. Concil. edit. ven. col. 1394.

apparteneva informarne il Romano Pontefice? Il detto d' *Innocenzio* non osta a questa probabilissima interpretazione del testo di *Siricio*. Perocchè abbiamo poc' anzi osservato, verisimil cosa essere, che pur nelle *Gallie* i Metropolitani non potessero ordinare i Vescovi loro suffraganei senza farne consapevole il Vicario Appostolico, nè *Innocenzio* nega questo, quando all' ordinazione richiede la saputa del Metropolitano, a cui soggetto fosse l' ordinando, ma ne prescinde, e forse non giudicò necessario d' esprimerlo, appunto perchè tanto già fosse l' informarne il Metropolitano, che la Sedia Appostolica, per l' obbligo che al Metropolitano correva di notificare la futura ordinazione al Vicario del Papa. Siccome poi nelle *Gallie* acciocchè l' ordinazioni non fossero *extra conscientiam Sedis Apostolicæ*, bastava, che i Metropolitani le significassero all' Arcivescovo di *Arles*, che era Vicario del Papa, così forse nell' *Affrica* gli altri Metropolitani doveano parteciparle al Primate di *Cartagine*, il quale secondo che nel MLIV. scrisse S. *Lione* IX. essendo *primo Arcivescovo, e massimo Metropolitano di tutta l' Affrica*, nè già solo per diritto concedutogli dagli antichi Concilj *Affricani*, ma quello, che è più, *dai Decreti de' Venerabili suoi Predecessori Romani Pontefici* (68), avea pro-

(68) Ep. IV. apud Labbè T. XI. Conc. edit. Ven. col. 1343.

probabilmente dagli ſteſſi Romani Pontefici ottenuta queſta facoltà riguardo le ordinazioni di quelle Chieſe. Ma queſta è una ſemplice coniettura, che quando pur foſſe falſa, non toglie la forza al diſcorſo poc' anzi fatto ſul teſto di Papa *Siricio*.

XIV. In luogo ſecondo, pogniamo ancora che i Papi non aveſſero nè per le *Gallie*, nè per l' altre Provincie del loro Patriarcato voluto eſſer fatti conſapevoli delle ordinazioni de' Metropolitani, e de' Veſcovi Provinciali, abbaſtanza il loro Patriarcale diritto ſi manifeſta nell' aver eglino alla ſola loro autorità riſerbato il regolamento di queſte ordinazioni, la cura, che foſſero ſecondo la mente de' canoni eſeguite, la podeſtà di annullare checchè foſſe fatto altramente, e di punirne gli Autori. Nel decorſo di queſta ſtoria daremo di tutto incontraſtabili prove. Qui baſti di noverare le decretali, che i Papi ſulle ordinazioni, mandarono in varie parti del loro Occidental Patriarcato. All' *Affrica*, ſiccome abbiamo teſtè veduto, lettera intorno le ordinazioni inviò *Siricio*. Per le ordinazioni delle *Gallie* trovanſi leggi d' *Innocenzio I.* nella dianzi mentovata Decretale a *Vittricio* Ve-

1343. *Sine dubio poſt Romanum Pontificem primus Archiepiſcopus, & totius Africæ maximus Metropolitanus eſt Carthaginenſis Epiſcopus . . . Hoc quod majus eſt ex venerabilium Prædeceſſorum noſtrorum Romanorum Præſulum decretis aperte monſtratur.*

ſcovo di *Roano* ſpedita l' anno CCCCIV. di *Zoſimo* nella lettera V. a' Veſcovi delle *Gallie*, nella VII. a' Veſcovi delle Province di *Vienna*, e della *Narboneſe II.* nell' ottava ad *Ilario* Veſcovo di *Narbona*, tutte ſcritte nel CCCCXVII. di S. *Celeſtino* I. nella Decretale l'anno CCCCXXVII. indiritta a' Veſcovi di *Vienna* e di *Narbona*, e di S. *Leone* M. nella lettera X. a' Veſcovi della Provincia di *Vienna* mandata l' anno CCCCXLV. Famoſiſſima è la lettera di Papa *Innocenzio* I. ſopra la corrotta Eccleſiaſtica diſciplina nelle *Spagne*, ſpezialmente per ciò, che alle ordinazioni ſi ſpetta. La ſcriſſe egli verſo il CCCCIV. ad iſtanza d' *Ilario* Veſcovo, e d' *Elpidio* Prete, i quali erano a lui ricorſi, rappreſentandogli il deplorabiſe ſtato, a che la diſciplina era in quelle Chieſe ridotta. *Innocenzio* tocco da tante miſerie mandò colà una ſua lettera, nella quale oltre molt' altre regole di diſciplina circa l'ordinazioni determinava, che privi rimaneſſero del Sacerdozio que' Veſcovi, che da Veſcovo ſtraniero, e non comprovinciale foſſero ſtati ſenza il conſenſo del Metropolitano ordinati, e de' Veſcovi ordinatori pur ſi faceſſe la cauſa, e ſecondo le regole del Concilio *Niceno* ſe ne deſſe ſentenza; quindi a norma degli ſteſſi *Niceni* ſtatuti preſcrive a quelle Chieſe di *Spagna* la diſciplina delle ordinazioni de' Cherici. Finalmente fu di

ſopra

ſopra accennato quali ſtabilimenti mandaſſe S. *Gregorio Magno* ad *Agoſtino* per le ordinazioni dell' *Inghilterra*. Ora ſi oſſervi, che in tutte queſte Pontificie coſtituzioni queſto particolarmente s' inculca, che le ordinazioni de' Veſcovi Provinciali ſi faceſſero coll' autorità del Metropolitano, e quelle de' Metropolitani nel Sinodo. Però ſe queſta diſciplina ſi vede poi dichiarata ne' Concilj delle *Gallie*, e delle *Spagne*, non v' ha dubbio, ch' ella dalla volontà de' Romani Pontefici, i quali ancora per l' Occidente adottarono la diſciplina dal Concilio *Niceno* preſcritta, riconoſce l' origin prima. Quindi è, che il terzo Concilio d' *Orleans* celebrato nel DXXXVIII. a' decreti dell'Appoſtolica Sede riferiſce queſta diſciplina con tali parole (69): *ſiccome i Decreti della Sede Appoſtolica contengono*, e nel quarto Concilio *Toletano* del DCXXXIII. rinnovandoſi la medeſima diſciplina, ſi comanda, che le ordinazioni ſi tengano *ſecondo gli Statuti Sinodali o* DECRETALI (70), le quali parole alludono certamente alle Pontificie coſtituzioni ſinora rammemorate.

XV. In terzo luogo quando ſi dilatò l'uſo, che gli Arciveſcovi da *Roma* otteneſſero il pallio; il che prima delle falſe De-

(69) Can. 3. *ſicut decreta Sedis Apoſtolicæ continent.*
(70) Can. XIX. *ſecundum Synodalia vel* DECRETALIA *ſtatuta.*

cretali si stabilì, e più verisimilmente può riferirsi all' anno DCCXLII., nel quale in un Concilio *Germanico* celebrato da S. *Bonifacio* coll' intervento di *Carlomanno*, e degli Ottimati del Reame di *Francia* fu decretato, che i Metropolitani dovessero all' Appostolica Sedia *domandare il Pallio, e in tutte le cose seguire canonicamente i precetti di S.* Pietro, *acciocchè tralle pecorelle a lui raccomandate venissero noverati* (71), quando, dico, si dilatò quest' uso, gli Arcivescovi colla concessione del Pallio venivano dal *Romano* Pontefice confermati. Nel II. Concilio di *Soissons* tenuto l' anno DCCCLIII. coll' intervenimento di trentatre Vescovi, tra' quali molti Metropolitani, di molti Abati, e di altri Ecclesiastici costituiti in dignità chericale, presente il Re *Carlo Calvo*, lo stesso *Incmaro* (il Precursore di tutti i *Febbronj* nel contraddire le *Isidoriane* Decretali, e nel cozzare colla Pontificia autorità) *sorgendo nel cospetto del glorioso Principe e del Sinodo . . . . porse ancora la lettera sottoscritta di mano de' Vescovi di tutta la Gallia alla Sedia Appostolica per la confermazione della ordinazione di lui* (nella Chie-

(71) S. Bonifazio. Ep. ad Cudbertum T. VIII. Venetæ Labb. edit. col. 281. *Decrevimus autem in nostro Synodali conventu . . . . Metropolitanos Pallia ab illa Sede quærere, & per omnia præcepta* Petri *canonice sequi desiderare, ut inter oves sibi commendatas numeremur.*

Chiesa Metropolitana di *Rhems*) (72). E veramente *Lione* IV. concedendogli il Pallio ne confermò l' ordinazione, siccome attesta il medesimo *Incmaro* nella seconda schedola, che presentò al terzo Concilio di *Soissons* l' anno DCCCLXVI. (73). L' anno appresso fu radunato un Concilio di *Troyes*. I Padri, tra' quali era anche *Incmaro*, nella Sinodica, che dirizzarono a *Niccolò* I. pregarono il Papa a confermare, e condecocare col Pallio *Vulfado*, il quale era stato promosso alla Chiesa Metropolitana di *Bourges*. *Finalmente*, dicono eglino, *tra queste cose con tutta la divozione delle nostre suppliche preghiamo la vostra santissima prestantissima, e piissima Paternità, acciocchè vi degniate confermare, e condecorar colla concessione dell' uso del Pallio l' ordinazione del nostro fratello e consacerdote* Vulfado, *alla cui restituzione e promozione vi compiacestè di esser propizio* (74).

(72) Act. III. apud Labb. T. IX. Concil. Ven. edit. col. 1097. *Post hæc surgens idem* Hincmarus *in conspectu Principis gloriosi, & Synodi . . . Porrexit etiam epistolam totius Galliæ Episcoporum manibus subterscriptam ad Apostolicam Sedem pro confirmatione ipsius ordinationis.*

(73) T. X. Labb. edit. Ven. col. 306. *Et ab eodem* Leone Papa, *& usu Pallii, & privilegio Sedis Apostolicæ . . . est multoties approbata.*

(74) T. X. Labb. Venet. edit. col. 379. *Vestram denique inter hæc sanctissimam, præstantissimam, ac piissimam paternitatem cum omnis supplicationis devotione petimus, ut consulentes laboribus, atque afflictionibus nostris assiduis, & Ecclesiarum commissarum nobis fratris & consacerdotis nostri Wlfadi ordinationem, cujus restitutioni, & promotioni*

Alle ſuppliche de' Padri aggiunſe anco il Re *Carlo Calvo* le ſue, domandando innoltre al Pontefice ſcuſa dell' accelerata ordinazione di *Vulfado* ſenza aſpettar la licenza di lui, atteſo il pericolo, che dalla dilazione temevaſi ſopraſtare (75). Quindi è che in tempo dello ſteſſo *Niccolò I.* già era coſtume, che i Metropolitani eletti e conſecrati non eſercitaſſero le funzioni Arciveſcovili prima di ricevere il Pallio dalla Sede Appoſtolica, come atteſta il medeſimo Pontefice nelle riſpoſte, ch' ei diede alle conſulte de' *Bulgari*, dove diſponendo la diſciplina di quella nuova nazione convertita alla fede Cattolica, e dicendo di voler concedere a quel Regno un Arciveſcovo, da cui ſieno conſecrati altri Veſcovi, vuole, che dopo la morte di eſſo i Veſcovi da lui ordinati eleggano il ſucceſſore, che da loro ſia conſecrato, diſpenſandolo per la lunghezza del viaggio (motivo, per cui i Romani Pontefici diſpenſarono anticamente i Me-

ni propitiari dignati fuiſtis, largitione quoque uſus Pallii confirmare, & condecorare dignemini.

(75) Ivi col. 383. *In cujus ordinationis maturatione quia veſtra licentia, pro jam dicto imminente periculo, expectata non eſt, a veſtra benigniſſima ſanctitate petimus indulgendum. Præterea veſtram præ omnibus glorioſam & amplexabilem paternitatem ſuppliciter exoramus, ut ſi quid in ſanctis promiſſionibus veſtris confidere audemus, hinc appareat nos apud vos plurimum poſſe, ut quidquid in prædictis dimittendum eſt, dimittatis, & prædictum fideliſſimum ſervum veſtrum Wlfadum Pallio Apoſtolicæ auctoritatis exornando decoretis, & decorando confirmetis.*

i Metropolitani fuora d' *Italia* appartenenti al lor Patriarcato di venire a farſi conſecrare da loro) di ricevere dalla Sede Appoſtolica la conſecrazione ; ma sì però ch' egli non ſegga nel trono , nè eſerciti alcuna funzione Arciveſcovile innanzi che riceva il Pallio dalla Romana Sede , *ſiccome tutti gli altri Arciveſcovi delle Gallie , della Germania , e di altre Regioni facevano* (76). Falſo è dunque ciò, che pretende *Febbronio* (77), che la diſciplina di aſtenerſi prima del Pallio dalle Arciveſcovili funzioni ſia nata dalla falſa decretale di *Pelagio* I. *Niccolò* non ſi appoggia a queſta Decretale, ma

(76) Reſponſ. ad Conſult. Bulgaror. cap. 73. *Et ita demum Epiſcopos ſibi conſtituat* (Archiepiſcopus) , *qui ei decedenti ſucceſſorem eligant : & propter longitudinem itineris non jam huc conſecrandus , qui electus eſt , veniat ; ſed hunc Epiſcopi , qui ab obeunte Archiepiſcopo conſecrati ſunt , ſimul congregati conſtituant ; ſane interim in throno non ſedentem , & præter Corpus Chriſti non conſecrantem , priuſquam Pallium a Sede Romana percipiat :* SICUTI GALLIARUM OMNES , ET GERMANIÆ ALIARUMQUE ARCHIEPISCOPI AGERE COMPROBANTUR .

(77) Cap. III. §. 9. n. 8. dopo aver citata la falſa Decretale di *Pelagio I.* ſoggiunge *Febbronio . Inde inducta diſciplina hodieque obtinens , quod Metropolitani , licet conſecrati , ante receptum Pallium ne Epiſcopales quidem functiones exercere valeant ; cum tamen , uti obſervat* Thomaſinus de diſcipl. Eccleſ. Part. II. cap. 25. n. 10. *non reperiatur , quod primitus Metropolitani , obtenta conſecratione , impedirentur obire functiones quoadusque Pallium recepiſſent . Eo non attento , præmemoratæ Decretali innixus* Gregorius VII. lib. IX. Epiſt. I. *Rothomagenſem Metropolitanum vehementer redarguit , quod Pallio ab Apoſtolica Sede haud poſtulato , functiones ſui ordinis obire præſumpſerit .*

al costume degli Arcivescovi delle *Gallie*, della *Germania*, e dell' altre regioni. Allo stesso *antico costume* appellò *Giovanni* VIII. quando scrivendo l' anno DCCCLXXVIII. a *Rostagno* Arcivescovo di *Arles*, che avea costituito suo Vicario, condannò l' abuso di certi Metropolitani, i quali prima di avere il Pallio ricevuto dalla Santa Sede osavano nelle *Gallie* di consecrare i suffraganei (78); e se egli ivi cita anche i decreti de' suoi antecessori, non ne segue però, ch' egli intendesse quello di *Pelagio*, avendolo, siccome detto è, *Niccolò* I. preceduto. La costumanza adunque tra' Metropolitani, che nel secolo VIII. furono i primi a domandare, e ricevere il Pallio, introdotta di non esercitare, se non avesser dianzi il Pallio ricevuto, le funzioni del loro grado diede a' Romani Pontefici occasione di farne una legge, e di esigere per debito ciò, che que' primi per rispetto aveano eglino stessi giudicato di dover fare.

XVI.

(78) Ep. 93. T. XI. Concil. Labb. Ven. edit. col. 75. *Cum in Galliæ partibus essemus, inter cetera unum valde prohibendum invenimus: Metropolitæ, antequam Pallium a Sede Apostolica suscipiant, consecrationem facere præsumunt: quod antecessores nostri, & nos canonico decreto* [in un Concilio di *Ravenna* dell' 871.] *ne fieret interdiximus. Unde fraternitatem tuam per Galliam nostram vicem tenentem hortamur, quatenus super hoc sollicitudinem habens, & ne istud adoleat, auctoritate prohibeas, & ut secundum antiquum morem quærere festinent, moneas, incites atque præcipias: & si ipsi obediant nec ne, nostro apostolatui super omnia renuncies.*

XVI. Ma ciò che mostra più chiara l'autorità de' Romani Pontefici nella confermazione de' Vescovi, è, che quantunque per le dianzi accennate ragioni non eseguissero per loro stessi il diritto delle ordinazioni in tutte le *Occidentali* Provincie, tuttavia quando pareva loro spediente, lo esercitarono e in *Italia*, e fuori d'*Italia*. I Vescovi di *Pavia* furon dapprima soggetti al Metropolitano di *Milano*, e nondimeno sul principio del secolo VIII. potè scrivere *Paolo* Diacono (79), che *da tempo antico consecravansi que' Vescovi dalla Chiesa Romana*. Di S. *Gregorio Magno* attesta *Giovanni* diacono (80), ch' egli dove il bisogno lo richiedesse, non risparmiava alcuno del suo Clero, o de' suoi Monaci per lo reggimento delle Chiese, ordinandoli Vescovi in varie parti, e non solo nelle Provincie, che dapprima si dissero suburbicarie, e sottoposte al suo diritto metropolitico, ma anche nelle altre Cattedre d' *Italia*, o Metropolitane, o a' Metro-

(79) Lib. VI. hist. Langob. cap. XXIX. *a priscis temporibus Ticinenses Episcopi a Romana Ecclesia fuerant consecrati*.

(80) Joh. Diac. in vita S. Greg. M. lib. III. cap. VII. *Nam ut pauca de multis contingam, ex Presbyteris Cardinalibus Ecclesiæ suæ consecravit Episcopos*, Bonifacium Regii, Habentium Perusii, & Donatum Messanæ *Siciliæ*. *Ex subdiaconibus vero*, Glorioſum Hostiæ, Faustum Capuæ, PETRUM TRECIS, & CASTORIUM ARIMINI. *At vero ex Monachis Monasterii sui* Marinianum RAVENNÆ, Maximianum Syracusis, & Sabinum Calliopoli *Præsules ordinavit*.

Metropolitani ſoggette, e medeſimamente nelle Chieſe di *Francia*, qual era *Troyes* ſottopoſta al Metropolitano di *Sans*. Un altro eſempio più antico e più deciſivo ci ſomminiſtra l'*Affrica*. Nel principio del IV. ſecolo dopo il giudizio di *Melchiade* nella cauſa di *Ceciliano* Veſcovo di *Cartagine*, eſſendo queſti rimaſto in *Breſcia*, ne eſſendo potuto tornare in *Affrica* pel furore de' *Donatiſti*, narra S. *Ottato di Milevi* (81), *che allora furono mandati in Affrica due Veſcovi*, Eunomio *ed* Olimpio, *acciocchè rimoſſi due contendenti, ordinaſſero uno nella Cattedra di* Cartagine, *e per queſta via ſi eſtingueſſe lo ſciſma*. Dove oſſerva il dotto Veſcovo d'*Orleans* Monſ. *Albaſpineo* (82), *che queſti Veſcovi non da altro eſſer poterono colà mandati, ſe non dal Sommo Pontefice; altrimenti non avrebbono avuto podeſtà di ordinare un altro Veſcovo in* Affrica; *il che denota apertamente*, ſegue a dire quell' erudito Prelato *Franzeſe, che le ordinazioni nelle più diſgiunte Provincie potevanſi dal Romano Pontefice celebrare*.

XVII.

(81) Lib. I. contra Parmen. *Tunc duo Epiſcopi ad Africam miſſi ſunt*, Eunomius & Olympius; *ut remotis duobus unum ordinarent. Venerunt apud Carthaginem: fuerunt per XI. dies, ut pronunciarent ubi eſſet Catholica. Hoc ſeditioſa pars Donati fieri paſſa non eſt.*

(82) In citat. loc. Opt. *Neceſſe eſt fateri hos duos Epiſcopos* [Eunomium & Olympium] *a ſummo Pontifice fuiſſe miſſos; alioquin poteſtatem non habuiſſent aliam in Africa ordinandi: Sed nota quemadmodum ordinatio in aliis Provinciis & longe diſſitis poteſt celebrari a ſummo Pontifice.*

XVII. Sino all' undecimo Secolo Criſtiano durò la diſciplina, che abbiamo ſinora rappreſentata. Da queſto ſecolo cominciano a vedersi più conferme da Romani Pontefici fatte di Veſcovi anche fuori d' *Italia* eletti, ond' è che nel Generale Concilio *Lateranese* nel MCCXV. celebrato ſotto Papa *Innocenzio* III. vediamo, che gli eletti in parti rimote, i quali alla confermazione del Papa appartenevano, ſon diſpenſati dal preſentarſi a *Roma* o per loro ſteſſi, o per mezzo de' loro Procuratori, e vien loro conceduto, che poſſano ricevere la conſecrazione, e la benedizione da quelli, da' quali erano ſoliti di riceverla, e amminiſtrin l' uffizio sì nel temporale, come nello ſpirituale (83). Non fu nondimeno l' antica diſciplina del tutto tolta, ma in parecchi luoghi conſervata. Chiaro argomento ne abbiamo nelle lettere dello ſteſſo *Innocenzio* III. ſcritte all' Abate di San *Vittore*, al Decano di *Parigi*, ed al R. Canonico di *Noyon* Maeſtro in divinità circa l' anno MCCVI. inſerite nelle Decretali, dove l' elezione fatta del Veſcovo di *Morino* o *Tervanne*, ſi eſpone confermata, come coſa ordina-

(83) Cap. nihil eſt 44. de elect. & elect. poteſt. *Ita quod interim valde remoti, videlicet ultra Italiam conſtituti, ſi electi fuerint in concordia diſpenſative, propter neceſſitates Eccleſiarum, & utilitates in ſpiritualibus & temporalibus adminiſtrent, ſic tamen, ut de rebus Eccleſiaſticis nihil penitus alienent, munus vero benedictionis ſeu conſecrationis recipiant, ſicut hactenus recipere conſueverunt.*

dinariamente a lui appartenente, dal Metropolitano di quella Provincia (84). Anzi nel citato Concilio *Lateranese* apertamente si distinguono l'elezioni de' Vescovi, le quali esser doveano dal Romano Pontefice confermate, da quelle, la confermazion delle quali ad altri Prelati appartenevano, volendosi che gli eletti, i quali erano dell' immediata attenenza del Papa si presentassero al suo cospetto o per se stessi, o per loro Procuratori, acciocchè da lui diligente inquisizion si facesse e sopra la forma delle elezioni, e sopra la qualità dell' eletto (85). Ma nel XIV. secolo crebbero anche in maggior numero le riserve fatte da' Papi delle confermazioni Vescovili, finchè a poco a poco si è divenuto alla general regola, che oggigiorno si tiene.

XVIII. *Febbronio* di questo cambiamento di disciplina dà due ragioni. Una è, che abbagliato il mondo dalle *Isidoriane* false decretali tollerò, che i Papi si arrogassero mag-

(84) Cap. *Nosti* 9. Cap. *ex transmissa*, 15. Cap. *qualiter*, 17. *de elect. & elect. potest. &* Cap. *eum jam dudum: de præben.*

(85) Cap. Nihil est 44. de elect. & elect. potest. *Cæterum qui ad Romanum pertinent immediate Pontificem, ad percipiendum sui confirmationem officii ejus se conspectui [si commode fieri potest] personaliter repræsentent, aut personas transmittant idoneas, per quas diligens inquisitio super electionibus & electis possit haberi, ut sic demum per ipsius circumspectionem consilii sui plenitudinem officii assequantur, cum eis nihil obstiterit de Canonicis institutis.*

maggiore autorità ſopra i Veſcovi. L' altra è, che i Papi ſi riſerbarono le conferme delle Veſcovili elezioni per renderſi i Veſcovi più dipendenti (86). Moſtriamone una falſa, l' altra frodolenta, e mal inteſa. E il vero come può chiamarſi introducimento delle decretali *Iſidoriane* cagionato quello, che altro non è ſe non richiamar le coſe al primiero diritto? La Cattedra di *Piero* ſecondo *Cipriano* (87) è *la principal Chieſa, dalla quale è nata l' unità Sacerdotale. Da* Pietro *derivò e 'l Veſcovato ſteſſo, e tutta l' autorità di queſto nome*, dice con parole da quelle di *Siricio* (88) poco diverſe *Innocenzio* I. (89). E ci parrà ſtrano che il ſucceſſor di *Piero*, il quale ſiede nella ſua cattedra, goda diritto di confermare l'elezione degli altri Veſcovi? Ma queſta ragione che ha molta forza per l' autorità del Romano Pontefice riguardato come Primate di tutta la Chieſa, quanto più vale ſe il Papa ſi conſideri come Patriarca dell' *Occidente*. E certo abbiamo pure ſinora con certiſſimi documen-

(86) Cap. IV. §. III. n. 2. *Scilicet cenſuerunt Pontifices inducendam majorem Epiſcoporum ab eis dependentiam: aut potius in conſpectu Iſidorianarum Decretalium toleratum eſt, ut illi majorem ſibi in hos authoritatem attribuerent.*

(87) Ep. IV. Baluz. edit. *ad* Petri *cathedram atque ad Eccleſiam principalem, unde unitas Sacerdotalis exorta eſt.*

(88) Siric. ep. V. n. 5. *Per quem & Apoſtolatus & Epiſcopatus in Chriſto cœpit exordium.*

(89) Innoc. I. ep. XXIX. n. 1. *a quo ipſe Epiſcopatus, & tota auctoritas hujus nominis emerſit.*

cumenti comprovato, che a' Romani Pontefici fino da' primi tempi, come Patriarchi di tutto l' *Occidente*, appartenevan le ordinazioni di tutti i Vescovi delle Provincie *Occidentali*: che in alcune Diocesi esercitavano questo diritto per mezzo de' loro Vicarj, in altre da per se stessi immediatamente l' esercitavano, in altre per la distanza de' luoghi lo facevano esercitar da' Metropolitani: ch' essi diedero disposizione alle Provincie *Occidentali* per l' Ecclesiastica amministrazione; stabilirono in esse la disciplina delle ordinazioni, e la forma dell' elezioni Vescovili; e finalmente, che sempre conservarono il diritto sulle ordinazioni, ed elezioni Vescovili delle Provincie d' *Occidente*, ancorchè per certe ragioni non usassero in parecchie Provincie questo diritto. Che ne segue? Questo manifestamente ne segue, dirò col ch. P. *Bianchi* (90), che quando riserbarono alla loro autorità la confermazione dell' elezioni di tutti i Vescovi non s' attribuirono un nuovo diritto, ma posero in uso il diritto antico, e nativo fin dal principio della fondazione della Chiesa *Romana*, spettante alla lor podestà Patriarcale. Che dunque hanno in ciò potuto le false Decretali d' *Isidoro*? Si noti anzi graziosa cosa, ma vera. *Landolfo* Scrittore Scismatico di *Milano* nell' undecimo seco-

(90) T. V. p. I. pag. 515.

secolo fa a modo di Storico fare a *Benedetto* Arcivescovo di *Milano* un arringa nel Concilio di *Roma* per la sua causa contro i Vescovi di *Pavia*, acciocchè soggetti fossero all' ordinazione, come il furono dapprincipio, e non prendessero la consecrazione dal Papa, e (crederebbesi?) a provare, che il Papa non avea autorità d' ordinare un Vescovo sottoposto ad altro Metropolitano (91) cita le false Decretali *Isidoriane*. Deh! come *Landolfo* riderebbe or di *Febbronio* che queste giudica autrici d' una podestà, ch' egli anzi reputava di vederci impugnata?

XIX.

(91) Apud Murat. T. I. anecdot. pag. 235. *Itaque ut definitum est non debere violari, præcipue Pater Reverende, vestræ sanctæ Paternitatis reverentiam, atque hujus Sancti Concilii caritatem vicariam caritative exoro, ac obnixe a parte Dei, & S.* Ambrosii *contendo, ut nullus Episcopus nostræ Ecclesiæ suffraganeum, maxime hunc Papiensem, de quo hujus S. Concilii clementiæ conqueror, retinere, ac ordinare Fraternitatis vestræ perturbator præsumat. Quod si evenerit, accipientis & ordinantis irrita, & vacua sit in perpetuum ordinatio. Unde S.* Sixtus *Papa suo in Decreto divino admonitus magisterio dicit:* Nullus Episcopus præsumat alterius Parochianum retinere, aut ordinare, vel judicare absque ejus voluntate, quia, sicut irrita erit ejus ordinatio, ita & dijudicatio; nam qui eum ordinare non potuit, nec judicare nullatenus poterit. *Pater venerande, unaquæque Metropolis, ac Sedes Apostolica, quæ universis præpollet dignitatibus, suos terminos a SS. Patribus constitutos ordinative nunc usque tenet, de quibus Papa* Callistus *suo in Decreto dicit:* Nemo alterius terminos præsumptione illicita usurpet. Unde Dominus loquitur dicens: Ne transgrediaris terminos antiquos, quos posuerunt Patres tui. *Itaque unaquæque Ecclesia, quæ Sanctis fidem Majoribus servare desiderat, & hæc Sanctorum decreta honorare contendit, nostræ querimoniæ fideliter & caritative, ut sibi ne similia patiatur provideat.*

XIX. Tutt' altra ragione dunque, che non le Decretali d' *Isidoro*, negli ultimi tempi ha introdotto questo cambiamento di disciplina. *Febbronio* ci dicea, che i Papi voller con ciò assoggettarsi maggiormente i Vescovi. V' è in questo alcuna cosa di vero, ma questo Scrittore ha taciuto quel più, che non solo giustifica, ma esalta la condotta de' Romani Pontefici. Richiamiamoci per poco all' animo i frequenti scismi gravissimi, che dal secolo XI. fino a buona parte del quindicesimo travagliaron la Chiesa, e le fierissime dissensioni tra 'l Sacerdozio e l' Impero, onde nacquero, e si fomentarono questi scismi ne' tempi de' due *Arrighi* IV. e V. e de' due *Federighi* I. e II. e si vedrà che il ben della Chiesa questo domandava da' *Romani* Pontefici, ch' eglino si assicurassero in ogni più forte maniera, se i Vescovi eletti fossero nell' unità della Chiesa, e se l' elezion loro andasse esente dalla sì universale infezion Simoniaca. Questa ragione obbligò anche i Papi ad aggiugnere all' antica formola d' ubbidienza, che fin dall' ottavo secolo almeno prestavasi già alla Chiesa *Romana* da' Vescovi, varie clausole, che a lei dichiaravanli più stretti ed uniti (92). Quindi ancora a poco a poco s' indusse l' uso, che i Vescovi si chiamassero Ve-

(92) Può di questo vedersi il citato P. *Bianchi* T. V. p. 1. lib. III. cap. III. §. I.

Veſcovi *per la grazia di Dio, e della Sede Appoſtolica*. *Febbronio* pronunzia, non eſſer nel ſecolo XIV. ancora ſtato in uſo che i Veſcovi ſi deſſero queſto titolo (93). Per altro egli ſteſſo poco ſotto (94) dal *Tommaſini* reca degli eſempli degli anni 1351. e 1365. Ma queſto medeſimo è falſo, che i *primi* ad uſar queſta formola, foſſero *Arciveſcovi*, e Arciveſcovi degli anni indicati. Se *Febbronio* ſi foſſe valuto dell'opera *de beneficiis* del *Tommaſini* riſtampata a *Lucca* nel 1728. colle Animavverſioni del Ch. P. *Manſi* ora Arciveſcovo preſtantiſſimo di quella Città, avrebbe al fine del Tomo III. (95) trovato un eſempio d'un ſemplice Veſcovo, e d'un Veſcovo vivuto nel MXCIII. Egli è *Amato* Veſcovo *Nuſcano* negl'*Irpini*, il quale nel ſuo Teſtamento recato dall'*Ughelli* (96) s'intitola: *Ego* Amatus *Apoſtolicæ Sedis gratia Epiſcopus*. Vi avrebbe anche trovato, che il Veſcovo di *Foligno*, e di *Nocera Anſelmo* l'anno MCLXXIV. in certa carta di

(93) Cap. IV. §. IX. n. 1. *Equidem Antiſtites ſe hodie plerumque ſcribunt Dei &* Apoſtolicæ Sedis gratia *Epiſcopos. Sed hic mos non adeo antiquus eſſe dignoſcitur, quippe ſæculo XIV. necdum uſitatus.*

(94) Ivi: *Obſervat* Thomaſſinus Diſcipl. Eccleſ. de Benef. Part. IV. lib. I. cap. 22. *primos, qui hac forma:* Dei & Sanctæ Sedis gratia *uſi ſunt, Archiepiſcopos fuiſſe, ſcilicet* Petrum *Narbonenſem in Concilio Biterrenſi an.* 1351. *&* Simonem *Turonenſem in Andegavenſi Synodo an.* 1365.

(95) *T. III. p.* 632.

(96) *Ital. ſacr. T. VII. col.* 533.

donazione si chiamò : *Dei gratia , non meis meritis Fulginatis & Nucerinæ Ecclesiæ ex concessione D. Papæ , & totius Romanæ Ecclesiæ consensu ibidem toto tempore vitæ meæ ordinatus*. Un altro esempio per l' anno MCLXX. cel somministrano gli *Annali Camaldolesi* . Ecco come S. *Benvenuto* Vescovo di *Osimo* ivi (97) si sottoscriva ad una Indulgenza dall' Arcivescovo di *Ravenna Filippo* conceduta alla Chiesa di S. *Maglorio* di *Faenza* per la sua Consecrazione: *Eodem modo &c.* Benvenutus *Dei & Apostolica gratia* Auximanus *Episcopus auctoritate Dei , & Apostolicæ Sedis , & Beati* Leopardi (primo Vescovo di *Osimo*) *duos annos , & duas quarantenas in Domino relaxat*. Ne già i soli Vescovi d' *Italia* ebbero nel XIII. secolo l' uso di così chiamarsi . Ecco un esempio dell' *Ungheria*. In un atto di donazione di certe decime da lui fatta a' suoi Canonici nel MCCXCIX. il Vescovo Donatore s' intitola : Iacobus *Dei & Apostolicæ Sedis gratia Episcopus Scepusiensis* (98). Or questa in tempi alla Chiesa sì pernicioſi tanto necessaria certezza , che i Vescovi nè favorissero gli Scismatici , nè di Simonia fossero contaminati, aver non potevasi meglio , quanto se i Papi riserbassero al loro esame e alla lor discussione le Vescovili elezioni , essendo pericolo-

(97) *T. V. in append. col.* 213.
(98) *Peterfy Conc. Ikung. T. I. pag.* 193.

ricolosa cosa a' Metropolitani lasciare questa disamina dell'elezione, concioſiachè eglino stessi fossero assai volte impegnati nel partito de' Principi, che sostenevano gli Antipapi. I disordini che seguivano per le ordinazioni nell' *Illirico*, ond' è che alcuna volta in una sola Chiesa vedeansi più Vescovi costituiti, obbligarono *Siricio* a riservare al suo Vicario la confermazione delle Vescovili elezioni in quelle parti (99); nè alcuno si avvisò di rinfacciargli, che o autorità si fosse arrogata sopra que' Vescovi meno debita, o privilegj falsi, e lettere de' suoi Predecessori lavorate sullo stile delle *Isidoriane* avesse avute a regola di sua condotta. Dicasi il medesimo nel nostro caso. Il diritto delle Papali riserve è o divino, se parlasi delle riserve dovutegli come a capo della Chiesa, o Ecclesiastico se di quelle s' intende, che gli potesser competere come a Patriarca dell' *Occidente*; ma l' uso di questo diritto ordinariamente si vedrà esser fondato nella esigenza del bene comun della Chiesa per la trascuratezza, per l'abuso, per la corruzion generale della Ecclesiastica podestà ne' Metropolitani o ne' Vescovi.

(99) Ep. IV. ad Anys. T. I. Epist. R. P. Coust. col. 642. *Multa enim gesta sunt illic per contentionem ab Episcopis in ordinationibus faciendis, quod tua melius caritas novit. Et ideo sollicite agere te oportet, ne ut factum est, certatim in una Ecclesia dum ordinare præsumunt indigno, veluti tres Episcopos feciſſe videantur.*

Qual maraviglia adunque, che in que' sì miseri tempi, e tempi veramente d'universale desolazion per la Chiesa abbiano i Papi usato il diritto, del quale per molte Provincie eransi fino allora serviti, a se richiamando le confermazioni de' Vescovi? Nol domandava l' unità della Chiesa? Il pericolo di crescer gli scismi lasciando i Vescovati in mano a persone sospette? L' abuso de' più Metropolitani, i quali non che pensassero al ben della Chiesa, ma col loro spirito di partito ne aggravavano le divisioni funeste? Ma la cosa è oggimai posta in cotal lume, che di maggiore illustrazione non abbisogna.

XX. Diciamo solo quasi per appendice due parole sulle Coadjutorie colla futura successione. Di queste pretende senza dubbio trattare *Febbronio*; perocchè al paragrafo quinto del capo quarto mette in fronte questo titolo: *la concessione d' un Coadjutore* COLLA FUTURA SUCCESSIONE *è stata assai tardi noverata tra le altre cause maggiori* (100). Ma egli poi nel corpo del paragrafo le confonde sconciamente con quelle, che *Bonifacio* VIII. nel 1298. riserbò all' Apostolica Sedia (101). E queste non son certamente le coadjutorie congiunte col diritto della futu-

(100) P. 199. pr. edit. 243. sec. *Datio Coadjutoris cum futura successione serius inter causas majores numerata est.*

(101 *Cap. unico de Clerico ægrot. in 6.*

futura ſucceſſione, ſulle quali volea *Febbronio* pur dirci la ſua, ma le ſemplici, che ſole anticamente furono in uſo, e come ben riflette il P. *Bianchi* (102) o ſi concedevano a tempo, ſe l' importanza, l' infermità, o l' impedimento del Veſcovo, cui ſi concedeva il Coadjutore, poteſſe col tempo rimuoverſi; o ſi davano in perpetuo, ſe il Veſcovo per ragione della Vecchiaja o di altra infermità, ſi rendeſſe perpetuamente impotente all' eſercizio dell' uffizio Veſcovile. E negar non ſi vuole che queſte ſemplici Coadjutorie prima di *Bonifacio* VIII. non ſi poteſſero concedere da' Metropolitani a' Suffraganei, e da i Sinodi a' Metropolitani, maſſimamente quando foſſero e da quelli, e da queſti richieſte. Anzi, ſegue a dire il citato dottiſſimo *Minor Oſſervante*, l' iſteſſo *Bonifacio* VIII., il qual dichiarò appartenere alle cauſe maggiori riſervate alla Sede Appoſtolica la conceſſione delle Coadjutorie Veſcovili, non oſtante qualunque conſuetudine in contrario, aſſai chiaramente ne ſignificò, che quelle ſoleano ammetterſi ſenz' autorità della Sede Appoſtolica; ed innoltre ſtabilì, che nelle Chieſe rimote, acciocchè non foſſero gravate da i diſpendj nel ricorrere alla Sede Appoſtolica, s' oſſervaſſero le ſeguenti coſe; 1. Che i

(102) *Dell' eſterior polizia della Chieſa T. V. part. I. b. III. cap. IV. §. 3. pag.* 488.

Veſcovi, o per cagione della Vecchiaja, o d' altra indiſpoſizione, che li rendeſſe perpetuamente impediti dall' eſercizio del paſtoral uffizio; poteſſero con autorità Appoſtolica, loro in queſta parte conceduta, eleggerſi col conſiglio, e col conſenſo de' loro Capitoli Cattedrali, o dalla maggior parte di eſſi, uno, o due Coadjutori. 2. Che dove il Veſcovo foſſe uſcito affatto di mente, nè ſapeſſe o non poteſſe eſprimer ciò; che voglia, o non voglia; il Capitolo, o due parti di eſſo, colla medeſima facoltà Appoſtolica in queſto caſo concedutali, poſſa eleggere uno, o due Coadjutori, che adempiano l' uffizio del Veſcovo impedito: 3. Che ſe il Veſcovo dalla Vecchiaja, o da altro incurabil morbo gravato, e perpetuamente impedito non voglia eleggere, o aver Coadjutori, ancorchè dal ſuo Capitolo ammonito, allora debba l' iſteſſo Capitolo rappreſentare alla Santa Sede lo Stato della Chieſa e del Veſcovo, ed aſpettare la di lei deliberazione. 4. Che i detti Coadjutori ſieno provveduti di moderato ſtipendio dalle rendite della Chieſa, vietando loro di alienare e diſtrarre i beni d'eſſa, e volendo, che della loro amminiſtrazione debban render conto non ſolo al Veſcovo ed al Prelato, (ſe ritorna in mente ſana) ed al ſuo Capitolo, ma ancora al Prelato Succeſſore, come tuttociò appariſce dalla Decretale di

que-

queſto Pontefice inſerita nel VI. Dalle quali coſe chiaramente appariſce, che la Coſtituzione di queſto Pontefice parla ſolamente delle ſemplici Coadjutorie, non delle Coadjutorie colla futura ſucceſſione. Che ha dunque che fare la riſerva di *Bonifazio* VIII. colle Coadjutorie al diritto della futura ſucceſſione congiunte?

XXI. Non ſi nega per tutto ciò, che queſte Coadjutorie non ſieno elle pure al Romano Pontefice riſervate, ma non in vigore di alcuna Decretale o di *Bonifacio* VIII. o d' altro Papa. Egli ſteſſo *Febbronio* confeſſa (103), che queſte Coadjutorie ripugnano al diritto canonico, e in ciò ha ragione, nel che ſeco lui ſi accordano *Emmanuello Gonzalez* (104), e il P. *Bianchi* (105). Come dunque avrebbonle i Papi per nuovo diritto, che altro non è ſe non il contenuto nel diritto Canonico, a ſe riſerbate? Quindi è, che la riſerva di tali Coadjutorie, quando mai alcuna giuſta e neceſſaria cauſa richiegga, che ad alcun Veſcovo ſi conceda il Coadjutore colla futura ſucceſſione,

(103) L. c. *de cetero Coadjutores cum futura ſucceſſione dari, juris analogiæ repugnat. Vid.* Cap. 3. de conceſſ. præb. in *6.* & *totos Titulos* de conceſſione præbendæ & Eccleſiæ non vacantis. *Add.* cauſ. VII. quæſt. I. can. 12. 13. & 14.

(104) In *III. Decretal. tit. VI. Comm. in cap.* Conſultationibus *num. IV.*

(105) L. *c. pag.* 487.

ne, appartiene al ſolo Romano Pontefice non per Eccleſiaſtica coſtituzione, ma per diritto del ſuo Primato, in quanto cioè egli ſolo può diſpenſar ſopra i Canoni de' Concilj Generali, e ſopra i decreti della Sede Romana.

CAPO V.

Autorità del Romano Pontefice nelle Traslazioni, e rinunzie de' Vescovi dimostrata colla Storia Ecclesiastica.

1. *Traslazioni dall'antica Chiesa rigorosamente vietate.* 2. *Permesse solo nel caso di necessità e di aperta utilità della Chiesa.* 3. *Il giudicare se questo titolo di necessità, e di utilità fosse legittimo, checchè dica* Febbronio, *è ne' primi nove secoli appartenuto regolarmente al Romano Pontefice.* 4. *Opposizioni di* Febbronio *mostrate insussistenti.* 5. *Però* Innocenzio III. *non è stato il primo a riserbar tali cause al Romano Pontefice, nè in sostenere questa riserva si fondò, come* Febbronio *s'avvisa, sulla falsa Decretale di* Antero. 6. *Cessioni come e per qual diritto devolute alla Sede Apostolica.* 7. Innocenzio III. *difeso dalle ingiurie del Protestante* Barclajo, *e di* Febbronio.

I. INnocenzio III. delle traslazioni, rinunzie e deposizioni de' Vescovi favellando (1) afferma che *non tanto per canonica costituzione, quanto per istituzione divina sono*

(1) Cap. inter corporalia X. de translat. Episcopi. *Et ideo tria hæc, quæ præmisimus, non tam constitutione canonica, quam institutione divina soli sunt Romano Pontifici reservata.*

no al solo Romano *Pontefice riservate*. Delle depositioni parleremo nel capo seguente: qui è da difendere dalle obbiezioni di *Febbronio* e 'l detto d' *Innocenzio*, e l' autorità del Papa intorno le traslazioni, e le rinunzie de' Vescovi, e lo faremo al solito coll' ajuto dell' Ecclesiastica Storia. Tre cose dunque, perchè delle Traslazioni primamente si dica, *Febbronio* osserva: La prima è che almeno ne' primi nove secoli della Chiesa furono le traslazioni de' Vescovi fatte coll' autorità de' Sinodi Provinciali (2). L' altra è, che dicendo *Innocenzio*, che la podestà delle Vescovili traslazioni fu da Cristo al solo Romano Pontefice conceduta, *siccome l' Antichità testifica, alla quale i decreti de' Padri ordinarono doversi usar reverenza, e asserisconо evidentemente le leggi de' sacri canoni* (3), alluse alla pistola di *Antero* Papa, che in oggi gli eruditi uomini fanno essere una *fetida e puzzolente mercanzia* del falso *Isidoro* (4). La terza è, che nel dirit-

(2) Pag. 200. pr. edit. 245. sec. *cum tamen constet, eam per novem ut minus sæcula authoritate Synodi Provincialis factam esse.*

(3) Inn. cap. cit. *Sicut testatur* ANTIQUITAS, *cui Decreta Patrum sanxerunt reverentiam adhibendam, & evidenter asserunt sacrorum Canonum sanctiones.*

(4) *In fato canone* 34. *sub nomine* Anteri *Papæ legitur, quod Episcopi habeant potestatem mutandi Episcopos*, non tamen sine Sacrosanctæ Romanæ Sedis auctoritate, & licentia. *Sciunt quidem hodie eruditi, hanc Decretalem esse fœtidam & male olentem Pseudo*-Isidori *mercem; quin nec eam*

diritto prima del 1198. cioè del Pontificato dello ſteſſo *Innocenzio* non abbiamo alcun paſſo, che eſpreſſamente o equivalentemente dica, eſſere le traslazioni de' Veſcovi riſervate al Papa. Delle quali tre coſe una quarta ſe ne diduce che queſta riſerva ſia un nuovo diritto dalla Chieſa dianzi non mai riconoſciuto ne' Papi. Ora noi per l'oppoſito pretendiamo di dimoſtrare 1., che le traslazioni legittime, e regolari fuori di certi caſi, de' quali diremo, non ſonoſi fatte mai ne' primi nove ſecoli da' Sinodi ſenza l' autorità della Sede Appoſtolica. 2. che *Innocenzio* III. non fu il primo a riſerbare queſte cauſe al Romano Pontefice. 3. Ch' egli non ſi appoggiò alla falſa Decretale di *Antero*, ma alla tradizione, e agl' incontraſtabili diritti della ſua Sedia.

II. Ma innanzi è da vedere quale in tutti i tempi ſia ſtato intorno le Veſcovili traslazioni il ſentimento dell' antica Chieſa. Dico dunque che la Chieſa le ha ſempre come illecite riguardate, e ſeveramente proibite. Anche ne' primi tempi furon vietate come appare dal Canone Appoſtolico XIII. (5):

eam clauſulam in eadem epiſtola haberi notarunt Correctores Romani. Verum ætate Innocentii *inter venerandæ antiquitatis ſinceriſſima monumenta habebatur, quidquid in* Gratiani *decreto continebatur, e quo tanquam unico Canonum limpido fonte ſua fere depromebat* Innocentius. *Hoc itaque ſuppoſititio Decreto innixus pronuntiavit, translationem Epiſcoporum* ſoli Petro *ejuſque ſucceſſoribus* ſpeciali privilegio *a Chriſto fuiſſe reſervatam.*

(5): ma da questo medesimo Canone s' impara (6) che erano tuttavia permesse, dove interveniſſe utilità della Chiesa, e si facessero col giudizio di più Vescovi. Or da questa indulgenza nascevano infiniti disordini, e col pretesto dell' utilità si permettevano assai facilmente da' Vescoci questi trasferimenti, e con ispezialità nell' *Oriente*. Il perchè il Concilio *Niceno* assolutamente gli vietò senz' alcuna riserva nè di utilità nè di necessità, nè senza commettergli al giudizio de' Sinodi (7). Anche più severa è la proibizione, che ne fece nel CCCXLI. il Concilio *Antiocheno*, perocchè dichiarò espressamente, che neppure volevan permettersi, ove i Vescovi fossero a questa traslazione costretti dal Sinodale giudizio di più Ve-

(5) T. I. Conc. edit. Mans. col. 31. *Episcopo non liceat sua relicta parochia ad aliam transilire, etiamsi a pluribus cogatur.*

(6) Ivi nisi *sit aliqua causa rationi consentanea, quæ eum cogat hoc facere, ut pote ad majus lucrum, cum possipse iis, qui illic habitant, pietatis verbo conferre: idq. non ex se, sed multorum Episcoporum judicio & maxim. exhortatione.*

(7) T. III. S. Leon. Baller. edit. col. 58. can. XXI. *Propter multas perturbationes, & seditiones quæ fieri solent, placuit omnimodo abscidi istam consuetudinem, si contra regulam repertus fuerit in aliquibus partibus e civitate ad civitatem transire vel Episcopus, vel Presbyter, vel Diaconus, vel Clericus. Si quis vero, post hæc statuta sancti hujus Concilii, tale aliquid audere tentaverit, infringetur omni genere hujusmodi conatus, & restituetur propriæ Ecclesiæ, in qua Episcopus vel Diaconus, vel Presbyter ordinatus est.*

Veſcovi (8). Ed è ben vero, che *Incmaro* e i Veſcovi del Sinodo *Duziacenſe* nella cauſa di *Attardo*, della quale più abbaſſo diremo, ſcrivendo a Papa *Adriano* II. affermarono, che *ſecondo i Canoni Antiocheni avrebbono in un perfetto Concilio potuto incardinare* Attardo *alla Chieſa vacante* (9). Ma e *Incmaro*, e que' Veſcovi e Monſ. de *Marca*, che ne ha rinnovati i ſentimenti, dal vero ſi allontanarono, e contro ogni diritta ragione travolſero il ſenſo del ſedicesimo Canone di quel Concilio, dove fu decretato, che ſe alcun Veſcovo vacante *ſenza il perfetto o plenario Concilio* occuperà alcuna Chieſa vacante, eſſer debbane diſcacciato, ancorchè eletto foſſe da tutto il popolo (10). Perocchè i Veſcovi *vacanti*, de' quali parla quel Canone, non ſono già i Veſcovi, che erano

(8) Ivi col. 431. can. XX. *Epiſcopus de diœceſi ad diœceſim alteram non debet tranſire: neque ſi ſeipſum ingeſſerit, neque ſi a populis fuerit violenter attractus, neque ſi etiam hoc ei ab Epiſcopis ſuadeatur. Manere autem eum in Eccleſia Dei debere, quam ab initio ſortitus eſt, & non ab ea alio demigrare, ſecundum regulam ſuper hoc a patribus olim conſtitutam.*

(9) T. X. Concil. Labb. Ven. edit. col. 1168. *Quem licet juxta Antiochenos canones perfecto Concilio, atque ſecundum apoſtolicas veſtras litteras vacanti Eccleſiæ incardinare poſſemus.*

(10) T. III. S. Leonis M. col. 429. can. XVI. *Si quis Epiſcopus vacans in Eccleſiam vacantem ſupervenerit, & hanc obrepenter, præter plenariam Synodum, arripiendam eſſe crediderit, hunc abjici oportet, tametſi eum plebs, quam arripuit, velit ſibi Epiſcopum retinere. Illa autem dicitur Synodus eſſe plenaria, in qua etiam Metropolitanus Epiſcopus affuerit.*

erano ſtati ad alcuna Chieſa ordinati, o incardinati, o avendone alcuna già governata ne erano ſtati ſcacciati; e sì tali eſſer dovrebbono, perchè al preſente intendimento ſi recaſſe quel Canone: ma nò; ſi tratta quivi de' Veſcovi, che aveano ſibbene ricevuta l' impoſizion delle mani, e la Veſcovile ordinazione, ma non erano ſtati ancora ad alcuna Chieſa intitolati, quali furono *Barſe* ed *Eulogio* creati Veſcovi a ſola dimoſtrazione di onore, e non ad alcuna Chieſa incardinati, come atteſta *Sozomeno* (11); i quali Veſcovi niuno ha mai negato, che col giudizio del Metropolitano e del Sinodo eſſer poteſſero eletti al governo d'alcuna Chieſa vacante. Senza che abbiamo nel Concilio di *Sardica* una prova anche più luminoſa del rigore, con che la Chieſa a ſiffatte traslazioni ſi oppoſe. Perocchè non ſolo quel Concilio le proibì ſenza alcuna riſerva, ma le volle punite colla pena più formidabile, che abbia la Chieſa, privando i rei della comunion della Chieſa (12). Il Concilio di *Calcedonia* nell' anno

(11) *Hiſt. Eccleſ. lib. VI. cap. XXXIV.* Veggaſi il P. *Bianchi T. V. part. I. lib. III. cap. IV. §. I. n.* 22. ove di queſto punto dottamente ragiona.

(12) T. III. S. Leon. col. 63. can. I. Oſius *Epiſcopus dixit: Non minus mala conſuetudo, quàm pernicioſa corruptela funditus eradicanda eſt, ne cui liceat Epiſcopo de civitate ſua ad aliam civitatem tranſire; manifeſta enim eſt cauſa qua hoc facere tentat: cum nullus in hac re inve-*

no CCCCLI. confermò con general decreto tutti queſti canoni, così nel Canone v. determinando: *Circa i Veſcovi o cherici, che paſſano da Città in Città, piacque che ritengano la propria forza i Canoni intorno a quelli ſtabiliti da i Santi Padri*. A' Concilj ſi unirono ſempre i *Romani* Pontefici, e con uguale zelo riprovarono queſte medeſime traslazioni. Può di queſto argomento vederſi il celebre P. *Bianchi* (13): io mi contenterò di citarne qualcuno. S. *Damaſo* traſmettendo a *Paolino* Veſcovo d' *Antiochia* nel 378. le diffinizioni di molti articoli da lui fatte in un Concilio *Romano*, lo avverte inſieme, che doveano della comunion della Chieſa *Romana* rimaner privi que' Veſcovi, che ſi trasferivano di Chieſe in Chieſe, fintantochè a quelle Città non tornaſſero, nelle quali erano dapprima ſtati Paſtori coſtituiti (14). Quindi due anni appreſſo ſcrivendo ad *Aſcolio* ſuo Vicario nell' *Illirico*, il

ventus ſit Epiſcopus, qui de majori civitate ad minorem tranſiret. Unde apparet avaritiæ eos ardore inflammari, & ambitioni ſervire, ut dominationem agant. Si ergo omnibus placet, hujusmodi pernicies ſævius & auſterius vindicetur, ut nec laicam communionem habeat, qui talis eſt: Reſponderunt univerſi: placet.

(13) *L. c. n. 4. pag. 395. ſegg.*

(14) T. I. Epiſt. R. P. Couſt. col. 513. *Eos quoque qui de Eccleſiis ad Eccleſias migraverunt, tam diu a communione noſtra habemus alienos, quam diu ad eas redierint civitates, in quibus primum ſunt conſtituti. Quod ſi alius alio tranſmigrante in loco viventis eſt ordinatus, tam diu vacet Sacerdotii dignitate, qui ſuam deſeruit civitatem, quam diu ſucceſſor ejus quieſcat in Domino.*

il quale era ſtato al Sinodo di *Coſtantinopoli* inviato dall' Imperadore *Teodoſio*, gl' ingiunſe di non permettere per verun modo, che a quella Sede di *Coſtantinopoli* foſſe contro gli ſtatuti de' Padri alcuno da altra Chieſa trasferito (15). S. *Leone Magno* non fu contento, che un Veſcovo, il quale da una picciola Città foſſe paſſato ad un' altra più grande PER QUALUNQUE RAGIONE, privo reſtaſſe del nuovo Veſcovato, ma determinò, ch' eſſer doveſſe pure ſpogliato del primo (16). Rigoroſiſſimo oſſervatore de' Canoni in queſta materia fu pure il *Magno Gregorio*, perocchè come ne ſcrive *Giovanni* Diacono nella vita di lui (17), non mutò mai alcun Veſcovo da una Chieſa, che foſſe intera, cioè non diſtrutta da' Barbari, nè occupata da armi oſtili, ad un' altra pur intera, nè per qualunque occaſione mai

(15) Ivi col. 538. *Illud præterea commoneo dilectionem veſtram, ne patiamini aliquem contra ſtatuta majorum noſtrorum de civitate alia ad aliam tranſduci, & deſerere plebem ſibi commiſſam, & ad alium populum per ambitionem tranſire.*

(16) Ep. XIV. cap. VIII. col. 689. T. I. oper. S. Leon. Ball. edit. *Siquis Epiſcopus civitatis ſuæ mediocritate deſpecta, adminiſtrationem loci celebrioris ambierit, & ad majorem ſe plebem quacumque ratione tranſtulerit: a cathedra quidem pelletur aliena, ſed carebit & propria: ut nec illis præſideat, quos per avaritiam concupivit, nec illis quos per ſuperbiam ſprevit.*

(17) Lib. III. cap. 18. *Numquam tamen Epiſcopum ab integritate ſuæ Eccleſiæ vel ipſe in aliam commutavit, vel ſub quacumque occaſione migrare conſenſit.*

mai consentì, che da' Vescovi tal mutazion si facesse.

III. Non è per tutto ciò, che in niun caso si credesse, che non si potesse in queste traslazioni usar di dispensa. La necessità di custodire la fede o tra gli Eretici, o tra gl' Idolatri ha talvolta obbligato secondo la regola di *Sinesio* (18) a pretermettere il sommo rigor del diritto. Quindi è che nell' *Oriente* quando l' Arianesimo avea ivi di confusione, e di disordine piena ogni cosa, essendo i Vescovi Cattolici dalle lor Sedi scacciati, venivano alle Chiese vacanti chiamati da' popoli, acciocchè non fossero dagli *Ariani* occupate, e così ancora nell' *Inghilterra* essendo morto S. *Agostino*, que' pochi Vescovi, che v' eran rimasi propagatori zelantissimi dell' Evangelio, secondo che il bisogno della Fede lo ricercava, da una Chiesa passavano all' altra, onde provveder meglio al mantenimento della Religione, che dopo la morte de' primi Regoli fatti cristiani da' successori loro idolatri era minacciata per ogni luogo, siccome abbiamo da *Beda* (19). I quali esempli fuor d' ogni regola mal si recherebbono alla presente questione, conciosiachè tai traslazioni non che senza espresso intervenimento dell' autorità della Sede *Romana* sienosi fatte, ma

(18) Ep. LXVII. pag. 210. edit. Paris. 1633. *Sed formidolosis temporibus summum jus prætermitti necesse est.*

(19) *Hist. Eccles. Gentis Anglor. l. II. cap. 5. seq.*

assai volte anche senza il giudizio de' Sinodi, e per sola volontà ora de' popoli, come nell' *Oriente*, ora de' Vescovi stessi, che si trasferivano, come nell' *Inghilterra*. A questi casi ridur si possono le traslazioni seguite in *Francia* sotto i Principi della prima stirpe coll' autorità de' Sinodi, e senza il consenso di *Roma*; perocchè si trattava di Vescovi, che da' Barbari occupatori delle *Gallie* scacciati dalle lor Chiese, o divenuti loro sospetti, e non potendo perciò senza grave pericolo proprio, e del Gregge rimanere nelle lor Sedi si rifuggivano nel Regno de' Principi *Franchi*, dove da' Vescovi di quelle Provincie venivano assunti al governo d' alcuna Chiesa vacante: il che però appena è, dice l' erudito *Cenni* (20), che chiamar si possa traslazione di Chiesa in Chiesa. Oltre questi casi di urgente necessità ce n' ha degli altri, ne' quali coll' opportuna dispensagione si permisero le traslazioni, quelli cioè d' una considerevole utilità, escluso sempre ogni sospetto o d'avarizia, o d' ambizione. E questi appunto sono i casi, ne' quali tra *Febbronio*, e noi si controverte, a cui per la disciplina della Chiesa sia appartenuto il dispensare, se alla Sede *Romana*, o non anzi a' Sinodi Provinciali. Ora a mostrar falsa la sua asserzio-

(20) *De antiq. Eccles. Hispanæ. T. II, diss. IV. cap. VI. pag.* 161.

zione, che ne' primi nove secoli della Chie- ANNO DI CRISTO
sa sia questo giudizio stato proprio de' Si-
nodi Provinciali, vagliano pochi esempli,
che il contrario apertamente palesano.

IV. *Perigene* di *Corinto* essendo la Sede CCCXIX.
Vescovile di *Petra* venuta a vacare fu dal
Sinodo della Provincia d'*Acaja* destinato al
governo di quella Chiesa, e per la medesi-
ma consecrato dal Vescovo di *Corinto*. Ma
nè il popolo nè il clero non che lo voles-
sero riconoscere, ma neppur gli permisero
l'ingresso nella Città. Il perchè *Perigene*
lungo tempo si stette senza potere alla sua
Chiesa essere ammesso. Intanto di vita man-
cato il Vescovo di *Corinto*, che avealo or-
dinato, i *Corintj*, che del merito di lui
erano consapevoli, il domandarono per lo-
ro Pastore. Ma ostava la disposizione de'
Canoni, i quali come abbiamo veduto, vie-
tavano il passaggio da una ad altra Chiesa.
Che fecero il popolo, e 'l Clero della Cit-
tà, e i Vescovi Provinciali uniti nel Sino-
do? Non credettero, che a loro apparteness-
se per alcun modo la dispensa delle canoni-
che leggi, la quale per la traslazione di
Perigene era necessaria; ma scrissero a Papa
Bonifacio I. acciocchè, com' eglino nella
Sinodal lettera si spiegavano, non tanto ri-
cever potessero, quanto ritenere presso di se
a Vescovo il loro Concittadino *Perigene*.
Il Papa dopo avere a *Rufo* suo Vicario nell'

ANNO DI CRISTO

Illirico richieſte le debite informazioni, alle iſtanze de' *Corintj* condiſcendendo coſtituì *Perigene* loro Paſtore, e allo ſteſſo *Rufo* ordinò, che eſeguir faceſſe, ſubito le ſue diſpoſizioni, minacciando anche il rigore della cenſura Eccleſiaſtica a coloro, i quali aveſſero oſato ſuſcitare i popoli contro a ciò, ch' egli avea comandato (21). Poc'anni appreſſo avvenne ſimil coſa a *Coſtantinopoli*. Era ivi in gran fama di ſantità e di dottrina *Proclo*, che era ſtato già ordinato Veſcovo di *Cizico*, ma da' *Ciziceni* non mai voluto ricevere. Due volte penſarono molti a metterlo ſulla Sedia *Coſtantinopolitana*. una dopo la morte di *Siſinnio* ſeguita nel Dicembre del CCCCXXVII. l' altra dopo la depoſizione di *Neſtorio* fatta prima de' 25. di Giugno del CCCCXXXI. nel Generale Concilio d' *Efeſo*; ma tutte e due le volte fu ributtato per la precedente ſua incardinazione alla Chieſa di *Cizico*; nè il Concilio Patriarcale penſava allora di potere a' Canoni derogare ſulle traslazioni. Dove coſa ſi oſſervi che ancora riguarda il mentovato *Perigene*. Siccome e *Proclo* e *Perigene* erano ſtati oſtinatamente ricuſati quegli da' *Ciziceni*, queſti da' Cittadini di *Patra*, così non potea dirſi, ch'eglino abbandonaſſero il governo d' un popolo per un altro; il che principalmente mirarono i Canoni ad impedire,

CCCCXXXIV.

(21) Vegganſi le piſtole di *Bonifacio* Papa I. II. e XV.

dire. Però nè tanta difficoltà eraci per giudicare, se questi casi compresi fossero dalle leggi, nè tanta autorità si domandava per dispensarvi. Nè pertuttociò nè il Sinodo dell' *Acaja*, nè quello di *Costantinopoli* s' indussero ad approvare le traslazioni di due Uomini, che grandemente desideravano di avere nelle Metropolitane loro Sedi. Che dunque mancava? L' autorità dell' Appostolica Sede, e a questa appunto, siccome già i *Corintj*; così i *Costantinopolitani* ebber ricorso. In fatti morto l' anno CCCCXXXIV. *Massimiano*, che al deposto *Nestorio* era stato dianzi surrogato, narra *Socrate* (22), che l' Imperador *Teodosio* ordinò, che senza indugio, non essendo ancora sepolto il cadavero di *Massimiano*, fosse eletto *Proclo*, e collocato nel Trono *Costantinopolitano*: *Imperocchè quello stesso era ancora conforme alle lettere allora esibite di* Celestino *Romano Pontefice, le quali sopra questo affare egli avea scritte* (23) *a* Cirillo Alessandrino *a* Giovanni

(22) Lib. VII. hist. Eccles, cap. XL. *Id enim* Cælestini *quoque Episcopi Romani literæ tunc exhibitæ confirmabant, quas ille* Cyrillo Alexandriæ *Episcopo, & Joanni Antiocheno, & Rufo Thessalonicensi in eam rem miserat: docens nihil obstare, quominus is qui alicujus Ecclesiæ nominatus sit, aut reipsa existat Episcopus, ad aliam Ecclesiam transferatur.*

(23) Non dopo la morte di *Massimiano*, perocchè fino dall' Aprile o dal Luglio del 432. era *Celestino* da questa vita passato: ma assai probabilmente subito che si trattò di deporre *Nestorio* sarà stato *Celestino* consultato da' partigiani di *Proclo*; ma le lettere del Santo Pontefice, quantun-

ANNO DI CRISTO vanni Antiocheno, *ed a* Ruso *di* Tessalonica, *insegnando, che niente ostava, che quello, ch' era nominato Vescovo di alcuna Chiesa, o realmente era Vescovo, fosse trasferito ad altra Chiesa*. Dove tuttavia è da notare col P. *Constant* (24) che certamente *Socrate* in grazia del grande impegno, che avea di mostrar lecite le traslazioni, alterò il senso delle lettere di San *Celestino* in quella parte, ove gli fa dire, che non ostava non solo, che un Vescovo ordinato o nominato in altra Città, se ben non ricevuto, ma ancora esistente Vescovo, cioè, avente la propria Chiesa τοῦ τε ἑτέρας πόλεως ὀνομαθέντα ἤδη ἢ ὄντα ἐπίσκοπον, potesse ad altra trasferirsi. La qual cosa troppo era in in que' tempi contraria allo spirito della Chiesa *Romana*, e de' Sacri Canoni, perchè *Celestino* o l' ignorasse o volessela ad onta di tante venerabili determinazioni introdurre.

CCCCLXV. V. Ancor nelle *Spagne* abbiamo in questo medesimo secolo un illustre fatto, che com-

tunque scritte prima che a *Roma* giugnesse la nuova, che *Giovanni Antiocheno* era stato dal Sinodo *Efesino* il dì 17. di Luglio del 431. condannato, e privo della comunion della Chiesa, non giunsero a *Costantinopoli*, se non dopo l' ordinazione di *Massimiano*. Allora però fu reputato inutile l' esibirle, ma si conservarono nulladimeno, come assai ben coniettura il P. *Bianchi T. V. p. I. pag.* 432. in favore di *Proclo* per ogni altra occasione, che potesse avvenire. E questa appunto venuta per la morte di *Massimiano* furon tosto esibite.

(24) T. *I. Epist. R. P. col.* 1225.

comprova il noſtro aſſunto. *Nundinario* Veſcovo di *Barcellona* morendo avea deſiderio moſtrato, che gli ſi deſſe a ſucceſſore *Ireneo* Veſcovo d'un Municipio di quella Dioceſi. Però trapaſſato *Nundinario*, il Clero, e 'l popolo di *Barcellona* al Metropolitano, e al Sinodo della Provincia di *Tarragona* fecero iſtanza, acciocchè *Ireneo* foſſe alla lor Chieſa trasferito. I Padri del Sinodo penſarono doverſi al deſiderio del defunto Veſcovo, allo ſperimentato merito d'*Ireneo*, alla moltitudine, e alla nobiltà di coloro, che lo domandavano, all'utilità, che a quella Chieſa ne ſarebbe tornata, aver riguardo; al che ſi aggiugneva che il Veſcovato, dal quale eſſer quegli dovea trasferito, era entro la dioceſi ſteſſa di *Barcellona*; e però determinarono, che a buona equità ſi poteva in queſta occaſione paſſar ſopra il rigore de' Canoni, e ſoddisfare sì ragionevole inchieſta. Con tuttociò non eſtimando, che ſenza l' eſpreſſo aſſentimento della Sede Appoſtolica ſi poteſſe il loro decreto ad effetto mandare, ricorſero a Papa *Ilaro*, e iſtantemente lo ſupplicarono, che voleſſe colla ſua autorità confermare la loro riſoluzione (25). Leſſe *Ilaro* le lettere del Sinodo di *Tarragona* in un Concilio, ch' ei ra-

(25) T. VII. Concil. Manſ. edit. col. 926. *Ergo ſupplicite precamur Apoſtolatum veſtrum, ut humilitatis noſtræ decretum, quod juſte a nobis videtur factum, veſtra auctoritate firmetis.*

ANNO DI CRISTO gunò in *Roma* nell' occasione, che molti Vescovi erano colà venuti per celebrarvi il giorno dell' assunzione di lui al *Romano* Pontificato; e d' unanime consentimento fu determinato, che malgrado le sì belle ragioni de' Padri di *Tarragona* si rigettasse la loro dimanda. Perlaqualcosa il Papa nella risposta, che loro fece, gravemente li riprese come ignoranti delle canoniche disposizioni, e ordinò che *Ireneo* dovesse alla sua Chiesa tornar subito, e 'l clero, e 'l popolo di *Barcellona* si eleggesse il nuovo Vescovo, e questo del clero della stessa Città (26). E' egli credibile, che non solo il Papa, ma ancora i Vescovi di quel Concilio avessero al decreto de' Padri *Tarragonesi* negata la richiesta conferma, se avessero vero reputato, che il determinare le Vescovili traslazioni fosse riposto nel giudizio de' Sinodi Provinciali?

DCLVI. VI. Da' sentimenti di questo *Romano* Concilio, e da quelli de' Padri *Tarragonesi* loro maggiori assai si scostarono i Vescovi *Spagnuoli* del secolo settimo. Perocchè essen-

(26) Ivi col. 928. *Unde remoto ab Ecclesia Barcinonensi atque ad sua remisso Irenæo Episcopo, sedatis per Sacerdotalem modestiam voluntatibus, quæ per ignorantiam Ecclesiasticarum legum desiderant, quod non licet obtinere; talis protinus, de clero proprio Barcinonensibus Episcopus ordinetur, qualem te præcipue, frater Ascani, oporteat eligere, & deceat consecrare: ne si similiter forte factum fuerit, non sine objurgatione tui maxime nominis retundat nostra præceptio.*

ſendo nel Concilio *Toletano* X. ſtato depoſto *Potamio* Veſcovo di *Braga*, fu ſenza intervenimento dell' Appoſtolica Sede trasferito a quella Chieſa *Fruttuoſo* Veſcovo di *Dumia*, e ſimilmente i Padri del Concilio *Toletano* XVI. di loro autorità trasferirono alla Sede di *Toledo Felice* Veſcovo di *Siviglia*, alla Sede di *Siviglia Fauſtino* Veſcovo di *Braga*, e alla Sede di *Braga Felice* Veſcovo di *Portogallo*. Il Cardinale d' *Aguirre* ha preteſo di giuſtificare queſte traslazioni affermando, che i Padri di *Toledo* le fecero come eſeguitori delle decretali di *Calliſto*, di *Antero*, e di *Pelagio* II. (27). Ma queſte Decretali malgrado tutti gli ſforzi da quel dotto Cardinale fatti a loro difeſa paſſano preſso gli uomini eruditi per impoſture del falſo *Iſidoro*, e vano ſarebbe tentare di rimetterle in credito. Prende altra ſtrada il P. *Bianchi*, e confeſsa, che queſte Decretali ſon falſe, ma inſieme vuole, che la *Iſidoriana* raccolta foſse già nota in *Iſpagna* nel ſecol ſettimo, e quindi i Padri di *Toledo* ſpezialmente dalla falſa decretale di *Pelagio* II. da loro vera creduta prendeſser motivo di procedere a quelle Traslazioni colla ſuppoſta approvazione della Sede Appoſtolica (28). Ma laſciando, che queſto egreg-

ANNO DI CRISTO

DCXCIII.

(27) *Collect. Maximæ Concil. omnium Hiſpan. T. I. edit. Rom. 1753. diſſ. XI. pag. 179. ſeqq.*

(28) *T. I. lib. III. cap. IV. §. I. num. XVII. pag. 425. ſegg.*

egregio Scrittore a troppo deboli coniettu-re appoggia l' epoca della *Iſidoriana* raccol-ta, e noi nella prima parte di queſt' opera con aſsai maggior probabilità l' abbiamo traſportata al ſecol nono, vogliamo noi cre-dere, che i Padri di *Toledo* aveſsero comin-ciata la prefazione del loro Concilio deci-mo con un periodo preſo di pianta dalla piſtola di *Pelagio* II. come può vederſi dal confronto (29), ſenza nominare il Pontefi-ce, di cui erano quelle parole? Egli è que-ſto più facile a concepirſi d' un impoſtore, che aſsai tempo dappoi fabbricaſse quella lettera, che non de' Padri di *Toledo*, i qua-li non avrebbon certo laſciato di citare *Pe-lagio*, che col ſuo nome avrebbe a quelle parole aggiunta autorità. Il P. *Florez* (30) cerca di ſcuſare la traslazione di *Fruttuoſo* dalla Sede di *Dumia* a quella di *Braga*, pe-rocchè il Veſcovo di *Dumia* non era che l' Abate di quel Monaſtero, al quale per onore di S. *Martino Dumienſe* eraſi conceduto, che il ſuo Abate foſſe ſacrato Veſcovo; quella Badia era non ſolo entro la dioceſi di *Braga*, ma un ſobborgo della Città, e finalmente i Monaci, e la famiglia de' ſer-vi erano i ſoli ſudditi di quel Prelato. Ma chec-

(29) *Gratulationem nobis ſpiritualem divina contulit gratia, quando tribuit uti nobis ſalutaris diſciplinæ fre-quentia, & convenire ad pacificorum votorum ſtudia præo-ptata.*

(30) *Eſpanna Sagrada T. VI. pag.* 287.

checchessia di ciò, come scuserem noi le traslazioni fatte nel Concilio *Toletano* XVI.? Meglio è col *Cenni* (31) confessare che queste traslazioni furono irregolari. Non parliamo del Vescovo di *Siviglia* voluto dal Re a Vescovo di *Toledo*; ma quale utilità mai delle Chiese di *Siviglia*, e di *Braga* poteva richiedere, che il Vescovo di *Braga* passasse alla Sede di *Siviglia*, e alla Sede di *Braga* quello di *Portogallo*? Non è egli anzi manifesto, che questi passaggi furon tutti da una inferior Sede ad una più nobile, e più decorosa; il che spezialmente fu vietato da' Canoni, e anco dal Sinodo *Cartaginese* quarto, che pur, come vedremo, più favorì l' autorità de' Sinodi Provinciali nelle traslazioni de' Vescovi. Nè è già questa la sola irregolarità, che si vede ne' Concilj *Toletani* di questo secolo. Chi mai udì, che un Concilio comecchè Nazionale osasse di confermare un Generale Concilio, non perchè i suoi Canoni fossero per l' assistenza dello Spiritossanto infallibili, ma perchè le sue geste fosser conformi alle diffinizioni degli anteriori Concilj, e in quanto solo da quelle non discordassero? Eppure il Concilio *Toletano* XIV. protestò di così fare col sesto Concilio Generale, e di ammetterlo per questo solo (32). Ma non rechi ciò ma-

(31) *De antiq. Eccles. Hisp. T. II. pag.* 160.
[32] Cap. VI. *Supradicti Acta Concilii in tantum a nobis.*

ANNO DI CRISTO maraviglia. Le Chiese di *Spagna* per le continue guerre, e per altre turbolenze, sotto le quali in questo settimo secolo gemevano, non aveano colla Sede Romana alcun commercio, ond'è che le *Spagne* in questo secolo non ebbero alcun Vicario Apostolico ignorarono il quinto Sinodo Generale (che però il sesto dagli *Spagnuoli* fu detto *quinto*) e i varj decreti de' Papi contro il *Monotelismo* innanzi che il sesto General Concilio si celebrasse, e finalmente sol pochissime lettere da' *Romani* Pontefici si trovano scritte a' Vescovi della *Spagna* sulla fine del secolo per occasione del mentovato sesto Generale Concilio.

DCCCXV. VII. Ma quel riguardo, che nel settimo secolo non ebbero i Padri di *Toledo* alla Sede Apostolica ne' trasferimenti de' Vescovi, non è a dubitare, che usato fosse a *Costantinopoli* nella translazione di S. *Germano* dalla Chiesa di *Cizico* a quella Imperiale. Abbiamo da *Teofane* (33), che questa traslazio-

bis veneranda sunt, & recipienda constabunt, in quantum a præmissis Conciliis non discedunt; immo quantum cum illis concordare videntur.

[33] In Chronogr. ad an. 714. *Suffragio atque consensu Religiosorum, Presbyterorum, Diaconorum & totius sanctioris Cleri, sacrique Senatus & Populi imperatricis hujus civitatis; divina gratia quæ infirma semper curat, & quæ desunt, adimplet, Germanum sanctissimum Metropolitam & Præsidem* Cyzici *Metropoleos, in Episcopum hujus a Deo servatæ urbis & reginæ urbium transfert. Facta est hæc translatio coram* Michaele *Presbytero & Apocrisario Apostolicæ Sedis cæterisque Sacerdotibus & Episcopis præsentibus*, Artemio *imperante*.

zione fu fatta per unanime, e quasi miracoloso consentimento de' Preti, Diaconi, e di tutto il Clero, del Senato, e del popolo. Ma certamente nè i Preti, nè i Diaconi, nè il Clero tutto, nè il Senato, nè 'l popolo di *Costantinopoli* non aveano autorità per siffatto trasferimento. Ma bene è, soggiugne il Cronografo, ch' ella fu fatta alla presenza di *Michele* Prete, e Apocrisiario dell' Appostolica Sede, e degli altri Sacerdoti, e Vescovi. Dal che è aperto, che siccome questi Vescovi certamente diedero forza alla elezione di *Germano*, e ne approvarono la traslazione, così e molto più vi concorse l' autorità dell' Apocrisiario *Michele*, il quale è nominato il primo, e il solo distintamente. Almeno non si potrà provar mai, che questa traslazione seguisse senza l' intervenimento dell' Appostolica Sede, e attesa la presenza dell' Apocrisiario, tutta anzi vi è la presunzione, che questo ci fosse.

VIII. Due memorabili traslazioni occorsero nel secol nono. Ma innanzi di raccontarle, è da avvertire col P. *Bianchi* (34), che i *Romani* Pontefici consentendo nelle traslazioni, e concedendo l' incardinazione, altro non facevano, che dispensar sopra i Canoni, e sopra i decreti della Sede Appostolica, che le proibivano: onde suppnnevano per questa dispensa le domande del Cle-

[34] L. c. n. 22. pag. 439.

Clero e del popolo e il giudizio del Metropolitano e del Sinodo, e, se si vuole anche il consenso de' Principi, che le richiedevano. Però ad una legittima traslazione due cose erano necessarie, il giudizio del Sinodo, e Sinodo *perfetto* per usare una espressione de' Canoni *Antiocheni*, composto cioè del Metropolitano e de' Vescovi Suffraganei sulle domande del Clero e del popolo, e la facoltà del *Romano* Pontefice, il quale pel giudizio del Sinodo rimaneva informato dello stato delle cose, e quindi moveasi a dare o negare la domandata dispensa. *Incmaro* lo confessa, laddove parlando della severità, con che i Canoni proibiscono le traslazioni, dopo avere osservato, che i Padri le paragonavano alla scelleraggine delle ribattezzazioni e riordinazioni (35), soggiugne nulladimeno, che dove necessità od utilità le addomandi, debbon farsi per sinodal disposizione, *o per assentimento dell' Appostolica Sede* (36). Dove a creder non è col *Tommasini*, che la particella o prender si debba nel senso disgiuntivo, o alternativo, sicchè *Incmaro* estimasse alle traslazio-

[35] T. II. Oper. edit. Sirmond. pag. 744. *Sed & colligendum est quam grande scelus est hujusmodi translatio, quæ rebaptizationi & reordinationi comparando conjungitur.*

[36] Ivi. *Si autem causa certa necessitatis, vel utilitatis exegerit, ut quilibet Episcopus de civitate, in qua ordinatus est, transferatur ad aliam civitatem, Synodali dispositione, vel Apostolicæ Sedis consensione apertissima ratione manifestum fieri debet.*

zioni baſtare o la ſola ſinodale diſpoſizione, o la ſola diſpenſa dell'Appoſtolica Sede ; è inganno, e la condotta d'*Incmaro* nella cauſa di *Attardo*, della quale or ora diremo, aſſai lo manifeſta: ſibbene va inteſa in ſenſo copulativo, ſicchè ſtia in luogo di *e*; di che abbiamo ne' monumenti di queſta età moltiſſimi eſempli (37) ; ond' è che *Ivone* Veſcovo di *Chartres* ſulla fine dell'undecimo ſecolo, e ſu' principj del dodiceſimo eſpreſſe gli ſteſſi ſentimenti d' *Incmaro* colla particella *e* (38). Già vengaſi alle traslazioni che ſi accennavano. Giaceva, eran dieci anni, da' *Normanni* e da' *Brittoni* devaſtata e interamente diſtrutta la Città di *Nantes*. Il perchè *Attardo* già Veſcovo di quella Chieſa vedevaſi tolta ogni ſperanza di ricuperar la ſua Sede. Ma il Re *Carlo Calvo* e i Padri del Concilio di *Soiſſons*, tra' quali contavaſi *Incmaro* con altri ſei Metropolitani, deſideravano grandemente di promoverlo a qualche altra Chieſa di Francia, la quale quandochè foſſe, veniſſe a vacare. Però

ANNO DI CRISTO

DCCCLXVI.

[37] Così [per tacere altri eſempli che poſſon vederſi nel du *Cange*, e altrove] nella vita di *Sergio* ſcrive *Anaſtaſio* Bibliotecario *T. I. edit. Vignol. p.* 307. *Quæ & quaſi ſynodaliter definita, & in ſex tomis conſcripta, a tribus patriarchis, id eſt, Conſtantinopolitano, Alexandrino, & Antiocheno, vel cæteris præſulibus, qui eo tempore illic convenerant, ſubſcripta erant, manuque imperiali confirmata:* dove il *vel cæteris præſulibus* vale *& cæteris præſulibus*.

[38] Ep. CLXXI. *Translationes Epiſcoporum, neceſſitate urgente, Metropolitani auctoritate, & ſummi Pontificis diſpenſatione fieri oportet*.

rò e il Re (39) e 'l Concilio (40) supplicarono *Niccolò I.* acciocchè gli piacesse d' incardinarlo in alcuna Chiesa vacante; al qual fine ancora spedironlo a *Roma* loro Legato a trattare con quel sovrano Pontefice degli affari, che nel Concilio erano stati discussi. Perchè mai e il Re, e i Padri di *Soissons* sarebbono al Papa ricorsi, se avesser creduto, alle traslazioni bastare la sola autorità de' Sinodi Provinciali? Nè almeno *Incmaro* si oppose? Egli, che il *Tommasini* vuole, avere parlato in senso separativo, o alternativo nel testo poc' anzi da noi esaminato? Proseguiamo. *Attardo* a *Roma* portò l'une e l' altre lettere, quantunque quelle del

[39] Ep. ad Nicol. I. T. X. Concil. Labb. Ven. edit. col. 383. Actardum *Nannetica quondam Sedis venerabilem Episcopum, exilium, vincula, mare, dura pericula passum, sed gratia Dei liberatum, Northmannis nimium Britonibusque vicinum, ac perinde Civitas sibi commissa, olim florentissima, nunc exusta & funditus diruta, redacta per decennium cernitur in eremum, fidelem Legatum nostrum vestræ sanctissimæ paternitati dirigimus. . . . Cui quia nulla manet spes in propria, si annuit, & favet vigilantissima vestræ discretionis solertia, voluntate & mente promptissima optamus vacantis Sedis constituatur in Cathedra, quo possit injuncta sibi & ordinata peragere ministeria, quoque valeat utilitatibus Ecclesiasticis, & obsequiis parere nostris.*

[40] Ep. Synod. ivi col. 321. Actardum *vestræ paternitatis aspectibus pertractavimus destinandum . . . . Cui petimus, humiliter deposcimus, ut sanctæ benignitatis vestræ sublimitas aurem pietatis clementer accommodet, eique solitæ manum mansuetudinis porrigat. Videlicet ut rebus omnibus, ideſt, Sede, in qua nulla spes recuperandi sibi est, cum Parochia expoliatus pietatis vestræ adminiculo adjuvetur.*

del Sinodo foſsero ſcritte prima di quelle del Re, ma eſsendo già morto *Niccolò I.* le preſentò al Succeſsore *Adriano II.* E ben queſti al deſiderio e del Re, e de' Padri ſoddisfece. Perciocchè decretò, che *Attardo* eſser poteſse incardinato a quella Chieſa, che foſse vacata, e le Veſcovili funzioni vi eſercitaſse sì però che vera foſse la relazione del ſeguito diſtruggimento di *Nantes*, nè il Veſcovo *Attardo* ſoggiornar vi poteſse per alcun modo (41). Venne il caſo cinque anni appreſso. Perocchè vacò la Chieſa Metropolitana di *Tours*. Ma i medeſimi Veſcovi congregati nel Sinodo *Duziacenſe* rinnovarono a Papa *Adriano* II. le loro iſtanze per l' incardinazione di *Attardo* a quella Sede (42). Nel che certa coſa è, che ſtante la diſpenſa Appoſtolica dell' incardinazione di *Attardo* ad ogni Chieſa vacante eziandio Metropolitana, avrebbono i Padri del Con- ANNO DI CRISTO DCCCLXXI.

[41] Epiſt. ad Epiſcop. Syn. Sueſſ. T. X. Labb. Ven. edit. col. 406. *Quæ de re ſecuti prædeceſſorum Patrum inſtituta, & Apoſtolicæ Sedis exempla Pontificum, præcipueque Beati Papæ* Gregorii, *qui circa hujuſmodi, quæ nos nunc erga præfatum Antiſtitem*, Deo *favente ſtatuimus, ſæpe ſtatuiſſe dignoſcitur, decerninus hunc ſanctiſſimum crebro jam dictum fratrem noſtrum & coepiſcopum* Actardum *Eccleſiæ, quæ forte ſuo fuerit viduata Rectore, penitus incardinari: quatenus in eâ conſtitutus, & officia Epiſcopalia, quæ per impoſitionem manus accepit, exerceat . . . Si tamen ejus Eccleſia, ut ipſius & Metropolitani proprii, ac litterarum veſtrarum circumſtantia innuit, funditus diruta &c.*

[42] *Epiſt. Synod. conc. Duziac. T. X. Labb. Ven. edit. col.* 1168.

cilio *Duziacenſe* potuto inveſtirlo di quella Chieſa. Nulladimeno riguardando all' antichità, e nobiltà di quella Metropoli per gli meriti di S. *Martino* onorandiſſima non meno che al genio del Pallio, di che era *Attardo* ſtato adornato, parve loro coſa più ragionevole, ch' egli colle domande del Clero e del popolo, col conſenſo del Concilio, e col favore del Re, dall' autorità della Santa Sede vi foſſe incardinato (43). Non io qui voglio col P. *Bianchi* (44) muover lite a' Padri *Duziaceſi*, perchè citarono non molto felicemente i *Canoni Antiocheni*, che come di ſopra fu oſſervato, non parlan de' Veſcovi già incardinati, Si noti bensì, che que' Padri non dicono, che avrebbono eglino potuto incardinare ſecondo i Canoni *Antiocheni maſſimamente dopo le lettere del Papa, o aggiunte le lettere del Papa*, o ſomigliante coſa, la qual forſe avrebbe dato alcun ſoſpetto, ch' eglino aveſſer penſato d' avere da ſe autorità d' incardinarlo anche ſenza la Pontificale diſpenſa: ma nò: uniſcono e i Ca-

[43] Ep. cit. *Quem licet juxta Antiochenos Canones perfecto Concilio, atque ſecundum Apoſtolicas veſtras litteras vacanti Eccleſiæ incardinare poſſemus: quia tamen Turonenſis Eccleſia ex antiquo Metropolis, & B. Martini meritis famoſiſſima & honorabilis ſemper extitit; & præfatus frater noſter* Attardus *venerabilis Epiſcopus genio Pallii a benignitate veſtra eſt honoratus: rationabilius vidimus, ut petitione cleri ac Plebis ipſius Eccleſiæ, & conſenſu noſtræ unanimitatis, ac favore Domini noſtri* Caroli *Regis glorioſi, a veſtra auctoritate eidem incardinetur Eccleſiæ.*

[44] *Loc. cit.*

Canoni *Antiocheni*, e la pistola d' *Adriano*, acciocchè si vegga, che la condizione da' Canoni *Antiocheni* richiesta del *Sinodo perfetto* non vi mancava per eseguire la dispensa ad *Attardo* conceduta, benchè l' autorità non fosse nel giudizio del Sinodo riposta, ma nella dispensa di Papa *Adriano*. ANNO DI CRISTO

IX. Non meno considerevole è l' altra traslazione che ci rimane a raccontare. A' 21. di Giugno dell' anno DCCCLXXVI. si aprì in *Francia* a *Pontigny* un Concilio assai celebre; e a' 10. di Luglio vi comparvero per presiederci i legati della Sede Apostolica, *Lione* Vescovo di *Gubbio*, nipote di *Giovanni* VIII. allora Pontefice, e *Piero* Vescovo di *Fossombrone*. Quattro giorni dopo il loro arrivo, cioè a' 14. di Luglio, come narra il Continuator d' *Aimoino* (45), *Frotario* Vescovo di *Bourdeaux* innanzi a' Legati presentò a tutto il Concilio una supplica, che gli fosse conceduto di passare alla Chiesa di *Bourges*, conciosiachè la prima sua Chiesa fosse stata da' Barbari Pagani menata a distruzione. Osserva qui subito il *Tommasini*, che *Frotario* non sarebbe ricorso a' Padri di *Pontigny*, se non fosse stato persuaso, che avessero facoltà avuta d' accordargli il domandato trasferimento. Ma egli dovea avvertire, che si trattava d' un Concilio, al quale presedevano i Legati dell' DCCCLXXVI.

[45] *Lib. VI. cap.* 33.

ANNO DI CRISTO DCCCLXXVI.

Appostolica Sede. Però quando pure *Frotario* avesse creduto valevole a dargli la bramata traslazione, ciò di niuna forza sarebbe ad autorizzare per tali cause gli altri Sinodi Provinciali. Dipoi era a considerare, che il giudizio del Sinodo era necessario per ottenere dal Pontefice la dispensa, nè ad altro la supplica di *Frotario* mirava, se non a questo, che i Padri favorissero le sue domande, cioè presso del Papa, al quale doveasi la decision riservare. I Padri, dice lo Storico dianzi citato, alla istanza di *Frotario* non acconsentirono (46). Ma per qual ragione? Pretende il *Tommasini*, che questo avvenisse non perchè i Padri di *Pontigny* credessero, non essere in loro podestà il soddisfarlo, ma perciocchè sdegnati erano seco lui, siccome quello, che solo avesse tra tutti per adulazione a *Carlo Calvo* acconsentito ad ammettere il Vicariato Papale di *Ansegiso* Metropolitano di *Sans*. Se io sostener volessi col P. *Bianchi*, che i Padri di *Pontigny*, malgrado le prime lor ripugnanze accettarono in fine anch' essi il nuovo Vicario, come in altro luogo di questo libro ho accennato, cadrebbe subito la coniettura del *Tomassini*. Ma divertir non voglio ad una non necessaria questione. Sia pur vero, che i Padri di *Pontigny* avessero contro

[46] L. c. *cujus petitioni unanimitas Episcoporum non acquievit.*

tro *Frotario* per la detta cagione conceputo sdegno. Egli è tuttavia contro ogni probabilità sospettare, che per questo motivo ributtassero le inchieste di lui. Il Re *Carlo* già era contro di loro forte irritato, perchè non aveano alla dignità di *Ansegiso* da lui promossa aderito; ma pur finalmente per contrastargliela aveano in campo messe ragioni molto plausibili, e che aver potevano anche una laudevole apparenza di giusto zelo per lo mantenimento de' loro diritti. Quale imprudenza però sarebbe mai stata quella de' Padri del Concilio con questa nuova negativa inacerbire vieppiù contro di se l'animo dello stesso Re *Carlo*, al quale sapevano, le premure di *Frotario* esser a cuor grandemente? Nè già alcuna ragionevole scusa avrebbon potuto della lor negativa recare, quando da una parte certa essendo la rovina di *Bourdeaux*, dall' altra avessero eglino avuto facoltà di trasferirlo alla Chiesa di *Bourges*; ma solo a gravissima ingiuria di quel Monarca avrebbon fatto apparire il loro mal animo contro di lui, e delle persone da lui favorite. Ben tutt' altra cosa sarà, se diciamo, avere que' Padri potuto a *Carlo* rispondere, che tal concessione al solo *Romano* Pontefice apparteneva. Allora disarmato era lo sdegno del Re, nè altro restavagli, che ricorrere egli medesimo al Papa, siccome fece. Si aggiunga, che non fidandosi il Papa al testimonio

ANNO DI CRISTO DCCCLXXVI.

ANNO DI CRISTO DCCCLXXVI.

di *Carlo* interrogò per lettera i Vescovi della Provincia sulla devastazione di *Bourdeaux*. Ora qual più bella occasione di questa avrebbon que' Vescovi avuta di sfogare la pretesa lor ira, scrivendo al Papa, perchè si opponesse alla traslazion domandata? Eppure tanto nol fecero, che in vigore della lor risposta il Papa si mosse a incardinare *Frotario* alla Chiesa di *Bourges*, siccome dalla lettera di *Giovanni* all' Imperador *Carlo Calvo* si vede (47). Scrisse poi il Pontefice tanto a' Cittadini di *Bourges*, quanto a' Vescovi di quella Provincia, significando loro, che per le accennate cagioni di necessità avea in quella Metropolitana incardinato *Frotario*; ma si dichiarò insieme, che intendeva, dovere, cessata la presente necessità della barbarica invasione, cessare ancora la sua dispensa, sicchè *Frotario* alla pristina sua Chiesa si ritornasse (48); e di più a Vescovi aggiun-

[47] Ep. VIII. ad Carol. Calvum Imp. T. XI. Concil. Labb. Ven. edit. col. 7. *Quocirca licet nos multis canonicis testimoniis provocati petitionem vestræ devotionis implere magnopere moliremur, & solius majestatis vestræ testimonio super exterminio Burdigalensis Provinciæ credere minime cunctaremur; tamen quia pietatis vestræ testimonio comprovincialium quoque Præsulum literas convenire, sicuti rebamur, nuper cognovimus, secundum pietatis vestræ religiosissimum libitum Burdegalensis diœcesis Episcopum, Fratrem scilicet nostrum* Frotarium, *in Bituricensem Ecclesiam Cardinalem fieri decernentes, Metropolitanæ dignitatis privilegio iterato munire curavimus.*

[48] Ep. XIII. ad Bituric. ibi col. 11. *Porro sciatis, quia sic ista non modica interveniente necessitate barbara modo*

aggiunse d' avere così conceduta quella dispensa, che nulladimeno voleva, che inviolati rimanessero i Canoni, i quali fuori del caso di manifesta necessità osservar si doveano (49). Il che assai mostra avere e i Legati e i Vescovi a ragione negato di ammetter l'inchiesta di *Frotario*, e al giudizio riserbatola dell' Appostolica Sede, dacchè il Papa con tanti vincoli ristrinse la sua concessione.

X. Qui ci arrestiamo; perocchè niente più ci vuole a smentire *Febbronio*, che avanza, non essere le Vescovili traslazioni ne' primi nove secoli appartenute se non a' Sinodi Provinciali. Ma come potè egli recarsi a cosiffatta opinione? Anche qui si è lasciato ingannare dal suo *Gibert*. Nel quarto secolo, dic' egli, abbiamo il Canone del quarto *Cartaginese* Concilio tenuto l' anno 398., siccome anche il Canone XIII. tra gli Appostolici, la raccolta de' quali esser si crede del quarto secolo; e da questi due canoni si ha apertamente, che le traslazioni erano di diritto de' Vescovi Provinciali. Pel secol sesto si può recare il Canone XXXVI.

modo concedimus, ut tali necessitate remota, removeatur etiam id, quod necessitas imperat. Veggasi anche la lettera XIV. a' Vescovi.

[49] Ep. XIV. ad Episc. Provinc. Bituric. ibi col. 12. *Prioribus itaque remanentibus regulis inconvulsis, quæ ubi nec rerum, nec temporum urget necessitas, jure convenit observari &c.*

citato da *Graziano Cauſa VII. quæſt. II.* Lo ſteſſo per l' ottavo ſecolo indica il canone XXXIV. ivi medeſimo recato da *Graziano*. Queſta è tutta la Storica erudizione, che *Febbronio* reca in mezzo ſu queſto argomento, e tutta l' ha bravamente traſcritta da *Gibert*, ſenz' avvederſi de' molti sbagli, che queſto ſuo eroe avea preſi, e a lui prender facea ſimilmente. Primo sbaglio citare il canone XIII. degli Appoſtolici a prova della diſciplina, che nel quarto ſecolo era in vigore. Checcheſſia del preciſo tempo, in che quella raccolta fu fatta, i Critici fanno eſſer queſta la più ricevuta opinione, che que' canoni non altro ſieno, ſe non le leggi de' Sinodi de' primi tre ſecoli a poco a poco creſciute ſecondo che i Sinodi ſi celebravano (50). Dunque al più da quelli ſi può comprendere la diſciplina de' primi tre ſecoli, non quella del quarto. E' innoltre indubitato preſſo i mezzanamente eruditi, non che i ſommi Critici, che la Chieſa *Occidentale* gl' ignorò avanti da *Dionigi Eſiguo*, il quale il primo li recò in latino; dunque al più ſervir poſſono a conoſcere la diſciplina delle Chieſe *Orientali* ne' primi tre ſecoli, non la diſciplina di tutta la Chieſa. Finalmente meglio dobbiamo determina-

[50] Veggaſi *Piero de Marca de Conc. lib. III. cap. II. e Beveregio in Codice Canonum Primitivæ Eccleſiæ vindicato Cap. II.*

minare la disciplina della Chiesa nel secol quarto da' Canoni *Niceni*, che dagli Appostolici, ancora perchè il Concilio *Niceno*, siccome dianzi si è detto, ristrinse anche più, od anzi tolse onninamente le Traslazioni de' Vescovi. Secondo sbaglio addurre senza dubitazione il quarto Concilio *Cartaginese* ad argomento della Ecclesiastica disciplina nel quarto secolo. Perocchè quantunque il *Tillemont* si sia ajutato a sostenere la verità di questo Concilio, tuttavia i più Critici lo rigettan per falso. E il vero, come riflette anche il *Vanespen* (51), l'anno CCCXCVII. il terzo Concilio *Cartaginese* a cagione di *Cresconio*, il quale avea la propria Chiesa abbandonata, ed occupatane un' altra, proibì generalmente le Traslazioni, riportandosi al Concilio plenario di *Capova*, in cui l'anno CCCLXXXIX. erano state vietate le *ribattezzazioni*, le *riordinazioni*, e le *traslazioni* [52]. E vuolsi far credere, che l'anno appresso gli stessi Vescovi abbiano mitigato il rigore del loro Canone, decretando, che i Vescovi Provinciali disaminassero, se dalla traslazione risultava utilità alla Chiesa, e in quel caso la determinassero, ed ammettessero, cioè,

[51] *Oper. V. in brevi Comment. ad decretum* Gratiani *pag.* 250. *Venetæ edit. a.* 1732. Lovanii *adscito nomine*.

[52] Can. XXXVIII. *Illud autem suggerimus, mandatum nobis, quod etiam in Capuensi plenaria Synodo videtur statutum: non liceat fieri rebaptizationes, & reordinationes, vel translationes Episcoporum &c.*

cioè, per dirla col citato *Vaneſpen*, abbian di nuovo aperta un' ampliſſima via alle traslazioni, che pur troppo l' ambizione e l' intereſſe han ſempre ſaputo colorir come utili, e talor neceſſarie? Che poi ſe ſi aggiunga, che queſto preteſo quarto *Cartagineſe* Concilio da tutta l' antichità fu ignorato e da *Dionigi Eſiguo*, e da *Ferrando* abbreviator de' Canoni *Affricani*, e dal Concilio *Cartagineſe* tenuto nell' anno DXXV. ſotto *Bonifacio*, e da *Auſilio* nella difeſa di Papa *Formoſo?* Ignorollo pure *Giovanni* VIII. il quale per la traslazione già narrata di *Frotario* fece l' anno DCCCLXXVIII. leggere nel Concilio di *Troyes* i Canoni *Sardiceſi*, e i decreti di S. *Lione* Magno, i quali proibiſcono le traslazioni Veſcovili, ed i Canoni *Affricani*, i quali proibiſcono così le traslazioni, come le riordinazioni, e le ribattezzazioni, cioè il Canone del Concilio *Cartagineſe* III., non già del IV. che rimette al giudizio del Sinodo queſti trasferimenti (53). Laſcio altri argomenti che dagli eruditi *Ballerini* ſi portano [54], e ſolo

[53] Ann. Bertin. cap. 37. ad ann. 878. *Deinde ipſo jubente* [Joanne VIII.] *lecti ſunt in Synodo Canones Sardicenſis Concilii, & decretum Papæ* Leonis *de Epiſcopis ſedes ſuas mutantibus: ſed & Africani Canones, & ut non fiant Epiſcoporum translationes, ſicut nec rebaptizationes, vel reordinationes, pro* Frotario *Burdegalenſi Epiſcopo, qui de Burdegalis Pictavis, indeque ad Bituricenſem civitatem exiliſſe dicebatur.*

[54] *T. III. Oper. S. Leon. pag. LXXXVIII. ſegg.*

solo con esso loro osservo essere assai verisimile, che i Canoni di questo falso *Cartaginese* Concilio fossero nel quinto secolo compilati da un ignoto raccoglitore, il quale quà e là li prese da antichi Concilj, onde in vetustissimi Codici hanno il titolo di *statuti antichi della Chiesa, e di statuti antichi dell' Oriente*. Ma quando anche a *Febbronio* si dia, che genuini sieno que' Canoni, e da un quarto Concilio *Cartaginese* proceduti nel CCCXCVIII., che prò alla sua causa? Niuno certamente, niuno. Nel terzo libro dimostreremo apertamente, che a' Padri *Affricani* furono ignoti i Canoni di *Nicea*, d'*Antiochia*, e di *Sardica*. Per ora basti il riflettere a ciò, che poc'anzi abbiamo veduto del terzo Concilio *Cartaginese*. Perocchè è egli credibile, che i Padri *Cartaginesi* volendo proibire le Vescovili traslazioni citassero anzi i decreti d' un Concilio di *Capova*, del quale da alcune sole lettere di S. *Ambrogio* ci è rimasa qualche memoria, che i Canoni *Niceni*, gli *Antiocheni*, e i *Sardicesi* se ne avessero avuta notizia? Ora essendo indubitata cosa, che questi Canoni vietavano assolutamente le traslazioni, e la disciplina della Chiesa *Occidentale* erasi a questa uniformata, se i Padri *Cartaginesi* nel CCCXCVIII. quello stabilirono, onde *Febbronio* col suo *Gibert* prende motivo di produrne il Canone, fransero quella disciplina, che in tutto l'*Occidente* era

al-

allor custodita, e da lor medesimi eraſi l'anno precedente confermata, e dalla mente de' Padri *Niceni*, *Antiocheni*, e *Sardicesi* si allontanarono. Il perchè il loro Canone non ci mostra, qual fosse la disciplina della Chiesa nel secol quarto, ma solo un rilassamento di disciplina introdotto nell'*Affrica* nell'anno 398., forse scusabile per la ignoranza di tanti rispettabili Canoni, ma tuttavia da non proporsi ad argomento di ciò, che la buona e regolar disciplina di que' giorni addomandava. Terzo sbaglio volere, che dal Canone XXXVI. di *Graziano* s' impari la disciplina del secol sesto. Sa egli *Febbronio*, che sia quel Canone XXXVI.? E' un pezzo di lettera di Papa *Pelagio* II. a *Benigno*; ma di qual lettera? L'oda dal P. *Labbè*, il sentimento di cui dal *Vanespen* (55) è stato anche adottato: *che questa* (lettera) *non sia delle supposte merci d'* Isidoro, *niuno dubiterà mai, il qual sia nel leggere i monumenti degli antichi esercitato* (56), e tale bene la mostrano, dice qui acconciamente il P. *Bianchi* (57) *i plagj manifesti, che si contengono in questa pistola riferita nella raccolta d'* Isidoro, *la nojosa e sazievole prolissità, lo stile barbaro e sconnesso, le parole, ed i termini, che non*

[55] L. c.
[56] T. IX. Conc. Manſ. edit. col. 881. *Quin hæc* [epistola] *sit ex suppositis* Isidori *mercibus nemo unquam dubitabit in legendis veterum monumentis exercitatus.*
[57] T. V. p. I. pag. 404.

non ſi trovano uſurpati ſe non più ſecoli dopo Pelagio, *e ſopratutto la difeſa o apologia, che in eſſa ſi fa delle traslazioni Veſcovili contro la rigoroſa diſciplina della Romana Chieſa in queſti tempi, e molto anche dappoi*. O Dio! terribil coſa a penſare! *Febbronio* è ſtato ſiffattamente tradito dal ſuo *Gibert*, che gli ha fatto produrre una *fetida e puzzolente mercanzia del falſo Iſidoro!* Come inorridir dee il poverello, quando vedrà d' eſſer caduto in quel bruttiſſimo fallo, che tante fiate e sì aſpramente rimprovera a' *Curialiſti Romani?* Ma ben peggio è ciò, che a dire ci reſta. Quarto sbaglio volere, che dal Canone XXXIV. di *Graziano* ſi raccolga la diſciplina del ſecolo ottavo, e quale ſcrocchio? Odaſi bene. Queſto Canone XXXIV. non è ſe non quella *fetida e puzzolente mercanzia del falſo Iſidoro*, dalla quale ſecondo *Febbronio* eſſendo ingannato *Innocenzio* terzo ſi laſciò condurre a dichiarare, che le traslazioni erano al Pontefice Romano riſerbate; sì è quella ſteſſa ſteſſiſſima piſtola di Papa *Antero*, che *Febbronio* deteſta come una *fetida e puzzolente mercanzia del falſo Iſidoro*. Poſſibile? Non ſi ha che a farne il confronto per vedere ſe io dica vero (58). Dimando

[58] Vaneſpen l. c. *Atque in primis* [adducit Gratianus] *canone* XXXIV. *fragmentum* FALSÆ DECRETALIS ANTERI *Papæ, in quo dicitur: mutationes Epiſcoporum ſcitote communi utilitate atque neceſſitate fieri licere, ſed non propria cujuſquam voluntate, aut dominatione.*

do, come *Febbronio* non temè di recare in mezzo questa *fetida e puzzolente mercanzia del falso Isidoro?* Dimando come una pistola di *Antero* morto sulla fine dell' anno CCXXXV. esser debba argomento della disciplina, che nel secolo ottavo era in uso? Dimando; come una pistola, della quale *Febbronio*, trae, che a' Sinodi Provinciali appartenevano le traslazioni de' Vescovi, potesse poi ad *Innocenzio* III. dar motivo di dichiarare all' Appostolica Sede riserbate tai traslazioni? Non insistiam davantaggio; che parer questo potrebbe un insulto. Rispondiamo piuttosto ad un' altra istanza, che potrebbe farsi assai acutamente. Sì dirà forse; sia pur falsa la pistola di *Antero*; sia falsa quella di *Pelagio* II. Almeno dunque secondo i nostri principj, che *Isidoro* nelle sue Decretali rappresentò la disciplina comun de' suoi tempi, e in molte parti l' antichissima, converrà dire, che la disciplina in queste due Decretali insinuata fosse la disciplina del secolo *Isidoriano*, e ancora più antica. Se non vagliono dunque a mostrare precisamente la disciplina del secol di *Antero*, e di *Pelagio* II., faranno almeno palese che nel secol nono incominciato, e nell' ottavo ancora le Vescovili traslazioni appartenevano a' Sinodi Provinciali. Distinguasi: appartenevano a' Sinodi Provinciali coll' esclusione del Romano Pontefice, si neghi; appartenevano a' Sinodi

di Provinciali coll' affentimento del Papa, ſi conceda. La qual diſtinzione da tutto il fin qui detto ſi trae, e molto più dal conſiderare, che avendo *Iſidoro* dato nella ſua Raccolta luogo a queſte due Decretali, egli che vuol farſi l' Autore della Pontificia podeſtà ſopra de' Sinodi Provinciali, nè eſſendo egli ſtato ſenza dubbio sfornito d' ingegno per non vedere, che elle avrebbono contradetto il primario intendimento ſuo di dilatare la podeſtà del Romano Pontefice, è aperto, che dal concederſi regolarmente a' Sinodi Provinciali il diritto delle traslazioni ſenza far motto del Papa non viene queſto eſcluſo dall' interporci la ſua autorità.

XI. Ma torniamo ad Innocenzio III. E' egli vero, che queſto Pontefice in vigore della falſa piſtola di *Antero* abbia decretato, che di diritto del ſolo Romano Pontefice ſieno le traslazioni de' Veſcovi? Il dice veramente *Febbronio*; ma nulla ha *Innocenzio*, onde ciò ſi poſſa ragionevolmente raccorre. Quattro Capi ha il titolo *de translatione*, e tutti contengono lettere del ſolo *Innocenzio*, e in queſte il Pontefice non avanza coſa, che pur indichi da lontano la lettera di *Antero*. Cita egli l' Antichità, cita i Canoni; ma non poteva ſenza queſta lettera appellare e l' una e gli altri? Abbiamo pur veduto, quale ſu queſto punto ſia ſtato il ſentimento della Chieſa *Orientale* non per anco dal-

dallo ſciſma corrotta, quale quello della Chieſa *Occidentale*. Quanto a' Canoni, il *Tommaſini* afferma, e prova *eſſere ſtata nel ſecolo XI. conſuetudine ricevutiſſima*, e REGOLA DEL DIRITTO, *la quale neppur ſi poneva in controverſia nel principio del XII. ſecolo, che ai Romani Pontefici erano riſerbate le traslazioni de' Veſcovi* (59). E il vero *Paſquale* II. avea molto innanzi d' *Innocenzio* III. rimproverato gl' *Ingleſi*, perchè talvolta preſumeſſero di fare tai traslazioni ſenza l' aſſentimento della Sede Romana; il che, dic' egli (60), *eſſer ſappiamo onninamente proibito*. E così pure *Orderico Vitale*, il quale fiorì nella prima metà del ſecolo XII. avanti d' *Innocenzio*, afferma che ſecondo i decreti de' Canoni non può un Veſcovo da una Sede ad altra eſſer promoſſo, ſe non per autorità de' Romani Pontefici (61). E *Innocenzio* III. non avrà potuto citare i Canoni, egli che ſolo nel 1198., non poc' anni cioè do-

[59] *Conſtat ergo receptiſſimam fuiſſe eam*, & REGULAM JURIS ET CONSUETUDINEM *ſæculo XI. quæ jam ne in controverſiam quidem vocabatur ineunte ſæculo XII. Pontificibus reſervari translationes Epiſcopales, quamvis non ita pridem in Conciliis Provincialibus conſultatæ, & conceſſæ fuiſſent*.

[60] *Vos præter authoritatem noſtram Epiſcoporum quoque mutationes præſumitis; quod ſine Sacroſanctæ Romanæ Sedis authoritate ac licentia fieri novimus omnino prohibitum*, preſſo il *Tommaſino de Benef. p. II. lib. II. c. 66. n. 4.*

[61] Ad ann. 1136. *Quia Epiſcopus ſecundum decreta Canonum de propria Sede ad aliam Eccleſiam niſi authoritate Romani Pontificis promoveri nequit &c.*

po *Paſquale* II. e *Orderico*, riprovò le traslazioni, quando con Appoſtolica autorità non foſſer ſeguite? Ma quai Canoni, ſi domanderà, ſon queſti mai? Potrei riſpondere, che Canoni baſtevoli a fare la riſerva delle Traſlazioni conoſcere dipendente dalla ſola Pontificia autorità ſon tutti gli atti di que' Concilj, che per ſiffatta cagione ricorſero al Romano Pontefice. Senza ciò tutti i Canoni, che o aſſolutamente proibiſcono le traslazioni, o le proibiſcono fuori de' caſi di aperta neceſſità, e utilità della Chieſa aver ſi poſſono in conto de' canoni, che comprovino neceſſaria ad eſſe l' autorità della Sede *Romana*. Perocchè ſe le Traslazioni furono proibite per generaliſſime diſpoſizioni della Chieſa in tanti canoni rinnovate e riſtabilite, acciocchè poſſano farſi lecitamente, neceſſaria è ſenza dubbio l' autorità di quello, che ha podeſtà di diſpenſare ſopra i Canoni generali, e dalla Chieſa univerſalmente ricevuti, cioè, come *Febbronio* ſteſſo col ſuo *Dupino* confeſſa (*62*), del *Romano* Pontefice. Qual fondamento dunque avet può *Febbronio* di dire, che *Innocenzio* III. alla ſola Decretale di *Antero* appoggiaſſe la ſua dottrina delle Traslazioni al *Romano* Ponte-

[62] Cap. II. §. IV. n. 7. *Inſuper æquum eſt, & patitur univerſalis Eccleſia, ut Romanus Pontifex tanquam Caput in legibus, Conciliis etiam Generalibus, latis ſapienter diſpenſet, eo ſcilicet caſu, quo ipſummet Concilium diſpenſaturum eſſet.*

riſervi le traslazioni. Perocchè tutti i Canoni, che proibiſcono le traslazioni, *equivalentemente* le dichiarano al giudizio dell' Appoſtolica Sede riſervate, ſiccome quella che ſola può diſpenſare ne' Canoni univerſali, e da tutta la Chieſa con venerazion ricevuti, almeno in que' caſi, ne' quali diſpenſerebbe un generale Concilio. Del reſto quando *Febbronio* diceva, che nel diritto le ſole piſtole d' *Innocenzio* III. ſono i teſti ſinceri, che parlano della Pontificia riſervagione, non avrebbe già egli voluto inſinuare, che *Innocenzio* III. foſſe il primo ſtato a riſerbare alla ſua Sede le traslazioni? La qual coſa ſe egli ha preteſo, nè faria maraviglia, avendo ciò voluto anche de *Marca* (63), caduto è certamente in error grave, e ſenza ricorrere a quello, che dal *Tommaſini* di Papa *Paſquale* II. e di *Orderico* abbiamo detto, e alle altre coſe ſinora propoſte, ed illuſtrate, aſſai lo convincono di falſità le parole medeſime d' *Innocenzio*, il quale di coſa parla non da ſe primamente ſtabilita, ma canonizzata dalla venerabile antichità, e dall' Eccleſiaſtiche preterite leggi. E tanto baſti delle traslazioni.

XIII. Aggiugniamo delle ceſſioni, o rinunzie alcuna coſa. Nel che a *Febbronio* concederò ſenza difficoltà, che i Romani Pontefici prima del duodecimo ſecolo laſciaro-

[63] *De Conc. lib. VI. cap. VIII. num. 5. ſegg.*

no a' Sinodi Provinciali la libertà d'ammettere queſte ceſſioni; ma nego che *Innocenzio* III. ſia ſtato il *primo* a riſerbarle all'Appoſtolica Sede; nego, che queſto ſia un nuovo diritto per le falſe Decretali introdotto; nego, che abbia *Innocenzio* III. malamente tratto dalla divina iſtituzione queſto gius, che compete al Romano Pontefice. Dimoſtriamo brevemente queſte tre coſe, e di altrettante falſità ſarà *Febbronio* convinto in ciò, che dopo il *Gibert* ci dice delle Veſcovili ceſſioni (64). In ogni tempo ſi trovano eſempli di Veſcovi, che alla Romana Sede ricorſero, volendo rinunziare le loro Chieſe. Così l' anno CCCCLVIII. a S. *Lione* Magno ſi volſe *Ruſtico* Veſcovo di *Narbona*, il quale, come appare dalla lettera CLVII. del medeſimo S. *Lione*, deſiderava di deporre il carico Paſtorale, concioſiachè nè emendar poteſſe, nè comportare i vizj della ſua greggia: così a S. *Gregorio* M. oltre molti altri Veſcovi, che *Giovanni* Diacono accenna nella vita di lui (65), per *Giovanni* Veſcovo della *prima Giuſtiniana* ebbe ricorſo *Anatolio Diacono* (66), e per un Veſcovo di *Francia*

[64] *Cap. IV. §. VII.*

[65] Lib. IV c. 39. *Pontificibus voluntarie ſuis renunciantibus Sedibus ſucceſſores* Gregorius *nullo modo denegabat, eoſque poſtmodum de redditibus Eccleſiæ ſufficienter nutriendos eſſe cenſebat.*

[66] Veggaſi S. *Gregorio lib. XI. epiſt. 47. al lib. IX. ep. XLI.*

cia Eterio e *Brunichilde* (67): così *Wilicario* Vescovo di *Vienna* chiese la dimissione del suo Vescovato da Papa *Stefano* (68). *Edenolfo* Vescovo di *Laon* da *Giovanni* VIII. (69), da *Benedetto* VII. S. *Adalberto* Vescovo di *Praga*. Lascio altri che veder si possono nel Tomo quinto del P. *Bianchi* (70). Nè i Sinodi delle Province richiamaronsi come a lor diritto violato. Ma checchessia di questi esempj, che se non provano già di que' tempi riserbate al Roman Pontefice le cessioni, mostrano almeno, che i Sinodi non riguardavano i ricorsi fatti a lui per tal cagione come un infrangimento di disciplina, nel secolo XII. era già costume e consuetudine della Chiesa, che queste cessioni si facessero in mano del Papa, e dalla sua autorità s' attendesse la licenza di dimettere il Vescovato: onde si riputava, che senza il giudizio del *Romano* Pontefice non potessero i Vescovi dimetter le Chiese loro commesse. Per la qual cosa S. *Bernardo* scrivendo a *Turstino* Arcivescovo di *Yorck*, ed ammonendolo a menar vita monacale nel Vescovato, lo avverte ad abbandonar del tutto il consiglio di rinunziar la Chiesa commessali, se pur non avesse la coscienza da

[67] *Lib. XIII. ep. 5. e 6. al lib. XI. ep. 7. e 8.*
[68] *Alone* di *Vienna* nella Cronaca all' anno 727.
(69) Vedi *Almoino*.
(70) *P. I. lib. III. cap. IV. §. II. n. XI. pag. 472. segg.*

qualche delitto contaminata, e dal Sommo Pontefice non otteneſſe l' indulto di ritirarſi alla monaſtica quiete (71). Il Santo dice veramente *aut*, non *&*; ma qui ſembra che l' *aut* vada inteſo non in ſenſo diſgiuntivo, ma copulativo di *&*. Perocchè l'avere *Turſtino* la coſcienza macchiata di alcun peccato non davagli l' autorità di deporre di per ſe l' Arciveſcovil dignità; ma avrebbe perciò dovuto aſpettare il giudizio o del Papa, o almeno ſecondo *Febbronio* del Sinodo: ora del Sinodo nulla dicendo *Bernardo*, abbiamo aſſai forte coniettura per argomentare, che il Santo Abate al Sinodo non pensò, ma ſolo al Romano Pontefice, dal quale anche in caſo di commeſſo delitto attendere ſi doveſſe la finale riſoluzione. Che ſe in tal caſo al Papa aver ſi dovea ricorſo, che direm noi de' caſi d' altri motivi gravi sì, ma non così manifeſti come queſto è di reato? Ma più chiaramente *Aleſſandro* III. il quale morì nel MCLXXX., proteſtò al Veſcovo *Lincopenſe* nella *Danimarca*, che il predeceſſore di lui non avea potuto rinunziare in mano dell' Arciveſcovo di *Londen* il ſuo Veſcovato ſenza l' autorità non già del Sinodo, ma del Romano Pontefice (72). Or

(71) Ep. CCCLII. *Niſi forte, quod abſit, & nos non credimus, mortale aliquid commiſſum ſit, aut ſummi Pontificis auctoritate emerito fuerit indulta licentia.*

(72) Append. I. Ep. XXIII. *licet ei non licuerit abſque auctoritate Romani Pontificis Epiſcopali dignitati abrenunciare; volentes tamen &c.*

Or come dunque può ad *Innocenzio* III. attribuirsi l' origine di questa riserva, quando le prime lettere di lui su questo articolo inserite nel corpo delle Decretali furono scritte nel MCXCVIII. ?

XIV. Ma di chiunque stata sia questa legge di riserva, non diede già ella al Romano Pontefice un nuovo diritto, se non in quanto per *nuovo diritto* intendasi un diritto non sempre usato da' Papi, nè spiegato in ogni tempo, e in ogni occasione. Perocchè se intendasi un diritto sconosciuto all' antica Chiesa, e non compreso nel Primato del Papa ma nato dalle decretali d' *Isidoro*, si dirà falso. Gli antichi Canoni dispongono, che chiunque essendo ordinato Vescovo non intraprende il Ministero, e la cura del Popolo a lui commessa, rimanga privo della comunione finoattantochè non riceva l' uffizio del Vescovato, o si porti alla Chiesa, come si legge nel trentesimoquinto de' primitivi Canoni detti *Appostolici*, adottato e confermato nel Concilio *Antiocheno* (73). Dal che seguita, che molto meno era lor lecito, dopo avere presa la cura della Chiesa loro commessa abbandonarla o cedere, e rinunziare il pastoral ministero. Però S. *Ci-*

(73) Can. XXVII. *Si quis Episcopus, accepta manus impositione Episcopi, & populo præesse jussus, ministerium non susceperit, nec persuaderi possit ut ad Ecclesiam sibi commissam proficiscatur, is sit excommunicatus, donec coactus suscipiat.*

rillo *Aleſſandrino* perſuaſo era, che per neſſuna cagione non foſſe a' Veſcovi lecito rinunziare la Chieſa loro affidata, ma che ſolamente nel caſo, che indegni foſſero del Veſcovato, non già per via di rinunzia, ma ſi per quella di depoſizione ne foſſero ſeparati (74). S. *Leone M.* a *Ruſtico* Veſcovo, che, ſiccome poc' anzi ſi accennava, aveagli ſcoperto il ſuo diſegno di rinunziar la ſua Chieſa, dimoſtrò, non eſſer lecito al Veſcovo non pur di rinunziar la paſtoral cura per ſottrarſi dai travagli, dalle moleſtie, e dalle avverſità, ma nè tampoco di deſiderare in queſti caſi la propria quiete; ma allora maggiormente dover eſſo armarſi di coſtanza nella cura intrapreſa, quanto le difficoltà, e le traverſie più creſcono (75).

Non

[74] Ep. ad Domnum apud Balſamonem. *Si ſunt digni, qui ſacra myſteria obeant, in iis maneant: ſi autem indigni, non per renunciationem exeant, ſed potius condemnati exeant.*

(75) T. I. Oper. Baller. edit. col. 1417. CLXVII. *Miror autem dilectionem tuam in tantum ſcandalorum quacumque occaſione naſcentium adverſitate turbari, ut vacationem ab Epiſcopatus laboribus præoptare te dicas, & malle in ſilentio, atque otio vitam degere, quam in his quæ tibi commiſſa ſunt, permanere. Dicente vero Domino: Beatus qui perſeveraverit uſque in finem, unde beata erit perſeverantia, niſi de virtute patientiæ? . . . . Quis inter fluctus maris navem diriget, ſi gubernator abſcedat? Quis ab inſidiis luporum oves cuſtodiet, ſi Paſtoris cura non vigilet? Quis denique latronibus obſiſtet & furibus, ſi ſpeculatorem in proſpectu explorationis locatum, ab intentione ſolicitudinis amor quietis abducat? . . . Permanendum ergo eſt in opere credito, & in labore ſuſcepto.*

Non si nega per tutto ciò, che i Vescovi per urgenti necessità esser non potessero dispensati, o sciolti dal legame, che alla commessa Chiesa gli univa; gravissime tuttavolta esser doveano, le nelle avversità, o acerbità de' tempi, nè le persecuzioni, o le molestie, che soffrivano nel reggimento della lor Chiesa, nè il tedio de' proprj travagli, nè il desiderio del loro riposo, o della quiete del loro spirito somministravan legittime cagioni per dispensarli dall' uffizio Pastorale, o per dar loro giusto motivo di cedere lecitamente il Vescovato. Ma queste cagioni non erano da' Canoni assegnate. Però la natura delle cose portò, che per le difficoltà di radunare i Provinciali Concilj, e molto più per gli aggravj, che da tali Sinodi temevansi da' Vescovi, esser dovessero conosciute ed esaminate dalla Sede Apostolica, alla qual solamente è riserbato il dispensar sopra i Canoni in quelle stesse circostanze, in cui i Concilj dispenserebbono. E questo meglio dichiarò il consenso universal della Chiesa. Perocchè essendo nel decimo, e nell'undecimo secolo frequentissimi i ricorsi all' Apostolica Sede per tali rinunzie, ma generali divenuti nel secolo dodicesimo, questo universal consenso della Chiesa, come dal più volte citato P. *Bianchi* fu dirittamente avvertito (76), *fece co-*

no-

[76] *T. V. p. I. pag.* 470.

noſcer la neceſſità dell' Appoſtolica autorità, e ſpiegò ſu queſto punto il vero ſpirito degli antichi Canoni, e ſtabilì generalmente quella diſciplina, che ſi vede ora compreſa nel nuovo diritto. Ond' è che i Romani Pontefici nel decretare, che alla ſola autorità della Sede Appoſtolica appartiene ammetter le rinunzie de' Veſcovati, e ſcioglier quel vincolo ſpirituale, che ſtrigne il Veſcovo colla ſua Chieſa, altro non fecero, che confermare il conſenſo univerſale della Chieſa, e dichiarar quel diritto, che la conſuetudine comune avea già ſtabilito. Perlaqualcoſa l' iſteſſo Innocenzio III. *nella lettera al Veſcovo di* Faenza (77) *non ſolo dalla mente de' Canoni, ma ancora dalla conſuetudine ottima interpetre della legge ripete quel diritto, che aſſeriſce competere al Romano Pontefice, come Vicario di Gesù Criſto, di ſciorre il ſacro legame, che annoda un Veſcovo alla ſua Chieſa.* E il vero ſe la Chieſa può coll' andare de' ſecoli per la tradizione ſvolgere e proporre alla credenza de' fedeli un articolo, che nelle fatte divine rivelazioni era oſcuramente compreſo, come ſi è di mano in mano veduto ſecondo che le nate Ereſie le diedero occaſione di

(77) Lib. I. epiſtol. pag. 198. ſeq. edit. col. 1575. T. II. operum: *cum tamen ex conſuetudine, quæ eſt optima legem interpres, & ſacris canonibus habeatur, quod per ceſſionem, depoſitionem, & translationem, quæ ſoli ſunt Sedi Apoſtolicæ reſervata, ſuper hoc plenam habeat poteſtatem.*

di esaminare i nostri dommi; perchè non potrà ella similmente dall'universale consentimento di varj secoli, e di tutte le Chiese dichiarare, che nel Primato del Papa questo od altro diritto si contenga, che o non era dianzi sì aperto, o almeno non posto in uso? * Ma richiamiamocene a' Politici, ed a' Regalisti. Dirà mai alcuno di loro per quantunque della Regia od Imperial Maestà sia grandissimo amplificatore, che tutte senza eccezione le cose che ora a' Regi, e agli Imperadori son riservate, fosserlo nel primo stabilimento di queste augustissime dignità? Folleggerebbe chi così sentisse, e dalla storia ne verrebbe della sua solenne stoltizia facilmente convinto. Forza è dire adunque, che al Principato sia contemporanea, o anche essenziale la facoltà di riservare al supremo suo giudizio alcune cose secondochè il pubblico bene, e la conservazione, e la felicità del Regno, o dell' Impero lo domanderà; quando poi ancor dopo molti secoli un Principe abbia fatte alcune di tali riserve, pogniamochè abbiale fatte ad istanza de' suoi stati; verranno sempre queste da quella primitiva ed innata podestà di riservarsi le cose, che l'esigenza della comune tranquillità e sicurezza vuole al Principe riservate. * Deh! però con altro occhio cominci *Febbronio* a rimirare questo gius del Romano

mano Pontefice e vedrà, che le falſe Decretali d' *Iſidoro* non l' hanno nè inventato, * nè promoſſo, nè dilatato, ſeppure ad uſurpazione non voleſſe ridurre anche le riſerve de' Principi; il che non ſarebbe ſola irreverenza alla Maeſtà de' Sovrani, ma una madornale ignoranza del diritto Monarchico. *

XV. Molto più conoſcerà il grave torto, che ad *Innocenzio* III. ha fatto, opponendo alle parole di lui un temerario detto del Proteſtante *Barclajo*. Quel dotto, e pio Pontefice avea ſcritto, che le traslazioni, le depoſizioni, le ceſſioni de' Veſcovi *non tanto per canonica coſtituzione*, *che per divina iſtituzione* ſono al ſolo Romano Pontefice riſerbate (78). Ecco la Gloſſa che vi fece *Guglielmo Barclajo* nell' Eretico trattato de *poteſtate Papæ* (79): *tali ſon queſte parole*, *onde coſtoro* (i Papiſti) *nel miſerabil errore precipitano di credere fatto da Dio checchè dal Papa ſi faccia*. Che un Proteſtante così ſi beffi del *Romano* Pontefice, e della credulità de' ſuoi ſeguitatori, piuttoſto è a compiagnere la colui cecità, che a riprenderne la petulan-

(78) Cap. 2. X. de Translat. *Translatio*, *depoſitio*, ceſſio, *non tam conſtitutione canonica quam* inſtitutione divina ſoli *ſunt Romano Pontifici reſervata*.

(79) Cap. XXVIII. *hæc illa eſſe*, *quibus homines iſti in præcipitem errorem deferuntur*, ut quidquid a Papa fiat a Deo factum eſſe putent.

lanza. Ma farà egli a tollerare, che un Cattolico, adotti queſte temerarie eſpreſſioni, e a Papa *Innocenzio* III. oſi di gittarle in faccia. Al *Barclajo*, e al ſuo copiatore *Febbronio* (80) opporremo il giudizio, che d' *Innocenzio* diede il *Tommaſini*, benchè prevenuto foſſe dalla falſa opinione, che non ſolle ceſſioni, ma ancora le traslazioni fino al ſecolo X. poteſſero farſi coll' autorità de' Sinodi Provinciali. *Oſſerva*, dic' egli (81), *con quanta* CONSIDERATEZZA E CIRCOSPEZIONE *parli* Innocenzio, *quando dice* (82), *eſſere l' Appoſtolica Sede ſtata dallo ſteſſo Criſto eſaltata col Principato di tutte le Chieſe, e i poſterior Concilj volendoſi a queſto eſempio conformare, averle riſervate le cauſe maggiori;*

dal

[80] *Cap. IV. §. VII. n. I.*

(81) P. II. lib. II. cap. LXIV. n. *6.* pag. 519. luc. edit. *Illud* 2. *obſerva, quam conſiderate & circumſpecte* Innocentius *loquatur, ubi ait*, Sedem Apoſtolicam a Chriſto ipſo Principatu omnium Eccleſiarum donatam eſſe: Concilia vero poſteriora ei exemplo ut ſe accommodarent, majores cauſas ei reſervaſſe; *ex quo contigit, ut ſæculis volventibus cum translationes quoque Epiſcoporum majoribus cauſis fuerint adſcriptæ, eæ quoque Sedi* Petri *reſervarentur. Ita videri poſſunt hi veluti rivuli ab illo primigenio manaſſe Primatus fonte, etſi nonniſi longo poſt tempore in lucem eruperint.*

(82) De Tranſlat. X. cap. I. *Cum ex illo generali privilegio, quod* B. Petro *& per eum Eccleſiæ Romanæ Dominus noſter indulſit, canonica poſtmodum manaverint inſtituta, continentia majores Eccleſiæ cauſas ad Apoſtolicam Sedem perferendas, ac per hoc translationes Epiſcoporum, & ſedium mutationes ad ſummum Apoſtolicæ Sedis Antiſtitem de jure pertinent.*

dal che in fine è veuuto, che col decorſo de' ſecoli eſſendoſi tra le cauſe maggiori noverate le traslazioni (e le ceſſioni) *de' Veſcovi, queſte pure alla Sede di* Piero *ſi riſervaſſero. Il perchè ſembrar può, che queſti quaſi ruſcelletti ſien tutti da quel primigenio fonte del Primato derivati.* Così dunque veriſſimo è, che le cauſe maggiori, e tra queſte le traslazioni, e le ceſſioni de' Veſcovi anzi che per Canonica coſtituzione, *per divina iſtituzione* ſieno ſtate al Romano Pontefice riſervate, in quanto cioè la Chieſa riconoſcendo, che il ſolo Succeſſore di *Piero* poteſſe diſpenſare ne' Canoni univerſali, e dichiarando col ſuo generale conſenſo, che a queſto diritto di diſpenſa appartenevano e le traslazioni e le ceſſioni de' Veſcovi, ebbe riguardo al primato, che Criſto Signore per ſingolar Privilegio conferì all' Appoſtolo *Piero*, e del quale primato è un uſo la ſopradetta diſpenſa. Imperciocchè, come in ſomigliante propoſito a' Veſcovi *Affricani* ſcriſſe già *Zoſimo* (83), *la Canonica antichità volle* [cioè giudicò e riconobbe] *con ſommo conſenſo di tutti, che tanta foſſe la potenza di queſto Appoſtolo* [e quinci de' ſuoi ſucceſſori) PER LA STESSA PROMESSA *fattagli dal noſtro Dio Cri-*

(83) Ep. XII. T. I. Epiſt. Rom. Pontif. Couſt. col. 974. *tantam enim huic Apoſtolo canonica antiquitas per ſententias omnium voluit eſſe potentiam, ex ipſa quoque Chriſti Dei noſtri promiſſione, ut & ligata ſolveret, & ſoluta vincireț.*

Criſto, che e ſciorrebbe le coſe legate, e leghe-rebbe le ſciolte. Che può Cattolico Uomo ridire contro sì naturale, e manifeſto, e dall' antichità autorizzato diſcorſo? Paſſiamo alle depoſizioni.

CAPO

CAPO VI.

Riserva delle deposizioni Vescovili al Romano Pontefice comprovata, ed illustrata colla Storia Ecclesiastica.

1. *I Papi hanno sempre avuto il diritto di esigere dall' Oriente le relazioni de' Patriarchi ivi deposti, e di confermare le sentenze de' Sinodi, che gli aveano degradati.* 2. *Si mostra il medesimo riguardo a' Metropolitani dell' Occidente.* 3. *Quanto a' Vescovi dell' Occidente fino a* Niccolò I. *non mai ne seguì alcuna regolare deposizione, che non ci fosse il consenso dell' Appostolica Sede, il che si mostra spezialmente per l' Illirico, per l' Affrica, e per le Gallie.* 4. *Quindi è che* Niccolò I. *non fece alcuna innovazione su questo articolo, e molto meno sulle false Decretali fondò il diritto della sua Sede intorno queste deposizioni.* 5. *La riserva di tali deposizioni alla Sede Romana è più antica d'* Innocenzio *terzo.* 6. *Anzi l' ottavo Sinodo Ecumenico ne fu il primo Autore.*

I. LE Vescovili Deposizioni sono la terza riserva, di cui parla *Innocenzio* III. E per vedere quanto a ragione questo dotto Pontefice le noverasse tralle cause all' Appostolica Sede riservate, non abbiamo a dipartirci

tirci dall' ordine, che di ſopra dell' Elezioni de' Veſcovi favellando abbiamo ſeguito. Conſideriamo dunque primamente ciò, che per ragione del loro Pontificale Primato ſappiamo dall' Eccleſiaſtica Storia avere i Papi adoperato intorno le depoſizioni, e conciosiachè queſto primato non riluca più chiaramente che nelle coſe riguardanti gli *Orientali*, che al *Romano* Pontefice ſoggetti certo non erano come a Patriarca d'*Occidente*, arreſtiamoci per poco ſulla Storia delle Chieſe *Orientali*. E qui ſubito troveremo, che per eſercizio del Pontificale diritto a' Papi apparteneva il confermare le loro depoſizioni sì e per modo, che niun valore aveſſer queſte regolarmente, ſe dal Romano Pontefice non veniſſero approvate. Nel che intendo di laſciare tutto ciò, che riſguarda le appellazioni nelle cauſe di depoſizione. Queſto ſarà da noi più acconciamente trattato nel libro terzo, che alla ſtoria delle appellazioni è deſtinato. Dico che, ogni appellazione meſſa da parte, i Papi ſono ſempre ſtati in diritto di aver dall' *Oriente* le relazioni de' Patriarchi ivi depoſti, e di confermare colla loro autorità le ſentenze de' Sinodi, che gli aveſſero dalla Patriarcal dignità degradati.

II. Il primo fatto memorabile ſu queſta materia ſi ha nella ſtoria de' Veſcovi di *Aleſſandria*. Un Conciliabolo di Veſcovi in

ANNO DI CRISTO CCCXLII. *Antiochia* avea deposto S. *Atanasio* e in sua vece ordinato un certo *Gregorio Cappadoce*. Non soffrì S. *Giulio* Papa una sì grave ingiuria fatta e all' innocenza di *Atanasio*, e all' autorità della sua Sede. Scrisse egli dunque agli *Eusebiani* di tanta iniquità autor principali in questi termini (1). *Forse non sapete, esser questa la consuetudine, che a noi primamente si scriva, e di qui quello, che è giusto, si diffinisca?* Quando pur fosse vero ciò, che pretende il P. *Constant* (2), doversi queste parole di *Giulio* intendere della sola Chiesa *Alessandrina*, avremmo almen questo, che il Vescovo di *Alessandria* esser non poteva nè giudicato nè deposto senz' autorità del Romano Pontefice. Ma questo con buona pace di quell' erudito *Benedettino* è falsissimo. Quello che S. *Giulio* qui chiama *consuetudine*, da *Socrate* fu detto *Ecclesiastico Canone*. Imperocchè parlando egli di questi rimproveri del Santo Pontefice fatti agli *Orientali* scrive (3), ch' egli di loro grandemente si lagna; che avessero senza sua participazione celebrato il Concilio contro di S. *Atanasio*, *comandando l' Ecclesiastica regola, che le Chiese niente decretino senza la sentenza del Romano Pontefice*. *Sozomeno* similmen-

(1) Ep. I. T. I. Epist. R. P. Coust. col. 386. *An ignoratis, hanc esse consuetudinem, ut primum nobis scribatur, & hinc quod justum est decernatur?*

(2) *L. c. not. d e*

(3) *Hist. Eccles. lib. II. cap.* 17.

mente di queſta medeſima coſa favellando narra, dolerſi il Pontefice degli *Euſebiani*, che aveſſero ſenza ſua ſaputa tenuto nella cauſa di *Atanaſio* il Sinodo di *Antiochia*, *quando erazi legge Sacerdotale, che dichiara privi di vigore, e di forza gli atti* (de' Concilj) *fatti ſenza il giudizio del Veſcovo di Roma* (4). Chi non vede e *Socrate* e *Sozomeno* avere le parole di *Giulio* generalmente inteſe, e non della ſola Chieſa *Aleſſandrina*? Nè veramente in altro ſenſo voglionſi prendere, ſe non con violenza. E certo poc'anzi avea detto *Giulio* [5]: *doveaſi a tutti noi ſcrivere* (cioè alla Chieſa *Romana* e al ſuo Sinodo) *acciocchè da tutti così quello ſi determinaſſe, che era giuſto, perocchè Veſcovi erano quei che pativano, e Chieſe non volgari, ma dagli ſteſſi Appoſtoli governate quelle, che erano maltrattate*. Era queſto un dire: „ Come „ ſi abbia una cauſa di Veſcovi a trattare, „ e di Veſcovi di qualche Appoſtolica Chie„ ſa: deeſi primamente udire il giudizio del„ la Chieſa Romana; dunque o *Euſebiani* trat„ tandoſi d' un Veſcovo, e d' un Veſcovo „ della Chieſa *Aleſſandrina* da un diſcepolo „ di S. *Pietro* fondata, a me dovevate ſcri„ vere innanzi che procedeſte alla ſenten-

(4) *Hiſt. Eccleſ. lib. III. cap. X.*

(5) L. c. col. 386. *Oportuit omnibus nobis ſcripſiſſe, ut ita ab omnibus, quod juſtum eſſet, decerneretur: Epiſcopi enim erant qui patiebantur, nec vulgares Eccleſiæ, quæ vexabantur, ſed quas ipſi Apoſtoli per ſe gubernarunt.*

ANNO DI CRISTO CCCXLII. „ za. „ La qual conseguenza era certo legittimamente dedotta. Ma era a provare l' antecedente: *Giulio* in fatti lo prova, dicendo: *forse che non sapete essere questa la consuetudine, che prima a noi si scriva, acciocchè quinci quel che giusto è si determini?* Dimando qual prova sarebbe questa di quella prima generale proposizione, se la *consuetudine* non universal fosse stata, ma ristretta alla sola Chiesa Alessandrina? Lo conobbe il *Gerbais*, ma si rivolse con incredibile audacia a quasi rivocare in dubbio la verità di quello, che il Santo Pontefice affermò, scrivendo (6) che ancora presso i periti non era noto, come *Giulio* quasi per forza d' alcuna *consuetudine* si arrogasse la podestà di deporre nell' *Oriente* i Vescovi delle Chiese più insigni. Miserabile sutterfugio! Qual che questa *consuetudine*, od Ecclesiastica regola sia stata, di che non è ora a muovere una inutil questione, certa cosa esser dee, che S. *Giulio* non avrebbela mai allegata se di que' giorni non fosse stata a tutti nota, e incontrastabile, agli *Eusebiani* massimamente scrivendo in risposta delle loro temerarie querele, perchè egli volesseli a se chiamare per render conto di quello, che in un Sinodo aveano decretato. Ma torniamo al P. *Coustant*, e colla stessa ragione, su cui si fa forte, argomentiamo contro di lui. Egli vuole

(6) *De caus. majorib. p.* 140.

le che *Giulio* della ſola Chieſa *Aleſſandrina* parlaſſe, perchè ſpezialmente collegata colla Chieſa *Romana*, ſiccome quella che da S. *Marco* diſcepolo di S. *Pietro* era ſtata fondata, e da S. *Gregorio* M. era però ſtata pure chiamata cattedra di S. *Pietro* (7). Ma e la Chieſa *Antiochena* non fu dal Principe degli Appoſtoli fondata? Anzi il fu perſonalmente da lui medeſimo, e non ſolamente per mezzo d'un diſcepolo. Ond'è, che Papa *Innocenzio I. ſorella la* chiama *della Chieſa Romana* (8), e in altro luogo la dice *prima Sede del primo Appoſtolo .... La quale alla Sede di Roma non cederebbe, ſe queſta non ſi vantaſſe di avere accolto preſſo di ſe, e perfezionato ciò che quella meritò d'avere ſol di paſſaggio* (9). Perchè adunque le parole di *Giulio* andranno inteſe della ſola Chieſa *Aleſſandrina*, e non ugualmente dell'*Antiochena?* Maſſimamente che come altrove ſi è detto, *Giovenale* Veſcovo di *Geruſalemme* proteſtò nel Generale Concilio di *Efeſo* (10) che *eraci conſuetudine, e conſuetu-*

(7) *Lib. VII. Ind.* XV. *ep.* 37. *ad Eulog.*

(8) Ep. XXIII. T. I. Epiſt. R. P. Couſt. col. 850. *Eccleſia Antiochena .... velut germana Eccleſiæ Romanæ.*

(9) Ep. XXIV. ivi col. 851. *Unde advertimus, non tam pro civitatis magnificentia hoc eidem attributum, quam quod prima primi Apoſtoli Sedes eſſe monſtretur, ubi & nomen accepit religio Chriſtiana, & quæ conventum Apoſtolorum apud ſe fieri celeberrimum meruit, quæque Urbis Romæ Sedi non cederet, niſi quod illa in tranſitu meruit, iſta ſuſceptum apud ſe conſummatumque gauderet.*

(10) Act. IV. *Mos eſt ex Apoſtolico ordine & traditione,*

ANNO DI CRISTO

dine d' Appoſtolico ordine, e di tradizione, che la Sede Antiochena foſſe giudicata dall' Appoſtolica Sede della gran Roma.

CCCLXXVII. III. Non voglio della Chieſa *Aleſſandrina*, per la quale abbiamo tai coſe ſinor diſputate, dipartirmi, che d' una depoſizione non parli fatta in *Roma* da *Damaſo* alla preſenza di *Piero* Veſcovo di quella Chieſa, dico della depoſizione dell' *Apollinariſta Timoteo* Veſcovo di *Berito*. S. *Damaſo* eſſendo a *Roma* preſente il mentovato Veſcovo d' *Aleſſandria* lo depoſe; ma concioſiachè o per non eſſere le lettere di *Damaſo* ſtate ſubito nell' *Oriente* recate, o per averle colui con artifizio ſoppreſſe, o ſivveramente per non voler egli contumace ubbidire, ſeguiva a ſedere nel Veſcovile ſuo Trono, gli *Orientali* di nuovo ricorſero a *Damaſo*, perchè lo deponeſſe. Di che maravigliato il Pontefice, riſpoſe loro (11): *che mi domandate di nuovo la depoſizion di* Timoteo, *il quale qui per giudizio dell' Appoſtolica Sede è ſtato già depoſto col ſuo Maeſtro* Apollinare, *eſſendo preſente ancora* Piero *Veſcovo della Città d'* Aleſſandria? Dove ſi oſſervi, che *Berito*, della qual Città Veſcovo era *Timoteo*, apparteneva

CCCLXXXIII.

CCCLXXXIV.

ne, ut Sedes Antiochena apud Apoſtolicam Sedem magnæ Romæ judicetur.

(11) Ep. XIV. T. I. Epiſt. R. P. col. 574. *Quid igitur depoſitionem* Timothei *a me denuo poſtulatis, qui & hic judicio Sedis Apoſtolicæ, præſente etiam* Petro *Alexandrinæ urbis Epiſcopo, depoſitus eſt una cum magiſtro ſuo* Apollinario.

va al Patriarcato *Antiocheno*. E nondimeno gli *Orientali* per la depoſizione di quell' Eretico *Apollinariſta* fecero capo dal *Romano* Pontefice, e ben due volte, come le citate parole di *Damaſo* accennano aſſai chiaramente; e ciò che al caſo noſtro fa molto, ſi noti, che gli *Orientali* innanzi di ricorrere a *Damaſo* non aveano fatto alcun Sinodo per condannare *Timoteo*, perocchè e *Sozomeno* (12) e *Rufino* (13) eſpreſſamente aſſeriſcono, che *Damaſo* fu il primo a proſcrivere gli errori di *Apollinare*; però concioſiachè *Timoteo* per eſſere ſeguitatore de' coſtui errori foſſe depoſto, è aperto che niun prima di *Damaſo* avea contro *Timoteo* data ſentenza. Credevan dunque gli *Orientali*, che il Papa in virtù del ſuo Primato depor poteſſe i Veſcovi anche fuori del caſo di appello dalla ſentenza del Sinodo, e anche prima che ne' Sinodi de' luoghi foſſero ſtati giudicati.

IV. Ma ciò che adoperò S. *Celeſtino* Pontefice nella cauſa dell'empio *Neſtorio* Veſcovo di *Coſtantinopoli*, è un eſempio troppo più illuſtre dell' Autorità, che eſercitava la

(12) Hiſt. Eccleſ. lib. VI. cap. XXV. *Primus* Damaſus *Epiſcopus urbis* Romæ, *cum hanc hæreſim latius ſerpere intellexiſſet. & una cum illo* Petrus *Alexandrinus Antiſtes, Concilio Romæ congregato, eam ab Eccleſia Catholica alienam eſſe decreverunt.*

(13) Lib. XI. Cap. XX. *Quæ* Apollinaris *aſſertio primo in urbe* Roma *a* Damaſo *&* Petro *Alexandrino Epiſcopo, concilio congregato tali ſententia depulſa eſt.*

ANNO DI CRISTO CCCCXXX. Sede Romana nella depoſizione de' Veſcovi *Orientali*. In altro luogo abbiamo narrato, come S. *Cirillo* di *Aleſſandria* foſſe al Santo Pontefice ricorſo per intendere, ſe comunicar doveſſe con quell' Eretico. *Celeſtino* ricevuta la lettera di *Cirillo*, e i documenti da lui traſmeſſigli radunò nel meſe d' Agoſto il ſuo Conciſtoro, cioè i Veſcovi del ſuo ordinario Concilio, e per comun ſentenza fu decretato che ſi condannaſſero le beſtemmie di quel perfido novatore, e a lui dieci ſoli giorni ſi deſſero per ravvederſi; il qual termine ſcorſo, ſe nell' error perſiſteſſe, foſſe dannato egli pure e depoſto. Perlaqualcoſa gli undici del detto meſe d' Agoſto ſcriſſe *Celeſtino* a *Cirillo*, che coſtituivalo ſuo Legato in queſta cauſa, e come tale uſando dell' autorità dell' Appoſtolica Sede, e ſoſtenendo con podeſtà le veci, e 'l luogo di lui (14) a *Neſtorio* intimaſſe la decretata ſentenza, e ſe egli nel termine di dieci

(14) Così abbiamo recato queſto paſſo ſecondo il Greco, che ſi ha in tutte le ſtampe. Il P. *Couſtant* in grazia di un Codice della Real libreria di *Parigi* dove ſi ha ſolamente τῇ ἡμετέρᾳ διαδοχῇ χρησαμενος, e non come negli altri eſemplari, e manoſcritti e impreſſi καὶ τῇ ἡμετέρᾳ τοῦ τόπου διαδοχῇ ἐπ' ἐξουσιᾷ legge (T. I. Epiſt. R. P. col. 1106.) *auctoritate igitur tecum noſtræ Sedis adſcita, noſtra vice uſus*. Ma per qual ragione preferiremmo noi la lezione d' un ſol codice a quella degli altri? Donde la traduzion latina delle ſtampe ha: *quamobrem noſtræ Sedis auctoritate adſcita, noſtraque vice ac loco cum poteſtate uſus*.

dieci giorni da cominciarsi il giorno della fatta intimazione non condannasse in iscritto i suoi errori, il dichiarasse subito scomunicato, e reciso dal corpo della Cattolica Chiesa, e d' altro Pastore provvedesse la Chiesa di *Costantinopoli*. A questa lettera, che a *Cirillo* mandò per *Possidonio*, ne unì altre di simil tenore pel Clero e popolo di *Costantinopoli*, a *Giovanni* Antiocheno, a *Giovenale* di *Gerusalemme*, a *Rufo* di *Tessalonica*, a *Flaviano* di *Filippi*, e allo stesso *Nestorio*. Il Santo Vescovo di *Alessandria* come ebbe da *Possidonio* le lettere del Papa, mandò a' Vescovi d' *Antiochia*, e di *Gerusalemme* quelle che eran loro indirizzate. *Giovanni* era amicissimo di *Nestorio*. Nondimeno tanta era la venerazione, con che i Vescovi dell' *Oriente* accolsero la sentenza di *Celestino*, che *Giovanni* tosto scrisse a *Nestorio* esortandolo a ritrattare, quanto intorno alla divina Maternità di *Maria* avea detto, e a nominarla *Madre di Dio*, e gli soggiunse; che il termine per rivocare la sua dottrina prefisso da *Celestino* veramente sembrava angusto, ma che tuttavolta la cosa era per se stessa sì facile, che in un sol giorno anzi in poc' ore si poteva spedire. *Cirillo* intanto radunò in *Alessandria* i Vescovi del Concilio del suo Patriarcato, da' quali la sentenza del Papa fu ricevuta e comprovata, e furono quattro Vescovi delegati per presentarla in forma

ANNO DI CRISTO

ma Canonica a *Neſtorio* colla Sinodica del loro Concilio. I Veſcovi giunti a *Coſtantinopoli* non tardarono ad eſeguire la lor commiſſione, e 'l dì 30. di Novembre intimarono a *Neſtorio* la Pontificia ſentenza. Ma l' aſtuto Ereſiarca abuſando della grazia, che avea nella Corte, e de' lumi datigli dall' amico *Giovanni*, avea moſſo *Teodoſio* a ſpedire ſino dal dì 19. dello ſteſſo Novembre un editto con che proibivaſi, che prima della celebrazione del generale intimato Concilio nulla non s' innovaſſe, e al tempo medeſimo nuove lettere avea ſcritte al Pontefice, nelle quali moſtrava d' ammettere le parole *Madre di Dio*, e di reo fattoſi attore alla incorrotta Fede di *Cirillo* tendeva inſidie, calunniando lo ſconciamente come *Apollinariſta*. CCCCXXXI. L' intimazion del Concilio, e la proibizione di *Teodoſio* fecero, che la ſentenza di *Celeſtino* non foſſe eſeguita. Niente però dimeno non la ſoſpeſero, come ha creduto *de Marca*, a ragione perciò impugnato dal P. *Garnier* nelle note a *Mario Mercatore* (15). Anzi gli *Orientali* eran d' avviſo, che la ſentenza di *Celeſtino*, comecchè foſſe già intimato il Concilio, durava tuttavia nel ſuo vigore, anzi eſſendo già ſcorſo il termine nella ſteſſa ſentenza prefiſſo a *Neſtorio*, eſtimavano, che ſenza conſultare l' Appoſtolica Sede non ſi doveſſe dal Sinodo accettare il co-

(15) *Pag.* 82. *ſegg.*

colui ravvedimento, quand' egli ad abjurare i suoi errori si conducesse. Ne scrisse dunque *Cirillo* a *Celestino*, e siccome ci testifica la risposta di questo, il richiese, se il Concilio ricever dovesse *Nestorio*, ove avesse le sue perverse dottrine condannate, oppur durasse ancora la sentenza, non ostante il suo ravvedimento (16). Qual cosa più gloriosa all' autorità di *Celestino*?

V. Ma ripiglia *Febbronio*, che in fine l' ultima deffinitiva sentenza contro *Nestorio* data fu dal Concilio. Verissimo. Ma egli è ancora vero, che il Concilio non altro fece, se non eseguire il giudizio di *Celestino*, e secondo la forma da lui prescritta. E certo quando i Padri prima che al Concilio giugnessero i nuovi Legati del medesimo *Celestino*, si recarono a pronunziare contro la perfidia di *Nestorio* la meritata sentenza, protestarono d' essere contro colui NECESSARIAMENTE a *questa lugubre sentenza venuti* COSTRETTI *da' Sacri Canoni*, *e dalla lettera del santissimo Padre nostro*, *e Comministro* Celestino *Vescovo della Romana Chiesa* (17). Innol-

(16) Ep. XVI. T. I. Epist. R. P. Coust. col. 1150. *Quæris utrum Sancta Synodus recipere debeat hominem a se prædicata damnantem, an quia induciarum tempus emensum est, sententia dudum lata perduret.*

(17) Act. I. T. IV. Conc. Mans. edit. col. 1211. *coacti per sacros canones, & epistolam sanctissimi Patris nostri & comministri* Cælestini *Romanæ Ecclesiæ Episcopi, lacrymis subinde perfusi, ad lugubrem hanc contra eum sententiam necessario venimus.*

ANNO DI CRISTO

noltre dappoichè nell' *Azione ſeconda* del Concilio fu letta la piſtola di *Celeſtino*, nella quale dichiarava d'avere i ſuoi legati colà ſpediti, acciocchè al Sinodo interveniſſero e i decreti da lui fatti contro *Neſtorio* mandaſſero ad effetto, tutti i *Reverendiſſimi Veſcovi* (18) *ad una voce ſclamarono*: QUESTO E' IL GIUSTO GIUDIZIO. *A* Celeſtino *nuovo* Paolo.... *A* Celeſtino *cuſtode della fede ... tutto il Santo Sinodo rende grazie*. Si conſiderino ancora le dichiarazioni che in quella ſteſſa occaſione fece al Concilio *Fermo* Veſcovo di *Ceſarea* in Cappadocia, ed Eſarco della Dioceſi di *Ponto*: *l' Appoſtolico e ſanto Trono del ſantiſſimo Veſcovo Celeſtino*, diſs' egli (19) *per ſue lettere mandate a' Religioſiſſimi Veſcovi cioè* Cirillo *di* Aleſſandria ec. PRESCRISSE *anche* PRIMA IN QUESTO NEGOZIO LA SENTENZA, E LA REGOLA.... LA QUALE SEGUENDO.... *poſciachè* Neſtorio *da noi chiamato non ubbidì*, ESEGUIMMO QUE-

CCCCXXXI.

[18] Act. II. ivi col. 1287. *Omnes Reverendiſſimi, Epiſcopi ſimul ac exclamaverunt: Hoc juſtum judicium: Novo* Paulo Cæleſtino, *novo* Paulo Cyrillo, Cæleſtino *cuſtodi fidei*, Cæleſtino *cum Synodo concordi*, Cæleſtino *univerſa Synodus gratias agit*.

[19] Ivi: *Apoſtolica & Sancta Sedes* Cæleſtini *ſanctiſſimi Epiſcopi, per litteras, quas ad religioſiſſimos Epiſcopos, ad* Cyrillum *inquam* Alexandrinum, *&* Juvenalem *Hieroſolymitanum*, *&* Rufum *Theſſalonicenſem*, *necnon ad ſanctas* Conſtantinopolis *&* Antiochiæ *Eccleſias miſit etiam ante, de præſenti negotio ſententiam regulamque præſcripſit: quam nos quoque ſecuti .... formam illa executioni mandavimus, canonicum apoſtolicumque judicium in illum proferentes*.

QUESTA FORMA, PRONUNCIANDO *contro di lui un Canonico ed Appostolico giudizio*. Dirà ora più *Febbronio*, che *Celestino* non deposse *Nestorio*, ma solamente negogli la comunione? Dirà che *Celestino* fece tutto ciò senza uso o diritto d' Ecclesiastica superiorità? (20) Dirà che il solo Concilio *Efesino* usò contra colui di tal podestà, fulminando la giuridica sentenza della sua deposizione? (21) Non è egli evidente, che professando i Padri di *Efeso* di essere a quel loro giudizio *necessariamente costretti* dalla lettera di *Celestino*, acclamando la sentenza di *Celestino*, come *giusto giudizio*, dichiarandosi di *seguire la sentenza e la regola* da Celestino *prescritta* o non usò vera podestà neppure il Concilio, o usata aveala dianzi *Celestino*? Ma di grazia torniamo per poco alla sentenza di *Celestino*. Scriv' egli a S. *Cirillo* (22): *aggiuntavi l' autorità della nostra Sede, e so-*

ANNO DI CRISTO CCCCLXXI.

[20] Cap. V. §. 4. n. 2. *Hæc, inquam, omnia fiebant sine superioritatis Ecclesiasticæ usu aut jure.*

[21] Ivi: *hæc vera superioritate denique jure suo in Nestorium usa est Ephesina Synodus, juridicam depositionis sententiam in eum ferendo.*

[22] T. IV. Conc. Mans. edit. col. 1019. *Quamobrem nostræ Sedis auctoritate adscita, nostraque vice & loco cum potestate usus ejusmodi non absque exquisita severitate sententiam enequeris; nempe, ut nisi decem dierum intervallo ab hujus nostræ admonitionis die numerandorum, nefariam doctrinam suam conceptis verbis anathematizet, eamque de Christi Dei nostri generatione fide impostorum confessurum se spondeat, quam & Romana, & tuæ sanctitatis Ec-*

ANNO DI CRISTO CCCCXXXI.

e ſoſtenendo con PODESTA' *le noſtre veci, e 'l noſtro luogo* ESEGUIRAI COLL' ULTIMA SEVERITA' *queſta* SENTENZA, *che o tra' dieci giorni da principiarſi dal giorno di queſta noſtra ammonizione intimatagli con profeſſione ſcritta condanni* (Neſtorio) *le ree ſue dottrine.... o ſe ciò non farà, ſappia tua Santità, che toſto dovrà provveder quella Chieſa, ed egli intenda, che con tutti i modi eſſer dovrà rimoſſo dal noſtro corpo.* Chi parla così, chi così comanda, non uſa *Eccleſiaſtica ſuperiorità?* E che è ordinare il provvedimento d' altro Paſtore alla Sede *Coſtantinopolitana*, ſe non deporre *Neſtorio*? Nò ripiglia *Febbronio*. Quello che vuole *Celeſtino* è, che *Cirillo* ſcomunichi *Neſtorio*; ora negata a colui la comunione degli altri Veſcovi ne veniva di per ſe, che il Veſcovo d' *Aleſſandria* provveder doveſſe a quella Chieſa un altro Veſcovo (23). Qual ripiego è queſto mai? E' aperta coſa, che *Celeſtino* come di due diſtinte pene parla della depoſizione, e della ſcomunica di *Neſtorio*, e quantunque ſe uno foſſe ſcomunicato, eſſer doveſſe anche depoſto, egli nondimeno quaſi prevedendo il bel ritrovato di *Febbronio*, e volendolo torre di mez-

Eccleſia, & univerſa denique Chriſtiana religio prædicat, illico ſanctitas tua illi Eccleſiæ proſpiciat. Is vero modis omnibus ſe a noſtro corpore ſegregatum eſſe intelligat.

[23] Cap. V. §. IV. n. 2. *Negata igitur* Neſtorio *reliquorum Epiſcoporum communione, per ſe fluebat, ejus cathedræ de alio Antiſtite providendum fuiſſe, mediante Alexandrino.*

mezzo mostra che la depositon di *Nestorio* non dovea essere una mera conseguenza della scomunica, ma punizion datagli direttamente, e però in primo luogo ordina a *Cirillo* la deposizione di *Nestorio*, in luogo secondo intima a *Nestorio* la scomunica. E così pur fece il Sinodo d' *Efeso* in questo ancora seguendo la forma, e la regola da *Celestino* prescritta; perocchè nella sentenza contro quell' Eresiarca dal Concilio fulminata così leggiamo (24): *Cristo Signore . . . per questo santissimo Sinodo diffinisce, che lo stesso* Nestorio *resta privo della Vescovil dignità* (ecco primamente la deposizione) *e separato* (ecco in secondo luogo la scomunica) *da tutto il consorzio, e ceto de' Sacerdoti*. Dipoi mi dica *Febbronio*. Eran tutti i Vescovi del mondo Cattolico alla scomunica di *Nestorio* tolto che intimata fosse da *Cirillo* tenuti aderire senza discussione della sua equità? O potean eglino prima di sottoscriverla disaminare se fosse stata per legittima cagione fulminata da *Celestino*? Egli non può affermare, che fosser tenuti ad accettarla senza esame; perocchè avea dianzi insegnato (25), che se *il Romano Pontefice* sen-

ANNO DI CRISTO CCCCXXXI.

[24] T. IV. Conc. Manss. edit. col. 1211. *Igitur Dominus noster Jesus Christus, quem suis ille blasphemis vocibus impetivit, per sanctissimam hanc Synodum eumdem* Nestorium *episcopali dignitate privatum, & ab universo Sacerdotum consortio & cœtu alienum esse definit.*

[25] Cap. III. §. IV. n. 2. *Attamen si Romanus Pontifex*

ANNO DI CRISTO CCCCXXXI.

senza cagion legittima intimasse una scomunica, e tutta la Chiesa, o gran parte di essa giudicasse, che non dovea quella fulminarsi, allora lo scomunicato non dovrebbe aversi in conto di scismatico, la qual dottrina suppone nella Chiesa necessità di esame, e facoltà di farlo sopra le scomuniche della Sede Apostolica. Ma se i Vescovi dell' *Oriente* e dell' *Occidente* aveano diritto d' esaminar la sentenza di *Celestino* e la deposizion di *Nestorio* poteva da *Celestino* intimarsi solo come necessaria conseguenza della scomunica, in quanto cioè ove questa fosse da' Vescovi accettata, ed eglino ancora negassero a *Nestorio* la lor comunione, bisognava per forza, che colui restasse dalla sua Chiesa cacciato; come *Celestino* a *Cirillo* comanda, che se entro a' dieci giorni dalla intimazione a *Nestorio* fatta della sua condanna egli non si ravvedeva, e deposto fosse, e scomunicato? Forse nel brevissimo spazio di dieci giorni dal giorno dell' intimata sentenza incominciato potevano i Vescovi dell' *Oriente* e dell' *Occidente* averne contezza, esaminarne la giustizia, e conosciutala dalla lor comunione discacciar l'Eresiarca, onde in fine sì trovasse deposto? Quali chimere son queste? Quai sogni? Non si ricorra al Concilio, nel

tifex sine legitima causa excommunicationem ferret, totaque Ecclesia aut magna ejus pars judicaret, eam decerni non debuisse, tunc excommunicatus ab illo pro schismatico habendus minime esset.

nel quale sarebbesi potuto in un giorno fare questo esame, e spedire la causa troppo chiara, ed aperta. Perocchè quando ciò scrisse Celestino, tanto non si pensava al Concilio di Efeso, che anzi per sottrarsi alla sentenza di *Celestino* propose *Nestorio* a *Teodosio* il Concilio. E' dunque evidente da quanto abbiamo finor divisato. 1. che la deposizion di *Nestorio* non dipendeva dall' accettazione, che la Chiesa facesse, della colui scomunica, ma era pena assolutamente intimata da *Celestino*, e che *Cirillo* dovea entro a' dieci giorni eseguire: 2. che la scomunica dello stesso *Nestorio* era riguardo al medesimo *Celestino* atto ed uso di veriffima giurisdizione, siccome *sentenza*, *giusto giudizio*, e tal sentenza, e giudizio, di cui i Padri d' *Efeso* si protestarono esegutori. ANNO DI CRISTO CCCCXXXI.

VI. Come va dunque, che *Febbronio* francamente sentenzia, niuno dovere per quanto mediocremente sia erudito, affermare, che in questi tempi al Romano Pontefice competesse il diritto di deporre i Vescovi, o sia da lui stato esercitato? La risposta è facile, cioè che per tema d' essere da lui disprezzati come ignoranti, e d' ogni erudizione sforniti non lasceremo di dichiarar pane il pane, e la deposizione deposizione. In fatti senza dipartirci per ora dall'*Efesino* Concilio non ci si veggono altre riprove dell' autorità, che avea ed esercitò *Celestino*,

nelle depoſizioni de' Veſcovi da quel Sinodo ordinate? Conſultiamo in primo luogo la relazione, che a *Celeſtino* mandarono i Padri di *Efeſo* del loro Concilio; troveremo leggerſi ſulla fine, che riguardo alla depoſizione di *Celeſtio*, *Pelagio*, *Giuliano*, ed altri *Pelagiani* erano i Padri eglino pure d' avviſo, che *valide e ferme* DURASSERO *le coſe contra coloro diffinite da* Celeſtino, *e tutti nella data ſentenza ſi accordavano*, *reputandoli per* DEPOSTI (26). Non dicono i Padri di deporli, ma di averli e conſiderarli *per depoſti*; dunque l' anterior ſentenza di *Celeſtino* era ſtata una vera depoſizione. E ciò è tanto più certo, quanto che vediamo, volere que' Padri, che *valide e ferme* DURINO le coſe, che da *Celeſtino* erano ſtate contro i *Pelagiani* diffinite, cioè la coſtoro depoſizione: non *durano* coſe, che non ebber dianzi eſiſtenza; eran dunque coloro già ſtati in vigore della ſentenza di *Celeſtino* depoſti. Procediamo ora alla lettera, che nel marzo del ſeguente anno ſcriſſe il medeſimo *Celeſtino* a' Padri del Concilio. Aveano eglino decretato, che tutti que' Veſcovi, i quali da loro erano ſtati come favori-

[26] T. I. Ep. R. P. Conſt. col. 1175. *Lectis vero in ſancta Synodo geſtis, quæ celebrata ſunt in depoſitionem irreligioſorum Pelagianorum, & Cæleſtianorum*, Cæleſtii, Pelagii, Juliani, Præſidii, Flori, Marcelliani, Orontii, *& ſimilia eis ſapientium, cenſemus & nos valida & firma perdurare, quæ definita fuerunt a tua reverentia & conſentanei ſumus in ſententia omnes, depoſitos eos habentes.*

voritori di *Neſtorio* nominatamente dannati (era coſtoro capo *Giovanni Antiocheno*) foſſero diſcacciati dalle lor ſedi (27). Ma S. *Celeſtino* moderò e riformò il loro decreto, volendo, che non tutti i ſeguaci di *Neſtorio* dalla ſperanza del perdono e dalla reſtituzione a' loro ſeggi ſi doveſſero eſcludere, ma quelli ſoli, che nell'errore oſtinatiſi nol voleſſero ritrattar (28). Ordinò poi che ſi cacciaſſero dalle loro Sedi, e perdeſſero la ſperanza della ſua comunione (ecco qui ancora la depoſizione diſtinta dalla ſcomunica, e nominata innanzi di queſta) que' ſeguitatori di *Neſtorio*, i quali non deteſtaſſero, e condannaſſero e lui e gli empj ſuoi dogmi (29). E queſta medeſima profeſſione decretò, che da quegli ancora ſi eſigeſſe, i quali benchè dal Concilio dannati, aveano tuttavia con artifizj e raggiri ingannando la

[27] *Act. VII.*

[28] T. I. Ep. R. P. Conſt. 1201. *De his autem, qui cum* Neſtorio *videntur pari impietate ſenſiſſe, atque ſe ſocios ejus ſceleribus addiderunt, quamquam legatur in eos veſtra ſententia, tamen nos quoque decernimus, quod videtur. Multa perſpicienda ſunt in talibus cauſis, quæ Apoſtolica Sedes ſemper adſpexit. Quod loquimur, Cæleſtianorum teſtantur exempla. Qui ſpem de Synodo huc uſque geſſerunt, habent, ſi reſipiſcunt copiam revertendi: quod his ſolis non permittitur, quos proprie cum auctoribus hæreſeos omnium fratrum conſtat ſubſcriptione damnatos.*

[29] Ivi: *reliqui, quos cum hoc ſentientes in communione Eccleſiaſtica non habemus, ejiciantur e civitatibus ſuis, & ſe in noſtro collegio noverint non futuros, niſi ſecundum Eccleſiaſticum & Chriſtianorum Principum conſtitutum, damnata cum auctoribus ſociiſque damnantes, ſe profiteantur catholicos Sacerdotes.*

corte Imperiale, aveano dico, ottenuto di ritornare a' proprj ſeggi (30), e in particolare ordinò, che a queſta profeſſione ſi coſtringeſſe *Giovanni* Antiocheno, che da *Teodoſio* era ſtato rimandato alla ſua Chieſa, benchè per comuni ſuffragj condannato da' Padri (31); e tutto ciò in modo che ſe coſtoro ripugnaſſero a condannare coll' eresia di *Neſtorio* ancora lui, non doveſſero ritenere i loro gradi. Dimando, ſe uno il quale di autorità e di giuriſdizione ſulle depoſizioni de' Veſcovi non foſſe fornito, avrebbe riformato il decreto d' un Generale Concilio in tal materia, e leggi avrebbe preſcritte, alle quali chi ſottopoſto ſi foſſe, aveſſe ſperanza avuta di ritornare al ſuo ſeggio, chi ripugnato aveſſelo per ſempre perduto, e molto più avrebbele ſtabilite anco per Veſcovi quaſi ad onta dello ſteſſo Concilio dalla Imperial Corte patrocinati? Può eſſere che c' inganniamo, ma giudici ne ſieno non gli *eruditi di Febbronio*, ſibbene quelli che nè al diſcorſo, nè al ſenſo comune non han rinunziato.

VII.

[30] Ivi col. 1202. *Quam formam etiam circa eos volumus cuſtodiri, qui ſubripiendum in eccleſiaſticis cauſis Chriſtianis principibus crediderunt; & alio ordine rurſus Eccleſias occuparunt.*

[31] Ivi: *Antiochenum vero, ſi habet ſpem correctionis, epiſtolis a veſtra fraternitate volumus conveniri: ut niſi quæ ſentimus, ſenſerit, novellam blaſphemiam, eodem exemplo, ſcripta ſua profeſſione condemnans; intelligat de ſe quoque Eccleſiam, quod fidei noſtræ reſpectus imperat, ordinare.*

VII. Ben diverſo da S. *Cirillo* fu il ſucceſſore di lui nella Sede *Aleſſandrina Dioſcoro*; ma in San *Leone* trovò coſtui la medema fermezza, che S. *Cirillo* avea in *Celeſtino* ammirata, e ſeguita contro *Neſtorio*. Note ſono le infami tragedie, che *Dioſcoro* ed altri ſuoi ſeguitatori aveano in un Conciliabolo d' *Efeſo* ſacrilegamente adoperate contro di S. *Flaviano* Veſcovo di *Coſtantinopoli*, e note pur ſono le provvidenze, che con S. *Leone Magno* poſe l' Imperadore *Marciano* per ridonare la pace all' *Oriente* da così crudeli fazioni miſeramente ſconvolto e lacerato. Intanto adunque che per tale importantiſſimo affare ſi diſponeva un altro Generale Concilio, S. *Leone* ſcriſſe ad *Anatolio* Veſcovo di *Coſtantinopoli*, ordinando, che a coloro i quali pentivanſi d'avere, dal timor vinti, e dalle minacce ſuperati, conſentito nell' empio giudizio di *Dioſcoro*, ſe deſideraſſero di ottenere la cattolica Comunione, ſi concedeſſe pure, a condizione, che con eſpreſſa confeſſione condannaſſero prima *Eutiche* col ſuo domma, e co' ſuoi ſeguaci; (32) ma intorno all' eſcludere da' ſacri dittici i nomi di *Dioſcoro*, di *Giove-*

ANNO DI CRISTO CCCCLI.

[32] Ep. LXXX. T. I. Oper. Ball. edit. col. 1039. *cum legatis noſtris, quos miſimus, participata tecum ſollicitudine volumus diſponatur, quatenus hi qui plenis ſatisfactionibus male geſta condemnant, accuſare ſe magis eligunt, quam tueri, pacis & communionis noſtræ unitate lætentur; ita ut digno prius anathemate, quæ contra fidem catholicam ſunt recepta damnentur.*

ANNO DI CRISTO CCCCLI.

nale, e di *Eustazio* capitruppa, e autor principali del latrocinio d' *Efeso*, guardar doveſſe quello, che ſarebbe da' ſuoi legati ſtabilito (33). Quinci avendo egli in *Oriente* ſpediti altri Legati diede loro ordine, che circa i Veſcovi caduti in quel Conciliabolo eſigeſſero, quanto avea già preſcritto ad *Anatolio*; ma inſieme, come in altra lettera allo ſteſſo *Anatolio* ſi vede, determinò (34), che quanto a *Dioſcoro* e a' principali Autori di quello ſcellerato giudizio, pogniamo che pentiti, e dalla difeſa dell' atroce lor fatto ceſſando, eſpreſſamente condannaſſero il loro errore, e degna appariſſe la loro ſoddisfazione di non eſſere rifiutata, nulladimeno la cauſa loro a più maturo conſiglio dell' Appoſtolica ſedia ſi riſervaſſe, e da lei quel ſi attendeſſe, che più di riſolvere ſi conveniva. Io non ſaprei come S. *Leone* poteſſe con maggiore autorità diſporre

[33] Ivi col. 1040. *De nominibus autem* Dioſcori, Juvenalis, & Euſtatii *ad ſacrum altare recitandis, dilectionem tuam hoc decet cuſtodire, quod noſtri ibidem conſtituti faciendum eſſe dixerunt.*

[34] Ep. LXXXV. ivi col. 1051. *De his autem, qui hac cauſſa gravius peccavere, & ob hoc ſuperiorem ſibi locum in eadem infelici Synodo vindicarunt, ut humiliorum fratrum ſimplicitatem arrogantiæ ſuæ præjudiciis aggravarent, ſi forte reſipiſcunt, & a facti ſui defenſione ceſſantes, in condemnationem proprii convertuntur erroris: horum ſi ſatisfactio talis accedit, quæ non refutanda videatur, maturioribus Apoſtolicæ Sedis conſiliis reſervetur: ut examinatis omnibus atque perpenſis, de ipſis eorum actionibus quid conſtitui debeat, æſtimetur.*

re e giudicare de' Veſcovi caduti nel Conciliabolo d' *Efeſo*, e de' primi Prelati dell' *Oriente*, non al Sinodo, ma al ſuo giudizio riſerbando l' eſame del lor pentimento, e 'l perdono o la punizione del loro errore. Ma tal podeſtà competerà ella mai a chi diritto e giuriſdizione non abbia ſulle depoſizioni de' Veſcovi? Finalmente ſi radunò il Concilio di *Calcedonia*, e *Dioſcoro* fu depoſto. Ma che? Non era egli ſtato autorevolmente già dianzi depoſto per ſola autorità dell' Appoſtolica Sede, ſenza alcun Sinodo? Il dice eſpreſſamente *Gelaſio* nella famoſa ſua piſtola a' Veſcovi della *Dardania* (35). Ma ſi dirà col *Boſſuet* citato e ſeguito da *Febbronio* (36) che il Concilio *Calcedoneſe* a nuovo eſame chiamò la fatta ſentenza di *Dioſcoro*, e lo raffermò. E primamente io ripiglio, che volendo *Gelaſio* coll' eſempio di *Dioſcoro* provare, che l' Appoſtolica Sede ha diritto ancor ſenza Sinodo di giudicare de' Veſcovi, è evidente, che la ſentenza contro *Dioſcoro* valevole era e ferma, innanzi che la ſeguiſſe l'approvazion di quel generale Concilio; il che non ſarebbe vero, ſe neceſſaria foſse ſtata la confermazione del Sinodo. In luogo ſecondo dico, che la pre-

(35) Ep. XIII. ad Epiſcop. Dardan. T. VIII. Conc. Manſ. edit. col. 66. Dioſcorum *ſecundæ ſedis præſulem ſua auctoritate damnavit, & impiam Synodum non conſentiendo ſola ſummovit*.

(36) *Cap. IV. §. VIII. n. 5.*

ANNO DI CRISTO

teſa confermazione del Sinodo *Calcedoneſe* non fu, che un generale oſſequioſo aſſentimento a quello che l'Appoſtolica Sede avea contro *Dioſcoro* già ſtabilito, e che ancor nel Concilio i Legati di *Leone Magno* diſſinirono. Ne hò mallevadore lo ſteſſo S. *Leone*, il quale a' Veſcovi delle *Gallie* mandando la ſentenza del Concilio, acclude loro queſta, che pronunziarono i ſuoi Legati: *il Santo, e beatiſſimo Papa capo dell' univerſal Chieſa* Leone *per noi ſuoi Vicarj riveſtito della dignità dell' Appoſtolo* Piero, *il quale fondamento della Chieſa, e pietra della Fede, e apritore del Regno Celeſte ſi chiama*, CONSENTENDO IL SANTO SINODO, *lo ha ſpogliato delle Veſcovil dignità, e fatto privo d' ogni ſacerdotale funzione* [37].

CCCCLX. VIII. Moſtrò la ſteſſa autorità *Leone* nella cauſa di *Timoteo Eluro*, il quale per ordine dell' Imperadore era ſtato dalla Chieſa *Aleſſandrina* ſcacciato. Perocchè ſcriſſe all' Imperadore (38) e a *Gennadio* Veſcovo di *Coſtantinopoli* (39) premuroſiſſime lettere, acciocchè foſſe toſto a quella Sede dato un altro

(37) Ep. CIII. Ball. edit. T. I. col. 1144. *Unde ſanctus ac beatiſſimus Papa caput univerſalis Eccleſiæ* Leo, *per nos Vicarios ſuos, Sancta Synodo conſentiente*, Petri *Apoſtoli præditus dignitate, qui Eccleſiæ fundamen, & Petra fidei*, cœleſtis regni janitor *nuncupatur, Epiſcopali eum dignitate nudavit, & ab omni ſacerdotali opere fecit extorrem.*

(38) Ep. CLXIX. *ad Leon. Arg.*

(39) Ep. CLXX. *ad Gennad.*

altro Vescovo, e a colui ogni speranza tolta di ritornarvi. Ma essendo per opera di *Basilisco* tiranno stato alla sua Chiesa quel parricida restituito, ne fu di nuovo per l' Appostolica Sede deposto, e similmente il furono *Pietro Mongo* datogli per successore, e *Piero Gnafeo Antiocheno*, e *Giovanni II.* a costui sostituito, e *Paolo* d' *Efeso*. Era allora Papa *Simplicio*, e *Acacio* Vescovo di *Costantinopoli* non ancor pervertito eseguì gli ordini dal santo Pontefice mandati contra coloro. *Gnafeo* per la terza volta occupò la sede *Antiochena* col favore di *Acacio*, il quale, tanta è l'umana incostanza, erasi recato a comunicar cogli Eretici. Ma *Felice III.* depose l' uno e l'altro, come attestano le sue lettere. Quanto abbiamo in pochi tratti accennato, *Gelasio* Papa in queste poche, ma sugose, e al nostro proposito importantissime parole comprese (40). *In questa medesima causa* Timoteo Alessandrino, *e* Pietro Antiocheno, Pietro (Mongo), Paolo (d' Efeso) Giovanni (Antiocheno) *ed altri, non già un solo, ma molti, e tutti distinti*

(40) Ep. IV. ad Faustum T. VIII. Conc. Mans. edit. col. 17. *In hac ipsa causa* Timotheus *Alexandrinus*, *&* Petrus *Antiochenus*. Petrus, Paulus, Joannes, *&* *ceteri*, *non solum unus, sed plures utique nomen sacerdotii præferentes, sola Sedis Apostolicæ sunt auctoritate dejecti, cujus rei testis etiam ipse docetur* Acacius, *qui præceptionis hujus extitit executor . . . . Hoc igitur modo recidens in consortium damnatorum est damnatus* Acacius, *qui eorum damnationem, antequam prævaricator existeret, fuerat executus.*

ANNO DI CRISTO *ſtinti col nome del Sacerdozio* (cioè del Veſcovato) PER SOLA AUTORITA' DELL'APPOSTOLICA SEDE *furon* DEPOSTI ; *della qual coſa teſtimonio ben citar ſi può lo ſteſſo Acacio* , *il quale* ESEGUITOR FU DI QUESTO PRECETTO .... PER QUESTO MODO *adunque ricadendo nel conſorzio de' condannati fu condannato* Acacio , *il quale innanzi che prevaricator diveniſſe* , *avea la coloro condanna eſeguita*. E uomo che ad ogni ragione rinnunziato non abbia , o per malvagità d' animo non chiuda volontario gli occhi alla ſplendidiſſima verità, con queſti eſempli innanzi negherà, che i Romani Pontefici non abbiano uſato co' Veſcovi *Orientali* alcun diritto di vera e autorevole podeſtà , nè abbiano mai penſato a deporli?

IX. Ma ſeguiamo a ſcorrere l' Eccleſiaſtica ſtoria . Uno de' più luminoſi eſempli
DXXXVI. dell' Appoſtolica giuriſdizione ci diede il Santo Pontefice *Agapito* . Recatoſi egli a *Coſtantinopoli* per placare il barbaro *Teodato*, il quale ſe *Giuſtiniano* non ſi rimoveſſe dal penſiero di far nell' *Italia* paſſare il ſuo eſercito, al Senato di *Roma* minacciava furibondo ſtragi e rovine , trovò in quella Chieſa *Antimo* colà paſſato dalla Sede di *Trabiſonda* per opera della Imperadrice *Teodora* . Mal che coſtei ne aveſſe grado, e ſippure l' Imperadore, che dalle ſuggeſtioni della moglie troppo in queſto affare ſi laſciava condurre,

pre-

preſcriſſe *Agapito* ad *Antimo* due condizioni, cioè che e ſottoſcriveſſe la Formola della Fede da *Ormiſda* inviata a' Veſcovi dell' *Oriente*, e laſciato il trono di quella Imperial Chieſa, che contro i Canoni avea occupato, alla prima ſua Chieſa di *Trabiſonda* ſi ritornaſſe. Ben ſi vide, che in ordinar ciò era ſtato *Agapito* guidato dallo ſpirito di Dio, acciocchè gittata colui in fine la male a lui convenevol maſchera di Paſtore, foſſe qual era ſcoperto un lupo rapitore, e dall'ovile lungi veniſſe ſcacciato. In fatti ei ricusò di ſottoſcrivere alla propoſta formola della Cattolica Fede, e *Agapito* benchè ſapeſſe di offender *Teodora*, lo depoſe dalla Sede di *Coſtantinopoli*, e in eſſa collocò *Menna*. Quinci della ſua ſentenza diede *Agapito* contezza agli altri primarj Prelati dell' *Oriente*. Ci è rimaſa copia della lettera, che in queſto propoſito ſcriſſe a *Pietro* Veſcovo di *Geruſalemme*, e a' Veſcovi a lui ſoggetti. Dice in eſſa (41), d' averlo ſentenziato indegno e *del Cattolico*, e *del ſacro nome*, cioè e della Cattolica comunione, e del Veſcovato, e di avergli ſoſtituito *Menna* uomo di molti meriti. I Veſco-

(41) T. VIII. Con. edit. Manſ. col. 924. *Unde cum ipſius in fide pœnitentiam iſto modo expectemus, neque catholico, neque ſacro nomine dignum eſſe ſententiavimus, donec omnia a patribus tradita, per quæ veræ religionis fides & diſciplina cuſtoditur, ſecundum congruentem ſatisfactionem ſuſcipiat.*

ANNO DI CRISTO

scovi che in quella Capitale dell' Impero *Orientale* si ritrovavano, e i deputati sì de' Vescovi lontani, sì de' Monaci *Orientali* non che si opponessero alla sentenza di *Agapito*, e pretendessero, che la colui deposizione al Sinodo appartenesse, l' applaudirono, e al Santo Pontefice presentarono due suppliche, i Vescovi cioè, o i deputati loro una, i deputati de' Monaci un' altra, acciocchè non pure *Costantinopoli*, ma dal colui contagio purgasse ancora le altre Chiese. Perocchè il Papa usando col deposto *Antimo* della sua clemenza gli avea dato tempo di riconoscere i suoi errori; il che se avesse fatto, davagli speranza di conseguire la Chiesa di *Trabisonda*. Ma i Vescovi e i Monaci pregarono il Papa che alla incominciata opera ponesse fine, ad *Antimo*, come a *Nestorio* aveva già fatto *Celestino*, assegnando il termine d' alcuni giorni, dentro il quale se non ritrattava le sue empietà, nè dava veraci segni di penitenza, privaselo ancora del Vescovado di *Trabisonda*, e dichiaraselo per sempre come Eretico incorrigibile da tutte le funzioni e dagli onori tutti della Vescovil dignità decaduto (42). E

DXXXVI.

con-

(42) Ivi col. 901. *Adjuramus*, così i Monaci nel lor memoriale, *vestram beatitudinem non contemnere divinos, canones, qui ab ipso pessundantur: neque Ecclesiam ei traditam, quæ ab ipso despicitur; sed sequendo in omnibus eos, qui ante vestram beatitudinem in sede vestra claruerunt, face-*

concioſiachè con *Antimo* unite foſsero nella ſteſsa coſpirazione contro la cattolica verità altre perſone Eccleſiaſtiche, e alcuni falſi Monaci, de' quali erano i capi *Severo*, e il falſo Veſcovo di *Apamea*, e i precipui ſtromenti *Zoara* e *Iſacio Perſiano*, implorano innoltre l'autorità di lui, acciocchè coſtoro vengano dalla città allontanati e i loro libri alle fiamme gittati. Piaccia dunque a *Febbronio* di riſpondere, perchè il nuovo Veſcovo di *Coſtantinopoli* non ſi caricaſse egli col ſuo Sinodo di queſta impreſa; perchè almeno non la tentaſse perchè ſiccome ſe all' arrivo d'*Agapito* nell'*Oriente* ogni altra Eccleſiaſtica podeſtà foſſe ſoſpeſa, a lui ſolo ſi ricorreſſe, acciocchè e dagli oltraggiatori vendicaſſe i Canoni, e dall' ereticali macchinazioni preſervaſſe la fede? La ſeguita morte d'*Agapito* impedì, ch' egli non terminaſſe il grande affare. Perciò *Menna* radunò a *Coſtantinopoli* un numeroſo Concilio. Ma che? Non ſi

facere in ipſo adhuc & nunc contra authoritatem canonum invaleſcentem, & qui prætulit vitam degere cum hæreticis, quam cum propria Eccleſia, ea quæ ſanctum Cæleſtinum *contra* Neſtorium *liquet feciſſe, aſſignando ei terminum, ſicut & ille* Neſtorio *; intra quem niſi occurrens prædictum libellum Apoſtolicæ veſtræ Sedi porrexerit, ac veſtræ beatitudini, & Sanctiſſimo Archiepiſcopo urbis regiæ, & a morbo hæretico ſeipſum liberaverit, atque ad Eccleſiam Trapezundarum ſibi creditam proficiſcatur, diffinite ſanctiſſimi ipſum alienum eſſe & nudum ab omni pontificali dignitate atque efficacia, & ſeipſum ſubmittere condemnationi prædictorum hæreticorum, & partem illorum accepiſſe, alterum vero pro iſto Eccleſiæ Trapezuntinæ ordinandum eſſe.*

si esaminò già in questo Concilio la deposizione di *Antimo*; di questa come di causa giudicata non più si mosse pure questione. Si pensò solo ad assicurarsi della fede di *Antimo*, e a discutere, se esser dovesse rimandato alla Chiesa di *Trabisonda*. Ma perchè egli contumace non volle presentarsi al Sinodo, *Menna* uditi i pareri sì de' Legati della Sede Appostolica, sì degli altri Padri pronunziò contro *Antimo* la sentenza, e dichiarollo deposto dalla Sede di *Trabisonda*, e privo del sacro nome di Vescovo, e di tutte le facoltà, e prerogative della Vescovil dignità, e dalla comunione diviso di tutta la Chiesa. Tuttavolta gli disse di così sentenziare a regola avendo quanto avea già *Agapito* di colui stabilito (43), e i Vescovi d' *Italia* nelle loro sottoscrizioni protestarono di seguire la diffinizione d'*Agapito* intorno la persona di *Antimo* già Vescovo di *Trabisonda* (44). In fatti dal memoria-

(43) Ivi col. 968. *respicientesque ad ea, quæ pridie a sanctæ memoriæ Agapito Papa antiquæ* Romæ; *& quod nullum pœnitentiæ tempus accipiat, nec elegit melioris opinionis esse, satisfaciendo his, qui ab ipso scandalizati sunt; atque etiam ad ea, quæ nunc judicata sunt a Sancta Synodo nobiscum exiente: ipsum* Anthimum *constitui extra Pontificium Trapezuntinum concedimus, & ipsum alienum esse ab omni alia sacra appellatione, simul & dignitate, ac efficacia de cætero, & omnino inter orthodoxos non numerari sententiamus.*

(44) Ivi col. 969. *definitionem sanctæ recordationis patris nostri Papæ,* Agapiti, *de persona* Anthimi *quondam Trapezuntini Episcopi sequendo in omnibus subscripsi.*

riale dopo la morte del Papa da' Monaci *Orientali* presentato all' Imperador *Giustiniano* si vede, che già *Agapito* avea le cose disposte in modo, che colui co' suoi Eretici seguitatori fosse e d' ogni Vescovile onore e della Cattolica comunione privato, e solo dalla morte prevenuto non potè ultimare la sentenza (45). ANNO DI CRISTO

X. Un secol dappoi *Teodoro* Pontefice esercitò la medesima autorità contro un altro Vescovo di *Costantinopoli*, che fu *Paolo Monotelita*. Questo Pontefice e con sue lettere, e per mezzo de' suoi Apocrisarj cercò di ridurlo alla cattolica verità; ma tutto indarno. La condanna, che nel Sinodo *Romano* dell' anno precedente fu fatta di *Pirro* suo antecessore, dovea scuoterlo; anche questa non valse a nulla. Però in fine venne *Teodoro* alla sentenza contro di lui, e lo depose; di che abbiamo testimonj e *Anastasio* Bibliotecario nella vita di questo stesso Pontefice DCXLIX.

(45) Ivi col. 88. *Has vero petitiones nostras juste præveniens prædictas sanctissimus vir, cum* Anthimus *seipsum manifestum constituerit, simul cum prædictis hæreticis condemnavit; & omni dignitate sacerdotali & officio nudavit, & omni episcopatu & orthodoxo nomine usque ad pœnitentiam eorum, quæ deliquit; & misit pietati vestræ libellos nostros, ut quæ in ipsis sunt, per vos ad finem deducatur. . . . . Obtestamur itaque vestrum imperium . . . . . non contemnere justum judicium prædicti sancti viri, sed ipsum exequi; & Ecclesiam Dei, ac totum mundum liberare a peste* Anthimi *& prædictorum hæreticorum.*

tefice (46), e gli Abati, e Monaci Greci di *Roma* nel memoriale preſentato a Papa *Martino* I. ſucceſſor di *Teodoro* nel Concilio di *Laterano* tenuto nell' Ottobre di queſto medeſimo anno (47). Nè è da tacere che *Teodoro* avea comandato a *Stefano* Veſcovo *Dorenſe* di deporre canonicamente tutti coloro, i quali da *Sergio Monotelita* erano ſtati Veſcovi ordinati, ſe non riconoſceſſero i loro errori, e alla diritta fede non ritornaſſero. Lo abbiamo dallo ſteſſo *Stefano*, il quale al mentovato Concilio di *Laterano* il racconta in un ſuo memoriale (48), e afferma

(46) T.I.Vignol.edit.p.257. *Sanctiſſimus Papa* Theodorus *ſcripſit* Paulo *Patriarchæ regiæ civitatis tam rogans, quam regulariter increpans: nec non per apocriſiarios, propter hoc maxime a ſe deſtinatos, præſentialiter eum admonentes & conteſtantes, quatenus proprium emendaret commentum atque ad orthodoxam fidem catholicæ Eccleſiæ remearet. Sed neque rogantes, neque increpantes potuerunt eum a ſuo conamine quoquo modo revocare. Propter quod ipſe ab Apoſtolica Sede juſta depoſitionis ultione perculſus eſt.*

(47) T. X. Conc. Manſ. edit. col. 907. Secret. II. *Cum quibus & typum, qui nunc contra orthodoxam fidem factus eſt ex ſubreptione, non ex ſtudio aut mente piiſſimi noſtri Imperatoris, ſed ſuaſione importuna, & falſiloquio* Pauli *depoſiti a prædeceſſore veſtræ ſanctitatis* Theodoro, *ſanctiſſimæ recordationis Papa veſtræ Apoſtolicæ Sedis, eidem anathemati ſubmittimus.*

(48) Ivi col. 899. *De quibus & antea Apoſtolicæ Sedi innotui, id eſt beatæ memoriæ deceſſori veſtro Theodoro, juſſitque mihi indigno per ſacram ſuam præceptionem, ordinans me loci ſervatorem per Apoſtolica ejus ſcripta, quatenus tam ea, quæque fuiſſent eccleſiaſtica capitula, peragere debuiſſem, & canonice ſi nullatenus emendarentur, qui ſub denominato prætextu ordinati ſunt Epiſcopi, deponerem eos. Quod & feciſſe*

ma d' averne per autorità di *Teodoro* parecchi depoſti, i quali agli ordini avuti contravvennero oſtinatamente. Tutto queſto ben può baſtare, acciocchè ſi conoſca quale o follia od imprudenza ſia in tanta moltiplicità di fatti, e di certiſſimi documenti ſtar ſaldo a negare, che i Romani Pontefici prima delle falſe decretali d' *Iſidoro* eſercitaſſero ſopra i Veſcovi *Orientali* autorità nel deporli. Laſcio però le depoſizioni d' *Ignazio*, e di *Fozio* Patriarchi di *Coſtantinopoli*, che ſono del nono ſecolo, e altronde notiſſime ſono. Piuttoſto ripaſſiamo nel *Occidente* a vedere lo ſteſſo diritto eſercitato da' Papi nel loro Patriarcato.

XI. Ma a procedere dirittamente diſtinguiamo le cauſe de' Metropolitani da quelle de' ſemplici Veſcovi, e come nel deporre e gli uni e gli altri l' Appoſtolica autorità de' Romani Pontefici ſia ſempre ſpiccata, dimoſtriamo ordinatamente. E in prima a dire de' Metropolitani abbiamo una legge dell' Imperadore *Graziano*, la quale ordina che uno il quale o dal Papa o da un Concilio di Veſcovi Cattolici foſſe ſtato dannato, cioè depoſto, e ritenere voleſſe ingiuſtamente la

feciſſe me certum eſt, & præcipue quoniam in errorem a veritate recedentes ſponte delapſi ſunt, tantumque illos recepi ſecundum juſſionem ejus, qui libellum pœnitentiæ obtulerunt & profeſſi ſunt in ſcripto, conſervare indeſinenter & amplecti atque prædicare ſanctorum patrum & Synodorum doctrinas.

ſua Chieſa, quando ſia Metropolitano debba ſubito recarſi a *Roma*, o a que' Veſcovi, che lo ſteſſo Papa gli aveſſe per giudici deputati (49) Il *Gerbais* (50) conviene, che queſta legge al Papa aſſicura il diritto delle depoſizioni riguardo a' Metropolitani, ma in primo luogo ha l' ardire di dichiararla contraria a' ſacri canoni, e in luogo ſecondo pretende, che non ſia generale, ma appartenga ſolo al particolar caſo di *Orſino* Antipapa, e de' Veſcovi da lui ordinati; delle quali due riſpoſte non ſò ſe più vana ſia la ſeconda, che temeraria la prima. Perocchè quando pur tacciar ſi voleſſe *Graziano* Principe laico, che per ignoranza de' Canoni aveſſe una legge promulgata da quelli diſcordante, come farlo in queſta occaſione, in cui egli altro non fece, che confermare colla ſua legge le richieſte fattegli dal Concilio *Romano* tenuto in queſt' anno, o come vuole il *Merenda* nel 380.? Sì di queſto appunto fu *Graziano* pregato da quel Concilio, che comandar voleſſe queſto medeſimo, che ora abbiamo udito (51). Ora un Concilio

Ro-

(49) T. I. Ep. R. P. Couſt. col. 532. *Volumus autem, ut quicumque judicio* Damaſi, *quod ille cum conſilio quinque vel ſeptem habuerit Epiſcoporum vel eorum, qui catholici ſunt, judicio vel conſilio condemnatus fuerit, ſi injuſte voluerit Eccleſiam retentare . . . . vel ſi ipſe Metropolitanus eſt, Romam neceſſario, vel ad eos quos Romanus Epiſcopus judices dederit, ſine dilatione contendat.*

(50) *De cauſis majorib. pag.* 179. *ſegg.*

(51) T. I. Ep. R. P. Couſt. col. 527. *jubere pietas veſtra*

Romano de' tempi di Papa *Damaſo* avrà biſogno d' imparare dal *Gerbais*, ſe queſta dimanda foſſe o nò conforme a' ſacri Canoni; o tanti venerabili Padri di quel Concilio, non eccettuato pur *Damaſo* ſantiſſimo Uomo, a cui riguardo principalmente preſero la riſoluzione di fare all' Imperial trono il detto ricorſo, avranno francamente violati i ſacri Canoni? E' temerità l' aſſerirlo, ma il penſarlo è anche ſtoltezza, perocchè e chi non intende ſubito, che con queſto ſolo veniva la cauſa di *Damaſo* a perder molto nell' animo de' Fedeli? Potendo *Orſino*, e i ſuoi ſeguitatori, contro la fazion de' quali pur ſi cercava riparo, alzare la voce e reclamare in faccia dell' univerſo, che per opprimerli ſotto a' piedi ſi mettevan da *Damaſo* i più reverendi Canoni della Chieſa. Che poi la legge non riguardaſſe, ſe non il particolar caſo di *Orſino*, è falſiſſimo. Il fatto d' *Orſino* diede, egli è vero, alla domanda del Sinodo, e alla legge di *Graziano* occaſione, ma e queſta e quella è univerſale; anzi i Padri del Concilio dopo aver eſagerato lo ſconvolgimento, che alle umane e divine coſe portava la fazione

veſtra dignetur, quicumque vel ejus, vel noſtro judicio, qui catholici ſumus, fuerit condemnatus, atque injuſte voluerit eccleſiam retinere . . . . vel ſi ipſe Metropolitanus eſt, Romam neceſſario, vel ad eos quos Romanus Epiſcopus judices dederit, concedere ſine dilatione jubeatur.

ne d' *Orſino*, ſeguono a dire (52): *preghiamo la clemenza voſtra, acciocchè non vi dobbiamo di nuovo in moltiſſime cauſe eſſer moleſti, che ſi degni di comandare ec.* Dunque non per quella ſola volta e per le cauſe che a quella ſi riferivano, ma per tutte le altre cauſe ſomiglianti domandaron la legge, la quale ſe univerſale non foſſe ſtata, come avrebbe tolti i nuovi ricorſi, ch' eglino tuttavia volevan con eſſa troncare, acciocchè all' Imperadore non deſſer noja?

XII. In vigore di queſta legge dal Concilio *Romano* proccurata *Innocenzio* I. rilaſciò dappoi a' PP. di *Toledo* l' eſame della cauſa di *Gregorio* Metropolitano *Emeritenſe* (53). All' incontro Papa *Zoſimo* depoſe egli ſteſſo *Procolo* di *Marſiglia*, il quale ſi era arrogato l' autorità di Metropolitano ſulle Chieſe della Provincia *Narboneſe ſeconda* (54).

E qui

(52) Ivi: *quæſumus clementiam veſtram, ne rurſus in plurimis cauſis videamur oneroſi, ut jubere pietas veſtra dignetur &c.* come ſopra.

(53) Ep. III. T. I. epiſt. R. P. Couſt. col. 769. Gregorii *etiam Emeritenſis Epiſcopi, qui in locum* Patruini *venerabilis recordationis eſt ordinatus, querela ſi qua eſt audiatur.*

(54) Ep. VII. ivi col. 961. *Quid de* Proculi *damnatione cenſuerim, tenet conſcientia tua, cum meo intereſſes examini: nec te geſtorum noſtrorum auctoritas latet vel ſcriptorum, quæ de ipſius damnatione per terrarum diverſa direximus.* Et ep. XI. col. 973. *Cum ipſe jam non ſit Epiſcopus, Epiſcopos facit, & humanus largitor aliis ſe dicit poſſe præſtare, quod datum ſibi aliquando immerito tenere non potuit.*

E qui si avverta, che *Zosimo* lo deposè non solo senza previo Sinodo della Provincia, ma contro i decreti del Concilio di *Torino*, i quali a *Procolo* aveano l' occupata dignità raffermata sua vita durante (55). Ha un bel dire il *Gerbais* (56), che questo è un caso straordinario. Se *Zosimo* legittimamente deposè *Procolo*, com' egli stesso confessa, esercitò dunque un suo diritto, nè le circostanze, quando pure si vogliano straordinarie, altro al più potevan fare, che trarre il caso presente fuori di quegli aggiunti, ne' quali l'usare un sommo diritto è soverchio rigore, ed ingiuria. Ma il caso di S. *Leone* M. era egli straordinario? *Anastasio* Vescovo di *Tessalonica*, e Vicario della Sede Appostolica nell' *Illirico* avea degradato in contumacia *Attico* Metropolitano di *Nicopoli*. S. *Leone* agramente il riprende (57), e si dichiara che quando pure avesse *Attico* meritata una sì aspra sentenza, avrebbe dovuto *Anastasio* scriverne a lui, ed aspettare la risposta, ch' egli gli avesse mandata; e di nuovo (58): *comecchè*, dic' egli, *avesse* (Attico) *commessa cosa, che grave fosse o in-*

ANNO DI CRISTO CCCCXLV

(55) *Can.* I.

(56) *De causis majoribus pag.* 69.

(57) T. I. Ball. edit. ep. XIV. col. 686. *præsertim cum etiamsi tale aliquid mereretur, expectandum tibi fuerit, quid ad tua consulta rescriberem.*

(58) Ivi: *sed etiamsi quid grave intolerandumque committeret, nostra erat expectanda censura: ut nihil prius ipse decerneres, quam quid nobis placeret agnosceres.*

ANNO DI CRISTO

tollerabile, era da attendere la noſtra cenſura, onde niente tu determinaſſi avanti d' intendere, che coſa a noi foſſe piaciuto. Nelle quali parole *Criſtiano Lupo* (59), lo *Scheleſtrate* (60), e *Roncaglia* (61) riconoſcono un' aperta riſerva, che *Leone* ſi fa almeno delle cauſe criminali, e delle depoſizioni de' Metropolitani, e togliele per ſino dalla podeſtà de' ſuoi Vicarj. Similmente S. *Ilario* ſucceſſor di *Leone* rimproverò *Leonzio* d' *Arles*, perchè non gli aveſſe ſubito riferita l' uſurpazione, che *Ermete* avea fatta della Chieſa di *Narbona* (62), e avendone poi avuta la debita informazione, benchè rimetteſſe al Sinodo delle *Gallie* la cauſa di certe Parrocchie, che il mentovato *Leonzio* voleva reſtituire alla ſua Chieſa, non gli rilaſciò tuttavia la cauſa di *Ermete*; anzi egli ne volle dar la ſentenza, permettendogli di reggere quella Chieſa sì però che podeſtà non aveſſe di ordinar Veſcovi (63). Che dire-

CCCCLXII.

(59) *In can.* 3. *diſtat.* 5. *Greg. VII. p. V. oper. Ven. edit. pag.* 173.

(60) *Antiq. Eccleſ.* T. II. *diſſ. VI. cap. IV. art. III. n.* 8.

(61) *In Nat. Alex. diſſ. IV. ſec. I. pag.* 117. *Luc. edit. a.* 1749.

(62) Ep. VII. T. VII. Conc. Manſ. edit. col. 933. *Miramur fraternitatem tuam ita legis catholicæ immemorem eſſe, ut quæque iniqua, & contra patrum noſtrorum ſtatuta, in provincia quæ ad monarchiam tuam pertinet, ſi ipſe aut non vis, aut non potes, etiam nec nos ſilentii tui taciturnitate permittas corrigere . . . . Quam rem decuerat ſanctitatem tuam, ut nobis in veſtigio indicaret.*

(63) L. c. *ep. VIII.*

diremo di S. *Gregorio* Magno? Quanto fu egli inflessibile nella causa di *Massimo* Metropolitano di *Salona*? Risaputosi dal Santo Pontefice, che costui avea invasa quella Chiesa, scrisse subito a tutti i Vescovi della *Dalmazia* comandando loro per l' autorità del Principe degli Appostoli *Piero*, che non presumessero mai di ordinare senza il suo consenso e la sua permissione chicchessifosse a Vescovo di *Salona* (64); avvisò *Massimo* (65) che nè egli nè i suoi ordinatori non ardissero d' esercitare alcun ufizio Sacerdotale finoattantochè non avessero nuovi ordini, e dall' Appostolica Sede non fosse la causa loro discussa, e decisa; protestò a *Costantina* Augusta (66), che quantunque l' Imperadore *Maurizio* avesse approvata la colui ordinazione, se più oltre *Massimo* differiva a venire avanti a lui per purgarsi de' suoi delitti, non mancherebbe d' esercitare contra quel disubbidiente il rigore delle canoniche leggi; intimò al Clero, e a' primarj di *Salona*, e di *Zara*, che si guardassero dal comunicare con esso lui (67), e finalmente convenne a *Massimo* di presentarsi a *Mariniano* Arcivescovo di *Ravenna* per rendergli conto della sua condotta, se-

ANNO DI CRISTO DXCIV.

(64) *Lib. IV. Nov. edit. Indict. XII. ep.* 10.
(65) *Lib. IV. ep.* 20.
(66) *Lib. V. Indic. XIII. ep. XXI.*
(67) *Lib. IX. ep. 79. segg.*

ANNO DI CRISTO DXCIX. condochè dal Santo Pontefice eragli ſtato preſcritto. Dopo di che niuno ſi maraviglierà, che poi ſcrivendo *Gregorio* a' Veſcovi di *Sardigna* gli avvertiſſe, che per le cauſe, che aveſſer mai contro il loro Metropolitano, ricorreſſero ſecondo i Canoni al giudizio dell'Appoſtolica Sede (68). Tanto era lungi *Gregorio* dal credere col *Gerbais*, e con *Febbronio*, che foſſe un contravvenire a' Canoni portare le cauſe de' Metropolitani in prima iſtanza ad altro tribunale, che a quello del Sinodo Provinciale.

DCL. Non altrimenti usò S. *Martino* I. Perocchè anch' egli depoſe *Paolo* Metropolitano di *Teſſalonica*, ſiccom' egli atteſta nella piſtola, che ſulla colui condanna indirizzò a quella Chieſa (69). Ma intorno a' Metropolitani non ci affatichiam davvantaggio. Baſti citare *Incmaro* l' Eroe di *Febbronio*, e di tutti gli audaciſſimi vilipenditori della Papal podeſtà. Egli apertamente confeſſa, che quan-

DCCCLXIII. do de' Metropolitani ſi tratta, avanti il giudizio de' Sinodi Provinciali conviene aſpet-

(68) Lib. IX. epiſtol. Ind. II. ep. VIII. *excepto ſi quod non optamus, contra eundem Metropolitam veſtrum habere vos aliquid cauſſæ contingat, ut ob hoc Sedis Apoſtolicæ judicium ii qui petere feſtinant, licentiam habeant; quod ſcitis per canones etiam antiquorum Patrum inſtitutione permiſſum.*

(69) Ep. XIII. T. X. Conc. edit. Manſ. col. 847. *Atque idcirco eum canonice ab omni depoſuimus ſacerdotali dignitate & miniſterio, quoad propria corrigens, ad Apoſtolicam catholicæ Eccleſiæ redeat fidem.*

pettare la ſentenza del Romano Pontefice, e ciò ſecondo i ſacri Canoni, e le Decretali de' Papi antichi (70). Solo aggiugnerò, che ancora il *Gerbais* ne conviene, perocchè parlando di *Teutgaudo*, e di *Guntario* Arciveſcovo quello di *Treveri*, queſto di *Colonia* depoſti in *Roma* da Papa *Niccolò* I. crede di trarſi d' ogn' imbarazzo, facendo oſſervare, ch' eglino erano Arciveſcovi, i quali in quella età cioè nel ſecol nono penſavano di dipendere dal ſolo Romano Pontefice (71). Diciamo dunque piuttoſto de' Veſcovi.

XIII. Ma prima d' ogni altra coſa fiſſiamo bene lo ſtato della preſente queſtione. In due maniere intender ſi può, che la depoſizione de' Veſcovi ſia al Romano Pontefice riſervata, cioè o che depor non ſi poſſano ſenza ſaputa, e conſenſo di lui, o che il deporli appartenga al ſolo Tribunale di lui. *Febbronio* l'una e l'altra maniera di riſerve eſclude ne' primi ſecoli della Chieſa, e afferma, che prima delle falſe decretali

[70] Ep. ad Nicol. Papam. *Nam de Metropolitano per ſacras regulas conſtituto, qui ex antiqua conſuetudine ab Apoſtolica Sede pallium accipit, ſicut* Leo *ad* Anaſtaſium, *quod & Nicænum Concilium innuit, & cæteri Romanæ Sedis Pontifices in decretis ſuis ex ſacris canonibus monſtrant, Sedis ipſius Pontificis etiam ante judicium, eſt ſententia præſtolanda.*

[71] De cauſis major. p. 237. *Diſputatur enim in ſpecie communi de Epiſcopis;* Teutgaudus *autem &* Guntharius *Archiepiſcopi erant: ſed Archiepiſcopi illa ætate a Pontifice uno Romano pendere ſe arbitrabantur.*

ANNO DI CRISTO

tali d'*Isidoro* non abbiamo alcuno, che abbia detto non poterſi i Veſcovi deporre non conſultato il Papa (72): Aggiugne anzi, che nel diritto Canonico *Innocenzio* III. è il primo che ingannato dalle medeſime impoſture d'*Isidoro* abbia al Romano Pontefice tanta autorità attribuita (73). Graviſſimo errore è queſto. Ma acciocchè tale il moſtriam chiaramente, voglio che ſecondo il ſiſtema di *Febbronio* ancora riguardo a' Veſcovi dell'Occidente conſideriamo il Papa ora come Primate, ed ora come Patriarca. Secondo l'antica diſciplina è certa coſa, che il Patriarca non potea da ſe ſolo ſenza giudizio, o relazione del Sinodo deporre un Veſcovo. Però ſe troviamo ſino da' primi tempi, e riconoſciuta da' Padri ne' Papi, e da queſti eſercitata l'autorità di depor Veſcovi ancora nell'*Octidente* conchiuder ſi dee che a queſte depoſizioni veniſſero per la podeſtà del loro primato.

CCLIV. Ma che ſia così, il fatto di *Marciano* Veſcovo d'*Arles* aſſai lo comprova. Eraſi coſtui gittato dal partito di *Novaziano*. *Fauſtino* di *Lione* cogli altri Veſcovi delle *Gallie* ne informò con ſue lettere S. *Stefano* non mol-

[72] Cap. IV. §. VIII. pag. 202. pr. edit. 249. ſec. *Ante fictitios hos canones nullum habemus qui dixerit, inconſulto Pontifice Epiſcopum deponi non poſſe.*

[73] Ivi not. 2. *Hic textus* [d' Innocenzio III.] *primus eſt ex jure canonico, inter non ſpurios, qui tantam authoritatem Apoſtolicæ Sedi.*

ANNO DI CRISTO CCLIV.

molto dianzi nell'Appoſtolica Sedia ſuccesduto a S. *Lucio*; e perchè forſe il Santo Pontefice da' torbidi tempi, che di que' giorni correvano, impedito tardava a porre a tanto male il conveniente riparo, impaziente *Fauſtino* una e due volte ſcriſſe a S. *Cipriano*, perchè atteſa l'autorità, che preſſo il Romano Pontefice davagli la fama della ſua ſantità, dottrina, ed eloquenza, lo zelo da lui dimoſtrato per Papa *Cornelio*, la cattedra ſteſſa di *Cartagine*, eccitaſſe il Santo Padre a non permettere, che l'oſtinato ed eretico Veſcovo turbaſſe più oltre impunemente la pace di quelle Chieſe. E bene *Cipriano* il fece in una lettera, che indarno il *Launojo* preteſe colla ſolita libertà della ſtemperata ſua critica rigettar come falſa (74), Prega egli dunque *Stefano* di ordinare a' Veſcovi delle *Gallie* di non più ſoffrire, che *Marciano* inſultaſſe al loro collegio (75), ma ſopra tutto di ſcrivere a' Veſcovi della Provincia, e al Clero e al Popolo di *Arles* lettere, in vigore di cui foſſe colui depoſto, e ſoſtituitogli un nuovo Ve-

[74] Veggaſi il P. *Couſtant* nelle note a queſta lettera *T. I. epiſt.* R. P. *col.* 211. *ſeg.*

[75] Ivi col. 213. *Quapropter facere te oportet pleniſſimas litteras ad coepiſcopos noſtros in Galliis conſtitutos, ne ultra* Marcianum *pervicacem & ſuperbum, & divinæ pietatis ac fraternæ ſalutis inimicum collegio noſtro inſultare patiantur.*

ANNO DI CRISTO CCLIV.

Veſcovo (76). *Niccolò Rigalzio*, che niuno crederà molto parziale del Papa, fu coſtretto a confeſſare ſu queſto paſſo di S. *Cipriano* che quinci a grande argomento del primato del Romano Pontefice appariva, aver lui ſino dagli antichi tempi potuto e ſcomunicare, e depor Veſcovi, e ſurrogarne loro degli altri (77). Nondimeno il *Gerbais* e *Febbronio* ſi ajutano a declinare la forza d' un eſempio sì luminoſo; ma l'uno e l' altro inutilmente. Il primo non ha ribrezzo di falſare la piſtola di S. *Cipriano*, e per dare ad intendere, che già i Veſcovi delle *Gallie* avean giudicato di *Marciano*, e però non altro da *Stefano* volle *Cipriano*, ſe non che procuraſſe l' eſeguimento della ſentenza contro di lui già data da que' Veſcovi, cita (78) queſte parole del Santo: *quando già egli era da tutti i Veſcovi giudicato* (79). Ma nè queſte parole in tal ſenſo ci ſono, nè eſſer ci poſſono. Non poſſono eſſerci, perocchè ſe la cauſa di *Marciano* era giudicata,

[76] Ivi: *dirigantur in Provinciam, & ad Plebem Arelate conſiſtentem a te litteræ, quibus abſtento Marciano alius in locum ejus ſubſtituatur.*

[77] *Licuiſſe jam olim Pontificibus Romanis Epiſcopos juſtis de cauſis excommunicare, imo deſtituere, & novos in eorum locum ſubſtituere, perſpicuum facit hoc loco* Cyprianus *de Gallis. Quod mirum in modum auctoritatem commendat & Primatum.*

[78] *Pag.* 155.

[79] *Quando ipſe jam ab univerſis ſacerdotibus judicatus erat.*

ta, non avrebbe dovuto dolersi il santo Martire, che quel Vescovo Eretico non fosse per anco scomunicato (80) cioè, com' egli medesimo ivi spiega parlando di *Novaziano* giudicato (81); perocchè come avrebbonlo potuto i Vescovi delle *Gallie* giudicare, se non separandolo dal corpo della Chiesa? Poi qual bisogno sarebbeci stato, che *Stefano* procurasse da' Vescovi delle *Gallie* l'esecuzione della sentenza? Eglino sono che a *Stefano*, e a *Cipriano* ricorrono, perchè *Marciano* sia raffrenato; come dunque avean uopo di chi gli stimolasse a cacciarlo secondo la sentenza già da lor decretata? E che avrebbegli trattenuti dall' eseguirla? Neppur le citate parole ci sono nel senso, che *Gerbais* loro attribuisce; perocchè S. *Cipriano* scrive solo, non esser dovere, che *Marciano* essendosi unito a *Novaziano*, e separatosi dalla nostra comunione, *dia sentenza, e non la riceva* (ecco un' altra prova, che niuna sentenza contro di lui era nelle *Gallie* emanata; supponendosi qui apertamente, che egli non avesse ricevuta la sentenza) *e che operi in modo come se aves' egli giudicato del collegio de' Sacerdoti, quando è stato*

[80] L. c. col. 213. *ne ultrà* Marcianum *pervicacem & superbum, & divinæ pietatis ac fraternæ salutis inimicum collegio nostro insultare patiantur, quod necdum a nobis videatur abstentus.*

[81] Ivi: *cum* Novatianus *ipse, quem sequitur, olim abstentus & hostis Ecclesiæ judicatus sit.*

ſtato (non da' Veſcovi delle *Gallie* , ma) *da tutti i Sacerdoti giudicato* , non certo direttamente (che niuna generale condanna avean contro colui formata i Veſcovi tutti del mondo Criſtiano) ma in *Novaziano* da lui ſeguito , e per tutto il mondo da' Sacerdoti di Dio già ſcomunicato , e dichiarato della Chieſa nimico (82). *Febbronio* più accorto di *Gerbais* reca in mezzo una riſpoſta, che veramente ſua non è , ſibbene del Calviniſta *Salmaſio* (83), ma tuttavia preſſo ad incauto leggitore potrebbe far qualche colpo . Dic' egli adunque , che *Stefano* autor non fu nè della ſcomunica e depoſizion di *Marciano*, nè della elezione del ſucceſſore, ma ſolo promovitore; queſte coſe furon materia d'un Sinodo, che prudentemente ſi crede per tal cagione nelle *Gallie* radunato (84). Egregiamente; ma quantunque ſia aſ-

ſai

[82] Ivi col. 213. *Quam vanum eſt , frater cariſſime , ut* Novatiano *nuper retuſo & refutato , & per totum orbem a Sacerdotibus* Dei *abſtento , nunc adulatores adhuc nobis patiamur illudere , & de majeſtate ac dignitate Eccleſiæ judicare . . . .* col. 215. *Ex quibus* [gonfi , e ſuperbi uomini] *cum* Marcianus *eſſe cœperit , & ſe* Novatiano *conjungens , adverſarius miſericordiæ & pietatis exſtiterit , ſententiam non dicat ſed accipiat : nec ſic agat quaſi ipſe judicaverit de collegio Sacerdotum , quando ipſe ſit ab univerſis Sacerdotibus judicatus .*

(83) *De Primatu Papæ cap. XIX. pag.* 324.

(84) Cap. II. §. IX. pag. 109. pr. edit. ſec. p. 134. *Non quaſi ſolius Stephani Papæ authoritate* Marcianus *deſtituendus , & alius in ejus locum ponendus eſſet Arelate Epiſcopus (nam de ſimili Romani Pontificis jure tunc ne*

cogi-

ſai chiaro, che *Cipriano* non domandò a *Stefano*, ch' egli eleggeſſe un ſucceſſor di *Marciano*, mentre anzi ſcrivendogli, che alla Provincia e al popolo d' *Arles* dirizzaſſe lettere per la ſoſtituzione d' un altro, moſtra di voler ſolo, che *Stefano* al Clero, e al popolo di quella Città comandaſſe di procedere ſecondo i Canoni alla elezione di un nuovo Veſcovo; come proverà *Febbronio*, che *Stefano* quanto allo ſcomunicare, e deporre *Marciano* non ſoddisfaceſſe egli ſteſſo alle inchieſte del Santo Veſcovo di *Cartagine*? Ma gli ſi dia, che non Papa *Stefano*, ma il Sinodo delle *Gallie* deponeſſe *Marciano*. Riſponda a me. S. *Cipriano* chiede da *Stefano* lettere, non *perchè* a *Marciano* foſſe un altro ſoſtituito, ma per *le quali quibus* doveſſe dargliſi il ſucceſſore; lettere dunque domanda, che abbian forza di obbligare i Veſcovi delle *Gallie* a radunar ſubito un Concilio, e a deporvi *Marciano*. Suppone anzi *Cipriano*, che que' Veſcovi avrebbono gli ordini del Papa infallibilmente eſeguiti, aggiugnendo a *Stefano*, che voleſſe poi a ſuo

cogitabatur quidem), *ſed ut promotore Stephano, tanquam inter omnes Primas tenente, Epiſcopi Galliæ excitarentur ad ſatisfaciendum ſuo officio adverſus Collegam Schiſmaticum. In proprio ſignificatu* abſtentio *ſignificat* excommunicationem, *in extraneo* depoſitionem; *quanquam hæc potius illius eſſet ſequela: utrumque autem, ſicut & quod de* colligendo diſſipato *per* Marcianum grege *mox ſubditur, erat Synodi materies, quam proinde hujus negotii cauſa in Gallia collectam fuiſſe prudenter creditur.*

ANNO DI CRISTO

suo tempo significargli, chi in luogo di *Marciano* verrebbe ordinato Vescovo di *Arles*. Non dunque *Stefano* può dirsi solo promovitore della deposizion di *Marciano*, ma ordinatore, e ordinatore, che a' suoi comandamenti non ammetteva replica, anche in prima istanza, anche senza previo Sinodo, che avesse di questa causa giudicato. Ma è ella minore autorità comandare la deposizione di un Vescovo, e comandarla sì che gli ordini dati esser debbano senza indugio eseguiti, che deporlo di per se? Però per qualunque parte si pigli la cosa, e o si voglia *Marciano* deposto da *Stefano*, o si voglia deposto da' Vescovi delle *Gallie* per ordine, e comandamento irrepugnabil di *Stefano*, il Romano Pontefice in questa deposizione mostra un primato non di semplice direzione, qual sarebbe stato, se avesse solo consigliati, o esortati i Vescovi delle *Gallie* a deporre quell' Eretico, ma di vera e propria giurisdizione.

CCCCXXVIII. XIV. Diamo qualche altro esempio di questa medesima autorità. Fu a *Celestino* Papa dagli *Orientali* di parecchi gravissimi falli accusato un certo *Daniele*. Mentre si cerca, ove costui si trovasse, *Celestino* intese che egli erasi rifuggito nelle *Gallie*. Però scrisse al Vescovo d' *Arles*, che gliel mandasse a purgarsi degli apposti delitti. Ma in questo frattempo appunto fu egli colà Vescovo ordina-

to (85). *Celeſtino* dunque in una lettera, che mandò a' Veſcovi della Provincia di *Vienna*, e di *Narbona*, intima loro, che a buon conto lo ſcomunichino (86), e poi lo cita al ſuo Tribunale per rendergli conto della ſua condotta (87). Qui come ognun vede, non eraci appellazione, non preceduto giudizio d' alcun Sinodo; e nondimeno *Celeſtino* vuole *Daniele pro interim* ſeparato dalla comunione de' Veſcovi *Gallicani*, e ne avvoca a ſe la cauſa. S. *Leone* M. paſsò più avanti. Ebbe egli avviſo, che nella elezione di molti Veſcovi *Affricani* erano ſtati i ſacri Canoni violati. Lo zelo della eccleſiaſtica diſciplina fece sì, ch' egli colà ſpediſſe il Veſcovo *Potenzio* per prendere ſul luogo eſatta informazione de' commeſſi diſordini. Ubbidì *Potenzio*, e paſſato nell' *Affrica* s' informò dello ſtato delle coſe, e a *Leone* mandonne la relazione. Il Santo Pontefice ricevutala l'eſamina, e ſu quella ſenza aſpettare il giudizio de' Sinodi *Affricani* altri di que' Veſcovi depone dal Sacerdozio, altri ne laſcia nella lor dignità. Ma udiamo dalla bocca medeſima di

ANNO DI CRISTO CCCCXLVI.

(85) Ep. IV. T. I. epiſt. R. P. Couſt. 1070. *in Pontificii dignitatem hoc tempore, quo ad cauſam dicendam miſſis a nobis litteris vocabatur, obrepſit.*

(86) Ivi col. 171. *a ſanctitatis veſtræ cœtu interim ſe noverit ſegregatum.*

(87) Ivi: *qui ſe noſtro judicio debet objicere, ſi conſcientiæ ſuæ novit confidentiam ſe habere.*

ANNO DI CRISTO CCCCXLVI.

Leone la ſua ſentenza (88). *Or concioſiachè*, ſcriv' egli a' Veſcovi della *Mauritania*, *preſſo voi abbiano tanta forza avuta o gl' impegni de' popolari, o l' ambizion de' ſuperbi, che ſappiamo non ſolo uomini laici, ma ancora ammogliati in ſeconde nozze, o mariti di vedove eſſere da voi ſtati al paſtorale ufizio promoſſi; non domandano cagioni manifeſtiſſime, che le Chieſe, nelle quali ſiffatte coſe ſono ſtate commeſſe con alquanto più ſevero giudizio ſieno purgate, e non ſolo in tali Prelati, ma ancora contro gli ordinatori loro venga la pena convenevole profferita? Ma ci troviamo attorniati quinci dalla manſuetudine della clemenza, quinci dal rigore della giuſtizia. E perciocchè* tutte le vie del Signore ſono miſericordia e veri-

(88) Ep. XII. T. I. oper. Ball. edit. col. 674. *Cum ergo inter vos tantum valuerint aut ſtudia popularium, aut ambitus ſuperborum, ut non ſolum laicos, ſed etiam ſecundarum uxorum viros, aut viduarum maritos ad officium cognoſcamus paſtorale provectos: nonne apertiſſime exigunt cauſſæ, ut Eccleſias, in quibus iſta commiſſa ſunt judicio ſeveriore purgemus, & non ſolum in tales Præſules, ſed etiam in ordinatores eorum digna diſtrictione moveamur? Sed circumſtant nos hinc manſuetudo clementiæ, hinc cenſura juſtitiæ: & quia* univerſæ viæ Domini miſericordia & veritas, *cogimur ſecundum Sedis Apoſtolicæ pietatem, ita noſtram temperare ſententiam, ut trutinato pondere delictorum, quæ conſtat non unius eſſe menſuræ, quædam definiamus utcumque toleranda, quædam vero penitus amputanda. Eos enim qui vel ſecundas nuptias inierunt, vel viduarum ſe conjugio ſociarunt, in ſacerdotio manere non patimur . . . . Ceteros vero quorum provectio hoc tantum reprehenſionis incurrit, quod ex laicis ad officium epiſcopale delecti ſunt, neque ex hoc quod uxores habeant, poſſunt eſſe culpabiles, ſuſceptum Sacerdotium tenere permittimus.*

verità, *siamo secondo la pietà dell' Appostolica Sede costretti a temperare la nostra sentenza per cotal modo, che posto sulla bilancia il peso de' delitti, de' quali non è certamente la misura la stessa, alcuni diffiniamo potersi per qualche guisa tollerare, ma altri doversi torre del tutto. Perlaqualcosa, non tolleriamo, che nel Sacerdozio rimangano quelli, che o sono alle seconde nozze passati, o in matrimonio si strinsero con vedove .... per gli altri, la promozione de' quali altro di riprensibil non ha, se non che laici essendo, a Vescovile ufizio furono scelti, e che per aver mogli non possono esser colpevoli, permettiamo ch' eglino tengano il ricevuto Sacerdozio.* Niente allegare si può che con maggiore evidenza palesi l' autorità che i Romani Pontefici han sempre goduta di deporre i Vescovi.

XV. Questo può bastare per l' autorità, che aveano come Primati della Chiesa; la difficoltà maggiore esser può, se voglianſi considerare come Patriarchi dell' *Occidente*. E ancora sotto questo aspetto contro *Febbronio* sostengo, che regolari deposizioni de' Vescovi ne' primi otto secoli della Chiesa non si eseguiron mai senza saputa, e assentimento del Romano Pontefice. Ma conciosiachè *Febbronio* in questo insista principalmente, che i Canoni stabiliscono, dovere i Vescovi esser giudicati ne' Concilj delle loro Provincie, e ove cagion canonica lo ad-

ANNO DI CRISTO CCCCXLI.

domandi, ivi depoſti (89), facciamo veder ſubito l' inſuſſiſtenza di queſto ſuo diſcorſo, e facciamolo con due argomenti, che non ammettono replica. * E prima quando i *Romani* Pontefici ſtabilirono in alcuna Provincia Vicarj loro, due coſe ſempre ad eſſi inculcarono, e che ſalvi manteneſſer i diritti de' Metropolitani, e che coſa non riſolveſſero d' importanza, la quale alla Sede Appoſtolica non riferiſſero. Dunque che la relazione delle cauſe maggiori ſi mandaſſe al Papa, e poi ſe ne aſpettaſſe da lui la final deciſione, non ſi opponeva a' diritti de' Metropolitani; altrimenti qual ridicola contraddizione ſarebbe queſta, che i Papi voleſſero delle cauſe maggiori eſſere informati, e portarne la diffinitiva ſentenza, e raccomandaſſero con tanta premura l' oſſervanza de' diritti Metropolitici! Dunque i Canoni, che ſtabiliſcono i diritti de' Metropolitani [uno di queſti era principalmente il giudizio delle cauſe de' lor ſuffraganei nel Sinodo della Provincia] non eſcludono la relazione al Pontefice, e la ſua ſentenza. Ma ſi dirà, che neppure la nominano. Veriſſimo. Ma ciò che fa? Se l' eſcludeſſero, ſarebbe il loro ſilenzio una invincibile prova con-

(89) Cap. IV. §. VIII. ed. pr. pag. 202. ſec. pag. 247. *Epiſcoporum canonica judicia ſecundum Canonum diſpoſitionem fieri debere, inconcuſſa veritas eſt. Porro canones decernunt, Epiſcopos in Conciliis ſuarum Provinciarum judicari, & ſi cauſa canonica ſubſit, deponi debere.*

contro l' autorità del Papa; ma non eſcludendola, che altro ſe ne può didurre, ſe non che non la mentovano, perchè la ſuppongono, e ſolo mirano a determinare ciò, che è di ragione Eccleſiaſtica ordinaria, o comune, non ciò che o è di ragion divina, o ſe di ragione Eccleſiaſtica, di tal ragione, che traſcende le leggi degl' inferiori Concilj? * Inſiſtiamo anche più. Abbiamo da *Piero de Marca* (90), e *Febbronio* ſteſſo (91) il ripete, che *Niccolò I.* ſtabilì il primo queſta regola agli antichi Canoni ſconoſciuta, che un Veſcovo comecchè non abbia appellato alla Sede Romana, non ſi poſſa dal Sinodo della Provincia deporre ſenza conſultare il Romano Pontefice. Eppure queſto medeſimo Papa *Niccolò* tanto fu lungi, che toglieſſe a' Sinodi della Provincia l' autorità di deporre i Veſcovi, che anzi in una lettera a *Salomone* Re de' *Brettoni* la ſtabilisce loro colle teſtimonianze de' ſuoi Predeceſſori *Leone* IV. e *Benedetto* III., e conchiude: *ſull' orme de' quali camminando ancor io ſono ſtato e pur ſono del medeſimo avviſo, che non poſſano i Veſcovi ſoſtenere alcuna perdita della lor dignità, ſe uditi non ſieno da dodici Veſcovi alla preſenza del Veſcovo*

(90) *De Conc. lib. III. cap. VI. n. I.*

(91) Cit. cap. IV. §. VIII. n. 4. *Novam illam regulam veteribus canonibus incognitam conſtituit* [Nicolaus] *ſcilicet Epiſcopum, etiamſi non appellaverit Romanam Sedem, a Synodo Provinciæ inconſulto Romano Pontifice deponi non poſſe.*

ANNO DI CRISTO CCCCXLVI.

Metropolitano, il quale dar dee la prima sentenza (92) Come va? Si contraddice forse *Niccolò* I.? Niente meno. Vuol questo dir solamente, che i Vescovi doveano esser deposti nel Sinodo, ma non senza aver prima consultato il Papa. Sicchè a provare, che i Vescovi si deponevano senza saputa del Romano Pontefice, non basta con *Febbronio* far pompa di Canoni, che al Sinodo della Provincia danno la podestà delle Vescovili deposizioni; quando vediamo, che quello stesso Pontefice, al quale si vuole attribuire questa innovazione di disciplina, che la Sede Apostolica esser dovea informata, e consultata su tali deposizioni, è il primo ad illustrare, e confermare a' Sinodi della Provincia quest' autorità: bisogna inoltre mostrare, che i Canoni siffattamente a' Sinodi dessero facoltà di deporre i Vescovi, che la prima sentenza de' Sinodi fosse anche ultima e diffinitiva senza chiedere ed aspettare le determinazioni di *Roma*. E questo lo proverà egli *Febbronio*? Almeno non

[92] Ep. 56. ad Salom. *Decessor meus* Benedictus, *quia contra Decessoris sui decretum, non ab Episcopis, sed a laicis Episcopos in regione tua cognoverat esse dejectos, multa mœstitia & indignatione repletus scripsit, quod nulla ratio sineret Episcopos a suis Sedibus pelli, quos duodenarius numerus non ejecisset. Quorum vestigia & ego quoque secutus, eadem censui, immo & censeo. Nec ullam posse Episcopos sui honoris sustinere jacturam, quos non constat a duodecim Episcopis, præsente & primam sententiam Metropolisano Episcopo obtinente, eum examinarentur, auditos.*

ANNO DI CRISTO CCCCXLVI.

non l' ha provato. Noi bensì presti siamo di mostrare il contrario. Lasciamo i Vescovi dell' *Italia*, fù quali può l' autorità del Romano Pontefice esser presa più facilmente per un diritto, che dessegli la vicinanza de' luoghi unita alla sua dignità.

XVI. Nell' *Illirico* aveano i Romani Pontefici per loro Vicarj i Vescovi di *Tessalonica*. Però quando i Sinodi della Provincia non avessero ivi potuto deporre alcuno senza consenso de' Vicarj Appostolici, basterebbe questo certamente ad intendere, che all' Appostolica Sede si dovea quest' onore, che senza il suo consenso niun Vescovo dell' *Illirico* si deponesse. Ma per molti argomenti ci si fa manifesto, che deposizion di Vescovi nell' *Illirico* fare non si poteva, che il Vescovo di *Tessalonica* come Vicario del Romano Pontefice non fosse consultato. E primamente certa cosa è, che Vescovi ordinare non si potevano senza saputa di quel Metropolitano; il qual privilegio già concedutogli da Papa *Siricio* (93), da tutti i successori di lui gli fu raffermato. Ora, ben dice *Cristiano Lupo* (94) qualunque cosa per le cagioni stesse e si fa e si distrugge.

[93] Ep. IV. T.I. Epist. Rom. Pontif. col. 642. *Etiam dudum, frater carissime per Candidianum Episcopum, qui nos præcessit ad Dominum, hujusmodi litteras dederamus, ut nulla licentia esset sine consensu tuo in Illirico Episcopos ordinare præsumere.*

[94] *In can. III. dictat. 5. Greg. VII. T. V. oper. pag. 176.*

ANNO DI CRISTO CCCCXLVI.

Però ſiccome ſenza il conſenſo del Vicario Appoſtolico non potevanſi nell'*Illirico* ordinare i Veſcovi, così neppur ſi potevano ſenza ſaputa di lui degradare. Potrebbeſi forſe ſognare qualche eccezione riguardo alle depoſizioni; ma ſognare appunto. In fatti S. *Leone M.* conferma queſto diſcorſo, con quella regola generale, che dà appunto ad *Anaſtaſio* Veſcovo di *Teſſalonica* in propoſito delle ordinazioni: *non permettiamo, che niente da' Veſcovi, e da' Metropolitani ſenza tua ſaputa ſi preſuma* (95). Innoltre ſe tra' Veſcovi naſcevan contraſti, e litigj, doveanſi al tribunale del Vicario Appoſtolico riferire, acciocchè egli quello decideſſe, che ſecondo il timore del divino giudizio ſembraſſegli più conveniente (96). Ma qual maggior cauſa naſcer poteva tra' Veſcovi, che quella, onde alcun di lor eſſer doveſſe depoſto? Di più ſenza l'aſſenſo del Veſcovo di *Teſſalonica* non ſi potevano in quelle Province radunar Sinodi: lo abbiamo da *Celeſtino* I. (97). Quindi è che *Bonifacio* I. dichiarò illecito il Sinodo, in cui i *Corintj* avean

[95] Ep. XIV. T. I. oper. Ball. edit. col. 689. *ita nihil permittimus te ignorante præſumi.*

[96] Bonifacio I. ep. V. T. I. Epiſt. R. P. Couſt. col. 1022. *& ſi quæ inter Epiſcopos eveniant cauſæ, ſub divini judicii timore diſtinguas.* Così anche *Siſto* III. ep. X. n. 2. Veggaſi anche la lettera quinta di S. Leone M. cap. IV. T. I. Ball. edit. col. 618.

[97] Epiſt. III. T. I. Epiſt. R. P. col. 1065. *Colligere niſi cum ejus voluntate Epiſcopos non præſumant.*

avean trattato di ſcacciare dalla lor Chieſa *Perigene*, perchè era ſtato raunato ſenza previa notizia di *Rufo* Veſcovo di *Teſſalonica* (98). Come dunque ſenza ordine di quel Vicario ſarebbonſi i Veſcovi degradati da' Sinodi? In fine tutte generalmente le coſe che in quelle parti ſi faceſſero, erano alla cura del Veſcovo di *Teſſalonica* commeſſe (99); perchè ſe n' eccettuerebbono le Veſcovili depoſizioni? Ma io dico di più, che le depoſizioni de' Veſcovi tali cauſe erano, delle quali il Veſcovo di *Teſſalonica* dovea informarne il Pontefice. Potrei provarlo, perocchè *Leone* M. ſi riſervò tutte le cauſe più gravi (100); e qual cauſa più grave, che la depoſizione de' Veſcovi? Nella qual cauſa, come ſcrivea S. *Gregorio* primo, *non tanto di umani coſtituti ſi tratta, quanto in certo modo di fare alla divina benedi-*

ANNO DI CRISTO CCCCXLVI.

[98] Ep. XIII. col. 1035. *Ad Synodum, quæ dicitur illicite congreganda de cauſa fratris noſtri & coepiſcopi Perigenis, cujus ſcripſimus ſtatum nulla poſſe penitus ratione turbari, talia ſcripta direximus, quibus univerſi fratres intelligant, primo convenire ſe citra tuam conſcientiam minime debuiſſe.*

[99] Innoc. I. ep. I. col. 740. *Cui etiam anteriores tanti ac tales viri prædeceſſores mei Epiſcopi, id eſt, ſanctæ memoriæ* Damaſus, Siricius *atque ſupra memoratus vir ita detuerunt, ut omnia quæ in illis partibus gererentur, ſanctitati tuæ, quæ plena juſtitiæ eſt, traderent cognoſcenda.*

[100] Ep. V. T. I. Ball. edit. col. 619. *Si quæ vero cauſſæ graviores, vel appellationes emerſerint, eas ſub ipſius relatione ad nos mitti debere decrevimus: ut noſtra ſecundum eccleſiaſticum morem ſententia finiantur.*

ANNO DI CRISTO CCCCXLVI.

dizione contrasto (101). Ma concioſiachè *Incmaro* abbia negato, che la depoſizion de' Veſcovi doveſſe tra le più gravi cauſe aver luogo non divaghiamo ad una non neceſſaria quiſtione. Facciamo piuttoſto col Ch. Sig. *David* una rifleſſione ſulla cauſa di *Attico* Metropolitano dianzi da noi ricordato. *De Marca* pretende, che da quella ſi argomenti, che le cauſe ſole de' Metropolitani eſſer doveſſero giudicate in *Roma*. Noi parlandone per non entrare allora in un' altra diſputa ci ſiamo contentati di dire, che quindi appariva, almeno le cauſe de' Metropolitani eſſere ſtate da S. *Leone* riſerbate al giudizio dell' Appoſtolica Sede. Ma veramente *Leone* non rimprovera ad *Anaſtaſio* la degradazione ſenza ſuo ordine fatta di *Attico*, perchè foſſe Metropolitano, e non piuttoſto perchè Veſcovo. *Niccolò* I. contro *Incmaro* e la ſua pretenſione, che i Veſcovi ſi poteſſer deporre non conſultata la Sede Appoſtolica, ſi ſervì di queſta medeſima lettera del Santo ſuo anteceſſore *Leone* ad *Anaſtaſio*, perchè in eſſa non trovò coſa che più favoriſſe i Metropolitani, che gli altri Veſcovi. Ma checcheſſia di ciò, certa coſa è, che nell'

[101] Lib. II. Epiſt. Ind. XI. ep. 8. *non tam de humanis conſtitutis, quam de divinæ quodammodo Benedictionis refragatione tractari.*

nell' *Illirico* oltre il caſo dell' appello, non potevaſi deporre alcun Veſcovo, ſenza che a notizia del Romano Pontefice foſſe queſto affare portato, almeno quando non ſi foſſe la cauſa del Veſcovo per qualſiaſi motivo potuta nè diffinire nel Provinciale Concilio, nè ſopire col giudizio del Vicario Appoſtolico, o ancora quando i Veſcovi della Provincia foſſero ſtati di parere diverſo da quello dello ſteſſo Vicario. Tanto dirittamente ſi trae dalle regole generali, che nella citata lettera ad *Anaſtaſio* preſcriſſe *Leone* intorno le cauſe, maſſimamente de' Veſcovi (102). E dell' *Illirico* baſti il fin quì detto. ANNO DI CRISTO CCCCXLVI.

XVII. Paſſiamo nell' *Affrica*. Che da queſta parte di Mondo Criſtiano a *Roma* ſi mandaſſero almeno i nomi de' Veſcovi, che ivi da' Sinodi ſi deponevano, non ſi può dubitare. Papa *Cornelio* avea moſtrato diſpiacere, che S. *Cipriano* non gli aveſſe data notizia di *Feliciſſimo*, e di *Fortunato* Veſcovi eletti dal partito ſciſmatico de' *Novazia-*

[102] Ep. XIV. T. I. Ball. edit. col. 689. *Ac ſi forte inter ipſos, qui præſunt, de majoribus (quod abſit) peccatis cauſſa neſcitur, quæ provinciali nequeat examine definiri, fraternitattm tuam de totius negotii qualitate Metropolitanus curabit inſtruere, ut ſi coram poſitis partibus nec tuo fuerit res ſopita judicio, ad noſtram cognitionem, quicquid illud eſt, transferatur . . . . col. 690. Si autem in eo, quod cum fratribus tractandum definiendumve credideris, diverſa eorum fuerit a tua voluntate ſententia, ad nos omnia ſub geſtorum teſtificatione referantur, ut remotis ambiguitatibus, quod Deo placeat, decernatur.*

ANNO DI CRISTO CCCCXLVI.

ziani. Rispondendogli S. *Cipriano* se ne scusa, dicendo, che da una parte non dovean curarsi le inezie degli Eretici, e dall' altra avendogli egli mandati i nomi de' nuovi Vescovi Cattolici ordinati nell' *Affrica*, questo dovea bastargli per conoscere, che tutti gli altri in quel catalogo omessi o Eretici erano, o eran caduti (103). E perchè il santo soggiugne, che questo catalogo gli era stato spedito, affinchè sapesse *Cornelio* a quali Vescovi scrivere, da quali ricevere lettere di comunione, è manifesto, che per la stessa cagione, se alcun fosse stato deposto, e però tolto da quel catalogo, se ne dovea al Papa dare notizia. Nè questo avviso, che dall'*Affrica* andava a *Roma*, si dee considerare come cosa di poco momento, o una semplice informazione, alla quale il Papa star dovesse senza replica. Era nell'*Affrica* stato deposto *Privato* Eretico della *Colonia Lambesitana*: *Fabiano* Papa, al quale *Donato* Vescovo di *Cartagine* e antecessor

[103] T. I. Epist. R. P. Coust. col. 180. *Nec tamen de hoc tibi scripseram, quando hæc omnia contemnantur a nobis, & miserim tibi proxime nomina Episcoporum istic constitutorum, qui integri & sani in Ecclesia catholica fratribus præsunt. Quod utique ideo de omnium nostrorum consilio placuit tibi scribere, ut erroris diluendi ac perspiciendæ veritatis compendium fieres, & scires tu & collegæ nostri, quibus scribere, & litteras mutuo a quibus vos accipere oporteret: si quis autem præter hos, quos epistola nostra complexi sumus, scribere vobis auderet, sciretis, eum vel sacrificio vel libello esse maculatum, vel unum de hæreticis, perversum scilicet, & profanum.*

ANNO DI CRISTO CCCCXLVI.

teceſſor di *Cipriano* ne diede contezza, colla ſua ſentenza confermò quella del Veſcovo *Cartagineſe*: onde *Cipriano* di coſtui parlando qui medeſimo il dice e da *Fabiano*, e da *Donato* con lettere *ſeveriſſimamente dannato* (104). A queſto coſtume dell' *Affrica* alluſe apertamente S. *Agoſtino*, laddove ſcrive del Concilio tenuto in *Cartagine* da *Secondo Tigiſitano* Primate della *Numidia*, e da altri Veſcovi Traditori in numero di ſettanta per deporre *Ceciliano* legittimo Veſcovo di quella Città. Due coſe in queſto Conciliabolo riprende il Santo. La prima è, che al giudizio della Chieſa *oltremmarina*, cioè della Romana, o ſia della Occidentale, alla quale come altrove parla lo ſteſſo Santo Dottore, preſiede il Papa, non aveſſe *Secondo* rimeſſa la cauſa di *Ceciliano*. La ſeconda è, che quando pure innanzi di ſentire il parere della Sede Appoſtolica avea voluto procedere alla ſentenza, non le aveſſe poi fatto ſapere la depoſizione di *Ceciliano*, e degli altri preteſi traditori, acciocchè ella ſapeſſe quai foſſer coloro, de' quali

(104) Ivi: *Per* Felicianum autem *ſignificavi tibi, frater, veniſſe* Carthaginem Privatum *veterem hæreticum, in Lambeſitana Colonia ante multos fere annos ob multa & gravia delicta nonaginta Epiſcoporum ſententia condemnatum, anteceſſorum etiam noſtrorum, quod & veſtram conſcientiam non latet*, Fabiani & Donati *litteris ſeveriſſime notatum*.

ANNO DI CRISTO CCCCXLVI.

quali ſchifar dovea la comunione (105). Ma perchè a quel Conciliabolo di traditori oppone *Agoſtino* queſta condotta? *Perchè*, dic' egli, *ſe aveſſero tentato di fare tal coſa, ſarian ſubito comparſi Ceciliano e gli altri, e contro i fallaci calunniatori avrebbon preſſo gli oltremarini giudici Eccleſiaſtici con diligentiſſima ricerca purgata la loro cauſa* (106). Non era dunque l' uſo, che avean le Chieſe *Affricane*, di mandare a *Roma* la nota de' Veſcovi depoſti, una cirimonia, che montaſſe poco. Perocchè *Agoſtino* ſuppone, che all' annunzio, che *Ceciliano* era ſtato depoſto, ſarebbeſi a lui aperto l' adito di dir ſua ragione preſſo la Chieſa Romana. Si dirà forſe che queſto ſarebbe avvenuto, perchè allor *Ceciliano* avrebbe potuto appellare a *Roma* dal giudizio di *Secondo*, e de' ſuoi falſi Colleghi. Nol dirà primamente *Febbronio*, che come vedremo altrove, è giurato nimico delle appellazioni a *Roma*. Dipoi le parole di *Agoſtino* tanto ammettono que-

(105) Ep. XLIII. al. CLXII. *Quia non erant quæ in Cæcilianum, & Ordinatores ejus tranſmarino judicio probaventur, propterea nec priuſquam in eum ſententias dicerent, differre voluerunt, nec poſtquam dixerunt, perſeveranter id agere, ut Eccleſiæ Tranſmarinæ in notitiam perferretur, quorum Traditorum in Africa damnatorum communionem vitare deberet.*

(106) Ivi: *quia ſi id facere tentaviſſent, adeſſent ſibi* Cæcilianus, *& cæteri & ſuam cauſſam adverſus fallaces criminatores apud tranſmarinos Eccleſiaſticos judices diligentiſſima diſcuſſione purgarent.*

queſta interpretazione, quanto un'altra, cioè di reviſione di cauſa voluta da *Roma* ancor ſenz' appello; e queſta ſeconda è più naturale, perocchè ſenza che *Secondo* deſſe a *Roma* la notizia della depoſizion di *Ceciliano*, avrebbe queſti potuto appellare al Papa, e tuttavia nol fece. Si aggiunga che non è già coſa alla diſciplina, e a' diritti delle Chieſe *Affricane* contraria, che i Papi ſi riſerbaſſero il giudizio de' Veſcovi, laſciando agli *Affricani* il ſolo eſame della lor cauſa. In fatti così fece S. *Leone* M. In quella ſteſſa lettera, che di ſopra fu ricordata, a' Veſcovi della *Mauritania*, benchè aveſſe alcuni di que' Veſcovi egli ſteſſo depoſti, ed altri nella lor dignità confermati, nondimeno quanto ad *Aggaro*, e *Tiberiano*, perchè non avea degli atroci tumulti nella loro ordinazione ſeguiti piena informazione, gli laſciò al giudizio de' loro Sinodi, ma sì però, che i Sinodi dopo fatte le più diligenti ricerche ſcriveſſero a lui, acciocchè ſaper poteſſe, che coſa di loro determinare (107); anzi in fine della ſua lettera come da antico Codice di S. *Marco* di *Firenze* fu tra-

(107) Ep. XII. T. I. Ball. edit. col. 665. *De* Aggaro *vero &* Tyberiano, *quorum a ceteris, qui ex laicis ordinati ſunt, in hoc cauſſa diverſa eſt, quod eorum ordinationi atroces tumultus, & ſævæ ſeditiones memorantur eſſe ſimulatæ, veſtro judicio cuncta commiſimus: ut relata habiti apud vos examinis fide, quid de ſupradictis ſtatuendum ſit, ſcire poſſimus.*

tratta nell' ultima eccellente edizione de' Fratelli *Ballerini*, ſoggiugne generalmente il Magno *Leone*, che *ſe per l' innanzi altre cauſe naſceſſero all' Eccleſiaſtico ſtato, e alla concordia de' Sacerdoti appartenenti, foſſero pure ivi diſcuſſe, ma di tutte o foſſero già compoſte, o nò, a lui ſi mandaſſe una piena relazione, acciocchè le coſe ſecondo l' Eccleſiaſtica coſtumanza ivi diffinite veniſſero colla ſentenza di lui avvalorate* (108).

XVIII. Nelle *Spagne* abbiamo *Potamio* di *Braga*, e *Sisberto* di *Toledo* depoſti da' Sinodi Toletani X. e VVI. ſenza ſaputa del Papa; ma di queſti Concilj abbiamo, delle traslazioni parlando, veduta l' irregolarità. Fermiamoci con un pò più d' agio nelle *Gallie*. Finchè ci furon Vicarj Appoſtolici nelle *Gallie* cioè dell' anno 417. in cui *Zoſimo* al Veſcovo di *Arles* diè queſto carico, ſino all' anno DCXVI. in cui ſecondo il *Mabillone* morì *Virgilio* pur d' *Arles* già da S. *Gregorio* Magno ſuo Vicario coſtituito, vano ſarebbe che alcun voleſſe, ſenza l' aſſenſo dell' Appoſtolica Sede eſſere i Veſcovi nelle *Gallie* ſtati depoſti. E certo oltrecchè i Papi eranſi riſerbati il giudizio delle cauſe

(108) Ivi col. 668. *Si quæ vero aliæ emerſerint cauſſæ, quæ ad ſtatum Eccleſiaſticum, & ad concordiam pertineant Sacerdotum; illic ſub timore Domini volumus ventilentur, & de componendis atque compoſitis omnibus ad nos relatio plena mittatur, ut ea, quæ juxta Eccleſiaſticum morem juſte & rationabiliter fuerint definita, noſtra quoque ſententia roborentur.*

ANNO DI CRISTO

se più gravi, al Vescovo d' *Arles* come Vicario Appostolico apparteneva di convocare i Sinodi, ne' quali doveano le cause de' Vescovi essere giudicate. Ma alcuni fatti, che abbiamo dall' Ecclesiastica storia, più chiaramente il comprovano. Era della Chiesa Pontefice *Bonifacio* I. quando i Cherici della Città di *Valenza* stomacati della malvagia condotta di *Massimo* loro Vescovo dirizzarono alla Santa Sede un memoriale pieno di accuse contro di quel Prelato (109). Chiara cosa è, che questo fu un ricorso in prima istanza, non dell' accusato, come negli appelli esser dovrebbe, ma degli accusatori, i quali non credevano di adoperare contro de' Canoni, se al Papa, e non al loro Metropolitano deferissero *Massimo*. Nè meno è certa cosa, che il Sinodo della Provincia non avea fino allora di lui giudicato, neppure in contumacia. Perocchè da una banda abbiamo da *Bonifacio* stesso, che *Massimo* con varj pretesti e sutterfugj erasi sempre sottratto di comparire al Sinodo (110), e dall' altra ordina il Papa, che i Vescovi delle *Gallie* diano la loro sentenza, comecchè *Massimo* fosse assente, non essendo dovere, che egli da un' affettata lontananza

CCCCXIX.

(109) Ep. III. T. I. Ep. R. P. Coust. col. 1015. *Valentinæ nos clerici civitatis adierunt, proponentes per libellum crimina, quæ Maximum teste tota provincia asserunt commisisse.*

(110) Ivi col. 1016. *audiendus hic præsentare se noluit,*

traesse profitto (111). Ciò posto consideriamo, che facesse *Bonifacio* in questa causa. Primamente egli protesta, che atteśa la qualità delle accuse, e la colui astuzia in declinare il giudizio del Sinodo avrebbe dovuto procedere alla sentenza (112); ma che volea tuttavia all' accusato dare ancora una qualche maggior dilazione, acciocchè precipitata non sembrasse la sentenza (113); dal che si vede, che il Papa non dubitava d' avere autorità di giudicare della causa d' un Vescovo, benchè non introdotta per alcun appello. Di poi comanda, che tengasi il Sinodo della Provincia, e i Vescovi diano il loro giudizio, ma sì che qualunque cosa fossero per determinare su questa causa (cioè o condannassero *Massimo*, o l' assolvessero) ne mandassero a *Roma* la relazione, *acciocchè* (notisi bene) *dalla sua autorità riceveśse la necessaria confermazione* (114). Ecco se vero sia, che da' Sinodi *Gallicani* intorno

(111) Ivi col. 1017. *Si vero adesse noluit, dilationem sententiæ de absentia non lucretur.*

(112) Ivi col. 1015. *Debueram quidem jam nunc dignam, pro ejus accusatis in nostro judicio actibus, qui cognitionem & decretum judicum sæpe declinando credidit illudendum, ferre sententiam.*

(113) Ivi col. 1016. *At ne aliquis præcocem forsitan judicaret, & sibi qui absens est, licet sit quæsitus a nobis reservatum esse nihil diceret; maluimus intercapedine temporis data differri.*

(114) Ivi col. 1018. *Quidquid autem vestra caritas de hac causa duxerit decernendum, cum ad nos relatum fuerit, nostra, ut condecet, necesse est auctoritate firmemus.*

torno le ſentenze, che ſi pronunziaſſero nelle cauſe de' Veſcovi, ſi doveſſe l' Appoſtolica Sede conſultare, perchè quelle aveſſer fermezza. * Fingaſi ora, che *Bonifazio* non aveſse aggiunta quella clauſola; griderebbe ſubito *Febbronio*; *il Sinodo, il Sinodo non il Papa deponeva i Veſcovi*; eppure eziandio che *Bonifazio* non aveſsene a ſe avvocata l' ultima deciſione, queſta a lui apparteneva: *è neceſſario, conviene*, che queſto giudizio ſia *dalla noſtra autorità confermato*. Dunque (e ſia queſto un nuovo invincibile argomento di ciò, che poc' anzi dicevaſi) il ſilenzio de' Canoni, e de' Sinodi, ne' quali, ſenza farſi menzione dell' Appoſtolica autorità, troviamo Veſcovi depoſti, non prova, che il Papa non ſiane ſtato richieſto, come era *neceſſario, e conveniva*. * Veggiamolo ancora in un' altra cauſa. I Veſcovi della *Francia* aveano di parecchi gravi delitti convinto *Contumelioſo* Veſcovo di *Riez*; nondimeno non pronunziarono contro di lui la ſentenza, ma ne informarono Papa *Giovanni* II., e queſti ſulla relazione de' Veſcovi *Gallicani* lo ſentenziò. In fatti il Papa non dice di confermare il giudizio, e la pena da que' Veſcovi ordinata contro del reo; nò; egli di ſua autorità lo dichiara incapace d' eſercitare le ſacre funzioni della ſua dignità, lo rilega in un Moniſtero, ove nella ſolitudine, e nella penitenza ſconti i commeſſi

ANNO DI CRISTO DXXXIV.

falli, e in questo frattempo ordina, che a quella Chiesa si dia un visitatore (115). Che cosa far poteva *Giovanni*, onde chiaramente farci conoscere, che i Vescovi della *Francia* non aveano nè condannato, nè deposto *Contumelioso*, ma eransi in tutto rimessi alla Pontificale autorità? Ma insieme che è il ricorso de' Vescovi della *Francia* alla Sede Apostolica, se non una pubblica testimonianza da loro data a tutta la Cristianità, che trattandosi della condanna d' un Vescovo vi abbisognava l' oracolo del Romano Pontefice?

XIX. Dopo la morte di *Virgilio* d' *Arles* non si trovano più nelle *Gallie* Vicarj del Papa fino a S. *Bonifacio*, cioè fino all' anno DCCXIX. Il *Gerbais* con molta fatica ha raccolti varj Vescovi deposti ne' Sinodi delle *Gallie*, senza che il Romano Pontefice fosse consultato. Se si esaminasser que' fatti forse si troverebbe, che la Sede Apostolica anche in quelli interpose la sua autorità. Ma quando sia vero ciò, che scrive il *Gerbais*, che ne segue? Se non che quelle deposizioni furono irregolari. Nè me ne maravi-

(115) T. VIII. Conc. edit. Manſ. col. 807. *Innotuit nobis a fraternitate veſtra miſſa relatio, in qua Contumelioſus multis legitur criminibus involutus. Et quia hujuſmodi perſona ſacris non poteſt inhærere myſteriis, ab hodierno vel officio eum noſtra cenſet removere auctoritas, ut in monaſterio conſtitutus delicti veniam a domino petere non omittat . . . . . ſed ne ejus Eccleſia deſtituta videatur, in ejus locum viſitatorem dari, præſenti auctoritate decernimus.*

raviglio. Scoſſo il giogo de' Vicarj Appoſtolici poco fu, che i Metropolitani, e i Sinodi ſi arrogaſſero un' autorità, che non aveano per alcun modo. Leggaſi la lettera che l' anno 741. ſcriſſe S. *Bonifacio* a Papa *Zaccheria*, e ſi vedrà qual rilaſſamento di diſciplina dominaſſe, e quali abbominazioni foſſerſi introdotte nelle *Gallie*, almeno in quella parte, che a' *Franchi* era ſoggetta. Per ſeſſanta, o ſettant'anni piagnevaſi ivi la Religione manomeſſa, e conculcata (116); i *Franchi* da ottant' anni non avean celebrato un Sinodo (117), le Veſcovili Sedi eranſi date o a poſſedere a' Laici cupidi dell' entrate, o a godere a' Cherici adulteri, a' Bordellieri, a' Pubblicani (118). I Veſcovi *Franchi* men cattivi che foſſero ſotto il dominio di *Carlomanno*, eran briachi, fazionarj, cacciatori, e negli eſerciti recavanſi armati a combattere, nè riguardavanſi dal ver-

 ſare

(116) S. Bonif. T. I. Concil. Germ. p. 43. col. 1. *Notum ſimiliter ſit Paternitati veſtræ, quod* Carlomannus *Dux Francorum me accerſitum ad ſe rogavit, ut in parte regni Francorum, quæ in ſua eſt poteſtate,* Synodum *facerem congregari: & promiſit ſe de Eccleſiaſtica Religione, quæ jam longo tempore, id eſt, non minus quam per ſexaginta, vel ſeptuaginta annos calcata, & diſſipata fuit, aliquid corrigere & emendare velle.*

(117) Ivi col. 2. *Franci enim, ut ſeniores dicunt, pluſquam per tempus octoginta annorum Synodum non fecerunt.*

(118) Ivi: *modo autem maxima ex parte, per civitates, Epiſcopales Sedes traditæ ſunt laicis cupidis ad poſſidendum, vel adulteratis clericis, Scortatoribus, & Publicanis ſæculariter ad perfruendum.*

ſare di propria mano il ſangue e de' Pagani, e de' Criſtiani (119). Le invaſioni de' *Franchi*, le guerre civili, la debolezza de' Regi aveano tutte ſconvolte le reſtanti *Gallie*, e preſsocchè rotto ogni commercio colla Sede Romana. Ciò che in queſto miſeriſſimo ſtato di coſe fu operato, può da ragionevole uomo recarſi come regola di diſciplina? E da tali fatti ſi ha egli ad argomentare contro i diritti del *Romano* Pontefice? Furon queſti da S. *Bonifacio* riſtabiliti. Egli quantunque Legato del Papa, e di ſtraordinarie facoltà fornito, non laſciava di conſultare l' Appoſtolica Sede ne' varj avvenimenti, in che s' incontrava, e ſpezialmente nelle depoſizioni de' Veſcovi, in prova di che baſterà, che citiamo la piſtola del Santo al medeſimo Pontefice *Zaccheria* intorno gli Eretici Veſcovi *Aldeberto*, e *Clemente* (120) e quella di *Zaccheria* a *Bonifacio* ſopra gli ſteſſi, e il Veſcovo *Godolſazio* (121). Eſsendo ſtato l'anno DCCLIV. martirizzato *Bonifacio*, i Metropolitani di *Francia* ſenza il freno del Legato Appoſtolico, e per l' autorità, che negli affari anche civili ad aver cominciarono nella Corte, fatti

(119) *Et inveniuntur quidam inter eos Epiſcopi, qui licet dicant ſe fornicarios & adulteros non eſſe, ſed ſunt ebrioſi & injurioſi, vel venatores: & qui pugnant in exercitu armati, & effundunt propria manu ſanguinem hominum, ſive Paganorum, ſive Chriſtianorum.*

(120) *T. I. Conc. Germ. pag.* 61.

(122) Ivi p. 76.

ti più arditi tornarono ad usurparsi nelle Vescovili deposizioni quella podestà, che i Sacri Canoni dalla tradizione, e dalle Pontificie Decretali spiegati non dava a' Sinodi senza l' assentimento del Papa. Di questo ne daremo or ora una prova, che anche presso *Febbronio* esser non potrà soggetta ad alcuna eccezione. *Niccolò* I. nella lettera, che l' anno DCCCLXXV. scrisse al Clero di *Francia* nella causa di *Ratado* Vescovo di *Soissons* per restituirlo alla sua Sede, donde era stato deposto, volle a tanta temerità por freno, e protestò, che quantunque non avesse *Ratado* appellato all' Appostolica Sede, non si sarebbe tuttavia senza l' autorità di lui potuto deporre (122). Su questa dichiarazione di *Niccolò* due cose a mostrar sono contro de *Marca*, e *Febbronio*, cioè, e che *Niccolò* non fece alcuna innovazione, e che egli non si appoggiò nella sua pretensione sopra le false Decretali.

XX. E' di parere il Ch. P. *Lupo* (123), che Papa *Niccolò* nelle cause, delle quali trattiamo, introducesse una novità, cioè che dove innanzi di lui al Pontefice si manda-

(122) Ep. ad univ. Episcop. Gall. T. X. Concil. Labb. Ven. edit. col. 282. *Quamvis & si Sedem Apostolicam nullatenus appellasset, contra tot tamen, & tanta vos decretalia efferri statuta, & Episcopum inconsultis nobis deponere nullo modo debuistis.*

(123) T. *V. oper. in can. XXI. dist. Greg. VII. pag.* 341.

va da' Sinodi la relazione della depoſizione de' Veſcovi *poſt Epiſcopale judicium* ſecondo che da *Innocenzio* I. fu ſtabilito, egli determinaſse, che la relazione da' Concilj Provinciali all' Appoſtolica Sede ſi dirizzaſse avanti della Sinodale ſentenza. Ma veramente tal novità non venne da *Niccolò*. E in vero egli nella citata lettera a' Veſcovi delle *Gallie* per la cauſa di *Ratado* prova il diritto, che avea l' Appoſtolica Sede di ricevere da' Sinodi le relazioni delle depoſizioni de' Veſcovi, e generalmente delle cauſe maggiori, lo prova, dico, dalle parole d' *Innocenzio*. Qual prova ſarebbe ſtata queſta, ſe quello che *Innocenzio* voleva fatto *poſt epiſcopale judicium*, egli aveſſelo richieſto avanti del Veſcovile giudizio? Senza ciò noi al principio di queſto libro abbiamo aſſai dirittamente interpretate le parole d' *Innocenzio* d' un Veſcovile giudizio, che aver non doveſſe effetto innanzi che dall' Appoſtolica Sede veniſſe approvato, e piuttoſto conteneſſe l' eſame della cauſa col voto deciſivo, e giudiziale, che i Sinodi mandaſſero al Papa. La quale ſpiegazione è molto conforme al ſentimento del medeſimo *Niccolò* I. che, come ſi narrò diſſopra, quantunque de' ſuoi diritti foſſe tenaciſſimo ſoſtenitore, in ſiffatte cauſe preſcriſſe un Sinodo di dodici Veſcovi, e al Metropolitano rimiſe la PRIMA

SEN-

SENTENZA (124). Abbiamo ancora queſta interpretazione da S. *Leone* M. apertamente inſinuata, laddove al GIUDIZIO de' Veſcovi della *Mauritania* commette la cauſa de' Veſcovi *Aggaro*, e *Tiberiano*, e poi riſtrigne queſto *giudizio* ad un eſame, ſul quale formar doveano que' Veſcovi la relazione, ond' egli veder poteſſe che coſa ſi foſſe a determinare (125), cioè la deffinitiva ſentenza ſol foſſe di lui, e non di loro. Benchè quando pure *Niccolò* aveſſe fatta l'. innovazione, che *Criſtiano Lupo* gli attribuiſce, picciola coſa ſarebbe ſtata queſta, nè di genio di *Febbronio*; perocchè quel dotto *Agoſtiniano* ſaggiamente riflette, che la relazione delle cauſe al Papa comecchè ſi faceſſe dopo la Sinodale ſentenza, la ſoſpendeva, e non permetteva ſe non dopo la Papale confermazione, che l' affare paſſaſſe per giudicato (126). L' Innovazione, di cui *Febbronio* vuol

(124) Ep. ad Salom. Reg. Britton. *Cenſeo nec ullam poſſe Epiſcopos ſui honoris ſuſtinere jacturam, quos non conſtat fuiſſe a duodecim Epiſcopis, præſente primamque ſententiam Metropolitano Epiſcopo obtinente, ante quam examinarentur, auditos.*

(125) Ep. XII. T. I. Bail. edit. col. 666. *veſtro* JUDICIO *cuncta commiſimus, ut relata habiti apud vos examinis fide, quid de ſupradictis ſtatuendum ſit, ſcire poſſimus.*

(126) T. V. oper. cit. pag. 341. *Quare Sanctus* Nicolaus *primus, dum Epiſcoporum degradationes non amplius poſt, ſed deinceps ante datam ſententiam voluit referri ad ſuam Sedem a Provinciarum Synodis, fecit aliquam Antiqui*

vuol reo *Niccolò*, è, ch' egli abbia e preteſo e ſtabilito contro de' Canoni, che un Veſcovo eſſer non poteſſe depoſto ſe non colla ſaputa del Romano Pontefice: e queſta innovazione è una chimera. Si conſideri quanto abbiamo ſinora dalla Eccleſiaſtica Storia prodotto; ſi paragonino col detto di Niccolò le ſentenze maſſimamente di *Giulio* I. d' *Innocenzio* I. di S. *Leone* M.; ſi eſamini la diſciplina per tanti ſecoli conſervata; e ſi vegga, ſe tutto non concorre a giuſtificare la maſſima di *Niccolò*, e a dimoſtrarla non nuova, ma antichiſſima. Ma diamone un' altra prova, la quale ancora varrà a far paleſe la verità di ciò, che poc' anzi diceaſi de' Metropolitani delle *Gallie* nel tempo intermedio tra i Santi *Bonifacio* di *Magonza* e *Niccolò* I. Queſta prova è un pezzo di lettera Sinodale ſcritta allo ſteſſo *Niccolò* l' anno DCCCLXVII. Tutti i Veſcovi della *Francia* eranſi congregati nel Concilio di *Troyes* coll' intervento di ſei Metropolitani, primo de' quali ſi vede nominato *Incmaro*, quel medeſimo *Incmaro* io dico, che ſoli due anni prima avea tanto rumore menato per la innovazione di diſciplina, che eſſere ſi pretendeva da *Niccolò* introdotta contro le antiche leggi. Ora che ſcriſſer dunque a *Niccolò*

tiqui moris & canonis mutationem, ſed valde modicam: nam etiam poſterior relatio ſuſpendebat ſententiam, & non niſi per Papalem confirmationem permittebat tranſire in rem judicatam.

lò Pontefice que' numerosi Vescovi delle *Gallie?* Udiamolo di grazia, che è memorabil cosa. Narrano eglino primamente i torbidi avvenuti per la deposizione di *Ebbone*, e degli ordinati da lui; quindi seguono a dire (127): *scorse adunque secondo la misura della nostra intelligenza tai cose, coll' ossequio d' un' umile divozione scongiuriamo la magnifica beatitudine del vostro Appostolato, acciocchè avendo voi con sapientissimo discernimento considerate le relazioni dell' una parte e dell' altra secondo il costume de' vostri beatissimi predecessori, immobili per l' avvenire rimangano le cose intorno lo stato del Sacro ordine Pontificale da loro stabilite, e con imprevaricabile autorità*

(127) Epist. Conc. Tricassini ad Nicol. I. T. X. Conc. Labb. Ven. edit. col. 378. *His ergo ita pro quantitate intelligentiæ nostræ decursis, summissæ devotionis obsequio vestri Apostolatus exoramus magnificam beatitudinem ut sapientissima indagine consideratis utriusque partis relatis, more beatissimorum Prædecessorum vestrorum, quæ de statu Sacri Pontificalis ordinis ab eis statuta & imprævaricabili auctoritate firmata sunt, ut immota de cætero maneant, mucrone apostolico* QUORUMCUMQUE METROPOLITANORUM TEMERARIA PRÆSUMPTIONE SUPPRESSA, *quin etiam reliquorum Episcoporum quorumcumque seu quantorumcumque, audàci conniventia penitus submota, privilegia & decreta servari, innovata constitutione decernatis:* ITA UT NEC VESTRIS, NEC FUTURIS TEMPORIBUS, PRÆTER CONSULTUM ROMANI PONTIFICIS, *de gradu suo quilibet Episcoporum dejiciatur, sicut eorundem sanctorum Antecessorum vestrorum multiplicibus decretis & numerosis privilegiis stabilitum modis mirificis extat: videlicet ne aliqua varietate & vilitate summus ordo diaboli administratione nutare, aut irregulariter labefactari sinatur, Domine beatissime, & omni Orbi Papa celebrande.*

tà confermate, tolta di mezzo coll' Appoſtolica ſpada LA TEMERARIA PRESUNZIONE DI QUALSIVOGLIA METROPOLITANO, *come ancora, che rimoſſa del tutto l' audace connivenza di tutti i Veſcovi per grandi che ſieno, con nuova coſtituzione decretiate, che gli antichi privilegj e decreti ſi oſſervino*: COSICCHE' TANTO NE' VOSTRI, QUANTO NE' TEMPI AVVENIRE NESSUN VESCOVO SENZA CONSULTARE IL ROMANO PONTEFICE DAL SUO GRADO NON VENGA DEPOSTO, *ſiccome ſi trova* IN MOLTIPLICI DECRETI, E PRIVILEGJ ASSAISSIMI *de' medeſimi ſanti voſtri Anteceſſori maravigliosamente ſtabilito: e ciò affinchè con alcuna varietà o viltà non ſi laſci il ſommo ordine per miniſtero del diavolo fluttuare, o irregolarmente crollare, Signor beatiſſimo e Papa celebrando in tutto il mondo.* Qual più ſolenne teſtimonianza vorrebbeſi per chiarirſi, che *Niccolò* non avea fatta alcuna innovazione, dichiarando, che ſenza l' aſſentimento del Papa non doveaſi deporre alcun Veſcovo, pogniamocchè non aveſſe queſti appellato a *Roma*; ma tutta l' innovazione era ſibbene dalla banda di que' Metropolitani, che con *temeraria preſunzione*, e di que' Veſcovi che con *audace connivenza* pretendevano di deporre i Veſcovi, non conſultata l' Appoſtolica Sede? I Veſcovi *Gallicani* con *Incmaro* ſteſſo confeſſano, che quello, che in *Niccolò Febbronio* ſpaccia innova-

zio-

zione, è antichiſſimo diritto de' Romani Pontefici; ed eglino i primi al ſovrano Pontefice con umili preci ricorrono, perchè gli piaccia ſu queſto di rinnovare i tanti e sì numeroſi decreti de' ſuoi anteceſſori; e tanto ſon lungi dal crederlo un giogo dalla corte Romana poſto ſopra le cervici de' Veſcovi, che un privilegio lo reputano ad onore del ſacro ordine Veſcovile, acciocchè per viltà, e varietà non vacilli, e in fine a cader non vada del tutto.

XXI. Ora io non avrò meſtiere di far molte parole, perchè ſi vegga, quanto a torto *Febbronio* ſpacci Niccolò nella ſua pretenſione ingannato dalle falſe Decretali d'*Iſidoro*. Quanto delle falſe Decretali foſſe *Incmaro* implacabile combattitore, è noto. Quando i Veſcovi del Concilio di *Troyes* con *Incmaro* alla teſta dichiarano, che i Veſcovi ſenza conſultare la Sede Appoſtolica depor non ſi poſſono ſecondo i *moltiplici decreti*, *e numeroſi privilegj* de' Romani Pontefici, crederem noi, che eglino ancora alle falſe Decretali alludeſſero? Ma in queſto checchè ſi foſſe de' Veſcovi *Gallicani*, certamente è audacia, è impoſtura, è mala fede aſcrivere alle falſe decretali gli ſtabilimenti di *Niccolò*. Perocchè è verò, che egli in quella ſua lettera a' Veſcovi delle *Gallie* difende le decretali da *Incmaro* rigettate, ma che? Ei non le difende ſe non per dimoſtra-

ſtrare il cattivo diſcorſo d'*Incmaro*, che per tacciare di falſità non ad altro ſi appoggiava, ſe non a queſto argomento, che elle nel Codice de' Canoni non ſi ritrovavano: del reſto ei non ne fa alcun uſo, non ne trae alcuna autorità, non ne cita parola; ſibbene ſoſtiene, che ſenza ſaputa del Papa non ſi poſſa alla depoſizione d'un Veſcovo procedere, ma il ſoſtiene e coll'indubitatiſſima Decretale d'*Innocenzio* a *Vittricio*, nella quale ſi ſtabiliſce la riſerva delle cauſe maggiori al giudizio, e all'autorità dell'Appoſtolica Sede, e coll'altra certiſſima Decretale di S. *Leone* al Veſcovo di *Teſſalonica Anaſtaſio*, nella quale gli affari gravi de' Veſcovi, dove meritino gran pena, ſono eſpreſſamente ripoſti tra le cauſe maggiori, che ſenza il giudizio del Romano Pontefice non ſi poſſon riſolvere. Non adunque, conchiuderò col P. *Bianchi* (128), ſulle falſe Decretali, ma ſulle vere e certiſſime fonda il gran Pontefice *Niccolò* la regola da lui ſtabilita. Dirà forſe alcuno, che ancor nelle falſe Decretali ſi trova quella regola: e io riſpondo, che pur nelle falſe Decretali di *Clemente*, di *Anacleto*, e di *Zefirino* ſi legge che i Veſcovi non poſſono eſſer depoſti, che uditi ed eſaminati da dodici Veſcovi, alla preſenza del Metropolitano, e nondimeno ſarebbe follia l'affermare, che

Nic-

(128) T. V. p. I. pag. 478.

Niccolò ſu queſte falſe Decretali fondaſſe la regola da lui data nella lettera al Re de' *Brettoni Salomone*, che un Veſcovo perder non poſſa l' onor del ſuo grado, ove udito non ſia preſente il Metropolitano da dodici Veſcovi; perocchè avendo noi altri indubitati monumenti, che favoriſcono e ordinano queſta regola, la preſunzione è, che il Papa a queſti ſi appoggiaſſe piuttoſto, che non a quegli altri ſpurj ed illegittimi. Allo ſteſso modo ſi ha a dire del noſtro caſo, anzi con molto maggior ragione, veggendo noi che *Niccolò* a ſuo propoſito cita eſpreſſamente due Decretali, le quali niuno può in dubbio rivocare, che ſieno vere.

XXII. Novità s' introduſſe veramente dappoi intorno le depoſizioni de' Veſcovi, quando ne fu tolto a' Sinodi ogni giudizio, e venne al ſolo Romano Pontefice riſervata. Ma nè di queſta novità autor fu *Innocenzio* III. come forſe pretende d' inſinuare *Febbronio*, e tutt' altra origine ebbe che le falſe Decretali. E quanto ad *Innocenzio* III. ch' egli non abbia coſa alcuna intorno a queſt' articolo innovata, è manifeſto, perchè prima di lui avea S. *Gregorio VII.* nel famoſo ſuo *dettato* ſtabilito, *quod ille ſolus* (il Romano Pontefice) *poſſit deponere Epiſcopos*. E ciò era tanto fermo ſino d' allora, che neppur ſi credeva, avere i Legati del Papa l' autorità di deporre i Veſcovi, ſiccome

ſpe-

ſpeziale diritto della Sede Appoſtolica. Quindi *Goffredo* Abate di *Vandomo* in una lettera che ſcriſſe a *Gherardo* Veſcovo di *Angoleme* e nell' *Aquitania* Legato del Papa, gli dice francamente, eſsere *un nuovo genere di preſunzione* il vanto, ch' egli eraſi dato di aver podeſtà di degradare i Veſcovi, *conciosiachè a' Legati dell' Appoſtolica Sede non ſi conceda per alcun modo quello, che alla dignità del* SOLO *Romano Pontefice appartiene* (129). Ma queſto apparirà anche meglio, ſcoprendo la vera origine della contraſtata riſerva. Quando i Papi ſi foſsero eglino queſte cauſe riſerbate, niente avrebbon fatto, che odioſa uſurpazion foſse degli altrui diritti. Perocchè come oſserva il dotto *Lupo*, ſe *Damaſo*, ſecondo che diſsopra fu detto, potè avvocare al ſuo giudizio le cauſe de' Metropolitani, perchè i ſucceſsori di lui non avrebbon potuto a ſe chiamare le cauſe de' Veſcovi Provinciali? Ma veramente non furono i Papi, che tali cauſe traeſsero al lor tribunale. Autore di queſta riſerva fu l' ottavo Sinodo Ecumenico a *Coſtantinopoli* tenuto l' anno DCCCLXIX. ſotto Papa *Adriano* II. E il vero queſto Concilio decretò, che i Veſcovi i quali fin allora ſi trovaſsero condan-

(129) L. I. ep. XXI. *Quod me præſente etiam coram laicis prædicaſtis, vos videlicet Epiſcopos deponendi habere poteſtatem, novum genus præſumptionis putavimus, quia nulla ratione Legatis Apoſtolicæ Sedis conceditur, quod ad ſolius Romani Pontificis pertinet dignitatem.*

dannati da' loro Metropolitani, appellar poteſſero da queſta ſentenza al Patriarca, ma inſieme ſtabilì, che da lì innanzi nè alcun Metropolitano, nè alcun Veſcovo eſſer non poteſſe da' vicini Metropolitani, o da Veſcovi della ſua Provincia giudicato; ma dal ſolo Patriarca (130). Però ſe dopo queſto Canone sì aperto ſarebbe ingiuſtizia tacciare d'uſurpazione i Patriarchi dell' *Oriente*, che aveſſer voluto eglino ſoli deporre i Veſcovi loro ſoggetti, che dovrà egli dirſi di *Febbronio*, il quale non ſolo ha l'arditezza d' inſultare il Papa primo tra' Patriarchi come offenditore de' diritti de' Metropolitani, e de' Sinodi Provinciali, ma ſi avanza a giudicare d' un altro General Concilio, che fu il *Tridentino*, e vuole, che le determinazioni di queſto ſacro Sinodo ſu queſto articolo, conciosiachè a ſuo detto fondate ſulle falſe Decretali, e ſull' errore del gius comune poſſano eſſere a' noſtri giorni corrette (131)? Avremo noi parole, che baſtino a deteſta-

(130) Can. XXVI. *Epiſcopos* appellantes *concurrere ad Patriarchale caput decernimus, qui a Metropolitis ſuis* damnationis ſententiam *ſe pertuliſſe fatentur. Inſuper etiam nullo modo quiſquis Metropolitanorum vel Epiſcoporum a vicinis Metropolitis, vel Epiſcopis Provinciæ ſuæ judicetur, ſed a ſolo Patriarcha.*

(131) Cap. IV. §. VIII. n. 3. *Quæ Tridentinum in ſequelam & vim falſarum Decretalium ordinavit, tanquam in errore Juris Communis fundata, emendationi ſubſequentium temporum, quibus falſum detectum eſt, ſubjacent.*

re tanta temerità? Maſſimamente che la veggiamo nata dalla falſa e ridicola ſuppoſizione, che quel ſantiſſimo Concilio anzichè ſulla tradizione di tanti ſecoli, e ſu decreti d' un altro Sinodo Generale, ſi appoggiaſſe alle ſpurie Decretali *Iſidoriane*.

CAPO VII.

Breve ſtoria dell' autorità Pontificia nell' erezioni de' Veſcovadi, e degli Arciveſcovadi.

1. *A' Romani Pontefici ſi dee l' erezione di tutti i Veſcovadi, e Arciveſcovadi dell' Occidente ne' paeſi, a' quali la Criſtiana fede fu primamente annunziata.* 2. *Le Metropoli quaſi tutte fuori d' alcune di Spagna, ſono ſtate anche dappoi iſtituite da' Papi nelle già Criſtiane regioni; non così i Veſcovadi.* 3. *Queſti da' primi tempi del Criſtianeſimo ſino a S.* Bonifacio *Legato nella Germania dipendevano nell' erezione da' Veſcovi, o da' Sinodi, benchè non dappertutto tolta di mezzo l' autorità della Sede Appoſtolica; ma da S.* Bonifacio *ſino a S.* Gregorio *VII. quaſi tutti, e tutti da S.* Gregorio *VII. a' noſtri giorni trovanſi devoluti al Papa.* 4. *Varj errori di* Febbronio *dalla ſola ſpoſizione di tali coſe ſcoperti e ſmentiti.*

I. A Compimento di ciò, che alle riſerve Pontificie s' appartiene, a dir rimane dell' erezioni de' Veſcovadi, e degli Arciveſcovadi. Nel che quantunque *Febbronio* confeſſi, che nella Chieſa *Occidentale* da lungo tempo ſiaſi ſtabilito l' uſo, che per autorità della Sede Romana ſi erigano le

Sedi Veſcovili (1), nondimeno egli aſſai coſe diſſimula, che tacere non ſi doveano da ſincero ſcrittore, e alcune altre ſpezialmente riguardo alle iſtituzioni delle Metropoli ne aggiugne meritevoli di cenſura. Non vogliamo tuttavia trattenerci lungamente in queſta materia, che dal *Tommaſini* è ſtata molto bene diſaminata (2): ma ne diremo quanto baſta, perchè ſpicchi la ſovrana autorità, che i Romani Pontefici eſercitarono nell' *Occidente*, ſemprecchè ſi trattò di ſtabilire Veſcovadi, o Arciveſcovadi. Ho detto *nell' Occidente*: perocchè come nota il Ch. *Lupo* (3) il diritto di tali erezioni è Patriarcale, e da' Patriarchi fu eſercitato nell' *Oriente*, ſenza che il Papa pretendeſſe di turbare ſu ciò la loro giuriſdizione. Ora acciocchè con ordine ſi proceda, uopo è diſtinguere i Veſcovadi, e le Metropoli, che primamente ſi ereſſero in terre pagane dalle Sedi Veſcovili e Metropolitane, che ne' Criſtiani paeſi furono coſtituite. Quanto a' Veſcovadi di prima erezione nelle terre ancor Gentileſche veriſſimo è, come altrove fu notato, il detto di Papa *Innocenzio* I. nella

(1) Cap. IV. §. IX. p. 207. pr. edit. ſec. p. 257. *Quanquam in Occidentali Eccleſia jam diu uſus invaluerit, ut authoritate Romanæ Sedis Epiſcopatus erigantur, etiam in Gallia.*

(2) *De Benef. T. I. lib. I. cap. XXXIX. — XLV.* per le Metropoli; *cap. LIV. — LVIII.* per gli Veſcovadi.

(3) *T. V. oper. in Can. VII. dict. S. Greg. VII. pag.* 191.

la piſtola a *Decenzio* di *Gubbio* (4), che dal ſolo Appoſtolo *Piero*, o da' ſucceſſori di lui non che tutta l' *Italia*, ma le *Gallie*, la *Spagna*, l' *Affrica*, la *Sicilia*, e le interpoſte Iſole riconoſcer debbono le loro Chieſe, e i primi lor Veſcovi. Certamente per cominciar dalle *Gallie*, narra *Gregorio* di *Tours* (5), che da San *Siſto* furono per quelle Chieſe ordinati ſette Veſcovi, tra' quali egli novera *Graziano* per la Chieſa di *Tours*, *Saturnino* per la Chieſa di *Toloſa*, *Dioniſio* per la Chieſa di *Parigi*, *Stremonio* per la Chieſa di *Auverne*, *Marziale* per la Chieſa di *Limoges*. Ed *Incmaro* Arciveſcovo di *Rems* atteſta, che dal medeſimo S. *Siſto* I. fu ordinato e mandato alla Metropoli di *Rems* il B. *Siſto* primo Veſcovo di quella Chieſa (6). Nelle *Spagne* checcheſſia dell' Appoſtolo S. *Jacopo*,

(4) Ep. XXV. T. I. Epiſt. Rom. Pont. Couſt. col. 856. *Manifeſtum* (eſt) *in omnem Italiam, Gallias, Hiſpanias, Africam, atque Siciliam, & inſulas interjacentes, nullum inſtituiſſe Eccleſias, niſi eos quos venerabilis Apoſtolus* Petrus, *aut ejus ſucceſſores conſtituerint Sacerdotes.*

(5) Lib. I. hiſt. Franc. cap. XXX. *Hujus tempore* [Sixti] *ſeptem viri Epiſcopi ordinati, ad prædicandum in Gallias miſſi ſunt, ſicut hiſtoria paſſionis S. Martyris* Saturnini *denarrat. Ait enim: ſub* Decio *& Grato conſulibus, ſicut fideli recordatione retinetur, primum, ac ſummum Tholoſana civitas S.* Saturninum *habere cœperat Sacerdotem: Hi ergo miſſi ſunt: Turonicis* Gratianus *Epiſcopus . . . .* Tholoſæ, *Saturninus Epiſcopus; Pariſiacis,* Dionyſius *Epiſcopus:* Arvernis, Stremonius *Epiſcopus:* Lemovicinis, Martialis *eſt deſtinatus Epiſcopus.*

(6) Opuſc. 53. cap. XVI. *Poſtquam B.* Sixtus *a* Sixto *Romanæ Eccleſiæ Pontifice primum ad Rhemenſem Metropolim fuit directus.*

copo, è molto fondata l' opinione di coloro, che vogliono essere in quelle contrade passato S. *Paolo* a predicarvi il Vangelo, e poi sette Vescovi esser da *Roma* stati colà spediti a stabilirci Chiese, come osservò anche S. *Gregorio* VII. (7), i quali Vescovi a' qùindici di Maggio son mentovati nel Romano Martirologio. Dell' *Affrica* oltre il testimonio d' *Innocenzio* I. abbiamo quello di S. *Gregorio* M. il quale scivendo a *Domenico* Vescovo di *Cartagine* (8) il loda perchè abbia prudentemente adoperato all' Appostolica Sede ricorrendo, dalla quale nelle parti *Affricane* avea la sacerdotale ordinazione avuto principio. Le tradizioni delle Chiese *Siciliane* confermate da un Greco Scrittore, del quale *Giannalberto Fabricio* ne ha dato il racconto (9), portano, che S. *Paolo* ci si recasse, e vi sacrasse Vescovo *Berillo*; e aggiungono che S. *Pietro* ci mandasse S. *Marciano* Vescovo di *Siracusa*, e S. *Pancrazio* Vescovo di *Taormina*. Nella Provincia di *Scozia*,

(7) Ep. LXIV. ad Alphonſ. VI. & Sanctium Hiſpan. Reges T. X. Concil. Labb. Pariſ. edit. p. 53. *Cum B. Apoſtolus* Paulus *Hiſpaniam ſe adiiſſe ſignificet, ac poſtea* SEPTEM EPISCOPOS *ab urbe Roma ad inſtruendos Hiſpaniæ populos a* Petro *&* Paulo *Apoſtolis directos fuiſſe, qui deſtructa idololatria Chriſtianitatem fundaverunt . . . . . veſtra diligentia non ignoret &c.*

(8) Lib. VIII. ep. XXXIII. *Scientes unde in Africanis partibus ſumſerit ordinatio Sacerdotalis exordium, laudabiliter agitis, quod ad Sedem Apoſtolicam, officii veſtri originem, prudenti recordatione recurritis.*

(9) *Bibl. Græca T. XIV. pag. 36.*

zia, come atteſta *Proſpero* nella Cronica ſotto il Conſolato di *Baſſo* e d' *Antioco*, fu da S. *Celeſtino* I. ordinato Veſcovo *Palladio*, e colà ſpedito (10), il che afferiſce anche *Beda* (11), e nell' *Ibernia* fu dal medeſimo S. *Celeſtino* ordinato e mendato Veſcovo S. *Patrizio* Appoſtolo degl' *Iberneſi* (12).

II. Quello che ne' primi Secoli della Chieſa fu praticato, ſi continuò da' Romani Pontefici a guardare, quando ne' paeſi idolatri mandarono annunziatori del vangelo, e vi fondarono Veſcovadi, e (ciò che in quegli antichiſſimi tempi non ſi faceva) anche Metropoli. Così S. *Gregorio Magno* mandando S. *Agoſtino* in *Inghilterra* ſuo legato gli commiſe la cura d' iſtituire due Metropolitani in quel regno, l' uno nella Città di *Jork*, l' altro in *Londra* con dodici ſuffraganei per ciaſcheduno (13), Così *Gregorio* II. tra 'l 762. e 'l 731. ſpedì nella *Baviera* Miniſtri Evangelici *Martignano* Veſcovo della *Sabina*, *Giorgio* Prete del titolo de' Santi *Giovanni* e *Paolo*, e *Doroteo* Suddiacono della Sede Appoſtolica con podeſtà di coſtituirci Veſco-

(10) *Ad Scotos in Chriſtum credentes ordinatur a Papa* Cœleſtino Palladius, *& primus Epiſcopus mittitur.*

(11) *Lib.* I. *hiſt. Gent. Anglor. cap. XIII.*

(12) Mariano Scoto lib. II. ætat. 6. ad ann. 432. *Poſt ipſum* Palladium S. Patritius . . . . . a S. Cæleſtino *Papa conſecratus, & ad Epiſcopatum Hibernenſem mittitur.*

(13) Beda hiſt. Gent. Anglor. lib. II. cap. XIII. e *Giovanni* Diacono nella vita di S. *Gregorio* lib. II. cap. 37.

vi, ed Arcivescovi (14): così *Gregorio* IV. stabilì *Amburgo* Sede Arcivescovile, e suo Arcivescovo S. *Anscario* Appostolo de' *Danesi*, degli *Svezzesi*, e degli *Slavi* (15). Però il Re de' *Bulgheri* fatto Cristiano mandò a *Niccolò* I. una legazione, chiedendogli che si ordinasse per que' popoli un Patriarca. Al che *Niccolò* rispose di non potere alcuna cosa risolvere insinoattantochè da' Vesco-

(14) Capitulare Greg. II. T. I. Conc. Germ. pag. 36. *Ut consideratis locorum spatiis juxta gehennationem uniuscujusque ducis Episcopia disponatis, & subjacentia singulis sedibus terminetis. Et si tres, aut quatuor, vel majoris numeri visæ fuerint constitutæ sedes, reservato præcipuæ sedis loco pro Archiepiscopo residendo, adhibito trium Episcoporum conventu, probabiles fide, ac boni testimonii, & eruditos sana doctrina viros ordinetis antistites ex authoritate Beati* Petri *Apostoli, & in subsequentis vigoris tradita dispensatione locis eos creditis collocantes.*

(15) Decretum Greg. IV. apud Bolland. T. I. Februar. ad diem IV. §. XVII. *Nos igitur omnem ibi Deo dignam statutam providentiam cognoscentes; instructi etiam præsentia Fratris filiique nostri* Anscharii, *primi Nordalbingorum Episcopi, per manus* Drogonis *Metensis Episcopi consecrati, sanctum studium magnorum Imperatorum tam præsenti auctoritate, quam etiam Pallii datione, more prædecessorum nostrorum, vobovare decrevimus: quatenus tanta auctoritate undatus prædictus filius noster ejusque successores lucrandis plebibus insistentes adversus tentationes diaboli validiores existant: ipsumque filium nostrum jam dictum* Anscharium, *legatum in omnibus circumquaque gentibus Suecorum sive Danorum, nec non etiam Slavorum vel in cæteris ubicumque illis in partibus constitutis, divina pietas ostium aperuerit, una cum* Ebone *Remensi Archiepiscopo, statuentes ante corpus & confessionem S. Petri publicam evangelizandi tribuimus facultatem; ipsamque sedem Nordalbingorum,* Ammaburg *dictam, in honore Salvatoris sanctæque ejus & intemeratæ genitricis semper Virginis Mariæ consecratam, Archiepiscopalem deinceps esse decrevimus.*

Veſcovi, che colà ſpediva ſuoi legati, non foſſe informato della moltitudine di quella gente, e della loro uniformità nella cattolica credenza; che per allora ſi contentaſſero i *Bulgheri* d' un Veſcovo, e quando poi ordinati foſſero Veſcovi per ciaſcuna Chieſa, allora era da eleggere tra loro uno, che preſedendo agli altri, non Patriarca, ma Arciveſcovo eſſer doveſſe chiamato; il che appare dalla riſpoſta del Papa *ad Conſulta Bulgarorum* (16). Procedendo nella ſtoria Eccleſiaſtica ſi trovano anche più eſempli di Veſcovadi, e ſippur di Metropoli, che per occaſione di mandarſi alle genti idolatre Predicatori dell' Evangelio furono dalla Romana Sede coſtituite. Un altro ſolo ne aggiungo, perchè ci aprirà la ſtrada a confutare un detto di *Febbronio*. *Adriano* II. nell' anno 868. avendo uditi i progreſſi, che la Criſtiana fede faceva nella *Moravia* per opera di S. *Metodio*, lo creò Veſcovo di que' popoli; ma *Giovanni* VIII. ad iſtanza di *Sventopulco* lor Re nell' anno 880. lo dichiarò Arciveſcovo, e gli diede per Suffra-

(16) Cap. LXXII. *Requiſiſtis ſi liceat in vobis Patricham ordinari. Sed de hoc nihil diffinitive reſpondere poſſumus, priuſquam Legati noſtri, quos vobiſcum mittimus, reverſi fuerint, & nobis quæ inter vos multitudo ſit & unanimitas Chriſtianorum, renuntient. Nam interim Epiſcopum habetote: & cum incremento divinæ gratiæ Chriſtianitas ibi fuerit dilatata, & Epiſcopi per ſingulas Eccleſias ordinati, tunc eligendus eſt inter eos unus, qui ſi non Patriarcha, certe Archiepiſcopus appellandus ſit: ad quem omnes concurrant.*

fraganeo *Wichino*, ch' egli fece Vescovo *Nitriense*. Tanto abbiamo dalle pistole del medesimo *Giovanni* VIII. e massimamente dalla CCXLVII. (17). Essendo poi nell' anno 899. o morto, o tornato a *Roma Metodio*, *Giovanni* IX. pregato dal Principe *Moimaro* consecrò *Giovanni* Arcivescovo di *Moravia*, e due altri Vescovi *Benedetto*, e *Daniele*, i quali nella *Moravia* venuti doveano alla Chiesa di *Passavia* trasferire *Wichino Nitriense*. Da ciò ne segue, che *Febbronio* s' inganna, quando narra (18), che *Giovanni* IX. sul

(17) *Igitur hunc* Methodium *Ven. Archiepiscopum vestrum interrogavimus coram positis fratribus nostris Episcopis, si orthodoxæ fidei Symbolum ita crederet, & inter sacra missarum solemnia caneret, sicuti Sanctam Romanam Ecclesiam tenere . . . constat. Nos autem illum in omnibus Ecclesiasticis doctrinis & utilitatibus orthodoxum & proficuum esse reperientes, vobis iterum ad regendam commissam sibi Ecclesiam remisimus, quem veluti Pastorem proprium ut digno honore & reverentia lætaque mente recipiatis jubemus: quia nostræ Apostolicæ auctoritatis præcepto, Archiepiscopatus ei privilegium confirmavimus, & in perpetuum Deo juvante, firmum manere statuimus; sicuti Antecessorum nostrorum auctoritate, omnium Ecclesiarum Dei jura & privilegia statuta & firmata consistunt: ita sane ut juxta canonicam traditionem, omnium negotiorum Ecclesiasticorum curam habeat ipse, & ea velut Deo contemplante dispenset. Nam populus Domini illi commissus est, & pro animabus eorum hic redditurus erit rationem. Ipsum quoque Presbyterum, nomine* Wichinum, *quem nobis direxisti, electum Episcopum consecravimus Sanctæ Ecclesiæ Nitrensis, quem suo Archiepiscopo in omnibus obedientem, sicuti sancti Canones docent, esse jubemus.*

(18) Cap. IV. §. X. p. 210. pr. edit. sec. 260. *Cum* Joannes IX. *sub initium dicti sæculi Metropolitanum cum tribus novis Episcopis in terris Sclavorum instituisset, qui a sua*

ſul principio del ſecol decimo (meglio era a dire ſulla fine del ſecol nono) iſtituì nelle terre degli *Slavi* un metropolitano con tre nuovi Veſcovi. Non fu *Giovanni* IX. che iſtituì il Metropolitano della *Moravia*, ma *Giovanni* VIII. Però non avrebbe *Febbronio* all' autorità per tanti ſecoli eſercitata da' Papi nell' erezioni delle Metropoli in paeſi dal Gentileſimo recati alla fede, non avrebbe, dico, oppoſta la lettera, che *Teotmaro* Arciveſcovo *Giuvavienſe* ed altri Veſcovi a *Giovanni* IX. ſcriſſero lamentandoſi, che ſottratte foſſero quelle Chieſe alcune al Veſcovo di *Paſſavia*, altre all' Arciveſcovo di *Saliburgo*. Perocchè, come ben nota il dotto Monſ. *Aſſeman* (19) que' Veſcovi della *Baviera*, e ſippure altri della *Germania*, che per la ſteſſa cagione a *Giovanni* IX. fecer ricorſo, caddero in groſſo errore, pretendendo, che fino allora non aveſſe la *Moravia* avuto il ſuo Metropolitano, quando vent' anni prima era già ſtato Metropolitano di quelle Genti *Metodio*. Ma a *Febbronio* poco importa, che que' Veſcovi ſi querelaſſero in falſo ſuppoſto. Gli baſta ch' eglino ſi doleſſero del Papa, e più ancora ch' eglino ſe ne doleſſero come d' una novità contro

a ſua ad Chriſtianam fidem converſione Paſſavienſi Epiſcopo ſubjecti fuerant; conqueſti ſunt de hac nova inſtitutione, tanquam ſacris canonibus repugnante, Theotmarus *Juvavienſis Eccleſiæ Archiepiſcopus aliique Epiſcopi in Epiſtola ad dictum Pontificem*.

(19) *Tom. III. Kalend. Eccleſ. Univ. pag.* 310. *ſeqq.*

tro de' ſacri Canoni. Queſto ſolo il fa ringalluzzarſi, ſiccome ſe già a terra foſſe il Pontificato Romano, ed ogni ſua autorità. Ma egli è queſto un aſſai poco durevol trionfo: Non riprendevano i Veſcovi *Bavareſi*, nè gli *Alemanni* l'iſtituzione del Metropolitano *Moravo*, e de' ſuoi ſuffraganei, perchè reputaſſero non avere il Romano Pontefice autorità di crear nuovi Veſcovi e nuove Metropoli; ſi dolevano, che contro i Canoni foſſe ſtato *Wichino*, o *Wichingo* da una Chieſa ad altra trasferito, dalla *Nitrienſe* a quella di *Paſſavia*; nel che non avvertiron certamente, che il Papa eſſendoci gran ragioni di farlo per utilità della ſede avea diritto di diſpenſare ſu' ſacri Canoni. Ma più ancora ſi lagnarono, che tutto queſto foſſe ſtato da *Roma* adoperato ſenza ſaputa dell'Arciveſcovo, e ſenza conſenſo del Veſcovo, nella cui dioceſi eran le terre a' nuovi Veſcovi diſtribuite (20); e in queſto non può negarſi, che eglino avean ragione, e convien dire che il Pontefice *Giovanni* VIII. quando venne alla diliberazione di crear Metropoli la *Moravia*, l'aveſſe fatto per una falſa rappreſentazione del Re, e de' ſuoi mini-

(20) Inter epiſtol. Hincmari Biblioth. PP. Lugd. T. XVI. p. 610. *Ordinaverunt in noſtro Epiſcopatu unum Archiepiſcopum, ſi in alterius Epiſcopatu Archiepiſcopus eſſe poteſt, & tres Epiſcopos ejus Suffraganeos, abſque ſcientia Archiepiſcopi & conſenſu Epiſcopi, in cujus fuerunt diœceſi.*

miniſtri, che dalla parte degli altri Veſcovi non ci foſſe a temer nulla. Certamente *Innocenzio* III. il Pontefice dalle falſe Decretali più ingannato, che ſecondo *Febbronio* ſiaci ſtato, quando fu richieſto di ergere a Metropoli la Chieſa Veſcovile di *Praga*, tra le altre coſe molte, delle quali eſſer volea dianzi informato, una era, ſe l' Arciveſcovo di *Magonza*, a cui quella Chieſa era ſoggetta, ne foſſe contento (21). Ma ciò che fa alla principale queſtione ſe il Romano Pontefice poſſa di ſola ſua autorità ſtabilir Veſcovadi e Metropoli? Nulla, certamente nulla. In fatti nemmeno i Sinodi Provinciali non poteron mai ſenza il piacimento del Principe e il conſenſo de' Veſcovi fondar Veſcovadi e Metropoli; eppure *Febbronio* ſoſtiene con tutto l'impegno, che i Sinodi, e i Sinodi ſoli aveano l' autorità d' erger Sedi Veſcovili, e Metropolitane. Ma paſſiam oltre.

III. Nuova queſtione adunque ci ſi preſenta intorno a' Veſcovadi, e alle Metropoli, che di mano in mano crebbero di numero ne' paeſi già alla fede conquiſtati da mol-

(21) Apud Raynald. an. 1204. n. 53. *Siquidem oſtendenda nobis eſt prius, & urgens neceſſitas, & utilitas evidens, quæ fieri hoc expoſcat, facultas, & voluntas Eccleſiæ, in qua Sedes Metropolitica debet ſtabiliri; & utrum in Boemia Diœceſes poſſint ſtatui competenter, ſtatuendæ, Metropoli ſupponendæ, præterea convenienda & commonenda ſuper hoc eſt Eccleſia Moguntina &c.*

molto tempo, e si domanda quale alla istituzione di queste Sedi sia stata l' autorità de' Romani Pontefici. A mio giudizio sono a distinguer tre epoche. La prima và dal principio della Chiesa fino alla legazione di S. *Bonifacio* nella *Germania*; la seconda da questa legazione procede al Romano Pontificato di S. *Gregorio* VII.; la terza da questo Pontificato si stende alla nostra età. Ora riguardo alla prima epoca, se parliamo delle Metropoli, nel sesto secolo due ne troviamo in *Ispagna* erette senza l' Appostolica Sede da' Sinodi di quel Regno, *Luco* e *Toledo*. Ma le altre Metropoli dell' *Occidente*, e quelle spezialmente delle *Gallie* furono dalla sola Sede *Romana* costituite. *Avito* Vescovo di *Vienna* scrivendo a Papa *Ormisda* confessa che la sua Chiesa a' Romani Pontefici dovea quella Provincia a lei sottoposta (22)(E prima *Zosimo* Papa nella lettera a' Vescovi delle Provincie *Viennese* e *Narbonese* II. e ad *Ilario* Vescovo di *Narbona* avea fondato il diritto Metropolitico, e il Primato del Vescovo d' *Arles* sulla tradizione, che dall' Appostolica Sede fosse stato ad *Arles* mandato Metropolitano S. *Trofimo* (23); la qual tradizione, che da' critici

(22) *Totius Provinciæ Viennensis nomine, quæ Ecclesiæ ad me pertinenti ab universis prædecessoribus vestris & ab Apostolica Sede commissa est.*

(23) Ep. V. T. I. R. P. col. 959. *Indecens usus, & in*

tici severi sia contraddetta, poco importa al nostro intendimento, tanto più che trovasi anche spiegata da tutti i Vescovi della Provincia di *Vienna* nel memoriale l' anno CCCCXLVI. mandato a S. *Leone* M. acciocchè fosser da lui conservati i diritti della Chiesa di *Arles* (24). Che se dalle Metropoli a' Vescovadi ci rivolgeremo, è a confessare, che tranne i primi Vescovadi, siccome dianzi si è detto sul principio del Cristianesimo stabiliti gli altri in quest' epoca o da' Metropolitani, o da' Sinodi delle Provincie venivano eretti. Niente però di meno la Pontificale autorità anche in questo tempo assai volte in tali affari s' intrometteva. Volendo il Re *Childeberto* a *Melun* fondare una Sede Vescovile, gli rispose *Leone* Arcivescovo di *Sens*, ch' egli se gli fosse fatta forza, e contra sua voglia fosse quel Vescovado eretto nella sua Diocesi, senza che prima se ne desse o al Papa o al Sinodo relazione, avrebbe dalla sua com-

in ipso vestibulo resecandus, hoc ab Episcopis ob certas causas concilium agitantibus extorquere, quod contra statuta patrum & Sancti Trophimi *reverentiam, qui primus Metropolitanus Arelatensis civitatis ex hac sede directus est, concedere vel mutare ne hujus quidem sedis possit auctoritas.*

(24) Ep. LXV. T. I. Oper. edit. Ball. col. 994. *Omnibus etenim regionibus Gallicanis notum est, sed nec sacrosanctæ Ecclesiæ Romanæ habetur incognitum quod prima intra Gallias Arelatensis civitas missum a beatissimo* Petro *Apostolo sanctum* Trophimum *habere meruit Sacerdotem, & exinde aliis paullatim regionibus Galliarum bonum fidei & religionis infusum &c.*

comunione ſeparato il nuovo Veſcovo e i ſuoi ordinatori (25). Ma anche più maeſtoſamente campeggia la ſovrana podeſtà del Papa nella lettera, che S. *Leone* M. a' Veſcovi della *Mauritania* indirizzò. Primamente VUOLE, che ſi oſſervino gli ſtatuti de' Canoni, che vietano di non collocare le Sedi Veſcovili in caſtellucci, e in luoghi oſcuri, e di niun nome (26). Appreſſo accenna che il Veſcovo *Reſtituto* eraſi querelato (certamente a lui) che in alcuni ſiffatti luoghi di ſua dioceſi eranſi poſti de' Veſcovi, e avealo richieſto, che morendo que' Veſcovi foſſero alla ſua Sede reſtituiti que' luoghi; e perchè *ragionevole era queſta dimanda* (27), ſegue a dire, che così dovea eſſer fatto, come quegli chiedeva. Se ſopra le nuove erezioni de' Veſcovadi non aveſſe il Papa avuta autorità, avrebbe *Leone* ſcritto

(25) Conc. Gall. T. I. pag. 258. *Nam gloria veſtra optime debet & credere & ſcire, quia ſi contra ſtatuta canonum quicumque Epiſcoporum ſine conſenſu noſtro Mecledone Epiſcopum volueris ordinare, uſque ad Papæ notitiam, vel Synodalem audientiam tam hi qui ordinâverint, quam qui ordinatus fuerit, à noſtra erunt communione disjuncti.*

(26) Ep. XII. T. I. Ball. edit. col. 667. *inter omnia* VOLUMUS *canonum ſtatuta ſervari, ut non in quibuslibet locis, neque in quibuſcumque caſtellis, & ubi ante non fuerunt, Epiſcopi conſecrentur.*

(27) Ivi: *Quod nunc in ſua diœceſi* Reſtitutus *Epiſcopus factum eſſe cauſſatus eſt, & rationabiliter poſtulavit, ut ſi Epiſcopi eorum locorum, in quibus non debuerant ordinari, humana conditione deceſſerint, loca ipſa ad jus ejuſdem Antiſtitis, cui olim propria, vel contigua fuerunt, revertantur.*

to egli *Affricani* in questo tuono VOLUMUS? Avrebbe a lui *Restituto* fatto ricorso pe' luoghi smembrati dalla sua diocesi? Avrebbe il Santo Pontefice insinuato, che si facesse secondo che questi desiderava? Nell' altre due Epoche non si troverà Metropoli nello stabilimento di cui non sia l' autorità del Romano Pontefice intervenuta; ond' è, per lasciare moltissimi esempli che dal *Tommasini* sono stati eruditamente raccolti, che nelle *Spagne* stesse, dove nella prima Epoca queste erezioni si diedero a' Sinodi, volendo il Re *Alfonso* Metropolitana la Chiesa *Ovetense* della *Gallizia*, a Papa *Giovanni* VIII. ricorse l' anno 882. Quanto poi a' Vescovadi, dalla seconda alla terza epoca pochissimi se ne troveranno, che non si debbano all' autorità del Romano Pontefice ascrivere, e niuno certamente dappoi che *Gregorio* VII. nel suo dettato stabilì, che al solo Papa è lecito secondochè le circostanze de' tempi addomandano, *congregar nuove Pievi*, cioè far nuove Sedi Vescovili (28). E ciò è tanto vero, che *Eadmero* scrivendo di S. *Anselmo* di *Canturbia*, aver lui chiesto da Papa *Pasquale* II. che confermasse la divisione del Vescovado di *Lincolnia* in due, ne dà per ragione, che il Santo sapeva, non potersi senza il piacimento del Re, e

(28) Can. VII. *Quod Pape soli licet pro temporis necessitate . . . novas Plebes congregare.*

l'autorità del Romano Pontefice istituire un nuovo Vescovado (29). Il citato *Tommasini* con copiosi esempli conferma quanto qui si è accennato.

IV. Ma niente di più di quello che abbiamo brevemente divisato, ci vuole per rifiutare *Febbronio*. Due cose egli dice manifestamente false. Una è, che avanti le false Decretali niente si trova, che favorisca le pretensioni di *Roma* intorno lo stabilimento delle Metropoli (30). Ma se ne' primi settecent' anni della Chiesa, eccettuatene le *Spagne*, tutte le altre Metropoli dell' *Occidente* furono per autorità Pontificia istituite; se dopo S. *Bonifacio*, che fiorì quasi un secolo prima delle false Decretali, niuna Metropoli per altro modo si trova eretta, che per la podestà de' Romani Pontefici; che si voglia di più per raffermare alla Sede Romana il diritto di questi stabilimenti? E il vero come avrebbono i Romani Pontefici un sì costante e universale uso d' autorità esercitato, se la Chiesa non avesse creduto più che ad ogni altro, a loro appartenere l' istituzione delle Metropoli, massimamente in tanta prepotenza de' Metro-

(29) Hist. Nov. c. IV. Anselmus *sciens præter Regium consensum & Romani Pontificis authoritatem novum Episcopatum nusquam rite institui posse, scribit &c.*

(30) Cap. IV. §. X. pag. 210. pr. edit. sec. 260. *Ante falsas decretales nihil plane invenitur, quod hæc in parte prætensionibus Ultramontanorum faveat.*

tropolitani, nella confusione che talora non lasciava conoscere i confini delle Diocesi, ne' litigj, e contrasti, che nascevano tra' Metropolitani vicini, ma soggetti a Principi diversi e però domandavano un giudice sovrano, e finalmente nella fermezza, che tali introduzioni esigevano, e che in vano o da' soli Metropolitani, o anche da' Sinodi sperar si poteva, spesso avvenendo, che i successori d' un Metropolitano rivocasser le cose stabilite dal loro antecessore, e i posteriori Sinodi annullassero i decreti degli anteriori. Ma questo universale consentimento della Chiesa non è abbastanza decisivo per l' autorità Pontificia? E' vero che S. *Gregorio* VII. a provare questo diritto della sua Sede si vale delle false Decretali di *Clemente* I., e di *Anacleto*. Ma che fa ciò? Vuol questo sol dire, che il Santo Pontefice portò una falsa prova d' un vero diritto, e che poteva piuttosto confermarlo col consenso universal della Chiesa.

V. L' altra falsità di *Febbronio* è, che forse sarebbe più utile rimettere per ciò che riguarda lo stabilimento de' Vescovadi, la disciplina antica, *perocchè*, dic' egli (31)

(31) Cap. IV. §. IX. n. 2. pag. 208. pr. edit. sec. 259. *Forte ea de causa Ecclesiæ utilius foret, pristinam hac in parte disciplinam reduci, quod non desint qui cum fundamento queruntur, a Romana Sede, ex politicis rationibus eidem curiæ propriis, tot non erigi novos Episcopatus, quos institui postularent populorum ad veram fidem conversiones.*

non manca chi con fondamento ſi lagni, che la Sede Romana *non erga per ragioni politiche tanti Veſcovadi, quanti ne domanderebbe la converſione de' popoli idolatri alla vera fede.* Ma dove ſono i fondamenti di tali querele? O qual politica può aver *Roma* in non volere nelle Idolatriche Terre maggior numero di Veſcovadi? I Veſcovi poi ſarebbono eglino sì facili a ſmembrare le loro Dioceſi? Potrebbonſi ſenza graviſſime difficoltà ragunare i Sinodi? Chieggo innoltre, come dovrebbeſi oggimai rimettere l' antica diſciplina da *Febbronio* vantata, cioè dare a' Veſcovi, e a' Sinodi la podeſtà di fondar Veſcovadi? Cederà ſpontaneamente il Roman Pontefice al ſuo diritto? Ma converrà almeno perſuaderlo, che ciò eſigaſi in verità dal ben della Chieſa, e dalla ſalute dell' anime; e ſarà queſto sì facile? Vorraſſi dalla Chieſa obbligare il Papa a ſpogliarſi di queſto diritto? Ma (laſciando ogni altra coſa ſtare da parte) ſarebbe queſta un' ingiuſtizia contro le leggi della preſcrizione (32). Senza che *Febbronio* per altra ragione è in

(32) Sentaſi il *Tommaſini* de Benef. T. I. lib. I. cap. IV. n. 14. *Exploratum omnino eſt, nec* Gregorium *Magnum, nec ejuſdem nominis II. & III. nec* Sergium *nec* Zachariam *id poteſtatis & juris ſibi ſervari integrum uſquam ſanxiſſe: & tamen fere penes illos ſolos id tunc fuit. Ita cum rebus humanis comparatum eſt, ut ejus quodlibet ad eum tandem devolvatur, eique adhæreſcat, cui cæteri illud permittunt, curandum defungendumque diutiſſime. Si*

pares

è in aperto errore. Egli parla di queſta diſciplina riguardo a' paeſi degl' infedeli; come dunque vuol egli, che a *Roma* ſi tolga l' autorità di far Veſcovadi, e diaſi a' Veſcovi, ed a' Concilj? Anzi ſe ad oſſervare ſi ha l' antica diſciplina, la ſola Sede *Romana* dee avere queſt' autorità. Perocchè ſiccome abbiamo veduto, ella ſola fino da' primi principj del Criſtianeſimo è ſtata in poſſeſſo di mandar Veſcovi alle idolatre nazioni, e di ſtabilirvi le Chieſe. Nè ci opponga *Febbronio* i lamenti di certi tenebroſi Scrittori, che vanno ragioni politiche attribuendo a *Roma* per non fondare tanti Veſcovadi ne' paeſi degl' Infedeli, quanti eglino immaginano eſſerne richieſti: ſono coſtoro ſomiglianti a quegli altri Scrittori Sciſmatici, che già per l' oppoſito aſſai ſi querelaron di Roma, perchè troppi Veſcovadi ergeſſe in *Italia*; nel che ragion politica pretendevano di riconoſcere, cioè l' impegno di vincere il numero de' Veſcovi Greci. Anzi che coſtoro, oda *Febbronio* con docilità S. *Bernardo*, quel S. *Bernardo*, io

 dico,

pares enim in pares præſcribunt, quid ſuperior in inferiores? Hæc innoxia eſt & ſincera ratio, qua devoluta præſcriptaque ſunt pleraque jura, nec Pontificibus, nec Epiſcopis animum ad hæc advertentibus, ſed ſenſim ſine ſenſu, invaleſcente uſu & res ita confirmante, ut infirmari deinde neutiquam poſſit. In utraque hominum politia, ita multa ſunt inexpectata, inopina; nemine fere, dum fiunt, advertente, nemine cum facta ſunt, infecta jam reddere pollente.

dico, che egli per altro sì volentieri oppone a' Romani Pontefici, sempreccchè immagini, che il Santo Abate volesse o pungerli, o riprenderli: io termino questo capo, anzi pur questo libro colle sue memorande parole (33): *Plenitudo siquidem potestatis super universas orbis Ecclesias singulari prærogativa Apostolicæ Sedi donata est; qui igitur huic potestati resistit, Dei ordinationi resistit. Potest si utile judicaverit, novos ordinare Episcopatus, ubi hactenus non fuerunt. Potest inter eos qui sunt, alios deprimere, alios sublimare, prout ratio sibi dictaverit; ita ut de Episcopis creare Archiepiscopos liceat, & e converso, si necesse visum fuerit.*

STO.

(33) *Ep.* CXXXI.

STORIA

Del Primato del Papa ne' primi otto ſecoli della Chieſa.

LIBRO II.

Storia del Primato del Papa come legislatore contrappoſta a' primi paragrafi del capo quinto di Febbronio.

CAPO I.

Dalla Storia de' primi otto ſecoli ſi raccolgono le principali leggi emanate dalla Sede Appoſtolica.

Ciò ſono quelle 1. *di* Vittore . 2. *di* Zefirino. 3. *di* Cornelio. 4. *di* Liberio. 5. *di* Siricio. 6. *d'* Innocenzio *I.* 7. *di* Zoſimo. 8. *di* Celeſtino. 9. *di* S. Leone *M.* 10. *di* Pelagio *II.* 11. *di* Gregorio *Magno*. 12. *di* Gregorio *II.*

I. IL sì giuſto lamento, che nella Preſazione fu fatto da noi, della ſcarſità, in che per gli primi ſecoli ſiamo di memorie intorno la Pontificia Giuriſdizione, nel preſente libro ha maggior luogo. Perocchè di pochiſſime leggi da' Papi impo-

ſte abbiamo notizia, e notizia per lo più leggera ed oſcura; quando per altro la ſollecitudine, con che eglino in que' primieri al Criſtianeſimo travaglioſiſſimi tempi vegliarono ſulla Chieſa, i ricorſi dalle più lontane Province a loro venuti, la difficoltà di raunare numeroſi Concilj, che a più generali diſordini qua e là introdotti sì nel coſtume, e nella diſciplina poteſſero con opportuni provvedimenti metter riparo, domandavano, o piuttoſto eſigevano, che il Capo della Criſtianità ſentir faceſſe la ſovrana ſua voce, e con irrepugnabile autorità quelle coſe preſcriveſſe, che ſecondo le circoſtanze più d' oſſervare ſi conveniva. Nulla però di manco i monumenti, che quaſi tavole nell' alto naufragio ci ſono rimaſti, tai ſono, che lecito agli ſpregiudicati animi non è di dubitare, che i Pontefici della Romana Chieſa abbiano ſempre ſul mondo Criſtiano eſercitata l' autorità di legislatori. Noi in queſto capo della Eccleſiaſtica Storia traſcerremo le principali leggi ne' primi otto ſecoli della Chieſa dall' Appoſtolica Sede mandate fuori, e nel pieno lor lume cercheremo di collocarle; indi ne' due reſtanti capi del libro a *Febbronio* opporremo quelle oſſervazioni, che più varranno a far di eſſe intendere l' ampiezza, la forza, l'eſeguimento. Da una legge dunque di Papa *Vittore* ſi faccia principio.

II.

ANNO DI CRISTO CXCVI.

II. Le Chiese *dell' Asia Proconsolare* con alcune altre circonvicine costumavano, siccome è noto, di celebrare la Pasqua nella quattordicesima luna del Mese Nisan, che il primo era dell' anno Giudaico, in qualunque giorno della settimana foss' ella caduta. L' Evangelista S. *Giovanni*, e S. *Filippo* o 'l diacono, siccome più verisimile è, o anche l' Apostolo secondochè sembra aver creduto *Policrate* Vescovo di *Efeso*, ne avean loro dato l' esempio, condiscendendo cioè alla debolezza de' *Giudei*, de' quali furono per la maggior parte quelle Chiese dapprincipio composte. Ma il numero de' Cristiani dal Gentilesimo venuti a quel de' Neofiti *Ebrei* prevaleva omai di lunga mano al secol secondo innoltrato, e però cessati erano i motivi, onde gli Appostoli aveano quivi le Giudaiche cirimonie con saggia economia tollerate. Perlaqualcosa cominciarono i Romani Pontefici a non riguardare con indifferenza in quella fiorente Cristianità siffatte reliquie del Giudaismo. E già essendosi a *Roma* recato dall' *Asia* S. *Polcarpo*, avea Papa *Aniceto* dolcemente trattato con esso lui, acciocchè quel Giudaico rito fosse tolto di mezzo; benchè non gli fosse riuscito di smuovere dall' antica osservanza quel venerabile vecchio. Sotto i successori di *Aniceto*, che furono *Sotera*, ed *Eleuterio*, anche meno tranquille erano

state

ANNO DI CRISTO CXCVI.

state le cose, anzi avendo certo *Blasto* con accorta malizia proccurato d' introdurre nascostamente in *Roma* medesima il Giudaismo, ed insegnato, non doversi la Pasqua solenneggiare se non secondo la Mosaica legge, nella luna decima quarta del primo mese, *Eleuterio* avealo dalla Presbiteral dignità degradato (1). Ma *Vittore* si prese in fine per grande efficacia a diradicare da tutto il mondo questo non più tollerabile abuso. S. *Ireneo* con altri Vescovi delle *Gallie*, *Firmiliano* Vescovo di *Cesarea* nella *Cappadocia*, e più Vescovi di altre rimote Province riguardavanlo come un punto di semplice disciplina (2): non così *Vittore*; consideravalo egli come un punto di disciplina sì, ma connessa col domma, in quanto cioè avea ragionevol motivo di temere, non cominciasse omai quella consuetudine de' Cristiani dell' *Asia* ad aver per fondamento, o radice la rea opinione, che senza trasgressione d' alcun divino precetto non si potesse la Pasquale solennità celebrare se non nel giorno destinatole da' *Giudei*. L' esempio di *Blasto*, che tanto appunto, come poc' anzi detto è, erasi studiato di persuadere a' *Romani*, aveagli potuto far nascere questo sospetto; perocchè avea colui la prima educazio-

(1) Euseb. *Lib. V. hist. Eccles. c.* 14. e Tertulliano *de præscript. cap.* 53.

(2) *Inter* Cyprian. *ep. LXXV.* Baluz. *col.* 303. *Venet. edit.* 1728.

cazione avuta nell'*Asia*. Ma la lettera, che a *Vittore* scrisse *Policrate*, aveane dovuto la presa sospicion sua trarre a indubitata credenza. Loda quel Vescovo gli antichi Prelati dell'*Asia*, perchè nella quattordicesima luna solenneggiando la Pasqua, aveanlo fatto *secondo il Vangelo, e mantenendo costantemente la regola della fede* (3). Aggiugne di non essere dalle minacce de' contradditori commosso, concioſiachè sapesse, *doversi più a Dio ubbidire, che agli uomini* (4). Che si voglia di più per intendere, che *Policrate* co' suoi *Asiani* con aperto errore mirava questo costume qual rito prescritto nell' Evangelio, qual rito necessario a servare, qual rito che senza opporsi alla regola della Fede non si potesse violare? Non in altro aspetto riguardavano quest' *Asiatica* disciplina i Vescovi della *Palestina*, e specialmente *Teofilo* di *Cesarea*, *Narcisso* di *Gerusalemme*, *Cassio* di *Tiro*, e *Chiaro* di *Tolemaide*. E certo dopo di avere nella loro Sinodica a *Vittore* molte cose disputate sulla tradizione Appostolica intorno la Pasquale solennità, pregano il Papa, che voglia a tutte

ANNO DI CRISTO CXCVI.

(3) Euseb. lib. V. hist. Eccles. cap. 24. *Hi omnes, diem Paschæ quartadecima luna observarunt secundum Evangelium, nihil temerantes; sed regulam fidei constanter sequentes.*

(4) Ivi: *nihil moveor iis quæ ad terrorem intentantur. Qui enim me majores sunt, dixerunt;* Obedire oportet Deo magis quam hominibus.

tutte le Chieſe traſmettere quella lor lettera, *acciocchè*, dicono eglino, *preſſo coloro, i quali dal diritto ſentiero della verità ſi dilungano facilmente, non ſiamo ſeguitatori moſtrati della ſteſſa rea dottrina* (5). Ed ecco la ragion vera, onde *Vittore* con tanto impegno ſi volſe a divellere queſt' abuſo.

III. Che fece egli dunque a tal fine? Convocò in *Roma* il ſuo Concilio, e vi ordinò che in altro giorno fuor ſolamente quello della Domenica non più da alcuno ſi celebraſſe il miſtero della Riſurrezione di Criſto. Quinci con lettera Sinodica, che in fronte portava il ſuo nome, ſpedì alle principali province la ſua legge. E veramente aver lui avuta autorità di farla lo riconobbe *Policrate* ſteſſo, che più la contrariò. Perocchè a Vittor riſpondendo non oppoſe, ch' egli poter non aveſſe di metter leggi: niente di queſto; proteſtò ſibbene, come dianzi udimmo, di avere da' maggiori ſuoi imparato, che a Dio volevaſi anzi che ubbidire agli uomini; la qual maniera di dire ſuppone in *Vittore* autorità di comandare, e ſolo nel particolar caſo, di che trattavaſi, accenna abuſo della legittima podeſtà per la preteſa ingiuſtizia della coſa ordinata. Non queſto ſol fece *Vittore*; inviando

(5) Euſeb. lib. V. hiſt. Eccleſ. cap. 24. *Date operam, ut epiſtolæ noſtræ per omnes Eccleſias mittantur, ne nobis crimen imputent, qui animas ſuas a recto veritatis tramite facile abducunt.*

do a' Veſcovi delle altre Province, ſiccome diceaſi, la fatta legge, ordinò loro, che radunaſſero i Sinodi de' loro Colleghi, vi leggeſſero la ſua lettera, e faceſſero la ſua legge eſeguire. Il P. *Couſtant* con aſſai buone conghietture fa vedere (6), che i molti Sinodi nell' *Occidente* e nell' *Oriente* per tale occaſione tenuti, per autorità di *Vittore* ſi ragunarono; ma del *Paleſtino*, al quale preſedette *Teofilo* di *Ceſarea*, il ſappiam certamente dagli atti, de' quali *Beda* ci ha conſervato un frammento (7), e il P. *Amort* ha in poche parole la ſincerità vendicata (8) da' troppo cavilloſi ſoſpetti dello ſteſſo P. *Couſtant* (9). Anche *Policrate* in queſto ubbidì a *Vittore*; e nella citata ſua lettera ſi dichiara d'avere il Sinodo di *Efeſo* convocato ad iſtanza di lui (10). Paſsò più oltre *Vittore*, e concioſiachè in *Policrate*, e ne' Veſcovi dell'*Aſia* incontraſſe reſiſtenza alla ſua legge, pensò di punirli. Alcuni ſono di avviſo, che *Vittore* minacciaſſe di ſcomunicarli, ma dalle premuroſe lettere di S. *Ireneo* e d' altri Veſcovi ſmoſſo riteneſſe il fulmine minacciato. Così penſano *Arrigo Va-*

(6) *T. I. Ep. R. P. col. 91. ſeq.*
(7) *Tract. de æquinoctio vernali.*
(8) *Elementor. Jur. Canon. T. III. p. 15. Ven. edit. 1763.*
(9) *L. c. col. 93.*
(10) Euſeb. l. V. cap. 24. *Poſſem & Epiſcopos memorare, qui mecum ſunt, quos cum a me convocari petiſſetis, convocavi.*

Valesio (11), *Natale Alessandro* (12), il P. *Febei* (13). Per lo contrario credono, che egli scomunicasseli, oltre i Cardinali *Baronio* e *Bellarmino*, il *Pagi* (14, lo *Schelstrate* (15), i *Bollandisti* (16), il *Roncaglia* (17), e ultimamente il P. *Biner* (18). Qualunque delle due sentenze si abbracci, verissimo sarà il dire, che *Vittore* si reputò d' autorità fornito per gastigare coloro, che non ubbidissero alla sua legge. Per altro io inerendo a quanto intorno le varie maniere di scomunica ho notato nella prima parte di quest' opera credo piuttosto co' PP. du *Mesnil* (19) e *Daude* (20) che *Vittore* privasse gli *Asiani* della particolare sua comunione, interrompendo con esso loro il commercio delle lettere pacifiche, e la mandata della Eucaristia; pensasse innoltre di tagliarli dal corpo della Chiesa, nel che principalmente la stretta scomunica consisteva, ma nol fa-

cesse,

(11) Nelle annotazioni al citato capo XXIV. del quinto libro di Eusebio.

(12) *Diss. V. in hist. Eccles. Sec. II. artic. V.*

(13) *Append. I. ad* Abelly *Medullam Theolog. à Raymondinio recusam* 1757. *cap. VI. pag.* 428.

(14) *In Critica ad an.* 198.

(15) *Antiquit. illustr. P. II. diss. c.* 3. *n.* 35.

(16) *Ad d. XXVIII. Julii* dove di S. *Vittore*.

(17) Nelle animadversioni alla citata dissertazione di *Natale Alessandro*.

(18) *Appar. erudit. ad Jurisprud. Eccles. P. IV. cap. II. §. II.*

(19) *Doctr. & discipl. Eccles. t. IV. n.* 42.

(20) *Hist. univers. in lib. II. cap. II. reflex. V.*

ceſſe, dalle moltiplicate iſtanze di tanti Veſcovi ritenuto, che di mal animo vedevano Chieſe sì illuſtri dall' unità della Cattolica comunione ſeparate, e reciſe. Ma di *Vittore* tornerà nel capo ſecondo il diſcorſo. ANNO DI CRISTO

IV. Il Succeſſore di *Vittore* fu *Zefirino*. Abbiamo preſſo *Tertulliano* divenuto già *Montaniſta* (21) un ſolenne editto di lui, con che dichiarava alla riconciliazione e alla pace poterſi ammettere i fornicatori, e gli adulteri. *Intendo*, dice *Tertulliano*, *eſſere ſtato propoſto un editto, e per verità perentorio. Il Pontefice Maſſimo, cioè il Veſcovo de' Veſcovi fa ſapere: io rimetto i delitti della fornicazione, e dell' adulterio a chi facciane penitenza*. Non che *Baronio* (22), *Criſtiano Lupo* (23), il P. *Tournemine* (24), e'l celebre P. *Mamachi* (25), ma *Baluzio* (26), *Queſnello* (27), e *Samuello Baſnage* (28) in queſto *Pon-* CCXI.

[21] Lib. de pudicit. c. I. *Audio etiam eſſe propoſitum, & quidem peremtorium:* Pontifex *ſcilicet* Maximus, *quod eſt* Epiſcopus Epiſcoporum *edicit, ego & mœchiæ, & fornicationis delicta pœnitentia functis dimitto.*

[22] *Ad ann.* CCXVI. *num. IV.*

[23] Sul Canone IV. del dettato di S. *Gregorio* VII. T. *V. oper. Venetæ edit. pag.* 186.

[24] Nelle memorie di *Trevoux* dove ſi dà l' eſtratto della diſſertazione del Miniſtro *Allix* ſulla vita e ſull' opere di *Tertulliano*.

[25] T. IV. *Orig. & Ant. Chriſt. pag.* 296. e T. *V. pag.* 64.

[26] Nella nota 59. alla piſtola LII. di S. *Ciprianо*.

[27] *Diſſ. I. de vita & reb. geſtis* S. Leone all' anno 440. n. 6.

[28] *In Annal. ad an.* 206. *num. V.*

ANNO DI CRISTO CCXI.

Pontefice Massimo riconoscono il Papa, cioè *Zefirino*. Questo *editto perentorio* fu senza dubbio una legge, colla quale *Zefirino* moderar volle il rigore di alcune Chiese verso de' fornicatori, e degli adulteri. In fatti S. *Cipriano* è buon testimonio, che alcuni Vescovi nell' *Affrica* più anticamente [il che torna a' tempi di *Tertulliano*, conciosiachè il Santo scrivesse tai cose nella pistola ad *Antoniano* sul principio dell'anno CCLII.] eransi avvisati di non dar a' fornicatori la pace, e di chiudere affatto agli adulteri il luogo alla penitenza (29). Ma già quando *Cipriano* così parlava, nell' *Affrica* stessa erasi mutata questa durissima disciplina, e a que' rei concedevasi tempo di penitenza, e la pace si dava (30). Il qual cambiamento di disciplina non può ad altro meglio attribuirsi, che al *perentorio editto* di *Zefirino* colla debita sommessione ricevuto da quasi tutte le Chiese dell' *Affrica*. So tuttavia esservi non pochi, i quali pretendano da *Tertulliano* intendersi quivi per derisione e per ironia il Vescovo di *Cartagine*, non il Romano Pontefice. Il Cardinal *Orsi* tra gli altri lo argomenta, perocchè *Tertulliano* a quello stesso Ve-

[29] Ep. LII. ad Antonian. *Et quidem apud anteceſſores noſtros quidam de Epiſcopis iſthic in provincia noſtra dandam pacem mœchis non putaverunt, & in totum pœnitentiæ locum contra adulteria clauſerunt.*

[30] Ivi: *Nam & Mœchis a nobis pœnitentiæ tempus conceditur & pax datur.*

Veſcovo volgendo il diſcorſo dopo averlo richieſto, onde s' arrogaſſe l'autorità, e 'l diritto di rimettere gli adulterj: ſoggiugne (31): *aver detto a* Pietro *il Signore*: ſopra queſta pietra edificherò la mia Chieſa: ti darò le chiavi del Regno de' Cieli; e tuttociò che legherai o ſcioglierai ſu la terra, ſarà legato o ſciolto ne' cieli; *perciò preſumi, eſſere ancora a te pervenuta la podeſtà di ſcogliere e di legare, cioè ad ogni Chieſa, la quale abbia qualche ottinenza con* Pietro, *e chi ſei tu, che hai l' ardire di opporti alla manifeſta intenzione di Criſto, da cui fu a* Pietro *conferita perſonalmente una tale prerogativa?* E certo, ripiglia a dire quel dotto Cardinale (32): *ſe aveſſe* Tertulliano *parlato con* Zeffirino, *non avrebbe detto*; a te, cioè a qualunque Chieſa, la quale abbia qualche attinenza con Pietro; *ma a Te, che ti vanti di ſedere nella ſua Cattedra; e alla tua Chie-*

[31] Lib. de pudic. cap. XXI. *Do tua nunc ſententia quæro, unde hoc jus Eccleſiæ uſurpes. Si quis* DIXERIT PETRO DOMINUS, ſuper hanc Petram ædificabo Eccleſiam meam, tibi dedi claves Regni Cœlorum, vel quæcumque alligaveris, vel ſolveris in terra, erunt alligata vel ſoluta in Cœlis, *idcirco præſumis & ad te derivaſſe ſolvendi & alligandi poteſtatem* IDEST AD OMNEM ECCLESIAM PETRI PROPINQUAM *qualis es evertens, atque commutans manifeſtam domini intentionem perſonaliter hoc* Petro *conferentem?* Super te, *inquit*, ædificabo Eccleſiam meam, & dabo tibi *claves non Eccleſiæ*: & quæcumque ſolveris, vel obligaveris, *non quæ ſolverint, vel alligaverint; ſic enim & exitus docet.*

(32) *Iſtor. Eccleſ. T. III. lib. VI. n. 6.*

ſa da lui fondata, e cui profuſe e versò in ſeno col ſangue tutti i teſori della ſua celeſte dottrina; o almeno avrebbe dovuto dire: a Te, e ad ogni altra Chieſa, che da lui riconoſca in qualche modo l' origine, che goda della ſua comunione, e che ſia teco unita: che ti glorj di eſſere ſucceſſore di Pietro *per la conſanguinità della dottrina*. Queſto diſcorſo ha qualche apparenza di verità. Niente però di meno chi crederebbe, che quelle ſteſſe parole di *Tertulliano: ideſt ad omnem Eccleſiam Petri propinquam*, le quali al Card. *Orſi* han fatto grandiſſima forza per non intenderle della Chieſa *Romana*, quelle ſteſſe io dico ſieno al P. *Mamachi* parute ſiffattamente deciſive per la medeſima Chieſa *Romana*, che in lettere majuſcole abbiale prodotte (33)? Tanto negli animi noſtri può il diverſo modo di penſare. Che ſe *Febbronio* voleſſe ad ogni modo, doverſi ſtare al ſentimento del Card. *Orſi*, queſto almeno dalle parole di *Tertulliano* ne trarremo con evidenza, aver cioè il *Romano* Pontefice autorità di far leggi *perentorie*, cioè che non ammettano incolpabile diſubbidienza. Eccol chiaro. *Tertulliano* in queſto ſiſtema riprenderebbe il Veſcovo di *Cartagine*, perchè ſi foſſe arrogata una podeſtà, che aver non può ſe non quegli, al quale in *Piero* ſia ſtato detto: *ſu queſta*

(33) *T. V. pag. 64.*

ſta Pietra fabbricherò la mia Chieſa (34); dunque *Tertulliano* ſuppone, che ſe alcun ci foſſe, al quale in *Piero* ſtata foſſe detta tal coſa, egli avrebbe giuriſdizione d' imporre leggi ſolenni alla Chieſa. Or tale è ſenza dubbio il *Romano* Pontefice, ſiccome nella prima parte abbiamo moſtrato; dunque .... ANNO DI CRISTO

V. Seguiamo ora l' incominciata Storia delle leggi Pontificie. *Novaziano* a quegl' infelici che nella perſecuzione eran caduti, negava diſumano il perdono. * Ma d' altra parte alcuni de' caduti quaſi fatta ſedizione pretendevan la pace ſenza legittima penitenza. Ne ſcriſſe *Cipriano* al Clero di *Roma* in tempo che per la morte di S. *Fabiano* vacava quella Sede Pontificale. Riſpoſegli il Clero lodando la temperata ſeverità di *Cipriano* che quanto a' penitenti era pronto di concedere il perdono, altrettanto era fermo in eſigere la debita penitenza. Nondimeno ſi dichiara di non poter egli decidere queſto punto, ma doverſi aſpettare il nuovo Pontefice, il quale REGOLI QUESTE COSE TUTTE QUANTE, e ſopra coloro, che *eran caduti*, *poſſa* CON AUTORITA' *e conſiglio prendere diliberazione* (45). Al *Romano* Pon- CCLI.

Z 2 tefi-

(34) *Matth. XVI.*

(35) *At nobis differendæ hujus rei major neceſſitas incumbit, quibus poſt exceſſum nobiliſſimæ memoriæ Viri* Fabiani *nondum eſt Epiſcopus propter rerum & temporum difficultatem conſtitutus, qui* OMNIA ISTA MODERETUR, *& co-*

tefice apparteneva dunque il moderare la disciplina anche delle Chiese *Affricane*, e ordinarla CON AUTORITA'. * Infatti appena che *Cornelio* salito era sul trono Pontificale, pensò di dovere a quella crudel disciplina di *Novaziano* opporre una più dolce, ma non nimica della penitenza, e 'l fece in un decreto, di cui *Eusebio* così ci parla (36). Essendosi in Roma radunato un Sinodo, al quale ben sessanta Vescovi intervennero, Preti poi, e Diaconi in assai maggior numero, e avendo nelle Provincie (dell' *Italia* massimamente, e dell' *Affrica*) i Vescovi separatamente diliberato, fu a tutti promulgato questo decreto, che i caduti cioè esser dovessero co' rimedj della penitenza curati, e ristorati. Noi col P. *Coustant* (37) abbiamo così renduto il greco τοῖς πᾶσι: *a tutti*. Perocchè se col *Valesio* l' avessimo interpetrato *da tutti*, verrebbe *Eusebio* a dire, che quel decreto fu promulgato non solo da' Vescovi nel Concilio *Romano* congregati, ma ancora da que' Vescovi Provinciali, che consultati avean dato il loro parere; la qual maniera sarebbe assai impropria, e tanto meno convegnente a quel luogo, quanto che ivi medesimo *Eusebio* distingue il decreto del Si-

* *eorum qui lapsi sunt, possit* CUM AUCTORITATE, *& consilio habere rationem.*

(36) *Lib. VI. hist. Eccles. c.* 43.

(37) *Col.* 196.

Sinodo dalle ſentenze degli altri Veſcovi d' *Italia*, d' *Affrica*, e dell' altre Province, narrando che *Cornelio* al Veſcovo di *Antiochia Fabio* mandò lettere, in una delle quali *e le geſte* del Romano Concilio, e *le ſentenze* di tutti gli altri Veſcovi ſi dichiaravano (ecco le ſentenze de' Veſcovi) e nell' altre delle coſe trattavaſi, che nello ſteſſo Concilio eranſi determinate. (Ecco il decreto). Fu dunque quel decreto (ben dice il citato *Couſtant*) a tutti promulgato; ma da Papa *Cornelio* al quale premeva, che il rigore di *Novaziano*, e de' ſuoi ſeguaci foſſe toſto per ogni luogo abolito. Quindi è, che S. *Cipriano* di quel decreto ſcrive al Clero, e alle Chieſe di *Spagna*, che *Cornelio* aveal fatto *con eſſo noi e con tutti affatto i Veſcovi in tutto il mondo coſtituiti* (38). Nè ciò vuolſi già intendere di un previo conſentimento dato da tutti i Veſcovi a quel decreto. Queſto potrebbe con verità dirſi delle Chieſe d' *Affrica*, e d' *Italia*, ma non di tutte le altre. Però *Cipriano* dir volle, che il decreto di *Cornelio* fu da tutti i Veſcovi del mondo Criſtiano, e ricevuto, e applaudito, e mandato ad effetto. Anche *Lucio* Papa lo rinnovò. Udiamolo da *Cipriano*, che ANNO DI CRISTO CCLII.

(38) Ep. LXVIII. Bal. Ven. edit. col. 257. *maxime cum jampridem nobiſcum & cum omnibus omnino Epiſcopis in toto mundo conſtitutis etiam* Cornelius *collega noſter, ſacerdos pacificus ac juſtus, & martyrio quoque dignatione domini honoratus, decreverit &c.*

ANNO DI CRISTO CCLII.

a Papa *Stefano* così ſcrive (39) di *Cornelio* e di *Lucio* predeceſſori di lui: *Perciocchè eglino pieni dello Spirito di Dio, e al glorioſo martirio deſtinati ordinarono, che a' caduti ſi deſſe la pace, e con lettere loro ſignificarono, che fatta la penitenza non ſi doveſſe il frutto della comunione, e della pace negare; la qual coſa tutti affatto noi* (Veſcovi) *in ogni luogo abbiam giudicato doverſi fare.*

CCCLXII.

VI. Generali decreti, che niuno oſaſſe di ribattezzare i battezzati dagli *Ariani*, fece *Liberio*, e mandolli per le province. Queſti decreti ſi ſono ſmarriti; ma *Siricio* gli avea veduti, e li conferma (40). Più fece *Si-*

CCCLXXXV.

ricio. Fino dal principio della Chieſa in coloro, che negli Ordini maggiori ſi trovaſſero coſtituiti, e commendabile, e convenevole eraſi la continenza creduta, e una certa antichiſſima preſſochè univerſale conſuetudine non che nell' *Occidente*, ma sì nell' *Orien-*

[39] T. I. Epiſt. Rom. Pont. Couſt. col. 215. *Illi enim pleni Spiritu Dei, & in glorioſo martyrio conſtituti, dandam eſſe lapſis pacem cenſuerunt, & pœnitentia acta fructum communicationis & pacis negandum non eſſe litteris ſuis ſignaverunt; quam rem omnes omnino ubique cenſuimus.*

[40] Epiſt. I. ad Himer. T. I. Epiſt. R. P. Couſt. col. 624. *Prima itaque pagina tua fronte ſignaſti, baptizatos ab impiis Arianis plurimos ad fidem catholicam feſtinare, & quoſdam de fratribus noſtris eoſdem denuo baptizare velle: quod non licet, cum hoc fieri & Apoſtolus vetet, & canones contradicant, & poſt caſſatum Ariminenſe Concilium, miſſo ad provincias a venerandæ memoriæ prædeceſſore meo* Liberio *generalia decreta prohibeant.*

Oriente portava, che que' medesimi, i quali nello stato laicale aveano menata moglie, a' sacri ordini passando, se ne astenessero. Non erasi tuttavolta insino a' tempi di quel Pontefice alcuna legge stabilita, non pubblicato Canone, che sotto precetto, e con pena canonica obbligasse i cherici maggiori al Celibato. Anzi nelle *Spagne* era avvenuto, che molti Preti e diaconi usavano del matrimonio prima della sacra ordinazione contratto, scusandosi coll' esempio de' Sacerdoti dell'antica legge, a' quali ciò era permesso. Su di che consultato *Siricio* dal Vescovo *Imerio* convertì la violata consuetudine in legge, e alla continenza obbligò i cherici maggiori sotto la pena della perpetua privazione d' ogni Ecclesiastico grado ed onore (41). Ingiunse poi ad *Imerio*, che questo ed altri suoi decreti in numero di XV. passar facesse a notizia non pure de' Vescovi della sua Provincia di *Tarragona* ma di quegli ancora di tutte l' altre Province di *Spagna*, della *Betica* cioè, della *Lusitana*, della *Cartaginese*, e di *Galizia*. Per altro poco sopra avea protestato, che quanto determinava, esser dovea per l' avvenire a tutte

[41] Ivi col. 631. *Il vero qui illiciti privilegii excusatione nituntur, ut sibi asserant veteri hoc lege concessum, moverint se ab omni ecclesiastico honore, quo indigne usi sunt, Apostolicæ Sedis auctoritate dejectos, nec umquam posse veneranda attrectare mysteria, quibus se ipsi, dum obscœnis cupiditatibus inhiant, privaverunt.*

ANNO DI CRISTO

le Chiese general norma di quanto o seguire, o schifare dovessero (42). Noi abbiamo recata la legge di *Siricio* nella supposizion di *de Marca* Autore non sospetto a *Febbronio*, anzi classico per esso lui. Egli nel primo libro della sua *Concordia* al capo IV. da *Siricio* prende la prima legge della Continenza de' Cherici maggiori, e conciosiachè negar non potesse, che avanti *Siricio* era d' assai universal consuetudine la Continenza de' Sacerdoti, e de' maggiori ministri, tralla consuetudine, e la legge mette questa differenza, che la violata consuetudine di vergogna punisce i dispregiatori, la legge da' gradi loro depone i contumaci. Che se col P. *Constant* vogliasi, non essere al decreto di *Siricio* preceduta alcuna Ecclesiastica legge, ma tuttavia essere stata tale continenza di Legge divina, e dall' Appostolo intimata (il perchè *Siricio* stesso chiama *illecito* il privilegio, che allegavasi da quegli sfrenati Ecclesiastici); non farò alcun contrasto; ma questo almeno ne seguirà, essersi da *Siricio* dichiarata l' Appostolica legge, raffermata, vendicata; il che troppo vantaggia il Primato di semplice direzione.

VII. Il decreto di *Siricio* sulla continenza de' Cherici fu rinnovato da *Innocenzio* I. nella

CCCCIV.

[42] Ivi col. 633: *quid ab universis posthac Ecclesiis sequendum sit, quid vitandum, generali pronuntiatione decernimus.*

la pistola che scrisse a *Vittricio* Vescovo di *Roano*. Vi aggiunse innoltre altri decreti ch' e' chiama *digestas vitæ & morum probabilium disciplinas* (43); vuol poi che per le Chiese vicine con diligenza si sparga *questo suo libro di regole quasi didascalico e ammonitore* (44), acciocchè in quelle parti la stessa forma di disciplina si servi, che la Romana Chiesa teneva (45). Lo stesso anno *Innocenzio* con altri decreti ristabilì la corrotta disciplina delle *Spagne*. A luogo a luogo usa in questi il Santo Pontefice termini anche più forti e autorevoli, che nella precedente lettera a *Vittricio*. Perocchè ora si dichiara di volere, che *a tanta usurpazione si metta fine* (46), or a' trasgreditori prescrive per pena la privazione dell' Ecclesiastico ordine, ed onore (47), ora dice di determinare PER SENTENZA ciò che nelle or-

[43] *Ep. II. T. I. ep. R. P. Coust.* 746.

[44] Ivi col. 747. *Erit dilectionis tuæ, per plebes finitimas, & consacerdotes nostros, qui in illis regionibus propriis Ecclesiis præsident, regularum hunc librum quasi didascalicum atque monitorem sedulo insinuare.*

[45] Ivi: *ut in illis partibus istiusmodi quam tenet Ecclesia Romana forma servetur.*

[46] Ep. III. Ivi col. 769. *Sed ne deinceps similia committantur, dilectionis vestræ maturitas providere debebit, ut tantæ usurpationi saltem nunc finis necessarius imponatur.*

[47] Ivi: *eo videlicet constituto, ut si qui post hæc adversus formas canonum vel ad ecclesiasticum ordinem, vel ad ipsum sacerdotium venire tentaverint, una cum creatoribus suis ipso, in quo inventi fuerint, ordine & honore virentur.*

ANNO DI CRISTO

ordinazioni si dovrà praticare (48) e toglie ad ogni contraria interpetrazione adito, e libertà (49); scrivendo poi l'anno appresso ad *Esuperio* Vescovo di *Tolosa* ordina,

CCCCV. che per la continenza de' Cherici si osservino *monita evidentia* di Papa *Siricio* (50), o come poco dipoi si esprime, la forma *della Ecclesiastica vita, e disciplina, che dal Vescovo* Siricio *alle Province venne trasmessa* (51). Le quali parole men proprie sembrano a spiegar propria legge. E nondimeno (il che si avverta per intender meglio la forza dell' espressioni, che abbiamo poc' anzi notate nella pistola dello stesso *Innocenzio* a *Vittricio*) era questo Pontefice siffattamente persuaso, quella di *Siricio* esser legge, che alle pene in esa decretate vuol coloro sottoposti, che avendone avuta la notizia avesser seguito nella loro incontinenza. Similmente ordina, che della comunion de' fedeli si privino quelli che dopo il divorzio vivente la moglie passassero ad altre nozze (52). Altre leggi troviamo da *Innocen-*

[48] Ivi col. 770. *secundum quas* [le Regole Nicene] *ordinationes faciendas esse per sententiam decernimus.*

[49] *Ne cui interpretandi aliter liberum arbitrium relinquatur.*

[50] *Ep.* V. *ivi col.* 790.

[51] Ivi col. 792. *formæ illa Ecclesiasticæ vitæ pariter & disciplinæ quæ ab Episcopo* Siricio *ad provincias commeavit.*

[52] Ivi col. 795. *Et ideo omnes a communione fidelium abstinendos.*

cenzio propoſte a' Veſcovi della *Macedonia* ANNO DI CRISTO CCCCXIV. ſecondo le antiche regole che dagli Appoſtoli, o dagli Appoſtolici uomini tramandate la Chieſa Romana guarda, e a guardare preſcrive a coloro che ſogliono udirla (53). Si maraviglia per altro, come avendo egli le ſteſse leggi dianzi mandate in riſpoſta a' loro dubbj, tornaſsero allora a conſultarlo ſu medeſimi punti, perocchè era queſto un fare all' Appoſtolica Sede una ſpezie d' ingiuria, moſtrare ambiguità in coſe da lei ſentenziate (54). Niuno maravigli di tai fortiſſime eſpreſſioni. *Innocenzio* era ſiffattamente perſuaſo di avere autorità legislativa, che volendo in altra lettera d' anno incerto denotare l' Appoſtolica Sede, chiamala in vece quaſi per ſinonimia *la Facoltà di far leggi*. *Il turbamento della procella Barbarica*, ſcriv' egli a *Probo* (55) *alla* FACOLTA' DELLE LEGGI *portò un caſo* a diffinire, quello cioè di un marito, che eſsendogli fatta ſchiava la prima moglie avea menata la ſeconda donna, ſe ritornando repente dalla ſchia-

[53] Ivi ep. XVII. col. 835. *fuiſſe regulas veteres, quas ab Apoſtolis vel Apoſtolicis viris traditas Eccleſia Romana cuſtodit, cuſtodiendaſque mandat eis, qui eam audire conſueverunt.*

[54] Ivi 830. *adverti Sedi Apoſtolicæ, ad quam relatio miſſa quaſi ad caput Eccleſiarum currebat, aliquam fieri injuriam, cujus adhuc in ambiguum ſententia duceretur.*

[55] T. I. Couſt. ep. XXXVI. col. 909. *Conturbatio procellæ barbaricæ* FACULTATI LEGUM *intulit caſum.*

ANNO DI CRISTO

ſchiavitù la prima mandar via doveſſe la ſeconda.

CCCCXVII. VIII. Una pari autorità fu da *Zoſimo* eſercitata. Ordinò egli che niuno di qualſiaſi Eccleſiaſtico grado dalle *Gallie* ſi dipartiſſe ſenza che aveſſe dal Metropolitano di *Arles* ricevute le lettere formate (56) e ciò a pena di eſſere dalla comunione del Romano Pontefice ſeparato (57). Innoltre ſcrivendo a *Patroclo* Veſcovo di *Arles* proibì le ordinazioni fatte per ſalto, colla pena a chi contraffaceſſe, della privazion del ſuo grado. E queſta legge ei rinnovò l'anno dipoi con lettera ad *Eſichio* di *Salona*. Dove merita d' eſſere notato il modo riſoluto con che *Zoſimo* a' violatori di queſti ſuoi ordini intima la canonica punizione: *Saprà*, dic' egli (58), *chiunque poſpoſta l' autorità de' Padri, e dell' Appoſtolica Sede traſcurerà queſto* (decreto), *che da noi ſeveramente ne ſarà vendicata la negligenza, onde punto non dubiti di non*

[56] Ivi ep. I. col. 935. *Placuit Apoſtolicæ Sedi, ut ſi quis ex qualibet Galliarum parte, ſub quolibet Eccleſiaſtico gradu, ad nos* Romam *venire contendit, vel alio terrarum ire diſponit, non aliter proficiſcatur, niſi Metropolitani Arelatenſis Epiſcopi formatas acceperit.*

[57] Col. 936. *Si quis autem hæc ſalubriter conſtituta temerare tentaverit, ſponte ſua ſe a noſtra noverit communione diſcretum.*

(58) Ep. IX. ivi col. 970. *Sciet quiſquis hoc præpoſita Patrum & Apoſtolicæ Sedis auctoritate neglexerit, a nobis diſtrictius vindicandum; ut loci ſui minime dubitet ſibi non conſtare rationem, ſi hoc putat poſt tot prohibitiones, impune tentari.*

non cader dal ſuo luogo, ſe penſa di potere dopo tante proibizioni tentarlo impunemente. Odaſi ora *Celeſtino* che a' Veſcovi delle Provincie di *Vienna*, e di *Narbona* così ſcrive: *la Fraternità voſtra dalle noſtre eſortazioni riconvenuta ſi affretti di richiamare tutte le coſe alla norma della diſciplina* (59). Il termine di *eſortazioni* dall' imperativo ſi *affretti* riceve forza; ma ſi conſideri ancora queſto tratto della medeſima lettera. *Noi*, dice il Pontefice, *ſiamo da Dio nella ſpecola coſtituiti, acciocchè comprovando la diligenza della noſtra vigilanza e riſechiam quelle coſe, che abbiſognano di correggimento e* STANZIAMO *quelle, che ſon da oſſervare* (60). Quinci paſſa egli a ordinare parecchie coſe. Altre ne decretò l' anno ſeguente in lettera a' Veſcovi della *Puglia*, e della *Calabria*; e queſta n' è la clauſola (61). *Or chi oſerà di tentare le coſe da noi vietate, proverà che non ſarà a venire rilenta la cenſura della Sede Appoſtolica. Perocchè neceſſario è, che quelle coſe, che non ci rieſce di correggere colla ſola autorità dell' amm-*

ANNO DI CRISTO CCCCXXVIII. CCCCXXIX.

(59) Ep. IV. T. I. ep. R. P. col. 1070. *ad diſciplinæ normam, noſtris conventa adhortationibus, omnia fraternitas veſtra revocare feſtinet.*

(60) Ivi col. 1066. *in ſpeculis a Deo conſtituti, ut vigilantiæ noſtræ diligentiam comprobantes, & quæ coercenda ſunt reſecemus, & quæ obſervanda ſunt* SANCIAMUS.

(61) Ep. V. ivi col. 1074. *Quisquis vero conatus fuerit tentare prohibita, ſentiet cenſuram Sedis Apoſtolicæ minime defuturam. Quæ enim ſola admonitionis auctoritate non corrigimus, neceſſe eſt per ſeveritatem congruentem regulis vindicemus.*

ANNO DI CRISTO CCCCXLIII.

ammonizione, sieno da noi colla severità alle regole confacenteſi vendicate.

IX. Siccome in maggior numero abbiamo lettere di S. *Leone*, così in esse anche in maggior copia s' incontran leggi; ma basterà citarne alcune poche. La bella lettera a' Vescovi della *Campagna*, del *Piceno*, della *Toscana*, e di tutte le Province ce ne presenta quattro contro le ordinazioni de' servi, e le usure de' Cherici. E' memorabile la conchiusione di questa lettera. *La nostra ammonizione per tanto v' intima, che se alcun Fratello tenterà di violare questi statuti, e oserà di commettere le cose proibite, sappia dover lui essere dal suo ufizio rimosso, e che non sarà della nostra comunione partecipe, chi esser non volle compagno della disciplina. E acciocchè niente ci abbia, che forse si creda da noi tralasciato, comandiamo, che tutte le decretali costituzioni tanto della beata memoria d'* Innocenzio, *quanto di tutti gli altri nostri Predecessori, le quali sopra gli ordini Ecclesiastici, e la disciplina de' Canoni state son promulgate, sieno dalla dilezion vostra per siffatto modo guardate, che chi alcuna cosa commetterà contro di quelle, intenda dovergliſi per l' innanzi negare perdono* (62). Chi così parla

(62) Ep. IV. Ball. edit. col. 616. *Hoc itaque admonitio nostra denuntiat, quod si quis fratrum contra hæc constituta venire tentaverit, & prohibita fuerit ausus admittere, a suo se noverit officio submovendum, nec communionis nostræ*

la, può con altro nome chiamarsi, che di legislatore? Però fu a ragione osservato da *Piero de Marca*, che quando l' Imperadore *Valentiniano* con sua Costituzione ordinò, che tutti i Vescovi fosser tenuti ad ubbidire a' decreti della Santa Sede, e a tutti esser dovesse DI LEGGE checchè dall' autorità d' essa fosse STANZIATO (63), non conferì già al Pontefice la suprema podestà di stabilir leggi Ecclesiastiche, ma la difese, e la ravvalorò con presidio della temporal podestà (64). Oltre parecchi altri statuti scrivendo a' Vescovi della *Mauritania Cesariese* accorda *Leone* e tollera, che nel Vescovile ufizio rimangano coloro, che dallo stato laicale eranci stati condotti; ma insieme avverte, che questo abuso per l' innanzi non resterà invendicato, se alcuno sarà tanto ardito di com-

ANNO DI CRISTO CCCCXLV.

nostræ futurum esse consortem, qui socius esse noluit disciplinæ. Ne quid vero sit, quod prætermissum a nobis forte credatur, omnia decretalia constituta, tam beatæ recordationis Innocentii, *quam omnium, decessorum nostrorum, quæ de ecclesiasticis ordinibus & canonum promulgata sunt disciplinis, ita a vestra dilectione custodiri debere mandamus, ut si quis in illa commiserit, veniam sibi deinceps noverit denegari.*

(63) T. I. Oper. S. Leon. Ball. edit. col. 644. *Sed hoc illis* (a' Vescovi delle Gallie) *omnibusque pro lege sit, quidquid sanxit, vel sanxerit Apostolicæ Sedis auctoritas.*

(64) L. I. de Conc. cap. VIII. n. 3. *Nolim tamen quod e Valentiniano protuli eo sensu accipi, ac si tum primum legis ferendæ auctoritas Sedi Apostolicæ a Principe collata esset, cum tantum eo rescripto fota sit, & confirmata.*

ANNO DI CRISTO CCCCLIX.

commetterlo contro la sua proibizione (65). Ferito poi dal disordine, che in alcune Chiese erasi introdotto di battezzare in altri tempi fuor della Pasqua, e delle Pentecoste, *protesta* in altra lettera d' assolutamente volere, *che da questa presunzione si cessi. Che se alcuno*, soggiugne, *dopo questa proibizione verrà colto in tale eccesso, troverà la pena degna di tanta ostinatezza* (66).

X. Alle leggi de' Papa frammischiamo una testimonianza, che assai vale a dimostrare la venerazione, con che le Decretali de' Papi furono da' Vescovi *Gallicani* già ricevute. Dopo avere i Padri del secondo Concilio di *Tours* allegato un passo della dianzi mentovata lettera di Papa *Innocenzio* a *Vittricio*, e *chi mai de' Sacerdoti*, ripigliano a dire, *presumerà di adoperare contro tali decreti, che dall' Appostolica Sede emanarono? . . . . E di quali autori potrà essere la predicazion reputata se non di quelli che la Sede Appostolica o ricevette, o apocrifi dichiarò? I nostri Padri certamente quello guardarono sempre che comandò l' autorità de' Romani Pon-*

te-

(65) Ep. XII. *Quod enim nunc utcumque patimur esse veniale, inultum postmodum esse non poterit, si quisquam id quod omnino interdicimus, usurparit.* Simili formole usa *Leone* e nella lettera XVI. a' Vescovi della *Sicilia* col. 723. e nella XVIII. *a Gennaro d' Aquilea* col. 732.

(66) Ep. CLXVIII. col. 1430. *Protestamur, ut ab hac præsumptione cessetur . . . . Si quis vero post hoc interdictum, in eadem fuerit usurpatione detectus, dignam pertinaciæ suæ incidet ultionem.*

ANNO DI CRISTO DLXXXVII.

tefici (67). Ritorniamo alle leggi de' Papi. *Pelagio* II. ordinò, che i Suddiaconi nella *Sicilia* foſsero alla continenza tenuti, come atteſta il ſuo ſucceſsore S. *Gregorio* Magno (68). Parve ciò duro allo ſteſso *Gregorio* per coloro, che innanzi di queſta proibizione eranſi fatti ordinar Suddiaconi. Perlaqualcoſa temperò il rigor di tal legge, a' nuovi Suddiaconi riſtringendola ſolamente, e a quelli, che già Suddiaconi aveano moglie, permettendone l' uſo (69). Dalle *Spagne* cir-

(67) T. IX. Conc. edit. Manſ. col. 798. can. XX. *Quis Sacerdotum contra decreta talia, quæ a Sede Apoſtolica proceſſerunt agere præſumat? . . . . . Quorum auctorum valere poſſit prædicatio, niſi quos Sedes Apoſtolica ſemper aut intromiſit, aut apocryphos fecit, & Patres noſtri hoc ſemper cuſtodierunt, quod eorum præcepit auctoritas?*

(68) L. III. Epiſt. ep. XXXIV. vet. edit. *Multorum relatione comperimus hanc apud vos olim conſuetudinem tenuiſſe, ut ſubdiaconi ſuis licite miſcerentur conjugibus. Quod ne denuo quiſquam præſumerer a* Servodei, *ſedis noſtræ diacono ex auctoritate noſtri deceſſoris eſt iſto modo prohibitum; ut eodem tempore bi qui jam uxoribus fuerant copulati, unum ex duobus eligerent, id eſt, aut a ſuis uxoribus ſe abſtinerent, aut certo nulla ratione miniſtrare præſumerent.*

(69) Lib. I. epiſt. ep. XLII. *Ante triennium ſubdiaconi omnium Eccleſiarum Siciliæ prohibiti fuerant, ut more Romanæ Eccleſiæ nullatenus ſuis uxoribus miſcerentur. Quod mihi durum atque incompetens videtur, ut qui uſum ejuſdem continentiæ non invenit, neque caſtitatem ante promiſit, compellatur a ſua uxore ſeparari, atque per hoc quod abſit, deterius cadat. Unde videtur mihi, ut a præſenti die Epiſcopis omnibus dicatur, ut nullum ſubdiaconum facere præſumant, niſi qui ſe victurum caſte promiſerit: quatenus & præterita, quæ per propoſitum mentis appetita non ſunt, violenter non exigantur, & futura caute caveantur.*

ANNO DI CRISTO DXCIX. ca il medesimo tempo fu interrogato *Gregorio* sopra la maniera di battezzare, e per giuste ragioni permise, che una sola immersion si facesse contro a ciò, che erasi fino allor praticato, onde distinguersi dagli Eretici, i quali colla triplice immersione avvisavansi di autorizzare i loro errori intorno la Trinità (70). Altra innovazione stabilì questo Santo Pontefice, cioè che la dominicale Orazione nelle Messe si recitasse sopra l' ostia dopo la consecrazione (71). Ad un altro *Gregorio*, cioè al secondo si dee la general regola nel secolo ottavo introdotta, che le nozze esser dovessero proibite fino al set-

DCCXXVI. timo grado (72). Però *Leone* IV. scrivendo a' Vescovi della *Brettagna* gli avvertì che osservar si doveano i decreti di *Gregorio il giovane* (73). Egli stesso tuttavia per usar condiscendenza agli *Alemanni* di fresco convertiti alla Fede dispensò con esso loro da questa sua legge, e rispon-

(70) L. I. epist. ep. XLI. *Quod si nunc usque ab hæreticis infans in baptismate tertio immergebatur, fiendum apud vos esse non censeo, ne dum mersiones numerant, divinitatem dividant, dumque quod faciebant faciunt, morem vestrum se vicisse glorientur.*

(71) *Giovanni* Diacono nella vita di S. *Gregorio* M. L. II. cap. 20. *Orationem Dominicam mox canonem super hostiam censuit recitari.*

(72) Veggasi *Cristiano Lupo* nelle note al Canone XI. del Concilio Romano di *Niccolò I. T. V. oper. pag.* 100.

(73) Cap. 39. *Ut definitum est a Patribus, nullus de propria cognatione sibi audeat copulare, alioquin anathema sit. Unde Beati junioris* Gregorii *Decreta eximie sunt tenenda.*

riſpondendo a varj queſiti di S. *Bonifacio* loro Appoſtolo concedette, che dopo il quarto grado poteſſero contrar matrimonio (73). E ſin qua baſti d' aver queſta ſtoria delle Pontificie leggi condotta. Paſſiamo ora a fare contro *Febbronio* quelle oſſervazioni, che più a difeſa de' Papi e della loro autorità ſon convenevoli.

(73) T. I. Conc. Germ. cap. I. pag. 34. *Dicimus quod oportuerat quidem, quamdiu ſe agnoſcunt affinitate propinquos, ad hujus copulæ non accedere ſocietatem, ſed quia temperantia magis, præſertim in tam barbara gente, plus placet quam diſtrictio cenſuræ, concedendum eſt, ut poſt quartam generationem jungantur.*

CAPO II.

Quanto a torto Febbronio *pretenda, che il Papa non abbia diritto d' impor leggi, ma ſol di proporle a nome della Chieſa univerſale. L' oppoſizione de' Veſcovi* Aſiatici *a' decreti di Papa* Vittore *nulla prova a favore di* Febbronio, *e anche meno quella di S.* Cipriano, *e d' altri Veſcovi* Affricani *contro gli ordini di* Stefano *nella controverſia ſul ribattezzare gli Eretici.*

I. DOpo le molte leggi, che abbiam veduto eſſerſi dagli antichi Pontefici impoſte al Criſtianeſimo, parrà ſtrano, che *Febbronio* non voglia per legislatore riconoſcere il Papa. Eppure egli è ſaldo ſaldiſſimo nella ſua opinione. Che può dunque ſecondo *Febbronio* nelle leggi il Romano Pontefice? Eccolo (1). *Ha il Sommo Pontefice diritto di* PROPORRE A NOME DELLA CHIESA UNIVERSALE *le leggi, e altre tai coſe da oſſervare.* E non altro? Non altro. Ma facciaſi qui una ſola rifleſſione. In tutte le leggi, che finora abbiamo ſcorſe, vi è egli pur veſtigio, che i Papi ſolo le propone ſſero a nome della Chieſa univerſale?

10

(1) Febbr. cap. II. §. VIII. pag. 103. edit. pr. 127. *Summus Pontifex habet jus, univerſalis Eccleſiæ nomine, leges aliaque obſervanda proponendi.*

io *a coloro, che abbian fatta la debita penitenza* PERDONO *i delitti della fornicazione*, dicea *Zefirino* (2); non già: *propongo a nome della Chiesa universale, che si possano gli adulteri e i fornicatori prosciorre, ove sien penitenti, da' loro falli. Con generale determinazione* DECRETIAMO *qual cosa per l' innanzi seguir si debba, qual cosa sfuggire da* TUTTE *le Chiese*: così *Siricio* (3): son queste parole di chi propone *a nome della Chiesa universale* la legge? O non piuttosto di chi alla Chiesa universale la mette? E *Celestino*, per non ripetere tutte le cose già dette, protestava pure di avere da Dio autorità *di torre quelle cose che vogliono ammenda, e di stanziare quelle cose che son da osservare* (4). Qual differenza tra questa autorità, e l' altra da *Febbronio* immaginata?

II. Dirò nondimeno, qual cosa abbia potuto a tanta assurdità condurre questo Scrittore. Egli prese a così discorrere. Se il Papa a suo nome, e non a quello della Chiesa universale potesse in materia di disciplina far leggi, nol potrebbe alcuno sen-

(2) Tertull. lib. de pudic. cap. I. EGO *& mœchiæ & fornicationis delicta pœnitentia functis* DIMITTO.

(3) Ep. I. ad Himer. T. I. ep. R. P. col. 633. *Quid ab universis posthac Ecclesiis sequendum sit, quid vitandum, generali pronuntiatione decernimus.*

(4) Ep. IV. Ivi col. 1066. *in speculis a Deo constituti, ut vigilantiæ nostræ diligentiam comprobantes, & quæ coercenda sunt resecemus, & quæ observanda sunt* SANCIAMUS.

za colpa disubbidire. Eppure si trova, che e i Vescovi *Asiatici* disubbidirono a Papa *Vittore*, e gli *Affricani* con alla testa S. *Cipriano* a *Stefano*, nè rei furono nella lor disubbidienza d' alcun peccato. Anzi essendo questi Vescovi stati scomunicati da *Roma* non si ebbe dall' altre Chiese riguardo alla Papale scomunica, nè eglino furono come scismatici considerati (5). Ma troppo fallace è questo discorso. Torniamo dunque per poco a' Vescovi dell' Asia, e vedremo, che la loro ripugnanza a' decreti del Papa niente deroga alla Pontificia autorità. Scelga pure *Febbronio* qual più vuole delle sen-

ten-

(5) Febb. cap. IX. §. VII. n. 2. *Ecclesiæ Asianæ, quæ morem circa diem celebrandi Paschatis diversum observabant a disciplina, quam eo tempore Romana Ecclesia cum pluribus aliis tenuit, non fuere schismaticæ, tametsi ob retentam & constanter propugnatam hanc consuetudinem tandem* Victor *Papa suam ei communionem subtraxerit. Siquidem teste* Eusebio lib. V. cap. 24. S. Irenæus *aliique Episcopi Galliæ, etiamsi eandem cum Ecclesia Romana disciplinam hac in parte servantes*, Victoris *factum* acriter *reprehenderunt*, Victoremque monuerunt, ut ea potius sentire vellet, quæ paci charitatique erga proximum congruebant. Exstant etiamnum, *inquit idem Historicus*, eorum litteræ quibus *Victorem* acerbius perstringunt. *Manet autem sua huic argumento vis, etiamsi cum nonnullis sustineas*, Victorem *ab* Irenæo *retentum, usque ad ultimam excommunicationis lineam adversus Asiaticos non processisse. Similiter nec S.* Cyprianum, *eique consentientes Africanos, in quæstione de baptizandis iis, qui apud Hæreticos baptizati erant, neque S.* Firmilianum *aliosque Orientales ullus veterum* Schismatis *insimulavit, tametsi a* Stephano *Papa vel actu, vel in proposito saltem, communione Romanæ Ecclesiæ eos privatos fuisse appareat ex* Eusebii Hist. Eccles. lib. VII. cap. V.

tenze, che corrono ſu queſto fatto, e dica ſe vuole, o nò, da *Vittore* gli *Aſiani* ſcomunicati. Pogniamoli primamente ſcomunicati: come proverà egli, che non ſieno ſtati dalle altre Chieſe riguardati come Sciſmatici? Non può al ſuo intendimento citare che *Euſebio*, il quale di *Vittore* così ſcrive (6): *per tali coſe* SI SFORZA Vittore *di ſegregare dalla comunione* [o vogliaſi piuttoſto con *Baſnage* dalla comune unità] *della Chieſa le Chieſe di tutta l'Aſia . . . . e intima che tutti i Fratelli di quelle regioni ſaranno toſto dalla comunion ſeparati. Le quali coſe a tutti gli altri Veſcovi*

(6) Hiſt. Eccleſ. Lib. V. cap. 24. *His ita geſtis*, Victor *quidem Romanæ Urbis Epiſcopus illico omnes Aſiæ vicinarumque Provinciarum Eccleſias, tanquam contraria rectæ fidei ſentientes, a communione abſcindere conatur, datiſque literis univerſos, qui illic erant, fratres proſcribit, & ab unitate Eccleſiæ prorſus alienos eſſe, pronuntiat. Verum hæc non omnibus placebant Epiſcopis. Proinde* Victorem *ex adverſo hortati ſunt, ut ea potius ſentire vellet, quæ paci & unitati, caritatique erga proximum congruebant. Exſtant etiamnum eorum litteræ, quibus* Victorem *acerbius perſtringunt. Ex quorum numero* Irenæus *in epiſtola, quam ſcripſit nomine fratrum, quibus præerat in Gallia, illud quidem defendit, ſolo die Dominico reſurrectionis Domini myſterium eſſe celebrandum:* Victorem *tamen decenter admonet, ne integras Dei Eccleſias morem ſibi a majoribus traditum cuſtodientes, a communione abſcindat.* Queſta è la traduzion del *Valeſio*; ma ella non è eſattiſſima; vi aggiugne di ſuo quel *proſcribit*, e non lega bene ciò che ſegue col precedente *conatur*. Veggaſi Monſ. Manſi nella nota alla V. diſſertazione di Natale Aleſſandro ſul ſecol. II. pag. 370.

poco piacevano ec. E certo da queſte parole ſembra poterſi didurre, che *Vittore* fece tutti i ſuoi ſforzi per iſtaccare dalla comunione de' Veſcovi *Aſiatici* tutti gli altri Veſcovi della Criſtianità, e per fare anche a queſti approvare e tenere riguardo a loro la ſua condotta; ma indarno. Nè è ſolo *Febbronio* ad inſinuare queſta interpetrazione delle recate parole di *Euſebio*; l' accenna anche il P. *Couſtant* (7), e più d' ogni altro la dichiara il *Duguet* nelle ſue *Conferenze Eccleſiaſtiche* [8]. Tuttavolta quel verbo *ſi sforza*, che di tutto queſto diſcorſo adottato anche dal Proteſtante *Baſnage* ne' ſuoi *Annali* è il principal fondamento, aver non può, ſe ben ſi mira, altro ſenſo, cioè quello più mite, in che lo preſe *Niceforo* Greco Scrittore, e della Greca lingua intendentiſſimo, *di avere in animo*. Perocchè [laſciando ancora le altre prove, che ſu queſta materia abbiamo nella terza diſſertazione portate contro il ſentimento, che a' Veſcovi accorda podeſtà di eſaminare, e contraddir le Papali ſcomuniche] ſe *Vittore* aveſſe penſato, che ſcomunicando egli le Chie-

(7) T. I. ep. R. P. col. 100. *Et abſcidit enim* [Vittore] *revera Aſianos, cum eos a communione ſua removit; & conatus eſt ab Eccleſiæ corpore ſegregare, cum cæteris Epiſcopis ad idem præſtandum & litteris & exemplo auctor fuit. At plerique eum potius commonendum cenſuerunt, ut in propoſito non permaneret.*

(8) T. I. *diſſ. X. §. II. pag. 176.*

Chieſe *Aſiane* avrebbon potuto i Veſcovi in buona coſcienza durare nella color comunione, non avrebbe già riſolutamente intimata a quelle Chieſe la generale ſcomunica dal corpo della Chieſa, come pur fece, quando perſiſteſſero nella lor diſciplina. Qual imprudenza ſarebbe ſtata queſta da non cadere in tanto Pontefice? In fatti gli ſteſſi Veſcovi, che alla condotta di *Vittore* più ſi oppoſero, non credettero già di avere facoltà di render nulla quella ſcomunica. E certo a che avrebbe tra gli altri *Ireneo* rappreſentato a *Vittore*, eſſere ſconvenevol coſa, che per una oſſervanza ſi recideſſero dal comun corpo de' Fedeli tante illuſtri Chieſe, ſe i Veſcovi non accettando la promulgata ſcomunica potevan torle ogni forza? Non queſto avrebbe *Ireneo*; non queſto avrebbono gli altri Veſcovi propoſto a *Vittore*; ma ſibbene avrebbongli ſcritto, che eſſendo quella ſcomunica ingiuſta, ſeguir volevano a comunicare con quelli, ch' egli avea ſenza ragione dalla Chieſa diſgiunti. Se dunque quello ſcriſſero al Papa, ſupponevano, che la pubblicata ſcomunica gli ſtrigneva ad aderirvi, e perchè tuttavia a queſto paſſo venivano di mal animo, non perchè la reputaſſero ingiuſta e nulla, nò, non per queſto; ſibbene perchè contraria alla pace, all'unità, alla carità, cioè ſoverchiamente ſevera la riguardavano, ſtudia-

diavano di persuadergli, che la sospendesse, o ancora la rivocasse. Nel qual sentimento anche più mi rafferma un detto di *Epifanio*, cioè che ne' tempi di *Policrate*, e di *Vittore* gli *Occidentali* per la celebrazion della Pasqua separati furono dagli *Orientali*, nè più si mandavano scambievoli lettere pacifiche (9). E certo non veggo perchè ad *Epifanio* negar debbasi fede, potendo gli *Occidentali*, checchè dica in contrario *Natale Alessandro*, essere stati di comunion disuniti dagli *Orientali*, e interporsi nientedimeno col Papa, perchè nella comunion sua li raccoglieſſe. Falso è dunque, che gli *Asiani* non sieno stati dall' altre Chiese avuti come scismatici.

III. Che se poi vogliasi, non aver *Vittore* agli *Asiatici* tolta, siccome dissopra abbiamo mostrato di credere, almeno la comunione centrale; qual maraviglia, che quali scismatici non sieno stati dall' altre Chiese tenuti? Ma allor si dirà, che almen dunque potettero que' Vescovi disubbidire al Romano Pontefice. Potettero sì veramente disubbidirlo, e 'l disubbidirono; ma non è questo argomento, che il Papa non potesse co-

(9) H. LXX. *Nec illud eruditis hominibus ignotum est, quam sæpe diversis temporibus', de illius Festi celebritate varii Ecclesiasticæ disciplinæ tumultus, ac contentiones obortæ sint, præsertim* Policratis, *ac* Victoris *ætate, cum Orientales ab Occidentalibus divulsi, pacificas a se invicem literas nullas acciperent.*

comandar loro. E' a vedere, se facesserlo senza colpa; è a vedere se gli altri Vescovi erano persuasi, ch' eglino nella loro ostinazione non fosser rei. Ma potrà alcuno mostrare, che la pertinacia in resistere al Capo della Chiesa in cosa che l' universal sentimento della Chiesa medesima domandava, e che poi dal Generale Concilio *Niceno* fu creduta necessaria a prescriversi a tutto il Cristianesimo non fosse colpevole? S. *Agostino* e dopo lui il *Bellarmino* ed altri molti non sanno difender da colpa S. *Cipriano*, perchè si oppose a *Stefano*; saranno stati non colpevoli gli *Asiani* resistendo a *Vittore*? I Vescovi disapprovarono la condotta del Papa, non perchè innocente reputassero quella degli *Asiani*, ma perchè persuasi essere la controversia su d' un punto di disciplina, estimavan soverchio rigore colla scomunica punire il fallo di que' Prelati. Si dirà forse, che in fine il Papa cedette. Ed è vero, che per opera principalmente di S. *Ireneo* fu ristabilita la pace. Ma egli è anche certo, che essendo *Vittore* ragionevolmente persuaso, come dissopra mostrammo, che all' osservanza della Giudaica Pasqua unissero gli *Asiani* l' errore di tenerla nell' Evangelio prescritta, non si sarebbon mai gli animi riuniti, se gli *Asiani* non rinunziavano apertamente a quest' errore, onde fa-

ce-

cevan credere di essere in tale osservanza raffermati. E già avanti il *Niceno* Concilio aveano eglino mutato costume, e preso aveano ad uniformarsi colla Chiesa *Romana*, e coll' altre Chiese del mondo; perocchè *Costantino* (10) novera le Chiese dell' *Asia* tra quelle, che dal celebrare la Pasqua co' *Giudei* erano aliene. " Al qual cambiamento; perchè io lo dica colle parole del Card. *Orsi* nella sua Ecclesiastica storia (11) non si sarebbon trovati così dispo-„ sti, se da gran tempo non si fossero assuefatti a riguardare quel loro rito come „ una mera consuetudine, e un punto di „ disciplina, variabile secondo le diverse „ circostanze de' tempi e de' luoghi, e secondo il vario stato delle cose. Non fu „ adunque senza frutto la severità di *Vittore*, se avendo costretto gli *Asiatici* a rinunziare all' errore, ed al falso dogma, „ gli dispose eziandio a bandire dalle lor „ Chiese, molto prima del Concilio *Niceno*, „ questi ultimi avanzi dell' antico fermento „ della Giudaica superstizione. "

IV. Ma *Febbronio*, siccome diceasi, all' esempio degli *Asiani* aggiunse ancor quello di S. *Cipriano*, che a Papa *Stefano* fece fronte. Parliam dunque seguitamente di quest' altra celebre controversia. E primamente accor-

(10 Presso *Eusebio de Vita Const. l. III. c. 19.*
(11) *T. II. lib. V. §. 10.*

accordo a *Febbronio*, non ſolo, che nella Chieſa ſiaci ſtata queſta conteſa (la qual coſa dal dotto P. *Miſſorio Conventuale* con molto ingegno, ma con iſtemperata critica fu poſta a' noſtri giorni in dubbio), ma che genuini e ſinceri ſien tutti i monumenti, che in tal propoſito abbiamo tra l'opere di S. *Cipriano*; di che in una bella memoria nel Giornale di Trevoux inſerita (12) ha dubitato il P. *Tournemine* (13). Ma non poſſo già concedergli, che queſta controverſia foſſe dagli *Orientali*, e dagli *Affricani* reputata di coſa appartenente a Cattolico domma. Fu tale conteſa da loro creduta riguardare la ſemplice diſciplina. So che egli chiama con cert' aria di diſprezzo i ſoſtenitori di queſta opinione gli *avvocati della curia Romana* (14). Forſe non iſdegneranno queſto nome il *Roncaglia*, il *Biner*, il *Tommaſino*, ed altri (15): Ma non ſo poi, ſe non ne ſentiranno qualche diſpetto l'autore della latina diſſertazione dommatica *de diſſidio inter Sanctum Stephanum & S. Cyprianum nel*

(12) Nel meſe di Dicembre del 1734. pag. 2246. ſegg.

(13) Siccome il P. *Miſſorio* è ſtato confutato dal P. *Sbaraglia*, così il P. *Tournemine* lo è ſtato dal Sig. *Madeville* nel tomo ſecondo dell'opera: *la Religion naturelle, & la revelée etablies ſur les principes de la vraie Philoſophie &c.* Diſſ. VIII. art. V. pag. 328. — 337.

(14) Febb. cap. VI. §. IX. n. 1. *Diſceptatur inter Patronos Curiæ Romanæ, & horum Contradictores, an quæſtio quæ inter SS.* Stephanum & Cyprianum *vertebatur*, dogmatica *fuerit*, *an* diſciplinaris.

(15) *Diſſ. in Conc. diſſ. II. num.* 33. *ſeqq.*

nel 1724. ſtampata a *Parigi*, e nel tredicesimo ed ultimo tomo del mio Teſoro Teologico riſtampata in *Venezia* (16), il *Tournelly* (17), il *Couſtant* (18), e ſopra d' ogni altro *Natale Aleſſandro* (19). Eglino non penſarono certo mai di dovere, perchè difendeſſero queſta ſentenza, paſſare per *Curialiſti Romani*, e chi ſa, che a ricattarſi di queſto titolo troppo ingiurioſo in bocca di *Febbronio* non gli riſpondano, non intender lui nulla di ciò, che ad eſſere partitante della Curia Romana convenga? Perocchè il tenere, che nell' *Oriente* e nell' *Affrica* fu queſta diſputa conſiderata di pura diſciplina, torna piuttoſto in vantaggio degli *Orientali*, e degli *Affricani*, che della Curia Papale. E il vero qual è il maggior male, che a queſta ne venga, ſe *Cipriano* e gli altri credevano trattarſi di domma? Non altro, ſe non il doverſi dire, che egli co' ſuoi non tenne infallibile il Romano Pontefice. Ma in queſto caſo, oltre l'errore di credere, che i battezzati dagli Eretici ſi doveſſero ribattezzare (errore, che molto già toglie di forza all' autorità di lui per poterla francamente opporre all' infallibilità del Papa), ſarebbe egli caduto in altro graviſſi-

(16) *Cap. I. Ven. edit. pag.* 397. *ſegg.*
(17) *De Sacram. in gen. quæſt. VI. artic. II. pag.* 233. *Venet. edit.* 1765.
(18) T. I. *Epiſt. R. P. col.* 253. *ſeg.*
(19) *In hiſt. Eccleſ. ſec. III. diſſ. XII. art. IV.*

vissimo errore di tenere per fallibile la stessa Chiesa dispersa, la quale in tutto il restante mondo Cristiano, cioè nella maggior sua parte unita al suo capo si guardava dal ribattezzare coloro, che dagli Eretici aveano colla debita forma ricevuto il battesimo. Perlaqualcosa il sostenere, che secondo *Cipriano* non si trattava se non di disciplina, è un difenderlo da error sì massiccio, è un promovere anzi le ragioni sue, che i diritti di *Roma*. Ma checchessia di ciò, come di *Cipriano*, come di *Firmiliano* pensare, ch' eglino credessero la questione di domma? Lasciamo, che ne' loro scritti non d' altro si parla nella presente materia, se non di *consuetudine*. Ma *Cipriano* non si dichiarò e nella prefazione al terzo Concilio di *Cartagine* (20) e nella lettera a Papa *Stefano* (21), che varia in questo era la disciplina della Chiesa, ch' ei lasciava a ciascuno la libertà di pensare altrimenti, che non avrebbe perciò lasciato di comunicare con quelli, che amas-

(20) *Superest ut de hac ipsa re singuli quid sentiamus, proferamus, neminem judicantes, aut a jure communionis aliquem, si diversum senserit, removentes.*

(21) Ep. LXXII. ad Steph. *Cæterum scimus quosdam quod semel imbiberint, nolle deponere, nec propositum suum facile mutare, sed salvo inter collegas pacis & concordiæ vinculo quædam propria, quæ apud se semel sint usurpata, retinere: quæ in re nec nos vim cuipiam facimus, aut legem damus cum habeat in Ecclesiæ administratione voluntatis suæ arbitrium unusquisque præpositus, rationem actus sui Domino redditurus.*

amaſſero di ritenere le coſe, che *da un tempo* (notiſi bene) *erano tra lor praticate?* Le quali coſe ov' egli perſuaſo foſſe ſtato trattarſi di domma, non avrebbe certamente potuto ſcrivere. Anche più chiaramente *Firmiliano* ſi eſpreſſe, perocchè nella lettera, che trovaſi tra l' opere di S. *Cipriano*, paragona queſta controverſia ad altre, che per comune giudizio a ſola diſciplina appartengono (22). Quindi S. *Baſilio*, che pure nella Canonica ſua lettera ad *Amfilochio* ſembra approvare la ſentenza di *Cipriano*, e di *Firmiliano* (23), non parla, che di *economia*, di *diſpenſa*, di *conſuetudine*; cioè di diſciplina (24). La qual dottrina di *Baſilio* è tanto più da oſſervare, perocchè egli ſcriſſe dopo il Concilio *plenario*, da cui dice *Agoſtino*,

(22) *Scire quis poteſt, quod circa celebrandos dies Paſchæ, & circa multa alia divinæ* [rei *ſacramenta*, *videat* [Stefano] *eſſe apud illos* [i Romani] *aliquas diverſitates, nec obſervari illic æqualiter omnia quæ Jeroſolymis obſervantur. Secundum quod in ceteris quoque plurimis Provinciis multa pro locorum & nominum diverſitate variantur; nec tamen propter hoc ab Eccleſiæ Catholicæ pace atque unitate aliquando diſceſſum ſit.*

(23) *Antiquis viſum eſt* Cypriano, *dico*, *& noſtro* Firmiliano *eos omnes hæreticos uni calculo ſubiicere, Catharos, & Encratitas, & Hydroparaſtatas, & Apotactitas, quoniam ſeparationis quidem principium per ſchiſma . . .*

(24) *Sed quoniam nonnullis Aſiaticis omnino viſum eſt propter multorum œconomiam, & diſpenſationem eorum baptiſma ſuſcipi, ſuſcipiatur*; e poco appreſſo degli *Encratiti*: *Quod ſi hoc univerſali oeconomiæ ſit impedimento futurum: rurſus conſuetudine utendum eſt, & ſequi oportet Patres, qui quæ ad nos pertinent, providerunt.*

ſtino, eſſerſi la queſtion diffinita. Perocchè ſe queſto Concilio, come a *Febbronio* con *Natale Aleſſandro* (25) più veriſimil ſembra, fu il generale *Niceno*, è a dire, che ancor queſto Concilio raffermaſſe bensì la diſciplina, che *Cipriano* impugnava, ma non decideſſe il punto dottrinale, con che era queſta medeſima diſciplina congiunto, il valore cioè del batteſimo indipendente dalla fede del miniſtro; altrimenti come mai S. *Baſilio* ſarebbe ancora ſtato per la dannata dottrina? O certo come non dovrebbeſi qual eretico riguardare? Ma checcheſſia di S. *Baſilio*, del quale l' Editor *Maurino* penſa altrimenti, S. *Agoſtino* il quale contro i *Donatiſti* per la difeſa di *Cipriano* tanto ſi affaticò, quanto e la teneriſſima ſua carità domandava, e 'l ſuo acutiſſimo ingegno ſapeva, non dimoſtra in cento luoghi, non avere ad altro penſato *Cipriano*, che alla diſciplina? Dice, che *Cipriano ceder non volle alla* CONSUETUDINE, *che vera era ma non baſtantemente provata* (26): dice, che *il mon-*

(25) Febb. cap. VI. §. 9. n. 4. *Hanc controverſiam de Baptiſmo* [*poſtquam ſeptuaginta circiter annis, etiam ſub* Stephani *ſucceſſoribus, maxime ſub* Sixto *Papa, duraverat*] plenario *demum Concilio definitam eſſe teſtatur S.* Auguſtinus lib. IV. de Bapt. cap. 9. *Alii putant Arelatenſi, alii Nicæno; verius poſteriore. Vide* Natal. Alexandri Hiſt. Eccleſ. Tom. III. Diſſ. 24. in Sæc. III.

(26) Lib. II. de Bapt. contra Donat. cap. 8. *Noluit* [S. Cipriano] . . . *veraci quidem ſed tamen nondum aſſertæ* CONSUETUDINI *cedere.*

do era della forza della CONSUETUDINE *compreſo, e* QUESTA SOLA *agl' introduttori della novità ſi opponeva* (27): dice, che il *ribattezzare gli Eretici, come facevano* Agrippino, *e gli altri predeceſſori di* Cipriano *era errore* UMANO, *laddove il ribattezzare i Cattolici, come coſtumavaſi da' Donatiſti, fu ſempre diabolica preſunzione* (28); non per altra ragione certamente ſe non perchè ribattezzando gli Eretici, all' antica conſuetudine ſe ne preferiva una nuova, ma ribattezzando i Cattolici un Sacramento della Chieſa ſi rigettava. Oppone *Febbronio* eſſerſi trattato della virtù, e del valore di un Sacramento alla eterna ſalute neceſſariſſimo, e ſippure dell' unità del Batteſimo: onde i Padri del Sinodo *Cartagineſe: quelli che approvano il batteſimo degli Eretici, annullano il noſtro: chi col ſecondo batteſimo* (dato nella Chieſa Cattolica) *non ſarà battezzato, ſarà dal regno de' Cieli eſcluſo* ec. Aggiugne, che gli ſteſſi Padri *Cartagineſi* non con umani ragionamenti, ma colle divine Scritture avvaloravano la loro ſentenza: e così nel canone V. affermano, eſſere in tutte le divine

(27) Lib. II. de Bapt. c. 9. *Conſuetudinis robore tenebatur orbis terrarum & hæc ſola opponebatur inducere volentibus novitatem.*

(28) Lib. de unico Bapt. c. 15. *Ego autem, ut quod hac de re ſentio, breviter dicam, rebaptizare hæreticos, quod illi feciſſe dicuntur, tunc fuiſſe* HUMANI ERRORIS; *rebaptizare autem Catholicos, quod adhuc iſti faciunt, ſemper eſt* DIABOLICÆ PRÆSUMPTIONIS.

ne Scritture dichiarato, che il batteſimo dato dagli Eretici e dagli Sciſmatici vero non è (29). Vecchie obbiezioni già ſciolte dal *Tournely*, dal *Berti*, e da altri molti. Per conoſcere con ſicurezza, ſe una queſtione ſia di diſciplina, oppure di domma, non s' ha a vedere a quai fondamenti i ſoſtenitori dell' una delle due contrarie ſentenze ſi appoggiaſſero, o quai conſeguenze dall' oppoſta opinione ſi ſtudiaſſer di trarre. *Baſilio* certamente, ſiccome dicemmo, credeva eſſer la coſa di pura diſciplina, e nondimeno a provare la ſua ſentenza delle ragioni medeſime ſi valeva, che già da *Cipriano*, e dagli altri furon recate. *Febbronio*

 ſteſſo

(29) Febb. cap. VI. §. 9. n. 1. *Scilicet agebatur de præcipuo religionis noſtræ capite, hoc eſt, de virtute & efficacia Sacramenti omnino neceſſarii, quo deficiente nullus dici aut cenſeri poteſt Chriſtianus. Ad hæc de baptiſmi tuenda unitate agebatur; hunc enim, quem unum Scriptura conceptis verbis prædicat, iterandum non eſſe fides docet. Sane dogmatica erat hæc quæſtio in opinione* Cypriani *& Epiſcoporum Africæ, in Concilio Carthaginenſi aperte dicentium:* Qui hæreticorum baptiſma probant, noſtrum evacuant: ſecundo baptiſmate [*eo ſcilicet, quod in Catholica Eccleſia datur*] qui non fuerit baptizatus, regno Cœlorum fiet alienus: Quot ſint baptiſmata, viderint aut præſumptores aut fautores hæreticorum: ſi error non obtemperat veritati, multo magis veritas non conſentit errori: Qui hæreticis Baptiſmum Eccleſiæ concedit & prodit, quid aliud quam Sponſæ Chriſti Judas exiſtit? &c. *Vide* Harduinum *cit. col. 159. ſeqq. Hanc ſuam ſententiam Patres Carthaginenſes non humanis ratiociniis, ſed divinis oraculis muniebant. Vide* Can. 5. *ubi:* Baptiſma, quod dant Hæretici & Schiſmatici non eſſe verum, ubique in Scripturis ſanctis declaratum eſt.

ſteſſo moſtra di credere ; che la controverſia tra *Policrate* e Papa *Vittore* ſulla celebrazion della Paſqua foſſe di ſemplice diſciplina (30); ne v' ha tuttavia chi non ſappia, aver *Policrate* cogli *Aſiani* cercato di dare alla loro diſciplina peſo e autorità colle ſcritture del vecchio , e del nuovo Teſtamento . Qual coſa fuor d' ogni dubbio più appartenente a diſciplina , che la comunione ſotto le due ſpecie? Eppure i Proteſtanti la difendono colle mal inteſe teſtimonianze dell' Evangelio, e di *Paolo*, e dalla contraria diſciplina ſi avviſan di trarre errori, e ſconvenienze grandiſſime. Quello dunque, che certa regola eſſer dee in ſiffatte coſe , è eſaminare il nome , e i caratteri , che i difenſori d' una ſentenza danno alla ſentenza medeſima. La chiamano, come *Cipriano*, e gli altri *conſuetudine* , *economia* , *diſpenſa?* L' aſſomigliano a quelle coſe, che ſecondo i diverſi luoghi ſi variano ? La predicano coſa appartenente all' *amminiſtrazion della Chieſa* , e da poterſi ſalvo il vincolo della pace e ſenza timore dell' Eccleſiaſtico giudizio , ma del divino ritenere , o laſciare da chiccheſſia? E' dunque da loro come coſa

(30) Febb. cap. IX. §. 7. n. 2. *Eccleſiæ Aſianæ , quæ morem circa diem celebrandi Paſchatis diverſum obſervabant a diſciplina , quam eo tempore Romana Eccleſia cum pluribus aliis tenuit , non fuere Schiſmaticæ , tametſi ob retentam & conſtanter propugnatam hanc conſuetudinem* Victor *Papa ſuam eis communionem ſubtraxerit*

ſa di ſemplice diſciplina riguardata, e le prove che ne allegano, o tirate ſieno dalle ſcritture, o aſſurdiſſime conſeguenze, e dalla diritta fede lontane oppongano a' contraddittori, non altro moſtrano, ſe non ch' eglino tengono la loro conſuetudine eſſere più conforme alla cattolica verità, non già dottrina certa, *apertamente* rivelata, dommatica. Al più potrà concederſi, che gli *Affricani*, e gli *Orientali* teneſſero la loro diſciplina per *rivelata oſcuramente*; ma poſſibil non è, che credeſſerla *rivelata eſpreſſamente*, vedendo, che tanta parte di Cattolico Mondo non ribattezzava i battezzati dagli Eretici, e per conſeguente non vedeva queſta *rivelazione* dell' invalidità del Batteſimo degli Eretici. Ora è evidente, che di più non ci vuole, perchè S. *Cipriano* e gli altri ſuoi ſeguitatori non reputaſſero la lor diſciplina per un punto di Fede, o un domma, al quale chi non aderiſce, eſſer dee come Eretico riguardato.

V. Accordo tuttavolta a *Febbronio*, che *Stefano* Roman Pontefice credeſſe, non eſſer queſto un punto di ſemplice diſciplina, ma ſibbene di diſciplina conneſſa col domma. Di queſto avviſo ſono ancora i citati *Tournely*, *Couſtant*, ed altri. E così appunto diſſopra vedemmo eſſer nella conteſa della Paſqua addivenuto, che dove gli *Aſiani* non

la riguardavano che come affare di disciplina, *Vittore* più addentro fissando il pensiero, e la natura della contesa ponderando meglio temeva, non ne patisse il domma, al quale aver poteva relazione. Da quel poco, che delle risposte di *Stefano* ci rimane, possiamo conietturare, ch' egli troppo ben conoscevа, qual forte urto dar potesse la disciplina degli *Affricani* e degli *Orientali* al Cattolico domma, e forse la medesima lor resistenza portavalo anche contro l' intenzion loro a temere, non eglino col pretesto di una consuetudine volesserlo contrariare. Ma nondimeno egli niente diffinì, e lasciando da parte il domma comandò solo agli *Affricani*, che alla consuetudine dell' altre Chiese si uniformassero senza impegnarsi neppure a dichiarare se questa consuetudine fosse di tradizione Ecclesiastica, oppure di Cristo, e degli Appostoli, e a sostenerla per disciplina rivelata dalla tradizione, non che pensasse a stabilirla per consuetudine rivelata con chiara rivelazione, ed obbligante ad un atto di Fede. Il decreto di *Stefano* quale nella pistola a *Pompeo* ci fu conservato dallo stesso *Cipriano*, niente ha, che indichi diffinizione di fede, ma solo precetto. Eccolo. *Se alcuno da qualunque Eresia verrà a voi, nulla si rinnovi salvo che secondo la tradizione gli s' imponga*

ga la mano in penitenza (31). Quindi non ſolo *Vincenzio Lirineſe* nel primo ſuo *commonitorio* non altro ci ſcorſe, che uno *ſtanziamento*, o ſia ordine (32), ma anche S. *Agoſtino* nol riconobbe, che per *precetto* (33).

VI. Dico di più, eſſere il Card. *Orſi*, ed altri eruditiſſimi Uomini di parere, che queſto precetto foſſe nell'*Affrica* mandato da *Stefano* con lettere private, perlaqualcoſa nel precedente capo noi abbiamo giudicato di ommetterlo. Era antico coſtume de' Romani Pontefici di non fare decreti, che foſſer ſolenni, ſenza Concilio de' Veſcovi d'*Italia*, o almeno ſenza il *Presbiterio*, o ſia il Sinodo del loro clero. Il P. *Coûſtant* nella Prefazione al primo tomo delle piſtole de' Papi lo ha con moltiſſimi eſempli moſtrato. Ma che *Stefano* non abbia da alcun Sinodo ſcritta la lettera a *Cipriano* da più coſe può prenderſene coniettura. E prima ſi oſſervi, che *Euſebio* parlando di queſta controverſia non mentova alcun Sinodo *Romano*, quantunque dove racconta l' altra

(31) Ep. LXXIV. *Si quis a quacumque hæreſi venerit ad vos, nihil innovetur, niſi quod traditum eſt, ut manus illi imponatur in pœnitentiam.*

(32) Cap. IX. *Denique in epiſtola, quæ tunc ad Africam miſſa eſt, his verbis ſanxit: Nihil novandum, niſi quod traditum eſt.*

(33) L. V. de Bapt. contra Donat. cap. 23. *Ad* Pompejum *etiam ſcribit* Cyprianus *de hac eadem re, ubi* APERTE INDICAT, Stephanum .... *contra ſcripſiſſe atque* PRÆCEPISSE.

degli *Aſiani* con *Vittore*, non abbia laſciato di ricordare il Sinodo dello ſteſſo *Vittore*. Appreſſo niun altro Scrittore, non *Agoſtino*, non *Vincenzio Lirineſe*, non *Facondo Ermianeſe*, e neppur *Cipriano* fan moſtra di aver ſaputo, che dal Concilio foſſe quella lettera agli *Affricani* indiritta. Ma v' è di più. Un dotto Anonimo, che nel 1725. ſtampò a *Parigi* in Franzeſe una *diſſertazione Teologica ſulla celebre diſputa tra S.* Stefano *Papa*, *e S.* Cipriano *Veſcovo di* Cartagine, ha fatta ſu queſto propoſito un' altra importante oſſervazione. S. *Cipriano* nella lettera a *Quinto* proteſta che l' autorità del Concilio d'*Affrica* lo determinò a ſeguire il ſentimento d' *Agrippino* intorno il batteſimo degli Eretici. Su di che S. *Agoſtino* nel libro ſecondo, che ſul Batteſimo ſcriſſe contro i *Donatiſti*, riflette (34), che S. *Cipriano con tale proteſta dà aſſai a divedere, che ſe del ſuo tempo, o prima di lui ſi foſſe tenuto un Concilio d' oltrammare, o un Concilio univerſale, ci ſi ſarebbe molto più confermato.* Ora l'Anonimo così diſcorre. Da queſte parole di S. *Agoſtino* è manifeſto, che nè prima nè in tempo di S. *Cipriano* non eraſi ancora tenuto ſul punto del Batteſimo degli Ere-

(34) Lib. II. de Bapt. cap. 9. *hac atteſtatione ſatis oſtendit, ſe multo magis fuiſſe commemoraturum* [il diſſertatore ſpiega, che *molto più ſarebbeſi conformato*], *ſi quod de hac re Tranſmarinum, vel univerſale Concilium factum eſſet.*

Eretici verun Concilio nè d' oltrammare, nè universale, dunque la Sede Appostolica non avea data su ciò solenne sentenza. Perocchè che altro è il Concilio d' oltrammare, se non il tribunale della Santa Sede, la quale negli affari più importanti di Religione costumava di diffinirli in un Concilio de' Vescovi d' *Italia* vicini alla Capitale? E certo dice l'Autore, l'uso delle Chiese d' *Affrica* chiaramente dimostra, che debbesi intendere per queste parole: *Concilio oltremmarino*. Il Canone XXII. del Concilio di *Milevi* tenuto nel CCCCXVI. proibisce a' semplici Preti di appellare dal giudizio de' Vescovi della Provincia a' Concilj d' oltremmare *ad Transmarina*. Ma il solo Tribunale, al quale fosse costume di appellare, era la Santa Sede, siccome appare dalla lettera, che nel CCCCXXVI. scrissero i Vescovi *Affricani* a Papa *Celestino* in occasione di un secondo appello del Prete *Apiario*; perocchè i Vescovi in questa lor lettera usano gli stessi termini: *Judicium* TRANSMARINUM. Trovasi questa medesima espressione in alcuni Canoni del Concilio di *Cartagine*, che rinnova quello del Sinodo di *Milevi* intorno gli appelli alla Santa Sede. In fatti *Natale Alessandro* spiega le parole *in transmarinis* con queste: *Romana Sede*, e pretende (35), esser questo il senso naturale di que-

(35) *IV. Sæc. diss.* 28.

queſte parole, che trovanſi nel Canone ev. del Codice della Chieſa *Affricana*: Lo ſteſſo afferma del citato *Canone* di Milevi *ad tranſmarina, ſive ad Tribunal ſummi Pontificis*. Il celebre Monſignor de *Marca* in propoſito del medeſimo Canone interpetra (36) così queſte parole *ad tranſmarina*, ideſt *Romam*. Il P. *Tommaſſini* (37) e *Vaneſpen* (38) non penſano altrimenti, e queſti dice, che eſſer conviene ben poco nell' antica diſciplina verſato per immaginare, che gli *Affricani* appellanti oltremmare aveſſer coſtume di appellare ad altro Tribunale, che a quello del Papa. Conferma l'Autore queſta ſua ſpiegazione coll' uſo di S. *Agoſtino*. Parlando il Santo ne' ſuoi ſcritti contro i *Donatiſti* del giudizio, che avea contro di loro dato *Melchiade* a favore di *Ceciliano* aſſai tempo dopo di S. *Cipriano*, non ſi ſerve d' ordinario, che di queſti termini (39): *judicium Tranſmarinum*: e quantunque ſia egli ſolito di uſare queſt' altre più generali eſpreſſioni: *apud Tranſmarinos Eccleſiaſticos Judices . . . . in tranſmarinis Eccleſiis*; intende ſempre il tribunale del ſommo Pontefice, che

(36) *De Conc. Sacerd. & Imp. l. VI. c. 14. e lib. VII. c. 16.*

(37) *Eccleſ. diſcipl. vet. & Nov. P. II. l. X. c. 13. n. 17.*

(38) *P. III. Tit. XI. de Pœnis & Cenſuris Eccleſ. cap. XI. n. 8.*

(39) *Lib. III. contr. Creſcon. cap. XIII.*

che ordinariamente decideva, ſiccome diceaſi, in un Concilio de' Veſcovi d'oltramare. Ecco omai manifeſto, che *Stefano* non avea in alcun Concilio ſtabilito il decreto, che ſpedì nell'*Affrica*, e che queſto però non fu un ordin ſolenne o fatto con tutta l' autorità della Sede Appoſtolica, come pretende *Febbronio* (40), ma una privata riſpoſta del Papa, ſcritta tuttavia colla fermezza propria d' un ſucceſſore di *Piero*. Il P. *Berti* vuol nondimeno (41) che *Stefano* celebraſſe un Concilio, e crede di trarlo dalle parole di *Vincenzio Lirineſe*, che ſcrive (42), avere quel Santo Pontefice fatto fronte agli *Affricani cogli altri ſuoi colleghi*. Ma queſti *Colleghi* di *Stefano* non erano i Veſcovi raunati in Concilio, ma i Veſcovi diſperſi nelle varie Chieſe del mondo Criſtiano, e potealo quel celebre Teologo veder chiaro nel paſſo ſteſso, ch' e' cita, del *Lirineſe*. Perocchè ci ſi dice: *alla novità della coſa opponendoſi tutti* DAPPERTUTTO, *e tutti i Sacerdoti* PER OGNI LUOGO *facendo forza in contrario ciaſcuno per la ſua par-*

(40) Febb. cap. VI. §. 9. n. 4. *illud* Stephani *decretum totæ Sedis Apoſtolicæ authoritate factum*.

(41) *De Theolog. diſcipl. lib. XXXI. cap. 13. prop. IV. pag. 164. Ven. edit. 1750.*

(42) L. c. *Cum ergo undique ad novitatem rei cuncti reclamarent, atque omnes quaquaverſum Sacerdotes pro ſuo quiſque ſtudio reniterentur, tunc beatæ memoriæ Papa Stephanus Apoſtolicæ Sedis Antiſtes, cum ceteris quidem Collegis ſuis, ſed tamen præceteris reſtitit.*

parte, ALLORA *Papa* Stefano *di beata memoria Vescovo dell' Appostolica Sede resistè sì veramente cogli altri suoi colleghi, ma nondimeno oltre di ogni altro*. Sicchè i *Colleghi*, co' quali *Stefano* fece agli *Affricani* resistenza, furono que' *Sacerdoti*, che *dappertutto*, e per *ogni luogo* contro la novità alzaron la voce, e a torla di mezzo diedero opera; ma questi chi dir vorrà, che fosser Vescovi in Concilio raccolti? Veggo tuttavia, che questa opinione, la qual sostiene, che private sieno state le lettere di *Stefano*, ha le sue difficoltà. E certo lettere furono da Pastore, che pasce il gregge, che toglie gli abusi, che minaccia lo scacciamento dall' ovile; e quali saranno dunque, si dirà, le lettere pubbliche, se queste nol sono? E d' altra parte perchè non potrebbono essere state da *Stefano* mandate non già da uno spezial Concilio, al quale anche i Vescovi lontani fosser chiamati, ma dal solito suo Presbiterio di Preti, e Vescovi, che allora si trovassero in *Roma*, del quale però non trovisi particolar ricordanza, perchè appunto fu l' ordinario Concilio del Papa? In questo caso vedrebbesi, che *Agostino* non altro nega, che quello spezial Concilio, il qual certo non fu radunato prima della ripugnanza di S. *Cipriano*. Tengasi pure anche questa sentenza, che è la comune: niente ne

te ne seguirà ad oscuramento della Pontificia autorità, come vedremo.

VII. Pervenuto nell'*Affrica* il decreto di *Stefano* se ne commosse *Cipriano*, mandollo a *Pompeo*, e a *Firmiliano*, e seguì nella sua consuetudine, niente intimorito dalle minacce, con che *Stefano* avealo accompagnato, di torlo co' suoi dalla comunion della Chiesa. Di questa resistenza di *Cipriano* al decreto di *Stefano Febbronio* per siffatta guisa si piace, che su quest' esempio ora inanima e Principi, e Prelati, e popoli a non temere le censure di *Roma* (43), ora gl' incoraggia ad una legittima resistenza al Romano Pontefice (44). Ma e' conveniva innanzi provare, che la resistenza di *Cipriano* stata era legittima, e laudevole il suo non temere le minacciate censure di *Stefano*. Egli se n' è dimentico, e solo con un' aperta falsità avanza, che il *Bellarmino* scusa il San-

(43) Cap. IX. §. VII. di cui è questo il titolo: *non sunt hic metuenda censurarum fulmina* n. 3. *Similiter nec* S. Cyprianum, *eique consentientes Africanos, in quæstione de baptizandis iis, qui apud Hæreticos baptizati erant, neque* S. Firmilianum *aliosque Orientales ullus veterum* Schismatis *insimulavit*, *tametsi a* S. Stephano *Papa vel actu, vel in proposito saltem, communione Romanæ Ecclesiæ eos privatos fuisse appareat*.

(44) Cap. IX §. IX. di cui è il titolo: *Sextum idque generalius remedium in legitima resistentia defigitur*. pag. 610. pr. edit. 753. sec. *Nota est illa* S. Cypriani *oppositio adversus decretum* Stephani *Papæ de rebaptizatione, in qua usque ad mortem perstitit, absque quod pro schismatico a quoquam habitus fuerit, aut adhuc habeatur*.

Santo da mortale peccato, perchè egli era persuaso, sostenersi dal Papa un pernicioso errore, alla qual sentenza fermamente aderendo non poteva al Papa ubbidire, acciocchè non adoperasse contro coscienza (45). Dico con *aperta falsità*, perocchè il *Bellarmino* non iscusa assolutamente da mortal colpa *Cipriano*, come vuole *Febbronio* far credere; ma prima propone la detta ragione per iscusarlo, indi ripiglia: (46) *ma d' altra parte sembra aver lui mortalmente peccato, avendo egli disubbidito ad un espresso precetto Apostolico, e strapazzato senza misura un Pontefice, che era nella diritta sentenza ec.*, nè altro soggiugnendo a sciorre questo argomento, mostra anzi quel Cardinale d' essere a questa seconda opinione inclinato. Ma checcheffia del *Bellarmino*, non crederebbe già *Febbronio*, che il maggior atto e più luminoso di Santità sia in *Cipriano* stata la sua disubbidienza al Pontefice? Onde questo sia da magnificare oltre d' ogni altro, e proporlo all' imitazione del popol Cri-

(45) Cap. IX. §. IX. pag. edit. pr. 610. sec. 754. *Rationem huic loco aptam dat* Bellarminus de Rom. Pont. lib. IV. cap. VII. *eum etiam a gravi peccato excusans, quia, inquit,* Cypriano *persuasum erat, perniciosum errorem a Papa sustineri, cui sententiæ firmiter inhærens, non poterat Pontificio decreto parere, ne contra conscientiam ageret.*

(46) De Rom. Pont. lib. IV. cap. VII. *Ex altera tamen parte videtur mortaliter peccasse, cum præcepto expresso Apostolico non paruerit, & sine modo Pontificem recte sentientem vexaverit.*

Criſtiano? Io ſo, che le colpe degli uomini illuſtri, e de' Santi maſſimamente anzi che recare in pubblico, ſi debbono col velo della carità ricoprire. Ma concioſiachè egli a pubblico ſcandalo tragga un' azione, che vorrebbeſi diſſimulare, e di coſa, che non pure al tribunale del Papa, ma a quello ancora della Chieſa diſperſa è ingiurioſa, meni arditamente trionfo, io gli dirizzerò le parole, che *Piero Aurelio* Scrittore a lui caro già diſſe al ſuo avverſario, e gli domanderò, come non abbia veduto, *non tutte le coſe, che i Santi han fatte, eſſere da imitare, alcune doverſi purgare, e tali riprendere, ancora per ſentimento de' Padri, de' quali legger poteva il principe, dico* Agoſtino, *che riprova la reſiſtenza di* Cipriano, *e cerca di lavarla col ſangue del martirio di lui* (47). In fatti S. *Agoſtino* non nega, che *Cipriano* non ſiaſi laſciato traſportar dalla collera contro di *Stefano*; moſtra ſibbene che meglio ſarebbe paſſarlo ſotto ſilenzio (48); proteſta inſieme apertamente che o S. *Cipriano* non fu di quel ſentimento, che i *Dona-*

(47) Differt. Ep. Illuſtr. ac Reverend. Gall. Antiſt. p. 3. edit. a. 1642. *non omnia quæ Sancti fecere imitanda, nonnulla purganda, nonnulla culpanda, ipſis etiam auctoribus Patribus, quorum primarium* Auguſtinum *jurgium* Cypriani *improbantem & ipſius Martyrii ſanguine diluentem legere poteras.*

(48) Lib. V. de Bapt. c. 25. *Jam illa, quæ in* Stephanum IRATUS EFFUDIT, *retractare nolo.*

Donatiſti gli attribuivano, o dipoi lo correſſe nella regola della verità, o colla carità ricoperſe queſto neo del ſuo candidiſſimo petto (49). Altrove inſinua, non ſaper noi ſe veramente ſiaſi ritrattato, perocchè non tutte le coſe, che di que' giorni avvennero, furono ſcritte, o a noi pervennero (50), ma eſſer tuttavia queſto aſſai veriſimile, e forſe averne i monumenti ſoppreſſi coloro, che all' errore cercavano nell' autorità di lui preſidio (51). Aggiugne di nuovo, che colla falce della paſſione fu PURGATO checchè egli in queſta occaſione abbia errato (52). Ma ſe la condotta di Ci-

(49) Ep. XCV. ad Vincent. *Porro autem aut* Cyprianus *omnino non ſenſit, quod eum ſenſiſſe recitatis, aut hoc poſtea correxit in regula veritatis, aut hunc quaſi nævum ſui candidiſſimi pectoris cooperuit ubere caritatis.*

(50) Lib. II. de Bapt. c. 4. *Et fortaſſe factum eſt, ſed neſcimus. Neque enim omnia quæ illo tempore inter Epiſcopos geſta ſunt, memoriæ litteriſque mandari potuerunt, aut omnia quæ mandata ſunt novimus.*

(51) Ep. 93. al. 48. c. 10. Cyprianus *autem ſenſiſſe aliter de Baptiſmo quam formæ & conſuetudo habeat Eccleſiæ, non in Canonicis, ſed in ſuis & in Concilii litteris invenitur; correxiſſe autem iſtam ſententiam non invenitur. Non incongruenter tamen de tali viro exiſtimandum eſt, quod correxerit & fortaſſe ſuppreſſum ſit ab eis, qui hoc errore nimium delectati ſunt, & tanto velut patrocinio carere noluerunt.*

(52) L. 9. de Bapt. cap. 18. *Quod igitur vir ille Sanctus aliter de Baptiſmo ſentiens quam res ſe habebat . . . & caritatis ubere compenſatum eſt & paſſionis falce purgatum*, e lib. III. de Bapt. c. 18. *Quia* [caritate] *multum viguit* Cyprianus, *ut aliud de Baptiſmo ſentiens, non tam deſereret unitatem, & eſſet in vite Dominica radicatum ſarmentum fructuoſum, quod etiam ferro paſſionis* PURGARET *cœleſtis agricola.*

Cipriano fu un *neo*, se contro *Stefano* proruppe il Santo *incollorito* in cose, che non van ritoccate, se abbisognò di esser *purgato*, se a probabilmente parlare corresse innanzi di morire *nella regola della verità* il fatto, può Cattolico Uomo l' esempio di lui predicare? Può toglierlo al Cielo? Può proporlo a regola di diritto operare? E di più aggiugnere, che questa regola fu da *Agostino* stesso lodata (53)? Almeno è vero, ripiglia *Febbronio*, che S. *Cipriano* non fu da alcuno tenuto per iscismatico. Nol nego; ma perchè? Perchè *Stefano* quantunque avesselo di scomunica minacciato, e a' legati *Affricani* avesse la privata sua comunione negata, come nella terza dissertazione notammo, non lo separò tuttavia dalla comunion della Chiesa. Il Card. *Baronio* (54), *Cabassuzio* (55), *Cristiano Lupo*, *Roncaglia*, e alcuni altri pochissimi furono veramente di contrario avviso, e pensarono che *Stefano* procedesse cogli *Orientali*, e cogli *Affricani* alla scomunica; ma il comun sentimento de' più

(53) Febb. cap. II. §. VIII. n. 2. *Si Papa* [*quod Superi avertant*] *non proponat sed imponat & imperet universæ Ecclesiæ, etiam sub excommunicationis pœna, quæ particularibus Ecclesiis videantur injustæ, aut minus opportunæ, magisque pro excessiva elatione primariæ Ecclesiæ, reliquarum vero depressione adinventæ, quam universali Ecclesiæ & bono Religionis profuturæ; faciendum tunc, quod in* S. Cypriano *laudavit* S. Augustinus.

[54] *Ad ann.* CCLVIII. *n.* 45.

[55] *Not. Concil. cap. III.*

accreditati Scrittori (56) è oggigiorno, che *Stefano* nelle minacce ſi conteneſſe. Preſſo *Natale Aleſſandro* (57), *Tournely* (58), e *Berti* (59) ſe ne poſſono vedere le prove. Baſti per ogni altra ſaper da S. *Agoſtino*, che queſta queſtione fu da *Cipriano*, e da *Stefano* trattata *ſalva la carità* e l' *unità* (60), vincendo ne' loro cuori la pace di Criſto, onde tra loro non naſceſſe alcun male di ſciſma (61). E ſe niuno ſciſma ſi vide tra loro, perchè dovea *Cipriano* eſſere Sciſmatico reputato, e ſe tale non fu tenuto, qual conſeguenza ſe ne può trarre a disfavore di *Stefano?*

VIII. Quanto ſi è ſinquì diviſato, mette abbaſtanza in chiaro l' abuſo, che dalla ſua reſiſtenza vuol farſi contro il Romano Pontefice; ma concioſiachè *Febbronio* anche ſe ne vaglia per torre alla Chieſa diſperſa l' infallibile giudicatura delle controverſie, che naſcono, e noi nella ſeconda diſſertazione ci ſiamo riportati a quello, che in queſto luo-

[56] *Pagi, Valeſio, Juvenin, Habert, Daude, Biner &c.*

[57] *In hiſt. Sæc. III. diſſ. XII. art. I.*

[58] *T. VI. de Sacram. in gen. pag. 241. ſegg. edit. Noviſſ.* Venetæ 1765.

[59] *De Theolog. diſcipl. l. XXXI. cap. XIII. prop. V.*

[60] L. VI. de Bapt. c. I. *Iſta quæſtio contra veterem conſuetudinem diſputationibus ſalva caritate atque unitate altercantibus diſcutiebatur.*

[61] L. V. de Bapt. c. XXV. *Ita quamvis commotius, ſed tamen fraterne, indignarentur, vicit tamen pax Chriſti in cordibus eorum, ut nullum inter eos ſchiſmatis malum oriretur.*

luogo ne avremmo detto, reſta di vendicare dalle ingiuſte oppoſizioni di queſto Scrittore un sì venerabile tribunale. Udiamo dunque i ſuoi argomenti. S. *Agoſtino* confeſſa (62) che MOLTI *Veſcovi ſtavano con Papa* Stefano, ALCUNI *con* Cipriano; anzi altrove (63) afferma, che i Veſcovi a' quali l' error di *Cipriano* diſpiaceva, erano più migliaja. E nondimeno ſoggiugne *Agoſtino*, che gli uni e gli altri rimaſero in unità (64). Ora dice *Febbronio* (65): ſe la maggior parte de' Veſcovi col Romano Pontefice faceſſer legge, nè *Cipriano*, nè gli altri pochi del ſuo partito ſarebbono rimaſti nell' unità della Chieſa. Più. *Agoſtino* riconoſce, che VERE non erano le ragioni di *Cipriano*; ma anche dice, che non erano VINTE nè dall' autorità di *Stefano*, nè da quella di tante migliaja di Veſcovi (66). Anzi chiaramente afferma, che S. *Cipriano*

(62) L. de unic. Bapt. contr. Petil. cap. 14. MULTI *cum illo* [Stephano] QUIDAM *cum iſto* [Cypriano] *etiam ſentiebant*.

(63) Lib. III. contra Creſcon. cap. 3. *Si omnino jam credendum ſit, quinquaginta Epiſcopis Orientalium id eſſe viſum, quod ſeptuaginta Afris, vel aliquando ejus pluribus, contra tot millia Epiſcoporum, quibus hic error in toto orbe diſplicuit*.

(64) L. de unico Bapt. contr. Petil. cap. 14. *utrique cum eis in unitate conſiſtentes*.

(65) *Febb. cap. VI. §. 9. n. 5.*

(66) L. II. de Bapt. cap. 8. *Noluit vir graviſſimus* [Cipriano] *rationes ſuas, & ſi non veras* [*quod eum latebat*] *ſed tamen non victas veraci quidem, ſed tamen nondum aſſertæ conſuetudini cedere*.

ſteſſe ſaldo nel ſuo ſentimento, perchè de' ſuoi giorni la verità non era da un Concilio plenario o Generale diffinita; (67) e con ciò pretende ſcuſarlo, e il pretende ſiffattamente che giugne a dire, ch' egli ſteſſo non oſerebbe di ricevere il decreto di *Stefano*, ſe già un Concilio plenario non aveſſelo avvalorato (68). Dunque nè *Cipriano*, nè *Agoſtino* non riconoſcevano nella Chieſa diſperſa podeſtà di decidere infallibilmente le controverſie, ma ſibbene al ſolo generale Concilio l' attribuivano (69). Per riſpondere a queſte difficoltà è da ricordare ciò che dianzi fu detto, due diverſe e tutte e due gravi, e molto intralciate queſtioni eſſerſi nella controverſia del batteſimo degli eretici contenute, di fede l'una, ſe valido foſſe il batteſimo con leggittimo rito dagli eretici conferito; l'altra di diſciplina ſe da ritener foſſe l' antica conſuetudine di ricevere a guiſa de' penitenti colla ſola impoſizion delle mani coloro, che dagli Ereti-

(67) L. de un. Bapt. contra Petil. cap. 14. *Illis temporibus* [di Cipriano] *antequam plenarii Concilii ſententia, quid hac de re ſequendum eſſet, totius Eccleſiæ conſenſio confirmaſſet, viſum eſt ei* [Cipriano] *cum ferme octoginta coepiſcopis Africanarum Eccleſiarum . . . .*

(68) Lib. II. de Bapt. cap. IV. *Neque nos tale aliquid auderemus aſſerere*, quale Stephanus juſſit, *niſi Eccleſiæ Catholicæ concordiſſima authoritate firmati: cui & ipſe* Cyprianus *ſine dubio cederet, ſi jam illo tempore veritas eliquata per plenarium Concilium ſolidaretur.*

(69) *Febb. cap. VI. §. IX. pr. edit. pag. 452. ſeg. ſec. pag. 437. ſeg.*

retici con legittimo rito battezzati alla Chiesa tornassero. *Stefano* Papa, siccome dissopra si provò, sulla prima questione niente non diffinì, quantunque decretando, che la prisca consuetudine si conservasse, avesse il domma posto bastevolmente in sicuro. Però per quello che a tale questione si appartiene, la cosa era rimasa nella primiera oscurità, la quale non fu tolta se non dal plenario Concilio. Dal che niente segue, che al giudizio della Chiesa dispersa sia contrario; conciosiachè questo giudizio nella presente questione non siaci stato prima del plenario Concilio. E' vero, che S. *Agostino* in uno de' sovraccitati luoghi, in quello cioè, che tratto è dal secondo libro del Battesimo contro de' *Donatisti*, sembra piuttosto appellare alla questione di fede, che all' altra di disciplina: Perocchè innanzi delle opposte parole: *nè noi stessi tal cosa oseremmo pronunziare, se non se dalla concordissima autorità della universal Chiesa raffermati*, avea detto di S. *Cipriano*, che egli *avrebbe la sua sentenza facilissimamente cambiata, se alcuno gli avesse mostrato, potersi il battesimo di Cristo dar da coloro, che sono usciti della Chiesa non altramente che perder non si potette, quando ne uscirono* (70). Il che propriamente

(70) L. II. de Bapt. cap. IV. Satis *ostendit* [S. Cipriano] *facillime se correcturum fuisse sententiam suam, si quis ei demonstraret, Baptismum Christi* SIC DARI POSSE

ab

non riguarda la ſola conſuetudine da *Stefano* confermata, ma piuttoſto il dommatico punto del valor del batteſimo. In fatti abbiamo pur diſſopra veduto, che *Agoſtino* riconoſce in *Cipriano* qualche colpa, perchè non cedette all' autorità di quelle migliaja di Veſcovi, che ſeguivano *Stefano*, cioè alla *concordiſſima autorità della Chieſa* intorno di quella conſuetudine. Sarebbe dunque anche *Agoſtino* riprenſibile, ſe non aveſſe ceduto a quell' autorità che ſenza dubbio precedette il plenario Concilio. Dunque in queſto paſſo *Agoſtino* più che alla conſuetudine, appella alle ragioni di *Cipriano* non ancora diſaminate. Onde non dovea *Febbronio* ſpiegare quelle parole di *Agoſtino tal coſa* con aggiugnerci *qual fu la comandata da Stefano* (71), quando la coſa comandata da *Stefano* era coſa di ſola diſciplina, e la coſa di cui parla *Agoſtino*, è l' articolo dommatico non definito da *Stefano*, ſe gli Eretici dar poteſſero validamente il Batteſimo. Non ſi creda per tutto ciò, che *Agoſtino* nel citato luogo non reputaſſe baſtevole a decidere anche queſto punto di fede la ſola autorità della Chieſa diſperſa, ma come neceſſario eſigeſse il plenario Concilio. Donde ciò ſi argomenterebbe? Egli dice, che non avrebbe

ab eis qui foras exierunt, quemadmodum amitti non potuit, cum foras exirent.

[71] L. *c. quale* Stephanus *juſſit.*

be osato di affermare *tal cosa*, quando non fosse assistito dalla concordissima autorità della Chiesa, alla quale anche *Cipriano* avrebbe indubitatamente ceduto, se la verità di questa questione già del suo tempo snocciolata e dichiarata da un plenario Concilio si fosse asodata. Va bene; il Santo sì dice; ma non è egli aperto, che così dicendo parla del solo fatto? Paragona egli se con S. *Cipriano*, e 'l tempo suo, in che già era stata quella verità dal plenario Concilio rischiarata, col tempo di lui, quando non eravi stato ancora questo Concilio, e per iscusare il Santo Martire due cose afferma: la prima è, che il Santo avrebbe ceduto all' autorità del Concilio plenario; la seconda, che maraviglia non era, se *Cipriano* non illuminato dal Concilio fosse stato nella sua opinione sì saldo, perocchè se già dal plenario Concilio non fosse la cosa posta in aperta luce, non oserebbe neppur egli di dirla. Or bene. Egli qui non mentova, che il Concilio, non solo, perchè come nella seconda disertazione abbiamo osservato, *ad hominem* argomentar voleva contro de' *Donatisti*, i quali facevansi forti sull' autorità del loro Concilio, ma ancora perchè il solo Concilio era veramente stato quello, che avea le molte difficoltà di questa disputa appianate, e tolte di mezzo. Del resto non pretende egli di accennare, che ancora

ſenza Concilio e de' ſuoi giorni, e in quei di *Cipriano* non ſi foſſe potuta la verità conoſcere per altra via. Laſciamo, che contro de' *Pelagiani* diſputando non al Concilio ricorre, ma alla ſola autorità della Sede Appoſtolica. Nella ſteſſa preſente queſtione abbiamo pur veduto, che oltre il plenario Concilio *Agoſtino* riconoſceva buon giudice il Concilio *oltremmarino*, o ſia il tribunale del Romano Pontefice; e ſiccome qui dice, che all'autorità del plenario Concilio ſarebbeſi *Cipriano* arrenduto, così altrove afferma, che avrebbe abbracciato il giudizio *oltremmarino* (72). Se dunque in queſto luogo ricorda il ſolo plenario Concilio, nol fa, perchè queſto ſolo eſſer poteſſe il giudice competente della queſtione, ma perchè ſolo eralo ſtato, non avendo nè *Stefano*, nè la *concordiſſima autorità* della Chieſa diſperſa eſaminati i teſti, e i Teologici fondamenti degli *Affricani*. Queſto neppur fece direttamente il Concilio Plenario. Perocchè non diffinì il punto dottrinale, al quale que' teſti, e quelle ragioni appartenevano, ma ſi contentò di comandare, che i battezzati dagli Eretici non ſi ribattezaſſero. Ma queſto fu un dichiarare indirettamente, che il Batteſimo inſegnato e dalla Scrittura, e dalla

[72] Lib. II. de Bapt. c. 19. *hac atteſtatione ſatis oſtendit* [Cipriano] *ſe multo magis fuiſſe commemoraturum, ſi quod de hac re tranſmarinum vel univerſale Concilium factum eſſet.*

e dalla tradizione non richiedeva la Fede nel Miniſtro, e i teſti dianzi portati da S. *Cipriano* non doveanſi così interpetrare. Con che a poco a poco ſi venne a conoſcere, che la diſciplina di *Stefano* era la buona, e rivelata con chiarezza ſufficiente ad obbligare i Fedeli ad aſſentimento.

IX. Già paſſando alla ſeconda queſtione di diſciplina, due ſorte di ragioni potevano in eſſa aver luogo. Altre provavano che ci foſſe la conſuetudine da *Stefano* confermata; altre la giuſtificavano, cioè la moſtravano conforme all' iſtituzione di Criſto, all'unità della Chieſa &c. Lo abbiamo da S. *Agoſtino* nel luogo oppoſto: *ma perciocchè*, dic' egli (73) *allora* [a' tempi di Cipriano] *non eraci chi a lui altro opponeſſe, che la conſuetudine* [l'eſiſtenza cioè della conſuetudine colle ſue prove]; *ma tali* DIFESE *di queſta medeſima conſuetudine ſi recaſſero, onde quell' anima ſi moveſſe* [ecco le giuſtificazioni della conſuetudine], *non volle quel graviſſimo uomo, che le ſue ragioni non vere* [*il che ei non ſapeva*] *ma tuttavolta non vinte cedeſſero ad una vera conſuetudine ma non provata*. Ciò poſto con tutto il giudizio di *Stefano*, e della Chieſa diſperſa, concioſiachè queſto non riguardaſſe, che l' eſiſtenza, e l' oſſervanza

[73] Lib. II. de Bapt. c. 8. *Sed quia tunc non exſtiterant, niſi qui ei conſuetudinem opponerent;* DEFENSIONES *autem* IPSIUS *conſuetudinis non tales adferrent, quibus illa talis anima moveretur, noluit vir graviſſimus &c.*

vanza della consuetudine [che questa sola a *Cipriano* veniva opposta] stavan salde le *non vere ragioni*, con che *Cipriano* e i suoi studiavansi di difendere la nuova consuetudine loro ; la qual cosa in nulla pregiudica all' autorità della Chiesa dispersa, che di queste ragioni non avea giudicato : queste siccome congiunte colla verità del domma non furono dichiarate false , se non dal plenario Concilio , che quella stessa verità pose il primo in palese. Quanto alle ragioni , che provavano esser vera cioè sussistente l' universale antica consuetudine, la quale da *Stefano*, e dalla Chiesa dispersa era sostenuta , più cose son da osservare. 1. Era questo un fatto se la Chiesa dispersa teneſſe la contraria consuetudine , e di questo fatto non avea forse *Cipriano* la dovuta notizia. *Stefano* gli avea mandato con lettera forse privata un precetto di non innovar nulla . Niun Concilio *Italico* erasi raunato, onde l' *Affrica* saper potesse gli usi nostri . Conosceva altronde *Cipriano* che la consuetudine dell' *Affrica* era la medesima , che quella degli *Orientali* ; forse pensava di *Dionigi* d' *Alessandria* quello stesso, che *Girolamo* ne lasciò scritto , esser lui stato per lo ribattezzar degli Eretici . Sopravvenuta la persecuzione di *Valeriano*, nella quale S. *Stefano* l' anno dappoi fu coronato , e *Cipriano* stesso due anni circa dopo ricevuta la lettera di S. *Stefano*

fano colla falce della passion fu purgato, non era molto opportuno a far nell'*Occidente* nuove ricerche sopra d' una consuetudine, della quale il Papa con altri ordini non inculcò di vantaggio l'osservanza. Qual torto fece adunque *Cipriano* alla Chiesa dispersa, della quale senza saperlo contravveniva alle leggi, onde non rimanessene nell' unità? 2. Era questo un fatto che ancora per altra ragione non meglio, che in Concilio plenario potevasi liquidare. Perocchè non bastava sapere, se allora ci fosse tal consuetudine; era innoltre a vedere quando e come si fosse introdotta. La qual ricerca assolutamente potevasi fare per lettere; ma qual infinita fatica sarebbe stata questa, e a quante nuove istanze soggetta? Dove tra' Vescovi delle Province in Concilio raccolti potevasi con somma facilità venire in cognizione di tutto ciò, che alle origini, all' antichità, alla fermezza di questa consuetudine apparteneva. Ecco perchè *Agostino* tante volte mostri di credere in tal causa necessario un plenario Concilio, ed ecco insieme, perchè *Cipriano* non credesse la consuetudine da *Stefano* comandata esser vera, o non avesela per provata. Non accaderebbe ora che a' recati argomenti di *Febbronio* si desse una più distinta risposta. Diciam nondimeno, che *Cipriano* non fu dall' unità reciso, perchè la Chiesa lo tollerò e

per-

perchè trattavaſi di legge, la qual comandava coſa di diſciplina ſino allora rivelata ſolo oſcuramente, e perchè moſtrò d' ignorare la conſuetudine della Chieſa univerſale, e nella ſua non ſi oſtinò ſino a ſeparaſi dall' unità. Diciamo, che le ragioni di *Cipriano* non gli apparivano *vinte*, perchè ſu quelle, colle quali egli giuſtificava la ſua conſuetudine, non cadde il giudizio di *Stefano* e della Chieſa diſperſa che non le ſciolſe direttamente; e l' altre, che provavano l' univerſalità della contraria conſuetudine, non gli erano note. Diciamo, che il ſolo plenario Concilio alle prime tolſe la forza, diedele alle ſeconde, ma che non era il ſolo, che poteſſe farlo, ſe non in quanto era un Concilio la via più facile, e più opportuna di far le ricerche, che l'imbarazzo di queſta controverſia e per ciò, che avea di diſciplina e per ciò, che ſupponeva di domma, eſigeva al ſuo ſcioglimento. Diciamo, che quando *Cipriano* aveſſe ſaputa l' univerſal conſuetudine a lui contraria, e dopo il precetto, che ebbe di *Stefano*, tanto non ci ſi foſſe uniformato, che anzi contro la Chieſa diſperſa aveſſe nelle ſue lettere le men riverenti formole uſate, con che parlò di *Stefano*, ſarebbeſi perciò il medeſimo ſuo peccato aggravato, e conchiudiamo a *Febbronio* rivolgendo le belle parole contro *Creſconio* indiritte da S.

Ago-

Agoſtino (74): *io non riguardo come canoniche le lettere di* Cipriano, *ma dalle Canoniche le conſidero, e quello che in eſſe trovo conforme all'autorità delle divine ſcritture, ammetto con elogio di lui, e con pace di lui rigetto ciò, che non ſi accorda con quelle*: il che più ancora val degli eſempli, che dalle divine od Eccleſiaſtiche leggi foſsero diſcordanti.

CA-

[74] Contra Creſcon. lib. II. cap. XXXII. *Litteras* Cypriani *non ut canonicas habeo, ſed eas ex Canonicis conſidero; & quod in eis ſcripturarum divinarum auctoritati congruit, cum laude ejus accipio: quod autem non congruit, cum pace ejus reſpuo.*

CAPO III.

Oſſervazioni ſulle leggi dianzi recate de' Romani Pontefici. Quattro fondamentali dottrine di Febbronio *intorno alle leggi Pontificie ſi eſaminano, e ſi combattono, cioè* 1. *che il Papa non poſſa far nuove leggi;* 2. *che le ſue leggi quali che ſieno eſſer debbano promulgate nelle Provincie;* 3. *che dall' accettazione de' popoli ricevan la forza di obbligare;* 4. *che non ſi ſtendano oltre dell'Occidente.*

I. POtrebbe forſe alcuno eſtimare, che *Febbronio* ſiaſi quaſi pentito d' avere ſiffattamente riſtretta l' autorità del Romano Pontefice, ch' egli non poſſa ſe non a nome della Chieſa univerſale propor leggi. Perocchè egli nella ſeconda edizione della ſua opera in fine, confeſſa che ancora a' decreti de' ſommi Pontefici tra' Canoni di diſciplina ſi debbe dar luogo (1). Ma i doni ſteſſi de' *Greci* vanno temuti. In fatti ſeguiamo a leggere: troveremo, che queſti decreti, ſe hanno tra' Canoni di diſciplina ad aver luogo, debbono per fondamento avere i Canoni dalla Chieſa riconoſciuti, e i Concci-

[1] Febb. cap. II. §. VIII. pag. 129. *Sane* Decretis Summorum Pontificum *inter Canones diſciplinares etiam debetur locus.*

ciliari maſſimamente, e alla loro eſecuzione appartenere (2). E ſe tali non foſſero? Nò, per coſa del mondo non dovrebbono eſſere per Canoni di diſciplina riguardati. Sicchè tutta l' autorità del Papa ſecondo *Febbronio* ſi riduce a rinnovare gli antichi Canoni, a proſcrivere gli abuſi nati intorno d' eſſi, e a farli eſeguire. Dunque chiederò volentieri con qual podeſtà abbia *Vittore* ſtabilito, che per tutta la Chieſa ſi celebraſſe la Paſqua? Con quale *Zefirino* decretato, che a' fornicatori e agli adulteri fatta la penitenza ſi deſſe la pace? Con quale S. *Gregorio* M. accordato alle *Spagne*, che con una ſola immerſione ſi conferiſſe il Batteſimo? Perocchè altri Canoni non avean preceduto queſti decreti ſe non forſe altri contrarj, a quali ſerviron queſti o di correzione, o di abolimento. Un' altra novità fu introdotta da *Zoſimo*, e ne conviene il P. *Couſtant* (3). Gli antichi Canoni, e la comun diſciplina portava, che i cherici da' loro Veſcovi, i Veſcovi da' Metropolitani riceveſſero le lettere formate, quando uſcir volevano di dioceſi, o di Provincia. Eppure *Zoſimo* niente ſi atterrì, e ordinò per le *Gallie*, che le formate e a' Cherici, e a' Veſcovi ſi deſſero per l' avvenire dal Veſcovo d' *Ar-*

[2] Ivi: *Sed illis* TANTUM, *quæ pro fundamento habent canones ab Eccleſia agnitos, maxime Conciliares, & ad horum executionem pertinent.*

(3) *T. I. ep. R. P. col. 933.*

d' *Arles* (4). Queſti ſon pur Canoni di diſciplina, e come tali ricevuti ed oſſervati. Che dunque? Confeſſiamo con *Urbano* II. che il Papa può far nuove leggi, quando avvengan caſi e abuſi non contenuti ne' Canoni già ſtabiliti; (5), e con *Gelaſio* I. aggiugniamo, che ſecondo le circoſtanze può queſti medeſimi Canoni temperare (6).

II. Ma che diremo della promulgazion delle leggi Pontificie? Su queſte ancora quanto ha *Febbronio* a ridire! Noto è eſſere opinione di molti, e queſta favorita dallo ſtile della Curia Romana, che le Pontificie leggi, delle quali il Papa o non comandi eſpreſſamente la promulgazione nelle Province, o dichiari non aver luogo l' obbligazione, ſe nelle Province non ſien promulgate, obblighino tutto il mondo Criſtiano ſittoſto come a *Roma* ſien promulgate, ſenza che eſſer debbano per ciò pubblicate nelle particolari Province. Or contro queſta opinione

(4) Ivi col. 935. *Placuit Apoſtolicæ Sedi ut ſi quis ex qualibet Galliarum parte, ſub quolibet eccleſiaſtico gradu, ad nos Romam venire contendit, vel alio terrarum ire diſponit, non aliter proficiſcatur, niſi Metropolitani Arelatenſis Epiſcopi formatas accepit.*

(5) 25. *q. I. c. 6. Sunt quidam dicentes Romano Pontifici ſemper licuiſſe novas condere leges, quod & nos non ſolum non negamus, ſed etiam valde affirmamus. Sciendum vero ſummopere eſt, quod inde novas leges condere poteſt, unde Evangeliſtæ & Prophetæ aliquid nequaquam dixerunt.*

(6) Veggaſi la ſeconda diſſertazione cap. VIII.

ne si riscalda forte *Febbronio* (7). Ma primamente non accadeva, che tanto sen corrucciasse. Perocchè la Corte Romana, quantunque in pratica e nel foro esterno segua questa opinione (e probabilmente non muteralla per le declamazioni di *Febbronio*), sa nondimeno, che la contraria è sostenuta da' sommi Teologi, o Canonisti ancor di quelli, che più sono impegnati a difendere i diritti della Sede Apostolica, come oltre la *Gloss*a, l' *Abate*, *Felino*, *Fumo*, *Molina*, *Navarro*, *Lessio*, *Soto*, *Zipeo*, *Gibalino*, *Engel*, ed altri citati dal P. *Cardenas* (8), dal P. *Pichler* (9) che pure è dello stesso parere, e dal P. *Schmier* (10) che assai c'inchina: nè questo solo; lo sa, e lo tollera; anzi *Benedetto* XIV. parlando di queste due opposte sentenze si contenta di dire, che la favorevole alla sola Romana promulgazione è più comune (11), nè la nota con alcuna delle censure, onde *Cardenas* si è avvisato di screditarla; e il P. *Biner* comecchè siasi dichiarato per la stessa dottrina, confessa tuttavia, che tali censure di *Cardenas* sono frivole, e che la contraria opinione e

(7) *Febb. cap. V. §. II. n. 7.*
(8) *In Crisi Tract. I. disp. XIX. art. XI.*
(9) *Ad Tit. de constit. n. 20.*
(10) *Jurispr. Canonico — civ. l. I. Tract. I. cap. V. Sect. I. §. 2.*
(11) De Syn. diœcesf. lib. XIII. cap. IV. n. 2. *negativam vero propugnant* Suarez . . Menochius . . *Aliique* MAGIS COMMUNITER.

conta per ſe gravi autori, ed è a gravi ragioni appoggiata (12). Dal che poteva *Febbronio* argomentare, che in queſta o ſentenza o pratica non mette la Corte Romana il ſoſtegno delle ſue pretenſioni, ond' egli prenderne doveſſe diſpetto. Chieggo appreſſo, s' egli crede queſta opinione ſiffattamente contraria all' antica diſciplina, che non ſi poſſa ſu queſta per alcun modo appoggiare. S' egli ciò ſtima, come pur ſembra di credere, ſappia pure d' eſſere in grandiſſimo errore, e le ſue prevenzioni per poco meſſe da parte ſi ſtia pazientemente ad udirmi.

III. Donde vorebb' egli, che queſta ſentenza appriſe contraria all' antica diſciplina? Perchè i Papi mandavano i lor decreti alle Province, e facevanli o leggere ne' Sinodi, o intimare a' Veſcovi particolari, come ſpiega Papa *Innocenzio* I. nella lettera XXIV.? Almeno egli così accenna in un luogo (13), e pare che il medeſimo inſinui, laddove rimette i leggitori al P. *Couſtant* (14), il quale molte coſe intorno la pubblicazione de' Pontificj decreti ha eruditamente raccolte. Noi ad altro uſo parecchie

(12) Appar. ad Juriſpr. Eccleſ. p. I. cap. I. Controv. II. n. 19. *Alii cenſuris eadem notant, quas nullatenus approbo, imo frivolas eſſe cenſeo. Nam fatendum omnino eſt, oppoſitam etiam ſententiam, licet non tantam quantam noſtram, magnam tamen pro ſe habere auctoritatem, ac vere eſſe probabilem, cum rationibus nitatur gravibus.*

(13) *Cap. II. §. VIII. n. 5.*

(14) *Ivi n. 7.*

chie prove del modo, con che le Pontificali costituzioni si divulgavano, porteremo tra poco. Ma io su questi usi nella lettera d' *Innocenzio* bastevolmente compresi ho a fare alcune riflessioni, dopo le quali potranno i leggitori vedere, se tal disciplina alle moderne *pretensioni* di *Roma* veramente si opponga. Considero adunque, che il P. *Coustant* (15), e prima di lui *de Marca* (16) non recano esempli di Papi, che sieno più moderni di S. *Leone* Magno. Però le loro costituzioni, se dirittamente si mira, furono date in tempi, ne' quali o i fedeli erano per la persecuzione dispersi, o scismi laceravan la Chiesa, od Eresie d' ognintorno eccitavan tumulti, e dissensioni. Quindi qual maraviglia, che i Sommi Pontefici dessero opera, perchè nelle particolari Province si divolgassero i loro decreti? Da una banda ragion voleva, che gli afflitti fedeli venissero dalla voce del sovrano Pastore riconfortati, che a' refrattarj si chiudesse la via d' impedir la notizia delle fatte leggi, che agli ostinati si togliesse il pretesto dell' ignoranza; dall' altra non eranvi a *Roma* tanti ministri de' Principi, o agenti de' Vescovi, come in oggi, da' quali si potesse subito alle più lontane province mandare la nuova delle leggi ivi bandite. Ma v'è di più. Si

(15) *L. c.*
(16) *De Conc. lib. II. cap. XV.*

mandavan da *Roma* a' Veſcovi delle Province i decreti, acciocchè ne' Sinodi foſſero letti. Ma perchè? Perchè credeſſero i Papi, che ſenza la promulgazione nelle Province fatta delle lor leggi non aveſſer queſte vigore di obbligare? Legganſi pur tutte le piſtole degli antichi Pontefici; di queſta credenza non troveraſſi veſtigio. Queſto ſolo ſi vede, che i Papi con ciò pretendevano di togliere a tutti le ſcuſe dell'ignoranza: *acciocchè per l' avvenire a tutte le ſcuſe ſi chiuda l' adito*, dice *Siricio* (17), *acciocchè alcun nimico della verità col mio ſilenzio non preſuma da quì innanzi di ſcuſarſi*, dice *Leone* M. (18). Del reſto dalle ſteſſe lettere degli antichi Pontefici appare, ch'eglino non credevano neceſſaria queſta promulgazione nelle particolari Province. Eccol chiaro dal citato *Siricio*. Egli apertamente dichiara, che a niun Sacerdote è LIBERO d'ignorare gli Statuti dell'Appoſtolica Sede, e ſolo ſtimola *Imerio* a promulgarli nella ſua, e nelle vicine province, perchè ciò fia PIU' UTILE, e glorioſo ad *Imerio* ſteſſo (19), e que-

(17) T. I. Epiſt. R. P. col. 638. *omnibus impoſterum excuſationibus aditus, qui jam nulli apud nos patere poterit, obſtruatur.*

(18) Ep. CXVII. Ball. edit. col. 1208. *ne ulterius quiſquam veritatis inimicus de ſilentio meo ſe excuſare præſumat.*

(19) T. I. Ep. R. P. col. 637. *Et quamquam ſtatuta Sedis Apoſtolica, vel canonum venerabilia definita, nulli Sacerdotum Domini ignorare ſit liberum: utilius tamen & pro*

questa maggiore utilità la mette, come diceasi nel torre a' viziosi il pretesto dell' ignoranza. Come avrebbe ciò scritto *Siricio*, se la promulgazione nelle Province fosse stata necessaria da lui reputata? Ma da questa lettera di *Siricio* non ci partiamo sì presto. Il Santo Pontefice ordinò ad *Imerio*, che non solo la pubblicasse nella sua diocesi di *Tarragona*, ma spedissela innoltre a' Vescovi di *Cartagine*, della *Betica*, della *Lusitania*, e di *Gallizia*, nè trovasi che ancor nelle *Gallie* fosse stata pur pubblicata, e quantunque dove le stampe hanno *Gallicios*, un codice di *Rhems* abbia *Gallos*, non è a dubitar tuttavia, che l' un nome e l' altro non denoti quegli stessi popoli, che S. *Leone* nella pistola a *Turibio* chiama *Gallicos*, cioè come da tutto il contesto appare, e *Quesnello* confessa, quei di *Gallizia*, non delle *Gallie* (20). E nondimeno *Innocenzio* I. scrivendo dipoi ad *Esuperio* Vescovo di *Tolosa* concedette sibbene la remission della pena da *Siricio* decretata a que' Cherici, i quali PER IGNORANZA NON COLPEVOLE di questa Decretale non eransi dalle mogli astenuti, purchè in avvenire dall' illecito commercio si teneſſer lungi, nè oltre il conseguito grado

pro antiquitate Sacerdotii tui, dilectioni tuæ esse admodum poterit gloriosum, si ea quæ ad te speciali nomine generaliter scripta sunt, per unanimitatis tuæ sollicitudinem, in universorum fratrum nostrorum notitiam perferantur.

(20) Ep. XV. Vedi i Ballerini *col.* 710. *n.* 80.

ſalir poteſsero a ſuperiori onori; ma volle inſieme, che i Cherici incontinenti, i quali di quella decretale aveſsero avuta notizia, rimaneſsero alle pene in eſsa ſtabilite ſoggetti (21). Suppon dunque *Innocenzio*, che ancora ſenza la promulgazione fatta nelle Province aver ſi poteſſe la notizia delle leggi baſtevole ad obbligare, e a farne ancora incorrer la pena. Supponevalo anche *Zoſimo*. *Eſichio* Veſcovo di *Salona* avealo addomandato, ſe al ſommo Sacerdozio eſſer potevan i Monaci e i Laici promoſſi. Riſponde il Papa, che avea ciò non molto innanzi vietato in lettera mandata alle *Gallie*, ed alle *Spagne* e maraviglia come a lui non ne foſſe ancora la notizia pervenuta [22]. Qual luogo a tal ma-

(21) Ep. XIII. T. I. ep. R. P. col. 792. *Nam ſi ad aliquos forma illa Eccleſiaſticæ vitæ pariter & diſciplinæ, quæ ab Epiſcopo* Siricio *ad provincias commeavit, non probabitur perveniſſe, his ignorationis venia remittetur, ita ut de cetero penitus incipiant abſtinere. Et ita gradus ſuos, in quibus inventi fuerint, ſic retentent, ut eis non liceat ad potiora conſcendere. Quibus in beneficio eſſe debet, quod hunc ipſum locum, quem retinent, non amittunt. Si qui autem ſciſſe formam vivendi miſſam a* Siricio *detegentur, neque ſtatim cupiditates libidinis abjeciſſe, illi ſunt modis omnibus ſubmovendi, qui poſt admonitionem cognitam præponendam arbitrati ſunt voluptatem.*

[22] Ep. IX. T. I. ep. R. P. col. 968. *Hoc autem ſpecialiter & ſub prædeceſſoribus noſtris, & nuper a nobis interdictum conſtat, litteris ad Gallias Hiſpaniaſque tranſmiſſis, in quibus regionibus familiaris eſt iſta præſumptio ..... Unde miramur, ad dilectionem tuam ſtatuta Apoſtolicæ Sedis non fuiſſe perlata.*

maraviglia, se fosse stata necessaria creduta la promulgazione nelle Province? Poteva risponder subito *Esichio*, ch' egli stando nell' *Illirico* saper non poteva ciò, che per le *Gallie*, e per le *Spagne* erasi decretato; ma che a lui ancora doveasi mandar la legge, perchè pubblicassela per la sua Provincia. Non era dunque quella promulgazione da' Papi necessaria riconosciuta. Ma se non la tennero necessaria, non è egli chiaro che reputavan bastare la pubblicazione, che se ne facesse in *Roma*, siccome d' ordinario usavasi di que' giorni, nel Sinodo (23)? Che se alcuna cosa si variò dipoi, fu piuttosto un mitigare l' antico rigore. Perocchè dove abbiamo veduto, che a' tempi d' *Innocenzio* la sola notizia della legge, comecchè non pubblicata nelle Province, bastava perchè uno soggiacesse alla pena, i posteriori Pontefici, quando si tratta d' incorrer pena, esigono la promulgazione nelle Province, e così il quarto *Lateranese* Concilio (24) ordinò, che da tutti i Vescovi si promulgasse il Canone, che sotto pena obbligava i Medici a indurre i malati a provveder prima a' bisogni dell' anima, che alla salute del corpo.

IV. Intendo ben io, che cosa nella odierna pratica della Corte Romana sia principalmente a *Febbronio* dispiaciuta. Egli a-

[23] *In conventu fratrum*, dice la lettera di *Siricio*.
[24] *Can. XXII.*

cutamente ci ſcuopre una ſottil politica di *Roma* (25), la quale ſapendo, che in molte Province non voglionſi divulgar le ſue leggi, ad onta de' motivi, che ivi ſi hanno giuſtiſſimi di non accettarle, pretende di farle valere. Già nella diſſertazion ſeconda abbiamo oſſervato, che i Papi uſano oggimai la condiſcendenza di tollerare, che le ſue leggi non obblighino, ſe non ſon ricevute. Ma richiamando la coſa alla più general queſtione ivi trattata ſe le Pontificie leggi poſſano obbligare anche coloro, che non le accettino, dico che ſe all' antica diſciplina vogliaſi ſtare, troveremo, che i Pontefici della Romana Chieſa hanno ſempre creduto, che le lor leggi obbligaſſero indipendentemente dall' accettazione de' popoli, anzi coſtrigneſſer tutti a riverentemente accettarle. Queſto è a moſtrare, e faremolo facilmente ſcorrendo di nuovo le leggi dianzi citate, e alcune altre. Torniamo a *Siricio*. Abbiamo veduto ch' egli a *Imerio* manda di fare i ſuoi decreti pervenire a notizia di tutti i ſuoi colleghi (26), e ciò perchè non vo-

[25] Cap. V. §. II. n. 7. pag. 286. ſec. edit. *quidquid hujus rei eſt, ex regulis politices commenſurandum venit: Illi haud ignovantes, plures ex iis, quas evulgant, Conſtitutionibus, alibi non fore acceptandas publicandaſve, talem ſtylum induxerunt, quo aliis perſuadere conentur, publicationem Romæ in Campo* Flore *factam pro univerſo Chriſtiano orbe valere.*

[26] T. I. ep. R. P. col. 637. *ut hæc quæ ad tua reſcripſimus conſulta in omnium coepiſcoporum noſtrorum perferri facias notionem.*

vo'endo egli più darsi a scuse luogo, non ci sieno pretesti d' ignoranza (27). Anche *Innocenzio* I. mandando a *Vittricio* di *Roano* alcune regole di disciplina gli ordina di passarle con diligenza alle Chiese vicine, e agli altri Vescovi di quelle regioni, acciocchè sappiano la norma sulla quale debbon formare i loro costumi (28). Più risoluta è la lettera poc' anzi ricordata di Papa *Zosimo* ad *Esichio* di *Salona* contro la Sacerdotale ordinazione de' Monaci e de' Laici. Rinnovati i suoi ordini su tal proposito, ingiunge ad *Esichio* di comunicargli a' Vescovi delle vicine regioni, e lo avverte, che se alcuno oserà di contravvenirli, sarà infallibilmente punito (29). Similmente avendo *Leone Magno* dirizzati a *Niceta* Vescovo di *Aquileja* alcuni decreti, gl' impone di tra-

[27] Ivi col. 638. *& omnibus inposterum excusationibus aditus, qui jam nulli apud nos patere poterit, obstruatur.*

[28] Ep. II. ivi col. 747. *Erit dilectionis tuæ, per plebes finitimas, & consacerdotes nostros, qui in illis regionibus propriis Ecclesiis præsident, regularum hunc librum quasi didascalicum atque monitorem sedulo insinuare, ut & nostros cognoscere, & ad fidem confluentium mores valeant docendi sedulitate formare.*

[29] Ivi col. 910. *Quæ in omnium fratrum & coepiscoporum nostrorum facies ire notitiam, non tantum eorum qui in ea provincia sunt, sed etiam qui vicinis dilectioni tuæ provinciis adjunguntur. Sciet quisquis hæc postposita Patrum & Apostolicæ Sedis auctoritate neglexerit, a nobis districtius vindicandum; ut loci sui minime dubitet sibi non constare rationem, si hoc putat, post tot prohibitiones, impune tentari.*

trasmettergli a' Vescovi della sua Provincia, acciocchè, dic' egli, nell' osservanza di tutti giovi la data legge (30). Se questi Sommi Pontefici avesser creduto, che i Vescovi avesser potuto non accettare le mandate leggi, avrebbono mai intimato, che fossero a tutti spedite, non solo perchè a tutti servisser di regola, e nella osservanza di tutti ne spiccasse l' autorità; ma protestando di non lasciare a scuse adito, e di voler senza riguardo vendicare l' oltraggio che a' lor decreti fosse fatto?

V. Ma incalziamo *Febbronio* con forza anche maggiore. Avea *Siricio* decretato con S. *Ambrogio*, che i battezzati dagli Eretici non si potessero al Chericato promovere. Se in balia de' Vescovi fosse stato accettare o nò i Pontificj decreti, i Padri *Affricani* con tanto maggior ragione avrebbonlo fatto, quanto più grave era nelle lor Chiese l' inopia de' Cherici, la quale sembrava quasi domandare, che i battezzati da' *Donatisti* si facrassero al Chericato. Eppure i Padri del terzo Concilio *Cartagineſe* non credettero di avere quest' autorità; ma scrissero a *Siricio* stesso, e a *Simpliciano* di *Milano* per averne di-

[30] Ep. CLIX. Ball. edit. col. 1335. *Hanc autem epistolam nostram, quam ad consultationem tuæ fraternitatis emisimus, ad omnes fratres & comprovinciales tuos Episcopos facies pervenire, ut in omnium observantia data profit auctoritas.*

diſpenſa (31). Qual effetto aveſſe la preghiera de' PP. *Cartagineſi*, poſſiamo col P. *Couſtant* raccorlo, da queſto, che quattro anni appreſſo cioè nel CCCCI. gli ſteſſi Padri fecero un nuovo decreto di ricorrere a' ſucceſſori di *Siricio*, e di *Simpliciano*, acciocchè foſſe lor lecito di ordinare i battezzati da' *Donatiſti*; perocchè dicono eſſi, *da codeſte ſedi era ciò ſtato vietato* (32). Vuol dunque dire, che *Siricio* avealo loro negato, e dello ſteſſo parere fu *Simpliciano*. Che ſe i Padri *Affricani* credevanſi tenuti ad accettare i decreti del Papa, qual privilegio aver potevano gli altri Veſcovi, onde foſſe lor lecito di ricuſarli? Niuno certamente niuno. Ma la più volte citata decretale di *Siricio* ad *Imerio* ce ne dà una prova anche più luminoſa. „ Se mai alcuna legge Eccleſiaſti-
„ ca, *oſſerva quì acconciamente l' eruditiſſimo*
„ *P. Bianchi* (33) potè ſomminiſtrar prete-
„ ſto di recar diſordine, e confuſione allo
„ ſtato, certamente fu queſta di *Siricio*; nel-
„ la quale ſi trattava di ſeparar contro lor
„ vo-

[31] Il canone del terzo Concilio *Cartagineſe* inſerito nel Codice della Chieſa *Affricana* can. 47. è queſto. *De Donatiſtis placuit, ut conſulamus fratres & conſacerdotes noſtros* Siricium *&* Simplicianum *de ſolis infantibus qui baptizantur penes eoſdem, ne quod ſuo non fecerunt judicio, cum ad Eccleſiam Dei ſalubri propoſito fuerint converſi, parentum illos error impediat, ne provehantur ſacri altaris miniſtri.*

[32] Can. LVI. Cod. Afric. *Ex his enim ſedibus hoc fuerat prohibitum.*

[33] T. *IV. dell' Eſterior polizia della Chieſa pag.* 460.

ſpettar ſi doveſſe l' accettazione delle Province.

VI. Si dirà forſe, che ſe le leggi erano di que' dì ſtimate avere il loro valore indipendentemente dall' accettazione de' Veſcovi, avrebbon potuto i Papi a quelle obbligare ancor gli *Orientali*. Eppure i Papi oltre l' *Occidente* non iſteſero la qualſiaſi lor podeſtà. Quanto ciò ſia falſo, pochi eſempli faranno paleſe. Sappiamo, che *Dionigi* d' *Aleſſandria*, quando *Stefano* voleva della ſua comunione privar gli *Orientali*, perchè ribattezzavan gli Eretici, preſso lui s' interpoſe, acciocchè riteneſſe il fulmine della ſcomunica. Ora egli in una lettera, che ſcriſſe a *Siſto* ſucceſſore di *Stefano*, dice di aver ciò fatto *pregandolo*, e *ſcongiurandolo* (34). A *Siſto* poi perchè non voleſſe mai procedere alla ſteſſa ſcomunica da *Stefano* minacciata, rappreſenta la gravità di queſto affare (35). Al ſuperiore, che può comandare e punire così ſi ſcrive, non ad un uguale, che non abbia tale autorità. Benchè queſta podeſtà ſopra gli *Orientali* anche più al caſo noſtro acconciamente da *Innocenzio* I. vedeſi eſercitata. E non ha egli ad *Aleſſandro* Veſcovo di *Antiochia* più coſe preſcritte intorno le metropoli, le ordinazioni, e i Cherici degli *Aria-*

[34] Preſſo *Euſebio l. VII. hiſt. Eccleſ. cap. V. de his omnibus illum rogans & obteſtans litteras miſi.*

[35] Ivi: *ac vide negocii gravitatem.*

Ariani? Ma ciò che più è, ſi noti com'egli alla ſua piſtola ponga fine: *Faccia pertanto la voſtra Gravità tai coſe alla notizia de' voſtri Conveſcovi pervenire o per via di Sinodo, ſe può o per intimazione di queſta mia lettera; acciocchè le coſe, che voi m' avete sì neceſſariamente richieſte, e io vi ho con tanta accuratezza riſpoſte, ſieno con comune conſenſo e impegno di tutti oſſervate* [36]. *Febbronio* legge (37): *confermate*, come appunto il P. *Couſtant* moſtra nella Prefazione alle lettere Pontificie (38) di aver letto, anzi da quel dotto *Benedettino* ſenza citarlo traſcrive queſta rifleſſione (39); *ma dove ci è conſenſo, ivi ancora ſi ſuppone facoltà di deliberare e di diſſentire*. Ma il *Benedettino* ſcriſſe *firmentur* per isbaglio, *Febbronio* lo ha con malizia ritenuto. Perocchè quegli cita ſolo la lettera, ma poi nel pubblicarla ſtampò *ſerventur*; queſti non ſolo cita la lettera, ma anche la pagina, ove è ſtampata, e nondimeno avendoci letto chiaramente *ſerventur*, torna a rimetter nel teſto il *firmentur*, che per errore era nella Prefazione sfuggito a quel celebre *Benedettino*.

Nò

[36] T. I. Ep. R. P. col. 854. *Gravitas itaque tua hæc ad notitiam Coepiſcoporum, vel per Synodum, ſi poteſt, vel per harum recitationem faciat pervenire, ut quæ ipſe tam neceſſario percontatus es, & nos tam elimate reſpondimus, communi omnium conſenſu ſtudioque ſerventur.*

(37) Febb. cap. II. §. VIII. n. 5. *firmentur.*

(38) P. XLIX. *n.* 47.

(39) Febb. l. c. *Ubi vero eſt conſenſus, ibi quoque deliberandi atque diſſentiendi facultas ſupponitur.*

Nò *Innocenzio* non volea, che le ſue leggi foſsero confermate, ma oſservate con comune conſenſo, cioè da tutti. Quantunque diamo, che legger ſi poſsa *firmentur*. Quando S. *Leone* ſcrivea, che la *Fede fu nel Concilio di Calcedone avvalorata* (40) credeva forſe, che que' Padri aveſsero dato alla Fede un vigore, che di per ſe non avea? Ma quale ridevole ſofiſteria è quella mai ſulla parola *conſenſo*? Senza dubbio voleva *Innocenzio* un conſenſo libero, al quale è neceſsaria la facoltà di diſsentire; ma l' uſo di queſta facoltà era egli lecito? Queſto dovea *Febbronio* moſtrarci, che i Veſcovi del Patriarcato *Aleſſandrino* non ſolo poteſsero liberamente ripugnare, ma ancora lecitamente a' decreti del Papa; altrimenti che fa ciò al caſo? Anche il citato *Leone* voleva, che *Anatolio* CONSENTISSE alla lettera da lui ſcritta a *Flaviano* (41), certo liberamente, e con facoltà di diſsentire. Eppure tanto non credeva *Leone* eſser lecito il ripugnarvi, che anzi ivi medeſimo proteſta, una eſsere la confeſſione di lui, e quella de' Santi Padri intorno l' incarnazion del Signore (42). E così

(40) Ep. CLXI. Ball. edit. col. 1338. *& fidem Chalcedonenſi Concilio roboratur.*

(41) Ep. LXX. col. 1010. *Vel epiſtolæ meæ quæ ad ſanctæ recordationis* Flavianum *Epiſcopum eſt directa, conſentiat.*

(42) Ivi: *quia & mea & Sanctorum Patrum de Incarnatione Domini concors per omnia & una confeſſio eſt.*

così pure in altra lettera eraſi *Leone* eſpreſſo, che *Anatolio* alle ſentenze de' Cattolici di tutto cuor conſentiſſe (43), alle quali chi dirà eſſer lecito di far contraſto? Ma il mentovato *Leone* ci ricorda ciò, che egli pur fece con altri Veſcovi della Chieſa *Orientale*, cioè cogli *Aleſſandrini*. Si leggano le belle ordinazioni ch' egli mandò a *Dioſcoro* capo di quel Patriarcato, e quantunque nel decreto della lettera uſi il Pontefice molta moderazione, ſi dichiara tuttavia baſtevolmente, che eſſer voleva ubbidito. Perocchè dice di non tollerare, che eſſendo egli e il Veſcovo d' *Aleſſandria* di un ſol corpo, e d' una ſola fede, in alcuna coſa diſcordino (44) e di VOLERE, che gli *Aleſſandrini* pure guardaſſero ciò, che a *Roma* per iſtituzione de' maggiori ſi oſſervava (45). Dalle quali coſe tutte omai può eſſer chiaro, che ſe le più leggi di diſciplina da' Papi ordinate ſi mantennero nel ſolo *Occidente*, fu perchè eglino ſteſſi non vollero, che obbligaſſero gli

(43) Ep. LXIX. *Catholicorum ſententiis toto corde conſentiat.*

(44) Ep. IX. Ball. edit. col. 629. *Non ergo patimur ut cum unius nos eſſe corporis & fidei fateamur, in aliquo diſcrepemus.*

(45) Ivi: *Quod ergo a patribus noſtris propenſiore cura novimus eſſe ſervatum, a vobis quoque volumus cuſtodiri.*

gli *Orientali*; ma del resto quando giudicarono di prescriverne anco agli *Orientali*, non lasciaron di farlo. Di più non fa mestiere per annullare checchè dell' Ecclesiastiche leggi *Febbronio* ha posto in campo contro la Pontificia autorità.

LIBRO III.

Storia delle Appellazioni al Tribunale del Papa.

Contrappoſta a' §. VI. e ſeguenti del Capo V. di Febbronio.

CAPO I.

I nemici del Papa hannogli ſempre negato il diritto delle appellazioni. A queſti ſi è de' noſtri giorni unito Febbronio. *Contro tutti ſi moſtra, eſſer queſto diritto divino, e dalle ardite cenſure del novello Scrittore ſi difendono i Papi* Gelaſio I. *e* Benedetto XIV.

*I. LE appellazioni, alle quali ora ci chiama *Febbronio*, non altro ſono ſecondo *Ulpiano* (1) e S. *Giulio* I. Pontefice (2), ſe non un atto, con che da un Giudice inferiore ſi provoca al Superiore per ragione di gravame o già recato, o da doverſi recare. *Quanti però hanno al Romano Pontefice negato il Primato di univerſal giuriſdizione, veggendo che queſto nelle appellazio-

(1) Se ne riferiſcono le parole *Can. placuit cauſ.* 2. *q.* 6.

(2) *L. I. ff. de appellationibus.*

lazioni da' giudizj de' Sinodi non che particolari, ma ancor generali al Tribunale del Papa troppo appariva chiaro e luminoso, * siccome quelle, che a tutti gli Ecclesiastici Giudici, anche radunati in ogni maniera di Concilio mostravanlo superiore * per necessaria coerenza della falsa lor massima han pure cercato di spogliarlo di questo diritto. I primi, che abbiano sfacciatamente attaccato questo gius del sommo Pontefice, furono nel quarto secolo gli *Eusebiani*, allorchè *Atanagi* dalla maligna sentenza, che avean coloro in certo conciliabolo contro di lui pronunziata, si appellò a S. *Giulio* Papa. Perocchè pretesero ed esser suprema l'autorità de' Sinodi, dalla quale però non si potesse appellare, e la Chiesa esser divisa in tre Patriarcati d' ugual primato e dignità, onde le appellazioni dall' uno all'altro non avesser luogo. Nel nono secolo due gran nimici delle Romane appellazioni si videro, nell' *Oriente* l' uno, l'altro nell'*Occidente*. Quegli fu l' empio, e scismatico *Fozio*, il quale fu poi seguito da' *Greci* nel fatale suo scisma avvolti miseramente, come da *Zaccheria* Vescovo di *Calcedonia* (3), *Giovanni Zonara* (4) *Teodoro Balsamone* (5) *Marco d' Efeso* (6) e *Melezio* Scismatico Patri-

(3) Veggasi l' *Azion* sesta dell' ottavo Sinodo generale.
(4) Nel Comento a' Canoni *Sardicesi*.
(5) Nel Comento al Canone XXVI. del *Codice Affricano*.
(6) Nel Concilio di *Firenze*.

arca d' *Aleſſandria* nel ſeſtodecimo ſecolo (7). Queſti fu *Incmaro* di *Rhems*, uom fiero della ſua autorità, e dal ſuo naturale portato a cozzare, e gareggiare colle maggiori podeſtà. Era queſto il ſuo ſiſtema, 1. che niuna cauſa poteva in prima iſtanza eſſere portata a *Roma* 2. che nelle cauſe de' Veſcovi, le quali per non eſſere chiaramente eſpreſſe ne' Canoni non ſi poteſſero ne' Sinodi Provinciali diffinire, ſi doveſſe all' Appoſtolica Sede ricorrere 3. che appellando al Papa un Veſcovo giudicato nel Sinodo della Provincia, il Papa poteſſe dargli nella Provincia reviſione di cauſa, aſſegnandogli nuovi giudici e nulla più (8) 4. che dal-

(7) In una lettera a' *Ruteni*.

(8) Nella lettera a *Niccolò* I. riferita da *Flodoardo* lib. III. *hiſt. Eccleſ. Remenſ. cap. XIII. Abſit enim a nobis, ut privilegium primæ & Summæ Sedis Sanctæ Romanæ Eccleſiæ pro ſic parvo pendamus, ut controverſias & jurgia tam ſuperioris quam etiam inferioris ordinis, quæ Nicæni & cæteri Sacrorum Conciliorum Canones, &* Innocentii, *atque aliorum Sanctæ Romanæ Sedis Pontificum decreta in Synodis Provincialibus a Metropolitanis præcipiunt terminari, ad veſtram ſummam Authoritatem fatigandam ducamus. At ſi forte de Epiſcopis cauſa nata fuerit unde certa & expreſſa in Sacris Regulis non habeamus judicia, & ob id in Provinciali vel comprovinciali nequeant examine definiri, ad divinum oraculum, ideſt, Apoſtolicam Sedem nobis inde eſt recurrendum. Si etiam de majoribus cauſis a Provinciali Epiſcopo ad Electorum judicium non fuerit provocatum, & in aliqua cauſa idem Epiſcopus fuerit judicatus, ideſt, a gradu ſuo in Conprovinciali Synodo dejectus, & putat ſe bonam cauſam habere, & appellaverit qui dejectus eſt, & confugerit ad Epiſcopum Romanæ Eccleſiæ . . . . . ad illius diſpoſitionem ſecundum ſeptimum Sardicenſis Concilii capitulum renovabitur examen.*

dalla ſentenza de' nuovi Giudici non più ſi poteſſe appellare (9). Gli Eretici degli ultimi tempi non hanno mancato d' inveire contro queſto diritto ſpezialmente, tra' più antichi *Giovanni Calvino* (10), e *Marcantonio* de *Dominis* (11), e tra' più recenti *Melchiorre Leydeckero* in una diſſertazione *de libertate Eccleſiæ Africanæ, & tranſmarinis appellationibus* da lui poſta nell' Appendice alla ſua *Storia Eccleſiæ Africanæ* (12). Laſciamo queſti Sciſmatici, ed Eretici dichiarati, che furono confutati da' Cardinali *Baronio* e *Bellarmino*, e da *Marc' Antonio Capello Minor Conventuale* (13).

(9) Nella lettera a Papa Giovanni VIII. *A Judicibus autem ſive quos juxta Africanos Canones, Primates dederint, ſive quos ipſi vicinos ex conſenſu delegerint, cauſa finienda regulariter provocari non poteſt.*

(10) Inſtitut. lib. IV. cap. VII. *Supereſt quarta ſpecies poteſtatis, quæ appellationibus conſtat. Summum imperium penes eum eſſe conſtat, ad cujus tribunal provocatur. Multi ſæpe Romanorum Pontificem appellarunt. Ipſe quoque cauſarum cognitionem ad ſe trahere conatus eſt, ſed ſemper fuit deriſus, quoties ſuos fines exceſſit. Nihil dicam de Orientе aut Græcia, ſed conſtat Galliæ Epiſcopos fortiter reſtitiſſe, cum ſibi imperium in eos ſumere videretur. In Africa diu fuit ea de re diſſertatum.*

(11) *De Republ. Chriſt. l. I. cap. III.*

(12) *Pag.* 506. *ſegg.*

(13) L' opera del *Capello* uſcì primamente in *Parigi* nel 1622. col titolo *de appellationibus Eccleſiæ Africanæ ad Romanam Sedem diſſertatio*. Fu dappoi inſerita nella Biblioteca Pontificia del *Roccaberti*. Ma una terza edizione ſe ne fece in *Roma* nel 1722. per opera di Monſ. *Bortoni ad Bibliothecæ Albanæ exemplar ab authore ipſo majori ex parte immutatum, correctum, auctum.*

II. Tutti coloro, i quali vogliono al Papa eſser ſuperiore il generale Concilio, ſoſtengono non darſi dal Concilio generale appellazione al Pontefice. Quindi *Natale Aleſſandro*, che come diremo, aſsai bene ſi oppoſe agli altri contraddittori delle *Romane* appellazioni, le difende *ſalva* tuttavia *l' autorità* del *Concilio Ecumenico* (14). *Piero de Marca* rinnovò il ſiſtema d' *Incmaro*, pretendendo che i giudizj de' Sinodi non che generali, ma o Patriarcali, o ancor Provinciali foſſer ſupremi, da' quali però ad appellazione non ci foſſe luogo, nè al Romano Pontefice altro più competeſſe, che il diritto di accordare alla parte appellante una reviſione di cauſa nella Provincia; e queſto in virtù de' Canoni *Sardiceſi*, che tuttavolta nella Chieſa *Orientale* prima del Concilio *Trullano*, e nella *Occidentale* avanti del ſecolo ottavo non foſſero generalmente praticati. Fu queſto ſiſtema roveſciato dal Sig. *David*, il quale nel 1671. ſtampò in lingua Franzeſe a *Parigi* un egregio libro de' *Giudizj Canonici de' Veſcovi*. Nondimeno un Anonimo, che a *Liegi* pubblicò un libro *de antiquis, & majoribus Epiſcoporum cauſis*, ſi ſtudiò di rinnalzarlo. Grand' opera pur poſe in queſto *Paſcaſio Queſnello* in varie diſ-

ſer-

(14) *In* ſæc. IV. diſſ. XXVIII. prop. III. n. 4. pag. 540. Luc. edit. 1750. *Salva Concilii œcumenici authoritate.*

ſertazioni da lui ſoggiunte alla dannata edizione di S. *Leone* e maſſimamente nelle diſſertazioni VII. VIII. IX. X. Si aggiunſe loro *Giovanni Gerbais* nella diſſertazione *de cauſis majoribus a Lione* 1685. benchè quanto alla preſente diſciplina dalla ſentenza di *Piero de Marca* ſi ſcoſti. *Natale Aleſſandro* non ſi ſgomentò, e tranne come diceaſi ciò che riguarda il Generale Concilio, in tutto il reſto ſi dichiarò contro *de Marca*, e i ſuoi ſoſtenitori. Ma più d' ogni altro ſi ſegnalò in combattere queſto ſiſtema *Criſtiano Lupo* famoſo *Agoſtiniano* nel trattato intitolato *divinum ac immobile Sancti* Petri *Apoſtolorum Principis circa omnium ſub cœlo Fidelium ad Romanam ejus cathedram appellationes adverſus profanas hodie vocum novitates aſſertum Privilegium* (15). Il celebre *Du Pino* credette di preſtare alla Chieſa un grande ſervigio, ſe all' *Agoſtiniano* faceſſe fronte. Perciò gli oppoſe la ſeconda diſſertazione tra quelle, che nel 1691. mandò fuori colla data di *Colonia* e col titolo: *de antiqua Eccleſiæ diſciplina diſſertationes hiſtoricæ*. Al *Du Pino* molti fecer riſpoſta, e tra gli altri *Gerardo Caſteel* nella trenteſima prima Controverſia Storico-Eccleſiaſtica, che ha per titolo: *de appellationibus ad Romanam Sedem* (16). Ecco ora *Febbronio* nuovamen-

(15) Forma il tomo VIII. di tutte le ſue opere.
(16) P. 357. ſegg. dell' edizion di *Colonia* 1734.

te in campo pel ſiſtema dell' Arciveſcovo *de Marca*; il che egli fa ripetendo le coſe dette da *Queſnello*, e *Du Pino* ſenza badare alle riſpoſte, che loro furono date.

III. Non è noſtra intenzione di eſaminare in tutta l' eſtenſione queſta importante materia. Pur ne diremo quello, che ſalva l' impugnazione di *Febbronio* non ſi potrebbe laſciare, e inſieme quello faremo, che da altri non troviamo eſſerſi fatto, cioè daremo la ſerie Cronologica delle appellazioni ne' primi otto ſecoli della Chieſa (17). Ma per ora in queſto capo dobbiamo da più alto cioè dall' origin ſua prender la coſa, e moſtrare che il diritto delle appellazioni al Papa è divino. *Benedetto* XIV. nella inſigne opera *de Synodo diœceſana* (18) in pochi tratti il comprova. Ma *Febbronio* ha la temerità di rinfacciargli, ch' egli anzi da' ſuoi pregiudizj ſopra la Papal Monarchia, che dagli antichi e veri Eccleſiaſtici monumenti abbia tratta la ſua ſentenza (19). Per-

* (17) Una ſimil coſa fu poi nel 1768. fatta dal *P. Stefanucci* dotto Canoniſta del Collegio Germanico in una lodatiſſima diſſertazione, ch' ei compilò innanzi di vedere l' opera noſtra, e ſtampò in *Roma* preſſo *Generoſo Salomoni* con queſto titolo: *de appellationibus ad Romanum Pontificem diſſertatio Canonica*. Sarà bene confrontarla colla noſtra Storia.

(18) *Lib. IV. cap. V. n.* 1.

(19) Febb. cap. V. pr. edit. §. V. pag. 259. ſec. edit. §. VI. pag. 328. *At vereor, ne doctiſſimus Pontifex ſuam ſententiam potius ex præconceptu Monarchico depromſerit quam ex antiquis veriſque monumentis Eccleſiarum.*

Perchè tuttavia non ha ſciolto, ſe da tanto era, il forte e invincibile argomento, che pure mettono ſotto degli occhi le recate parole di queſto immortale Pontefice? Il Primato per iſtituzione di Criſto conceduto a S. *Pietro*, e paſſato a' ſuoi Succeſſori fa che il Papa ſia ſupremo Giudice nella Chieſa; ora è di naturale equità, che dalla ſentenza dell' inferior ſi poſſa al ſuperior tribunale appellare * nè certamente per altra ragione hanno i Principi il diritto di ricevere le appellazioni da tutti i ſuoi ſudditi, ſe non perchè il loro tribunale è il ſupremo, al quale però il gius naturale vuole, che i ſudditi ſe da' tribunali inferiori ſieno gravati, poſſano appellare *; dunque . . . Queſto argomento quaſi di parola in parola *Benedetto* il traſcriſſe da *Natale Aleſſandro* (20), il quale per altro non era molto ingombro dalle prevenzioni del governo Monarchico. Se *Febbronio* negaſſe la maggior propoſizione, *Natale Aleſſandro* gliela proverà con un altro ſillogiſmo: Chi è per divino diritto primo di tutti i Veſcovi, e a tutti ſopraſtante per giuriſdizione, capo della Chieſa e Vicario di Criſto, è anche ſupremo Giudice nella Chieſa; il Primato fa che il Papa ſia il primo di tutti i Veſcovi, e a tutti ſopraſtante per giuriſdizione, capo

(20) *L. c. prop. I.*

capo della Chiesa, e Vicario di Cristo; dunque . . .

IV. Potrebbe opporsi che *Gelasio* I. e *Niccolò* I. citati in quel luogo medesimo da *Benedetto* non al divino diritto, ma a' Canoni, cioè a diritto Ecclesiastico riportano il gius delle Romane appellazioni. Perocchè *Gelasio* nella pistola a' Vescovi della *Dardania* scrive: *Tutta la Chiesa pel mondo sa, che la Sede del B. Apostolo* Piero *ha diritto di sciorre le cose, che per sentenza di tutti quali che sieno i Pontefici sieno legate; conciosiachè ella abbia autorità di giudicare di tutta la Chiesa; nè ad alcuno lecito sia di giudicare del giudizio di lei: e certo i* CANONI *hanno voluto, che ad essa da qualunque parte del mondo fosse appelluto, e che da lei alcun appellasse, non hanno permesso* (21). Le quali parole recitando *Niccolò* I. nella lettera VIII. all' Imperadore *Michele* conchiude egli pure, che secondo i Canoni non può il giudizio dell' Apostolica Sede essere da veruno richiamato ad esame (22). Ma facil cosa

(21) Ep. XIII. T. VIII. Conc. edit Manss. col. 54. *Cuncta per mundum novit Ecclesia, quoniam quorumlibet sententiis ligata Pontificum, sedes B. Petri Apostoli jus habeat resolvendi; utpote quod de omni Ecclesia fas habeat judicandi, neque cuiquam de ejus liceat judicare judicio: siquidem ad illam de qualibet mundi parte Canones appellari voluerint, ab illa autem nemo sit appellare permissus.*

(22) Ep. VIII. T. V. Hard. col. 167. *Patet profecto, Sedis Apostolicæ, cujus auctoritate major non est, judicium a nemine fore retractandum, neque cuiquam de ejus liceat judi-*

cosa è il vedere, che *Gelasio* appella a' Canoni, non perchè sia questo un privilegio alla Sede Romana conceduto da' Sinodi, ma perchè opponendosi dagli *Acaciani* i Canoni, li volle combatter coll'armi loro, com' egli stesso si spiega nel *Commonitorio* a *Fausto* (23). Quindi *Niccolò*, che pur citava il passo di *Gelasio*, non dubitò nella medesima lettera di scrivere: *i privilegj della Chiesa Romana dalla bocca di Cristo nel Beato* Piero *confermati, nella stessa Chiesa disposti, anticamente osservati, e da' Santi universali Sinodi celebrati, e da tutta la Chiesa sempre venerati non si possono per alcun modo diminuire, non abbattere, non cambiare; perocchè umano sforzo non vale a torre un fondamento, che Dio medesimo ha posto* (24). Anzi lo stesso *Gelasio*

judicare judicio; siquidem ad illam de qualibet mundi parte Canones appellari voluerunt, ab illa autem nemo sit appellare permissus.

(23) Ep. IV. T. VIII. Conc. edit. Mansi. col. 17. *Nobis opponunt canones, dum nesciunt quid loquantur. Contra quos hoc ipso venire se produnt, quod primæ Sedi, sana rectaque suadenti, parere fugiunt. Ipsi sunt canones, qui appellationes totius Ecclesiæ ad hujus Sedis examen voluere deferri. Ab ipsa vero nusquam prorsus appellari debere sanxerunt; ac per hoc illam de tota Ecclesia judicare, ipsam ad nullius commeare judicium, nec de ejus unquam præceperunt judicio judicari, sententiamque illius constituerunt non oportere dissolvi, cujus potius decreta sequenda mandarunt.*

(24) L. c. *Ecclesiæ Romanæ privilegia Christi ore in Beato* Petro *firmata, in Ecclesia ipsa disposita, antiquitus observata, & a sanctis universalibus Synodis celebrata, atque a cuncta Ecclesia jugiter venerata, nullatenus possunt minui,*

laſio in altro luogo a' Canoni uniſce la voce di Criſto, alla quale i Canoni nel raffermare la Pontificia autorità ſi ſieno uniformati (25).

V. Or qui *Febbronio* ci fa ſapere, che *Niccolò* I. ſcriſſe, quando le falſe decretali avean già tutto il loro vigore, onde da maravigliare non è, ſe egli a vele gonfie, ſiccome ſuol dirſi abbia tenuto dietro ad una ſentenza allor comune, che alla ſua Sede era così favorevole (26). Egregiamente ſecondo i principj, e le dottrine del Proteſtante *Boemero* (27). Ma nella terza diſſertazio-

minui, nullatenus infringi, nullatenus commutari; quoniam fundamentum quod Deus poſuit, humanus non valeat amovere conatus.

(25) Ep. IV. T. VIII. Conc. Manſ. edit. col. 19. *Quapropter non veremur, ne apoſtolica ſententia reſolvatur, quam & vox Chriſti, & majorum traditio, & canonum fulcit auctoritas, ut totam potius Eccleſiam ſemper ipſa dijudicet.*

(26) Febb. cap. V. §. VII. pr. edit. §. VIII. ſec. edit. n. 2. *Tempore* Nicolai *I. ideſt ſæculo IX. fictæ* Iſidori *Decretales ſuum jam vigorem obtinuerant; proinde minime mirandum, ſi hic Pontifex plenis velis ierit in communem tunc ſententiam, ſuæ Sedi adeo faventem.*

* (27) In jure Eccleſiaſt. Proteſtantium T. I. lib. 1. tit. 29. de offic. & Poteſt. Judic. deleg. §. 4. *Promotæ admodum ſunt appellationes ad Sedem Apoſtolicam per adulterinarum Decretalium collectionem Pſeudo-Iſidori, quæ hanc appellandi facultatem per ſuppoſititiarum Decretalium auctoritatem admodum munivit, & ſtabilivit; unde imperite Gratianus pleraque hauſit. Ob hanc cauſam non potuit non Nicolaus I. hanc collectionem magni facere, & ejus auctoritatem adeo commendare, animiſque imperitorum inſinuare, ut* Regino, Burchardus, Joo, *& ipſe* Gratianus *ſuas collectiones hiſce quiſquiliis exornarent, & doctrinam de appel-*

tazione da questa lettera appunto si è mostrato, che verso l' anno 865., in *Niccolò* indirizzolla a *Michele*, non aveano i Papi ancor incominciato a far uso delle false decretali, e solo per argomentazione ad *hominem* se n' era *Niccolò* in quell' anno stesso prevaluto la prima volta. E veramente qual uom di senno potrà persuadersi, che quando già allora, siccome spaccia *Febbronio*, fossero quelle decretali state in *tutto il loro vigore*, non ne avesse *Niccolò* fatta pompa in una lettera, in cui cercava di confermare e di magnificare i privilegj dalla sua Sede? Perchè dunque non ne citò pur una? Perchè si ristrinse alle indubitate Decretali di Papa *Gelasio* I:? Non è egli chiaro, che appena esser doveano allor conosciute quelle lettere *Isidoriane*? Se dunque la sentenza, che favoriva le Romane appellazioni, era di que' giorni *comune*, secondochè *Febbronio* confessa, come poteva esserlo in virtù di tai falsissime decretali? Qua pertanto riduciamoci a vedere, se *Gelasio* sia bene stato inteso da *Niccolò*, ed abbia veramente voluto denotarne il diritto, che ha la sua Sede di ricevere le appellazioni da tutto il mondo.

pellationibus ad Sedem Romanam *eo ipso stabilirent. Cum vero hæc appellandi licentia hoc modo firmata multum faceret ad Pontificiam auctoritatem corroborandam; & præterea bi animadverterent, homines ad appellationes admodum proclives esse; appellandi pruritus variis artibus sub specie defensionis latissime extensus est.*

do. E ben pare, che non poteſſe ad alcuno pur naſcere ſoſpetto del contrario. Le parole di *Gelaſio* ſon troppo chiare, perchè ad altro ſenſo ſi poſſan torcere. *Febbronio* tuttavia ha coraggio di dare a sì aperte parole una ſpiegazione, che non ne interpetra la ſentenza, ma la perverte, e l' annulla. Udiamo. Il Papa dice, che il Romano Pontefice ha *diritto di giudicare di tutta la Chieſa*, cioè ſpiega *Febbronio* in materia di Fede (28). Ma il Papa non diſtingue le cauſe di fede dall' altre; con qual fondamento dunque *Febbronio* alle ſole cauſe di fede riſtrigne il detto di lui? Perchè ripiglia *Febbronio*, in quella lettera ſi tratta di materia di fede. Ma ci ſi tratta pure dello ſciſma di *Acacio*. Or queſto ambizioſo e perfido Veſcovo, del quale qui parla *Gelaſio*, non fu già trovatore di qualchè error nuovo; tutto il ſuo fallo fu volere oſtinatamente comu-

(28) Febb. l. c. pr. edit. pag. 273. ſec. 340. *Quod addidit* [Gelaſio]: *Romanum Pontificem* de omni Eccleſia fas habere judicandi, neque cuiquam licere de ejus judicare judicio; *id quoad priorem partem in materia fidei* [*de qua in epiſtola agitur*] *ſuo modo verum eſt, circa* præliminare *aliquod judicium, reſervata ſemper univerſali Synodo ſua ampliore authoritate. In altera vero ſuæ propoſitionis parte, non loquitur* Gelaſius *de* Synodo *aliqua, quacumque demum, ſed de* ſingularibus *Epiſcopis, uti apparet, ex voce* cuiquam; *horum quippe* nulli in particulari *competit jus reformandi ſententiam ſummi Pontificis. Confirmat id ſcopus Epiſtolæ, in qua contra illos agitur, qui nomen Acacii retinere volebant in diptychis, ideſt, adverſus* ſingulares *Epiſcopos*.

comunicare con quelli, che per l' Eresia erano stati dalla comunion della Chiesa Romana scacciati. Tanto abbiamo dallo stesso *Gelasio* (29). Cercavasi dunque se il Papa avesse per tal cagione diritto di scomunicare *Acacio*. E' ella questa una causa di Fede? Lo è senza dubbio in quanto la colui contumacia in comunicar cogli Eretici facealo in fede sospetto; per altro la comunion cogli Eretici non riguardava per se medesima, che la disciplina de' Canoni, che sugli Appostolici insegnamenti l'aveano rigorosamente vietata. Benchè non è questo il punto, che *Gelasio* esamina in questa lettera, e combatte. Nò. La precipua cagione dello scisma, contro cui *Gelasio* si scaglia era sol questa, che pretendevano gli Acaciani con *Eufemio*, non aver potuto un Vescovo di *Costantinopoli* esser dannato dal solo Papa, ma a ciò essersi un Concilio richiesto (30). Questo è ciò, che vuole *Gelasio* principalmente combattere: e questo era un punto di fede? Seguiamo a sentire le spie-

(29) Ep. IV. T. VIII. Conc. Manſ. edit. col. 17. Acacius *quippe non fuit novi vel proprii inventor erroris, ut in eum nova ſcita prodirent, ſed alieno facinori ſua communione ſe miſcuit.*

(30) L. c. Euphemium *vero miror, ſi ignorantiam ſuam ipſe non perſpicit, qui dicit* Acacium *ab uno non potuiſſe damnari*; e nella lettera XIII. ivi col. 49. *Ideo* Acacium *non putare jure damnatum, quod non ſpeciali Synodo videatur fuiſſe dejectus, & inſuper dementiam ſuæ vanitatis accumulant, pueriliter adiicientes, præcipue Pontificem regiæ civitatis.*

ſpiegazioni di *Febbronio*. Il Papa nelle ſteſſe materie di fede non ſi attribuiſce, che un *giudizio preliminare*, riſerbando al Sinodo generale il giudizio diffinitivo. Ma come dunque avrebbe la Sede di *Piero* diritto di ſciorre le coſe da tutti gli altri Veſcovi legate? Da tanto non è un giudizio *preliminare*. Innoltre ſe il giudizio del Papa foſſe *preliminare*, e diffinitivo il ſolo giudizio del Generale Concilio, potrebbeſi dunque dal giudizio del Papa appellare a quel del Concilio. Eppur *Gelaſio* eſpreſſamente dichiara, che dal giudizio del Romano Pontefice non è lecito di appellare. Cioè, ripiglia *Febbronio*, il Papa, quando afferma non eſſer lecito a veruno giudicare del giudizio della ſua Sede, non parla di alcun Sinodo, ma de' Veſcovi ſingoli: *cuiquam*, e ciò è anche manifeſto, perchè il Papa ſcrive contra coloro, i quali ne' dittici voleano ritenere il nome di *Acacio*, cioè contro Veſcovi particolari. Ma come non ha avvertito *Febbronio*, che quel ſecondo membretto *neque cuiquam de ejus liceat judicare judicio* è contrapoſto all'altro, *quod de omni Eccleſia fas habeat judicandi?* La qual contrappoſizione non avrebbe alcuna forza, ſe la ſeconda parte non foſſe sì univerſale come la prima, che a tutta inſieme la Chieſa ſi ſtende, non a' ſoli ſingoli Veſcovi. Come non ha conſiderato, che ſe a' Sino-

Sinodi rimaneſſe libertà di giudicare de' giudizj dell' Appoſtolica Sede, ci ſarebbe caſo, in cui ſi poteſſe di queſto giudizio giudicare, e la ſentenza d' eſſa caſſare? Il che *Gelaſio* afferma a' Canoni ripugnare (31). Come non ha oſſervato, che que' particolari Veſcovi, i quali contro il giudizio della Sede Romana ritenevano ne' dittici il nome di *Acacio*, pretendevano, che la coſtui cauſa foſſe in un Sinodo giudicata, e però *Gelaſio* non avrebbe dirittamente ragionato, ſe il giudizio della ſua Chieſa non ſolo da' particolari Veſcovi, ma neppur da' Sinodi non ſi foſſe potuto a nuovo giudizio chiamare? E' dunque omai manifeſta la violenza, che da *Febbronio* ſi fa al teſto di queſto Santo Pontefice.

(31) L. c. *Nec ejus* UMQUAM *præceperunt judicio judicari, ſententiamque illius conſtituerunt non oportere diſolvi.*

ANNO DI CRISTO

CAPO II.

Per ordine de' tempi si recano le appellazioni fatte al Romano Pontefice prima del Concilio di Sardica.

I. LE cose fin qui dette assai manifestano, non potere quello esser vero, che dopo il de *Marca Febbronio* sostiene, che quel qualunque diritto, che il Papa ha nelle appellazioni gli fu da' Canoni di *Sardica* conceduto. Perocchè è aperto non venir da' Concilj ciò che è di divino diritto. Ma alle ragioni del Primato viene in ajuto la Storia, e più smentisce le asserzioni del nuovo Antipapista. Abbiamo per gli primi secoli, come altra volta ci siamo doluti, grande scarsità di monumenti. Ma nondimeno la Provvidenza, che veglia a difesa e sostegno della Chiesa, ha permesso, che nell' universal guasto di tante antiche memorie alcune poche ce ne sieno rimase, che abbastanza fanno palese, avere i Romani Pontefici fino da' più rimoti tempi, e molto innanzi il Concilio di *Sardica* ricevute vere e proprie appellazioni da tutto il mondo. Ne daremo in questo capo la serie, che appunto non oltrepasserà l'anno CCCXLVII. in cui quel Concilio fu celebrato.

CXLII. II. Primo esempio ne sia l' appellazion di

di *Marcione*. Era costui stato dapprima Monaco (1), avea cioè professata la cenobitica vita, la quale secondochè osservò *Giovanni Cassiano* (2), fino dagli Appostolici tempi ebbe cominciamento, e in *Ponto*, della qual regione era appunto *Marcione*, fu da S. *Basilio* due secoli dopo trovata assai stabilita, (3) quinci non solo, come credibil sembrò al dotto *Petavio* (4), passò al Chericato, ma ancora dal padre, che Vescovo era di *Sinope*, alla Sacerdotal dignità fu promosso (5). Ma dal grado suo degenerando seduse l' infelice una donzella, e la violò. Il *Mosemio* (6) s' immagina lietamente, che questo racconto di *Epifanio* non sia che una semplicità di questo buon padre, il quale ciò che alcun altro più antico avea forse di *Marcione* scritto, nella sovvertita vergine intendendo allegoricamente la Chiesa da colui colle sue prave dottrine corrotta, abbia in proprio senso inteso e adottato. Ma assai ridicola cosa è ella questa a pensare, e inoltre contraria a quello, che di *Marcione* abbiamo dall' antico *Tertulliano*. Perocchè

ANNO DI CRISTO CXLII.

(1) *S. Epifanio* l. XLII.
(2) *Collat. XVIII. c. V.*
(3) *Ep. 223. al. 75. T. III. operum Paris. edit. p. 338. n. 3.* Veggasi il *P. Travasa* nella stessa critica della vita di *Marcione cap. II. pag. 261. segg.*
(4) *Animadv. in Epiph. h. XLII.*
(5) Lupo *de appellat. T. VIII. oper. pag. 72.* Travasa *l. c. pag. 269.*
(6) De *Robus Christianor. ante Constant. M. sec. II. pag. 402.*

ANNO DI CRISTO CXLII.

essendo il fatto di *Epifanio* avvenuto innanzi che *Marcione* si recasse a *Roma*, se spiegar si dovesse in figurato senso della eretical corrompitrice dottrina, avremmo a dire, che già eretico si fosse dichiarato *Marcione* prima del viaggio di *Roma*; dove *Tertulliano* asficura, esser lui stato dapprincipio in *Roma* nella vera credenza (7). Il Padre di *Marcione* a tanto eccesso s' inorridì, e messe da parte, e vinte le insinuazioni del sangue cacciò dalla Chiesa l'indegno figliuolo. Lo scomunicato *Marcione* conobbe il suo fallo; e presso del suo Vescovo e Padre si adoperò lungamente con premurosissime istanze, perchè alla penitenza fosse primamente ricevuto, e poi riconciliato alla Chiesa. Ma tutto fu indarno. La severa disciplina di que' tempi negava a' fornicatori la penitenza, e la pace, e solo a' tempi di *Zefirino* Pontefice fu rimesso un così smodato rigore, come nel capo primo del secondo libro abbiamo veduto. Perlaqualcosa il padre uomo, quale cel rappresenta *Epifanio*, religiosissimo, e della disciplina zelantissimo non mai si arrese, e costante si mostrò sempre in negare al figliuolo la penitenza richiesta. Tanta renitenza del Padre sembrò a *Marcione* ragionevol motivo di appellarsi al

(7) De Præscript. cap. XXX. *Constat illos* [Marcione e Valentino] . . . *in Catholicæ primo doctrinam credidisse apud Ecclesiam Romanensem*.

al Romano Pontefice. Non ſono i ſoli Eretici *Ittigio* (8), e *Walchio* (9), i quali neghino aver *Marcione* appellato a *Roma*; neganlo ancora *Launojo* (10), *de Marca* (11), e *Dupino* (12); anzi pure *Natale Aleſſandro* (13), comecchè delle Romane appellazioni difenditore ſia ſtato. Ma da dottiſſimi Uomini, quai ſono *Criſtiano Lupo* (14), *Roncaglia* (15), *Manſi* (16), e *Travaſa* (17) è ſtato in sì buona luce poſto il fatto, che il *Bellarmino* non ha a temere i dileggi, onde il citato *Natale* arditamente beffollo, perchè ad eſempio delle Romane appellazioni aveſſel portato (18). E veramente non abbiamo noi da Sant' *Epifanio*, che *Marcione* ſi portò a *Roma*? Or d' un viaggio sì lungo ed incomodo qual può fingerſi mai ragione, ſe non la ſperanza di potere dal Veſcovo di quella Città ottenere la remiſſione del ſuo delitto indarno ſino allora da lui domandata al Veſcovo di *Sinope*? Ma ciò ch' e' fece in *Roma*, più ancor lo dimoſtra. Trovò egli quella Sede allor vaca-

ANNO DI CRISTO CXLII.

(8) *Diſſ. de hæreſiarch. ſect. II. cap. 7. §. 4. p. 136.*
(9) *Hiſt. Eccleſ. T. I. pag. 850.*
(10) *Epiſt. VIII. n. 5.*
(11) *De Conc. l. VII. c. 3.*
(12) *De ant. diſcipl. diſſ. II.*
(13) *In Sec. II. diſſ. II. art. 3.*
(14) *De appellat. diſſ. I. c. 18.*
(15) *Animadv. in cit.* Natalis *diſſ.*
(16) *Nota in eamdem* Natalis *diſſ.*
(17) *l. c. cap. IV.*
(18) *De Rom. Pont. lib. II. cap. 21.*

ANNO DI CRISTO CXLII.

ta per la morte di Papa *Igino*. Avrebbe potuto *Marcione* attendere l' elezione del nuovo Pontefice; ma foſſe timore che queſta ritardaſſe il ſuo affare, foſſe improvviſa ſperanza, che ſe alcuni di quel Clero gli foſſer contrarj, altri avrebbonlo favorito, maſſimamente per certa luſinga, di che è ad animi generoſi l' eſercizio dell' autorità, ricorſe ſubito al Clero Romano, per eſſere, dice lo ſteſſo *Epifanio*, *ricevuto nella ſua comunione*. Dov' è qui l'appello? domanda *Natale Aleſſandro*. Non riflette cioè queſto Storico, che *Marcione* non cercò la comunion d' altra Chieſa, ma quella ſola della Romana, ſenza dubbio perchè ella ſola, come in ſomigliante propoſito ſcrivea S. *Cipriano*(19), *è la principal Chieſa, donde la Sacerdotale unità ebbe principio*; chi però ſcomunicato altrove ne chiedea la comunione, implorava apertamente a ſuo favore il diritto d'eſſa come di prima Sede. Oltre di che il Clero Romano non poteva ammettere nella ſua comunione *Marcione*, ſe prima non caſſava la ſentenza del Veſcovo di *Sinope*; tanto era dunque da *Marcione* richiederſi la comunione del Clero Romano, che ſupplicarlo d' eſaminare la ſua cauſa, e di annullare la condanna datagli da quel Veſcovo; la qual coſa moſtra ſenza dubbio, che *Marcione*

[19] Ep. LV. ad Cornel. *ad Eccleſiam principalem, unde unitas Sacerdotalis exorta eſt*.

cione al Clero Romano provocò, come a ANNO DI CRISTO
ſuperior giudice, il quale moderar poteſſe
le ſentenze dell' inferiore. E' vero, che il CXLII.
Clero lo rigettò, e non che gli reſtituiſſe *principem locum*, come parla *Epifanio*, cioè l' onore del grado Sacerdotale (che altro queſte parole non poſſono denotarci, come ben nota il citato *Criſtiano Lupo*), alla Chieſa tolſegli l' adito. Ma egli è da avvertire, che da' Canoni vietato era a' Veſcovi d' ammettere alla lor comunione alcun Prete o diacono, il quale ſenza le lettere commendatizie del ſuo Paſtore ſi foſſe loro perciò preſentato. Come però avrebbono i *Seniori* di *Roma* accolto *Marcione*, ſe non ſolo egli non avea le favorevoli atteſtazioni del ſuo Veſcovo, ma forſe ſecondochè coniettura lo ſteſſo *Lupo*, il medeſimo Veſcovo all' avviſo della fuga del figliuolo aveane altre fatte precorrere di troppo ſvantaggio alla condotta di lui? Quindi bene avvedutamente gli riſpoſero che ſenza ſaputa del venerabil padre di lui non poteva farlo (20). * E veramente nol poteva no ne per giuſtizia, eſſendo la ſentenza del Padre contro *Marcione* giuſtiſſima, ne per grazia di diſpenſagione dalla durezza del padre, grazia, che ſola chiedeva il figliuolo, non eſſendoſi ancora eletto il Papa, il qual

[20] H. XLII. *Nobis injuſſu venerandi Patris tui illud facere non licet.*

ANNO DI CRISTO

solo avrebbe per la sua autorità potuto mitigando il rigore della disciplina condiscendere alla colui domanda *. La qual cosa non deroga alla podestà della Sede Romana, * sotto il qual nome non intendesi già la Sede vacante, come era allora, ma il Papa *; mostra sibben lo zelo del suo Clero per lo rigore dell' Ecclesiastica disciplina.

CCL.

III. Alla metà del secol seguente abbiamo un' altra appellazione portata al Clero Romano in tempo di Sede vacante. Certo *Privato* era come eretico stato nella Colonia *Lambesitana* in un Sinodo di novanta Vescovi condannato. E questa condanna era stata e da *Donato* Vescovo di *Cartagine* e Primate dell' *Affrica* e da *Fabiano* Roman Pontefice confermata. Così io spiego S. *Cipriano*, laddove in una pistola a Papa *Cornelio* (21) chiama Privato *condannato per sentenza di novanta Vescovi*, *innoltre con lettere de' nostri antecessori* Fabiano e Donato *severissimamente censurato*. *Cristiano* Lupo (22) crede, che *Donato* di *Cartagine* e *Fabiano* lo condannassero, perchè egli dalla sentenza del Sinodo *Lambesitano* avesse primamente appellato a *Cartagine*, e poi a *Roma*. Ma non

[21] T. I. Epist. R. P. col. 180. Privatum *veterem hæreticum in Lambesitana Colonia ante multos fere annos ob multa & gravia delicta nonaginta Episcoporum sententia condemnatum, antecessorum etiam nostrorum, quod & vestram conscientiam non latet*, Fabiani & Donati *litteris severissime notatum*.

[22] *De appell. diss. II. cap. 27.*

non vanno senza fondamento moltiplicate le appellazioni. Le citate parole di *Cipriano* assai più naturalmente s' intendono della sentenza di quel Concilio approvata da *Donato*, e *Fabiano* nel risponder, che fecero alla Sinodica loro mandata. Non pare altronde, che *Privato* dopo la morte di *Fabiano* avrebbe appellato al Clero di *Roma*, se *Fabiano* avessel dannato ricevutane l'appellazione, e però esaminata la causa presente, come facevasi di que' tempi, il Presbiterio, cioè lo stesso Clero Romano. Morto dunque *Fabiano* lo scaltro Eretico tentò d' ingannare quel Clero, e di carpirgli di mano con frode lettere di pace, onde i preteriti giudizj rimanessero annullati, ed egli alla perduta comunione fosse rimesso. Al qual fine mandò colà un tale banderajo della sua scelerata coorte, il quale con astuzia maneggiasse l'affare (23). *Cipriano* sollecito, che costui nelle ordite insidie non tirasse i Romani, scrisse a quel Clero premurosissime lettere. Ma non ve n' era mestiere. Quel vigilantissimo Clero innanzi che le lettere di *Cipriano* gli fosser recate, avea scoperti i colui inganni, e toltagli la speranza

ANNO DI CRISTO CCL.

[23] Ep. inter Cyprianicas XXX. Ven. Baluz. edit. col. 99. *Nam cum antehac quidam ex ipsius nequitiæ cohorteveniſſet vexillarius* Privati Futurus, *& fraudulenter litteras a nobis elicere curaret.*

ANNO DI CRISTO za della comunione (24). *Privato* non ebbe dunque il reo intendimento, ma non per queſto avea egli meno appellato al Clero Romano, perocchè non eravi modo, che egli ſtrappaſſe dal Clero le deſiderate lettere di pace, ſe innanzi non ſi eſaminava il giudizio di lui fatto nel Sinodo della *Lambeſitana* Colonia. Quindi anche il P. *Couſtant* tra gli eſempli delle appellazioni novera pur queſto, e conchiude, l'autorità della Chieſa Romana quinci vieppiù venirci magnificata (25).

CCLII. IV. Due anni appreſſo gli *Affricani* ci diedero l'eſempio d'un'altra appellazione. Certo *Feliciſſimo* e quattro altri Preti alla elezione di S. *Cipriano* eranſi oppoſti; indi unitiſi a poc'altri eleſſero un altro Veſcovo, che diceaſi *Fortunato*. S. *Cipriano* raunato il Sinodo gli ſcomunicò, ed eglino ſi fuggirono a *Roma*, perchè Papa *Cornelio* giudicaſſe la loro cauſa. Tanto ci narra lo ſteſſo *Cipriauo* in una riſpoſta allo ſteſſo *Cornelio* [26]. Ma ſu queſto fatto, che troppo è per l'autorità della Chieſa Romana luminoſo

(24) L. c. *neque quis eſſet, latuit, nec litteras quas volebat, accepit.*

(25) T. I. ep. R. P. col. 223. *Unde Eccleſiæ hujus auctoritas magis ac magis commendatur.*

(26) L. c. col. 184. *Poſt iſta adhuc inſuper pſeudo-Epiſcopo ſibi ab hæreticis conſtituto, navigare audent, & ad* Petri *cathedram atque ad Eccleſiam principalem, unde unitas Sacerdotalis exorta eſt, a ſchiſmaticis & profanis litteras ferre.*

noſo, onde cercar non doveſſero i ſuoi nimici di oſcurarlo, dobbiamo fermarci alcun poco. *Cipriano* della coloro condotta forte ſi lagna. Ma perchè? Forſe perch'egli e gli *Affricani* credeſſero, non potere i Veſcovi appellare al Romano Pontefice da' giudizj de' Sinodi, quali che foſſero, o Provinciali o Primaziali? Niente meno. Quando *Privato* Veſcovo appellò al Clero Romano, ebbe ſibbene *Cipriano*, come or or ſi diceà, premura di fare avvertiti que' Preti, e Diaconi, acciocchè da' colui raggiri non ſi laſciaſſer condurre; ma non ſe ne maravigliò, non ſe ne dolſe, non diſſe, che queſto era contro la diſciplina della Chieſa *Affricana*: certo appunto, perchè quegli era Veſcovo, nè una Chieſa particolare non avrebbe mai o ſtabilita per legge, o introdotta per conſuetudine coſa contraria al fondamentale diritto del Primato del Romano Pontefice, cioè alla iſtituzione di Criſto medeſimo. *Fortunato* ſteſſo a *Roma* appellò, perchè Veſcovo ſi riputava; il che moſtra, niente aver lui fatto, che non credeſſe dalle leggi *Affricane* autorizzato, e ſe *Feliciſſimo* coll' altra coorte di quel falſo Veſcovo in *Roma* con minaccie, e violenze cercò d' intimorire l'animo Sacerdotal di *Cornelio*, nol fece per altro motivo, che di aſſicurarſi del buon ſucceſſo della interpoſta appellazione. Ma *Cipriano* con altro occhio riguardava *Fortu-*

tunato; conſideravalo come un ſemplice Prete di que' cinque, che da molto tempo erano ſtati da *Roma* ſcacciati (27); ond' è che di tutti coloro, che a *Roma* aveano navigato, dice che erano ſuoi ſudditi (28). Chiamalo, è vero, *Pſeudo-Veſcovo*, ma inſieme ci fa ſapere, che ſolo dappoichè era ſtato ſcomunicato, da un picciol numero d' Eretici, e di compagni del ſuo ſciſma era ſtato Veſcovo conſecrato (29); però non poteva *Cipriano* avere alcun riguardo d' una conſecrazione fatta fuor della Chieſa, e ſenza il ſuo ſpirito. Ora egli pretendeva, non potere i ſemplici Preti dall' *Affrica* appellarſi a *Roma*, e ciò per un decreto non già univerſale, ma come non ſolo il P. *Criſtiano Lupo* (30), ma ancora il Benedettino *Couſtant* [31] riconoſce, particolare della Chieſa *Affricana* (32). Queſto decreto ſembra eſſere ſtato non molto innanzi fatto, men-

(27) L. c. col. *qui eſt unus de quinque Presbyteris jampridem de Eccleſia profugis*.

(28) L. c. col. 175. *eos quibus præſumus*.

(29) L. c. col. 181. *Hi quinque cum paucis vel ſacrificatis vel male ſibi conſciis*, Fortunatum *ſibi pſeudoepiſcopum cooptarunt*.

(30) *De appell. diſſ. II. cap. XVII.*

(31) *T. I. Epiſt. R. P. col.* 18.

(32) L. c. *Nam cum ſtatutum ſit ab omnibus nobis, & æquum ſit pariter ac juſtum, ut uniuſcujuſque cauſa illic audiatur, ubi eſt crimen admiſſum, & ſingulis paſtoribus portio gregis ſit adſcripta, quam regat unuſquiſque & gubernet, rationem ſui actus Domino redditurus, oportet utique eos, quibus præſumus, non circumcurſare.*

mentre *Cipriano* il dice ſtabilito da *tutti noi*, e forſe fatto fu nella turbazione di quello ſciſma, appunto per impedire tali ricorſi. *Cipriano* moſtra egli medeſimo di diffidare, che queſto ſuo decreto eſſer poſſa approvato da *Cornelio*; perocchè a giuſtificarlo ſi prende, ma ne porta alcune ragioni, le quali ſe alcuna forza aveſſero, proverebbono a vero dire, che neppure i Veſcovi poſſono al Papa appellarſi, contro a ciò ch' egli ſteſſo credeva, e la pratica della Chieſa *Affricana* dimoſtra. Ma non è queſta la ſola volta, che tra' Veſcovi dell' *Affrica*, e il Romano Pontefice nacque diſputa per le appellazioni de' Preti, come vedremo nel decorſo di queſta ſtoria. Queſto a noi baſti per ora, aver *Fortunato* appellato a *Cornelio*, credendoſi Veſcovo, e *Cipriano* averne l'appellazione combattuta ſolo, perchè reputavalo Prete e ſuo inferiore. ANNO DI CRISTO

V. Apparirà più chiara la mente di *Cipriano* da ciò che avvenne poc' anni appreſſo. Due Veſcovi delle *Spagne Baſilide*, e *Marziale* pe' loro delitti erano ſtati depoſti, e in lor luogo erano ſtati *Sabino* e *Felice* ſoſtituiti. Ma quegli appellarono a Papa *Stefano*, che ſucceduto era a S. *Lucio*. Il Papa udilli, e ordinò, che nell' antiche Sedi foſſer ripoſti, *Sabino* e *Felice* con lettere di un Prete, di un Diacono, e d' una parte delle lor Chieſe, e ſippure di *Felice* Veſco- CCLIV.

vo

ANNO DI CRISTO CCLIV.

vo di *Saragozza* passarono in *Affrica*, e a S. *Cipriano* recaronsi per averne, com' egli si esprime *alleviamento o colla consolazione, o coll' ajuto della sua sentenza* (33). E ben s' intende, come la sentenza di *Cipriano* esser potesse a quelle Chiese di conforto nella ripugnanza, che aveano a ricevere i Vescovi dal Papa rimessi; ma di qual ajuto esser loro poteva questa sentenza, se non si voglia col *Baronio*, che *Felice* e *Sabino* pensassero dalla sentenza di *Cipriano* avvalorati navigare a *Roma*, e trattare col Pontefice la loro causa! Però non dovea il *Baluzio* come leggiera disprezzare la coniettura di quel dottissimo Cardinale (34). Checchessia di ciò, *Cipriano* congregò un Sinodo, nel quale fu decretato, che stando le cose, come nelle lettere di quegli *Spagnuoli* si raccontava (35), valida era l' ordinazione di *Felice* e di *Sabino*, nè *Stefano* aveala potuta annullare, conciosiacchè *Basilide* d' inganni e di fallacie si fosse valuto a raggirare il Pontefice (36). Qual cosa più gloriosa al-

(33) Ep: LXVIII. Baluz. edit. *vel solatio vel auxilio nostræ sententiæ sublevari*.

(34) Nelle annotazioni a quella lettera col. 257.

(35) L. c. col. 256. *sicut scripsistis*.

[36] L. c. *nec rescindere ordinationem jure perfectam potest quod Basilides post crimina sua detecta & conscientiam etiam propria confessione nudatam* Romam *pergens* Stephanum *collegam nostrum longe positum & gestæ rei ac veritatis ignarum, fefellit, ut exambiret reponi se injuste in epi-*

alla Sede Romana? Non dice *Cipriano*, che *Stefano* non poteva accettare l' appellazione di *Baſilide*, e di *Marziale*, nè avea autorità di reſtituirgli alle lor Sedi, nò, non dice queſto. Il diritto di *Stefano* non ſi tocca da *Cipriano*, e non toccandoſi da lui gli ſi conferma. La nullità della ſentenza di *Stefano* ſi appoggia tutta alle frodi, con che ſi pretendeva averlo *Baſilide* tratto a men retto giudizio. Forſe, come ben riflettono i *Ballerini* (37), *Cipriano* ſteſſo fu il raggirato da *Felice* e *Sabino*, non da *Baſilide Stefano*; ma quando pure ſialo ſtato, *Cipriano* non contraſtava a *Stefano* la podeſtà di giudicare in tal cauſa, volevane nulla la ſentenza, perchè con inganno carpita. Lo ſteſſo *Baluzio* comecchè alle prerogative dell' Appoſtolica Sede niente favorevole pure coſtretto fu a confeſſare, che il *Baronio*, e il *Pamelio* aveano ragione avuta di riconoſcere in queſto fatto un' autentica prova, che fino da' più antichi tempi i Veſcovi ingiuſtamente oppreſſi al Romano Pontefice ricorrevano per la giuſtizia; e vane e inette dichiarò

epiſcopatum de quo fuerat jure depoſitus. Hoc eo pertinet ut Baſilidis *non tam abolita ſint, quam cumulata delicta, ut ad ſuperiora peccata ejus etiam fallaciæ & circumventionis crimen acceſſerit. Neque enim tam culpandus eſt ille cui negligenter obreptum eſt, quam hic execrandus, qui fraudulenter obrepſit.*

(37) *Ball. T. II. oper. S. Leonis col.* 931.

ANNO DI CRISTO

rò le riſpoſte, onde preteſe il *Goulart* di rifiutare il *Pamelio* (38).

VI. Dalle *Spagne* ci chiama in Oriente *Paolo Samoſateno*. Nel primo libro lo abbiamo veduto depoſto da' Padri di *Antiochia*, e in ſua vece locato ſu quel Trono *Donno*. Ma il protervo dalla protezione di *Zenobio* ſoſtenuto ricusò di cedere a nuovo Veſcovo la Caſa Epiſcopale. Finalmente vinta da *Aureliano* quella Reina, ed entrato in quella Città l' Imperadore furongli contro *Paolo* recati i giuſti lamenti de' Veſcovi. L' Imperadore diede la più ſaggia ſentenza, che alcun ſi doveſſe attendere da un Pagano, cioè che a quello de' due ſi deſſe la Caſa, al quale il Veſcovo di *Roma* co' Veſcovi d' *Italia* l' aggiudicaſſe (39). Ma appunto perchè l' Imperadore era Pagano, come ſarebbegli pur venuto in penſiere di dare a' Veſcovi *Orientali* per giudici di una loro conteſa il Papa co' Veſcovi d' *Italia*, che erano da loro per vaſtiſſimo tratto di mare diviſi, e

CCLXII.

nè

[38] Baluzio not. 27. in epiſt. 68. S. Cypr. col. 260. *Recte ex hoc loco collegit* Baronius, *antiquiſſimum in Eccleſia uſum eſſe, ut ex remotiſſimis orbis partibus Epiſcopi, qui ſe injuſta perpeſſos eſſe a collegis ſuis crederent, provocarent ad Romanum tamquam primavium Eccleſiæ univerſalis antiſtitem. Vide* Marcam *lib. I. de concordia cap.* 10. & Pamelium *in annotationibus ad hanc* Cypriani *epiſtolam. Futilia ſunt quæ hic adverſus* Pamelium *ſcripſit* Goulartius.

[39] Euſeb. VII. cap. 30. *Interpellatus Imperator* Aurelianus *hoc negotium rectiſſime dijudicavit, iis domum tradi præcipiens, quibus Italici Chriſtianæ religionis antiſtites & Romanus Epiſcopus ſcriberent.*

nè tampoco parlavano lo ſteſſo linguaggio? E' manifeſto che queſto fu un ripiego ſuggeritogli nell' *Oriente* da' Veſcovi litiganti, i quali tuttavia non avrebbonlo meſſo in campo, ſe non foſſero ſtati perſuaſi dell' autorità del Papa in tali cauſe deciſe da' Sinodi, e coſa non foſſe queſta ſtata ſecondo la comun diſciplina. Ma non pare che *Donno*, e gli altri Veſcovi ſeco lui congiunti ſieno ad *Aureliano* ſtati gli Autori di queſto partito: a loro non era ſpediente la dilazione, che queſto nuovo giudizio domandava. Sembra piuttoſto che *Paolo Samoſateno* abbia egli prevenuto l'Imperadore di fare al Papa rimetter la cauſa, il che ſe non altro tirava in lungo l'affare, e ſperanza gli laſciava di maneggi e di raggiri. Appellò dunque *Samoſateno* a *Felice*, che allora era della Romana Chieſa Pontefice, e perchè il ſuo appello aveſſe forza maggiore, lo autorizzò colla ſentenza dell' Imperadore. Che ſeppure non vogliaſi in queſto fatto riconoſcere alcun' appellazione, non importa. Queſto almeno ne ſeguirà, non eſſer vero, che l' autorità de' Sinodi anche Patriarcali foſſe ſuprema, e i loro giudizj foſſero eſenti da altro ſuperior giudizio del Papa; nel che nondimeno dopo *de Marca* ſi fonda *Febbronio* per negare al Pontefice il diritto delle appellazioni. Perocchè non è a dubitare,

dice il P. *Couſtant* (40), che *Felice* non entraſſe giudice in queſta cauſa, la quale non poteva certo deciderſi ſenza che prima ſi eſaminaſſe, ſe a diritta ragione foſſe ſtato *Paolo* depoſto, e ſoſtituitoli *Donno*. In fatti *Zonara* comecchè *Greco* foſſe e ſciſmatico (41) confeſsò, che l'Imperadore ingiunſe al Veſcovo di *Roma*, e a' Veſcovi del ſuo Concilio di eſaminare le accuſazioni depoſte contro di *Paolo*, e trovandole giuſte lo cacciaſſer fuor della Chieſa de' Criſtiani. Non ſi direbbe già, che *Felice* ebbe a queſto l'autorità dell'Imperadore, che gliel comandò? Così appunto ſognò *Leone* d' *Acri* uno de' *Greci* ſciſmatici, che con più traſporto abbia ſcritto contro la Chieſa Latina. E veramente la coſtui opinione è più favorevole alla Sede Romana, che non la *Febbroniana*; perocchè dove *Febbronio* dal Concilio di *Sardica* incomincia il diritto del Papa intorno le cauſe da' Sinodi giudicate, *Leone* gli dà un' epoca più antica, traſportandone il principio all' Impero di *Aureliano*, e dove *Febbronio* non concede al Pontefice, che il diritto di dar nuovi Giudici, che riveggan la cauſa nelle Province, *Leone* gli accorda per autorità di *Aureliano* la podeſtà di caſſare in *Roma* i giudizj de' Provinciali e Pa-

(40) T. I. *Ep.* R. P. *col.* 293.
(41) *Præfat. in Conc. Antioch.*

Patriarcali Concilj (42). Ma negar non si può, che non sia questa una solenne bugia. Perocchè *Aureliano* Idolatra, che nulla sapeva, come or or dicevamo, delle cose Ecclesiastiche, non fece in questa determinazione, che secondare le istanze de' Vescovi Orientali, o almeno di *Paolo Samosateno*; e però non diede al Romano Pontefice una podestà, che non avea dianzi, ma solo volle, ch' egli in questa particolar causa esercitasse il suo Primato dagli *Orientali* medesimi riconosciuto, e da loro proposto come l' unico mezzo di spegnere quell' incendio *Antiocheno*. ANNO DI CRISTO

VII. Ripassiamo nell' *Affrica*. Pretende- CCCXIII.

va-

(42) Ep. adversum illos, qui dicunt Romam esse primum thronum. Aureliani *enim, Paganam religionem colentis, judicio ea Primatum accepisse videtur. Contigit enim*, Aurelianum *hunc, ad exercitum tendentem*, per Antiochiam *iter facere*, Paulum *autem Samosatensem, loci illius Episcopum judicio Episcoporum congregatorum, tum honore Sacerdotali, tum Throno depositum, seditiose & per vim contendere, ut quæ sibi ablata erant, recuperaret, hosque, qui eum deposuerant, id ei non concedere. Magno interea contentione & rixa absurda erumpente, utraque pars tandem ad potentiam mundanam, eamque quæ coercere poterat, respexit: Hi, ut* Pauli *tyrannidem sisterent; ille vero, ut eorum suffragia irrita faceret, & Patrum Sanctiones impune violaret. Indigent itaque, necessitate cogente, utraque pars, seorsim licet, authoritate, Imperatoris. Ille autem sese illa, de quibus contendebant, non intelligere affirmans, ad Episcopum Romanum causam adferre jussit: eosque, recusantes licet, eis stare, quæ Romanus Episcopus judicaret, quippe qui antea, cum ejusdem religionis, ejus rei aliunde notitiam habuit*, Romam *adduxit: eisque idcirco videbatur ei Primas dedisse, & in omnium tyrannidem Pontificatum asseruisse.*

ANNO DI CRISTO CCCXIII.

vano *i Donatiſti*, che *Ceciliano* concioſiachè da un Traditore, qual eſſer diceano *Felice di Aptonga*, foſſe ſtato ſolennemente conſecrato Veſcovo di *Cartagine*, goder non doveſſe de' Veſcovili diritti; anzi non contenti d' eſſerſi dalla comunione di lui ſeparati a *Cartagine* chiamarono *Secondo Tigiſitano* Primate della *Numidia* con altri Veſcovi della lor fazione al numero di ſettanta, e fatto Concilio depoſero *Ceciliano* dal Veſcovado, e in luogo ſuo intruſero *Maggiorino* ſtato Lettore di lui, mentr' egli era diacono. Vedeſi già, non eſſer queſta ſtata una cauſa di Fede, ma di ſola diſciplina, e riſtretta all' ordinazione di *Ceciliano*. Parlando nondimeno Sant' *Agoſtino* del condannato *Ceciliano* afferma, ch' egli *poteva diſprezzare una sì forte coſpirazione di tanti Veſcovi contro la ſua innocenza, perciocchè ſtretto trovavaſi di comunione colla Chieſa* Romana, *nella quale era ſempre ſtato in vigore il principato dell' Apoſtolica cattedra*, e acciocchè dalle ſentenze della pronunziata condanna foſſe al coperto, baſtavagli d' eſſere ſotto la protezione di quella Chieſa, e *preſto a difendere al Tribunale di eſſa la propria cauſa* (43). Quali pa-

(43) Ep. XLIII. al. 162. *Poſſet non curare conſpirantem multitudinem inimicorum, cum ſe videret & Romanæ Eccleſiæ, in qua ſemper & Apoſtolicæ cathedræ viguit Principatus & cæteris terris, unde ipſum Evangelium ad Africam venit, per communi-*

parole più atte a destarci l' idea del Pontificale diritto alle appellazioni de' Vescovi giudicati nelle loro Province? Non si trattava egli della causa d' un Vescovo e d'un Vescovo da' Sinodi di molte Province dannato? E nondimeno *Agostino* lo credeva bastevolmente al sicuro dalla diffinizione di questi Sinodi, sol che alla Chiesa Romana facesse ricorso, e ivi prendesse a trattar la sua causa (44). Supponeva dunque *Agostino*, che un Vescovo condannato da un Sinodo potesse lecitamente all' Appostolica Sede querelarsi dell' ingiustizia di sua condanna, ed esser da quella udito, e protetto. Ma che di più si ricerca per una vera appellazione? Dico di più, che l' appellazione seguì. I *Donatisti* veggendo, che la comunione di *Ceciliano* con *Roma* ne sospendeva presso i Cattolici la desiderata condanna, ricorsero con inudita sfacciataggine all' Imperador *Costantino* chiedendo d' essere giudicati da' Vescovi *Gallicani*. L' Imperadore, che ben sapeva, non avere i Vescovi delle *Gallie* alcuna podestà sulle Chiese *Affricane*, scrisse a Papa *Melchiade*, perchè esaminasse questa causa insieme con tre Vescovi *Gallicani*. *Melchiade* ne ripigliò la causa, ma non già quel delegato dell' Impera-

municatorias litteras esse conjunctum, ubi paratus esset causam dicere, si adversarii ejus ab eo illas Ecclesias alienare conarentur.

(44) *Ubi paratus esset suam causam dicere.*

ANNO DI CRISTO

dore, ſibbene per l'autorità della ſua Sede. In fatti egli vi aggiunſe altri quindici Veſcovi, e tutti d' *Italia*, e S. *Agoſtino* riconoſce, che in queſta cauſa non altro reſtava, ſe non che i Veſcovi *oltrammarini*, cioè il Tribunale del Papa, giudicaſsero delle diſsenſioni degli *Affricani* (45); il che di diritto s' intende certamente, e non di delegazione, per la quale, ſe foſse baſtata, avrebbono potuto giudicare a cagion d' eſempio gli *Orientali*, gli *Spagnuoli* &c. Fu queſta per parte de' *Donatiſti* un' appellazione, come ognun vede, forzata ma fu appellazione. E che? L'appoſtolica Sede non giudicò in ſeconda iſtanza di queſta cauſa? E non divenne il ſacro aſilo d' un Veſcovo oppreſso? (46).

VIII. Ci accoſtiamo al tempo del Con-
CCCXII. cilio di *Sardica*. Tuttavolta un altro ſolenniſſimo eſempio ci ſi para davanti che mette in ſicuro il diritto delle Romane appellazioni. Che S. *Atanaſio* appellaſse a *Giulio* Papa, come vogliono i Cardinali *Bellarmino*,

(45) Lib. de unit. Eccleſ. cap. II. *Afri inter se Epiſcopi conſligebant. Si finire inter ſe obortam diſſenſionem non poterant, ut ſive per concordiam compoſitis, ſive degradatis qui male contenderent, hi qui bonam cauſam habebant, in communione orbis terrarum per unitatis vinculum permanerent; reſtabat utique, ut Epiſcopi Tranſmarini, qua pars maxima diſundebatur Eccleſiæ Catholicæ, de Afrorum Collegarum diſſenſionibus judicarent, illis videlicet inſtantibus, qui crimen malæ ordinationis aliis objiciebant.*

(46) Può vederſi *Criſtiano Lupo de appellat. diſſ. II. cap. 19. c. 20.*

no, e *Baronio*, lo dice espressamente *Liberato* diacono (47). E veramente *Natale Alessandro*, che nega quest' appellazione [48]. s' inganna a partito, scrivendo, che *Atanasio* recossi a *Roma* l' anno 339. quando gli *Eusebiani* a *Giulio* mandarono contro lui de' ricorsi, e niun Sinodo erasi fatto contro di lui, se non quello di *Tiro*. Andò a *Roma* chiamato da *Giulio*, ma vi andò dappoichè nel 341. era stato in *Antiochia* dagli *Eusebiani* deposto, e in sua vece locato sulla Sede Alessandrina *Gregorio*, come sostiene il P. *Coustant* (49), e con forti ragioni dimostra il P. *Piacevich* nella controversia de *Primatu Romanæ Ecclesiæ* (50). E certo *Giulio* rispondendo agli *Eusebiani* verso il Settembre del 342. parla dell' intruso *Gregorio*, e innoltre rammenta le doglianze a lui portate non che da *Atanasio*, ma da *Marcello* e da altri Vescovi della *Tracia*, della *Celesiria*, della *Fenicia*, della *Palestina* (51), a' quali

(47) *Breviar. cap.* 18. laddove di *Giovanni Talaja* parlando così dice: *& sumptis ab eo* (Calendione Antiocheno) *intercessionis Synodicis literis, Romanum Pontificem Simplicium appellavit, sicut beatus fecit* Athanasius.

(48) *In sæc. IV. diss. XXII. prop. I.*

(49) T. I. *epist. Rom. Pontif. col.* 351.

(50) *Thes. Theol.* T. *VII. part. I. pag.* 725. *seg.*

(51) T. I. Ep. R. P. col. 379. *Non enim* Athanasius *dumtaxat & Marcellus Episcopi huc se contulerunt, ac secum injuste actum esse conquesti sunt: sed etiam complurimi alii Episcopi ex Thracia, Cœlesyria, Phœnicia & Palestina, & una presbyteri non pauci, atque alii quidem Ale-*

li niuna ingiuria, niuna violenza erasi fatta. Perchè dunque non potette *Atanasio* appellare da questo nuovo giudizio d' *Antiochia*, avvegnacchè fosse stato dianzi chiamato a *Roma* dal Papa? Ma non litighiamo di parole. Bisogna ben intenderlo. *Febbronio*, e gli altri nimici delle Romane appellazioni non vogliono per cosa del mondo, che il Papa possa giudicare in *Roma* delle cose in un Sinodo giudicate, e questo è tutto il principio, onde a negare queste appellazioni si muovono. Sia dunque stata appellazione quella di *Atanasio*, sia stata solo *rifugio*, come con altro vocabolo la chiama *Natale Alessandro*; questo sostegno, aver *Giulio* in *Roma* condannati gli *Eusebiani*, ed assoluto *Atanasio*, cioè aver giudicato del coloro giudizio, e riprovatolo. *Febbronio* lo nega (52), e vuole che il Papa non facesse udita la sua apologia, che raffermargli la sua comunione, e averlo per Vescovo. Nel che lasciamo, ch' egli a se medesimo contraddice; perocchè come poteva *Giulio* confermargli la sua comunione siccome a Vescovo, se non restituendolo alla Sede di *Ales-*

Alexandria, & alii ex aliis partibus ad Synodum huc coactum accessere, qui coram omnibus Episcopis congregatis, præter alia quæ in medium protulere, conquesti sunt insuper, Ecclesias vim injuriamque esse perpessas.

(52) Cap. V. §. VIII. pag. 276. pr. edit. §. 9. pag. 347. sec. *Neutrum tamen fecit, nec allum judicium tulit, sed tantum audita* Athanasii *apologia suam cum eo communionem confirmavit & pro Episcopo ipsum habuit.*

Ieſſandria, donde era ſtato dagli *Euſebiani* ſcacciato? Ma come dunque e *Sozomeno* (53) e *Socrate* (54) ſcrivono, che *Giulio* rimandò e *Atanaſio* e *Paolo*, ed altri Veſcovi reſtituiti alle lor Chieſe, dalle quali trovavanſi sbandeggiati? Come *Celeſtino* nella lettera al Popolo *Coſtantinopolitano* ſi vanta, che ad *Atanaſio* fu dalla Sede Romana reintegrato il ſuo ſtato (55)? Come *Gelaſio* nella lettera a' Veſcovi della *Dardania* afferma, che *Atanaſio* fu dall' Appoſtolica Sede aſſoluto (56)? Quali e quante teſtimonianze ſon queſte! Ma odaſi lo ſteſſo *Atanaſio*. *Febbronio* dice, che niun giudizio diede

(53) Lib. III. cap. VIII. Athanaſius Alexandria *profugus* Romam *venit*. *Eodem tempore* Paulus *quoque* Conſtantinopoleus *Epiſcopus eo acceſſit* . . . . *Epiſcopus igitur Romanus cum ſingulorum cauſas cognoviſſet, omneſque in Nicænæ fidei doctrina conſentientes reperiſſet, in communionem recepit. Et quoniam propter ſedis dignitatem omnium cura ad ipſum ſpectabat, ſuam cuique Eccleſiam reſtituit.*

(54) Lib II. cap. 15. *Porro* Athanaſius *poſt diuturnos labores ægre tandem in Italiam pervenit* . . . . *Eodem tempore* Paulus *quoque* Conſtantinopolis *Epiſcopus* Aſclepas Gazæ &c. *in urbem regiam adventant. Ubi cum* Julio *Romanæ urbis Epiſcopo cauſam ſuam expoſuiſſent, ille, quæ eſt Romanæ Eccleſiæ prærogativa, liberioribus literis eos communitos in Orientem remiſit ſingulis ſedes ſuas reſtituens.*

(55) Ep. XIV. T. I. ep. R. P. col. 1143. *Fugatus illinc, in noſtris partibus recreatus eſt. Denique hic ei redintegratus eſt ſtatus, & in hac ſede requiem communionis invenit.*

(56) Ep. XIII. *Sanctæ memoriæ quippe* Athanaſium *Synodus Orientalis addixerat, quem tamen exceptum Sedes Apoſtolica, quia damnationi Græcorum non conſenſit, abſolvit.*

de il Papa nella cauſa di lui ; *Atanaſio* ne aſſicura del contrario. Ecco le ſue parole (57) : *non una volta, ma più fu giudicato a noſtro favore : primamente nella noſtra Provincia, dove a tal fine ſi radunarono preſſochè cento Veſcovi ; in luogo ſecondo a* Roma (notiſi) *comparendo in giudizio noi e gli altri avverſarj di* Euſebio *contro le ſue lettere calunniatrici : terzo di nuovo nel gran Concilio di* Sardica. Con qual fronte può ora *Febbronio* negare il giudizio Romano di *Giulio* ? Ma al più, dic' egli, poteva *Giulio* come *Giudice eletto dalle parti* chiamar gli *Euſebiani*, dannargli ritroſi a comparire, ed aſſolvere *Atanaſio*. Ma non ci rimette egli a *Natale Aleſſandro* (58)? Accettiamo il partito. Or bene queſto Storico *Domenicano* bravamente dimoſtra, che *Giulio* preſe a giudicare in queſta cauſa non come *Giudice eletto dalle parti* ; ma per ſuo ſommo diritto, e per autorità della ſua Sede (59). Certamente *Teodoreto* e gli altri da lui citati dichiarano, che *Giulio* ſentenziò

[57] Apolog. II. *Judicatum eſt non ſemel ſecundum nos, ſed ſæpius. Primum quidem in noſtra Provincia, cum ad id coiiſſent propemodum centum Epiſcopi. Secundo* Romæ *nobis ceteriſque adverſariis* Euſebii, *ad ejus criminoſas litteras in judicio comparentibus. Tertio iterum in magno Sardico Concilio.*

[58] L. c. *Adde* Natalis Alexandri *Hiſt. Eccleſ. Sæcul. IV. diſſ.* 22. *pag.* 292. *ſeqq.*

[59] *Diſſ. XXII. prop. II.*

ANNO DI CRISTO

ziò nella causa di *Atanasio* per *legge antica*, per *Canone della Chiesa*; il che di un giudizio d' arbitro chi mai direbbe? E senza ciò sappiamo dalla lettera di *Giulio* agli *Eusebiani*, che costoro di lui si dolevano, perchè avesse al suo tribunale tratta la causa, e gli avesse citati al Sinodo *Romano*, e coll' esempio degli *Orientali*, che nelle cause di *Novaziano* e di *Novato Occidentali* non aveano posta mano, pretendevano, che neppure gli *Occidentali* entrar potessero nelle cause degli *Orientali*. Qual luogo a siffatti lamenti, se gli *Eusebiani* insieme colla parte contraria avessero a Giudice eletto il Papa? E questi come rispondendo alle loro querele non avrebbegli ripresi, che dopo una tale volontaria elezione si dolessero pazzamente, che egli facesse le parti di Giudice? La qual cosa, che sola bastava a confonderli, non avendo loro opposta *Giulio*, segno è, che questa elezione da *Febbronio* spacciata è una chimera. Ma si dirà: Sant' *Atanasio* espressamente la mentova. *Gli Eusebiani* (così egli (60) presso *Febbronio*) (61) *mandarono a* Giulio *lettere, e per atterrirci ordinarono, che si convocasse un Sinodo, e a lui, se voleva, commisero l' arbitrio della causa*. E' questo vero; ma è a sapere chi fossero questi *Eusebiani*. CCCXLI.

Furo-

[60] Apol. II. *Eusebiani ad* Julium *litteras miserè, & ut nos terrerent, Synodum jusserunt convocari, & ei si vellet, causæ arbitrium detulerunt.*

(61) L. c.

Furono *Martirio* ed *Esichio* Legati degli *Eusebiani* al Pontefice. *Martirio* ed *Esichio*, i quali essendo in *Roma* co' Preti di S. *Atanasio* venuti al confronto, nè potendo resistere alla forza delle ragioni domandarono il Sinodo. Ma gli *Eusebiani*, de' quali eran per altro Legati, si opposero a questo Sinodo: *Giulio* tal condotta rimprovera loro a ragione (62); ma il fatto sta che la tennero, onde dir conviene, ch' eglino non approvassero ciò, che i loro Legati aveano consentito: non può dunque sostenersi, ch' eglino eleggessero ad arbitro *Giulio*. Or quanto a' Legati è egli credibile, che stando in *Roma* e quivi dovendosi il Sinodo radunare fossero così sfacciati di quasi delegar *Giulio* a Giudice di questa causa, come farebbesi d' uno, che non ha maggiore autorità, che quella, di cui le litiganti parti con iscambievole consentimento l' onorano? Non tanto certamente avranno osato in *Roma* que' due *Orientali*; riconobbero eglino in

(62) T. I. epist. R. P. col. 358. *Si igitur* Martyrio & Hesychio *nullam Synodum postulantibus auctor ego fuissem, ut ii, qui scripserant, defatigationis molestiam subirent fratrum nostrorum gratia, qui se injuriam passos conquerebantur; hoc etiam in casu æqua & justa fuisset adhortatio, quippe quæ Ecclesiastica sit, & Deo grata. Jam vero cum iidem, quos vos ipsi Eusebiani fide dignas censuistis, nos rogarint, ut Synodus convocaretur; decuit, vocatos non indigne ferre, sed potius alacriter occurrere. Quapropter indignatio eorum, qui hoc iniquo animo ferre visi sunt, proterva est: detrectatio vero eorum, qui venire noluerunt, subdola & suspecta hinc deprehenditur.*

in *Giulio* il diritto di prima Sede, e acconsentirono, mal che ne avessero grado, ch' egli secondo questo giudicasse in quella causa, quando non avesse piuttosto lasciato il giudizio al solo Sinodo, nè altro potè intendere Sant' *Atanasio*. Quando in man di coloro fosse stato l' eleggersi un Giudice, tutt' altro avrebbono scelto, che *Giulio* da lor conosciuto qual era della Fede *Nicena* saldissimo difensore, e molto portato per S. *Atanasio*. Perciò le obbiettate parole di S. *Atanasio* altro senso aver non possono, se non questo, che gli *Eusebiani* acconsentirono, che *Giulio* Papa secondo gli atti del Sinodo di *Tiro* giudicasse di questa causa, e in mano di lui posero il volere o nò disaminarla, e questo è l' *arbitrio della causa*, che gli diedero, assoggettandola per altro al giudizio di lui come Vescovo della prima Sede, e per sommo diritto di essa Giudice sovrano di tai controversie.

ANNO DI CRISTO

CAPO III.

Canoni del Concilio di Sardica *intorno le appellazioni; lor testo spiegato, e difeso dalla travolta interpetrazione di* Febbronio. *Se nell'Oriente, e nell'Occidente sieno ab* antico *stati adottati?*

CCCXLVII. I. SIamo ormai al Concilio di *Sardica*. Fu questo Concilio Ecumenico, come han dimostrato il Sig. *David* (1) e i *Ballerini* (2); e solo una stemperata voglia di diminuire l'autorità di un Concilio, che ha i privilegj della Sede Romana chiaramente spiegati, ha potuto al *de Marca* (3) fare altrimenti pensare. Cagione di convocarlo fu la resistenza degli *Eusebiani*, i quali con terribile ostinazione si opponevano al ritorno di S. *Atanasio*, e d'altri Vescovi alle Chiese, donde eglino gli aveano contro ogni legge cacciati. I Padri di questo Concilio oltre l'avere con diligenza esaminate le cause delle persone dagli *Eusebiani* iniquamente proscritte, e mandate intorno a queste più lettere Sinodali a S. *Giulio* Papa, agl'Imperadori, e a tutti i Vescovi Cattolici dell'universo, e a quei dell'*Egitto*

(1) *Des Iugemens Canoniques chap. VIII. art.* 3.
(2) *T. III. Oper. S. Leon. pag.* XLIX *seg.*
(3) *De Conc. lib. VII. cap.* 3. *n.* 5.

to particolarmente, e ſippure alla Chieſa d' *Aleſſandria*, ſtabilirono venti Canoni d' eccleſiaſtica diſciplina. Furono queſti Canoni a *Sardica* ſteſſa dettati originalmente in *latino*, come atteſta *Dioniſio Eſiguo* nella lettera a *Stefano* di *Salona* (4). Ivi medeſimo furono pure ſcritti in *Greco*; in *latino* cioè pe' *Latini*, in *Greco* pe' *Greci*; donde quelle importanti diverſità da' dotti *Ballerini* oſſervate (5) tra 'l *Greco* e 'l *latino* di queſti Canoni, le quali aſſai dimoſtrano, l' uno non eſſere dall' altro per traduzione venuto. I più celebri ſon tre, che trattano de' giudizj de' Veſcovi, e delle appellazioni da queſti giudizj alla Sede Appoſtolica. ANNO DI CRISTO CCCXLVII.

II. Il primo è il terzo nella raccolta di *Dioniſio*. *Se alcun Veſcovo ſia ſtato in qualche cauſa giudicato* (cioè condannato e depoſto dal Sinodo della Provincia, onde *Dioniſio* nel titolo del Canone fa menzione del Veſcovo *condannato* e nel Canone quarto, che è un' appendice di queſto, ſi allude, come vedremo, alla depoſizione quaſi mentovata dianzi; e nondimeno ſe queſto aggettivo *giudicato* non iſpieghiſi nel modo da noi eſpreſſo, non ſe ne ſarebbe fatta parola) *e perſuaſo ſia di avere una buona cauſa, ſicchè voglia un ſecondo Concilio* (o come altre latine raccolte col *Greco* leggono, *giudizio*, che

(4) *Statuta quoque Sardicenſis Concilii atque Africani quæ latine ſunt edita.*

(5) *T. III. oper. S. Leon. pag. XXXI.*

ANNO DI CRISTO CCCXLVII.

che uso era di farsi in un Concilio de' Vescovi confinanti), *se a voi piace, diasi alla memoria o alla Cattedra di S.* Pietro *quest' onore, che da' Vescovi i quali esaminarono la causa dianzi, si scriva a Papa* Giulio, *affinchè s' e' giudica a proposito di rinnovare il giudizio, sia rinnovato, e da lui sieno i giudici destinati* (secondo i Canoni tra' Vescovi confinanti). *Ma se a lui non pare, tal essere quella causa, che meriti d' essere nuovamente discussa in un solenne giudizio, si avrà per confermata la prima sentenza.* Fu questo Canone proposto dal celebre *Osio* e da tutti venne approvato (6). In questo primo Canone non si parla di appellazione. Se *Osio* avessela voluta significare, avrebbela espressa, come fece nel Canone settimo. E poi chi mai crederà, che di appellazione si parli in un Canone, che ordina a' Vescovi, i quali han data la prima sentenza, di scrivere al Papa per un secondo giudizio? L' Appellante scriverebb' egli, nè ci sarebbe mestiere, che i Vescovi si prendessero questa briga. Quindi è che *Zosimo* quando nell' istru-

(6) *Si aliquis Episcoporum judicatus fuerit in aliqua caussa, & putat se bonam caussam habere, ut iterum Concilium renovetur; si vobis placet, S.* Petri *Apostoli memoriam honoremus, ut scribatur ab his qui caussam examinarunt,* Julio *Romano Episcopo: & si judicaverit renovandum esse judicium, renovetur, & det judices. Si autem probaverit talem caussam esse ut non refricentur ea, quæ acta sunt; quæ decreverit confirmata erunt. Si hoc omnibus places? Synodus respondit: Placet.*

istruzione, che diede a' suoi Legati, volle provare agli *Affricani*, che il diritto delle appellazioni era alla sua Sede stato da' Padri di *Sardica* confermato, citò non il Canone terzo, ma il settimo (7). Però tutti gli argomenti, che e dalle parole: *se a voi piace*, e dall'altre: *onoriamo la memoria di S.* Pietro *Appostolo* trae *Febbronio* a provare, che il diritto nelle appellazioni appartenente al Romano Pontefice è nuovo (8), sono appoggiati su d' un falso supposto, che qui si tratti delle appellazioni. In questo sol Canone, come hanno egregiamente osservato i *Ballerini* (9), si usò da' Padri di *Sardica* la formola: *onoriamo la memoria del Santo Appostolo Piero*. E perchè? Perchè propor volevano un metodo, che obbligasse non

ANNO DI CRISTO CCCXLVII.

(7) T. I. *epist.* R. P. *ep. XV. col.* 982.

(8) Cap. V. §. V. n. 1. pr. edit. §. VI. n. 1. sec. *Primum* (cioè *novum quid, & ante insuetum hic introduci*) *satis apparet ex verbis Osii proponentis:* Si vestræ, *inquit*, dilectioni videtur, *Petri* memoriam honoremus; *Nimirum dum proponit* a] *an non placeat Patribus in hoc* memoriam B. *Petri* honorare, *cupivit hunc honorem Romano Pontifici deferri; non jus aliquod præexistens Romanæ Sedi* conservari. *Addit* b) si vestræ dilectioni videatur: *id est si vobis propositio & consilium meum arrideant*, Petri *memoriam honoremus*. *Hæc verba ad ipsum* Petri *Primatum, aut jus aliquod ei per se cohærens referri non possunt, quippe quæ a Synodi arbitrio minime dependebant; proinde necessario ad separatum aliquod privilegium spectant quod Patres successori* Petri *ex causa mox recensenda adjicere meditabantur.*

(9) T. II. *oper. S.* Leon. *observat. in primam partem diss. V.* Quesnelli *col.* 947.

ANNO DI CRISTO CCCXLVII.

per diritto, che aveſse già il Papa, ma per ſpeziale riverenza, che neceſsaria non era, ma pur ſi dovea alla memoria di *Piero*; e però *nuovo* era queſto metodo ſe non per la general conſuetudine di riferire al Papa le cauſe importanti (che queſta *Giulio* ſteſſo agli *Euſebiani* ſcrivendo è buon teſtimonio eſſerci ſtata) e per autorità di tradizione, ma certo per legge conciliare, e riſtrettamente al ſecondo giudizio fuori del caſo di appellazione. Non riſguardava pertanto queſta novità le appellazioni, delle quali ſolo nel Canone quarto a parlar ſi comincia, e che non erano un onore non neceſſario, ma un eſſenziale diritto dell'Appoſtolica Sede. Il metodo, che *Oſio* propoſe, e i Padri abbracciarono, apparteneva al ſecondo giudizio, che un Veſcovo condannato ſenz' appellazione al Romano Pontefice domandaſſe. In queſto caſo il Canone XIV. degli *Antiocheni* ed altri Canoni ſtabilirono, che il nuovo giudizio ſi richiedeſſe da' Veſcovi confinanti. Ora i Padri di *Sardica* vollero, che ancora in queſto caſo ſi ſcriveſſe al Papa. Nel che ebbero veramente riguardo al Primato del Pontefice. Perocchè eſtimarono, che nel caſo in cui dar ſi doveſſero i Giudici dalle vicine Province, ſarebbonſi deſtinati più preſto dal Papa, il quale per ragion del Primato avea ſu tutte le Province Eccleſiaſtiche giuriſdizione, che non dal Ve-

Vescovo Metropolitano, il quale su' Vesco- ANNO DI CRISTO
vi della contigua Provincia non ha per se
stesso alcun diritto: ma insieme vollero con CCCXLVII.
ciò ricambiare il torto, che gli *Eusebiani* facevano a quella Sede, pretendendo, che nelle cause de' Vescovi *Orientali* non si dovesse ingerire. Quindi i Padri stessi di *Sardica* nella Sinodica a S. *Giulio* (10) dichiararono, *ottima cosa e convenevolissima, se al Capo cioè alla Sede di Piero Appostolo da tutte le Province mandino i Vescovi le relazioni delle cose risguardanti le loro Chiese.*

III. Ma se il Vescovo condannato appellasse al Papa? Eccoci alle appellazioni. Udiamo dunque ciò che segue nel Canone quarto (11). *Gaudenzio* Vescovo di *Naisso* nella *Dacia* propose, quando al Sinodo fosse paruto bene di aggiugnere, *che quando alcun Vescovo fosse deposto per giudizio di que' Vescovi, che trovansi ne' luoghi vicini* (cioè la seconda volta per sentenza de' Vescovi delle Province, a' quali non poteva apparte-

(10) T. I. epist. Rom. Pont. col. 395. *Hoc enim optimum & valde congruentissimum esse videtur, si ad caput, id est ad Petri Apostoli Sedem, de singulis quibusque provinciis Domini referant Sacerdotes.*

(11) Gaudentius *Episcopus dixit: Addendum si placet, huic sententiæ quam plenam sanctitate protulisti; ut cum aliquis Episcopus depositus fuerit eorum Episcoporum judicio, qui in vicinis locis commorantur, & proclamaverit agendum sibi negotium in urbe* Roma: *alter Episcopus in ejus cathedra post appellationem ejus, qui videtur esse depositus, omnino non ordinetur, nisi causa fuerit in judicio Episcopi Romani determinata.*

ANNO DI CRISTO CCCXLVII.

nere, che il ſecondo giudizio) *ſi dichiarerà di volere, che la ſua cauſa ſia trattata a* Roma (in terzo giudizio) *dopo l' appellazione di quello, che ſembra eſſer depoſto, non ſia nella ſua Cattedra alcun altro Veſcovo ordinato, ſe prima la ſua cauſa non ſia nel giudizio del Veſcovo Romano diffinita*. All' appellante adunque in vigore dell' appellazione, che ſi ſuppone non aver lui interpoſta, ſe non dopo il ſecondo giudizio, ſi concede il terzo giudizio, e giudizio da farſi in *Roma*, quantunque due uniformi giudizj della ſua depoſizione foſsero preceduti, il primo nel Concilio de' Veſcovi della ſua Provincia, il ſecondo nel Concilio de' Veſcovi convicini ſecondo il Canone terzo aſsegnatigli dal Romano Pontefice. Queſto per le appellazioni del ſecondo giudizio. Ma *Oſio* volle ancora proporre una più ampla dichiarazione per quelle che ſi faceſsero dal primo giudizio. Propoſe dunque, *che ſe alcun Veſcovo depoſto da' ſuoi Colleghi della ſteſſa provincia* (ecco ſe vero è, che parlaſi del primo giudizio), *appellerà, e ricorrerà al Veſcovo della Chieſa Romana, e vorrà eſſere da lui udito, quando queſti reputi giuſta coſa di rinnovare il giudizio, e l' eſame della cauſa di lui, ſi degnerà di ſcrivere a' Veſcovi più vicini, affinchè diſcuſſe attentamente tutte le coſe pronunzino una giuſta e verace ſentenza. Che ſe il Veſcovo ſupplicherà il Papa a mandare ſul luogo alcun*

alcun Prete col titolo di ſuo legato, egli farà ciò che più gli parerà, e dove ſi riſolva a ſpedire i legati, i quali a ſuo nome, e della ſua autorità riveſtiti giudichino co' Veſcovi (circonvicini, de' quali era il ſecondo giudizio) *il potrà fare; ma ſe a por fine alla cauſa crederà baſtare gli ſteſſi Veſcovi* (delle vicine Province) *farà quello, che ſecondo il ſuo prudentiſſimo conſiglio eſſer giudicherà più ſpediente* (12). Queſto è il Canone ſettimo nelle raccolte *latine*, ma quinto nelle *Greche*. Perocchè primamente furon queſti Canoni ſcritti in *latino*, e non certo tutti ad un tratto e però queſta dichiarazione d'*Oſio* fu fatta dopo diſcuſſe le altre materie, che a' Canoni quinto e ſeſto diedero occaſione; ma poi nello ſteſso Concilio ſcrivendoſi in *Greco* i Canoni, furono per quanto ſi potette, uni-

ANNO DI CRISTO CCCXLVII.

(12) Oſius *Epiſcopus dixit*: Placuit *autem ut ſi Epiſcopus accuſatus fuerit, & judicaverint congregati Epiſcopi regionis ipſius, & de gradu ſuo eum dejecerint; ſi appellaverit, qui dejectus eſt, & confugerit ad Epiſcopum Romanæ Eccleſiæ, & voluerit ſe audiri; ſi juſtum putaverit, ut renovetur judicium, vel diſcuſſionis examen, ſcribere his Epiſcopis dignetur, qui in finitima & propinqua Provincia ſunt, ut ipſi diligenter omnia requirant, & juxta fidem veritatis definiant. Quod ſi is, qui rogat cauſſam ſuam iterum audiri, deprecatione ſua moverit Epiſcopum Romanum, ut de latere ſuo Presbyterum mittat; erit in poteſtate Epiſcopi, quid velit, & quid æſtimet. Et ſi decreverit mittendos eſſe, qui præſentes cum Epiſcopis judicent, habentes ejus auctoritatem, a quo deſtinati ſunt; erit in ſuo arbitrio. Si vero crediderit, Epiſcopos ſufficere, ut negotio terminum imponant; faciet quod ſapientiſſimo conſilio ſuo judicaverit.*

ANNO DI CRISTO CCCXLVII.

te le materie, e 'l Canone ſettimo traſportato al quinto luogo, come la conneſſione dell' argomento chiedeva.

IV. Spiegati a queſto modo con tutta la chiarezza, e preciſione i Canoni veggiam due coſe, di qual diritto ſi tratti in eſſi, e quando queſto ſia, come abbiamo già accennato, e dovremo confermare più a lungo, il diritto delle appellazioni, ſe queſto ſia un diritto da' Padri di *Sardica* nuovamente e per la prima fiata deferito al Romano Pontefice. E quanto al primo punto *Febbronio* ſoſtiene, che i Padri *Sardicenſi* non concedono aſſolutamente l' appellazione al Romano Pontefice, nè a lui podeſtà di diffinire con ſupremo giudizio ſulla cauſa di un Veſcovo condannato nella Provincia, ma ſolo gli attribuiſcono una certa autorità di ordinare la reviſione della cauſa (13), reviſione che non dovea farſi in *Roma* (14), ma

(13) Febb. cap. V. §. V. pag. 260. pr. edit. §. VI. pag. 230. ſec. *Non concedi ſimpliciter provocationem ad Romanum Pontificem, nec poteſtatem ei fieri definitive judicandi de cauſa Epiſcopi in Provincia damnati, ſed tantum quandam decernendæ reviſionis authoritatem ipſi tribui.*

(14) Ivi n. 2. *Judices ita dati neque Romani ſunt, neque Romæ judicant; ſed ſi Pontifex* juſtum putaverit, ut renovetur judicium, vel diſcuſſionis examen, ſcribere dignetur his Epiſcopis qui in finitima & propinqua Provincia ſunt ut ipſi diligenter omnia [*in Provincia*] requirant, & juxta veritatis fidem definiant Can. V. e) *Adeo autem verum eſt, ſummum Pontificem non habuiſſe, nec per Canones Sardicenſes obtinuiſſe jus cauſæ* Romæ *definiendæ, ut ad ſummum illi concedatur facultas, mittendi legatum ad ſecundum judicium in provincia agendum. eod. Can. V.*

ANNO DI CRISTO

ma nella Provincia, intervenendo di nuovo al giudizio quegli ſteſſi Veſcovi della Provincia, i quali primamente avean ſentenziato (15). Il ſiſtema qui propoſto dall' Autore è un ritrovato d' *Incmaro* nella lettera, che a nome di *Carlo Calvo* ſcriſſe a *Giovanni* VIII. Pontefice, e nel ſecol paſſato fu dalle tenebre, in che giaceva, richiamato, e con nuova luce illuſtrato da *Piero de Marca* (16), da *Queſnello* (17), e da *Dupino* (18). Egli non ha il merito, che di averlo ciecamente adottato, malgrado le invitte ragioni, con che era ſtato ad evidenza convinto di falſità tra gli altri dal Sig. *David* (19), da *Natale Aleſſandro* (20), e da' *Ballerini* (21). Ma concioſiachè egli non tema di difenderlo contro l'aperta verità, opponghiamoci nuovamente con forza a tanta animoſità. E prima ſi oſſervi la violenza, che ſi fa ad un teſto, dove sì chiaramente di appellazione e nel Canone quarto e nel ſettimo ſi parla. Riſponde ſubito *Febbronio*

CCCXLVII.

[15] Ivi: *Huic reviſorio judicio eoſdem Epiſcopos Provinciæ qui primitus judicaverunt, iterum intervenire obſervavit* Hincmarus.

(16) *De Conc. Sac. & Imp. lib. VII. cap.* 3.

(17) *In S. Leon. diſſ. V. e VIII.*

(18) *De ant. Eccleſ. diſcipl. diſſ. II. cap. I. §.* 3.

(19) *Des Jugemens canon. chap. VIII. art. I.*

(20) *In hiſt. Eccleſ. ſec. IV. diſſ. XXVIII. prop. II.*

(21) *Obſervat. in I. part. diſſ. V. Queſnell. cap. VI. col.* 951.

ANNO DI CRISTO CCCXLVII.

(22), che l' uſo del termine di *appellare* nel Canone ſettimo è aſſai improprio, e meglio è attenerſi al *Greco* teſto, ove il Veſcovo, che ſi rifugge all' ajuto del Papa, ſi chiama COME APPELLANTE; anzi vuole, che l' *appellaverit* non ſi riferiſca al Papa, del quale ſi dice immediatamente, *& confugerit ad Romanum Epiſcopum*, ma al nuovo giudizio che il reo domanda: *aliud judicium*. Ma dico anch' io ſubito, che il teſto *latino* è originale del Concilio, quanto ſialo il *Greco*, anzi primamente fu ſcritto quello non queſto; però almeno d' uguale autorità e l' uno e l' altro, nè veggo perchè piuttoſto non ſi debba il Greco interpetrar dal latino, che il latino dal Greco. Dico inoltre, che quantunque *Genziano Erveto* ſpieghi le Greche parole ὥσπερ ἐκκαλεσάμενος *veluti appellans*, non n' è queſto tuttavia il ſenſo, che queſto ricorſo al Papa non ſia vera appellazione, ma *quaſi appellazione*; pero-

(22) L. c. n. 3. *Itaque valde improprie* appellandi *voce in hac materia utitur canon V. Sardicenſis Latini idiomatis; accuratior hac in parte eſt textus Græcus, qui* VELUTI appellantem *dicit Epiſcopum in Provincia condemnatum, dum ſic ad Romanæ Eccleſiæ Antiſtitem confugit. Ex quo videntur Præſules iſtud appellationis* vetæ *nomine non eſſe dignati, quod his aliis verbis ſæpius exprimunt:* Renovare examen; renovare judicium; refricare quæ acta ſunt; confugere ad Epiſcopum Romanum; cauſam iterum audiri. *Quamobrem* cum Oſius *ait Can. VII.* Si appellaverit, *non addit*, ad Romanum Epiſcopum, *ſed ſubauditum vult potius:* aliud judicium; *ſubjicit vero ſtatim:* & confugerit ad Romanum Epiſcopum: *ut nimirum aliud judicium impetret ſecundum Synodi decretum.*

perochè la particella ὥσπερ non vuol dire *quasi*, ma piuttosto *come*, o *così* per guisa, che abbia senso spiegativo del *confugerit*, che segue, e dir voglia, che questo ricorso abbia forza di appellazione, e *come appellando* sia fatto. Però nell' antichissima versione latina del *Greco* testo de' Canoni *Sardicesi* per la prima volta da' Signori *Ballerini* pubblicata da un Codice Capitolar di *Verona* così si rende quel passo (23): *& confugerit ad provocationem Beati Episcopi Romanæ Ecclesiæ*. Dico in terzo luogo, che è una ridicola stiracchiatura volere, che l' *appellaverit* non cada sul Romano Pontefice, ma sul nuovo giudizio, quando la congiunzione *&* lega l' *appellaverit* col *confugerit* che certo cade sul solo Pontefice; e il *Greco* testo che da *Febbronio* si pretende più accurato del latino, non lascia dubbio, che il *come appellante* appartenga al Papa. ANNO DI CRISTO CCCXLVII.

V. Che poi se si consideri tutto il contesto de' Canoni? A due capi si riduce il *Febbroniano* sistema, cioè che il Papa secondo i Canoni *Sardicesi* non altro possa, che commettere la revisione della causa; e questa far si debba nella Provincia da' Vescovi che già primamente sentenziarono, aggiuntivi i Vescovi confinanti. L' uno e l' altro principio è rovinoso, e al testo de Canoni manifestamente ripugna. Comincio da que-

(23) *T. III. oper. S. Leon. col.* 591.

ANNO DI CRISTO CCCXLVII.

questo secondo. Dove trova *Febbronio* col suo *Dupino*, che i Vescovi, da' quali era stata data la prima sentenza, dovesser giudicare la seconda fiata? Il Canone settimo non parla, che de' Vescovi convicini, i quali certo non entravano nel primo giudizio. Nel Canone quarto si suppone manifestamente, che il secondo giudizio si facesse da' soli Vescovi confinanti; altrimenti perchè avrebbe mai nominati que' soli? Dal Canone terzo abbiamo, che il Papa *dar dovea i Giudici*: DET JUDICES. Questo parlare può intendersi de' primi Giudici? I quali già erano stati giudici, e ne aveano l'autorità esercitata. *Det Judices* vuol dire: dia giudici nuovi. Giudici de' convicini sì, ma pure a suo arbitrio; oltre di che qual cosa più contraria al fine, che il Concilio si era proposto? Egli è manifesto, che il Sinodo ha voluto col secondo giudizio riparare l' ingiustizia, che al reo fosse fatta nel primo, e alle doglianze di lui dare conforto. Ma ciò si otterrebb' egli, quando i primi giudici dovessero necessariamente anche nel secondo giudizio sentenziare? Non è a questo fine cosa più accomodata, che dal secondo giudizio sieno esclusi coloro, contro de' quali questo sia domandato? Ma osserva *Febbronio*, che i Padri *Sardicesi* accordano, che *per la seconda volta* SI RINNOVI IL CONCILIO, e che i Vescovi confinanti *facciano*

ANNO DI CRISTO CCCXLVII.

ciano diligenti ricerche, certamente nella Provincia. Così è. I Vescovi assegnati per Giudici doveano nella Provincia, alla quale il condannato apparteneva, fare le necessarie perquisizioni; altrimenti donde avrebbono avuto le richieste prove della sua innocenza o reità? Ma queste ricerche non si potevan fare nella Provincia, quantunque i Giudici fossero tutti, e soli Vescovi convicini? Quelli, che far doveano questi esami, son quelli, che soli dovean diffinire la causa: *requirant, & juxta veritatis fidem definiant*; ma que' Vescovi, che dovean la causa decidere, erano i soli confinanti: *scribere dignetur his Episcopis, qui in finitima & propinqua Provincia sunt*; e d' altri non si fa menzione; dunque i Vescovi, che nella Provincia far doveano i necessarj esami, erano i soli Vescovi confinanti. Che se il Concilio dovea rinnovarsi, era perciò necessario, che i primi Giudici vi assistessero? Perchè il Concilio si possa dir rinnovato, non basta che si raduni un secondo Concilio, che ci si discuta nuovamente la causa, che ci si dia un altro giudizio?

VI. Non meno falso è il primo principio, che al Pontefice non si accordi ne' Canoni *Sardicesi*, se non la podestà di commettere nella Provincia nuovi Giudici. Nel Canone terzo, siccome diceasi, si stabilisce, che fuori del caso di appellazione se uno dimandi nella Provincia un secondo giudi-

zio,

ANNO DI CRISTO CCCXLVII.

zio, da' primi giudici sia mandata al Papa l' informazion della causa, e s' egli stimerà, che sia giusto di rinnovare il giudizio, ne scriva a' Vescovi convicini, ma quando gli paja, che la causa non meriti una seconda discussione, *rimarran* confermate *le cose*, *ch' egli determinerà* (24). Non si dice nel Canone, come vorrebbe *de Marca: le cose statuite ritengano la lor forza*, nò; dicesi che il Papa CONFERMERA' il fatto giudizio, oppure che *secondo ch' egli determinerà*, *saranno* CONFERMATE *le cose già fatte*, o in altro modo, che la diffinizione del Sinodo Provinciale avrà sua forza dal decreto, e dall' autorità della Sede Appostolica. A questo alluse apertamente S. *Leone Magno*, quando a' Vescovi della Provincia di *Vienna* scrisse (25), *essere secondo l' antica consuetudine* (raffermata dal Concilio di *Sardica*) *stati dall' Appostolica Sede per l' appellazione di varie cause o ritrattati o* CONFERMATI i *Giudizj* (delle Provincie). Ora la podestà di confermare i Giudizj de' Sinodi è ella mera facoltà di commettere i Giudici? Ma v' è di più. Perocchè se il Papa anche nelle cau-

(24) *Quæ decreverit, confirmata erunt.*

(25) Ep. X. T. I. oper. S. Leon. Ball. edit. col. 634. *Nobiscum itaque vestra fraternitas recognoscat Apostolicam Sedem, pro sui reverentia a vestræ etiam provinciæ Sacerdotibus innumeris relationibus esse consultam & per diversarum, quemadmodum vetus consuetudo poscebat, appellationem causarum, aut retractata, aut confirmata fuisse judicia.*

cauſe, dove a lui non ſi appellava, poteva *confermare* i decreti de' Sinodi, poteva dunque ancora tor loro la forza. Son queſte facoltà relative, una delle quali ſtar ſenza l' altra non può. Ma laſciamo le cauſe, dove ſolo ſi chiedeva nuovo giudizio ſenza propria appellazione. Paſſiamo all' altre di appellazione. Il Papa ſecondo *Febbronio* non può diffinirle in *Roma*, ma ſolo ha diritto di commetterne nelle Province la reviſione, o al più di mandarci un legato. Se *Febbronio* aveſſe oſſervata la formola da *Oſio* adoperata: *ſi degni ſcrivere* (26), avrebbe inteſo che non ſi preſcriveva al Pontefice legge, ma ſolo gli s' inſinuava un modo più facile di ſpedir le cauſe nelle Province. Del reſto non poteva egli ſecondo *Oſio* mandare al ſecondo giudizio legati, i quali ſentenziaſſero per l' autorità di lui, che aveali diffiniti? (27) Avea dunque egli podeſtà di giudicarne per ſe medeſimo. Se egli non aveſſe queſt' autorità avuta, come avrebbe potuto comunicarla a' ſuoi Legati? Innoltre ſe dopo interpoſta l' appellazione dal ſecondo giudizio non ſi poteva ſecondo il Canone quarto ordinare un altro Veſcovo; ſoſpeſo era dunque quel ſecondo giudizio, e il

ANNO DI CRISTO CCCXLVII.

[26] Can. 7. *ſcribere dignetur*.
(27) Ivi: *habentes ejus auctoritatem, a quo deſtinati ſunt*.

ANNO DI CRISTO CCCXLVII.

il Vescovo pareva, non esser deposto (28). Ma lo stesso Canone quarto non ci dice espressamente, che dopo il secondo giudizio fatto nella Provincia se il Vescovo condannato appellasse ancor da questo, si dovea al Tribunale del Papa diffinire la causa? (29) L'abbiamo pur veduto. Or questo giudizio doveasi fare in *Roma*, e non nella Provincia.

VII. Tutti i Romani Pontefici hanno così interpetrati questi Canoni senza che alcuno prima di *Fozio* e d' *Incmaro* si avvisasse di dar loro travolte esplicazioni. Ciò si farà palese nel decorso di questa storia. Ci basti qui sentire *Gelasio* nel commonitorio a *Fausto*. Grida egli contro gli *Acaciani* (30): *o i preclari maestri e custodi de' Canoni!* e mostra di additare in costoro i *Febbronj* loro seguitatori, che osano di opporre al Romano Pontefice i Canoni, eglino che ne sono i più spacciati e arditi vilipenditori. Udite dunque *Febbronj* quanti esser potete. I *Canoni*, sì i Canoni *son quelli*, *che hanno voluto* (nel Concilio di *Sardica*) *che all' esame della Sede Apposto*lica *fosser portate le* APPELLAZIONI *di tutta la Chie-*

(28) Can. IV. *post appellationem ejus qui* VIDETUR *esse depositus*.

(29) Ivi: *nisi causa fuerit in judicio Episcopi Romani determinata*.

(30) Ep. IV. T. VIII. Conc. edit. Mans. col. 18. O *canonum magistros, atque custodes!*

ANNO DI CRISTO

Chiesa (31). Gli stessi *Greci*, che scrissero avanti lo scisma non hanno i Canoni *Sardicesi* altramente spiegati. *Teodoro Prodromo* il Seniore, il quale nell' opera dal *Papadopoli* nelle sue *Prænozioni Mistagogiche* tratta primamente a luce si fece il primo ad interpetrare i Canoni (32), così parla: *sempre a' condannati in ogni giudizio è lecito appellare al Vescovo Romano, e di suo comandamento esser di nuovo giudicati* O DA LUI, *o da' suoi Legati.* CCCXLVII.

VIII. E' ora a dimostrare, che questo diritto non fu dato al Papa dal Concilio di *Sardica*, ma sibbene più chiaramente spiegato, e raffermato. Si osservino i Canoni quarto e settimo, i quali soli trattano dell' appellazione, se parola pure ci sia, dalla quale si scopra, avere i Padri del Sinodo preteso di conferire al Pontefice un gius nuovo. Il Canone quarto suppone, che l' appellazioni si facciano, non dà il diritto di farle, e il settimo solamente addita un diverso modo di accettarle, e modo dipendente dal beneplacito del Romano Pontefice. In fatti il Canone settimo ci dice, che i Legati Appostolici hanno l' *autorità di lui, che gli ha destinati*; è egli questo un concedere al Papa un diritto, che non ave-

(31) Ivi col. 17. *Ipsi sunt canones, qui appellationes totius Ecclesiæ ad hujus sedis examen voluere deferri.*

(32) *Pag.* 367.

ANNO DI CRISTO CCCXLVII.

aveva? O non piuttosto un dichiarare un gius che altronde, cioè pel suo primato gli competeva? Ma come avrebbe il Concilio di *Sardica* conceduto al Papa un diritto, che come vedemmo, è una necessaria appendice del suo primato senza che avessegli il primato medesimo conceduto? E ogni altra cosa posta da parte, se molto innanzi del Concilio di *Sardica* e fino da' primi tempi della Chiesa da tutte le parti dell' *Oriente*, e dell' *Occidente* furono i Papi soliti di ricevere appellazioni, e almeno di giudicare in *Roma* delle sentenze de' Sinodi, come si può questo diritto chiamar nuovo, e attribuirsi a concedimento de' Padri di *Sardica*?

IX. Prima di terminar questo capo notiamo un altro fallo di *Febbronio*. Egli con infinita franchezza afferma (33), che de' Canoni di *Sardica* appena alcun uso fu fatto nell' *Oriente*, e nell' *Affrica*, anzi quivi furono contraddetti. Quanto ciò sia falso lo mostreranno i fatti, che ad esporci rimangono ne' capi seguenti. Intanto conciosiachè egli dell' *Oriente* niuna prova ci dia la qual debbasi confutare senza entrare in una più lunga discussione di questo punto, rimetto

(33) Febb. cap. V. §. 6. pag. 266. pr. edit. §. VII. pag. 337. sec. *Sardicenses ordinati in Oriente & in Africa vix ullum usum fuisse, quin eidem data opportunitate contradictum esse deprehenditur.*

metto i leggitori a quanto ſu queſto hanno ſcritto il P. *Natale Aleſſandro* (34), i *Ballerini* (35), e ultimamente il Ch. Prelato *Giuſeppe Simonio Aſſeman* nella ſua *Biblioteca Juris Orientalis* (36).

(34) *In hiſt. ſec. IV. diſſ. XXVIII. prop.* 3.
(35) T. II. *oper. S. Leon. col.* 95. e T. III. *pag. XXXIV. ſegg.*
(36) T. I. *Lib.* I. *cap. V. pag.* 110. *ſeg.*

ANNO DI CRISTO

CAPO IV.

Appellazioni portate al Papa da' tempi del Concilio Sardicese *fino al Pontificato di S.* Leone *Magno. Si disputa particolarmente dell' appellazione di S.* Giovanni Grisostomo *negata da* Febbronio. *Si mostra ancora quanto egli dal vero si allontani rappresentando i PP. Affricani come alle appellazioni contrarj.*

I. LA consuetudine è la miglior intepetre della legge. Lasciamo pur dunque le cose dianzi divisate, e per conoscere con sicurezza di non errare, se i Padri di *Sardica* abbiano, come *Febbronio* pretende, al Romano Pontefice conceduto eglino un nuovo gius di prescrivere la revisione delle cause nella Provincia giudicate, o non anzi abbiano, come noi vogliamo, rafferma-to, e spiegato il diritto ch' egli avea dal suo Primato, delle appellazioni, veggiamo solo, quale dopo quel Concilio sia stata l' universale, e costante pratica della Chiesa.

CCCLXXVIII. Il primo esempio, che l'Ecclesiastica storia ci somministri, è sol di trent' anni dopo quel Sinodo, ed è di un Vescovo dell' *Oriente*, cioè di *Piero* Vescovo di *Alessandria*. Era all'immortal vita passato il gran difensore della Fede *Nicena*, che fu *S. Atanasio*.

Co-

Come ad *Antiochia* ne pervenne la nuova, *Euzojo* Veſcovo *Ariano* di quella Città, e per ordine dell' Imperadore *Valente* anche *Magno* Queſtore paſſaron toſto ad *Aleſſandria*, e preſo *Piero*, al quale avea S. *Atanaſio* nel ſuo morire quella Chieſa raccomandata, chiuſerlo in carcere. Riuſcì a *Piero* di fuggirſi della prigione, e avuta pronta navigazione tragittò in *Italia* a cercare da *Damaſo* Papa ajuto e ſoſtegno contro l' ereticale empietà, che avealo da quella Cattedra diſcacciato, e in ſuo luogo poſtoci un certo *Lucio*. L' accolſe *Damaſo*, e poi rimandollo con lettere, dice *Socrate* (1), le quali l' ordinazione di lui confermavano. Non rimiſe il Pontefice al Sinodo di *Aleſſandria* il giudizio della cauſa tra *Lucio*, e *Piero*, ma egli in *Roma* ne ſentenziò, e di tanta autorità fu il giudizio di *Damaſo* preſſo il Clero, e 'l popolo di *Aleſſandria*, che ſenza riguardo alla fierezza dell' *Ariano* Imperadore ſcacciaron toſto l' intruſo *Lucio*, e a *Piero* reſtituiron la Sede. Qua mirò S. *Bonifacio* I. quando a *Rufo* e agli altri Veſcovi della *Macedonia* ſcriſſe, che ATANASIO e PIERO *Veſcovi di Santa memoria della Chieſa Aleſſandrina aveano chieſto l' ajuto della Sede Appoſtolica* (2). Perlaqual ragione

ANNO DI CRISTO CCCLXXVIII.

(1) Lib. V. cap. 30. Veggaſi anche *Sozomeno l. VI. c.* 39.

(2) Ep. XV. T. I. epiſt. Rom. Pont. col. 1042. *Sanctæ memoriæ* Athanaſius & Petrus *Alexandrinæ Sacerdotes Eccleſiæ, hujus Sedis auxilium poſtularunt.*

ancora *Euterio* di *Tiane*, e *Elladio* di *Tarſo* nella lettera che al Pontefice *Siſto* indirizzarono, ricordangli eſſer ſempre e nominatamente ſotto *Damaſo* baſtata l' autorità della Sede Romana a confondere la bugia, e a fiaccar l' empietà, che in *Aleſſandria* faceva ſtrage (3).

II. *Criſtiano Lupo* (4) e lo *Schelſtrate* (5) fondati ſopra una lettera di S. *Ambrogio* e de' Veſcovi dell' *Italia* a *Teodoſio* (6) ſoggiungon qui l' appellazione di *Maſſimo Cinico* Veſcovo di *Coſtantinopoli*. Ma primamente quella lettera non è a nome del Papa, ma di S. *Ambrogio*, e degli altri Veſcovi dell' *Italia*, onde intender non ſi può di ſtretta appellazione: appreſſo quantunque l' ultimo eruditiſſimo Raccoglitor de' Concilj, che è Monſ. *Manſi* neppur dia cenno in una nota di dubitare, ſe legittima ſia quella lettera, anzi per vera abbianla dopo *Sirmondo*, che il primo la pubblicò, e *Baluzio*

(3) L. c. col. 1246. *Et olim ſiquidem ſepius jam ex Alexandria hujuſmodi hæreticis zizaniis inſurgentibus ſuffecit veſtra Apoſtolica Sedes per univerſum tempus illud ad mendacium convincendum, impietatemque reprimendam, & corrigenda quæ neceſſarium fuit, muniendumque orbem terrarum ad gloriam Chriſti tam ſub illo ter beato & inter ſanctos habendo Epiſcopo* Damaſo, *quam ſub pluribus aliis &c.* Veggaſi il dotto *Merenda* nella vita di *Damaſo* premeſſa alle opere di queſto Santo Pontefice *cap. XII. n. 5. pag. 63.*

(4) *De Rom. appell. diſſ. I. c. 30.*

(5) *Antiq. Eccleſ. diſſ. VI. cap. IV. art. 2.*

(6) *T. III. Conc. edit. Manſ. col. 631.*

luzio e *Quesnello* e *Dupin*, e i *Maurini* editori di S. *Ambrogio*, ed altri moltissimi, pur nondimeno forti per crederla falsa son le ragioni dal Sig. *David* (7), e da *Natale Alessandro* (8) portate, e quelle più che in una diatriba soggiunta alla vita di S. *Damaso* ha ultimamente prodotte il Ch. *Merenda* (9). Lasciamo pur dunque quest'appellazione. D'un'altra gran fondamento abbiamo in *Sulpicio Severo*. Erano stati in un Concilio di *Saragozza* dannati *Istanzio*, *Salviano*, e *Prisciliano*. Recaronsi dunque eglino a *Roma*, acciocchè presso *Damaso* a que' giorni Vescovo di *Roma* si purgassero degli apposti delitti (10). *Quesnello* (11) non ci vede vestigio di appellazione; eppure ragionevolissimo indizio n'è il fine di questo lor viaggio, di purgarsi, come con *Sulpicio* io diceva, de' delitti, per gli quali erano stati a *Saragozza* proscritti. Si aggiunga, che quando poco appresso il Cronista *Sulpicio* racconta il coloro viaggio a *Milano*, e l'opposizion che trovarono in S. *Ambrogio*, non dice, che presso lui cercassero di purgarsi, come dove del viaggio di *Roma* favella, anzi un'

ANNO DI CRISTO CCCLXXXI.

(7) *Jugem. Canon. pag.* 196.
(8) *In hist. Eccl. sec. IV. diss. XXVIII. prop.* 3.
(9) *Pag.* 180. *segg.*
[10] Sulpic. Sev. hist. lib. II. cap. XLVIII. *At tum* Instantius, Salvianus, & Prisscillianus Romam *profecti*, *ut apud* Damasum *Urbis ea tempestate Episcopum objecta purgarent*.
[11] *In S. Leon. diss. V. part. I. cap.* 16.

ANNO DI CRISTO un' altra volta inculca questo intendimento, che ebbero quegli Eretici di scolparsi de' reati, che i Padri di *Saragozza* avean creduto di dovere in loro punire. Perocchè racconta, che quando coloro a *Roma* pervennero *bramosi di purgarsi a* DAMASO, *neppure furono alla presenza di lui ricevuti* (12). La qual fermezza di *Damaso* fa sibbene onore al Concilio di *Saragozza*, ma non prova che i condannati da questo Sinodo non appellassero a *Damaso*. Il diritto delle appellazioni non si riconosce solo dall' accettarle; ugualmente risplende nel rigettarle (13).

III. L' ordin de' tempi ci conduce a S. *Giovangrisostomo*. E' stato sempre comun consentimento de' Latini Scrittori, che il Santo Vescovo di *Costantinopoli Giovanni* dall' iniquo giudizio de' suoi condannatori si appellò alla Sedia Appostolica. *Febbronio* confessa (14), che *Gelasio* Papa ha similmente pensato, ed agli altri ha su ciò aperta la strada. Qual pregiudizio contro di lui l' autorità di sì santo e sì antico Pontefice, il quale scrivendo per abbattere l' alterezza degli *Acaciani* dovea con sommo avvedimento schi-

CCCCIV.

[12] Ivi: *hi ubi* Romam *pervenere* Damaso *se purgare cupientes, ne in conspectum quidem ejus admissi sunt.*

[13] Vegganſi i *Ballerini* nelle osservazioni sulla quinta dissertazion di *Quesnello T. II. oper. S. Leon. col.* 933.

[14] Cap. V. §. VIII. pr. edit. pag. 277. §. 9. p. 348. sec. *concludunt Romani, præeunte hic* Gelasio *Papa, appellatum a* Chrysostomo *ad* Innocentium, *hunque rogatum, ut Pontificia sua auctoritate judicia in Oriente lata irritaret.*

ſchivare checchè o dubbio eſſer poteſſe, o a cavillazioni ſoggetto? Egli tuttavia da *Pievo* de *Marca* (15) e da *du Pino* (16), anzi pure dall' Eretico *Baſnage* (17) raccattando qualunque coſa a indebolire la Pontificia podeſtà eſſer ſembraſſe d' alcun valore, ſi è avviſato di ſoſtenere, che il *Griſoſtomo* non appellaſſe a *Roma*, e sì ignorar non poteva le forti riſpoſte a coloro fatte da' *Romani*, com' ei con certo diſprezzo chiama i ſoſtenitori di queſt' appello, e tra queſti dal Sig. *David* (18), da *Natale Aleſſandro* (19), dal *Pagi* (20), da *Criſtiano Lupo* (21), e da altri non *Italiani*. Or concioſiachè a lui pur piaccia di ritornare in campo con armi già ſpezzate, non gli opporremo che quelle ſteſſe ragioni, onde furon già rotte; nel che ci varremo pur delle parole, con che contro altro Novatore le propoſe in queſti ultimi tempi il celebre P. *Bianchi Minor Oſſervante* (22). Solo andremo quà e là accorciando il ſuo lungo diſcorſo, e qualche picciola o giunta, od oſſervazione ſecondo il biſogno ci frapporremo. Cominciam dalla lettera, che

[15] *De Conc. lib. VII. cap. 9.*
[16] *De ant. Eccleſ. diſcipl. diſſ. II. cap. II. §. II. pag. 168. ſegg.*
[17] Negli Annali.
[18] *Des Jugem. Canoniq. chap. VII. art. 5.*
[19] *In Sæc. IV. diſſ. XXVIII. prop. 3.*
[20] *In critica ad ann. 404. n. 16. ſegg.*
[21] *De appellat. diſſ. I. cap. XVII.* e altrove.
[22] *Dell' Eſterior polizia della Chieſa T. V. p. II. pag. 81. ſegg.*

a Papa *Innocenzio* ſcriſſe il *Griſoſtomo*. „ Nar-
„ rando egli per ordine ciò, che era ſtato
„ fatto contro di lui nel Conciliabolo *ad*
„ *Quercum* ſiegue a raccontar, com' egli tor-
„ nò in *Coſtantinopoli* chiamatovi dall' Im-
„ peradore, come fu reſtituito per conſen-
„ ſo di molti Veſcovi, com' egli cercò un
„ Concilio, dove foſſero preſenti i ſuoi ni-
„ mici, ma non vi ſedeſſero come Giudi-
„ ci, dove li foſſe dato copia dell' accuſe
„ iniquamente appoſtegli: indi proſiegue co-
„ me improvviſamente fu condannato da'
„ ſuoi nimici ſenz' averlo aſcoltato: e ſten-
„ dendoſi a narrar l' occupazione violenta
„ fatta della Chieſa la notte del Sabbato
„ Santo, ed i graviſſimi ſconcerti, e gli
„ orrendi ſcandali perciò ſucceduti, qui pon
„ fine alla ſua narrazione, e dopo eſpoſto
„ tutto il fatto così ſoggiugne: *Acciocchè*
„ *adunque tanta confuſione non invada tutta la*
„ *terra; che giace ſotto il Cielo, vi preghia-*
„ *mo, che per mezzo di voſtre lettere dinun-*
„ *ziate, non avere alcun vigore, ſiccome per*
„ *lor natura non lo hanno, le coſe tanto ini-*
„ *quamente decretate contro di noi da una del-*
„ *le parti, noi aſſenti, e non ricuſanti il giu-*
„ *dizio: e che coloro, ch' hanno oſato commet-*
„ *ter tali coſe, ſoggiacciano alle pene dell' Ec-*
„ *cleſiaſtiche leggi: Concedete adunque a noi,*
„ *i quali non ſiamo ſtati nè convinti, nè ri-*
„ *preſi, nè dimoſtrati rei, il goder quanto pri-*

„ *ma*

„ *ma della comunione delle voſtre lettere, del-* ANNO DI
„ *la voſtra carità, e di tutte l' altre coſe,* CRISTO
„ *ſiccome per lo innanzi* (23). Ma il ricor- CCCCIV.
„ rere al Romano Pontefice, acciocchè di-
„ nunzj eſſer di neſſun vigore un giudizio
„ fatto, benchè ingiuſtamente da un Sino-
„ do, dichiari ſoggiacere alle pene impoſte
„ da' Canoni i Giudici iniqui, conceda al
„ depoſto la comunione, la carità, e la
„ pace in quella guiſa, che le godea prima
„ della depoſizione, ch' altro mai è, ſe non
„ è appellazione? " Noi abbiamo col P. *Bianchi* recate le parole del *Griſoſtomo* riferite da *Palladio* ſecondo l' interpetrazione di *Bigozio*, la quale eſſer non può ad alcuno ſoſpetta di parzialità verſo il Romano Pontefice, e adottata dal Benedettino *Couſtant* (24). Nondimeno ſe vuolſi, traducanſi come preſſo *Febbronio* (25): *prego che tu ſcriva che coſe sì iniquamente adoperate, e da una ſola*

(23) *Ne igitur tanta confuſio omnem, quæ ſub cœlo eſt, terram invadat, rogo ut per epiſtolas denuntietis, ea quæ tam inique acta ſunt ab una parte, abſentibus nobis, & non declinantibus judicium, nullum habere robur,* (μηδεμίαν ἔχειν ἰσχύν) *ſicut ex ſua natura nullum habent; & ut qui talia auſi ſunt eccleſiaſticarum legum pœnis ſubjiciantur. Nos igitur, qui nec convicti, nec reprehenſi ſumus, nec rei demonſtrati, litteris veſtris quamprimum frui date & caritate veſtra, cæteriſque omnibus, ut antea.* Lettera di S. *Giovangriſoſtomo* ad *Innocenzio* preſſo *Palladio dialog. c.* 1. ſecondo l' interpetrazione di *Bigot.*

(24) *T. I. ep. Rom. Pont. col.* 786.

(25) *L. c. Obſecro ut ſcribas quod hæc tam inique facta non habeant robur.*

ANNO DI CRISTO CCCCIV. *sola parte essendo noi assenti, e non ischivando il giudizio, non hanno valore*. Che fa ciò? „ Domandava il *Grisostomo*, che da *Innocenzo* fosser dichiarati nulli, e privi di vigore gli atti fatti contro di lui. La qual „ cosa come avrebbe potuto conseguire se „ non avesse conosciuta nel Pontefice l' autorità di dichiarar la nullità di quegli „ atti? Una semplice lettera di persona, „ che non avesse l' autorità di decretare, „ esser privi di vigore gli atti fatti, sarebbe bastata a far tacere gli *Orientali* suoi „ nimici? Che bisogno avea d' un' ignuda „ lettera d' un Vescovo *Occidentale*, quando „ avea quaranta Vescovi del suo partito, „ che apertamente dinunziavano a tutto il „ mondo, essere stata nulla, ed ingiustissima la di lui condanna? Ma il sentimento privato di questi Vescovi non bastava „ per por freno a' suoi nimici: ond' egli „ ricorse all' autorità suprema della Romana Sede, acciocchè da quella fossero cassati gli atti fatti contro di lui, e sottoposti alle pene Ecclesiastiche i suoi ingiusti condannatori. "

IV. Ma ripiglia *Febbronio* (26), che la stessa lettera fu dal *Grisostomo* scritta a *Venerio* Vescovo di *Milano*, e a *Cromazio* di *Aquileja*; dal che conchiuder si dee, che *Giovanni* non domandi a niuno degli *Occidentali*

[26] *L. c.*

tali un giudizio, che annullaſſe gli atti nell' *Oriente* fatti contro di lui, ma ſolo che ciaſcuno di loro agli *Orientali* ſcriveſſe, riprovando le coſe ivi adoperate come contrarie a' Canoni, e alla forma degli Eccleſiaſtici giudizj. Tanto avea pur detto il *Dupino*. Sentiamo ora il P. *Bianchi*, il quale a coſtui replicando ci ha prevenuti nella riſpoſta al ſuo copiatore *Febbronio*. " Dove ſo-
„ no, domanda egli, dove ſon queſte let-
„ tere ſcritte dal *Griſoſtomo* a *Venerio*, ed a
„ *Cromazio* ne' medeſimi termini di quella
„ ſcritta ad *Innocenzio*? Due lettere ſi tro-
„ vano tra l' Epiſtole di S. *Giovan Griſoſto-*
„ *mo*, l' una ſcritta a *Cromazio* di *Aquileja*
„ (27), l' altra a *Venerio* di *Milano* (28).
„ Ma oltre di che queſte due lettere furo-
„ no ſcritte dal Santo Veſcovo l' anno
„ CCCCVI. come ivi oſſerva il P. *Montfau-*
„ *con*, cioè, due anni dopo la lettera ſcrit-
„ ta ad *Innocenzio*, niente affatto, neppur
„ per ombra contengono di ſimile alla det-
„ ta lettera ſcritta al riferito Pontefice,
„ come può renderſi evidente dalla lettura
„ delle medeſime. Ma ſi potrebbe dire a
„ favor del *Dupino*, che ciò chiaramente ſi
„ raccoglie dalla ſteſſa lettera del *Griſoſtomo*
„ ſcrit-

ANNO DI CRISTO CCCCIV.

(27) *Ep.* CLV. *ad* Chromatium *tom.* 3. *oper.* S. Joan. Chryſoſtom. *edit. Pariſien.* 1723. *ſtudio* D. Bernardi Montfaucon, *pag.* 689.

(28) Ep. CLXXXII. ad Vener. T. III. cit. edit. pag. 702.

„ ſcritta ad *Innocenzio*, come vien portata
„ da *Palladio*; poichè in fine di eſſa così
„ ſi legge: *Queſta ſteſſa* (cioè lettera) *è*
„ *ſcritta ancora a* Venerio *Veſcovo di* Mila-
„ no, *ed a* Cromazio *Veſcovo di* Aquileja.
„ *Siate ſalvo nel Signore* (29). Ma è facile
„ a riſpondere, che queſta clauſula è ſtata
„ aggiunta a quella lettera da qualche in-
„ terpolatore del Codice di *Palladio*, del
„ quale ſi valſero e *Ambrogio Camaldolenſe*,
„ ed il *Bigozio*. Della qual coſa fa argo-
„ mento non oſcuro il non vederſi queſta
„ clauſula in alcuni Codici ſcritti a penna
„ e citati dal P. *Conſtant* (30); come nep-
„ pure in tutte l' edizioni delle opere di
„ S. *Giovan Griſoſtomo*; nè tampoco nell' e-
„ ſemplare della ſteſſa lettera aggiunta da
„ *Frontone Duceo* all' Epiſtole di S. *Giovan*
„ *Griſoſtomo*, nè in quello, che dal P. *Mont-*
„ *faucon* è ſtato riferito in luogo ſeparato
„ tra le lettere del medeſimo Santo (31); e
„ finalmente non ſi vede nella medeſima let-
„ tera recata nelle Raccolte più eſatte de'
„ Concilj generali (32), dove in luogo di
„ quella clauſula ſi legge queſt' altra clau-
„ ſula finale di ſaluto: *Conſervatevi ſempre*
ſa-

(29) *In dial.*
[30] T. I. *epiſt.* R. P. *col.* 787.
[31] T. III. *oper. S. Joh. Chryſ. pag.* 529.
(32) Labbe T. III. *Conc. edit. Ven. col.* 59. Per al-
tro il Ch. Mon. *Manſi* ha adottata l' edizione del P.
Couſtant.

„ *ſano, e priegate per me, Signor dignissimo,*
„ *e ſantiſſimo*, διηνεκῶς ἐρρωμένος ὑπερεύχου
„ δέσποτα τιμιώτατε, καὶ ὁσιώτατε. La qual
„ coſa confeſſa ancora il P. *Couſtant*, ben-
„ chè per ſuoi fini abbia voluto piuttoſto
„ ſeguir la lezione del Codice del *Bigozio*.
„ Ma concedaſi pure, che S. *Giovanni Gri-*
„ *ſoſtomo* traſmetteſſe a *Cromazio* in *Aquile-*
„ *ja*, ed a *Venerio* di *Milano* copia della let-
„ tera, ch' egli per mezzo de' ſuoi Legati
„ mandò ad *Innocenzo*: ſi potrebbe per que-
„ ſto dedurre, ch' egli riconoſceſſe egual di-
„ ritto in que' due, che nel Pontefice *In-*
„ *nocenzo*? Non già in neſſun modo. Erano
„ que' due Veſcovi i principali tra i Veſco-
„ vi d' *Italia* appartenenti al Concilio or-
„ dinario del Papa, col qual Concilio, com'
„ era allora il coſtume, e come noi abbia-
„ mo ſopra provato, ſi riſolveano dalla Se-
„ dia Appoſtolica gli affari più importanti
„ della Chieſa ſpettanti alla Religione, ed
„ alla diſciplina. I tanti Concili celebrati
„ in *Roma* ſotto *Damaſo* coll' intervenimen-
„ to di Sant' *Ambrogio*, e del Veſcovo di
„ *Aquileja*, ed il Sinodo tenuto dallo ſteſ-
„ ſo *Innocenzo* poco dappoi in queſta medeſima
„ cauſa del *Griſoſtomo* non ci laſciano dubitar
„ di queſto coſtume della Sede Romana.
„ Era adunque coſa molto naturale, che il
„ *Griſoſtomo* appellando *Innocenzo*, ſcriveſſe
„ ancora a que' due Veſcovi, che erano al-

lora

ANNO DI CRISTO CCCCIV. „ lora i ſoli Metropolitani nelle Province „ d' *Italia*, e traſmetteſſe loro copia della „ lettera ſcritta ad *Innocenzo*, acciocchè ſe „ da quello foſſero mai ſtati chiamati al „ Sinodo, aveſſero piena informazione del- „ le coſe. Del rimanente i quattro Veſco- „ vi Legati di *Giovanni*, non in *Milano*, o „ in *Aquileja*, ma in *Roma* furono diretta- „ mente ſpediti colle lettere non ſolo di „ *Giovanni*, ma ancora de' quaranta Veſco- „ vi perſeveranti nella di lui comunione, e „ del Clero di *Coſtantinopoli*, e da *Innocen- „ zo* furon ſentiti, ſiccome da lui aſcoltati „ furono i Legati di *Teofilo*. *Innocenzo* ri- „ ſpoſe a *Giovanni*, e riſpoſe al Clero, e „ le ſole lettere d' *Innocenzo* furono ſparſe „ in *Oriente*. "

V. Rimane ora a vedere, qual giudizio faceſſe *Innocenzo* ſul ricorſo di *Giovanni*. Riprovò egli il giudizio di *Teofilo*, come ſcrive *Palladio*; ma ſoggiugne *Febbronio* (33) fecero lo ſteſſo e *Venerio*, e *Cromazio*, e altri innumerabili, ma non con forma e via giudiziale. La ragione? Ei non ne dice alcuna. Dirò dunque io il contrario, ma con recarne la ragione. Primamente *Palladio* narrando i fatti che dopo il ricorſo del *Griſoſto-*

(33) L. c. pag. 278. edit. pr. 350. ſec. *Sic* Innocentius *quidem judicium a* Theophilo *actum improbavit; quod & procul dubio* Venerius *Mediolanenſis &* Chromatius *Aquilejenſis, & infiniti alii fecere, ac non* forma aut via judiciali.

ANNO DI CRISTO CCCCIV.

ſtomo ſeguirono in *Roma* uſa la parola ἀθετήτας. Il *Bigozio* ſeguito da *Febbronio*, e da *Baſnage* l' interpetra *improbans*, ma il verbo ἀθετέω dal quale deriva quel participio, ha molti ſignificati, e oltre il generale che è *riprovare*, ha queſti altri anche più proprj di *abrogare*, *abolire*, *caſſare*, ſiccome con molti eſempli provano contro *Dupino* il P. *Bianchi* (34), e contro *Baſnage* il dottiſſimo Monſ. *Manſi* (35). Se in queſto ultimo ſenſo proprio s' intenda *Palladio*, la coſa è finita. Ma tutta l' antichità non ſi uniſce a dargli un tal ſenſo? Papa *Gelaſio* ſcrive a' Veſcovi della *Dardania*, aver la *ſola* Sede Appoſtolica aſſoluto *Giovanni* di *Coſtantinopoli*, che un Sinodo di Prelati Cattolici avea condannato (36). *Vigilio* pur Papa nel ſuo coſtituto afferma, che il *Griſoſtomo* e *Flaviano* non poteſſero eſſer dalla Chieſa reciſi, perchè l' Appoſtolica Sede li GIUDICO' a ſe immobilmente congiunti (37). *Fa-*

(34) *L. c. pag. 89. ſeg.*

(35) Nelle note alla citata diſſ. XXVIII. di *Natale Aleſſandro p.* 555. della edizion Luccheſe del 1750.

(36) Preſſo *Febbronio* pag. 275. pr. edit. 346. ſec. *Sanctæ memoriæ nihilominus* Johannem *Conſtantinopolitanum Synodus etiam Catholicorum Præſulum certe damnaverat, quem ſimili modo Sedes Apoſtolica* etiam ſola, *quia non conſenſit, abſolvit.*

(37) *Hanc regulam, & in Sanctorum*, Johannis *Conſtantinopolitani Epiſcopi, quem* Chryſoſtomum *vocant, atque* Flaviani *ejuſdem civitatis Epiſcopi, veneranda memoria conſtat eſſe ſervatum, qui licet violenter excluſi eſſent, non tamen pro damnatis ſunt habiti, ea quod ſemper inviolatam*

ANNO DI CRISTO CCCCIV.

Facondo Ermianeſe atteſta, che il giudizio dell' Appoſtolica Sede avea per lo Beatiſſimo Papa *Innocenzio* ſciolta la condanna del predetto *Giovanni* (38). E dopo ciò s' ha a dire, che *Innocenzio* non adoprò *in forma e via giudiziale?*

VI. Così è, torna a dire *Febbronio*. *Innocenzio* medeſimo nella lettera, che in queſta cauſa ſcriſſe al Clero e al popolo di *Coſtantinopoli* confeſſa, che alla giuridica deciſion ſua era neceſſario un Sinodo (39). Anche queſta obbiezione è di *Dupino*. „ Ma „ ſe il *Dupino*, *dice il P. Bianchi* (40), „ (ſe *Febbronio*, *dirò io*), non aveſſe tenu„ ti gli occhi bendati o dalla ſua paſſione, „ e dalla ſua ignoranza delle leggi, e Ca„ noni, avrebbe conoſciuto, che *Innocenzo* „ eſeguì nella cauſa del *Griſoſtomo* quel giu„ dizio, che un legittimo giudice di appel„ lazione può prudentemente uſare nel co„ noſcere una cauſa di quell' importanza, e di

latam eorum communionem Romani Pontifices ſervaverunt. Nec abſcindi ab Eccleſia dici potuerunt, quos ſibi inconvulſe unitos Apoſtolica judicavit Autoritas.

(38) Lib. VI. pag. 261. Sirmond. Theophili *ſui deceſſoris* B. Cyrillus, *ſententiam ſequens, ipſe etiam poſtea contra judicium quoque Sedis Apoſtolicæ, quæ per Beatiſſimum Papam* Innocentium, *prædicti S.* Johannis *in exilio conſtituti damnationem ſolverat, nomen ejus poſt mortem inter Dei Sacerdotes in ſacrificio recitari prohibuit.*

(39) T. I. Ep. R. P. col. 799. *Sed quid adverſus iſta in præſenti faciamus? Neceſſaria eſt cognitio Synodi, quam & jam pridem congregandam eſſe diximus. Ea enim ſola eſt, quæ hujuſmodi tempeſtatum motus ſedare poſſit.*

(40) L. c. pag. 99.

ANNO DI CRISTO CCCCIV.

„ di quella natura, qual era la causa dello „ stesso *Grisostomo*. Per intelligenza di ciò „ è necessario avvertire, che sebbene, rego- „ larmente parlando, l' appellazione inter- „ posta appresso il Giudice legittimo porta „ seco l' effetto devolutivo, e sospensivo, „ cioè devolve la cognizione de' meriti del- „ la causa al Giudice dell' appello (41); e „ sospende l' esecuzione della sentenza, ri- „ mettendo l' appellante nello stato primie- „ ro fino alla risoluzione (42): alcune vol- „ te nulladimeno non sospende l' esecuzione „ della sentenza, ammettendo solamente il „ devolutivo. I casi sono espressi tanto nel- „ le leggi civili (43), quanto nelle cano- „ niche (44). Secondariamente conviene „ osservare, che altro è appellar da una sen- „ tenza ingiusta pronunciata da Giudice com- „ petente, ed osservato l' ordine del giudi- „ zio, altro appellar da una sentenza aper- „ tamente nulla per difetto di autorità nel „ Giudice, e per mancanza di ordine giu- „ diciale: nel primo caso può darsi alcuna „ volta, che l' appello porti seco il solo ef- „ fetto devolutivo, e non il suspensivo, ma

(41) *Cap. sæpe, §. satius: de appellat. &* cap. I. & cap. *solum* 7. eod. in 6.

(42) Cap. *dilectus*, 55. *de appellat cap. licet: de offic. legat. cap. venientes*, 19. *de jure jurand. cap. Sacer. de sent. excom.*

(43) *L. Judex l. Paulus ff. de re judic. l. Divi Fratres.*

(44) *Can. quoties post 2. q. 6. cap. fin. de sequent. possess.*

ANNO DI CRISTO cccciv.

„ non mai nel secondo: anzi in questo, „ dove l' appellante resti violentemente spo- „ gliato de' suoi diritti, dee il Giudice dell' „ appello prima di conoscer de' meriti del- „ la causa, cassati, ed annullàti gli atti, „ con giudizio restitutorio rendere allo spo- „ gliato il possesso di ciò, di cui fu privo „ (45). Or poichè il giudizio fatto con- „ tro il *Grisostomo* dal Sinodo d' *Oriente* fu „ apertamente nullo, come profferito da' „ Giudici incompetenti, da' Giudici ricu- „ sati coll' eccezione d' inimicizia, e co- „ me esercitato nella persona di un assente „ senza esser sentito: ed essendo stato il San- „ to Vescovo per violenza spogliato della „ sua Chiesa; perciò ricorrendo egli ad *In-* „ *nocenzio*, ed accettando questi il ricorso, „ e l' appello, sentiti i Legati dell' una e „ dell' altra parte, prima d' ogni altra co- „ sa, come l' ordine del giudizio richiede- „ va, cassati, ed annullati gli atti del Si- „ nodo di *Teofilo* in giudizio possessorio, e „ restituì restitutorio, restituì *Giovanni* alla sua Chie- „ sa, concedendoli la comunione Ecclesia- „ stica, e con esso il possesso di tutti i suoi „ diritti, ma prudentissimamente si astenne „ dal giudicare in devolutivo, e, per così „ dire, in petitorio i meriti della causa ri- „ guardanti la verità, e la falsità dell' ac-

„ cu-

(45) *Cap. I. ex C. ex litteris, 15. de restit. & cap. ult. de ordin. cognit.*

„ cuſe, riſerbandone la cognizione al Con- ANNO DI CRISTO.
„ cilio Generale. Queſto adunque fu il pri-
„ mo giudizio rettiſſimo e ordinatiſſimo d' CCCCIV.
„ *Innocenzo*, dal quale non rimaſe già il
„ *Griſoſtomo* aſſoluto dalle accuſe, ma reſti-
„ tuito al poſſeſſo di quelle ragioni, delle
„ quali fu violentemente ſpogliato. Nè per-
„ chè *Innocenzo* riſerbò ad altro Sinodo le-
„ gittimo d' *Occidentali*, e d' *Orientali* la co-
„ gnizione di queſta cauſa in devolutivo,
„ credette perciò di non poterla eſſo cono-
„ ſcere: mentre avendola conoſciuta in ſo-
„ ſpenſivo, ed in poſſeſſorio, poteva anco
„ conoſcerla in devolutivo, ed in petitorio.
„ Ma la gravità della cauſa, in cui oltre
„ l' impegno di tanti Veſcovi d' *Oriente*, e
„ ſpecialmente di *Teofilo* primo Veſcovo del-
„ la Chieſa *Orientale*, e uomo di celebre
„ fama appreſſo gli *Occidentali* per le ſue
„ lettere Paſquali tradotte in latino da S.
„ *Girolamo*, correva ancora l' impegno del-
„ la Corte di *Coſtantinopoli*, richiedeva ch'
„ egli non la giudicaſſe ſolo, ma inſieme
„ con un Concilio Generale, cui' preſiedeſ-
„ ſero i ſuoi Legati, ed a nome ſuo proſ-
„ feriſſero la ſentenza Sinodale: in quella
„ guiſa, che fu giudicata dappoi la cauſa
„ di *Neſtorio* dal Concilio *Efeſino*, e da
„ *Dioſcoro* nel Concilio di *Calcedonia*. S' in-
„ gannano adunque a partito, o ſono ingan-
„ nati dalla lor prevenzione il *Dupino*, e

ANNO DI CRISTO „ il de *Marca* (s' inganna aggiungo io, il „ loro copiſta *Febbronio*) allorchè dall' ave- „ re *Innocenzio* ſtimato neceſſario un Con- „ cilio generale per giudicar la cauſa del „ *Griſoſtomo* inferiſcono, ch'ei conoſceva di „ non aver diritto di giudicarla. "

VII. Le coſe dappoi ſeguite confermano quanto abbiam fin qui diviſato. Giunſe a *Roma Teotteno* Prete della Chieſa di *Coſtantinopoli* colla triſta novella, che *Giovanni* era ſtato con militar mano diſcacciato dalla Città, e a *Cucuſo* mandato in eſilio, e la Chieſa maggiore era da improvviſe fiamme rimaſa incendiata. *Innocenzo* da sì travaglioſi accidenti forte gravato diede a *Teotteno* lettere comunicatorie e per *Giovanni*, e per gli Veſcovi i quali comunicavano con eſſo lui [46]; ſcriſſe poi all' Imperadore *Onorio* pregandolo, che tocco da' mali sì gravi del Criſtianeſimo s'intrametteſſe con efficaci lettere preſſo al Fratello *Arcadio*, acciocchè dall'impegno di favoreggiare i turbatori della pace in fin deſiſteſſe, e libero alla Chieſa laſciaſſe il giudizio delle Veſcovili con-
CCCCV. teſe. Fecelo *Onorio* con una graviſſima lettera, in cui dopo eſpoſti i lagrimevoli diſordini, ſotto de' quali l' *Oriental* Chieſa gemea, gli mette in veduta, come eſſendo ſtati al Veſcovo di *Roma* e a quei dell' *Italia* dall' una e dall' altra parte (del *Griſoſtomo*,

(46) *Palladio* in dialog.

mo, e del condannatore *Teofilo*) mandati legati, e alla Sede Romana deferita la causa, dovea dalla comune autorità de' Vescovi consultati aspettarsi la sentenza, che formasse la regola della disciplina; nè pendente il giudizio doveasi alcuna cosa innovare, finchè profferita non fosse la diffinitiva sentenza: e nondimeno con inudito precipizio non aspettate le lettere de' Sacerdoti consultati da ambe le parti, eransi in esilio mandati i Vescovi prima destinati alla pena, che avessero la sentenza sperimentata del Vescovile giudizio (47). „ Questa te- „ stimonianza di *Onorio*, come riflette il ci- „ tato P. *Bianchi* conferma mirabilmente la „ devoluzione della causa del *Grisostomo* al- „ la Sede Appostolica, e l' appellazione di „ lui da essa ricevuta in sospensivo, e in „ devolutivo: posciachè dopo ascoltati i Le- „ gati dell' una e dell' altra parte, come di- „ ce *Onorio*, cioè, i Legati di *Teofilo*, che „ domandavano la conferma del di lui giu- „ dizio, e i Legati del *Grisostomo*, che fa- „ ce-

ANNO DI CRISTO CCCCV.

(47) T. I. Ep. R. P. 804. *Missi ad Sacerdotes urbis æternæ atque Italiæ utraque ex parte Legati, expectabatur ex omnium auctoritate sententia, informatura regulam disciplinæ (integrum nempe esse debuerat, neque quidquam novari, dum definitio deliberata procederet), cum interea mirum quoddam præcipitium festinationis exarsit, ut non expectatis litteris Sacerdotum, qui fuerant mutua partium legatione consulti, non examinatis rebus, in exilium tradeventur antistites, animadversioni prius addicti, quam sententiam judicii Episcopalis experti.*

ANNO DI CRISTO CCCCV.

„ cevano istanza per l' abolizione degli at-
„ ti, non sarebbe stato necessario aspettare
„ il giudizio del Papa, e, se si vuole, an-
„ che de' Vescovi d' *Italia* consultati da am-
„ be le parti, nè sarebbe stata cosa tanto
„ irregolare come l' esagerò l' Imperadore,
„ che pendente il giudizio, e primachè si
„ procedesse alla definizione si fossero fat-
„ te novità, e fosse stato mandato in esilio
„ *Giovanni*, se il ricorso di lui non fosse
„ stato ricevuto in grado di appellazione,
„ la quale ha forza di sospender l' esecuzion
„ del primo giudizio, e di adoperare che
„ sia nullo tutto ciò, che si fa di nuovo
„ nella causa, o dal Giudice, dal quale si
„ fa l'appello, o dalla parte, come le civi-
„ li, e le canoniche leggi ne insegnano
„ (48). " Non faccia maraviglia, che *O-*
norio asserisca, che dall' una e dall' altra par-
te furon mandati Legati e al Romano Pon-
tefice, e a' Vescovi d' *Italia*, e per comu-
ne loro autorità aspettavasi la sentenza. Il
Principe nel risolver le cause di appello so-
leva ascoltar il consiglio del suo concistoro
(49); e per ciò la deliberazione del Prin-
cipe nelle cause di appellazione chiamavasi
con-

[48] *L. 3. Cod. de appell. & l. 1. infra appellat. interpos. nihil innova. Cap. ad præsentiam 16. Cap. Electus 55. de appellat.*

[49] *Quoties Princeps appellatur, solet, vocatis Proceribus consultationem habere.* Cujacio *ad titul. digest. de appellat.*

ANNO DI CRISTO

CCCCV.

consultazione (50). Non altramente il Romano Pontefice nel diffinire le cause delle appellazioni de' Vescovi da' giudizj delle Provincie solea esaminarle nel Concilio d'*Italia*, e ascoltare il Consiglio di que' Vescovi, che allor componevano il suo supremo Senato. E sarebbe del tutto strana cosa volere da ciò dedurre, che ugual fosse l' autorità del Papa a quella d' ogni altro Vescovo d' *Italia*, o non avésse in questo giudizio maggior parte il Pontefice di quella, che aver vi potesse ogni altro Vescovo del Concilio; quando da lui come capo tutta scendeva l' autorità.

VIII. Si tenne finalmente un Sinodo in *Italia*, e la comune determinazione fu che se ne convocasse uno a *Tessalonica* d' *Occidentali*, e di *Orientali*. Ecco l' istruzione, che *Innocenzio* diede a' suoi Legati: *che* Giovanni *entrar non dovesse in giudizio, se prima non gli fossero restituite e la comunione, e la Chiesa, acciocchè, tolta ogni occasione di ricusare il giudizio, spontaneamente venisse al confesso* (51). Chi non è cieco, vede, da *Innocenzio* volersi, che dal Concilio non si metta in disputa, se a *Giovanni* debba, o non debba restituirsi la comunione, e la Chiesa; perocchè ordina assolutamente, ch'

[50] *Consultatio igitur est consilium Principis & Conventus coacti Senatus ad dirimendas causas appellationis*, Cujacio *ad tit. 62. lib. 7. cod.*

[51] Palladio *in dial.*

ANNO DI CRISTO CCCCV.

egli al giudizio non si presenti, se prima di fatto non siagli restituita la comunione, e la Chiesa. Ecco dunque, che *Innocenzio* conosce di aver giudicata la causa di *Giovanni*, conciosiachè per solo ordine di lui e senz' altro giudizio del Concilio esser dovesse colla comunione rimesso al possesso della sua Chiesa. A che dunque convocare il Concilio? Per la punizione della violenza, che contro il Santo Vescovo erasi usata. E certo chi al Principe ricorre, come ad *Innocenzio* avea fatto il *Grisostomo*, per via di querela di violento spoglio, due cose domanda, la restituzione primamente della possessione, indi il gastigo del delitto di violenza; perlaqualcosa debbe il Principe in primo luogo con sollecito giudizio restituir lo spogliato; e poi criminalmente procedere alla cognizione della violenza, siccome abbiam dalle leggi (52). Così *Innocenzio* dopo avere alla Chiesa restituito il ricorrente spogliato cassando gli atti del giudizio fatto contro di lui volle prender cognizione della violenza, e dell' aperta violazione de' Ca-

[52] *Majorem celeritatem desiderant reformatio, & restitutio possessionis vi ereptæ, quam executio criminis*, ex l. Julia *de vi publica, vel privata* „ *& hoc est, quod ait* „ l. fi quis inf. ad l. Juliam *de vi publica*: ante omnia causam violentiæ examinari „ *ideſt, causam possessionis vi ereptæ, examinari, ut quam primum redintegretur, non publicum violentiæ crimen, quia ut ait eadem lex, prius est finienda causa possessionis, quam perveniatur ad crimen violentiæ*. Cujacio ad tit. 62. lib. 7. Cod.

Canoni commessa da *Teofilo*, e da' suoi confederati; ma a questa cognizione per le ragioni dianzi tocche era necessario il Concilio, e però volle il Papa, che ad esso si recasse *Teofilo*, conciosiachè contra di lui si dovesse il giudizio istituire. Vegga oggimai *Febbronio*, se *Innocenzio* nella causa del *Grisostomo* niente più abbia adoperato di quello che han fatto *Venerio* di *Milano*, *Cromazio* d' *Aquileja*, ed altri infiniti senza forma e via giudiziaria. ANNO DI CRISTO

IX. Noi intanto l' incominciato racconto proseguendo diremo di un appello, del quale i Padri di un Concilio *Cartaginese* ci danno aperto indizio. *Primoso* Vescovo *Tiganese* nella *Mauritania Cesariese* di non so quai cose accusato, nè volendo per suoi motivi comparire nel Sinodo della Provincia ottenne dall' Imperadore lettere, nelle quali gli si accordava di far la sua causa trattare in un plenario Concilio dell' *Affrica*. Ma neppure a questo plenario Sinodo si presentò, comecchè secondo l' Imperiale rescritto ci fosse chiamato. Però i Vescovi della *Mauritania* nel Concilio di *Cartagine* domandarono, che a Papa *Innocenzio* si scrivesse, avvertendolo, che *Primoso* era stato citato al Concilio, ma non erasi ritrovato (53). Chiaro CCCCVII.

[53] Cen. XCVII. Cod Afric. T. III. Conc. Manss. edit. col. 802. *Protestatos esse præterea Mauros* Cæsareenses *constat*, Primosum *per Principales civitatis Thiganensis conven-*

ANNO DI CRISTO CCCCVII.

ro è, avere questi Vescovi supposto, che *Primoso* avesse al Tribunale d' *Innocenzio* rimessa la sua causa; altrimenti non v' ha ragione, onde con tanta premura volessero, che al Papa si desse avviso della citazion di *Primoso* fatta dal Concilio, e della sua renitenza a comparirci. E nondimeno non dolgonsi, ch' egli dall' *Affrica* si fosse a *Roma* appellato; non dicono, esser questa cosa contraria all' *Affricana* disciplina; solo si danno pensiero, che *Innocenzio* sia informato della condotta di *Primoso*, acciocchè non restasse ingannato. Di altri appelli dall' *Affrica* mandati a *Roma* fa menzione S. *Agostino* in una lettera (54), della quale all' anno CCCCXXIII. tornerà il ragionamento, e checchè dica il P. *Coustant* (55), vano è pretendere che questi appelli seguissero tutti dopo il 418. se non supponendo ciò che non si proverà mai, e anzi si può facilmente convincere di falsità, essere stati prima di quell' anno vietati nell' *Affrica* gli appelli a *Roma*. E certo gli esempli, che ivi accenna S. *Agostino*, sono di *Prisco*, di *Vittore*, e di

ventum litteris eorum fuisse, ut secundum principalia scita plenario Concilio sui præsentiam faceret. Et ut oportuit, requisitus Primosus, *repertus non est, sicut Diaconi renunciaverũt. Sed quia poposcerunt eidem* Mauri *de plenario Concilio oportere litteras destinari ad Venerabilem fratrem Senem* Innocentium, *has placuit mitti, ut agnoscat* Primosum *requisitum a Concilio & minime fuisse repertum.*

[54] *Ep. CCIX. ad* Cælestin.

[55] *T. I. Ep. R. P. col. 1056. not. c.*

e di *Lorenzo* tutti Vescovi della *Mauritania Cesariese*. Ora quantunque il fatto di *Lorenzo* esser possa seguito intorno il 419. non così gli altri due. Perocchè credibil cosa non è, che infra brevissimo spazio di tre in quattro anni, cioè dal 419. al 423. nel qual anno quella lettera fu da S. *Agostino* mandata al Pontefice *Celestino*, nella sola *Mauritania* tre cause di appello andassero a *Roma*. D'altra parte trovando noi alla Conferenza del 411. sottoscritto un *Prisco* Vescovo *Quidiese* nella *Mauritania* possiamo credere, che egli sia il *Prisco* di *Agostino*: almeno se dall' incontrarsi in un Concilio del 419. sottoscritto un *Lorenzo* Vescovo *Icositano* della *Mauritania* il *Coustant*, ed altri argomentano esser lui il *Lorenzo* mentovato da S. *Agostino*, perchè co' *Ballerini* (56) non direbbesi per simil ragione il medesimo il *Prisco* di S. *Agostino*, e quello della Conferenza? Il che posto è più probabile, che intorno l' anno stesso 411. o nel seguente vada posto l' appello di questo Vescovo, e forse quello ancor di *Vittore*.

ANNO DI CRISTO

CCCCVII.

CCCCXIV.

X. Tre anni dappoi lo stesso *Innocenzio* giudicò una causa di appello di *Bubalio* e di *Tauriano* Vescovi condannati dal Sinodo di *Macedonia*. De *Marca*, e 'l P. *Coustant* (57) hanno preteso, che i Vescovi della *Mace-*

d-

(56) *T. II. oper. S. Leon. col. 963*
(57) *Col. 842. e 927.*

ANNO DI CRISTO CCCCVII.

donia di mal animo toleraſſero queſt' appello, e ſe ne doleſſero al Papa. Ma s'ingannano, come hanno moſtrato il Sig. *David* (58), *Criſtiano Lupo* (59), *Natale Aleſſandro* (60). I Veſcovi ſteſſi della *Macedonia* ben due volte aveano ad *Innocenzio* mandati i loro lamenti contro *Bubalio*, e *Tauriano*, e aveanlo ſtimolato a condannarli (61). Riconoſcevan dunque, eſſer lui Giudice di queſta cauſa. Come dunque ſarebbonſi querelati, ch' egli ſen foſſe uſurpato il giudizio? Senza che *Rufo*, al quale è primamente la lettera d' *Innocenzio* indiritta, non era Vicario del Papa nell' *Illirico*? E ſuo ufizio non era di riferire al Pontefice le cauſe più gravi di quelle Chieſe? Di queſto aveanlo il medeſimo *Innocenzio* principalmente incaricato, quando avealo in quelle parti ſuo Vicario coſtituito (62). Ed egli alla teſta de'

(58) *Jugem. canon. chap. X. art.* 3. *pag.* 542. *ſegg.*

[59] *Diſſ. I. de appell. c.* 31.

[60] *In Sæc. IV. diſſ.* XXVIII. *prop.* 3. *ad object.* 8. *pag.* 549. *edit. luc.* 1750.

(61) Innoc. ep. XVIII. T. I. ep. R. P. col. 841. *Mora Coepiſcoporum noſtrorum* Maximiani & Eumenii, *vel potius importunitas temporum fecit, ut vos iteraretis de* Bubalio & Tauriano *quærimoniam*, & *nos iterum in homines perditiſſimos inſurgeremus*.

[62] Ep. XIII. col. 817. *Arripe itaque, dilectiſſime Frater, noſtra vice per ſuprafcriptas Eccleſias, ſalvo earum primatu, curam: & inter ipſos Primates primus, quidquid eos ad nos neceſſe fuerit mittere, non ſine tuo poſtulent arbitratu. Ita enim aut per tuam experientiam quidquid illud eſt, finietur; aut tuo conſilio ad nos uſque perveniendum eſſe mandamus.*

de' Vescovi di quelle regioni dovea ad onta recarsi, che il Papa tornasse ad esaminare il loro giudizio? Ma che cercar conietture, quando *Innocenzio* apertamente dichiara il motivo, che avea que' Vescovi della *Macedonia* messi in cattivo umore. *Bubalio* avea finte alcune lettere d'*Innocenzio*, e queste sparse nella Provincia; vantandosi che il Papa era seco lui di comunione (63), quando all' opposto *Innocenzio* avea raffermato il giudizio de' Vescovi della *Macedonia* contra di lui, e del Collega. ANNO DI CRISTO

XI. Due appelli più memorabili abbiamo nel prim' anno di *Zosimo* successor d'*Innocenzio*. Il primo fu quello di *Celestio* già condannato in un Concilio di *Cartagine*. Di questo appello fan fede *Facondo Ermaniese* (64) e lo stesso *Zosimo* nella lettera che scrisse ad *Aurelio*, e agli altri Vescovi dell' *Affrica* (65). L' altro è di *Patroclo* Vescovo d'*Arles*. Il Concilio di *Tori-* CCCCXVII.

[63] Ep. XVIII. col. 842. *Verum illud video moviſſe animos veſtros, quod in multis* Bubalius *ſæpe fallaciis deprehenſus objecerit exemplaria fictarum quaſi a nobis litterarum, cum pro conſuetudine hominis nihil, quod proferre, jam fide digniſſimum videretur.*

(64) Lib. VII. c. 3. pag. 277. Sirm. edit. *Inveniens poſtremo* B. Zosimum . . . . *fidem ipſius* Pelagii *ejuſque complicis Cæleſtii, quem in Eccleſia Carthaginenſi convictum, atque appellantem Sedem Apoſtolicam, & ipſe geſtis diſcuſſerat, tanquam veram & catholicam laudantem.*

(65) Ep. II. T. I. Ep. R. P. col. 944. Cæleſtius *Præsbyter noſtro ſe ingeſſit examini, expetens ea, quæ de ſe Apoſtolicæ Sedi aliter, quam oportuit, eſſent inculcata, purgari.*

ANNO DI CRISTO CCCCXVIII.

Torino avea a *Procolo* Vescovo di *Marsiglia* aggiudicate le ordinazioni della Provincia *Narbonese Seconda*. *Patroclo* ne appellò a *Zosimo*, nè può negarlo *Quesnello*, e solo si duole, esser questo stato un attentato di *Patroclo*, e *Zosimo* cassò la sentenza del Sinodo di *Torino* (66). Ma sotto il Pontificato di *Zosimo* gran controversia si accese tra 'l Romano Pontefice, e la Chiesa *Affricana*. Alle Calende di Maggio del 418. si adunò un Concilio in *Cartagine*, dal quale a' Preti, e a' Cherici furon proibite le appellazioni oltrammare, cioè alla Sede Apostolica. Nulladimeno il Prete *Apiario* essendo stato scomunicato e deposto da *Urbano* Vescovo di *Sicca* nella Provincia *Proconsolare*, per via di appello ricorse a Papa *Zosimo*. Il Pontefice irritato dal decreto del Concilio *Cartaginese*, del quale forse dallo stesso *Apiario* avea avuta contezza, prese più forte impegno in questo affare. Per procedere tuttavia con minore disgusto degli *Affricani*, che dal fatto decreto esser doveano più fermi

(66) Zos. ep. V. T. I. ep. R. P. col. 959. *Attamen illa præsumptio* [di Procolo] *nos admodum movit, quod in Synodo* Taurinensi, *cum longe aliud ageretur, in Apostolicæ Sedis injuriam subripiendum putavit, ut sibi concilii illius emendicata præstaret obreptio ordinandorum Sacerdotum veluti Metropolitano in Narbonensi secunda Provincia potestatem... Et quia redire in ordinem suum intermissa præcipimus, fratres carissimi, Metropolitanus Arelatensis civitatis Episcopus jam inde a* Trophimo *ordinationis seriem temporibus roboratum inviolabili in utraque Narbonensi & Viennensi auctoritate possideat.*

mi in ripugnare all' appello del Prete, ſpedì tre Legati nell' *Affrica*. Ciò ſono *Fauſtino* Veſcovo di *Potenza*, *Filippo* e *Aſello* Preti della Chieſa Romana. I Legati furono dal Papa incaricati di eſaminare, e giudicare la cauſa di *Apiario* co' Veſcovi vicini. Era queſto conforme al Canone degli *Affricani* medeſimi, i quali nello ſteſſo Concilio *Cartagineſe* aveano determinato, che trovandoſi i Preti, e gli altri inferior Cherici gravati da' giudizj de' loro Veſcovi, poteſſero a' Veſcovi vicini aver ricorſo. Ma concioſiachè gli *Affricani* poteſſero da una ſiffatta legazione eſſer commoſſi, diede *Zoſimo* a' Legati un' iſtruzione, nella quale ancora inſerì i Canoni *Sardiceſi*, che ſpiegavano il dritto delle appellazioni, e della legazione, ma chiamati da lui *Niceni* (67). Nel che niuna frode egli commiſe, checchè abbian garrito gl' impudentiſſimi Centuriatori di *Maddeburgo*. Il Sinodo *Sardiceſe* da *Grato* Primate di *Cartagine*, che con altri 35. Veſcovi *Affricani* eraciſi trovato in perſona, fu approvato e ſottoſcritto. Poteva egli temere, non foſſe da loro riſpettata l' autorità di un tale Concilio? Maſſimamente che nel Sinodo *Cartagineſe* II. (68) aveano profeſſato, che ſervar ſi doveano gli ſtatuti degli antichi Padri. *Zoſimo* dunque in così

ANNO DI CRISTO CCCCXVIII.

(67) *Zoſ. ep. XV. col.* 981. *ſegg.*
(68) Can. X. *a nobis veterum ſtatuta ſervari debere.*

ANNO DI CRISTO CCCCXVII così fare ad altro mirò, che ad imporre agli *Affricani*. Seguì egli il costume della Chiesa Romana la quale avea nel suo Codice i Canoni *Sardicesi* descritti dopo i *Niceni* di seguito, e sotto il medesimo titolo, siccome nel Codice di *Giustello*, e in altri Mss. si sono trovati (69). Anche *Innocenzio* aveali sotto il nome di *Niceni* citati, anzi nella pistola al clero, e al popolo di *Costantinopoli* protesta, che i SOLI CANONI NICENI voglionsi osservare. I Successori di *Zosimo* senza trarne S. *Leone Magno* non con altro nome citarono i Canoni *Sardicesi* che di *Niceni*. Non accade inutilmente cercare, donde sia nato questo costume; bastici sapere, che fu. Per altro i Cardinali *Bellarmino* (70) e *Baronio* (71) pensarono, che avendo i Canoni *Sardicesi* avuto ad Autori pressocchè gli stessi Padri, che già i *Niceni*, con *Osio* alla testa, fossero quinci riguardati come un'appendice de' Canoni di *Nicea*. Il P. *Amort* ha trovato nella Canonica *Diessense* un antichissimo Codice, nel quale oltre il Concilio *Niceno* ci ha *Concilium Nicenum* XX. *Episcoporum*, il quale si chiama *secondo*. I Canoni di questo Concilio e nel numero e nella sostanza sono gli stessi, che i *Sardicesi*. Quinci il Ch. Editore (72) con-

(69) Vegganſi i *Ballerini T. III. oper. S. Leon. pag. LIX. segg.*

(70) *Lib. II. de Rom. Pont. c. 25.*

coniettura, che venti Veſcovi *Occidentali* dopo la partenza degli altri Padri celebraſſero da ſe in *Nicea* un altro Concilio, in cui queſti Canoni foſſer fatti primamente, benchè dipoi dal *Sardicenſe* foſſero adottati, e più ſteſamente ſpiegati. La qual coniettura ſe vale, già vedeſi perchè ne' Codici dell' *Occidente* foſſer copiati dopo i *Niceni* come un loro ſeguito, e intitolati *Niceni*. Torniamo a' Legati di *Zoſimo*. Giunti che furon nell' *Affrica*, *Aurelio* convocò un Concilio a *Cartagine*. Quivi gran diſputa fu ſu queſti Canoni. Non v' ha dubbio, che ſe agli *Affricani* foſſero ſtati noti i Canoni del vero *Sardicenſe* Concilio, la diſputa ſarebbeſi ſubito terminata, e lo confeſſano ancora il P. *Couſtant* non molto favorevole alle appellazioni (73), e il *Tillemont* (74). Ma agli *Affricani* riuſciron nuovi. Perocchè eglino da una parte ne' loro Codici del Concilio *Niceno* Ecumenico non aveano que' Canoni, e d' altra parte quantunque *Grato* Veſcovo di *Cartagine*, come ho accennato, foſſe già intervenuto al Concilio di *Sardica*

(71) *Ad ann.* 347.

[72] *T. I. Elem. Juris Can. pag. V. ſeg.* 159.

[73] *Tantum*, dic' egli col. 982., *ea de cauſa decretis illis, quæ* Zoſimus *Nicæna appellarat, concedere ſe non poſſe epiſt.* 2. *ad* Cæleſtinum *n.* 4. *ſcribunt, quia id inquiunt,* in nulla invenimus patrum Synodo ſcriptum. *Si igitur hoc tam gravi in Synodo conſtitutum reperiſſent, eos ſtatim* Zoſimi *voluntati obſecuturos fuiſſe quis dubitet?*

[74] Nella vita di S. *Agoſtino art.* 324.

e aveſſene nell' *Affrica* recate copie, aveano di quel Concilio perduta ogni memoria ſiffattamente che da una lettera di S. *Agoſtino* (75) ſcritta nel 398. abbiamo, non altro Concilio di *Sardica* eſſere ivi ſtato conoſciuto, che il Conciliabolo di *Filippopoli* nella *Tracia* dagli Sciſmatici divolgato colla falſa data di *Sardica* per ingannare il mondo, e almeno diminuire preſſo gl' incauti, che della frode non foſſero conſapevoli, l' autorità del vero Sinodo *Sardiceſe*. La diſputa non potè in quel Concilio di *Cartagine* aver fine. Perlaqualcoſa fu riſoluto di richiamarla a nuovo eſame in un plenario Concilio, che ſi terrebbe l' anno appreſſo dopo la ſolennità della Paſqua; ma inſieme (tanta era la deferenza degli *Affricani* per l' Appoſtolica Sede, ſi ſtabilì, che ſenza pregiudizio d' una più eſatta ricerca foſſero intanto oſſervati que' Canoni allegati da *Zoſimo*. Di che a *Zoſimo* ſteſſo fu dal Concilio lettera dirizzata, come abbiamo da altra lettera del plenario Concilio *Affricano* al Succeſſore di lui *Bonifacio* (76).

XII.

(75) *Ep.* 44. *al.* 163.

(76) Ep. II. T. I. ep. R. P. col. 1012. *Quorum omnium de primo & tertio, id eſt ut* Romam *liceat Epiſcopis provocare, & ut clericorum cauſæ apud ſuarum Provinciarum Epiſcopos finiantur, jam priore anno etiam litteris noſtris ad eumdem venerabilis memoriæ* Zoſimum *Epiſcopum datis inſinuare curavimus, ut ea ſervare ſine ulla ejus injuria pauliſper ſineremus uſque ad inquiſitionem ſtatutorum Nicæni Concilii.*

XII. A' 28. di Maggio fu aperto queſto Concilio e oltre i Legati del Papa c' intervennero dugendiciaſſette Veſcovi. Nella Sinodica, che come ho accennato ſcriſſero a *Bonifacio* I., fanno eglino ſapere a Sua Santità, che avendo *Apiario* chieſto di tutti i ſuoi paſſati falli perdono, era ſtato alla comunione reſtituito, sì però che per la pace e tranquillità eraſi giudicato ſpediente di rimoverlo dalla Chieſa di *Sicca*, e di dargli una lettera di comunione, onde gli foſſe permeſſo d' eſercitare altrove ovunque più voleſſe, o poteſſe, le funzioni del Sacerdozio. Paſſano quinci a' Canoni concernenti le appellazioni de' Veſcovi all' Appoſtolica Sede, e degli altri Cherici a' Veſcovi delle vicine Province. E primamente tornano a confermare quel che già ſcritto aveano al ſuo predeceſſore, cioè che avrebbono oſſervato ſu l' uno e ſu l' altro punto i Canoni da eſſo allegati fino alla più diligente ricerca de' decreti del Concilio *Niceno*. Di poi ſuggeriſcono a Sua Santità come un mezzo neceſſario per terminar queſta diſputa, il conſultar le Chieſe *Orientali*, e lo pregano di ſcrivere per tal effetto a' Veſcovi di quelle parti, e ſpezialmente di *Aleſſandria*, di *Antiochia*, e di *Coſtantinopoli*, o di altre Città, ſecondochè a lui foſſe meglio paruto: non potendo metterſi in dubbio, quegli dover eſsere reputati i veriſſimi

ANNO DI CRISTO CCCCXIX.

ANNO DI CRISTO CCCCXIX.

esemplari del Concilio *Niceno* adunato, com' essi dicono, nella *Grecia*, che si troveranno concordi ed uniformi nelle diverse e più nobili Chiese di que' paesi. E fin tanto che ne vengano le risposte, di nuovo si obbligano a regolarsi ne' giudizj de' Vescovi, e de' Chierici d' inferior ordine, secondochè era stato prescritto nell' istruzione di *Zosimo* a' suoi legati. Da questa lettera niente traluce, onde i nimici di *Roma* possano trarre argomento contro le appellazioni. Piuttosto oppor si potrebbe un Canone di questo Concilio, nel quale rinnovandosi il dianzi accennato Canone del *Cartaginese* Concilio dell' anno 418. si determina, che i Preti, i Diaconi, e gli altri inferior Cherici non appellino a' giudizj d' oltremmare, ma a' Primati delle loro Provincie, o all' universale Concilio (dell'*Affrica*) SICCOME ANCORA DE' VESCOVI E' STATO PIU' VOLTE STANZIATO (77). Molte risposte si danno a questo Canone. Primamente il Cardinal

[77] *Item placuit, ut Presbyteri, Diaconi, vel cæteri inferiores clerici in cauſſis quas habuerint, ſi de judiciis ſuorum Epiſcoporum queſti fuerint, vicini Epiſcopi eos cum conſenſu ſui Epiſcopi audiant, & inter eos quidquid cauſſæ fuerit definiant adhibiti ab eo Epiſcopi. Quod ſi & ab eis provocandum putaverint, non provocent ad tranſmarina judicia, ſed ad Primates ſuarum Provinciarum, aut ad univerſale Concilium, ſicut & de Epiſcopis ſæpius conſtitutum eſt. Ad tranſmarina autem qui putaverit appellandum, a nullo intra eamdem provinciam in communionem ſuſcipiatur.* Così sta questo Canone in alcuni Codici indicati da' *Ballerini* nel tomo secondo dell' opere di S. *Leone col.* 965.

nal *Orſi* (78) e ſippur *Natale Aleſſandro* (79) con aſsai buone conghietture ſi avviſano che quelle parole: *ſiccome ancora de' Veſcovi* ec. ſieno una giunta poſteriormente inſerita. Dipoi ſe per altre non meno gravi ragioni de' *Ballerini* (80) vogliaſi, che queſte parole ſieno legittime di queſto Concilio, comecchè s' interpetrino è evidente, che non poſsono contrariare le appellazioni de' Veſcovi. E certo in primo luogo non troveraſſi alcun Concilio *Affricano*, dove ſieno ſtate queſte appellazioni proibite; come dunque potevano i Padri di queſto Concilio dirle *ſovente* vietate? In luogo ſecondo noi abbiamo una lettera di *Bonifacio* a' Legati, che erano nell' *Affrica* de' 26. d' Aprile. Il Ch. Monſ. *Manſi* è ſtato il primo a divolgarla da un Codice di *Friſinga* (81), e dipoi l' ha data ancor più corretta il celebre P. *Amort* da un Ms. della Canonica *Dieſſenſe* (82). Da queſta lettera ſi vede, aver i Legati ſcritto al Papa, che ogni turbamento eraſi acchetato, e poſte in calma le coſe; di che gran feſta menavaſi a *Roma*. Gran cambiamento ſarebbeſi fatto, ſe due meſi dappoi gli *Affricani* aveſsero alle appellazio-

[78] *Iſtor. Eccleſ. T. XII. lib. XXVII. n. 36. pag. 134.* dell' edizion Romana in 8.

(79) *In Sæc. IV. diſſ. XXVIII. pag. 552. edit. Luc. an. 1750.*

(80) *L. c.*

[81] *T. IV. Conc. Manſ. edit. col. 481.*

(82) *Elem. Juris Can. T. I. pag. 438. Ven. edit. 1763.*

ni, che il precipuo punto erano della discordia, dato un colpo fatale; ma cambiamento niente credibile; perocchè se i Legati avessero pur sospettare potuto, che gli animi non fossero bastevolmente piegati a ricevere gli ordini del Papa, non avrebbono al Pontefice mandate lettere di tanta letizia annunziatrici; nè cosa avvenne, che romper potesse i trattati. In terzo luogo è egli sol verisimile che in un Sinodo, dal quale scrivono i Padri al Papa, che sino a più esatta ricerca de' Canoni *Niceni* si osserverebbono nell'*Affrica* i Canoni di *Zosimo*, cioè si permetterebbono le appellazioni, fiasi fatto un Canone per annullarle, e questo in faccia a' Legati dello stesso Pontefice? Ma non è meno probabile, e chiara la spiegazione, che all' opposto Canone danno i *Ballerini*. Van dunque le parole: *siccome ancora ec.* riferite alla sola seconda parte del Canone, cioè a quell' altre parole: *ma a' Primati delle loro Provincie o al Concilio Universale*. Spieghiamoci. Innanzi di questo Canone a' Preti era lecito di appellare dalla sentenza del loro Vescovo a sei Vescovi vicini conforme al Sinodo d'*Ippona* del 393. o al *Cartaginese* del 397. Questi Vescovi doveano terminare la causa. Ma dappoichè aveano i Preti cominciato ad appellare a *Roma*, i Padri *Affricani* da una parte volendo, che tali appellazioni de' Preti

ti si togliessero, dall' altra vedendo, che i Preti si dorrebbono di questo nuovo giudizio loro impedito, determinarono, che anch' eglino avessero per terza cognizione di causa i Primati, o i Padri dell' universale Concilio dell' *Affrica*, siccome ancora aveanli più volte i Vescovi stessi avuti a giudici. Però il senso naturale e piano del Canone è questo: che i Cherici non appellino oltremmare, ma *siccome più volte è stato pure determinato intorno a' Vescovi*, abbiano per l' innanzi per terza cognizione di causa i Primati, e l' Universale Concilio dell'*Affrica*. Ciò che mirabilmente le dette cose conferma, è, che poco appresso questo Concilio *Lorenzo* Vescovo a quel che sembra l'*Icositano* essendo stato deposto appellò al Papa; il che si accenna da S. *Agostino* in una lettera a *Celestino* (83). Torneremo subito agli *Affricani*. ANNO DI CRISTO

XIII. Intanto *Illirico* vuolci anch' egli dare un esempio di appello in *Perrevio*, il quale era da' Vescovi della Provincia vesato, e anche di deposizion minacciato. Era egli ricorso a *Bonifacio*. Questo Pontefice ne commise il giudizio a *Rufo* suo Vicario sì però che d' ogni cosa ne lo informasse ond' egli potesse poi colla sua autorità avvalorarne la sentenza (84). Ripassiamo nell'*Affrica*. Avea cccxxii.

(83) T. *I. Ep. R. P. col.* 1056.

(84) Ep. XIII. T. I. ep. R. P. col. 1036. Perrevii au-

ANNO DI CRISTO CCCCXXII.

S. *Agoſtino* creato Veſcovo di *Fuſſala* un certo *Antonio*; ma concioſiachè coſtui con una ſconcia condotta diſonoraſse il ſuo grado, trovoſſi il Santo obbligato a privarlo del governo di quella Chieſa. Parve dapprima, che *Antonio* al giudizio di *Agoſtino* ſi acchetaſse, ma poi cambiatoſi di parere preſe con molti raggiri ad inſinuarſi nella grazia di *Valentino* Primate della *Numidia*, e sì fece, che il Santo Vecchio non ſoſpicando di frode con una ſua lettera a Papa *Bonifacio* raccomandollo, ſiccome innocente. Avuta che ebbe *Antonio* la lettera di *Valentino* mandolla al Pontefice col ſuo appello, in cui raccontava le coſe come alla ſua cauſa meglio tornava. *Bonifacio* veggendo *Antonio* venirgli raccomandato dal Primate della Provincia, da quello cioè, al quale i Padri del terzo Concilio *Cartagineſe* determinarono doverſi riportare le cauſe de' Veſcovi accuſati (85), credette di poterlo aſſolvere, e lo fece, ma colla ſaggia condizione, che *Antonio* aveſſe fedelmente raccontate le coſe. Non potè tuttavia diſaminare

autem Coepiſcopi noſtri negotium cujus nobis libellus ab eodem deſtinatus fecit indicium, cui conſacerdotes ſui moleſti nimis eſſe dicuntur, ita ut eum Eccleſia ſua crederent eſſe pellendum, diligenter audire tuam volumus caritatem conventis ſupradictis coepiſcopis noſtris, quorum ſe vim ſuſtinere deplorat. Tunc demum, ut intelligant, ſi quid a ſe factum eſt contra conſuetudinem: prius eſſe caſſandum, omnibus veſtigatis ad nos tua caritas referre maturet; quatenus prolatum a tua fraternitate judicium ſententia noſtra valeat roborari.

nare la verità del colui racconto, perocchè a' 24. di Settembre di quest' anno mancò di vita. Toccò questo al Successor *Celestino*. A lui si dirizzò S. *Agostino* con una lunga lettera, la quale è degna del rispetto per l' Apostolica Sede, della carità, dello zelo del suo autore. (86) Che ne seguisse, non si sa, quantunque assai probabilmente conietturino i Padri di S. *Mauro* nelle annotazioni a quella lettera, che ad *Antonio* fosse tolta la Chiesa (87). ANNO DI CRISTO

XIV. Non molto dipoi, cioè verso la fine del 425. si racceše con maggiore strepito nell' *Affrica* la disputa intorno le Romane appellazioni. Que' Padri, benchè nella lettera, che scrissero al Romano Pontefice *Bonifacio*, sembrassero di lasciare a lui la cura di consultare le Chiese *Orientali* su' Canoni *Niceni* prodotti da *Zosimo*, non aveano tuttavolta tardato d' inviare eglino stessi *Marcello* Suddiacono ad *Attico* di *Costantinopoli*, e *Innocenzio* Prete a S. *Cirillo* di *Alessandria*, perchè desero loro autentiche copie de' Canoni di *Nicea*. Gli esemplari riportatine non contenevano, se non i Cano- cccexxv.

(85) Can. VII. *Quisquis Episcoporum accusatur, ad Primatem Provinciæ ipsius causam deferat.*

(86) Merita su questa lettera d' esser veduto ciò che lungamente scrive l' erudito *Cristiano Lupo de appell. diss. II. capp.* 21. 22. 23.

(87) Lo stesso sostiene il Card. *Orsi* nell' *Istor. Eccles. l. XXVII. num.* 16.

noni già noti nell' *Affrica* ſenza quei che come *Niceni*, erano ſtati da *Zoſimo* citati nella Iſtruzione a' ſuoi Legati. I Padri *Affricani* ne mandarono ſubito copie a S. *Bonifacio* Papa, e a' 26. di Novembre del 419. furongli preſentate. Niente però di meno l' affare delle appellazioni rimaſe per allora nel medeſimo ſtato. Quando *Apiario*, che ſotto il Pontificato di *Zoſimo* era ſtato l' occaſion prima di queſta diſputa, lo fu ſotto quello di *Celeſtino* della ſua rinnovazione. Per gli ſuoi rei portamenti nella Chieſa di *Tabraca*, dalla quale dopo la ſentenza del Concilio *Affricano* era ſtato favorevolmente accolto, fu egli di nuovo ſcomunicato, e pur recatoſi a *Roma* appellò di nuovo al Papa, dal quale non ſolo fu come innocente ricevuto nella comunione, ma rimandato nell' *Affrica* con *Fauſtino* Legato, onde più facilmente coll' autorità di queſto ſi diſſipaſſero le calunnie contro quello, com' ei penſava, diſſeminate. Il Pontificio Legato ſotto il preteſto di mantenere i diritti dell' Appoſtolica Sede adoperava non da giudice, ma da patrocinatore di *Apiario*, e con modi anche oltraggioſi eſigeva da' Veſcovi una cieca ubbidienza. Di che non è a dire, ſe gli Spiriti di que' Prelati foſſero inacerbiti. Intanto Iddio poſe egli medeſimo fine a queſta cauſa. Perocchè *Apiario* repente dagli ſtimoli della coſcienza ſtraziato fece una ſpon-

ta-

tanea pubblica confessione delle sue incredibili ribalderie. Inorridirono di tanta scelleratezza i Vescovi, e più il Legato; ma quelli presero quinci animo sul principio dell' anno seguente di rappresentare a *Celestino* gl' inconvenienti e i disordini, che omai nascevano dalle appellazioni come eransi ad eseguire incominciate, e lo fecero in una lettera, che nella raccolta del P. *Coustant* è la seconda tra quelle del medesimo *Celestino*. ANNO DI CRISTO CCCCXXVI.

XV. Ma conciosiachè di questa lettera con tutti i Novatori abusi *Febbronio* contro le Romane appellazioni (88), necessaria cosa è, che la chiamiamo ad esame. E prima è da mostrare, che aver non potevano i Padri *Affricani* intendimento di negare al Papa il diritto delle Vescovili appellazioni. Ignorar non potevano que' Prelati, che elle nell' *Affrica* stessa erano state ab antico in uso. Lo abbiamo dissopra veduto di *Cecilia-no* condannato da più numerosi Concilj; lo abbiamo veduto di *Primoso*; lo abbiam veduto di *Prisco* e di *Vittore*. Ma *Agostino* nella lettera, che poc' anzi di questa del Con-

ci-

(88) Cap. V. §. V. pr. edit. §. 6. sec. n. 6. *Interim nova hæc Judiciorum Ecclesiasticorum forma non per omnia placuit Afris, qui e Synodo sua* CARTHAGINENSI, *circa annum* 425, *celebrata* Cælestino *Papæ scribunt, non solum ut Presbyterorum aliorumque clericorum improba refugia seu appellationes (quæ tunc modo haud infrequentes fuisse intelliguntur) repellat, sed etiam ne de latere suo mittat; qui appellantium Episcoporum causam recognoscant.*

ANNO DI CRISTO cccxxvi.

cilio *Affricano* avea ſcritta nella cauſa di *Antonio* al medeſimo *Celeſtino*, ce ne ha data un' altra indubitabile teſtimonianza. *Sonoci*, dic' egli (89), *eſempli di alcuni, i quali a pena di alcune colpe per giudizio dell' Apoſtolica Sede, o per conferma da lei fatta degli altrui giudizj non ſono ſtati del Veſcovile onore ſpogliati, nè per tuttociò laſciati del tutto impuniti. De' quali perchè io non faccia ricerca di quelli che lontaniſſimi ſono da' noſtri tempi, ricorderò i ſoli recenti*. Or queſto di tempo *lontaniſſimi* eſempli erano pure eſempli dell' *Affrica*. Vano ſarebbe, che alcuno pretendeſſe di ſpiegarli delle cauſe ſuburbicarie. Nell' *Affrica* non ſapevaſi pure, ſe in uſo in *Italia* foſſero i Canoni come *Niceni* allegati da *Zoſimo*, il che appar chiaro dalla lettera, che i Veſcovi del Concilio *Cartagineſe* ſcriſſero a *Bonifacio* [90]. E doveanſi ivi ſapere le cauſe ſuburbicarie? Ma ſi conſideri innoltre, che il Santo contrappone *il recentia* al *remotiſſima*. Siccome dunque

(89) T. I. ep. R. P. col. 1056. *Exiſtunt exempla, ipſa Sede Apoſtolica judicante vel aliorum judicata firmante, quoſdam pro culpis quibuſdam, nec epiſcopali ſpoliatos honore, nec relictos omnimodis impunitos. Quæ ut a noſtris temporibus remotiſſima non requiram, recentia memorabo.*

(90) L. c. col. 1013. *Quæ* [i decreti Sardicefi] *ſi ibi, quemadmodum conſtituta ſunt, & quemadmodum ipſo quod apud nos fratres ex Apoſtolica Sede directi allegaverunt commonitorio, continentur, eoque ordine vel apud vos in Italia cuſtodirentur &c.*

que gli esempli *recenti*, che narra son tutti dell' *Affrica*, così dell' *Affrica* esser doveano i *remotissimi*, ch' egli tralascia. La stessa condotta del Primate di *Numidia* con *Antonio* di *Fussala* è una prova, che gli appelli non erano nell' *Affrica* con dispetto riguardati. Perocchè è ben vero, che l' appellazione di *Antonio* cadde in tempo, in che gli *Affricani* con *Zosimo*, e con *Bonifacio* erano espressamente convenuti di premerli, ma se fossero stati contrarj alla disciplina, e di mal genio tollerati, non sembra verisimile, che un Primate, e già vecchio, avvezzo però da lunghi anni a tutt' altre maniere avess' egli il primo dato mano a quell' appellazione con iscapito della sua autorità. Or dopo ciò chi pensar potrà, che i Padri *Affricani* con innanzi una continuata serie di tanti fatti pretendessero di annullare la consuetudine degli appelli? Ma se avessero questo preteso, perchè non fecero un Canone per condannarli? So quello, che contro una tal riflessione comunemente si dice, cioè che una lettera sinodale di minor peso non è di un Canone. Ma è facile il replicare col Cardinal *Orsi* (91) „ che una lettera „ Sinodale, che decida, che comandi, che „ ordini, che definisca, non è certamente „ di minor peso di un Canone: ma che „ ta-

ANNO DI CRISTO CCCCXXVI.

(91) Ist. *Eccles. lib. XXVII. n. 36. pag.* 180. della Romana edizione in 8.

ANNO DI CRISTO CCCCXXVI.

„ tale non è per certo una lettera sinodale, la quale non sia se non una mera supplica al sovrano Pontefice, affinchè egli stesso si degni di voler essere meno facile a prestar le orecchie a qualunque temerario ricorso, e di porre colla sua savièzza e moderazione qualche argine alla frequenza, e alla moltitudine degli appelli". E tale appunto è la lettera sinodale del Concilio dell' Affrica a *Celestino*, tale l' espressa richiesta di que' Prelati.

XVI. Già scorgesi, qual cosa i Prelati dell' *Affrica* volessero da *Celestino*. Nulla però dimanco a meglio intendere la loro mente dico in luogo secondo, ch' eglino distinsero le appellazioni de' Preti, e degl' inferior Cherici da quelle de' Vescovi. E quanto alle prime pregano il Papa, che in niun conto le ammetta, siccome quelle, che neppur da' Canoni colà portati dal Legato *Faustino* erano insinuate (92); ma si offervi: non mai dicono, che il Pontefice non avesse a queste diritto; no non v' ha pur parola in tutta quella lettera, che a questo miri; rappresentano la lontananza de' luoghi, la facilità delle fraudi, i pericoli delle dilazioni, gli abusi de' malvagj, cose tutte dal fatto del Prete *Apiario* troppo manifestate,

[92] T. I. ep. R. P. col. 1060. *Presbyterorum quoque & sequentium clericorum improba refugia, sicuti te dignum est, repellat sanctitas tua: quia & nulla patrũ definitione, hoc Ecclesiæ derogatum est Africanæ.*

ſtate, cioè che per tai circoſtanze ſpediente non era nell' *Affrica* l' uſo del Pontificale diritto, e nulla più. E certo ſe foſſero ſtati que' Padri perſuaſi, che il Papa non aveſſe anche alle appellazioni de' Preti diritto, avrebbono eglino per la ſeconda fiata ricevuto il Legato *Fauſtino* come Giudice nella cauſa di quello ſciagurato, quantunque per le ricerche fatte nell' *Oriente* non aveſſero trovato veſtigio de' Canoni, che dalla parte di *Roma* venivan citati? Nella ſteſſa lettera aſſai querele fanno eglino contro la condotta di *Fauſtino*; non ſi avanzano mai a rinfacciarli, che ſi foſſe colà recato ad eſercitare un diritto, che non avea. Ma quanto alle appellazioni de' Veſcovi uſan tutt' altro linguaggio. Si riſtringono ſolo alla troppa facilità, che vorrebbon tolta di mezzo, in ammetterle. Leggaſi pure la loro piſtola; queſto ſolo è il punto, che deſiderano moderato, *Vi preghiamo*, dicono eglino (93), *che per l' avvenire non* COSI' FACILMENTE *alla voſtra udienza ammettiate coloro, che di qua veniſſero a voi, nè riceviate nella voſtra comunione gli ſcomunicati da noi . . . . Dovete guardarvi da* CORRERE IN TROPPA FRETTA *ad ammettere nella comunio-*

ANNO DI CRISTO CCCCXXVI.

[93] Ivi: *deprecamur ut deinceps ad veſtras aures hinc venientes non facilius admittatis, nec a nobis excommunicatos in communionem ultra velitis excipere . . . . . ne in ſua Provincia a communione ſuſpenſi, a tua Sanctitate præpropere vel indebite videantur communioni reſtitui.*

ANNO DI CRISTO CCCCXXVI.

nione quei che nelle loro Provincie ne foſſero ſtati ſoſpeſi. Un' altra coſa doleva agli *Affricani*, ed era il preſo metodo nelle appellazioni, cioè di mandare legati, o perchè da queſte legazioni prevedeſſero una moltiplicità d' appelli turbatrice della diſciplina, o perchè dall' eſempio di *Fauſtino* addottrinati temeſſero ne' Legati diſorbitanza di podeſtà. Quinci ſcrivono a *Celeſtino* (94): *Non vogliate ad iſtanza d' ognuno inviare i voſtri Cherici com' eſecutori delle voſtre ſentenze*. Da ciò ſi conferma quello che or ſi diceva. Perocchè s' eglino ſi riſtrinſero a chiedere al Pontefice che non iſpediſſe nell' *Affrica ad iſtanza di ciaſcheduno* gli eſeguitori de' ſuoi giudizj chiara coſa è doverſi colla ſteſſa limitazione anche prendere la loro ſupplica di non ammettere le appellazioni dell' *Affrica*, per giudicare le quali ſi mandavano i Legati, cioè ch' egli non le ammetteſſe indiſtintamente di tutti, e ſenza la debita circoſpezione.

XVII. Dico in terzo luogo, che i Padri *Affricani* domandarono queſto ſteſſo, perchè ignoravano eſſer queſto regolamento del Concilio *Sardiceſe*. Eglino ſi erano eſibiti a *Zoſimo*, e poi a *Bonifacio* di ſoſtenere indiſtintamente le appellazioni e i Legati per giudicarne ſinchè ſi faceſſe ricerca ſulla verità de'

[94] Ivi col. 1062. *Executores etiam clericos veſtros quibuſque petentibus nolite mittere, nolite concedere*.

de' preteſi Canoni *Niceni*. E' dunque manifeſto, che s' innoltrarono a queſta per altro sì moderata dimanda ſolo perchè dopo le copie dell' *Oriente* procacciateſi del Concilio *Niceno*, nelle quali non trovaron que' Canoni, preſero a dubitare della lor verità. Ma quindi in quarto luogo ſeguita ciò, che affatto diſtrugge il *Febbroniano* ſiſtema, avere i Padri *Affricani* fermamente creduto, che in que' Canoni ſi regolaſſero le appellazioni nel modo preteſo da *Zoſimo*, e da' ſuoi ſucceſſori. L' argomento non ha replica. Eglino permiſero le appellazioni nel modo, che domandarono queſti Pontefici, finchè ſi vedeſſe ſe legittimi foſſero i Canoni da loro allegati; permiſerle dunque perchè in que' Canoni le riputavano chiaramente ſpiegate, nè ſe veri foſſero, penſavano di potere alle pretenſioni di que' Papi fare contraſto ſenza derogare all' autorità di que' Canoni. Intendevano dunque che que' Canoni raffermavano, ed eſponevano il diritto, che *Zoſimo*, che *Bonifacio*, che *Celeſtino* volevano nelle appellazioni eſercitate. Perlaqualcoſa è a ſtupire, che *Febbronio*, e prima di lui tant' altri morditori della Pontificia podeſtà abbiano oſato di opporre in queſta cauſa i Padri dell' *Affrica*, cioè quelli che più d' ogni altro moſtrarono d' intendere il vero ſenſo e la maraviglioſa forza de' Canoni *Sardiceſi* a favore del Papa. Ma tem-

ANNO DI CRISTO CCCCXXVI.

ANNO DI CRISTO

po è di ripigliare il filo della ſtoria incominciata.

XVIII. Due appellazioni ci reſtano da eſporre in queſto capo. La prima fu fatta a nome de' Veſcovi dell'*Euphrateſia* delle due *Cilicie*, della *Cappadocia ſeconda*, della *Bitinia*, della *Teſſaglia*, e della *Meſia* da *Euterio* di *Tiana*, e da *Elladio* di *Tarſo*. Appellarono eſſi a Papa *Siſto* III. nè già dalla ſentenza di qualche Sinodo Nazionale, ſibbene dall'Ecumenico Concilio d'*Efeſo*. *Vi preghiamo*, dicon eglino (95) *gittati a' ſanti piedi della voſtra Religioſità, che ci preſtiate man ſalutare, e tolghiate il naufragio del mondo .... Acciocchè ſien rivocati i Santi Paſtori, che ingiuſtamente ſono ſtati lungi dalle lor pecorelle cacciati in fuga* CCCCXXXVII. *&c.* In un' altra lettera del medeſimo *Siſto* troviamo in *Iddua* Veſcovo di *Smirne* un' altro eſempio. O foſs' egli ſtato condannato da *Proclo* Veſcovo di *Coſtantinopoli*, e da quel giudizio aveſſe appellato al Pontefice, come vuole l' *Olſtenio* editor primo di quella lettera, o come immagina *Criſtiano Lupo* (96), foſs' egli ſtato giudicato da *Baſilio* ſuo Primate, ed aſſoluto poi da *Proclo*, al quale

(95) T. I. ep. R. P. col. 1252. *Rogamus vero, & ſanctis tuæ religioſitatis provolvimur pedibus, ut manum porrigas ſalutarem, & auferas mundi naufragium, omniumque horum inquiſitionem jubeas fieri, & his illicitis cœleſtem ſuperduci correctionem; ut revocentur quidem ſancti Paſtores, qui injuſte ſunt a ſuis ovibus effugati &c.*

(96) *De appell. diſſ. 1. cap. 34.*

le avea appellato, ma dalla ſentenza di *Proclo* aveſſe appellato o *Baſilio* ſteſſo o alcun altro accuſatore d' *Iddua*, certa coſa è, che dal giudizio di *Proclo* andò a *Roma* carta d' appello, e che *Siſto* approvò la ſentenza del Veſcovo di *Coſtantinopoli* (97). Ma il Succeſſore di *Siſto*, che fu S. *Leone* ci occuperà più lungamente. La moltiplicità, e la qualità delle appellazioni, che a lui furon drizzate, domanda un capo a parte.

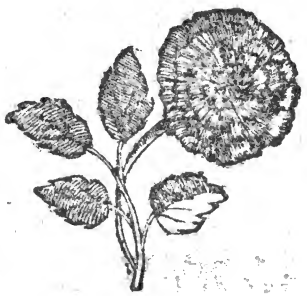

[97] T. I. ep. R. P. col. 1266. *Habes recentiſſimum nuper habitæ actionis exemplum fratris noſtri* Idduæ, *circa quem tuæ fraternitatis decrevimus judicium cuſtodiri: cognitioni tuæ facere nolentes injuriam.*

ANNO DI CRISTO

CAPO V.

Si dà una breve ſtoria de' varj appelli, che furon mandati a S. Leone *M. Quelli di* Chelidonio *e di S.* Flaviano *ſi difendono dalle oppoſizioni di* Febbronio.

I. SIa la maggior copia de' monumenti, che ci è rimaſa del Pontificato del Magno *Leone*, ſia la varietà ſingolare e la grandezza degli affari, che de' ſuoi giorni ſi trattarono nella Chieſa, ſotto niuno de' Papi paſſati non è sì luminoſa apparita l'autorità della Sede Romana nelle appellazioni, come nel tempo di queſto immortale Pontefice. Ma prima che a narrare i particolari appelli del ſuo glorioſo Pontificato ſi paſſi, arreſtiamoci a udir lui, che così ſcrive a' Veſcovi della Provincia di *Vienna* (1): CCCCXLV. *riconoſca con eſſo noi la Fraternità voſtra, che l' Appoſtolica Sede per la riverenza a lei dovuta è ſtata da' Veſcovi anche della voſtra Provincia con innumerabili relazioni conſultata, e per l' appellazione ſecondochè l' antica conſue-*

(1) Ep. X. Ball. edit. col. 634. *Nobiſcum itaque veſtra fraternitas recognoſcat Apoſtolicam Sedem, pro ſui reverentia a veſtræ etiam Provinciæ Sacerdotibus, innumeris relationibus eſſe conſultam & per diverſarum, quemadmodum vetus conſuetudo poſcebat, appellationem cauſſarum, aut retractata, aut confirmata fuiſſe judicia.*

ANNO DI CRISTO CCCCXLV.

ſuetudine addimandava, di parecchie cauſe o annullati o confermati da lei eſſerne ſtati i giudizj. Non potrebbeſi volere nè più chiara nè più autorevole teſtimonianza del diritto delle appellazioni ancor nelle *Gallie* eſercitato da' Sommi Pontefici. Il miſerabil *Queſnello* n' è ſtato più che da fragoroſa folgore ſpaventato, e non ſapendo rilevarſi da tanto abbattimento ora proteſta non doverſi a S. *Leone* dar fede, concioſiachè niuno in propria cauſa eſſer poſſa ricevevole teſtimonio (2); ora vergognando di queſta impudenza vuole, che S. *Leone* o per error di memoria, o per inganno del Veſcovo *Chelidonio* abbia ciò ſcritto (3); lo che è chimerico, e da niun ſoſtenuto; ora in fine dalla invincibile forza della verità coſtretto pronunzia ſuo malgrado, che S. *Leone* ebbe in mira i monumenti delle coſe nella *Gallia* ſeguite, i quali ſono in oggi perduti (4). Dopo queſta confeſſion di *Queſnello* parrà meno ſtrano il racconto, che imprendo di fare. *Chelidonio* or nominato in un Sinodo, al qual preſedeva S. *Ilario* di

[2] Diſſ. V. p. I. cap. XIV. *nemo in propria cauſſa teſtis eſt idoneus*.

[3] Ivi c. 16. *Cum* Leo *dixit diverſarum appellationem cauſſarum, ſicut vetus conſuetudo poſcebat, aut retractata, aut confirmata fuiſſe judicia; vel memoria lapſus eſt, vel a* Chelidonio *palpante & imponente deluſus vel denique alia penes ſe rerum in Galliis geſtarum monumenta habuit, quæ ad nos uſque non pervenerunt*.

(4) Vegganſi i *Ballerini* nelle oſſervazioni alla citata diſſertazion di *Queſnello T. II. oper. S. Leonis col. 939. ſegg.*

ANNO DI CRISTO CCCCXLV.

Arles fu accusato, che avanti del Vescovado avesse a moglie avuta una vedova, e sedendo pro tribunali, mentre secolare amministrava la giustizia, avesse a morte dannato un reo, e nondimeno fosse stato Vescovo consecrato. Parve ciò al Concilio, all' Ecclesiastiche leggi contrario, e *Chelidonio* fu privato della sua Chiesa. *Chelidonio* appellò a *Roma*, e seco condusse testimonj, che autorizzassero la sua innocenza. S. *Leone* esaminato il fatto alla sua Sede restituì *Chelidonio*, e a' Vescovi della Provincia *Viennese* ne scrisse. *Ilario* dall' appellazione di *Chelidonio* non reputossi gravato, quasicch' ella fosse ingiusta; nientemeno; temette, non fosse in *Roma* giudicata la causa, quando ei volevala giudicata nelle *Gallie*. Andò dunque egli pure a *Roma*; protestò contro le dispositioni che davansi per ivi giudicarla, e in fine presentendo, dover la sentenza di S. *Leone* essere a *Chelidonio* favorevole, repente scomparve da *Roma* senza far motto al Pontefice. In pena di che S. *Leone* privò *Ilario* delle ordinazioni, dell' autorità di radunare Concilj, e d' ogni diritto metropolitico nella Provincia di *Vienna*! Ora da udir sono le osservazioni di *Febbronio* su questo fatto, osservazioni (ne sieno i miei leggitori prevenuti) tutte da *Quesnello* ricopiate.

II. *Prima osservazione*: il *Baronio* all' anno CCCC-

CCCCLXIV. *n.* 8. riconoſce, che S. *Leone* a procedere con tanta aſprezza contro di S. *Ilario*, da falſe delazioni fu indotto (5). ANNO DI CRISTO CCCCXLV.

RISPOSTA: Lo riconoſce anche *Natale Aleſſandro* (6), e nondimeno moſtra, che nella cauſa di *Chelidonio* ſi paleſa il Pontificio diritto delle appellazioni (7). La falſità delle accuſe, onde irritato fu *Leone*, appartiene all' arroganza, alla ſuperbia, alla proſunzione, di che il Santo Pontefice credette reo e rimproverò *Ilario* aſpramente, non al gius delle appellazioni (8) di cui ora trattiamo e valer può ad alcuna giuſtificazione della Santità del Veſcovo di *Arles*,

(5) Cap. IV. §. II. n. 2. Leonem *ad ſic & acerbius adverſus* Hilarium *procedendum ſub — & obreptionibus inductum fuiſſe agnoſcit* Baronius ad an. 464. n. 8.

(6) *Hiſt. Eccleſ. ſæc. V. cap. V. a* 8. *pag.* 164. *edit. Lut.* 1751.

(7) *In hiſt. Eccleſ. ſæc. IV. diſſ. XXVIII. pag.* 542.

(8) *Natale Aleſſandro* hiſt. Eccleſ. ſæc. V. pag. 164. *Facile tamen crediderim* Leonem *fuiſſe obreptum falſiſque adverſariorum* Hilarii *delationibus circumventum, cum ipſum velut ſuperbiæ, præſumptionis & arrogantiæ reum inſectatus eſt, & verbis acrioribus excepit in Epiſtola ad Viennenſis Provinciæ Epiſcopos data. Cardinalem hiſtoricum de hac & ſimili S.* Mamerti *cauſa loquentem audire præſtat ad annum Chriſti* 464. Non mireris Lector, Romanum Pontificem adverſus *Mamertum* adeo vehementer inſurgere, virum, ut declararunt eventa, ſanctitate inſignem. In his enim quæ contentioſi fori ſunt, perfacile eſt quemquam decipi. Perſimile etiam S. *Leoni* accidit, qui in S. *Hilarium* eadem ferme ex cauſa acerrime invectus eſt. Quis neſciat ſæpe accidere, ut falſis accuſationibus, & ſubreptionibus aures Pontificum repleantur, & cum putent agere quod juſtum appareat exagitent innocentem?

ANNO DI CRISTO

non a provare l' usurpazione del Romano Pontefice.

CCCCXLV. *Seconda osservazione*. Il *Dupin* prova, che *Ilario* non fu legalmente condannato, nè da Giudice competente (9). RISPOSTA. Non bisognava citar *du Pin*, ma *Quesnello*, al quale in fine lo stesso *du Pin* si rimette. Ma e *du Pin*, e *Quesnello*, e *Febbronio* da ogni verità si allontanano. Il Papa non era Giudice competente di questa causa? Eppure voglia o non voglia *Quesnello*, e chiunque lo seguita, tale lo riconobbe finalmente *Ilario* stesso, che del suo error si ravvide; tale lo riconobbero i Vescovi *Gallicani*, come hanno con invincibili prove mostrato i *Ballerini* (10).

Terza osservazione. S. *Leone* travalicando la disciplina per continua serie custodita, e oltre il dovere studioso dell' ampiezza della sua Sede (lo che è ancora infirmità degli Umini Santi), in questo affare si dilungò anche dallo stanziamento de' Canoni *Sardicesi*, sull' autorità de' quali principalmente insisteva (11). RISPOSTA. Temerità insoffribile

(9) Febbr. l. Hilarium *etiam illegaliter, & a judice non competente damnatum, probat du* Pin de Antiq. Eccles. discipl. diss. II. pag. 207. seg.

(10) *T. II. oper. S. Leon. col.* 1057. *segg.*

[11] Febbr. l. c. Leo *disciplinam continua serie custoditam prætergressus, suæque Sedis amplitudini (quæ Sanctorum etiam virorum infirmitas est) plus æquo studens, in hoc negotio vel ab ipsorum etiam Sardicensium Canonum quorum maxime authoritati incumbebat, sanctione recessit.*

le è questa, e solo degna d' un copiator di *Quesnello*. Leggansi i Canoni *Sardicesi*, come gli abbiamo dissopra ad evidenza spiegati, e con esso confrontisi l' operato da S. *Leone*; in nulla si troverà essersi lui da quegli scostato. ANNO DI CRISTO CCCCXLV.

Quarta osservazione. Veggendo (S. *Leone*) esser nuova la sua macchinazione, e non dover nelle *Gallie* la sua sentenza avere alcuna forza coll' autorità, che godeva presso l' Imperadore allor presente in *Roma*, impetrò da *Valentiniano* III. un rescritto, perchè il suo giudizio fosse ad esecuzione mandato (12). RISPOSTA. Altro eccesso di temeraria maldicenza contro il santissimo Papa *Leone*. Come nuovo? Come all' antica disciplina contrario l' intraprendimento di questo Pontefice? Dappoichè la serie di tanti fatti sinora prodotti manifesta, non aver lui altro adoperato, che quello, che i suoi predecessori avean sempre praticato; dappoichè i Padri *Affricani* colla stessa loro opposizione agli appelli han dimostrato non altra da quella, che noi abbiamo spiegata, essere l' intelligenza de' Canoni *Sardicesi*: dappoichè *Leon* medesimo a' Vescovi delle *Gal-*

(12) Febbr. l. c. *Denique cernens, hoc inceptum suum novum esse, & sententiam suam nullam in Gallia vim habituram, pro ea, qua apud Augustum, tum* Romæ *præsentem, pollebat authoritate, a* Valentiniano *III. Imp. rescriptum impetravit, datum 6. Junii ad an.* 445. *ad* Aetium *magistrum militiæ in Gallia, ut judicium illud executioni mandet.*

ANNO DI CRISTO CCCCXLVI.

Gallie, cioè a quelli, che voglionsi ritrosi a' suoi ordini, senza tema d' essere smentito propose la consuetudine delle stesse *Gallie* di appellarsi al Romano Pontefice. Ma tali cose, che pur sono di grandissimo peso, si mettan da parte. Richiamiamoci al solo Imperiale rescritto, che da *Febbronio* si accenna. In quello si dice pure, che fino a quel punto eransi nella Chiesa inviolabilmente servate le cose, che *Ilario* osò d' intentare contro l' autorità dell' Appostolica Sede (13). *Leone* è vero, si procacciò quel rescritto, ma se dissennato non era, non dovea guardarsi dal farci metter cosa, che esser potesse subito contrariata, e falsa mostrata? Sapeva egli la durezza d' *Ilario*, e d' altri Vescovi suoi partigiani, e però non potea non prevedere, ch' eglino avrebbono all' Imperadore fatte passare le loro doglianze; e guai se nell' editto cosa ci fosse stata, che avesse dato loro il menomo appiglio. Come ne avrebbono trionfato? Come se ne sarebbon serviti per inimicare ad un Pontefice o ingannatore o incauto l' *Augusto* troppo credulo *Valentiniano?* Nò: *Leone*, pogniamo per ora da banda la sua Santità, sì malaccorto non era, che cose men certe, e sicure avesse all' Imperadore proposte per base del suo rescritto. Il quale rescritto

(13) T. I. S. Leon. Ball. edit. col. 642. *Hæ cum hactenus inviolabiliter fuerint custodita*, Hilarius &c.

so però sarà sempre un incontrastabile monumento, che a' tempi di S. *Leone* inviolabil disciplina de' preteriti secoli era creduta quella, che *Febbronio* non vergogna di rappresentare come un novello introducimento dell' impostore *Isidoro*. Ma che direm poi della pretesa prepotenza di *Leone*, il quale nella Imperial forza cercava alle sue novità presidio? Gemer dovrebbono i Fedeli leggendo in libri, che portano in fronte nome di autori Cristiani, calunnie sì svergognate contro uno de' più Santi, e venerabili Pontefici, che abbian retta la Chiesa di Gesù Cristo. Egli chiamò in ajuto l' Imperial podestà, ma non per difendere ambiziose usurpazioni, come gli appone con *Quesnello Febbronio*; sibbene per mantenere i diritti, che come dice l' Imperadore nel suo rescritto, gli davano il suo primato, e l' autorità del Sinodo *Sardicese* (14), e mantenerli contro d' un Vescovo, che a modo di guerrier nimico far si voleva ubbidire mandando innanzi soldatesche brigate, le quali o cingessero d' assedio Città, o gliene aprissero violentemente le porte (15). E questo è delitto?

III.

[14] L. c. *Cum igitur Sedis Apostolicæ primatum Sancti* Petri *meritum, qui princeps est episcopalis coronæ, & Romanæ dignitas civitatis, sacræ etiam Synodi firmarit auctoritas.*

[15] Ivi col. 643. *Qui quidem* [Ilario], *quoniam non facile ab his qui non elegerant, recipiebatur, manum sibi con-*

ANNO DI CRISTO CCCCXLVI.

III. La fermezza, con che ad *Ilario* fece S. *Leone* resistenza, non che dopo quel primo urto si piegasse, ma vieppiù si avvalorò. Nondimeno siccome egli al contrasto d' *Ilario* si oppose con vigore, così di moderazione usò, semprecchè vide i suoi diritti riconosciuti. *Lupicino* Vescovo della *Mauritania* era stato dal suo Sinodo deposto, e un altro eragli stato sostituito, quantunque avesse appellato dalla sentenza a *Leone*. Il Santo Pontefice riprovò questa condotta troppo contraria a' diritti della Sede Romana; fece rimettere *Lupicino* nella sua Sede, scacciandone il nuovo surrogato, e ordinò a' Vescovi della *Mauritania*, che ne rivedesser la causa. *Quesnello* ha fatto ogni sforzo per mostrare che apocrifa fosse la lettera, nella quale S. *Leone* parla di questa causa (16). *Natale Alessandro* si lasciò dalle conietture di lui spaventare, onde dal noverarla tra le cause di appello si ritrasse. Ma a torto, e lo confessa anche il *Gerbais* (17), il quale tuttavia in questo fatto piange (deh! pianto

contrahebat armatam, & claustra murorum in hostilē morē vel obsidione cingebat, vel aggressione reserabat, & ad sedem quietis pacem prædicaturos per bella ducebat . . . Sed nostram quoque præceptionem hæc ratio probavit, ne ulterius nec Hilario, quem adhuc Episcopum nuncupari sola mansueti Præsulis permittit humanitas, nec cuiquam alteri ecclesiastici rebus arma miscere, aut præceptis Romani Antistitis liceat obviare. Ausibus enim talibus fides & reverentia nostri violatur Imperii.

[15] *Ep. XII. Baller. edit.*

[17] *De causis majoribus pag. 151.*

to mal impiegato!) la ſcaduta diſciplina nell' *Affrica*. *Criſtiano Lupo* (18) e il P. *Roncaglia* (19) aſſai bene confutarono le ragioncelle di quell'ardito Editore di S. *Leone*; ma principalmente a' *Ballerini* dobbiamo, che quella lettera intera, e libera da ogni ſuſpicione di falſo ſi legga nella nuova laudevoliſſima edizione fatta da loro del medeſimo S. *Leone* (20). Paſſiamo ad altro. *Eutiche* eſſendo a *Coſtantinopoli* condannato nel Concilio di S. *Flaviano* mandò a S. *Leone* un atto d' appello. Neganlo de *Marca*, *Queſnello*, *Dupino*, pretendendo, che non atto d' appello, ma di doglianza foſſe queſto. Ma 1. certa coſa è che *Eutiche* ſcrive a S. *Leone* di aver nello ſteſſo giudizio rappreſentato il libello della ſua appellazione, la quale concioſiachè non foſſe ricevuta, egli trovoſſi coſtretto di proporre nella Città di *Coſtantinopoli* libelli conteſtatorj. Abbiamo ciò da S. *Leone* in una lettera a *Flaviano* (21). Fu queſta una ſolenne bugia di quel ribaldo, come *Flaviano* ſteſſo ne aſſicu-

ANNO DI CRISTO

CCCCXLVIII.

[18] *De appell. diff. II. cap. 25.*
[19] *In Nat. diff. XXVIII. ſæc. IV. animadv. §. II.*
[20] Nell' Ammonizion previa a quella lettera *T. I. col. 645. ſegg.* e nelle annotazioni *T. II. col. 1331. ſegg.*
[21] Ep. XXIII. col. 763. Ball. edit. *adeo ut in ipſo judicio libellum appellationis ſe aſſerat obtuliſſe, nec tamen fuiſſe ſuſceptum: qua ratione compulſus ſit, ut conteſtatorios libellos in Conſtantinopolitana urbe proponeret.*

ſicurò dipoi *Lione* (22). Che però? Egli è queſto un buon pregiudizio per credere, che eſſendo dopo la ſentenza ricorſo a *Lione*, abbial fatto per via d' appello. 2. A che litigheremmo noi del nome di *appellazione*? Noi per appellazione intendiamo un atto, con che il Superiore ſia ricercato di giudicare della ſentenza d' un inferiore, sì e per modo che trovatala ingiuſta l' annulli, onde alcun danno non ne venga al condannato. Or certa coſa è pure, che *Eutiche* dal giudizio del Sinodo di *Flaviano* ricorſe a *Leone* perchè ne ſentenziaſſe, e liberaſſelo dal danno, di che eragli la condanna di quel Concilio: lo dice egli chiaramente nel libello, che ora abbiamo tra l' opere del Santo Pontefice (23). 3. S. *Flaviano* informato, come ſi accennava, del frodolento ricorſo di *Eutiche* a *Leone* tanto non ſe ne querelò, come ingiuſto, che anzi pregò *Leone* a confermare colla ſua autorità la condanna

[22] Ep. XXVI. col. 786. *redditæ nobis ſunt litteræ Sanctitatis veſtræ, per Comitem omni admiratione dignum* Panſophium: *ex quibus edocti ſumus, eumdem* Eutychen *libellos ad vos miſiſſe plenos fallacia & aſtu, dicentem ſe tempore judicii libellos appellationis tradidiſſe nobis & Sanctæ Epiſcoporum tunc præſentium Synodo, atque appellaſſe ad veſtram ſanctitatem: quod nequaquam ab eo factum eſt, ſed hac quoque in parte fefellit, velut pater mendacii, ſe veſtris auribus ſubrepturum arbitratus.*

[23] Ep. XXI. col. 741. *Et obſecro nullo mihi præjudicio facto ex his quæ per inſidias contra me geſta ſunt, quæ viſa vobis fuerit ſuper fidem proferre ſententiam, & nullam deinceps permittere a factioſis contra me calumniam præcedere &c.*

na di quell' Eretico (24). 4. I Padri del Concilio *Calcedoneſe* riconobbero, che S. *Leone* avea raffermato il giudizio del Sinodo *Coſtantinopolitano* contro di *Eutiche*; perochè nella lettera che ſcriſſero al medeſimo S. *Leone* eſagerando gli eccеſſi da *Dioſcoro* commeſſi nel latrocinio di *Efeſo* dicono, eſſere da coſtui ſtato *Eutiche* rimeſſo nel grado, donde ſua Santità aveal depoſto (25). la qual coſa far non potè *Leone*, ſe non giudicando del Concilio di *Coſtantinopoli*. Abbiamo il ricorſo del condannato; il conſentimento del condannatore, la ſentenza del Giudice. Che ſi voglia di più per noverare tra le cauſe di appello queſta di *Eutiche*? (26).

ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

IV. Tuttavolta noi non ne abbiſogniamo, per-

[24] Ep. XXVI. col. 788. *Commotus igitur, ſanctiſſime* Pater, *ob omnia quæ auſus eſt, & propter ea quæ adverſus nos ſanctiſſimamque Eccleſiam facta ſunt, atque fiunt, ſolita fiducia utere, ſicut Sacerdotio convenit, & vindicans communem rem, ſanctarumque Eccleſiarum compoſitionem, dignare per proprias quidem litteras ſuffragari depoſitioni canonice adverſus eum factæ.*

(25) Ep. XCVIII. col. 1092. Ball. edit. & Eutychen *pro impietate damnatum, ſuæ tyrannidis decretis innoxium ſtatuit; & dignitatem, quæ a veſtra illi ablata fuerat Sanctitate (quippe ut ab eo qui hac gratia erat indignus) ille reſtituit.*

(26) Per altro poſſon vederſi il Sig. *David des jugem. canon. chap. VI. art.* 2. Natale Aleſſandro *in ſec. IV. diſſ. XXVIII. prop.* 3. *pag.* 539. *Criſtiano Lupo de appell. diſſ. III.* il P. *Bianchi dell' Eſterior polizia della Chieſa T. V. p. II. pag.* 189. *ſegg. i Ballerini T. II. oper. S. Leon. col.* 1123. *ſegg.*

ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

perchè colla ſtoria ſi confermino i diritti del Papa in queſte cauſe. Due altri ſolennissimi eſempli ce ne darà l'anno ſeguente. Il primo è di S. *Flaviano* Veſcovo di *Coſtantinopoli*; la luce del qual eſempio ha *Febbronio* cercato di oſcurare, ſe poſſibil foſſe, colle tenebroſe cavillazioni di dannati Scrittori. Veramente eſempio non v' ha più illuſtre di queſto per l' autorità della Santa Sede; perocchè non trattaſi qui di un appello dalla ſentenza d' un Sinodo o Nazionale, o ancor Patriarcale, ma d' un Concilio, che vantavaſi generale. Però non è da maravigliare, che i nimici dell' Appoſtolica Sede abbiano varj modi tentati, onde indebolirne la forza. Noi quel più laſciando, che contro *de Marca*, *Launojo*, *Queſnello*, *Gerbais*, *du Pino*, e *Giannoni* hanno ſcritto e il Sig. *David* (27), e *Natale Aleſſandro* (28), e il P. *Lupo* (29) e il P. *Bianchi* (30), e i *Ballerini* (31), ci riſtringeremo a quello, che a *Febbronio* appartiene. Veggendoſi S. *Flaviano* condannato nel degenerante Concilio *Efeſino ſecondo* da *Dioſcoro*,

(27) *Des jugemens canoniques chap. VI. art. 3. pag. 294. ſegg.*

(28) *in ſæc. IV. diſſ. XXVIII. prop. 3. pag. 540.*

(29) *De appell. diſſ. 4.*

(30) *Dell' Eſterior polizia della Chieſa T. V. p. II. lib. 3. cap. V. §. XV. pag. 223. ſegg.*

(31) *Obſervat.* in Queſnelli *diſſ. VIII. T. II. oper. S. Leon. col. 1153. ſegg.*

ro, e dagli altri partigiani dello scellerato *Eutiche*, appellò da così iniquo Giudizio. Di ciò non può esser dubbio; e neppure può dubitarsi, ch' egli a' legati di S. *Leone* desse il libello della sua appellazione, dicendol chiaro S. *Leone* in una lettera all' Imperadore *Teodosio* (32). Quello, che da' Contradditori di *Roma* vien posto in dubbio, è, a cui S. *Flaviano* appellasse. *Febbronio* espressamente non nega, che l' appello fosse drizzato a S. *Leone*, ma lo tace, e tacendolo assai insinua, esser lui del parere di *Quesnello*, e degli altri citati, che arditamente lo negano: più ancora conferma la sua mente il seguito del racconto, come da lui trovasi fatto; il che si vedrà più innanzi. Intanto a chiudere se possibile è a costoro una volta la bocca su d' un punto, che più chiaro è della luce del sole, fermiamoci un poco a dimostrare, che *Flaviano* appellò a S. *Leone*. E prima apertamente lo afferma *Liberato* Arcidiacono della Chiesa *Cartaginese*, il quale verso la metà del secol sesto intrapresi molti viaggi per la controversia de' tre capitoli parte dalla narrazione di gravissimi uomini, parte dalle lettere de' Vescovi, e dagli atti de' Sinodi celebrati in *Oriente* raccolse il suo compendio, o com' ei lo chiama *Breviario*. *Ma* Flaviano, dic' egli, *essendo*

ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

[32] Ep. XLIV. Ball. edit. col. 915. *Ut quia & nostri fideliter reclamarunt, & eisdem libellum appellationis* Flavianus *episcopus dedit.*

ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

do ſtata profferita contro di ſe la ſentenza, appellò per libello la Sede Apoſtolica per mezzo de' Legati di eſſa (33). E il vero ripiglierò a dire col P. *Bianchi* (34) „ l'appellarſi alla Sedia Appoſtolica, e dare il libello dell' appellazione a' Legati di S. *Lione*, non era appellarſi a S. *Lione*? E non era l' iſteſſo l' interporre il nome di S. *Lione*, che interporre il nome della *Sedia Appoſtolica*, cui *Lione* allor preſedeva? Le appellazioni, che s' interpongono alla Sedia Appoſtolica non s' intendono interpoſte a quel Papa, che regge la Sedia Appoſtolica, ancorchè non ſia egli nominato? I Legati della Sedia Appoſtolica erano certamente i Legati di S. *Lione*. Or mentre *Liberato* dice, che *Flaviano* appellò per libello la Sedia Appoſtolica, non s' intendono interpoſte a quel Papa, che regge la Sedia Appoſtolica, ancorchè non ſia egli nominato? I Legati della Sede Appoſtolica erano certamente i Legati di S. *Lione*. Or mentre *Liberato* dice, che *Flaviano* appellò per libello la Sedia Appoſtolica, e diè queſto libello a' Legati della medeſima Sedia, certamente dice, ch' egli appellò S. *Lione* per mezzo de' ſuoi Legati, cui diede il libello della ſua ap-

(33) Cap. XII. Flavianus *autem contra ſe prolata ſententia, per ejus Legatos Sedem Apoſtolicam appellavit libello*.

(34) *L. c. pag.* 235.

„ appellazione. Ma come può alcuno aver ANNO DI CRISTO
„ coraggio di negare, che S. *Flaviano* nel-
„ la appellazione interpose il nome di S. CCCCXLIX.
„ *Lione*, quando di questa interposizione fat-
„ ta immediatamente a S. *Lione* da *Flavia-*
„ *no* ne rendè amplissima testimonianza nel
„ tempo stesso *Valentiniano* Augusto nella let-
„ tera scritta a *Teodosio* l'anno CCCCL. così
„ dicendo: *dobbiamo con ogni competente divozione*
„ *difendere* (la fede), *e conservare intemerata ne'*
„ *nostri tempi la dignità della propria venera-*
„ *zione al beato Appostolo* Piero, *cosicchè il*
„ *beatissimo Vescovo della Città di* Roma, *a*
„ *cui l' antichità conferì il Principato del Sa-*
„ *cerdozio sopra tutti, abbia facoltà di giudi-*
„ *car della fede, e de' Sacerdoti. Per queste*
„ *ragioni dunque, secondo la solennità de' Con-*
„ *cilj, il Vescovo di* Costantinopoli APPELLO'
„ ESSO *per libelli, a cagione della contesa,*
„ *che è sorta di fede* (35) “. Perocchè chi
è quell' *esso*, al quale *Flaviano* appellò per
libello? Certamente il *beatissimo Vescovo del-*
la Città di Roma. E questo Vescovo non

(35) Ep. LV. Ball. edit. col. 962. *Debemus cum omni competenti devotione defendere* (Fidem), *& dignitatem propriæ venerationis Beato Apostolo* Petro *intemeratam & in nostris temporibus conservare: quatenus beatissimus Romanæ civitatis Episcopus, cui Principatum Sacerdotii super omnes antiquitas contulit, locum habeat ac facultatem de fide ac Sacerdotibus judicare . . . . Hujus enim rei gratia, secundum solemnitatem Conciliorum & Constantinopolitanus Episcopus eum per libellos appellavit, propter contentionem, quæ orta est de fide.*

ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

era allora *Lione*? La cosa è sì aperta, che lo stesso *de Marca* ebbe a confessare (36): *Che Flaviano appellasse a* Leone (cioè al SOLO Leone siccome egli medesimo ivi soggiugne) *dato a' legati di lui il libello*, MANIFESTAMENTE *si prova dalla lettera di* Valentiniano.

V. Ma *Febbronio* così argomenta (37). Leone *giudicar non poteva della sostanza, e de' meriti di questa causa;* a che dunque avrebbe *Flaviano* a lui appellato? O preclaro imitator che è questo del dannato *Quesnello*! Leone *giudicar non poteva della sostanza e de' meriti di questa causa?* Ma come dunque ne giudicò? Certamente *Leone* ricevuto dal legato *Ilaro* il libello di appellazione o che egli convocasse in *Roma* il Concilio d' *Italia*, o che prolungasse quello, che già adunato era per la celebrità anniversaria della sua assunzione al Pontificato, annullò gli atti del proditorio Conciliabolo d' *Efeso*. Il mentovato *Ilaro*, che v' intervenne, così ne scrisse a *Pulcheria* (38): *Sap-*

(36) De concord. lib. VII. c. 7. n. 2. Flavianum *vero ad* Leonem *Papam provocasse tradito Legatis ejus libello, manifeste probatur ex epistola* Valentiniani . . . . *Libellum appellationis tradidit Legatis summi Pontificis, sic tamen ut ad* SOLUM *Pontificem Romanum provocaverit.*

[37] Cap. V. §. VIII. pr. edit. §. 9. sec. n. 3. Leo . . . *de causæ meritis, & substantia judicare non poterat.*

(38) Ep. XLVI. Ball. edit. col. 928. *Vestra itaque veneranda Clementia cognoscat, a præfato Papa cum omni Occidentali Concilio reprobata omnia, quæ in* Epheso *con-*

tra

ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

Sappia pertanto la voſtra veneranda clemenza, che dal predetto Papa (Lione) *con tutto il Concilio Occidentale ſono ſtate riprovate tutte quelle coſe, le quali per tumulto, e per odj ſecolari ſono ſtate fatte in Efeſo contro i Canoni da* Dioſcoro *Veſcovo, e che in queſte parti per niuna ragione poſſon riceverſi le coſe, che per prepotenza dell' anzidetto, non ſenza offeſa della fede, nè ſenza pregiudizio d'un uomo ſantiſſimo, ed innocente, ſono ſtate commeſſe*. Ma ciò anche più chiaramente ſi trae dalle varie Sinodiche, che il medeſimo S. *Leone* nell' *Oriente* mandò da queſto Sinodo nell' Ottobre di queſt' anno 449. Nella Sinodica a *Teodoſio* indiritta deſcriv' egli a lungo la nullità, e gli eccefſi del giudizio di *Dioſcoro*, e del ſuo Sinodo, e l' offeſa recatavi alla retta fede [39]. Nella Sinodica mandata a *Pulcheria* ſcrive, che *Flaviano* perſiſteva nella comunione di lui, e di tutto il ſuo Sinodo, e quanto era contro d'eſſo già ſtato fatto ſenza conſiderazione della giuſtizia, e contro tutta la diſciplina de' Canoni, non doveaſi per alcuna ragione permettere [40]. Nella Sinodica inviata a que' di

tra canones per tumultus & odia ſæcularia a Dioſcoro *Epiſcopo gesta ſunt, & nulla ratione hæc in his partibus ſuſcipi poſſe, quæ per potentiam prædicti, non ſine læſione fidei, & præjudicio ſanctiſſimi viri innoxiique, commiſſa ſunt.*

(39) *Ep. XLIV. Ball. edit. col. 909.*

(40) Ep. XLV. Ball. edit. col. 923. *quoniam* Flavianus *Epi-*

ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

di *Costantinopoli*: *chiunque*, *dice essendo vivo e salvo* Flaviano *vostro Vescovo ardirà invadere il sacerdozio di lui*, *non fia mai nella nostra comunione*, *nè esser potrà tra' Vescovi noverato* [41]. Finalmente nell'ultima Sinodica scritta a *Fausto*, *Martino*, *Piero*, *Magno*, *Elia*, ed *Emanuello* Preti, ed Archimandriti *Costantinopolitani*, gli esorta a custodir l'unità col loro Vescovo S. *Flaviano*, dicendo, aver Dio permesso, che da una fazione di uomini empj fosse a tempo tentato, acciocchè col merito della perseveranza rendesse più chiaro un Sacerdote da lui approvato [42]. Che è giudicare, se questo non lo è? Eppure no, che non l'è, ripiglia *Febbronio*; almeno non è profferire una speziale, e diffinitiva sentenza; perocchè S. *Leone* a *Teodosio* dimandò, che ordinasse, dover le cose rimanere nel medesimo stato, in che erano avanti il Concilio di *Efeso*. Ma se speziale, se diffinitivo giudizio non fu quello

Episcopus in nostra omnium communione persistit, atque hoc, quod factum est sine consideratione justitiæ, & contra omnem canonum disciplinam, ratum haberi nulla ratio permittit.

(41) Ep. L. Ball. edit. col. 933. *Quisquis enim incolumi atque superstite* Flaviano *Episcopo vestro Sacerdotium ejus fuerit ausus invadere, numquam in communione nostra habebitur, nec inter Episcopos poterit numerari.*

(42) Ep. LI. Ball. edit. col. 937. *Et custodientes unanimitatem cum Fratre nostro* Flaviano *Episcopo, quem ad tempus Dominus permisit impiorum factione tentari, ut probatum sibi Sacerdotem suum perseverantiæ merito faceret clariorem.*

ANNO DI CRISTO

CCCCXLIX.

lo di S. *Leone*, che cosa avrebbe potuto a pro di *Flaviano* il giudizio di lui per mantenerlo nell'Ecclesiastica comunione? "Quel„ lo che avrebbe fatto S. *Lione* per priva„ to giudizio, ripiglia qui acconciamente „ il citato P. *Bianchi*, avrebbe potuto far„ lo non dico qualunque Vescovo, ma qua„ lunque laico, cioè stimare, e riputar nul„ lo lo spoglio violento fatto nella persona „ di S. *Flaviano*; ma nessuno potea mante„ nerlo nel possesso del suo Vescovado, se „ non avea pubblica giudiziale autorità di „ restituirlo. E' cosa notoria in tutte le „ leggi, che nessuno può restituire, o man„ tenere nel possesso alcuno, che sia vio„ lentemente spogliato della sua Chiesa, o „ da persone private, o ancora da' Giudi„ ci, che non osservando l' ordine del giu„ dizio, e operando contro i Canoni, si „ hanno come privati, se non ha autorità „ giudiziale sopra lo spogliato e gli spo„ gliatori: altramente sarebbe in podestà di „ chicchessia persona privata restituire, e „ mantener nel possesso chiunque si fosse, „ che ne venisse spogliato da Giudici le„ gittimi, che si abusaron della loro auto„ rità; ciò, che metterebbe in perpetuo „ sconvolgimento il mondo tutto. E' falso „ pertanto falsissimo, che S. *Lione* non di„ scutesse, o ventilasse la causa di S. *Fla„ viano*: che anzi è certo certissimo, che

ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

„ dopo ricevuta l' appellazione del medesi-
„ mo, dopo che rimaſe pienamente infor-
„ mato delle violenze uſate da *Dioſcoro* e
„ da' ſuoi aderenti, calpeſtata la diſciplina
„ di tutti i Canoni, contro quel Santiſſi-
„ mo Arciveſcovo, ei diſcuſſe la ſua cauſa
„ nel Concilio *Romano*, annullò gli atti
„ del Sinodo predatorio, e mantenne S.
„ *Flaviano* nel poſſeſſo della ſua Chieſa,
„ dichiarandolo perſiſtente nella ſua comu-
„ nione, come appariſce dalle Sinodiche
„ dello ſteſſo Santo Pontefice da noi ſopra
„ allegate. Siccome adunque è coſa certa,
„ che anticamente i Romani Pontefici re-
„ ſtituendo la comunione a' Veſcovi depo-
„ ſti ne' Sinodi, rendevan ancora ad eſſi le
„ loro Sedi, e per ſomigliante guiſa con-
„ cedendo la loro comunione a' Veſcovi
„ recentemente ordinati approvavano la lo-
„ ro ordinazione, come oſſerva il *Baluzio*
„ parlando dell' ordinazione di *Maſſimo* ſo-
„ ſtituito a *Donno* nella Chieſa *Antiochena*
„ [43], così ancora è coſa certa, che per-
„ ſiſtendo S. *Lione* nella comunion di *Fla-*
„ *viano* depoſto, lo manteneva nel poſſeſſo
„ della ſua Sede, dichiarando nulla eviden-
„ te-

(43) In Præfat. ad Concil. Chalc. n. 33. in nova Collect. Concil. col. 985. *Nam ſi Romani Pontifices olim communionem ſuam reſtituendo Epiſcopis depoſitis in Synodo, eis ſuas quoque ſedes reddebant, dubitari non poteſt quin* Leo *recipiens in communionem ſuam* Maximum *recens ordinatum in Eccleſia Antiochena, hoc pacto ordinationem ejus approbaverit.*

„ temente la sua deposizione “. Quanto poi alla domanda a *Teodosio* fatta da S. *Leone* ne apparirà il senso da ciò che ora diremo ad un' altra obbiezion di *Febbronio*. ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

VI. Riflette egli, che dopo aver S. *Lione* nella lettera a *Teodosio* rammentata l' appellazione di *Flaviano* prega l' Imperadore, che faccia in *Italia* adunare un Generale Concilio; e soggiugne: *e il vero quanto questo* (Concilio) NECESSARIAMENTE *si addomandi dopo l' interposta appellazione* [di Flaviano], *lo attestano i decreti de' Canoni* di Nicea [cioè secondo lo stile di Roma de' Canoni *Sardicesi*] [44]. Ecco dunque ripiglia *Febbronio*, che *Flaviano* in vigore de' Canoni *Sardicesi* diede a' Legati l' atto del suo appello, acciocchè *Leone* come Primate in un Generale Concilio legittimo gl' impetrasse revisione di causa; il che intendendo *Leone* dice, essere necessario dopo l' interposta appellazione il Concilio, e come Primate all' Imperador lo richiede. Tanto avea già detto *Quesnello*. Ora per mettere in chiaro la fallacia di questo discorso, due cose sono a mostrare, cioè come *Leone* dopo l'appellazion di *Flaviano* giudicasse *necessario* il Ge-

(44) Ep. XLIV. Bail. edit. col. 915. *Ut quia & nostri fideliter reclamarunt, & eisdem libellum appellationis* Flavianus *Episcopus dedit, generalem Synodum jubeatis intra Italiam celebrari . . . Quam autem post appellationem interpositam hoc necessarie postuletur, canonum* Niceæ *habitorum decreta testantur.*

ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

Generale Concilio, e come in tal propoſito citaſſe l' autorità de' Canoni *Sardiceſi*. Incominciamo dalla prima. Io dico adunque, che S. *Leone* non reputò neceſsario il Concilio nè per la cauſa, che riguardava la perſona di S. *Flaviano*, nè per la cauſa della fede, ma per tutt' altre cagioni. Primieramente è da conſiderare col P. *Bianchi* „ che per l' iniqua condannagione di S. „ *Flaviano* i Veſcovi d' *Oriente* con quelli „ delle tre Dioceſi, *Aſiana*, *Pontica*, e di „ *Tracia*, benchè per fraude, e per violen„ za s' induceſſero a ſottoſcriver la ſenten„ za di *Dioſcoro*, ſciolta la ſcellerata aſſem„ blea ſi diviſero con aperto ſciſma da' Ve„ ſcovi di *Egitto*, da' Veſcovi di *Paleſtina*, „ e da alcuni Veſcovi dell' *Illirico* venduti „ all' ambizione di *Dioſcoro*, e di *Giovenale* „ *Geroſolimitano*, come appariſce dagli atti „ del Concilio *Calcedonenſe*, e come narra „ *Liberato* (45), ſe non che *Liberato* pone „ per abbaglio tra i ſeguaci di *Dioſcoro* i „ Veſcovi di *Tracia*, che furono per S. *Fla*„ *viano*, quando doveva porvi i Veſcovi „ dell' *Illirico*, come ſi raccoglie dagli atti „ del Concilio di *Calcedonia*. Per unire adun„ que i membri, e queſte Chieſe diviſe, e „ ſtrin-

(45) Breviar. Cap. XII. *Soluto ergo illo Concilio, & ad ſuas ſedes reverſis Epiſcopis, ſciſſio facta eſt inter eos, qualis antea numquam contigerat. Aegyptii, Thraces, & Paleſtini Epiſcopi* Dioſcorum *ſequebantur; Orientales, Pontici, & Aſiani ſanctæ memoriæ* Flavianum.

ANNO DI CRISTO

„ ſtringerle non ſolo nell' unità della fede,
„ ma nel vincolo della carità, ſtimò *S. Lio-*
„ *ne* neceſſario un Concilio Generale in *Ita-* CCCCXLIX.
„ *lia*, in cui egli riſiedeſſe, acciocchè ri-
„ moſſi gli ſtudj delle parti ſi veniſse alla
„ meditata concordia, ed in cui interve-
„ nendo i Veſcovi *Orientali*, con ſalutari
„ rimedj ſi richiamaſsero all' integrità quel-
„ li di loro, che ſuperati dalle minacce,
„ e dall' ingiurie deviaron dal ſentiero del-
„ la verità, e gli altri di eſſi, la cui cau-
„ ſa era più dura, cioè de' ſeguaci di *Dio-*
„ *ſcoro*, ſe aſcoltaſsero migliori conſigli,
„ cioè ſe pentiti ſi foſsero dell' eccesſo com-
„ meſso, non foſsero ſeparati dalla comu-
„ nione, e dall' unità della Chieſa. Que-
„ ſta è la cagione, da cui fu moſso *S. Lio-*
„ *ne* a domandare a *Teodoſio* il Conci-
„ lio Generale in *Italia* (46). Notiſi be-
„ ne, che non domanda il Concilio, ac-
„ ciocchè ſia ritrattata o la cauſa di *Fla-*
„ *viano*, o la cauſa del domma; ma acciocchè que' Veſcovi, che coſtretti dalla violenza aveano deviato dalla fede, con ſalu-

(46) Ep. XLIV. Ball. edit. col. 515. *Generalem Synodum jubeatis intra Italiam celebrari, quæ omnes offenſiones ita aut repellat aut mitiget, ne aliquid ultra ſit, vel in fide dubium, vel in caritate diviſum: convenientibus utique Orientalium provinciarum Epiſcopis, quorum ſi qui ſuperati minis atque injuriis a veritatis tramite deviarunt, ſalutaribus remediis in integrum revocentur, ipſique quorum eſt cauſa durior, ſi conſiliis melioribus acquieſcant, ab Eccleſiæ unitate non excidant.*

ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

„ lutevoli provvedimenti si riducessero all' in-
„ tegrità di essa, e quelli che per propria
„ malizia aveano violato la fede, ritrattan-
„ do il loro errore non fossero separati, co-
„ me membra recise, dal corpo, e dall' u-
„ nità della Chiesa. Che se poi si volesse
„ cavillar sopra quelle parole di S. *Lione*,
„ ove domanda il Concilio, *acciocchè dappoi*
„ *non rimanga alcun dubbio circa la fede*
„ (47), quasichè dal solo Concilio si po-
„ tesse torre ogni dubbio intorno al dom-
„ ma; convien sapere, che il Santo Pon-
„ tefice non parla di dubbio, che dovesse
„ deciderſi dal Concilio, ma di dubbio, che
„ dovesse torsi dalla mente di quelli, cui
„ non erano state notificate le sue lettere,
„ e la sua definizione: mentre nel Conci-
„ lio micidiale d' *Efeso* avea *Dioscoro* impe-
„ dita la pubblicazione delle dette sue let-
„ tere. L' altra cagione, che mosse S. *Lio-*
„ *ne* a cercare un Concilio Generale in *I-*
„ *talia*, dove interveniſſero i Vescovi *Orien-*
„ *tali* soggetti all' Imperio di *Teodosio*, fu
„ per riparare allo scandalo dato dal prodi-
„ torio Concilio *Efesino* a tutta la Chiesa,
„ così nella violazione della Cattolica fe-
„ de, come nel calcamento di tutti i Ca-
„ noni di disciplina, acciocchè per mezzo
„ di un Concilio Generale più pieno si to-
„ glieſſe e si cancellasse lo scandaloso eccesſ-
„ so

[47] Ivi: *ne aliquid ultra sit vel in fide dubium*.

„ ſo commeſſo da un Concilio, che nella ANNO DI CRISTO
„ Chieſa era riputato Generale. Queſta ra-
„ gione fu vivamente toccata da S. *Lione* CCCCXLIX.
„ nella ſpeſſe volte nominata Sinodica a *Teo-*
„ *doſio*, dicendo: *Imperocchè veramente ogni*
„ *ſagramento della fede Criſtiana ſi recide, il*
„ *che ſia lungi da' tempi della voſtra pietà*,
„ *ſe non aboliſce queſto ſcelleratiſſimo misfatto,*
„ *che eccede tutti i ſacrilegi* (48). Conſide-
„ rando pertanto il Santo Pontefice le di-
„ ſcordie inſorte nella Chieſa *Orientale* per
„ la ſcellerata condotta di *Dioſcoro*, le que-
„ rele portate alla Sedia Appoſtolica non
„ ſolo da *Flaviano*, ma da *Teodoreto*, da
„ *Euſebio* di *Dorileo*, e da altri Veſcovi,
„ la ferita recata alla fede, ed alla diſcipli-
„ na non ſolo da *Dioſcoro* e da ſuoi ſegua-
„ ci, ma ancora da que' Veſcovi, che vin-
„ ti dal timore, contro il proprio volere
„ conſentirono negli atti iniquiſſimi di quel
„ Concilio, e lo ſciſma perciò inſorto do-
„ po di eſſo, e volendo reintegrar l' unità
„ delle Chieſe diviſe; perciò ſtimò neceſſa-
„ rio, che ſi adunaſſe in *Italia* un Sinodo
„ Generale, in cui ſi ritrattaſſe con mag-
„ gior diligenza tuttociò, che ſcelleratamen-
„ te ſi era trattato nel Concilio predatorio
„ di *Dioſcoro*, ſoſpeſi frattanto i pregiudizj
„ di

[48] L. c. col. 913. *quoniam revera omne chriſtianæ fidei ſacramentum, quod abſit, a temporibus veſtræ pietatis exſcinditur, niſi hoc ſceleratiſſimum facinus, quod cuncta ſacrilegia excedit, aboleatur.*

ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

„ di ambe le parti, cioè de' Vescovi divi-
„ si in partiti; ed acciocchè quelli, che per
„ violenza e prepotenza furon costretti a
„ sottoscriver gli empj decreti di quel Con-
„ cilio, tornassero nell' unità della Chiesa,
„ come elegantemente spiegò il medesimo
„ S. *Lione* a *Pulcheria Augusta* (49). Quel-
„ lo adunque che secondo la mente di S.
„ *Lione* dovea ritrattarsi nel Concilio Ge-
„ nerale, non spettava punto nè alla causa
„ della fede, ch' ei non voleva porre in
„ discussione, nè alla causa di *Flaviano*,
„ ch' egli avea ricevuto, e ritenuto nella
„ sua comunione; ma apparteneva alle ge-
„ ste scellerate di *Dioscoro*, che aveano ca-
„ gionati tanti scandali, e aveano divise
„ dalle Chiese di *Egitto*, e di *Palestina* le
„ Chiese d' *Oriente*, d' *Asia*, di *Ponto*, e
„ di *Tracia*. E in questi casi non può ne-
„ garsi esser necessario il Concilio Genera-
„ le, acciocchè col consenso, e coll' auto-
„ rità di tutta la Chiesa rappresentata nel-
„ lo stesso Concilio si riducano i membri
„ divisi all' unità della fede, e della carità,

„ e

(49) Ep. XLV. col. 923. *Habendo intra Italiam Concilio & locus constitueretur, & tempus omnibus querelis & præjudiciis partis utriusque suspensis: quo diligentius universa, quæ offensionem generaverunt, retractentur, & absque vulnere fidei, absque religionis injuria, in pacem Christi redeant, qui per impotentiam subscribere coacti sunt Sacerdotes, & soli auferebantur errores . . . . . ut priusquam civile hoc & exitiale bellum intra Ecclesiam convalescat, redintegrandæ unitatis copiam, Deo auxiliante, concedat.*

„ e rimangono ineſcuſabilmente eſcluſi, e „ ſeparati dalla ſteſsa Chieſa univerſale co- „ loro, che a' decreti dello ſteſso Generale Concilio ricuſano ſottometterſi. "Quanto abbiamo udito dirciſi dal P. *Bianchi* confermaſi dal vedere, che dopo la morte di *Teodoſio* per l' autorità di *Marciano*, il quale favoriva i Cattolici eſsendoſi gli sbanditi Prelati renduti alle lor Sedi, e molti de' caduti tornando alla Chieſa, e ſoſcrivendo alla dommatica lettera di S. *Leone*, non più il Santo Pontefice giudicava neceſsario il Concilio, e tal però, che ſenza alcun pregiudizio differir ſi poteſse, e quando in fine alle iſtanze dello ſteſso *Marciano* ſi arreſe alla celebrazion del Concilio, vi acconſentì non per alcuna neceſſità, che ve ne aveſse, nè perchè ſi doveſse eſaminar di nuovo la cauſa di *Flaviano* e dell' *Efeſino* latrocinio, ma (50) perchè non ſembraſse voler a' divoti ſentimenti dell' Imperadore far contraſto, e acciocchè tutte le coſe, che in querela e turbamento eran venute, repreſsa ogni diſsenſione all' unità della pace, e della fede ſi rivocaſsero.

ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

VII. Diciam ora de' Canoni *Sardiceſi* da *Leone* citati. Io non veggo, come *Febbronio*

[50] Ep. LXXXIX. Ball. edit. col. 1061. *ne devoto obviare viderer arbitrio . . . ut quæcumque in querelam perturbationemque venerunt ad unitatem pacis & fidei, compreſſa omni diſſenſione revocentur.*

ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

nio alla cieca sua guida, che è *Quesnello*, si affidasse siffattamente, che gli occhi chiudesse per non vedere lasciamo ora quanto aliena dalla mente di S. *Leone* (il che si è veduto sinora) ma stolta fosse la supposizione, che i Canoni *Sardicesi* esigessero per le cause de' Vescovi, pogniamo che Vescovi fossero delle Sedi Patriarcali, un Concilio Ecumenico; la qual cosa anzi che rimediare a' Vescovi oppressi, come pretesero i Padri di *Sardica*, avrebbegli lasciati nella lor vessazione senza riparo; perocchè quantunque volte un Vescovo giudicato avesse voluto rinnovare il suo giudizio, sarebbe stato necessario incomodar tutti i Vescovi del mondo e radunargli in Concilio, o riuscendo questa cosa impossibile per le circostanze ad eseguirsi, siccome il più delle volte accader dovea, abbandonarlo all' ingiusta sentenza (51). Perchè dunque allegò *Leone* i Canoni *Niceni*, cioè i *Sardicesi* per provare che dopo l' appellazione di *Flaviano* era necessario il Generale Concilio? Rispondo esser falso il supposto, che *Leone* citasse que' Canoni in prova, che necessario fosse il Generale Concilio: li citò per provare, che il Concilio era necessario in *Italia*, acciocchè egli al quale secondo la determinazione del Concilio di *Sardica* apparteneva il giudica-

(51) Vegganſi il P. *Bianchi* pag. 257. segg. e i *Ballerini T. II. oper. S. Leonis col.* 1169. *n.* 20. *segg.*

dicare dopo l' appellazione, più facilmente poteſſe di perſona preſedere al Concilio, e dar ſentenza. Ciò apertamente ſi trae dalle parole di *Valentiniano*, il quale ſcrive a *Teodoſio* (52) di pregarlo a nome di *Leone* a radunare in *Italia* il Concilio, *acciocchè Egli raccolti ancora da tutto il mondo in* Italia *gli altri Veſcovi, tolto di mezzo ogni pregiudizio conoſcendo da' ſuoi principj tutta queſta cauſa ne deſſe ſentenza*. Perchè non dice *Valentiniano*, che tutti i Veſcovi adunati in Concilio doveano ſentenziare, ma *egli* cioè *Leone*? Non perchè negaſſe a' Veſcovi l' autorità di giudicare, ma perchè trattandoſi di cauſa di appellazione, il giudizio d' eſsa non a' Veſcovi apparteneva, ma al Papa. Ecco dunque il ſenſo pianiſſimo delle domande di *Lione* a *Teodoſio*. Chieſe il Generale Concilio come neceſsario e per l' effettiva reſtituzion di *Flaviano* nella gran diſcordia delle *Orientali*, e per la riparazion degli ſcandali, ma inſieme in grazia dell' appellazion di *Flaviano* domandò che ſi oſservaſse il Canone *Sardiceſe*: però concioſiachè il Canone *Sardiceſe* preſcriva, che dopo l' appel-

ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

[52] Ep. LV. col. 962. *Huic itaque poſtulanti & conjuranti ſalutem noſtram communem annuere non negavi, quatenus ad tuam manſuetudinem meam petitionem ingererem, ut prædictos Sacerdos congregatis ex omni orbe etiam reliquis Sacerdotibus intra Italiam, omni præjudicio ſubmoto, a principio omnem cauſſam quæ vertitur, ſollicita probatione cogneſcent, ſententiam ferat.*

ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

lazione niuno nel luogo del Veſcovo depoſto ſia ordinato, volle primamente *Leone* che le coſe reſtaſsero nello ſtato, in che erano prima del Concilio di *Efeſo*: dipoi decretando il Canone, che il Veſcovo Romano determini la cauſa, ſi avanzò *Leone* alla richieſta del Concilio Generale in *Italia*. Tutto qui è chiaro e naturale; nel ſiſtema di *Feóbronio*, cioè di *Queſnello* tutto è diſordinato e violento.

VIII. Non meno glorioſa per la Sede Romana, e per *Leone*, che colle ſue virtudi ne la illuſtrava, è un' altra appellazione di queſt' anno medeſimo. Intendo di quella di *Teodoreto* Veſcovo di *Ciro*, il quale nello ſteſso Conciliabolo di *Efeſo* era ſtato depoſto dal ſuo Veſcovado. La nobiliſſima lettera, ch' egli ſcriſse a *Leone*, è un chiaro teſtimonio del ſuo appello. *Io attendo*, dic' egli (53), *la ſentenza della voſtra Sede Appoſtolica, e prego e ſcongiuro la Santità voſtra di darmi ajuto, mentre m' appello al diritto e giuſto tribunal voſtro, e di comandarmi, ch' io venga alla voſtra preſenza, e moſtrar poſſa, che la mia dottrina agli Appoſtolici inſegnamenti va dappreſſo.* La comune latina traduzione ove ho poſto: *m' appello al diritto e giuſto tribunal voſtro*, ha *imploro il diritto e giuſto tribunal voſtro, invocanti*; ma nel Greco teſto originale leggeſi ἐπικαλεμένω, che

[53] *Ep. LII. inter Leon.*

che assai frequentemente prendesi per *appellare al giudice Superiore*, come con parecchi esempi mostrano in un' annotazione a questo passo i *Ballerini* (54). Essendo da' vincoli ritenuto, com' egli dice, *degl' Imperiali dispacci* di portarsi in persona á *Roma*, vi mandò in sua vece con questa lettera due Coreveſcovi *Ipazio* ed *Abramo*, ed *Alipio* Esarco de' monasterj della sua diocesi. A questi suoi Legati diede *Teodoreto* altre lettere concernenti lo stesso affare. Una d' esse era per lo Prete *Renato*, che supponeva, ignorandone l' antecedente morte nell' Isola di *Delo*, avere in fatti assistito all' *Efesin* Conciliabolo, come un de' Legati di S. *Leone*; e in questa lo prega di persuadere a S. *Leone*, che valendosi della sua Apostolica autorità gli comandasse di presentarsi personalmente al Concilio *Romano* da' Papi solito convocarsi in tali occasioni, e protesta, che avendo la Sede Romana il principato di tutte le Chiese del mondo, e la prerogativa a niun' altra comune di essere stata immune dal contagio dell' Eresia, e d' avere intera conservata sempre l' Apostolica grazia, starà a quanto fosse costì giudicato; solo aggiugne di desiderare, che il giudizio sia messo in carta (55). Chi non ve-

ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

[54] *Ivi col.* 947.

(55) Ep. CXVI. nelle lettere di *Teodoreto*. *Hac igitur de causſa tuam oro Sanctitatem, ut persuadeas Sanctissimo*

as

ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

de, che il ſolo prurito di cavillare, e la paſſione di oſcurare le più luminoſe prove de' diritti dell' Appoſtolica Sede poſſono aver indotto *Queſnello* a travedere una ſemplice ſupplica di padrocinio, dove non altro ſuona che appellazione, e giudizio? Le ſeguite coſe meglio ancor lo dichiarano. S. *Leone* mentova il dato giudizio, perocchè ſcrivendo dipoi a *Teodoreto* gli dice: *Benedetto ſia Dio, la cui invincibile verità vi ha puro d' ogni macchia moſtrato ſecondo il giudizio della Sede Apoſtolica* (56). Quinci nell' Azione prima del Sinodo *Calcedoneſe* gli Uffiziali di *Marciano* ordinarono, che *Teodoreto* ſecondo la volontà dell' Imperadore entraſſe nel Sinodo, concioſiachè il Santiſſimo Arciveſcovo *Leone* aveſſegli renduto il Veſcovado (57). E nell' azione ottava avendo i Giudici domandata per lui la ſentenza del

ac beatiſſimo Archiepiſcopo, ut Apoſtolica utatur auctoritate, & præcipiat ad veſtrum convolare Concilium. Habet enim ſanctiſſima illa Sedes Eccleſiarum, quæ in toto ſunt orbe, principatum multis nominibus: atque ante hæc omnia, quod ab hæretica labe immunis manſit, nec ullus contraria ſentiens in ea ſedit, Apoſtolicam gratiam integram conſervavit. Quæ a vobis fuerint judicata, in iis, qualiacumque erunt, judicii veſtri æquitati confidentes acquieſcemus, & rogamus ut judicium ex ſcriptis conſtituatis.

(56) Ep. CXX. Ball. edit. col. 1226. *Benedictus Deus noſter, cujus invincibilis veritas ab omni hæreſeos maculæ mundum te, ſecundum Sedis Apoſtolicæ judicium demonſtravit.*

(57) Act. I. *Ingrediatur & reverendiſſimus Epiſcopus* Theodoretus, *ut ſit particeps Synodi, quia & reſtituit ei Epiſcopatum ſanctiſſimus Archiepiſcopus* Leo.

del Sinodo, perchè ricuperaſſe la ſua Chieſa ſiccome il Santiſſimo Arciveſcovo *Leone* avea giudicato (58), i Veſcovi facendo plauſo gridarono: *Teodoreto è degno della ſua Sede . . . . . Leone ha giudicato divinamente* [59]. „ Se il Santo Pontefice, dice qui accortamente il *Card. Orſi* (60), non aveſſe giudicato altrimenti in favore di „ *Teodoreto*, ſe non in quanto avea reſciſſo „ gli atti del Conciliabolo d' *Efeſo*, non „ avrebbe fatto per eſſo nulla di più, che „ per *Iba* d' *Edeſſa*, e per *Sabiniano* di *Perra*. E nondimeno quando queſti due Veſcovi furono riſtabiliti dal Sinodo di *Calcedonia*, nè eſſi, nè il Concilio, nè i Legati „ Appoſtolici diſſero, che ei foſſero già ſtati „ ſtabiliti da S. *Leone* [61]. "

ANNO DI CRISTO CCCCXLIX.

(58) Act. VIII. *ut Eccleſiam ſuam reciperet, ſicut & Sanctiſſimus* Leo *Archiepiſcopus judicavit.*

(59) Ivi: Theodoretus *dignus eſt Sede . . . Poſt Deum* Leo *judicavit.*

(60) *Iſt. Eccleſ.* T. *XIV. lib. XXXIII. n.* 20.

(61) Oltre il Sig. *David cap. VI. art.* 4. e Natale Aleſſandro *diſſ. XXVIII. in hiſt. ſæc. IV. pag.* 541. vegganſi ſu queſto appello di *Teodoreto* due diſſertazioni una di *Criſtiano Lupo de appell. diſſ. V.* l'altra de' *Ballerini* nel Tomo II. di S. *Leone* col. 1257. ſegg.

CAPO VI.

Altre appellazioni da' tempi di S. Leone *Magno ſino al Ponteficato di S.* Gregorio *il Grande.*

I. COntinueremo in queſto capo la ſtoria delle appellazioni, ma riſtringendola più a guiſa anzi di ſerie Cronologica, che di Critica narrazione, tanto più che *Febbronio* avendole tutte diſſimulate, non ci ſi apre campo di diſputare. Una delle più ſplendide appellazioni fu quella di Giovanni *Talaja*. Avea egli incorſo lo ſdegno dall' ambizioſo, e perfido *Acacio* Veſcovo di *Coſtantinopoli*, al quale non erano ſtate recate le ſinodiche di lui sì toſto come eletto fu a Veſcovo di *Aleſſandria*. Però unitoſi coſtui con *Gennadio* Veſcovo d' *Ermopoli* nell' *Egitto* accusò all' Imperadore *Zenone* il nuovo Prelato *Aleſſandrino* come indegno di tale dignità. Comecchè varj delitti gli foſſero appoſti il principale, ſecondochè da *Evagrio* [1] e da Papa *Gelaſio* (2) ſi trae, fu quello d' avere con bugia, e con iſpergiuro ingannato l' Imperadore. Eraſi *Zenone* fatto da *Giovanni* dar giuramento, che non ambirebbe quel Veſcovado, nè con maneg-

(1) *Lib. III. cap.* 12.
(2) *Ep. XIII. ad Epiſc. Dardan.*

neggi si adoprerebbe per ottenerlo. Quinci fu aggiunto (ciò che falso era) aver lui ancora giurato di non accettarlo; e per sopraccarico si sparse, che con somme di danaro avesse raccattati i voti della Città. L' Imperadore perciò montato in collera, e raggirato da *Acacio* lo depose, e gli sostituì *Piero Mongo*. *Giovanni* fuggissi in *Antiochia*, indi a persuasione di *Calendione* Vescovo di quella Città appellò alla Sede Apostolica, come avea fatto il più illustre de' suoi predecessori S. *Atanasio*, e recossi egli medesimo a *Roma*. *Simplicio*, che allora reggeva la Chiesa Romana, ricevettelo con dimostrazioni d' onore, e comecchè poca speranza avesse di vincere l' ostinazione del superbo *Acacio*, gli scrisse nuove lettere a favore del Vescovo discacciato. Inutili furono in fatti, pretendendo *Acacio* di non riconoscere *Talaja* per Vescovo, e di aver potuto senza il consenso di *Roma* ricever *Mongo* nella sua comunione. Replicogli il Pontefice fortissime lettere, ma l'ostinato silenzio di lui toglieva ogni speranza del ravvedimento: però *Giovanni* prese a stendere un libello di accuse contro di *Acacio* da presentarsi nelle dovute forme a *Simplicio*. Ma mentre lo preparava, questo Santo Pontefice morì a' due di Marzo. L' offerse egli dunque a *Felice* III. che a *Simplicio* dato fu successore. L' esempio della condotta, che

ANNO DI CRISTO i suoi predecessori aveano con S. *Atanasio* tenuta, mossero il nuovo Pontefice a non abbandonare la causa d' un Vescovo cacciato siccome quegli, iniquamente dalla medesima Chiesa, e parimente passato a *Roma* ad implorare contro i persecutori l' autorità di S. *Pietro*. Il perchè fu risoluto d' inviare a *Costantinopoli* una solenne legazione di due Vescovi, che furono *Vitale* di *Tronto*, e *Miseno* di *Cuma*, e di *Felice* difensor della Chiesa. Le tragedie che avvennero, le prevaricazion de' due Vescovi, i rei trattamenti fatti a *Felice* saldissimo mantenitor della fede non sono di questo luogo. Basti dire, che Papa *Felice* perdette ogni speranza di veder rimesso sul trono di *Alessandria Giovanni*. Perlaqualcosa gli diede il governo, o come pretende il P. *Remondini* (3), l' amministrazion della Chiesa di *Nola*, ove morì in pace senza aver mai perduto nell' *Occidente*, come dalle lettere di S. *Gelasio*, e da *Vittore Tunnonese* abbiamo, il titolo di Vescovo di *Alessandria* (4).

II. Lo stesso *Acacio* avea degradato *Salo-*
CCCCLXXXVIII *mone* Prete. Appellò egli Papa *Felice*, e il Pontefice scrisse al Clero di *Costantinopoli*, che fosse ritenuto nel suo grado con tutti gli

(3) *Della Nolana Ecclesiastica storia T. III. pag.* 58.
(4) Di questa appellazion di *Talasio* si veggano il Sig. *David* pag. 359. segg. e *Cristiano Lupo de appell. diss. IV. cap. V.*

gli altri, i quali erano della comunione di *Roma* (5). Merita d'esser qui ricordato anche ciò, che trovasi in *Avito* nel 490. entrato Vescovo di *Vienna* nel *Delfinato*. Avea egli a solenne penitenza condannato un ribaldo Giovane, da cui era stata una vergin sacra violata. *Ansemondo* si prese ad intercedere per lui, e forse gli minacciò di grandi cose, e tra l' altre, che avrebbel chiamato a *Roma*. Che rispose *Avito?* Forse che quello non era tribunal competente, ma il Sinodo della Provincia? E massimamente trattandosi di un laico, e d'una pubblica penitenza? Nulla di questo rispose *Avito*: questo scrisse (6): *comecchè egli contro di me vomiti fiamme di sdegno, e forse all' udienza della Romana Chiesa mi citi, nè placherò con vile compiacenza le minacce, nè temerò la stanchezza del viaggio*. Non so se il Giovane appellasse dalla sentenza di *Avito*; ma poco ciò monta: basta, che sappiamo i sentimenti di *Avito* sulle Romane appellazioni. Seguì bene nel secol seguente una memorabile

ANNO DI CRISTO

CCCCXC.

DXXXI.

(5) T. VI. Conc. Mans. edit. col. 1067. ep. 10. *Filio nostro* Salomoni *Presbytero*, *quem* Acacius, *ut placeret hæreticis*, *suo privare putavit gradu*, *gradum proprium sententia vestra confirmet*, *vel omnes qui forte a memorato propulsi*, *in suis locis*, *& in nostra communione manere pronunciet*.

(6) Ep. XLIX. *licet diversas in me flammas evomat*, *& ad Romanæ forsan Ecclesiæ audientiam vocet*, *nec minas adsentatione placabo*, *nec fatigationem itinerum verebor*.

le appellazione. *Stefano* Vescovo di *Larissa* e Metropolitano della *Tessaglia* fu degradato dal Vescovo di *Costantinopoli Epifanio*; nè valse, ch' egli protestasse, appartenere questo giudizio al Romano Pontefice (7), e a lui doversene innanzi fare la debita relazione (8). Che rimaneva al povero Vescovo se non di appellare a *Roma?* Il fece con un libello, che mandò a *Bonifacio* per mezzo di *Teodosio* Vescovo della Chiesa *Echinense* [9]. I Vescovi *Elpidio Tebano*, *Timoteo* di *Cesarea*, e *Stefano Lamineſe* con loro lettere accompagnarono il libello di *Stefano*, tanto più che avendo *Elpidio* e *Stefano* consecrato il Vesco-

vo

(7) T. VIII. Conc. Manſ. edit. col. 743. *Ego vero nec accuſatorum nec aliquorum conatus metuens, ſed ad Deum ſolummodo, & ad leges Sanctæ Eccleſiæ, & ad principatum ſanctarum Eccleſiarum traditum vobis reſpiciens, mox inter acta dixi, ut ſi oporteret me ad aliquem accuſantem reſpondere, aut de mea ordinatione aliquid judicare dignatur, cauſam me dicere neceſſe eſt, ſed alibi, apud quem ſacrorum canonum lex cuſtoditur, & uſque hactenus conſuetudo ſervatur, memoriam faciens veſtri ſancti capitis, & Apoſtolicæ Sedis; dicens, vos eſſe dominos hujus examinationis; ſupplicans nihil in me debere novi fieri, aut quod poteſt bene compoſita diſturbare.*

(8) Ivi col. 746. *Quapropter ſupplicabam ut non ante ſententia diceretur, quam quæ acta ſunt ad vos beatiſſimos referatur; ut inde veſtra cauſæ diſcuſſio ſervaretur.*

(9) Ivi: *deprecor igitur vos, miſeremini homini humili & externato animo, adjuvate me per gratiam quæ vobis a domino eſt collata. Si enim & alia peccata dimittere poteſtatem a verbo Dei percepiſtis, divina dicente ſcriptura, quia quod in terra ſolveritis, hoc & in cælis eſſe ſolutum; quanto magis habebitis poteſtatem in his quæ adverſum me acta atque decreta ſunt?*

vo di *Lariſſa*, temevano eglino pure le violenze del Veſcovo di *Coſtantinopoli*, il quale tutte cercava le ſtrade d' invadere i diritti dell' Appoſtolica Sede: anch' eglino ſi dichiarano di appellare a *Bonifacio* da tanto ingiuſta ſentenza (10). Manca il reſto degli atti Sinodali del Concilio *Romano* di *Bonifacio*, da' quali abbiamo tutte le dette coſe; però noto non è, che ſi faceſſe *Bonifacio* in queſta cauſa: ma al noſtro intendimento baſtar dee l' atto di appello, che abbiamo rammentato. ANNO DI CRISTO

III. Nel primo libro al capo VI. vedemmo la ſentenza, che contro di *Contumelioſo* fu data in *Francia*, e confermata da Papa *Giovanni*. Morto *Giovanni*, *Contumelioſo* appellò al ſucceſſore *Agapito*. De *Marca*, *Gerbais*, *du Pin* non potendo negare queſt' appellazione ſi ſono almeno ſtudiati di eluderne la forza. Hanno eglino adunque pre- DXXXV.

te-

(10) Ivi col. 748. *Pro his enim & veſtram appellamus beatitudinem & Apoſtolicam Sedem, & per eam ter beatum* Petrum, *atque ſanctæ Eccleſiæ primum paſtorem Chriſtum Dominum noſtrum audire & adorare credimus: ſperantes ut miſerorum hominum petitionem, quam cum anima tribulatione atque doloribus plena porreximus, minime deſpiciatis: ſed iſta congrua emendatione corrigentes, rebus iſtis ſuccurrentes, remedium dare dignemini: quia defecit ſpiritus noſter, ſicut in pſalmis dictum eſt ab eo, qui in anguſtia animi ſupplicabat: quatenus Dei amator vir, qui Sedis Apoſtolicæ jus cuſtodire contendens tanta viſus eſt pericula ſuſtinere, apoſtolica auctoritate ſuo reſtituatur officio: proſpicientes in futurum, ut conſuetudo Sanctarum Eccleſiarum noſtræ provinciæ nullatenus convellatur.*

teſo, che *Ceſario* d' *Arles* non aveſſe in alcun conto avuta queſt' appellazione, e però pendente la cauſa aveſſe ad eſecuzione mandata la ſentenza. Lo argomentano da queſte parole, che gli ſcriſſe *Agapito: Meglio avrebbe fatto la tua Fraternità, ſe dappoichè* (Contumelioſo) *avendo all' Appoſtolica Sede appellato deſiderò l' eſame, non aveſſe intornò la perſona di lui permeſſo, che alcuna coſa foſſe tocca, acciocchè nel primo ſtato fuſſe l' affare, di che per l' appellazione ſi litigava. Perocchè ſe in eſecuzion ſi mette la prima ſentenza, niente reſta a ricercare in una ſeconda cognizione di cauſa* (11). Ma eglino ſconciamente ſconvolgono ogni coſa. L' appellazione di *Contumelioſo* fu fatta dappoichè la ſentenza del Sinodo era ſtata da *Giovanni* approvata. Perlaqualcoſa non eravi propriamente luogo ad appellazione, ma al più ad una grazioſa reviſione, eſſendo per ſentenza del Pontefice la coſa paſſata in giudicata. Nondimeno *Ceſario* tanto è falſo, che non riſpettaſſe quell' atto, che anzi credendo aver luogo il Canone *Sardicenſe*, che all' appellazione dava virtù ſoſpenſiva,

(11) T. VIII. Conc. Manſ. edit. col. 856. *Melius autem fecerat Fraternitas tua, ſi poſteaquam Sedis Apoſtolicæ appellatione interpoſita deſideravit examen, circa perſonam ejus a tempore ſententiæ nihil permiſiſſet imminui ut eſſet integrum negotium, quod interpoſita provocatione quæreretur. Nam ſi in exeutionem mittitur prima ſententia, ſecunda cognitio non habet quod requirat.*

ſiva, acconſentì che *Emerito* difenſore reſtituiſſe ſubito *Contumelioſo* al ſuo Veſcovado. Più ancora. *Agapito* di queſto ſteſſo ſi duole, e moſtra che quel Veſcovo andava laſciato qual lo trovò l' appellazione, cioè nella penitenza preſcritta, e confermata dal ſuo anteceſſore. Ciò è così vero, che quantunque condiſcendeſse *Agapito*, che *Contumelioſo* pendente la nuova lite goder poteſſe de' beni patrimoniali, e celebrare la Meſſa; volle tuttavia che riguardato foſſe come ſoſpeſo, e 'l patrimonio Eccleſiaſtico dato a governare all' Arcidiacono, e in luogo di lui poſto in quella Chieſa un Viſitatore. Come dunque avrebbe *Agapito* potuto riprender *Ceſario*, perchè aveſſe dopo l' appellazione ſpogliato quel Veſcovo della ſua Chieſa, quando non appellò ſe non dopo d' eſſerne ſtato ſpogliato, e *Ceſario* anzi ſeguita l' appellazione aveagliela reſtituita? Però l' affare, che *Agapito* avrebbe voluto laſciato nel primo ſtato, non è nè eſſer poteva, che a *Contumelioſo* non foſſe tolta la Chieſa, quando anzi il Papa perſiſte a volerci in vece di lui un Viſitatore; era piuttoſto, che *Contumelioſo* ſeguiſſe nella penitenza, in che era quando avea appellato. Quindi ho ragione di credere, che nel teſto di *Agapito*, dove ſi legge *in executionem mittitur*, manchi un *non*; altrimenti come accordar queſto detto e col conteſto della lettera, e co' fatti

ANNO DI CRISTO DLXVII.

fatti in essa accennati? Il senso è dunque, che *Contumelioso* dovea lasciarsi come portava la prima sentenza, e sospendersi ogni atto a questa contrario: perocchè essendo, come diceasi, la cosa passata in giudicata, nè egli potendo se non supplicare beneficio di restituzione, perchè la seconda cognizione avesse luogo, egli avrebbe dovuto rimanere nell' umiltà di degradato.

IV. Un' altra appellazione abbiam dalla Francia. I Vescovi *Sagittario* e *Salonio* furono in un Concilio di *Lione* deposti, come rei di gravissimi eccessi. Eglino con buona licenza del Re *Guntranno* andarono a *Roma*, e appellarono a *Giovanni* III. il quale comandò che fossero alle lor Sedi restituiti. Il *du Pino* francamente spaccia, che i Vescovi della *Francia* disprezzarono quest' appellazione, perocchè niuno a *Roma* mandarono, che accusasse i rei. Ma come lo sa egli? Non può dir altro, se non che *Gregorio Turonese*, il quale racconta il fatto (12), non ne fa parola. Ma con buona pace del *du Pino* se *Giovanni* li dichiarò innocenti, chiaro è, che fu a *Roma* la loro causa disaminata, nè eglino soli ascoltati, ma sippure i condannatori. Soggiugne il *du Pino*, che i Vescovi della *Francia* non rispettarono il giudizio del Papa. Ma in questo calunnia que' Vescovi. Perocchè qual pro-

(12) *Lib. V. hist. Franc. cap.* 21.

prova ne reca egli? Queſta, che i Veſcovi ſoſpeſero dalla comunione *Vittore*, che aveali già in Concilio accuſati, e *Salonio* e *Sagittario* in un altro Concilio di *Chalons* furono nuovamente dannati. Mi perdoni il *du Pino*. Se voleva provare, che i Veſcovi *Gallicani* non ebbero alla ſentenza di *Roma* riguardo, provar dovea, che non comunicaſſero co' due Veſcovi aſſoluti, queſto era il ſolo argomento deciſivo. Perocchè ſe co' Veſcovi aſſolati mantennero la comunione, ed ebbergli in conto di Veſcovi, la Pontificia ſentenza ebbe preſſo di loro tutto il ſuo effetto. Per ſoſpendere dalla comunione *Vittore* ebbero altre ragioni, cioè perchè egli eſſendo ſtato accuſatore degli aſſoluti, e apparendo però dalla ſeguita aſſoluzione calunniatore, dovea preſentarſi al Sinodo, a cui aveagli deferiti per purgarſi della data calunnia. Che poi nuovamente ſieno ſtati dannati, che fa ciò? Queſto vuol dire, che la ſentenza del Papa non gli avea confermati in grazia, onde a nuovi delitti traſcorſero, per gli quali furono meritevolmente puniti: e ſe in quella occaſione ſi rimiſero di nuovo in campo le prime accuſe, certo non furon già per queſte ſole giudicati, anzi per gli altri reati canonici inchinarono i Padri a ſottometterli ſolo alla penitenza, ma i delitti di leſa maeſtà e di tradimento

della

ANNO DI CRISTO della patria quelli furono, onde il Concilio si mosse a degradarli.

DXC. V. Passiamo al Pontificato di S. *Gregorio* Magno. Questo solo ci somministra esempli assaissimi d' ogni maniera d' appellazioni. *Onorato* Arcidiacono di *Salona* si opponeva forte all' Arcivescovo *Natale* perchè posta in non cale la pastoral cura in banchetti ed altri piacevoli trattenimenti passava sua vita, e che peggio è, colle supellettili, ed altre facoltà della Chiesa arricchiva smodatamente i parenti. L' Arcivescovo per toglierſi quest' ostacolo tentò di ordinar Prete l' Arcidiacono, comecchè ripugnante, e in un Concilio deposelo dalla carica, la quale di que' giorni esser non potea da Sacerdote esercitata. *Onorato* ricorse a Papa *Pelagio* II. il qual comandò, che e l' Arcivescovo, e l' Arcidiacono almeno per Procuratore si presentassero a *Roma* per dire le loro ragioni. *Natale* andava mettendo ritardi; ma S. *Gregorio* Magno succeduto a *Pelagio* nella Romana Sede gli ordinò, che prima di tutto nel pristino grado restituisse *Onorato*; deposse l' Arcidiacono posto in luogo di questo, e contro di lui pronunziò scomunica, se più oltre osasse di mantenersi in quell' ufizio, minacciò l' Arcivescovo di privarlo del pallio e sippure della partecipazione de' divini misteri, ove non ubbidisse, e ad altro giudizio si riserbò di torgli il Vescova-

do

do (13). Non molto dappoi ecco ſemplici Cherici e non dell' *Italia*, ma dell' *Affrica* dal giudizio del loro Veſcovo appellare e che è più in prima iſtanza non al Sinodo, ma al Romano Pontefice. Il Veſcovo *Argenzio* da' *Donatiſti* corrotto con danaro avea poſpoſti alcuni Cherici Cattolici ad altri *Donatiſti*. *Feliciſſimo* e *Vincenzio* Diaconi a S. *Gregorio* portaron la loro cauſa, e inſieme di abbominevol delitto accuſarono il loro Veſcovo. Il Santo Pontefice coſtituì ſuo legato in queſta cauſa *Ilaro* Monaco, il quale dovea quivi perciò radunare un Concilio, ed all' eſecuzione della ſentenza dar tutta la mano (14). Graviſſima è la cauſa, che fu l' anno ſeguente deciſa. *Adriano* Veſcovo di *Tebe* in *Grecia* avea giuſtamente depoſti due ſuoi Diaconi rei l' uno di fornicazione, l' altro di frodi nell' amminiſtrazione dell' Eccleſiaſtiche facoltà. Coſtoro da vendetta ſtimolati all' Imperadore *Maurizio* di parecchi delitti altri pecuniarj, altri criminali accuſarono il loro Veſcovo. L' Imperadore a ſe riſerbando la cognizione di queſti rimiſe quella de' primi a *Giovanni* Arciveſcovo di *Lariſſa*. Ma queſti contro l' imperiale diſpoſizione ſugli uni e ſugli altri delitti fece ad *Adriano* il proceſſo, e avvegnacchè queſti all' Auguſto appellaſſe,

ANNO DI CRISTO

DXCI.

[13] *Epiſt. S. Greg. lib. I. ep. 19. 20.*
(14) *Lv. I. ep. 82.*

ANNO DI CRISTO

fecel cacciare e rinchiudere in istretta prigione. Giunse nondimeno all' orecchie di *Maurizio* la non curata appellazione, che il povero Vescovo di *Tebe* avea interposta a lui. Però da *Onorato* Diacono, e apocrisario dell' Appostolica Sede e da *Sebastiano* Notajo fece meglio esaminare le cose, e sulle lor relazioni assolvette *Adriano*. Ma gli avversarj di lui in maggior dispetto montati posero in opra altri raggiri, sicchè in fine da *Maurizio* ottennero, che a *Giovanni* Vescovo della *prima Giustinianea*, il quale per quella Provincia era Vicario Appostolico, fosser recate per appellazione le loro accuse contro *Adriano*, e *Giovanni* conculcato ogni umano e divino diritto a condanna di lui profferì una temeraria e prosuntuosa sentenza. S. *Gregorio* M. giudicò di quest' appellazione, e primamente alla Chiesa di *Tebe* rendette il suo Vescovo ingiustamente deposto, ordinando ch' egli con quella Chiesa fosse esente dal gius Metropolitico dell' Arcivescovo di *Larissa*; indi intimò a *Giovanni* Arcivescovo della *prima Giustinianea* che per trenta giorni senza comunicarsi stesse in penitenziali esercizj (15).

DXCIII.

VI. Ora sentiamo com' egli scrivesse a *Giovanni* Vescovo di *Costantinopoli*. Il Prete *Giovanni*, e alcuni Monaci dell' *Isauria*, uno de' quali pur Prete era stato con bastoni per-

(15) *Lib. II. ep. 6.*

percoſſo nella ſteſſa Chieſa di *Coſtantinopoli*, aveano con quel Prelato alcun diſparere; il perchè *Giovanni* aveali degradati. Ma eglino a *Gregorio* ſi rivolſero per via di appello. Il Santo Pontefice mandando colà *Sabiniano* ſuo Apocriſario diedegli lettere per *Giovanni* Veſcovo di quella Sede, nelle quali autorevolmente sì parla: *di nuovo dico: o rimetti ne' poſti quelle perſone, e laſciale in quiete, o ſe ciò forſe non piaceti, ſenz' altercazioni oſſerva nel decidere la loro cauſa gli ſtatuti de' maggiori, e de' Canoni. Se nè l' una coſa nè l' altra farai; noi in vero non vogliamo muover riſſe, ma ſe ci verrà moſſa da voi, non la ſfuggiremo* (16). Quinci l'anno 595. celebrato in *Roma* un Concilio di 22. Veſcovi e 33. Preti diſcuſſe, e deciſe la cauſa di un altro *Giovanni* Prete della Chieſa *Calcedoneſe*, e di *Atanaſio* Prete e Monaco di *Coſtantinopoli*, che eranſi a *Roma* portati per appellare alla Sede Appoſtolica. Furono eglino dichiarati innocenti, e *Gregorio* li rimandò alle lor Chieſe liberi ed aſſoluti, accompagnandoli con lettere di giuſtificazione, e di raccomandazione a *Giovanni* Veſcovo di *Coſtantinopoli*, all' Imperadore, e ad altri (17).

ANNO DI CRISTO

DXCV.

VII. Di ſomma importanza è ciò che avvenne l' anno appreſſo. *Claudio* Abate in

DXCVI.

(16) *Lib. III. ep.* 53.
(17) *Lib. VI. ep.* 14. 15. 16.

ANNO DI CRISTO DXCVI.

non ſo quale negozio ſi credette ingiuſtamente gravato da *Giovanni* Arciveſcovo di *Ravenna*, e però al Papa era appellando ricorſo. *Gregorio* ſcriſſe a *Mariniano* ſucceſſor di *Giovanni*, che mandaſse a *Roma* ſuoi agenti per trattare la cauſa. Alcuni del Clero e popolo *Ravegnano* per la dignità degli Eſarchi, i quali in quella Città aveano la loro Sede, invaniti ſi oppoſero pretendendo appunto, come *Queſnello*, *du Pino*, e *Febbronio*, che contro le leggi e i Canoni foſſe, che la cauſa in altro luogo ſi eſaminaſſe, fuorchè a *Ravenna*, dove con altri Veſcovi dal Papa aggiunti eſser doveſse da *Mariniano* diſcuſsa. Il Papa con molta fermezza rifiutò queſte vaniſſime pretenſioni, e noi al capo ſeguente ci riſerbiamo di citarne le memorande parole (18). In queſt' anno medeſimo *Paolo* Veſcovo dell' *Affrica* appellò a S. *Gregorio* dal Sinodo della *Numidia*. Ma *Gennadio Patrizio* cercò d' impedirgli il viaggio di *Roma*. Quando poi vide, che S. *Gregorio* aſsolutamente volealo in *Roma*, laſciollo venire, e ſolo mandò anch' egli il ſuo Cancelliere con tre teſtimonj, i quali deponeſsero contro del Veſcovo. Ma repente il Cancelliere temendo il tribunal di *Gregorio* proteſtò di non eſser a *Roma* venuto per accuſare, e i tre teſtimonj condotti d' oltrammare non erano idonei a far fede

(18) *Lib. V. ep. XXIV.*

fede contro d' un Veſcovo. Il perchè *Paolo* ANNO DI CRISTO
ſuggerì al Papa, che laſciaſselo andare a *Coſtantinopoli* a trattare preſso l' Imperadore *Maurizio* la ſua cauſa contro il *Patrizio*. Ci acconſentì *Gregorio*, e l' accompagnò con una forte raccomandazione all' Imperadore (19). Un' altra appellazion dall' *Illirico* an- DXCVIII.
dò a *Roma* l' anno 598. L' Arciveſcovo di *Salona Natale* avea depoſto *Fiorenzo* Veſcovo di *Epidauro*, che ſi crede *Ragugi*. Il Veſcovo ſi tollerò in pace la ſua condanna. Ma i *Ragugei*, i quali amavano il loro Veſcovo, appenachè morto fu *Natale*, del quale temevano le violenze, appellarono eſſi a *Gregorio*, perchè rendeſse loro il Veſcovo degradato. Il Papa quantunque ſi trattaſse di coſa, che paſsata era in giudicata, nondimeno concioſiachè nota gli foſse la fierezza, e 'l traſporto di *Natale*, accettò l' inchieſta, e ſolo ſcriſse a *Sabiniano* di *Zara* antico Veſcovo di quella Provincia, perchè od egli l' informaſse di quella cauſa, o faceſse ivi le debite ricerche, e poi a lui le mandaſse, onde prendere la convenevole deliberazione (20). Alcuni anni dappoi rice- DCII.
vette il Santo Pontefice dall' *Affrica* un libello di *Donadeo* Diacono nella *Numidia*, il quale poſpoſto il Sinodo della Provincia o lui ſi querelava d' eſsere ſtato dal ſuo Ve-

(19) *Lib. V. ep. 62. 63.*
(20) *Lib. VII. ep. 12.*

ANNO DI CRISTO

scovo ingiustamente deposto; il Vescovo, che era *Vittore*, pretendeva all' incontro essere il Diacono fornicatore; e però essere la sentenza contro di lui stata giustissima. Per terminare adunque la controversia ordinò il Santo Padre a *Colombo*, che col Primate, e cogli altri Vescovi Provinciali la esaminassero, e se il Diacono si conviceva reo di carnale sozzura, fosse posto in penitenza, ma se innocente fosse trovato, si usasse contro del Vescovo calunniatore il rigore de' Canoni (21).

DCIII. VIII. Non minore autorità esercitò *Gregorio* nelle *Spagne*. Le prepotenze di alcuni Laici secondati da *Comiziolo* Prefetto della *Betica* perturbavano quelle Chiese. *Gennaro* di *Malaga*, e *Stefano* Vescovo di luogo ignoto, ma che *Cristiano Lupo* coniettura essere stato Vescovo nella *Gallia Narbonese* (22), con due loro Preti erano stati violentemente deposti. Mandaron perciò a *Gregorio* memoriali, in cui appellavano all' equità, e al sovrano giudizio della Sede Appostolica. Il Santo Pontefice accolse le loro querele, e tosto mandò nelle *Spagne* suo Legato *Giovanni* difensore, al quale diede le debite istruzioni per trattar questa causa. Giunto il Legato esaminò le accuse contro *Gennaro* (nè è a dubitare, che avrà fatto lo stesso di

(21) *Lib.* 10. *ep.* 8.
(22) *De appell. diff.* I. *cap.* 35.

di quelle contro di *Stefano*) e trovatele falſe caſsò l' iniqua ſentenza de' Veſcovi, rimiſe *Gennaro* nel Veſcovado, dal Sacerdozio e da ogni Eccleſiaſtico ufizio ſoſpeſe per ſempre quello, che avea ſacrilegamente oſato d' invadere la cattedra di lui, e a far penitenza nel monaſtero condannò i Veſcovi, che violata ogni equità eran concorſi alla condanna dell' innocente (23). D' altro genere fu l' appellazione, che al tribunal di *Gregorio* portò *Alciſone* di *Corfu*. *Giovanni* Veſcovo di *Euria* nell' *Epiro* per ſalvarſi dalle ſcorrerie, e dalle rapine degli *Avari* eraſi col ſuo Clero nell' Iſola di *Corfu* rifuggito, e fiſſatoſi nella terra, o nel caſtello di *Caſſiope* pretendeva di farla quivi da Veſcovo. *Alciſone* ſe ne dolſe preſſo l' Imperadore *Maurizio*, e *Andrea* di *Nicopoli* Metropolitani di amendue, il quale ancora per commiſſione del Sovrano eſaminata la cauſa giudicò dover *Caſſiope* ad *Alciſone* appartenere ſiccome dianzi. Queſta ſentenza fu ancora da S. *Gregorio* confermata ſiccome giuſta. Ma *Giovanni* non ſi arreſe, e gli riuſcì di ottenere da *Foca* nuovo Imperadore un ordine ſurrettizio, con che ſi comandava, ch' egli in *Caſſiope* tutta eſercitaſſe l'ordinaria Veſcovile ordinazione. Allora *Alciſone* appellò a *Gregorio*, e queſti per mezzo di *Bonifacio* ſuo Apocriſario a *Coſtantinopoli* ſi adoperò preſſo

ANNO DI CRISTO DCIV.

(23) *Lib. XI. ep.* 52. 55. 56.

di *Foca* con sì felice successo, che ancora per Imperiale decreto fu ad *Alcisone*, mal che ne avesse grado *Giovanni* restituita la giusta e antica giurisdizione, che avea su quel castello (24).

C A-

(24) *Lib. XIV. ep. 8.*

CAPO VII.

Febbronio *contro il diritto, che hanno i Papi di ricevere le appellazioni, oppone alcune autorità, ma principalmente esagera i disordini, che ne soglion tornare: si spiegano l' une; si mostran gli altri vani, ed insussistenti.*

I. UNa serie così continuata di appellazioni da ogni maniera di persone, anche da' Cherici, anche da' Laici andate a' Romani Pontefici dall'*Oriente*, dall'*Affrica*, dall'*Illirico*, dalle *Gallie*, dalle *Spagne*, e da ogni parte del Cattolico mondo dee oggimai bastare per confonder *Febbronio*, senza che, come di leggieri potrebbesi, procediamo più oltre con questa storia fino a' tempi delle false decretali; tanto più che i nostri leggitori si saranno per la loro erudizione avveduti, che noi a bello studio ne abbiamo parecchie tralasciate, le quali da *Cristiano Lupo*, dal *Roncaglia*, e da altri si recano, avendo noi voluto attenerci alle sole più manifeste senza far caso di quelle, che da' ricorsi, i quali per tutt' altra via che di appello potessero essere a *Roma* portati, si possono con ragionevole verisimiglianza argomentare. Ma acciocchè la causa, che abbiam per le mani, rimanga per ogni modo rischiarata, e vendicata, dobbiamo innanzi, che a questo li-

libro pongasi fine, torre di mezzo alcuni argomenti, con che questo nimico di *Roma* si crede d' avere al Pontifical trono per questa parte dato l' ultimo crollo. Oppone egli adunque (1), che l' Imperador *Giustiniano* (2) noverando tutti i gradi d' istanza ne' giudizj de' Vescovi non mentova per alcun modo il giudizio del Papa, anzi l' esclude, perocchè parlando del giudizio del Patriarca o Primate aggiugne, *niuna parte potendo alla sentenza di lui contraddire* (3). Niente pur dicono delle appellazioni al Papa il Concilio di *Lione* del 567. (4), e quello di *Francfort* del 794. (5), dove per altro prescrivono la forma de' Vescovili giudizj; anzi ne' Capitoli, che *Adriano* I. diede ad *Ingirlanno*, o piuttosto questi a quello

[1] *Cap. V. §. V. edit. §. 6. sec.*
[2] *Nov. CXXIII. cap. 21.*
(3) *Nulla parte ejus sententiæ contradicere valente.*
(4) T. III. Hard. col. 353. *Ut si quid inter Episcopos ejusdem provinciæ contentionis emerserit, Metropolitani sui & comprovincialium Episcoporum judicio sint contenti; quod si diversæ provinciæ fuerint, conveniant Metropolitani duo, atque communi fratrum studio res judicetur.*
(5) T. IV. Hard. col. 905. can. VI. *Statutum est a domno Rege & sancta Synodo, ut Episcopi justitias faciant in suis parochiis. Si non obedierit aliqua persona Episcopo suo de Abatibus, Presbiteris, Diaconibus, Subdiaconibus, Monachis & cæteris Clericis, vel etiam aliis in ejus parochia, veniant ad Metropolitanum suum, & ille dijudicet causam cum suffraganeis suis. Comites quoque nostri veniant ad judicium Episcoporum. Et si aliquid est, quod Episcopus Metropolitanus non possit corrigere vel pacificare, tunc tandem veniant accusatores cum accusato cum litteris Metropolitani, ut sciamus veritatem rei.*

lo nel 785. si legge: *i Niceni e gli Affricani decreti hanno prudentissimamente e giustissimamente diffinito, doversi i negozj terminare ne' luoghi, ove son nati; massimamente che ad ognuno è conceduto, se offeso sia dal giudizio de' conoscitori, di appellare al Concilio della sua Provincia, o ancora all' universale* (della Nazione) (6). Queste sono le grandi autorità, che *Febbronio* mette in campo, ed egli sì se ne piace, che con cert' aria di trionfatore *via*, dice, *queste bastano, e in perpetuo sarebbon bastate ad escludere le Romane appellazioni, se sì gran monumenti della Chiesa e della tradizione non fossero dagl' Isidoriani decreti* (ahi danno!) *rimasi oscurati e in certo modo a terra gittati* (7). Grazie pur sieno a Dio Signore, che dopo tanti secoli ha mandato in *Febbronio* alla Chiesa un Sole dissipatore di tante tenebre, e un Eroe ristoratore di tante rovine. Ma nò; con Dio non si burla. Son questi *i gran monumenti della Chiesa e della tradizione?* Una Novella di *Giustiniano*; un Concilio Provinciale del sesto secolo; un Generale non ecume-

(6) T. III. Hard. col. 2061. cap. 12. *Prudentissime justissimeque Nicæna sive Africana decreta definierunt, negotia in suis locis, ubi orta fuerint finienda, maxime quia unicuique concessum est, si judicio offensus fuerit cognitorum, ad Concilium suæ Provinciæ vel etiam universale provocare.*

(7) L. c. pag. 329. sec. edit. *Hæc sufficiunt, & perpetuo sufficissent ad excludendas appellationes Romanas, nisi Isidorianis Decretis tanta Ecclesiæ & Traditionis monumenta obscurata & quodammodo convulsa fuissent.*

menico, anzi neppur Generale di tutta la Chiesa, ma solo dell' *Occidente*, nè questo intiero; e Capitoli, che nella terza dissertazione abbiam veduto essere stati e ad *Adriano*, e ad *Ingilranno* falsamente aggiudicati da quell' impostore medesimo, che sotto il nome d' *Isidoro* pubblicò le sì dannose bugiardissime decretali? La tradizione comincia un pò tardi, se da *Giustiniano* incomincia, e finisce assai male, se finisce nel falso *Adriano* o *Ingilranno*. Ma esaminiamo pure a parte a parte questi *gran monumenti della Chiesa e della tradizione*.

II. La Novella di *Giustiniano* è il primo di questi monumenti. *Giustiniano* che tanto ambiva di mescolarsi nell' Ecclesiastiche cose, e piccavasi ancora di fare il Teologo, sarebbe, se vivesse, ben grato a *Febbronio*, vedendo tra' maggior *monumenti della Chiesa e della tradizione* posta da lui una sua *Novella*, e senza dubbio darebbegli per riconoscenza un onorato luogo tra que' Vescovi *Orientali* gelosi nimici del Vescovo di *Roma*, co' quali avea costume, secondochè narra *Procopio* (8), di passare le notti investigando con attentissimo studio i dommi Cristiani, e forse l' appajerebbe con quel *Teodoro* Arcivescovo di *Cesarea*, uno, comecchè Eretico, de' più fidi suoi Consiglieri, del quale godeva di pubblicare sotto il suo nome le

(8) *Lib. III. de Bello Goth.*

le Opere, come narrano e *Liberato* (9) e *Facondo* (10). Chi sa ancora, che *Giustiniano* non isperasse di trovare in *Febbronio* un apologista di parecchi attentati contro la Chiesa, ond' egli si trova caduto nella comun riprensione de' Sacri Annalisti? Se una costituzione di *Giustiniano* sotto la penna di *Febbronio* diviene uno de' gran *monumenti della Chiesa, e della tradizione*, perchè non sarebbe uno de' gran *monumenti della Chiesa e della tradizione*, la divisione contro il secondo Canone *Calcedonese* fatta da quell' Imperadore delle Province Ecclesiastiche, e la violenza, onde a *Tessalonica* Chiesa Appostolica rapì la dignità del Primato, per ornarne la Città, ov'egli nacque? Perchè nol sarebbe il titolo di *Patriarca Ecumenico* da lui conceduto primamente al Vescovo di *Costantinopoli Epifanio*, e 'l diritto, che si arrogò il primo di confermare i Papi mettendo la Chiesa in una servitù, alla quale niun Pagano Imperadore aveala soggettata? Perchè nol sarebbe l' ordine da lui dato, che nella liturgia contro l' antica disciplina ad alta voce si pronunziassero le tremende parole della consecrazione? Finchè *Febbronio* non si dichiara, se tra' prezioſi monumenti della Chiesa e della tradizione noverar voglia questi altri ordini

(9) *Breviar. cap. XXIV.*
(10) *Pro defens. Capitulor. lib. II.*

dini di *Giuſtiniano*, noi piglieremo licenza di abbandonargli la ſua *Novella*. Perocchè ſe queſta è contraria al divin diritto, che ha il Romano Pontefice, a' Canoni *Sardicenſi*, alla pratica di tutti i ſecoli, noi di quella diremo ciò, che ſinora di quell' altre ſue leggi han ſentenziato gli Scrittori Cattolici, eſſer cioè ella una legge, che curata non va, ma sì dimenticata. Scrivea allo ſteſſo *Giuſtiniano* il Santo Pontefice *Agapito* in propoſito d' un libello di Fede pubblicato da quell' Auguſto (11): " Io confermia-
„ mo, il lodiamo, l'abbracciamo, non per-
„ chè ne' laici riconoſciamo autorità di pre-
„ dicare la fede; ma perchè con ciò raffer-
„ miamo e avvaloriamo un impegno per la
„ fede, il quale colle regole de' noſtri Pa-
„ dri ſi accorda". Era un dire che ſe quel libello *dalle regole de' noſtri Padri* ſi foſſe ſcoſtato, egli avrebbelo rigettato. Similmente diciamo noi di queſta *Novella*, e di tutte l' altre civili leggi, le quali a' Sacri Canoni ripugnano.

III. Benchè non fa meſtiere di queſte veriſſime rifleſſioni. A vera difeſa e laude di *Giuſtiniano* ſi dica; egli nulla qui ſtabiliſce, che alle appellazioni ſi opponga. E' ſtato già

(11) Ep. I. *Firmamus, laudamus, amplectimur, non quia laicis authoritatem prædicationis admittimus; ſed quia ſtudium Fidei veſtræ Patrum noſtrorum Regulis conveniens confirmamus, atque roboramus.*

già osservato dal Sig. *David* (12), e dopo lui da *Natale Alessandro* (13), che *Giustiniano* quantunque usi le parole di cause di gius *Ecclesiastico*, nondimeno non parla delle cause veramente Ecclesiastiche, ma delle cause civili de' Vescovi, nelle quali l' Imperadore e ogni altro Principe può spogliarsi del diritto, che gli appartiene, di appellazione, e rinunziarlo, e cederlo volontariamente ad un Primate, ad un Patriarca, e a cui gli piaccia. Tre ragioni fortissime m' inducono ad abbracciare questa interpetrazione. Prendo la prima dalla Novella CXXXVII. Tratta in questa l' Imperadore delle cause che sono indubitatamente Ecclesiastiche, perocchè parla di liti mosse o *per la Fede, o per Canoniche questioni, o per l' amministrazion delle cose Ecclesiastiche, o intorno i Vescovi, i Preti, o diaconi, o altri Chierici, o Abati, o Monaci, o sopra accuse di vita, o correggimento di altre cose*. E che ne dice? Che possono esser trattate, e disaminate al tribunale de' Metropolitani, e de' Patriarchi; ma non dice già, come nell' altra Novella, che il Patriarca le termini, e molto meno dice, che le termini sì, che alla sentenza di lui niuna parte non possa ripugnare: nò, dice solo, che i Metropolitani

e i

[12] *Cap. 3. art. 5. pag. 167. segg.*
[13] *In sæc. IV. diss. XXVIII. prop. 3. obiect. 2. pag. 546. Luc. edit.*

e i Patriarchi debbono al loro tribunale chiamare e ricevere siffatte cause, e procedere in esse secondo i sacri Canoni e le leggi Imperiali (14). Donde questa diversa maniera di spiegarsi, se non perchè in questa costituzione favella dell' Ecclesiastiche cause, ma nella CXXIII. ragiona delle cause degli Ecclesiastici sì, ma puramente civili? In secondo luogo così discorro. Nella Chiesa *Greca* i Canoni *Sardicesi* erano noti, e in uso. Ciò è stato da' *Ballerini* (15), e da Monsf. *Asseman* (16) dimostrato, perocchè il Concilio *Costantinopolitano* dell' anno CCC. LXXXII. nella lettera a *Damaso* cita il Canone di *Sardica* quinto secondo i *Latini*, sesto secondo i *Greci*, e i Padri del *Calcedonese* Concilio nell' allocuzione all' Imperadore *Marciano* con insigne elogio celebrarono il Sinodo di *Sardica*, e non meno che quelli di *Costantinopoli*, e d'*Efeso*, si dichiararo-

(14) Nov. CXXXVII. cap. 4. e 5. *Jubemus convenire quidem apud beatissimos Patriarchas, illos qui ab ipsis ordinati sunt, & qui habent jus alios Episcopos ordinandi: at apud sanctissimos Metropolitas, cujuscumque Provinciæ, eos qui ab ipsis ordinati sunt . . . . Quo in loco motas lites & interpellationes, vel pro fide vel pro canonicis quæstionibus, vel administratione rerum Ecclesiasticarum, vel de Episcopis & Presbyteris, vel Diaconis, aut aliis Clericis, vel de Abbatibus, vel Monachis, vel de accusata vita, vel de aliarum rerum correctione, moveri quidem & agitari, & convenienter examinari, & eorum correctionem secundum sacros Canones procedere, & secundum nostras leges.*

(15) T. III. *Oper. S. Leonis pag. XLI.*

(16) *Biblioth. Jur. Orient. T. I. lib. I. cap. V. n. 82. seg. pag.* III.

rarono di ricevere. *Giuſtiniano* ſteſſo lo cita nella ſua confeſſione, o nel ſuo Editto di Fede, quantunque nel Greco teſto non chiamilo *univerſale*, ſiccome è detto nell' antica verſione (17). Però credibil non è, che l' Imperadore penſaſſe con queſta ſua legge di annullare gli ſtatuti di queſto Concilio. Si aggiugne, che dentro il ſecol ſeſto medeſimo, in che *Giuſtiniano* fiorì ſi trovan queſti eſeguiti contro una ſentenza del Veſcovo di *Coſtantinopoli*. Perocchè eſſendo tra 'l Patriarca *Giovanni*, e un *Giovanni* Prete nata una conteſa, fu per appellazione ſecondo i Canoni *Sardiceſi* portata a S. *Gregorio* M. e da lui diffinita, com' egli ſteſſo dichiara in una lettera al Veſcovo di *Ravenna Mariniano* (18). Or chi crederà, che ſe i Patriarchi di *Coſtantinopoli*, i quali ſenza pur trarne *Giovanni* medeſimo arrogavanſi il titolo di *ecumenici*, aveſſero nella legge di *Giuſtiniano* un certo preſidio contro le appellazioni di *Roma*, aveſſero queſte laſciate correre, e alla ſentenza del Papa ſi foſſero ſoggettati? Intende forſe meglio *Febbronio* con *Piero de Marca*, dal quale egli ha tratto l' oppoſto paſſo della Novella, il ſentimento

(17) *T. IX. Conc. Manſ. edit. col. 575.*

(18) L. V. ep. 24. *Numquid non ipſe noſti, quia cauſa, quæ a* Johanne *Presbytero contra* Johannem *Conſtantinopolitanum fratrem & Coepiſcopum noſtrum orta eſt, ſecundum canones ad Apoſtolicam Sedem recurris, & noſtra eſt ſententia definita?*

di queſta legge, che non l' intendeſſero i Patriarchi di *Coſtantinopoli*? Terzamente richiaminſi i Leggitori a memoria ciò che nel primo libro narrammo della depoſizione di *Antimo*. Era queſto Prelato all' Imperadrice *Teodora* cariſſimo; l' Imperador *Giuſtiniano* lo ſoſteneva. E nondimeno i Monaci dell' *Oriente* deferironlo a Papa *Agapito*, acciocchè contro di lui vendicaſſe la profanazione de' ſacri Canoni. Il Pontefice a queſti ricorſi, che gli furono molto più rinnovati, quando recoſſi in perſona a *Coſtantinopoli*, ſi moſſe ad eſaminare la cauſa, e la condotta di *Antimo*, e in fine tolſegli quel Veſcovado, aſſicurato, che l' Imperadore, comecchè patrocinaſſelo, avrebbe le coſe da lui giudicate con ogni premura fatte ad eſecuzione mandare (19). Nè s' ingannò *Agapito*. *Giuſtiniano* con una Coſtituzione approvò la ſentenza di lui contro di *Antimo*. Il quale avvenimento chi conſidera, com' eſſer può, che non vegga, quanto da' ſentimenti di *Giuſtiniano* ſi allontani chi gli attribuiſce, come *Febbronio*, di non aver lui per ſuprema riconoſciuta l' autorità del Romano Pontefice ſu tutta la Chieſa, e ſopra gli ſteſſi Patriarchi Orientali?

IV. Ecco dunque queſto gran *monumento della*

(19) Conc. Conſtant. ſub Menna Act. I. *Tales a piiſſimo Imperatore promiſſiones accepimus*, dicon que' Monaci, *quod ea, quæ a vobis judicata ſunt, ſua Pietas omni modo ſtudet mandare executioni.*

della Chiesa e della tradizione conciliato col Pontificio diritto delle appellazioni. Che diremo degli altri due simili *monumenti* cioè de' Concilj di *Lione* e di *Francfort*? E' a domandar primamente a *Febbronio*, se creda, che questi due Concilj pretendessero di torre (per parlare ora secondo il sistema di lui) e a' vessati la revisione nella Provincia co' giudici aggiunti, e al Papa il diritto di deputar tai revisioni? Se lo afferma, gli abbandoneremo questi suoi Concilj. Che? Un Concilio Provinciale di pochi Vescovi, qual fu il *Lionese*, o anche un Concilio Plenario dell'*Occidente*, ma non di tutto l'*Occidente*, come quel di *Francfort*, si arrogherà di distruggere i Canoni d'un Concilio Ecumenico, che tal fu il *Sardicese*, e Canoni confermati colla pratica di tutte le Chiese, e Canoni fondati sul divino diritto? Se lo nega, come farà senza dubbio, mi dica egli dunque, che risponderà se alcuno così argomenti? *I Padri di* Lione *e di* Francfort *nel dare la forma degli Ecclesiastici giudizj non parlano di revisione nella Provincia, e molto meno di Romano Pontefice, che la prescriva; dunque esclusero tal revisione*. Se dicesse, che que' Concilj vollero raffermare gli ordinarj regolamenti, che proprj erano delle Province, alle quali gli adunati Vescovi appartenevano, non gli straordinarj, che da' Canoni della Chiesa universale tro-

vavanſi già ſtabiliti, dirà bene, e noi dopo averlo di queſta riſpoſta ringraziato, pregheremolo a dare la ſteſſa a ſe medeſimo, il quale perchè in que' Concilj di appellazione non ſi fa ricordanza, ſi avviſa che vada tolta: dopo ciò chiederemo a *Febbronio* ſe egli luſinghiſi d' intender meglio i Canoni del Concilio *Lioneſe* di quello che abbiangli inteſi i Veſcovi *Salonio*, e *Sagittario*, i quali ci furon preſenti. Perciocchè eſſendo eglino ſtati in quello ſteſſo Concilio depoſti appellarono a *Giovanni* III. Pontefice, come all' anno 567. abbiamo diſſopra veduto, nè i Veſcovi *Gallicani* a queſta appellazion ripugnarono. Qual prova ſi voglia più ſenſibile, che i Padri di quel Concilio non inteſero d' impedire le appellazioni al Papa? E quanto al Concilio di *Francfort*, ſembra che queſto Concilio dia al Re l' autorità di rivedere almeno i giudizj del Sinodo della Provincia; però o va ſpiegato quel Canone di liti puramente civili, nelle quali l' appellazione al Principe può appartenere, ancorchè i litiganti ſieno Eccleſiaſtici, o ſe vogliaſi intendere di cauſe veramente Eccleſiaſtiche come moſtra di ſupporre *Febbronio*, opponendolo alle Pontificie appellazioni, va ſpiegato in queſto modo, che nel caſo, in cui il Metropolitano non poſſa correggere o pacificare, venga il Re informato della verità, ſenza dubbio perch'

egli

egli o accordi al Metropolitano il braccio regio per correggere e pacificare ciò che da se non potrebbe, o intimi un più pieno Concilio, o dia licenza di ricorrere a Roma, e che so io? Di tutte queste interpetrazioni è capace un Canone, che non ci dice, che cosa far debbe il Re informato del fatto, ma solo prescrive, che il Re s' informi: e questo che prova contro le appellazioni Romane?

V. Resta un altro gran *monumento della Chiesa e della tradizione* vantato da *Febbronio* cioè il duodecimo de' capitoli del supposto o *Adriano*, o *Ingilranno*. Io a questo non risponderò altro, se non pregando *Febbronio* a non istancarsi per l' avvenire sì presto di leggere, come ha fatto, quando di sì prezioso monumento accrebbe la sua seconda edizione. Ripigli dunque in mano que' Capitoli, e legga il xx.; ci troverà avere il Romano Pontefice autorità di giudicare anche le cause di prima cognizione, quando il Metropolitano, e i Giudici della Provincia fossero all' accusato sospetti (20); legga

(20) Cap. XX. *Nullus Episcopus extra suam Provinciam ad judicium devocetur; sed vocato eo Canonice, in loco omnibus congruo, tempore Synodali, ab omnibus Comprovincialibus Episcopis audiatur; qui concordem super eum canonicumque proferre debent sententiam. Quia si hoc minoribus eam Clericis, quam laicis concessum est, quanto magis de Episcopis servari convenit? Nam si ipse Metropolitanum, aut judices suspectos habuerit, aut infestos senserit; apud Primatem Diœceseos, aut apud Romanæ Sedis Pontificem judicetur.*

il XXIII., vi troverà chiaro chiaro il dritto di appellare al Papa, e di ſtare alle ſue deciſioni (21); legga il XLII. vi troverà poterſi da' Vicarj del ſommo Pontefice, ſe così gli piaccia, caſſare i Sinodi Provinciali (22). Io non gli oppongo l' autorità di queſti Capitoli, perchè ſi arrenda a credere, che le appellazioni Romane non ſono la sì orribil coſa; gliela oppongo, perchè vegga, che non dovea mai citar contro le ſteſſe appellazioni Capitoli, dove sì apertamente trovanſi eſpreſſe; gliela oppongo, perchè vegga, che forſe era meglio non accreſcere di sì *gran monumento* la ſeconda edizion del ſuo libro, e che queſto è proprio proprio uno ſpreco di erudizione almeno a niun propoſito, mentre in fine il capitol duodecimo non può derogare alla ſuprema autorità del ſommo Pontefice, la qual vuolſi ſempre intender ſalva, ed è negli altri tre dichiarata; gliela oppongo perchè conoſca, che alcuno potrebbe in lui ſoſpettare di qualche tratto di mala fede, come ſe ad arte aveſſe diſſimulati queſti altri capitoli, che pur ſono in quello ſteſſo ſteſſiſſimo *gran monumento della Chieſa e della tradizione*, e traſceltone il ſolo duodecimo.

(21) Cap. XXIII. *Placuit, ſi Epiſcopus accuſatus Romanum Pontificem appellaverit, id ſtatuendum, quod ipſe cenſuerit.*

[22] Cap. XLII. *Ut Provincialis Synodus retractetur per Vicarios Romani Pontificis, ſi ipſe decreverit.*

mo. Ma queſto ſuo Capitol duodecimo mi richiama le parole da lui poco appreſſo citate de' Padri *Affricani* nella piſtola a *Celeſtino*, nè voglio laſciarle ſenza riſpoſta. Dicono eſſi che ſecondo i Canoni del Concilio *Niceno* le querele contro i giudizj de' Veſcovi eſſer debbon portate al Sinodo della Provincia, onde i negozj Eccleſiaſtici ove ebber la naſcita ivi pure abbiano la concluſione [23]. e queſta ragione de' Padri *Affricani* eſſer veramente poteva di qualche peſo, quando ſi rappreſenti per modo di ſemplice convenienza affine di muovere il Papa ad impedire colla ſua ſaviezza, e moderazione l' abuſo e la sfrenata licenza delle appellazioni, ma non prova nulla, ſe pretendaſi di provare con eſſa, che i Romani Pontefici non abbian diritto di riceverle. „ „ Non crediamo, dice acconciamente il „ Card. *Orſi* (24) non crediamo i Veſcovi „ *Affricani* sì ciechi, che con queſte ragioni „ abbiano voluto eſcludere qualunque appel- „ lo da' Sinodi delle province, e di attri-

[23] Preſſo *Febbronio* cap. V. §. 5. pr. edit. §. 6. ſec. n. 5. *decreta Nicæna ſive inferioris gradus clericos, ſive ipſos Epiſcopos ſuis Metropolitanis apertiſſime commiſerunt. Prudentiſſime enim juſtiſſimeque viderunt, quæcunque negotia in ſuis locis, ubi orta ſunt, finienda, nec unicuique providentiæ gratiam ſancti Spiritus defuturam, qua æquitas a Chriſti Sacerdotibus & prudenter videatur, & conſtantiſſime teneatur.*

[24] *Iſt. Eccleſ. T. XII. lib. XXVII. n. 36. pag. 129.* dell' edizion Romana in 8.

„ buire a' Metropolitani, che presedevano „ in que' Concilj, un' inappellabile autori- „ tà. Altrimenti avrebbono ancora escluse „ le appellazioni da' Sinodi provinciali dell' „ *Affrica* a' Concilj universali e plenarj di „ tutte le Chiese *Affricane*. E nondimeno „ dicono espressamente, che coloro, i qua- „ li si fossero tenuti per ingiustamente gra- „ vati da' loro giudici, non solamente avreb- „ bono potuto appellare al Sinodo della pro- „ vincia, ma ancora al Concilio universa- „ le dell' *Affrica*. Videro adunque benissi- „ mo, che l' accennata disposizione del ci- „ tato Canone di *Nicea* non poteva impe- „ dire le appellazioni da' Sinodi provincia- „ li al tribunal superior de' Sinodi nazio- „ nali, e molto meno al supremo di tutti, „ com' è quello della cattedra di S. *Pietro*: „ benchè non avendo parlato il gran Con- „ cilio *Niceno* se non de' Sinodi provincia- „ li abbia mostrato di credere, che la loro „ autorità dovesse per ordinario bastare a „ terminare le liti, e perciò dover essere „ i tribunali superiori molto circospetti nell' „ ammettere da' loro giudizj i temerarj ri- „ corsi. Non è questo un nostro pensiero; „ ma questa è appuntino la conseguenza, „ che i Vescovi *Affricani* ne hanno dedot- „ ta nella loro lettera a *Celestino*; cioè che „ secondo quel Canone sua Santità doveva „ guardarsi dal correre troppo in fretta ad

„ am-

„ ammettere alla comunione quei, che nel-
„ le loro provincie ne foſſero ſtati ſoſpeſi
„ (25)". La ſteſſa ragione, che le cauſe voglion eſſer conchiuſe ove ſon nate, fu dipoi recata da *Mariniano* Veſcovo di *Ravenna* per impedire, che la cauſa coll' Abate *Claudio* foſſe trattata in *Roma*. Ma che gli riſpoſe S. *Gregorio* Magno? Merita la ſua lettera di eſſer qui tutta traſcritta; ella è una compiuta riſpoſta a tutti coloro, che de' principj de' Padri *Affricani* ſi doveano, come *Febbronio*, abuſare. „ Abiamo, *dic' e-*
„ *gli* (26) ricevuti gli ſcritti della Frater-

 „ nità

[25] Nella ſteſſa lettera a *Celeſtino*. *Quia hoc etiam Nicæno Concilio definitum facile advertat venerabilitas tua . . . . . ne in ſua provincia a communione ſuſpenſi, a tua Sanctitate* PRÆPROPERE *vel* INDEBITE *videantur communioni reſtitui*.

[26] Lib. V. ep. 24. *Scripta Fraternitatis veſtræ ſuſcepimus, in quibus indicatis quoſdam de clero ac Populo clamitaſſe, contra leges & canones eſſe; ut inter Eccleſiam veſtram & Claudium Abatem cauſa hic examinari ac judicari debeat. Qui ſi Eccleſiaſticum ordinem, vel inter quos vertitur, noſſent advertere a ſuperſtua querela modis omnibus abſtinerent: Præſertim quia nec cauſa illic dici poſſit, ubi ſe prædictus Abbas a Deceſſore veſtro queſtus eſt injuſtitiam pertuliſſe, & ex ea hactenus labor are. Hoc enim poterat fortaſſis opponi, ſi non ad majorem recurret, & apud eum cauſæ ſuæ meritum peteret terminari. Nunquid non ipſe noſti, quia cauſa, quæ a* Johanne *Presbytero contra* Johannem *Conſtantinopolitanum fratrem & Co-- Epiſcopum noſtrum orta eſt, ſecundum Canones ad Apoſtolicam Sedem recurrit, & noſtra eſt ſententia definita? Si ergo de illa civitate, ubi Princeps eſt, ad noſtram cauſa cognitionem deducta eſt, quanto magis negotium, quod contra vos eſt, hic eſt veritate cognita terminandum? Vos autem ibi ſtulterum*

ver-

„ nità voſtra, ne' quali ci avete accennato, „ che alcuni di coteſto clero e Popolo han „ ſuſſurrato, eſſere contro le leggi e i Ca„ noni, che la cauſa tra la voſtra Chieſa e „ l' Abate *Claudio* ſi debba qui eſaminare „ e giudicare. I quali ſe all' ordine Eccle„ ſiaſtico, e a quelli, tra' quali la cauſa ſi „ tratta, ſapeſſer riflettere, da così ſuper„ flua doglianza ſi conterrebbono per ogni „ modo. Maſſimamente che neppure far ſi „ può la cauſa coſtì, laddove cioè il pre„ detto Abate ſi è doluto di avere dal vo„ ſtro predeceſſore riportata ingiuſtizia, del„ la quale non ſi è ancor rilevato. E ciò „ poteva forſe opporſi, ſe non ricorreſſe a „ maggiore, e non domandaſſe, che da lui „ ſi decideſſe il merito della ſua cauſa. Non „ ſapete voi forſe, che la cauſa, la quale „ da *Giovanni* Prete ſi è moſſa contro *Gio„ vanni* di *Coſtantinopoli* fratello e Conve„ ſcovo noſtro, fu portata ſecondo i Cano„ ni all' Appoſtolica Sede, e diffinita per „ noſtra ſentenza? Perlaqualcoſa ſe da quel„ la città ove l' Imperadore riſiede, al no„ ſtro tribunale ſi è queſta cauſa devoluta, „ quanto più è dovere, che qui ſi termini „ un affare, che è contra voi. Badate dun„ que di non laſciarvi dalle parole ſmuove„ re

verba non moveant, nec per nos credatis diſpendium aliquod Eccleſiæ veſtræ fieri. Fraternitas autem veſtra ſapienter egit, Perſonas pro negotio ipſe tranſmittere, & verba inania non audire.

„ re di coteſti pazzi, nè crediate, che al-
„ cun danno ſia da noi per farſi alla voſtra
„ Chieſa. Ha ſaggiamente fatto la Frater-
„ nità voſtra a qua mandare perſone per
„ lo negozio, e a non udire le vane
„ parole. „

VI. Poſſo io ora ſenz' aggravio di *Febbronio vane* chiamare le ſue *parole* contro le appellazioni? Vaniſſime certo ſono l' eſagerazioni de' mali, ſotto de' quali ved' egli, o traſogna per ſiffatti appelli gemere oppreſſa la Chieſa. Egli con grandiſſima pompa cita alcuni paſſi dello ſciſmatico *Corrado Uſpergeſe*, d' *Ildeberto*, e di S. *Bernardo*, i quali de' loro giorni deploravano le intollerabili ſconvenienze, che dalle appellazioni naſcevano. Ma eran due coſe a provare. La prima era, che le coſtoro querele feriſſero non ſolo il *modo*, e la ſoverchia facilità, ma la *ſoſtanza* degli appelli. Egli ſi contenta di dire, che niuno ſi perſuaderà, al ſolo modo, non alla ſoſtanza degli appelli appartenere queſte doglianze (27). Ma queſto è veramente un pò poco. Perocchè gli ſteſſi teſti di *Corrado*, d' *Ildeberto*, di S. *Bernardo* da lui recati, aſſai moſtrano ch' eglino della frequenza, e degli abuſi, cioè del modo, non della ſoſtanza delle appel-

[27] Febb. cap. V. §. VI. pr. edit. §. VII. n. 6. *Nemo ſibi perſuadeat, has querelas, peræque juſtas, atque amaras*, modum *tantum appellationum tangere, non autem earum* ſubſtantiam.

pellazioni ſi querelavano. Sentiam S. *Bernardo* (28): *e fino a quando non ſi riſveglierà la tua conſiderazione a* TANTA CONFUSIONE, *a* TANTO ABUSO *delle appellazioni? Fannoſi oltre il giuſto e 'l dovere, ſenza legge, fuor d' ordine. Non luogo, non modo, non tempo, non cauſa ſi diſtingue o perſona. Si appoggiano d' ordinario a leggieri, le più volte ancora a vizioſe preſunzioni.* Sentiam *Corrado* (29): APPENA *è rimaſo alcun Veſcovado o Eccleſiaſtica dignità, o anche Patriarcal Chieſa, che non divenga litigioſa, e a* Roma *non mandi cauſe.* Sentiam *Ildeberto* (30). *Di qua dall' Alpi non ſi è udito, nè trovaſi nelle ſacre inſtituzioni inſegnato, aver nella Chieſa Romana vigore e poterſi ricevere* OGNI MANIERA *d' appellazioni. Che ſe forſe tal novità ſi è introdotta, che piaccia d'* INDIFFE-

[28] L. III. de conſid. ad Eugen. cap. 2. preſſo Febbronio l. c. n. 3. *Quouſque non evigilat conſideratio tua ad tantam appellationum confuſionem atque abuſionem? Præter jus & fas, præter morem, & ordinem fiunt. Non locus, non modus, non tempus, non cauſa diſcernitur, aut perſona. Præſumuntur leviter paſſim, plerumque & nequiter.*

[29] Chron. pag. 307. preſſo Febbronio n. 4. *Vix remanſit aliquis Epiſcopatus, ſive dignitas Eccleſiaſtica, vel etiam parochialis Eccleſia, quæ non fieret litigioſa, & Romam deduceretur ipſa cauſa.*

[30] Ep. LXXXII. ad Honor. II. preſſo Febbronio n. 5. *Quaslibet appellationes in Romana vigere & ſuſcipi Eccleſia, cis alpes auditum non eſt, nec in ſacris traditum Inſtitutis. Quod ſi forte hujuſmodi emerſit novitas, ut placeat omnem indifferenter admittere appellationem, Pontificalis cenſura peribit, & omnino conteretur Eccleſiaſticæ rebur diſciplinæ.*

FERENTEMENTE *ricevere* OGNI *appello, a niente andranno le Pontificali cenſure, o del tutto ſi abbatterà il nerbo dell' Eccleſiaſtica diſciplina*. Ogni diſcreto leggitore eſamini, ſcuota, crivelli ciaſcuna di queſte ſentenze; che ne trarrà? Se non che degli abuſi, e de' diſordini ſi erano nelle appellazioni introdotti, ma non mai che queſti Scrittori pretendeſſero di torre affatto gli appelli; lo che alla ſoſtanza ſolo appartiene. Che poi, ſe S. *Bernardo* eſpreſſamente diceſſe, che le appellazioni ſon neceſſarie, che ſon fondate nel primato del Papa, che van mantenute, e ſol moderate? Vi ſarebbe egli luogo a credere, che il Santo ſe la pigliaſſe contro la ſoſtanza, e non contro il ſolo modo delle appellazioni? Ma che. ſia così, torni *Febbronio* a leggere S. *Bernardo*. Non ſono di lui queſte parole alcune righe più ſopra del luogo da lui prodotto? *In queſte ci vuole un grande e pio riguardo, acciocchè quello, che* PER GRANDE NECESSITA' *fu provveduto, col mal uſo inutile non divenga . . , Da tutto il mondo ſi appella a te; e queſto è veramente un teſtimonio del* TUO SINGOLARE PRIMATO (31). Leggalo ancora poco appreſ-

[31] L. c. *Magno in his & pio opus intuitu eſt, ne quod* MAGNA *fuit* NECESSITATE *proviſum*, MALE UTENDO *redaatur inutile . . . Appellatur de toto mundo ad te; id quidem* IN TESTIMONIUM SINGULARIS PRIMATUS TUI.

preſſo alle parole, che ne traſcriſſe. Ecco come da ſe ſenza uopo di altro comentatore ſpieghi *Bernardo* i ſuoi ſentimenti: *Ora dunque non ti crede di vanamente intrattenerti in queſta conſiderazione, onde ſe poſſibil ſia*, A LEGITTIMO USO RICHIAMI *le appellazioni. E ſe mi ſi addomandi, o piuttoſto ſi attenda il mio parere, dico* (Febbronio attento) NON DOVERSI gli appelli DISPREZZARE, *ma neppure uſurpare* .... CONFESSO; *che le Appellazioni ſono al mondo* UN BENE GRANDE E GENERALE, *e* SI NECESSARIO *quanto ſia lo agli uomini il ſole ſteſſo* ..... VANNO ONNINAMENTE FOMENTATE, VAN MANTENUTE, *ma quelle, che abbia per forza ſtrappate la neceſſità, non inventate la frode* (32). Son queſte parole di chi vuol tolte le appellazioni? Gran diſgrazia ha *Febbronio* di non legger mai negli Autori quello, che apertamente il contraria. Poco dianzi ne' falſi Capitoli di *Adriano* non ne leſſe tre, che ſtabilivano e le appellazioni, e la prima iſtan-

[32] Ivi: *Nunc vero non te exiſtimes ocioſe vacare conſolationi huic, qua appellationes* AD LEGITIMUM, *ſi fieri poteſt*, REVOCES USUM. *Et ſi hinc mea quæratur, vel potius curetur ſententia*, DICO, APPELLATIONES, UT NON CONTEMNENDAS, *ſic nec uſurpandas omnino* . . . FATEOR GRANDE ET GENERALE MUNDO BONUM *eſſe appellationes; idque* TAM NECESSARIUM, *quam ſolem ipſum mortalibus* .... PRORSUS FOVENDÆ ET MANUTENENDÆ SUNT, *ſed quas extorſit neceſſitas, non calliditas adinvenit*.

ſtanza al tribunale del Papa ; qui è ſaltato a piè pari a leggere qualche eſpreſſione , che porevaſi forſe ſtiracchiare al ſuo intendimento , e ha laſciate e le precedenti , e le ſuſſeguenti parole , che avrebbonlo tolto d' inganno . Di grazia non ſia per l' innanzi sì frettoloſo nel leggere , altrimenti creſceranno ſempre più i ſoſpetti , che pur troppo ſi hanno di ſua mala fede .

VII. Era ſecondamente a vedere , ſe le antiche querele contro il *modo* e gli abuſi delle appellazioni aveſſero a dì noſtri più luogo , almeno in tutto lo ſtendimento , che avevano de' giorni . *Benedetto* XIV. in una Coſtituzione , della quale or or parleremo , * dopo aver raccontato , che eſſendo egli *in minoribus* avea udito , che la maggior parte degli ordinarj de' luoghi ſi querelavano , che a poco a poco eraſi introdotto l' abuſo di concederſi facilmente da' Patriarchi , da' Metropolitani , da' Legati a latere della Santa Sede , e da varj giudici della Chieſa Romana alle malizioſe iſtanze de' ricorrenti inibizioni ſenza riguardo alla qualità della cauſa , e ſenza eſame dell' affare , di che ſi tratta , dopo aver , dico , raccontate tai coſe , ſoggiugne di avere ancora udite le riſpoſte de' Giudici ſuperiori , i quali affermavano eſſere queſti lamenti vani nè ad alcun fondamento appoggiati . *Febbronio* riporta come dello ſteſſo *Benedetto*

que-

queſte parole che da quel chiariſſimo Pontefice furon come d' altri recate, e dopo d' avergliele contro la buona fede aſſolutamente attribuite *, ha coraggio di farci queſta gloſſa (33): *Così ſi penſa, o almeno* (notiſi acutezza, ſiccome le *Benedetto* XIV. foſſe un mentitore, che altra coſa ſcriveſſe, altra ne penſaſſe *o almeno così ſi parla in* Roma; *ma più ſodamente ſi penſa fuor d' Italia* (da cui? Da' *Febbronj* cioè: Gesù! che penſatori più ſodi di un *Benedetto* XIV.?) Ma veggiam di grazia, non ſe più *ſodamente* ſi penſi *fuori d' Italia*, ma ſe più veracemente ſi penſi. Il Concilio di *Trento* (34) ha tolto con grandiſſimo pregiudizio della Corte Romana, il poterſi quivi introdurre le prime iſtanze, le quali aſſai più frequenti ſono e più rilevanti, che le ſeconde, e rimeſſane la cognizione a' ſoli Ordinarj de' luoghi. Quanto poi alle più ſtrette appellazioni, quelle che chiamanſi *eſtragiudiziali* ſono preſſocchè tutte ſtate annullate da *Clemente* VIII. *Gregorio* XV. *Urbano* VIII. *Benedetto* XIII. e ſpezialmente da *Benedetto* XIV. nella Coſtituzione: *ad militantis* de' 30. Marzo 1742. e i caſi, ne' quali pure han luogo, ſono così riſtretti, che nulla più. Lo ſteſſo Concilio di *Trento* ha modera-

[33] Febbr. t. c. n. 7. *Sic exiſtimatur, aut ſaltem aſſeritur* Romæ, *ſed ſolidius cogitatur extra Italiam.*
[34] *Seſſ. XXIV. cap.* 20.

derate e quasi tolte anche le appellazioni, che diconsi *interlocutorie* e qualunque gravame, onde prevenire e schivar la condanna (35). Restano dunque le giudiziali dopo la diffinitiva sentenza. Or primamente confessa *Febbronio* [36], che riguardo a queste per gli concordati nè nella *Francia*, nè in *Germania* non si ammettono le appellazioni a *Roma*, se non nelle cause maggiori, e nell' elezioni delle Chiese Cattedrali, e de' Monasterj immediatamente all' Appostolica Sede soggetti, e se avvenuto è, che a *Roma* si sieno accettate contro i concordati appellazioni, non certamente con tanta frequenza, con quanta *Febbronio* esagera, e più per colpa degli appellanti, che de' Romani, e molto meno de' sommi Pontefici, i quali più volte si son dichiarati, come *Innocenzio* X. (37), di avere come *irrite*, *nulle*, *invalide*, *vane*, *prive di forza e di effetto* tutte le cose, che si facessero contro i Concordati. Ecco già un infinito numero di appelli levato. Ma per quei che rimangono e in *Germania*, e nella *Francia*, e altrove quanti salutevoli provvedimenti non hanno e *Gregorio* X. e *Bonifacio* VIII. ed altri Romani Pontefici fino alla nostra età di mano in mano prescritti, onde ovviare alla

[35] *Sess. XIII. de Reform. cap. I. e sess. XXIV. cap. 20.*

[36] *Febbr. cap. V. §. 10.*

[37] In Bolla de' 26. Nov. 1648. appresso il P. *Weiss.*

alla passione de' malcontenti, al torbido spirito degli uomini inquieti, alle frodi degli scellerati? Confrontisi con queste moltiplici santissime costituzioni l' orribil ritratto, che degli appelli ci presenta *Febbronio*, laddove afferma, che alla equità, alla prudenza, alla polizia Cristiana, al bene della Ecclesiastica disciplina, a' diritti de' Reami ripugnano, mettono a njente le fortune de' privati, e a' delinquenti proccurano l' impunità (38). Non si dice per tuttociò, che nell' esecuzione assai disordini non nascan tal fiata. Poco intenderebbe la forza, e l' arti dell'umana malizia, chi di questi sconcerti maravigliasse, prendesse scandalo, e occasione facesse di declamare contro le appellazioni. Cred' egli *Febbronio*, che dalle revisioni delle cause, se fatte fossero, secondochè egli spiega i Canoni *Sardicesi*, non ne verrebbon pari disordini? Egli è a vedere, se quando le appellazioni concioſiachè nel divino diritto del Primato sieno fondate, confermate da' Canoni, autorizzate dalla continua pratica delle Chiese, non si possano per alcun modo levare, egli è, dico, a vedere se maggior ne sia il bene, che nella

[38] Febbr. cap. V. §. 6. pr. edit. §. 7. sec. n. 7. *Ideo hæ appellationes refugiuntur, quia repugnant sacris Canonibus, æquitati, prudentiæ & politiæ Christiano --- Catholicæ bono disciplinæ Ecclesiasticæ, juribus Regnorum, evertunt fortunas privatorum, & procurant delinquentibus impunitatem.*

nella essenza loro ha radice, o 'l male che per sola altrui perversità, e per abuso ne possa tornare. Se questa regola non si adotta, i più sacrosanti vincoli della Società vanno a terra, e ogni governo è a rischio di vedersi combattuto, odiato, annientato. Perocchè qual v' ha sì laudevol maniera di governamento, la quale al Pubblico gravissimi danni cagionare non possa, se l'umana malizia ne abusi alle ingiuste sue mire? * Non ci dipartiamo dalle appellazioni. Son pur queste un essenziale e salutevol diritto della suprema autorità de' Principi, confermato anche dalla continua pratica di tutti gli stati. E nondimeno quanti abusi dall' umana cupidigia sonosi fatti di questo sì utile, e sì necessario benefizio? Basta coll' *Eineccio (39)* riflettere a' tanti rimedj, che l' autorità legislativa de' Sovrani ha dovuto prescrivere per impedirne la stemperata licenza *. I saggi uomini non da' mali, che per estrinseche cagioni infettar possono il più avveduto e salutar reggimento de' popoli, ma da' beni, che del civile governo intrinsecamente son proprj, ne argomentano la

* (39) Element. juris Nat. & Gent. lib. 11. §. 167. *Attamen cum & provocationum abusus haud exiguus sit; non mirum videri potest, varia inventa esse remedia, quibus nimia provocandi temeritas coerceretur: qualia sunt privilegia de non appellando quibusdam magistratibus concessa: certa summa, quam appellabilem vocant, lege definita; jusjurandum calumniæ; pecunia quædam a provocante in casum, si succubuerit, deponenda, & similia.* *

la convenienza, e la giustizia. Chieggo che con questa regola si misurino le Romane appellazioni. E' egli un domandar troppo? Ma certo sono che a questa regola paragonate parranno, quai sono, santissimamente, e a gran vantaggio del Cristianesimo istituite. Al più potrebbe questo ancor dirsi, che l' autorità de' Metropolitani per siffatte appellazioni assai viene indebolita, e scemata. Ma perchè io risponda colle parole del Cardinale *Pallavicino* (39) " per certo chiun-
„ que discorrerà posatamente, non ricono-
„ scerà per dannabile, che dovendosi in fi-
„ ne venire a' Tribunali di *Roma* nella
„ terza istanza, sia in arbitrio all' appellan-
„ te abbreviar il giudizio e venirvi nella
„ seconda, senz'andar prima girando avan-
„ ti al Metropolitano con moltiplicazione
„ di viaggi, d' incomodità, e di spese.

(40) *Ist. del Conc. di Trento lib. XII. cap. IV. n. 8.*

Fine del Tomo Terzo.

BIBLIOTECA ROMA VITTORIO

First Mond.